GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1931 (X)

Volume I

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA
1932 – ANNO X

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1931

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1929	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2390 - Imposizione di zone di servitù militari intorno alla batteria « Generale Cascino » nella piazza di Spezia.	586	2509
2 giugno 1930	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1139 - Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza.....	57	152
12 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1187 – Imposizione di zone di servitù militari intorno alla batteria contraerei di contrada « Filosofo » nel comune di Bari	78	195
12 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1188 – Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito munizioni di Teramo.....	112	349
15 sett. 1930	COLONIE. — Decreto del ministero delle colonie – Modifica alle tabelle di formazione del deposito centrale truppe coloniali in Napoli	79	196
26 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1580, col quale viene eretta in ente morale la fondazione « Donna Maria Brighenti-Medaglia d'oro ».....	96	302
30 ottobre 1930	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 1777 – Disposizioni a favore dei giovani inscritti all'Opera nazionale Balilla	76	188
6 nov. 1930	COLONIE — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1778 – Istituzione di una compagnia di carabinieri reali dell'Eritrea.....	44	126

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 nov. 1930	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1674, col quale la « Fondazione Principi di Piemonte », costituita col capitale nominale di lire 46.600 e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali ed appuntati dell'arma dei carabinieri reali in servizio effettivo viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	16	45
20 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1675, col quale la « Fondazione Premio San Benigno-Genova », costituita col capitale nominale di lire 12.000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa dell'89 reggimento fanteria e del 2° reggimento artiglieria pesante campale, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	17	49
15 dic. 1930	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1696 – Modificazioni alla legge 23 giugno 1854, n. 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi	18	52
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1697 – Conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, concernente la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari	19	54
15 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1698. – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente agevolazioni tributarie per l'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	20	55
15 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1797, col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini » eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918 n. 544	58	157
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1733 contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle amministrazioni statali	27	85
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1808 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1929 n. 2488, concernente la disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato...	45	132

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dic. 1930	PENSIONI. — Legge n. 1796. – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente decadenza dal diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.....	46	133
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R. decreto concernente il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio.....	1	2
22 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Legge n. 1809 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana	47	134
22 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1757 – Modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni	59	160
25 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile – Norme esecutive.....	8	28
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1736 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31.....	28	90
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 1726 – Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili.....	29	92
29 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare « Premio ministero della guerra » da disputarsi nell'ippodromo della società veronese durante la riunione di corse a Verona	9	34
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che modifica la tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma del genio approvata con R. decreto 25 novembre 1926	15	39
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1712. – Indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito	21	56

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
29 dic. 1930	ARMA DEI CARABINIERI REALI – SOTTUFFICIALI. — Legge n. 1728. – Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali autorizzati a contrarre matrimonio	30	94
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1759. – Obbligatorietà della istruzione premilitare	31	95
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1767 – Provvedimenti vari per gli ufficiali del R. esercito	48	135
29 »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Legge n. 1866 – Aggiunta all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. esercito, nella R. marina e nella R. aeronautica	80	197
29 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1880, col quale si approvano varianti agli statuti delle fondazioni « Venanzetti » e « Ufficiali dell'arma del genio » erette in ente morale rispettivamente coi regi decreti 28 ottobre 1921, n. 1580 e 11 giugno 1922 n. 842	97	308
29 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 1881, col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione 100° reggimento fanteria » approvato con R. decreto 14 aprile 1921, n. 561	98	310
31 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	2	5
31 »	CAVALLI. — Aggiunte e varianti alla istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito – Edizione 1914	33	107
1 gennaio 1931	COLONIE – RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Visite mediche ai militari da avviarsi in colonia.	3	6
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al berretto di panno g. v. da fatica mod. 1927	4	7
1 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	5	9

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 gennaio 1931	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	6	10
1 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito.....	7	11
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1931, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'articolo 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito.....	10	35
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 5 – Diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31.	49	140
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 18 – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali.....	50	143
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 19 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.....	51	144
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 159. – Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31	285	1175
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizione triennale dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal ministero della guerra.....	11	36
8 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali medici in S.P.E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1931.....	12	36
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° luglio 1930-VIII ».....	13	38

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 gennaio 1931	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa delle « Norme per l'ordinamento dei campi di tiro per armi mod. 1891 »	14	38
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1930 – Anno IX – degli ufficiali in congedo – Volume II, parte 3ª	25	76
8 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 3 – Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito	32	98
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. —R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	99	312
8 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 76, col quale viene modificato l'art. 1 dello statuto organico della « Fondazione Granafei » approvato col R. decreto 25 agosto 1913, n. 1221 »	113	350
8 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 77, col quale vengono approvate alcune modificazioni agli statuti organici di n. 15 fondazioni di carattere militare	114	351
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 29 – Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale collocati in tale posizione direttamente dal S.P.E.	142	509
13 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 222 – Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica nelle colonie	166	570
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Berretti, giubbe e pantaloni per gli allievi delle accademie militari da costruirsi con panno grigio-verde per vestiario sottufficiali alto cm. 160	22	61
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul puntamento e tiro per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria	23	71
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria ed automobilistici	24	73

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 gennaio 1931	SERVIZIO TERRITORIALE. — Bandiera nazionale delle scuole allievi ufficiali di complemento, della scuola centrale carabinieri reali e delle scuole allievi sottufficiali. – Iscrizioni da incidersi sul gambo della freccia	26	82
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 23 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31.....	60	166
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina di un giudice istruttore presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	61	168
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto legge n. 71 – Modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del R. esercito.....	81	198
15 »	FONDAZIONI. — R. decreto-legge n. 78 – Istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del Conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del R. esercito	100	313
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.. — 7° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	34	109
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo.....	35	110
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1931.....	62	169
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma e la nomina di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1931.....	101	315
20 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1931.....	43	120

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 gennaio 1931	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	36	111
22 »	AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1931	37	112
22 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari della riunione d'Asti	38	113
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per centri raccolta notizie e posti vedetta della rete di avvistamento contro aerei – Bozze di stampa – *Fuori commercio* – Edizione 1930 – Anno IX	39	114
22 »	SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1930-31	40	116
22 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Spezia 6-7-8 febbraio 1931 – Anno IX	41	118
22 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Napoli 4-12 aprile 1931 – Anno IX	42	118
22 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale si provvede alla cessazione dalla carica del segretario generale dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	63	170
22 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale sono nominati un vice presidente ed il segretario generale dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.	64	171
22 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale sono confermati in carica gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il consiglio di amministrazione dell'unione militare	82	200
22 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono confermati in carica gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'unione militare	83	201

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 gennaio 1931	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che apporta una modifica alla tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. esercito	102	316
22 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 115, col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Città di Novi Ligure » con capitale nominale di lire 6000, destinata a favore del 44° reggimento fanteria e ne è approvato lo statuto	144	517
22 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 116 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Monte Cesen » eretta in ente morale con R. decreto 20 giugno 1920 n. 1021, destinata a favore di alcuni battaglioni di reggimenti alpini	145	520
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Topografi e topografi aggiunti, ammessi all'esame di concorso per merito distinto, indetto col decreto ministeriale 26 novembre 1930	52	145
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	103	317
26 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 122. Nuovo ordinamento della giustizia militare.....	115	355
26 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 133, col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Giubileo Reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III» col capitale nominale di lire 30.900, destinata a favore di militari di truppa appartenenti ai corpi stanziati nella città di Bologna e ne è approvato lo statuto	146	523
26 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto col quale è stabilito il numero dei maniscalchi che possono rivestire un grado di sottufficiale.....	213	769
29 »	AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931.....	53	145
29 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931.....	54	146

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 gennaio 1931	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1887	55	147
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1888	56	148
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale – Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni	65	172
29 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 61° corso (1931-1934) della scuola di guerra	67	177
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale	147	527
31 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	84	202
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione di un capitolo aggiunto allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31	127	479
3 febbraio 1931	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	128	480
4 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uso della sciabola mod. 71/29 da parte dei sottufficiali.	85	211
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni'	66	174
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	68	184

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
5 febbraio 1931	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assunzione in carico al gruppo *C*, dei mezzi di difesa contro i gas e degli armadi relativi	69	185
5 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro nella commissione esaminatrice per gli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1931	70	185
5 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari « Premio ministero della guerra », da disputarsi nell'ippodromo della società torinese	71	185
5 »	MATRICOLA. — Inscrizione a matricola dello stipendio o paga ridotti in dipendenza del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491	72	186
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	73	186
5 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata	74	187
5 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Esami presso i battaglioni radio-telegrafisti e la compagnia radio-telegrafisti per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radio-telegrafici del R. esercito	75	187
5 «	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ottavo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	77	190
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1931	93	226
9 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Determinazione ministeriale colla quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	116	370
9 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 178 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione città di Bari », approvato con R. decreto 3 aprile 1930 – Anno VIII, n. 446	167	573

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 febbraio 1931	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Franchigia postale	86	211
12 »	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza) e del corpo di amministrazione	87	212
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1931	88	214
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da iscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1931	89	116
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Mutande di cotone, mod. 1925.	90	217
12 »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione di prezzo alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, ecc., del 1° luglio 1930	91	219
12 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	92	223
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	94	227
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	104	317
12 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale – Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda	141	496
13 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1910 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi	95	231
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 138 col quale è autorizzato un concorso per l'assunzione di commissari di leva	123	377

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 febbraio 1931	TRASPORTI. — R. decreto n. 212 – Trattamento pei viaggi che sono compiuti per mare da impiegati dal Regno nelle colonie e viceversa	168	575
17 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale n. 13 col quale vengono fissati i limiti delle diminuzioni attribuibili ai cali delle derrate e i pesi medi delle tare	158	550
18 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	110	326
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste	105	320
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	106	321
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria. – Volume I – Addestramento del pezzo – Parte 2ª – Fascicoli: Cannone da 76/40 – Cannone da 76/45 – Cannone da 75 A. V. – Cannone da 77/28.	107	321
19 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Fischietti per comandante di compagnia, comandante di plotone e per caposquadra	108	323
19 »	TRASPORTI. — Viaggi nell'interno del Regno dei connazionali residenti all'estero che vengono in paese per compiere il servizio militare	109	324
19 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	111	343
23 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1931 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	117	371
23 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 262 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » approvato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2791	195	659
23 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 263, col quale viene costituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Sottotenente Giuseppe CHESTI » col capitale di lire 7800 nominali destinata a favore del 1° reggimento genio radiotelegrafisti	196	661

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febbraio 1931	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 304 – Imposizione di zone di servitù militari intorno alla polveriera presidiaria di Trapani	221	787
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	118	372
26 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici e dei tenenti medici	119	373
26 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali di amministrazione addetti all'ufficio di revisione e contabilità del comando generale dell'arma dei CC. RR.	120	375
26 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari e ad anzianità dei capitani e dei tenenti veterinari in S. P. E.	121	375
26 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Palermo 19-26 aprile 1931 - Anno IX	122	376
26 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento ad anzianità dei capitani e tenenti del corpo di amministrazione	124	378
26 »	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni	125	380
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sul trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente in S. P. E.	143	515
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	126	383
27 »	PENSIONI. — Applicazione del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, relativo alla liquidazione delle pensioni civili e militari	129	481
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è bandito un concorso per titoli a dodici posti di commissario di leva	130	481

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 febbraio 1931	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo	131	485
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	187	648
5 marzo 1931	CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Milano – 25-28-29 marzo 1931 - Anno IX	132	486
5 »	CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Firenze – giugno 1931 - Anno IX	133	486
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1930 per sottufficiali	134	487
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per sottufficiali di artiglieria pesante campale da specializzare nella manutenzione e riparazione degli automezzi	135	489
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tirocinio di militari di truppa operai dei reggimenti pesanti campali presso l'officina automobilistica R. E. in Bologna	136	490
5 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1931	137	491
5 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Date anniversarie di fatti d'arme da commemorare dal 3° reggimento granatieri e dal 9° reggimento alpini – Inscrizione sul gambo della freccia della bandiera del 3° reggimento granatieri	138	494
5 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali medici in S. P. E.	139	494
5 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali veterinari in S. P. E.	140	495
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina di un giudice istruttore presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato	197	663
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria	148	528

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 marzo 1931	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Firenze 14-24 maggio 1931 - Anno IX	149	529
12 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Confezionamento dei piegni d'ufficio e spedizione dei documenti riservati	150	529
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — SCUOLE MILITARI — SOTTUFFICIALI. — Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante	151	530
12 »	MILITARI DI TRUPPA. — Riduzione del servizio alle armi ai militari arruolati con la classe 1910, con ferma ordinaria di leva, muniti del requisito dell'istruzione premilitare, che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla loro chiamata alle armi	152	531
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria — Pubblicazione n. 1892	153	532
12 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	154	533
12 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi	155	538
12 »	AVANZAMENTO. — Esami falcoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	156	546
12 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza)	157	546
12 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani	504	2147
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i componenti il consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali	177	586
15 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro d'avanzamento per l'anno 1931	215	773

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
15 marzo 1931	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1931	256	922
19 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti...	159	553
19 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo di commissariato (ufficiali commissari ed ufficiali di sussistenza) e del corpo di amministrazione	160	555
19 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali chimici-farmacisti in S. P. E.	161	556
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Conti di costruzione di bracciali e di bandiere per segnare reparti non rappresentati	162	557
19 «	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1907	163	567
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 179 « Tariffe delle riparazioni di materiali del gruppo *C* – Edizione 1926.»	164	567
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico	165	568
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 278 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ad alcuni bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31	198	664
23 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 419 col quale la « Fondazione del Monumento al Carabiniere Reale » costituita col capitale nominale di lire 1.200.000 e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	245	875
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese di liti	169	576

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 marzo 1931	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni	170	577
26 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Bologna 28-31 maggio 1931 – Anno IX	171	578
26 »	CONCORSI E GARE. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	172	578
26 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso speciale sul servizio magnetico	173	579
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio – Edizione 1930 – Anno IX	174	579
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ritenuta a favore dell'opera di previdenza	175	579
26 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali	176	580
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 310 – Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del R. esercito	199	667
2 aprile 1931	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	178	587
2 »	COLONIE – SOTTUFFICIALI. — Ammissione di sottufficiali nei RR. corpi di truppe coloniali	179	588
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di materiale da scherma	180	589
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1931-IX – Volume 1° – Parte I	181	598
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per l'addestramento individuale – Edizione 1925 »	182	598

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 aprile 1931	SERVIZIO SANITARIO – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo obbligatorio dei medici militari a favore dell'opera pia nazionale orfani sanitari italiani	183	598
2 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	184	599
2 »	AVANZAMENTO. — Esperimento per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	185	600
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Giornale militare ufficiale	190	649
7 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i membri della speciale commissione di cui al R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare	302	1236
9 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1931-32	186	601
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria per cessioni e prestazioni fatte a privati	188	648
9 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione per l'arma dei carabinieri reali del porta-moschetto da cavalleria (VI-1857)	189	649
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni	191	650
9 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Disposizioni relative alla redazione dei progetti di lavoro per i campi delle sezioni di tiro nonchè alla direzione e contabilità dei lavori stessi	192	651
9 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia stradale e nelle legioni libiche della M. V. S. N.	193	652
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno	194	652

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 aprile 1931	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Variante al « Nuovo tipo di invoglio di cartoncino per pacco di cartucce mod. 91/95 per armi mod. 91, e per mitragliatrici » adottato con la circolare 645 del *giornale militare* 1929 (*con tre tavole di disegno*).....	200	668
9 »	FONDAZIONI. — Legge n. 388 – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 78, concernente la istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del R. esercito.....	222	789
9 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 408 – Concessione di credito all'unione militare.....	237	863
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 407 – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del R. esercito	238	865
9 »	PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 456 – Miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla cassa invalidi della marina mercantile.....	261	1083
9 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 731 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno dell'opera fortificata « Spiaggia » in Riva.....	394	1664
16 »	CONCORSI E GARE. — Gara di regolarità per autocolonne militari	201	669
16 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare della riunione di Torino – Ippodromo di Mirafiori	202	674
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pantalone corto di tela bigia per gli allievi delle accademie militari.....	203	674
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1893 – Edizione 1931.....	204	676
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo e quaderno dei materiali di caricamento di un plotone complementi per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazioni n. 1890 e n. 1891 – Edizione 1931...	205	676

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
16 aprile 1931	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte a varianti all'« Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda C » – Edizione 1928 e seconda serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 26 » – Edizione 1928.....	206	677
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore	207	677
17 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena.....	208	683
17 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena	209	713
17 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 405 relativo al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario e nel corpo veterinario.....	228	807
17 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario.....	229	808
17 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.....	230	816
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 511 – Estensione al personale della magistratura ordinaria e di quella militare delle disposizioni del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801.....	262	1091
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare per l'anno 1932 – Volume 1° – Parte 1ª.....	218	780
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti alla circolare 194 *giornale militare* 1931, relativa alle norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno.....	210	747
23 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Casse da imballo per cartucce prelevate dalle sezioni di tiro a segno nazionale	211	748

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 aprile 1931	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della giubba di panno grigio-verde mod. 1931 per armi a piedi esclusi i bersaglieri	212	749
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 470 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31	252	917
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 539 – Revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del R. esercito	280	1163
23 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 522 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Cavalleggeri di Roma » col capitale nominale di lire 12.000, destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Novara e del reggimento cavalleggeri di Aosta e ne è approvato lo statuto	296	1211
23 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 523 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Lancieri di Milano » col capitale nominale di lire 3000 destinata a favore del reggimento Genova cavalleria e ne è approvato lo statuto	297	1215
23 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 639. – Radiazione di quattro opere fortificate dal novero delle fortificazioni del Regno	392	1662
23 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 669 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno di dodici opere del corpo d'armata di Alessandria	393	1663
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	231	825
26 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1931	219	781
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 985 – Revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra	466	1935
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'allegato permanente n. 2 all'annuario militare	214	771

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 aprile 1931	CONCORSI E GARE. — Gara militare « Premio città di Sassari » compresa nel concorso ippico di Sassari.	216	778
30 »	MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma a militari ammessi a ferma minima o di limitata idoneità	217	779
30 »	CONCORSI E GARE. — XX campionato militare ippico	220	781
30 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 586 - Costituzione degli uffici di amministrazione presso gli uffici fortificazioni di corpo di armata e le officine del genio	298	1219
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 591 – Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930 n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana	303	1243
30 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 638 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno dell'opera « Batteria Sbarre »	391	1661
1 maggio 1931	SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del ministero dell'educazione nazionale	223	791
1 »	AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.	232	826
1 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la composizione della commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	233	826
2 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1931-32	234	827
4 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1931-32	235	828
7 »	AVANZAMENTO. — Aggiunta alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito	224	793

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 maggio 1931	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della « custodia a sacca per biciclette pieghevoli ».....	225	795
7 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Prescrizioni e norme circa i compiti affidati agli ufficiali tecnici automobilistici di corpo d'armata.....	226	799
7 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio territoriale.....	227	805
7 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di triangolazione topografica per ufficiali subalterni d'artiglieria.....	236	853
7 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 532 – Modifica al R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2296, relativo ai programmi per gli esperimenti per l'avanzamento dei capitani del R. esercito.....	267	1109
11 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni a private proprietà in occasione di esercitazioni militari..	246	881
11 »	RECLUTAMENTO – COLONIE. — R. decreto n. 686 – Istituzione del servizio della leva militare nelle colonie italiane.....	384	1603
14 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.....	239	867
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	240	869
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste.....	241	869
14 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare – Premio esercito compreso nel concorso ippico di Chieti – 24-25 maggio 1931 – Anno IX.....	242	870
14 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare « Premio Savoia » compresa nelle gare ippiche di Udine.....	243	871
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Specchi riguardanti le caratteristiche degli autoveicoli in servizio presso il R. esercito anno 1931	244	871
14 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923: Obbligo della denuncia dei titoli di studio e della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.....	263	1093

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 maggio 1931	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1931-1932	253	919
15 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi ordinari presso le RR. accademie di Modena e Torino...	254	921
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Detenzione di armi da guerra da parte degli iscritti al tiro a segno nazionale....	247	907
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle Regie università del Regno	279	1155
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto riguardante la costituzione della casa militare di S. A. R. il Duca di Bergamo	248	909
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto col quale la sezione A. E. dell'arsenale R. E. di Piacenza passa alle dipendenze del polverificio Liri, cambiando la denominazione in « Laboratorio caricamento proietti di Piacenza »..	281	1167
18 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 544 – Concentramento nel ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato	282	1169
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 598 – Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31	307	1251
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 612 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31 nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo	308	1253
18 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 754 relativo alla proroga al 30 giugno 1931 del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle nuove provincie	351	1419
18 »	COLONIE. — R. decreto n. 901 – Ordinamento militare pei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	387	1637

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 maggio 1931	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1911	259	933
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – PERSONALE OPERAIO. — Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio	249	911
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Uso dei conti correnti postali	250	913
21 »	TRASPORTI. — Spedizioni di materiali dirette all'officina R. T. ed E. del R. esercito	251	915
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021-bis, per cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare	255	921
21 »	FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria	257	926
21 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	258	927
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale sono confermati in carica gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il consiglio di amministrazione dell'unione militare	268	1121
21 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono confermati in carica gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'unione militare	269	1122
22 »	RECLUTAMENTO. — Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931 – Anno IX – n. 3 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento	260	1017
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta varianti alla costituzione e alle attribuzioni dell'ispettorato del materiale automobilistico	283	1171
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1931-IX	271	1124

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 maggio 1931	UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi d'autorità e a domanda per istruzione nel corrente anno 1931-IX	272	1126
25 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	317	1295
26 »	CONCORSI E GARE. — Esito della gara di regolarità per autocolonne militari	300	1233
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Unificazione degli studi e rifornimenti di alcuni materiali di produzione degli stabilimenti di artiglieria e del genio	264	1103
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Parti costitutive dell'elmetto metallico	265	1105
28 »	COLONIE – DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uso del « burnus » da parte degli ufficiali e sottufficiali delle truppe sahariane in licenza in Italia	266	1107
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni	270	1123
28 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	273	1134
28 »	CONCORSI E GARE. — Premio ministero della guerra – Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino 2-9 giugno 1931-Anno IX	274	1135
28 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Servizio pompieristico militare	275	1136
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'avvistamento e la segnalazione degli aerei – Non in vendita – Edizione 1931-IX	276	1138
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla tavoletta topografica per l'artiglieria	277	1138
28 »	SCUOLE MILITARI – SOTTUFFICIALI. — Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica	278	1138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 maggio 1931	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato.....	309	1255
28 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 756 col quale la « Fondazione premio città di Tortona », istituita a favore del 43° reggimento fanteria col capitale nominale di lire 3000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	352	1421
28 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 757 col quale la « Fondazione maggiore Mario Fiore, medaglia d'oro », istituita a favore della scuola di applicazione di artiglieria e genio, col capitale nominale di lire 5000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	353	1423
28 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 758, col quale la « Fondazione 1° capitano Carrera Attilio, 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele, tenente Vigliani Carlo», istituita a favore del 3° reggimento alpini, col capitale di lire 7100 nominali, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.....	354	1427
1 giugno 1931	AVANZAMENTO. — Legge n. 657 – Disposizioni di carriera per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano...	315	1291
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 666 – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.....	322	1309
1 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Legge n. 793 – Passaggio agli uffici territoriali del genio civile delle espropriazioni di strade militari costruite durante la guerra e delle liquidazioni degli indennizzi di temporanea occupazione delle strade militari da abbandonarsi	334	1379
1 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 886 – Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti...	368	1513
1 »	AVANZAMENTO – UFFICIALI IN CONGEDO. — Motivazione dei giudizi di non idoneità.....	474	2019
4 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Fucili di esattezza.....	284	1173

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giugno 1931	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	286	1176
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste	287	1177
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	288	1178
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	289	1178
4 »	MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma a militari di truppa ammessi a ferma minima ed a militari riconosciuti idonei limitatamente ammessi o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile o aventi titolo riconosciuto a ferma minima.	290	1179
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 ..	291	1180
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. – Pubblicazione n. 137.....	292	1180
4 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio a gestione diretta dei foraggi per quadrupedi del R. esercito, durante l'esercizio 1931-32.....	293	1181
4 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Fucili di esattezza...	294	1187
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 674 – Proroga del termine stabilito per il funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato.....	304	1245
8 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.....	295	1201
8 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 821 – Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	330	1340
8 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 970 – Radiazione dell'opera Trimelone dal novero delle fortificazioni del Regno.....	587	2570

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 giugno 1931	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della « Tenda mimetica completa per comandante di corpo ».....	299	1227
11 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari che abbiano risposto alle chiamate alle armi in base alle circolari 90 e 184 del *giornale militare* 1930 e che abbiano conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare.....	301	1233
11 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carta intestata e bolli d'ufficio.	314	1265
11 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo.....	331	1342
12 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 777 – Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra...	335	1383
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 877 – Sistemazione definitiva delle salme dei caduti in guerra.....	369	1533
13 »	DISPOSIZIONI VARIE – SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	338	1395
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il funzionamento dei tribunali militari territoriali secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122.....	306	1249
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri, da destinarsi ai tribunali militari.....	319	1302
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri militari, da destinarsi ai tribunali militari marittimi.....	320	1303
14 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1310 – Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.....	573	2527

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giugno 1931	STATO DEGLI UFFICIALI. — Modificazione all'art. 80 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	305	1247
18 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al quinto corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	310	1256
18 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1932	311	1257
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento della cavalleria – Edizione 1931 – Anno IX.....	312	1260
18 »	CONCORSI E GARE. — Premi « Baudenasca » « Pinerolo » e « Scuola di cavalleria » compresi nella riunione di corse di Torino, del 24 giugno 1931 – Anno IX	313	1261
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 790 – Variazioni agli stati di previsione di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31.....	339	1396
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto legge n. 788 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo	340	1397
18 »	AVANZAMENTO — COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 876 – Riconoscimento, quali operazioni di grande polizia coloniale, delle operazioni svolte in Cirenaica dall'8 novembre 1929 al 31 gennaio 1931.....	355	1431
18 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 919 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.....	397	1775

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giugno 1931	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli a 12 posti di commissario di leva, indetto col decreto ministeriale 28 febbraio 1931	323	1325
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soprassoldi medaglie al valor militare ceduti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni	316	1293
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali	318	1296
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 913 – Trattamento economico al generale del corpo d'armata incaricato delle funzioni di presidente del comitato per la mobilitazione civile.	395	1665
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 939 – Varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina	410	1823
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 940 – Aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali	411	1829
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Relazione e R. decreto-legge n. 952 – Estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'unione militare	428	1869
25 »	FONDAZIONI. — R. decreto n. 971 che erige in ente morale la « Fondazione Lincoln Nodari » costituita col capitale nominale di lire 41.100 e destinata a favore degli orfani di guerra dei militari di truppa del battaglione Exilles del 3° reggimento alpini, e ne approva lo statuto	467	1941
27 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	359	1461
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita la composizione del Tribunale supremo militare in base al nuovo ordinamento della giustizia militare	321	1305

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 giugno 1931	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	375	1593
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo *C*...	324	1333
2 luglio 1931	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	325	1335
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imputazione delle spese per la chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità.	326	1338
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	327	1338
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al cannone da 75/27	328	1339
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento del 1° reparto del magazzino genio di armata. — Non in vendita	329	1339
2 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento	332	1349
3 »	RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare	333	1351
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della giubba di panno grigio-verde mod. 1931 per i militari dei reggimenti di artiglieria da montagna	336	1385
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del berretto di panno turchino per famigli degli istituti militari	337	1391
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	341	1401
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8...	342	1402

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 luglio 1931	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.....	343	1402
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8...	344	1402
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.....	345	1403
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul carro armato mod. 1921 e mod. 1930.....	346	1403
9 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.....	347	1403
9 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia.....	348	1405
9 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria	349	1406
9 «	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	350	1406
10 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la costituzione di un laboratorio caricamento proietti in Piacenza.....	356	1433
11 »	DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	399	1783
13 «	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari delle categorie in congedo	360	1462
13 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932.....	361	1462
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione dei pantaloni di panno grigio-verde e di tela bigia con rinforzi interni, per bersaglieri ciclisti	357	1435
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	358	1445

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 luglio 1931	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	362	1465
16 »	SOTTUFFICIALI. — Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	363	1465
16 »	AVANZAMENTO. — Corso d'istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia	364	1467
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute a favore della cassa ufficiali	365	1470
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento delle unità carri armati mod. 1921-1930	366	1471
16 »	FONDAZIONI. — Decreto ministeriale col quale viene provveduto alla nomina di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	400	1784
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1025 – Istituzione di 30 magazzini foraggi per i servizi dell'amministrazione militare	468	1945
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1236 – Approvazione della convenzione italo-cecoslovacca firmata a Roma il 23 maggio 1931 per il reciproco scambio dei documenti militari	538	2401
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i membri del comitato dei sindaci per la cassa ufficiali	396	1666
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 11 aprile 1930	388	1655
22 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento	367	1477
23 »	COLONIE – MATRICOLA – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Matricola dei militari italiani facenti parte dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	370	1539

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 luglio 1931	DISPOSIZIONI VARIE. — Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta delle trattrici, dei trattori e dei carri armati in servizio militare (mod. I).....	371	1541
23 »	SCUOLE MILITARI. — Estensione agli orfani dei caduti per la causa nazionale del trattamento previsto per gli orfani di guerra nelle ammissioni alle accademie ed ai collegi militari	372	1543
23 »	SERVIZIO SANITARIO. — Riconoscimento della idoneità fisica nei giovani aspiranti all'arruolamento quali volontari ordinari, allievi sottufficiali ed allievi ufficiali di complemento.....	373	1545
23 »	TRASPORTI. — Istruzione per l'applicazione delle concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato, ai personali dipendenti – Istruzione sui documenti di viaggio di trasporto.....	374	1547
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Invio di prospetti valutativi mod. 253 del 2° semestre 1930-31	376	1593
23 »	CONCORSI E GARE. — Premi « Ministero della guerra » compresi nella riunione di corse di Bari.....	377	1594
23 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SCUOLE MILITARI – SOTTUFFICIALI. — Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante	378	1594
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria – Volume 1° – Addestramento del pezzo – Parte 1ª – Istruzione sul materiale e sulle munizioni – Cannone da 76/40	379	1596
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis « Ceirano 50 C ».....	380	1596
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'affardellamento della cavalleria – Edizione 1931.....	381	1597
23 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.....	382	1597
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sui carri armati veloci	383	1600

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 luglio 1931	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 955 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri, nonchè ai bilanci speciali della Somalia e dell'Eritrea, per l'esercizio finanziario 1931-32	434	1884
24 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1185 – Regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione	503	2135
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1223 – Modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza	528	2339
24 »	PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 1232 – Revisione dei ruoli organici del personale salariato	633	2807
27 »	RECLUTAMENTO – COLONIE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, che istituisce il servizio della leva militare nelle colonie italiane	385	1607
27 »	RECLUTAMENTO – COLONIE. — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1911 residenti nelle colonie italiane	386	1621
28 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE – COLONIE. — Decreto del ministro delle colonie col quale sono sostituiti il presidente e alcuni membri della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	401	1785
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del sacco custodia per tenda mimetica da ufficiali	389	1657
30 »	SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali telegrafici	390	1659
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazione della cassa ufficiali	414	1837
31 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1931	415	1838

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 luglio 1931	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna	416	1838
6 agosto 1931	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di strumenti verificatori per la verifica delle armi portatili e mitragliatrici in servizio presso i corpi (*con una tavola di disegno*)	398	1779
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	402	1786
6 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1932	403	1786
6 »	AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario...	404	1788
6 »	AVANZAMENTO. — Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1932	405	1789
6 »	CONCORSI E GARE. — Corsa di siepi nella riunione ippica di Salerno - Ottobre 1931	406	1789
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria	407	1790
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Servizio pompieristico militare	408	1792
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	494	2112
10 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. esercito ed alla R. aeronautica	409	1797
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	423	1859

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 agosto 1931	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso esplosivi per ufficiali consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi	412	1833
13 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Alimentazione e giacitura cani da guardia	413	1835
13 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Terzo corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione	417	1839
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. A. T. – Non in vendita – Edizione 1931 – Anno IX	418	1841
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento organico per le accademie e le scuole d'applicazione	419	1842
13 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	420	1842
13 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al 6° corso superiore tecnico di artiglieria	421	1845
13 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	422	1846
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Richieste di certificati del casellario giudiziario	425	1861
14 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Soccorso alle famiglie bisognose di militari richiamati	424	1859
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari	426	1862
14 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1155 – Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione e della sistemazione delle opere necessarie per la difesa antiaerea del Paese	564	2507
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SCUOLE MILITARI – SOTTUFFICIALI. — Corsi per sottufficiali di artiglieria da campagna aspiranti al passaggio in cavalleria	427	1862

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 agosto 1931	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione della sciabola mod. 29, per fanteria e della sciabola mod. 71/29 per i brigadieri e vice-brigadieri dei carabinieri reali	429	1873
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-32	435	1886
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 75/13 – Shrapnel da 75	436	1888
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per l'obice da 100/17. – Shrapnel da 100	437	1888
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al cannone da 149/35	438	1888
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali e sottufficiali delle varie armi	448	1899
25 »	COLONIE – DISPOSIZIONI VARIE. — Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	449	1902
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario militare di stazione	450	1904
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	451	1907
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio.	452	1909
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Istruzione automobilistica per ufficiali di stato maggiore ed ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione	453	1911
25 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi di abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento	454	1913
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi	455	1914
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per sottufficiali capi-operai radiomontatori	456	1915

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agosto 1931	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corso per sottufficiali del genio meccanici-motoristi	457	1917
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI – SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici	458	1919
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — SERVIZIO DEL GENIO. — Corsi per sottufficiali del genio radio-elettricisti montatori	459	1920
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per artificieri del genio	460	1922
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio	461	1923
25 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	462	1924
25 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — XII corso artificieri di artiglieria	463	1925
25 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi allievi armaiuoli	464	1926
25 »	SERVIZIO SANITARIO. — Corsi speciali per sottufficiali di sanità	465	1929
26 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	469	1947
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare	495	2112
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo pantalone lungo di tela di cotone color bigio, comune a tutte le armi, compresi i carabinieri reali	430	1875
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Uniforme degli allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitario e veterinario	431	1879
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo	433	1883

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agosto 1931	CONCORSI E GARE. — Categoria militare « Premio Baudenasca » compresa nel concorso ippico di Pinerolo 25-26-27 settembre 1931-IX.	439	1889
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	440	1889
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	441	1890
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	442	1890
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	443	1890
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico. – Tariffe – Volumi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX – Edizione 1931	444	1891
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1930 – Anno IX – degli ufficiali in congedo – Volume II, parte 1ª	445	1891
27 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	446	1892
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.	447	1895
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo di carica per radiotelegrafisti delle varie armi	470	1955
27 »	MILITARI DI TRUPPA. — Norme per il conferimento del distintivo di carica ai radiotelegrafisti delle varie armi	471	1957
28 »	SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Norme riguardanti i militari congedandi che sono avviati all'estero, ovvero in colonia	432	1881
28 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1202 – Attribuzione al Ministro per la guerra della facoltà di provvedere pei programmi di esame per i tenenti delle varie armi aspiranti al passaggio nei carabinieri reali	518	2307

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 sett. 1931	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare.....	505	2149
1 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1362 – Abolizione delle zone di servitù militari intorno alla ex polveriera di presidio di Bardonecchia.....	621	2781
2 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	506	2156
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge 23 ottobre 1930 n. 1615 – Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati a Ginevra il 27 luglio 1929 fra l'Italia ed altri Stati: *a*) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti di campagna; *b*) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; *c*) Atto finale	472	1959
3 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto 14 agosto 1931-IX che nomina un membro effettivo del consiglio dell'Ordine Militare di Savoia.....	473	2017
3 »	CONCORSI E GARE. — « Premio esercito » Categoria militare inclusa nel concorso ippico di Foligno – 11-14 settembre 1931	475	2021
3 »	CONCORSI E GARE. — Corsa militare nella riunione di corse di Verona – marzo 1932.....	476	2022
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. I. C. A. T. – Non in vendita – Edizione 1931 – Anno IX.....	477	2022
3 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	478	2023
3 »	SOTTUFFICIALI. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali	479	2024
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria.	483	2053

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1931	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione del verificatore del calibro delle mitragliatrici leggere, con asta di riferimento (*con una tavola di disegni*)...	480	2031
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Titoli di Stato e garantiti dallo Stato che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare.....	481	2033
10 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.	482	2037
10 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto riguardante la costituzione della casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta	484	2055
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ad otto posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva	521	2317
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'amministrazione militare	542	2441
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice un concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9° gruppo *A*).....	543	2459
16 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio	496	2115
16 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico	497	2119
17 »	CAVALLI. — Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali	485	2057
17 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti.....	486	2075

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 sett. 1931	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8...	487	2076
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro da 75/27 C. K. e da 75/27 A. V.....	488	2077
17 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. – Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito	489	2077
19 »	RECLUTAMENTO. — Costituzione della commissione consultiva d'appello di cui all'art. 36 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito.....	498	2121
22 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la composizione della commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	507	2158
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti d'archivio, della carta da cestino, degli stampati, dei mobili e dei materiali fuori uso	490	2095
24 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cartucce per le sezioni di tiro a segno nazionale e per premilitari	491	2101
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la concessione di prestiti agli ufficiali del R. esercito inscritti alla « Cassa ufficiali »	492	2103
24 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso esplosivi per consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi	493	2109
24 »	COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.....	499	2122
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe – Volume XI – Materiale non regolamentare fuori servizio da alienare – Edizione 1931	500	2129
24 »	RECLUTAMENTO. — Istruzione premilitare	501	2130
24 »	RECLUTAMENTO. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali per studenti universitari	502	2131

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1931	AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie	508	2159
24 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1230 – Programmi degli esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	539	2407
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196.....	544	2465
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1215 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo	555	2483
24 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1245 – Durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari.....	574	2531
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1256 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regi decreti	599	2595
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1407 – Riduzione dei compensi dovuti ai comuni per gli alloggi forniti agli ufficiali ed alle truppe di passaggio ed in precaria residenza.....	618	2775
26 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al quinto corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	509	2160
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di cultura militare nelle regie università per l'anno scolastico 1931-32.....	510	2161

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 sett. 1931	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma pei militari ascritti a ferma riducibile – Norme esecutive.....	522	2320
1 ottobre 1931	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione del modello degli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe-Edizione 1931.....	511	2162
1 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	512	2163
1 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	513	2169
1 »	CONCORSI E GARE. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.....	514	2172
1 »	CONCORSI E GARE. — Categoria militare compresa nel concorso ippico di Piacenza – Ottobre 1931-IX.	515	2177
1 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	516	2178
1 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1461 – Reclutamento straordinario di ufficiali e sottufficiali piloti della R. acronautica	638	2839
5 »	RECLUTAMENTO. — Tabelle indicanti i distretti militari e le zone militari di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna	519	2309
7 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare.....	517	2195
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Appplicazione dell'art. 5 del R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985	545	2466
8 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto 17 settembre 1931-IX col quale viene sostituito il segretario dell'Ordine Militare di Savoia.....	520	2315
8 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti...	523	2323
8 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	524	2323

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ottobre 1931	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8...	525	2328
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8...	526	2329
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1900	527	2329
8 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Conti consuntivi delle sezioni di tiro a segno.....	529	2349
8 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1390 – Radiazione dell'opera « Forte Tombion » dal novero delle fortificazioni del Regno	639	2843
10 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'accertamento della idoneità alla carica di addetto alla direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.....	531	2359
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1931.....	569	2517
14 »	AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per i maggiori addetti all'ispettorato di artiglieria e allo ispettorato del genio	546	2467
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di: Bidoni di alluminio a spalla da litri 15 – Bidoni di alluminio da litri 6 – Cinghie di cuoio g. v. conciato al cromo per bidoni di alluminio a spalla da litri 15 – Fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio a spalla da litri 15 – Fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio da litri 6	530	2351
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste	532	2360
15 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1932.....	533	2360
15 »	AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.	534	2362

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ottobre 1931	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	535	2362
15 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi	536	2369
15 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi	537	2381
15 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Meteriali per gli squadroni mitraglieri *(con 6 tavole di disegni)*	540	2437
15 »	PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra	583	2563
15 »	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la compilazione, registrazione, trasmissione, conservazione del carteggio e per il servizio postale e telegrafico	617	2631
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	547	2468
20 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	588	2571
22 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Materiali del gruppo *C* perduti da militari di truppa	541	2439
22 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi	548	2468
22 »	CONCORSI E GARE. — Cross-country compreso nella riunione di corse di Treviso – novembre 1931	549	2474
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio	550	2474

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ottobre 1931	SCUOLE MILITARI. — Esami del corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria.....	551	2475
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione	552	2476
22 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare	553	2476
22 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani	655	2889
26 »	AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra	556	2486
26 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Frequenza delle lezioni di tiro a segno da parte dei premilitari	565	2509
27 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	557	2486
27 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1931-32 per le accademie, scuole e collegi militari	622	2782
27 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1931-32 per le accademie, scuole e collegi militari	623	2784
27 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1931-32 per la scuola centrale carabinieri reali	624	2786
27 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1931-32 per la scuola centrale carabinieri reali	625	2787
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prospetti pel pagamento degli assegni a personale in servizio presso altre amministrazioni dello Stato.....	554	2481

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ottobre 1931	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	558	2492
29 »	AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato, di amministrazione, del corpo veterinario e degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	559	2494
29 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 – Anno IX, per la nomina a tenente medico in S. P. E.	560	2496
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sull'uniforme	561	2499
29 »	SCUOLE MILITARI. — Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	562	2500
29 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito della derrate	563	2502
29 »	SERVIZIO SANITARIO. — Istituto chimico-farmaceutico militare	575	2533
1 nov. 1931	CAVALLI. — Concessione del cavallo di carica agli ufficiali di fanteria – Varianti alla circolare n. 485 del *giornale militare* c. a.	576	2535
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice del concorso per titoli ad 8 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva	601	2603
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti alla circolare n. 492 in data 24 settembre c. a., – dispensa 53 – contenente le norme per la concessione dei prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa ufficiali »	566	2511
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Messa in opera di nuovi impianti telefonici	567	2513
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Dotazioni cartografiche per gli usi di pace	568	2515

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1931	DISPOSIZIONI VARIE. — Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma.....	570	2518
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.....	571	2519
5 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione	572	2520
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	626	2788
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo	627	2789
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quote di ammortamento dei prestiti di guerra	578	2543
12 »	SCUOLE MILITARI. — Variante al regolamento per la scuola di guerra – Edizione 1928	577	2541
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1932.....	579	2544
12 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	580	2544
12 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	581	2548
12 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti	582	2552
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Relazione e R. decreto n. 1417 – 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32	610	2619

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 nov. 1931	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto che modifica quello in data 10 settembre 1931 - Anno IX, riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca d'Aosta	584	2565
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n 1415 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32	611	2620
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Commissione esaminatrice del concorso a 10 posti di chimico aggiunto	612	2622
19 »	PERSONALE OPERAIO. — Paga agli operai nei giorni festivi durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione determinati da motivi di servizio	585	2567
19 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici, dei tenenti medici e dei tenenti chimici farmacisti	589	2571
19 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari e ad anzianità dei capitani veterinari in S. P. E.	590	2573
19 »	CONCORSI E GARE. — XXI campionato militare - Ottobre 1932	591	2574
19 »	CONCORSI E GARE. — Gara militare ippica di resistenza su lungo percorso - Maggio 1932	592	2577
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme pratiche e dati elementari di calcolo per la costruzione di piccoli impianti idroelettrici di circostanza	593	2580
19 »	SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1931-32	594	2581
19 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1931-32	595	2583
19 «	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea - anno 1932 - per ufficiali inferiori del R. esercito	596	2583

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 nov. 1931	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è nominato il consiglio di amministrazione dell'Unione Militare	602	2604
19 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'Unione Militare	603	2605
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito	635	2821
20 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	597	2587
20 »	MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile – Norme esecutive	598	2588
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i 660 subalterni di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1931-Anno IX – n. 666	628	2790
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – AVANZAMENTO. — Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo M. per il 1932	604	2607
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame delle partiture delle marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito	613	2623
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Bollo sulle quietanze rilasciate per contributi dello Stato e di altri enti pubblici	600	2601
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	605	2608
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Tavole di tiro per l'obice da 75/13 – Granata a grande capacità da 75	606	2608
26 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per motomezzi Frera durante l'esercizio finanziario 1931-32	607	2608

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 nov. 1931	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	608	2609
26 »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	614	2624
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che integra l'art. 3 del decreto ministeriale 4 febbraio 1930, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici	645	2859
3 dic. 1931	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Esenzione dal pagamento delle imposte di soggiorno e di cura per i funzionari governativi e per i militari del R. esercito e delle altre forze armate dello stato.....	609	2617
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica militare – Pubblicazione di aggiunte e varianti all'istruzione per la ginnastica militare– Edizione 1928	615	2626
3 »	SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1932	616	2627
5 »	PERSONALE OPERAIO. — Quadri organici degli operai permanenti pei vari servizi dell' amministrazione militare	634	2813
5 »	FONDAZIONI. — Decreto ministeriale col quale viene provveduto alla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».....	660	2899
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Apertura di credito concessa dall'Unione Militare agli ufficiali del R. esercito in S. P. E. aventi diritto a razione foraggio	619	2777
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento a Cameri della sezione staccata di artiglieria di Novara	620	2779
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 152/37 – Granata per cannoni da 152.	629	2791
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 149/35 – Granata da 149/35 inglese modificata	630	2791

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 dic. 1931	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1932	631	2791
10 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare	632	2799
10 »	COLONIE – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei R. R. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	640	2844
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che approva le norme per il pagamento dell'indennità supplementare stabilità dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712	636	2833
12 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per automezzi Itala X durante l'esercizio 1931-32	647	2873
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	637	2837
17 »	CONCORSI E GARE. — Commissioni militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X	641	2851
17 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli – Documenti	642	2853
17 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento cuscinetti a sfere, sfere e catene silenziose occorrenti ai corpi ed agli enti del R. esercito durante il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1931	643	2853
17 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di gomme piene e semipneumatiche per autoveicoli, di anelli di gomma per biciclette, occorrenti ai corpi ed agli enti del R. esercito per l'esercizio 1931-32	644	2854
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*	657	2893
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ – SERVIZIO SANITARIO. — Ricovero di militari negli stabilimenti sanitari civili	646	2861

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1931	SCUOLE MILITARI – SOTTUFFICIALI. — Risultati del concorso per l'ammissione definitiva di sottufficiali al corso di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica	648	2873
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	649	2875
23 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – Gennaio-Febbraio 1932 – Anno X	650	2876
23 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni alpinistiche per ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine	651	2877
23 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria	652	2880
23 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per trattori Pavesi mod. 1926 durante l'esercizio 1931-32	653	2881
23 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	654	2881
23 »	TRASPORTI. — Istituzione del comando militare di stazione e biglietteria militare di Taranto	656	2891
23 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimenti parti di ricambio per motomezzi « Guzzi » durante l'esercizio 1931-32	664	2901
27 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X	661	2 900
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica	658	2895
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Calzature per gli allievi di cavalleria, artiglieria e genio delle RR. accademie militari	659	2897

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1931	RECLUTAMENTO-SOTTUFFICIALI-MILITARI DI TRUPPA. Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1876	662	2900
30 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Rifornimento parti di ricambio per autovetture « Ansaldo » durante l'esercizio 1931-32	663	2901
30 »	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione al prezzo del siero antitetanico	665	2902

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nei *giornale militare* 1931

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili. . . . . *Pag.* LXIII
Amministrazione e contabilità . . . . . » LXV
Arma dei carabinieri reali . . . . . » LXX
Armi, munizioni e bufetterie . . . . . » LXXI
Associazione Italiana della Croce Rossa. . . . . » LXXII
Avanzamento . . . . . » LXXII
Cavalli . . . . . » LXXVIII
Circoscrizione territoriale militare . . . . . » LXXVIII
Colonie . . . . . » LXXVIII
Concorsi e gare. . . . . » LXXX
Corrispondenza d'ufficio e servizio postale e telegrafico . . . » LXXXII
Disposizioni varie. . . . . » LXXXII
Divisa degli ufficiali e sottufficiali . . . . . » LXXXV
Equipaggiamento . . . . . » LXXXV
Fondazioni . . . . . » LXXXVI
Giustizia militare. . . . . » LXXXIX
Istruzioni ed esercitazioni militari. . . . . » XC
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. . » XCII
Matricola. . . . . » XCIV
Militari di truppa. . . . . » XCIV
Onorificenze e ricompense. . . . . » XCVI

Ordinamento del R. esercito . . . . . *Pag.* XCVII
Pensioni . . . . . » XCIX
Personale operaio. . . . . » XCIX
Pubblicazioni militari. . . . . » XCIX
Reclutamento. . . . . » CIV
Scuole militari . . . . . » CVII
Servizio automobilistico. . . . . » CIX
Servizio del genio. . . . . » CX
Servizio dell'assistenza spirituale nel R. esercito. . . . . » CXII
Servizio di artiglieria . . . . . » CXII
Servizio di commissariato . . . . . » CXIII
Servizio sanitario. . . . . » CXIII
Servizio territoriale . . . . . » CXIV
Servizio veterinario . . . . . » CXIV
Sottufficiali . . . . . » CXV
Stato degli ufficiali . . . . . » CXVI
Stipendi, assegni ed indennità. . . . . » CXVII
Tiro a segno nazionale . . . . . » CXVIII
Trasporti. . . . . » CXIX
Ufficiali in congedo. . . . . » CXIX
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » CXX
Errata-Corrige. . . . . » CXXI

Ordini del giorno all'esercito . . . . . *Pag.* CXXV
Coppa del Nastro azzurro e coppa del Ministro della guerra » CXXV
Notificazioni . . . . . » CXXVI
Avvisi . . . . . » CXXVIII
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1931. . . » CXXIX

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI		
18 dic. 1930	R. decreto n. 1733 contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle amministrazioni statali	27	85
27 »	Legge n. 1726. — Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili	29	92
17 gennaio 1931	Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo	35	110
17 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il ministero della guerra per l'anno 1931	62	169
17 »	Decreto ministeriale concernente la conferma e la nomina di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1931...	101	315
22 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	36	111
24 »	Topografi e topografi aggiunti, ammessi all'esame di concorso per merito distinto, indetto col decreto ministeriale 26 novembre 1930.....	52	145
5 febbraio 1931	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	68	184
16 »	R. decreto n. 138 col quale è autorizzato un concorso per l'assunzione di commissari di leva.....	123	377
28 »	Decreto ministeriale col quale è bandito un concorso per titoli a 12 posti di commissario di leva	130	481
28 »	Risultato del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo	131	485
27 aprile 1931	R. decreto n. 985. — Revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'amministrazione della guerra.	466	1935

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 maggio 1931	Decreto ministeriale che apporta varianti alla costituzione e alle attribuzioni dell'ispettorato del materiale automobilistico	283	1171
4 giugno 1931	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	286	1176
19 »	Risultato del concorso per titolo a 12 posti di commissario di leva, indetto col decreto ministeriale 28 febbraio 1931	323	1325
9 luglio 1931	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.....	341	1401
21 »	Risultato del concorso per esami a 41 posti di vice segretario in prova nell'amministrazione centrale della guerra, indetto col decreto ministeriale 11 aprile 1930	388	1655
26 agosto 1931	Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare	495	2112
1 sett. 1931	Decreto ministeriale che indice concorsi per esami e per titoli a posti nei ruoli del personale tecnico civile per il servizio chimico militare	505	2149
11 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per titoli ad 8 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva	521	2317
11 »	Decreto ministeriale che indice concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili e tecnici dell'amministrazione militare	542	2441
11 »	Decreto ministeriale che indice un concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9° gruppo *A*).....	543	2459
7 ottobre 1931	Applicazione dell'art. 5 del R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985.....	545	2466
29 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	558	2492

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 nov. 1931	Decreto ministeriale che nomina la commissione giudicatrice del concorso per titoli ad 8 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva	601	2603
10 »	Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	626	2788
17 »	Commissione esaminatrice del concorso a 10 posti di chimico aggiunto.....	612	2622
23 dic. 1931	Risultato dell'esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	649	2875
30 »	Note di qualifica.....	658	2895
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
22 dic. 1930	R. decreto concernente il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio.....	1	2
26 »	R. decreto-legge n. 1736 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31	28	90
29 »	Legge n. 1712 – Indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito	21	56
5 gennaio 1931	R. decreto-legge n. 5 – Diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31.....	49	140
6 »	Legge n. 18 – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle associazioni sindacali.	50	143

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 gennaio 1931	Legge n. 19 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491	51	144
6 »	R. decreto-legge n. 159 – Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31	285	1175
8 »	Ricognizione triennale dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal ministero della guerra	11	36
8 »	R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	99	312
15 »	R. decreto-legge n. 23 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31	60	166
31 »	Istituzione di un capitolo aggiunto allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per lo esercizio finanziario 1930-31	127	479
5 febbraio 1931	Assunzione in carico al gruppo *C*, dei mezzi di difesa contro i gas e degli armadi relativi	69	185
12 »	Franchigia postale	86	211
12 »	Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	104	317
19 »	Ditte escluse dalle aste	105	320
26 »	Esclusione dalle aste	118	372
12 marzo 1931	Quietanze di tesoreria	148	528
13 »	Decreto ministeriale col quale sono nominati i componenti il Consiglio d'amministrazione della cassa ufficiali	177	586

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 marzo 1931	R. decreto-legge n. 278. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi ministeri, nonchè ad alcuni bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31	198	664
26 »	Spese di liti	169	576
2 aprile 1931	Contributo obbligatorio dei medici militari a favore dell'Opera pia nazionale orfani sanitari italiani...	183	598
9 »	Quietanze di tesoreria per cessioni e prestazioni fatte a privati	188	648
»	R. decreto-legge n. 470 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31	252	917
14 maggio 1931	Esclusione dalle aste	241	869
15 »	Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1931-32	253	919
18 »	R. decreto n. 598. – Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31	307	1251
18 »	R. decreto-legge n. 612. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31 nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo	308	1253
21 »	Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio.	249	911
21 »	Uso dei conti correnti postali.....	250	913
	Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 *bis*, per cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare	255	921
28 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato	309	1255
1 giugno 1931	Legge n. 666. – Stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.....	322	1309

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giugno 1931	Riammissione alle aste	287	1177
4 »	Esclusione dalle aste	288	1178
4 »	Esclusione dalle aste	289	1178
18 »	R. decreto n. 790. - Variazioni agli stati di previsione di taluni ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31.	339	1396
18 »	R. decreto-legge n. 788. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa dei ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo	340	1397
2 »	Soprassoldi medaglie al valor militare ceduti all'Istituto Nazionale delle assicurazioni	316	1293
25 »	Relazione e R. decreto-legge n. 952. – Estensione delle disposizioni del R. decreto-legge 24 novembre 1930 n. 1502, alle indennità di licenziamento del personale dell'Unione militare	428	1869
30 »	Norme riguardanti la riparazione del materiale del gruppo *C*	324	1333
2 luglio 1931	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1931-32 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	325	1335
2 »	Imputazione delle spese per la chiamata di controllo dei sottufficiali e militari di truppa in congedo delle classi 1901, 1902, 1903 e 1904 di tutte le armi, corpi e specialità	326	1338
16 »	Ritenute a favore della cassa ufficiali	365	1470
20 »	Decreto ministeriale col quale sono nominati i membri del comitato dei sindaci per la cassa ufficiali	396	1666
23 »	Invio di prospetti valutativi mod. 253 del 2° semestre 1930-31	376	1593
24 »	R. decreto-legge n. 955. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri, nonchè ai bilanci speciali della Somalia e dell'Eritrea, per l'esercizio finanziario 1931-32	434	1884

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 luglio 1931	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del consiglio di amministrazion della cassa ufficiali	414	1837
6 agosto 1931	Esclusione dalle aste	402	1786
20 »	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1931-32	435	1886
10 sett. 1931	Titoli di Stato e garantiti dallo Stato che sono ammessi a costituire i depositi per concorrere alle gare ...	481	2033
24 »	Cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana dei rifiuti d'archivio, della carta da cestino, degli stampati, dei mobili e dei materiali fuori uso	490	2095
24 »	Norme per la concessione di prestiti agli ufficiali del R. esercito inscritti alla « Cassa ufficiali »	492	2103
24 »	R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	544	2465
24 »	R. decreto-legge n. 1215. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di diversi ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo	555	2483
24 »	R. decreto n. 1407. - Riduzione dei compensi dovuti ai comuni per gli alloggi forniti agli ufficiali ed alle truppe di passaggio ed in precaria residenza.	618	2775
1 ottobre 1931	Applicazione del modello degli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe – Edizione 1931	511	2162
15 »	Esclusione dalle aste	532	2360
28 »	Prospetti pel pagamento degli assegni al personale in servizio presso altre amministrazioni dello Stato	554	2481
5 nov. 1931	Aggiunte e varianti alla circolare .. 492 in data 24 settembre c. a., – dispensa 53 – contenente le norme per la concessione dei prestiti agli ufficiali del R. esercito iscritti alla « Cassa ufficiali »	566	2511
5 »	Messa in opera di nuovi impianti telefonici	567	2513

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 nov. 1931	Quote di ammortamento dei prestiti di guerra.....	578	2543
13 »	Relazione e R. decreto n. 1417. – 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dello esercizio finanziario 1931-32	610	2619
16 »	R. decreto-legge n. 1415. – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32	611	2620
19 »	R. decreto contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali del R. esercito	635	2821
26 »	Bollo sulle quietanze rilasciate per contributi dello Stato e di altri enti pubblici	600	2601
10 dic. 1931	Apertura di credito concessa dall'unione militare agli ufficiali del R. esercito in S. P. E. aventi diritto a razione foraggio	619	2777
12 »	Decreto ministeriale che approva le norme per il pagamento dell'indennità supplementare stabilita dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712.	636	2833
23 »	Ricovero di militari negli stabilimenti sanitari civili..	646	2861
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
6 nov. 1930	R. decreto n. 1778. – Istituzione di una compagnia di carabinieri reali dell'Eritrea	44	126
29 dic. 1930	Legge n. 1728. – Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali autorizzati a contrarre matrimonio	30	94
14 maggio 1931	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	239	867
18 giugno 1931	Concorso per l'ammissione al quinto corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	310	1256

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agosto 1931	R. decreto n. 1202. – Attribuzione al ministero per la guerra della facoltà di provvedere pei programmi di esame per i tenenti delle varie armi aspiranti al passaggio nei carabinieri reali	518	2307
26 sett. 1931	Ufficiali ammessi al quinto corso di abilitazione tecnico professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	509	2160
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
9 aprile 1931	Adozione per l'arma dei carabinieri reali del portamoschetto da cavalleria (VI-1857).....	189	649
9 »	Variante al « Nuovo tipo di invoglio di cartoncino per pacco da cartuccie mod. 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici » adottato con la circolare 645 del *giornale militare* 1929 (*con tre tavole di disegno*)...	200	668
27 giugno 1931	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	359	1461
6 agosto 1931	Adozione di strumenti verificatori per la verifica delle armi portatili e mitragliatrici in servizio presso i corpi (*con una tavola di disegno*).....	398	1779
20 »	Adozione della sciabola mod. 29, per fanteria e della sciabola mod. 71/29 per i brigadieri e vice-brigadieri dei carabinieri reali	429	1873
2 sett. 1931	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.....	506	2156
9 »	Adozione del verificatore del calibro delle mitragliatrici leggere, con asta di riferimento (*con una tavola di disegni*	480	2031
24 »	Cartucce per le sezioni di tiro a segno nazionale e per premilitari	491	2101
20 ottobre 1931	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	588	2571

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA		
22 dic. 1930	Legge n. 1809. – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana.	47	134
	AVANZAMENTO.		
8 gennaio 1931	Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1931.....	12	36
20 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1931.....	43	120
22 »	Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1931.....	37	112
29 »	Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931.....	53	145
29 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931	54	146
5 febbraio 1931	Sostituzione di un membro nella commissione esaminatrice per gli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali medici in S.P.E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1931	70	185
12 »	Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza) e del corpo di amministrazione.....	87	212
12 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da iscrivere nel quadro d'avanzamento per l'annno 1931	88	214

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 febbraio 1931	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da iscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1931	89	116
12 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	94	227
19 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	111	343
23 »	Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1931 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo	117	371
26 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici e dei tenenti medici	119	373
26 »	Giudizi di avanzamento per gli ufficiali di amministrazione addetti all'ufficio di revisione e contabilità del comando generale dell'arma dei CC. RR.	120	375
26 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari e ad anzianità dei capitani e dei tenenti veterinari in S. P. E.	121	375
26 »	Esami per l'avanzamento ad anzianità dei capitani e tenenti del corpo di amministrazione	124	378
26 »	Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni	125	380
5 marzo 1931	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali medici in S. P. E.	139	494
5 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali veterinari in S. P. E.	140	495
12 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	156	546
12 »	Esami per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza)	157	546

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 marzo 1931	Limiti di anzianità per l'iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro d'avanzamento per l'anno 1931	215	773
1 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1931	256	922
19 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	159	553
19 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo di commissariato (ufficiali commissari ed ufficiali di sussistenza) e del corpo di amministrazione	160	555
19 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali chimici-farmacisti in S. P. E.	161	556
26 »	Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni	170	577
26 »	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali	176	580
2 aprile 1931	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	178	587
2 »	Esperimento per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	185	600
17 »	R. decreto n. 405 relativo al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario e nel corpo veterinario	228	807
»	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario	229	808
17 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario	230	816
1 maggio 1931	Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti	232	826

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 maggio 1931	Decreto ministeriale che modifica la composizione della commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	233	826
7 »	Aggiunta alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito.....	224	793
7 »	R. decreto n. 532. – Modifica al R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2296, relativo ai programmi per gli esperimenti per l'avanzamento dei capitani del R. esercito	267	1109
28 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.....	273	1134
1 giugno 1931	Legge n. 657. – Disposizioni di carriera per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano.....	310	1291
1 »	Motivazione dei giudizi di non idoneità	474	2019
18 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1932	311	1257
18 »	R. decreto n. 876. – Riconoscimento, quali operazioni di grande polizia coloniale, delle operazioni svolte in Cirenaica dall'8 novembre 1929 al 31 gennaio 1931	355	1431
9 luglio 1931	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	350	1406
13 »	Giudizi di avanzamento per i tenenti colonnelli veterinari delle categorie in congedo	360	1462
13 »	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1932.....	361	1462
16 »	Corso d'istruzione per ufficiali in A. R. Q. presso le scuole centrali militari di Civitavecchia	364	1467

DATA	OGGETTO	Numero della circolare	Pagina
31 luglio 1931	Giudizi d'avanzamento dei colonnelli medici e commissari in congedo, compresi nei limiti di anzianità, per la inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1931	415	1838
31 »	Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna	416	1838
6 agosto 1931	Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in S. P. E. del corpo sanitario da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1932...	403	1786
6 »	Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario	404	1788
6 »	Nomina delle commissioni tecniche per l'esame dei titoli scientifici degli ufficiali medici e chimici-farmacisti da iscrivere sui quadri di avanzamento a scelta per il 1932	405	1789
27 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	447	1895
16 sett. 1931	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per la idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria e del servizio degli specialisti del genio	496	2115
16 »	Decreto ministeriale che nomina le commissioni per l'idoneità alle cariche e per l'esame dei titoli e dei progetti di costruzione prodotti per l'avanzamento dagli ufficiali del servizio tecnico automobilistico.	497	2119
17 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	486	2075
22 »	Decreto ministeriale che modifica la composizione della commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo	507	2158
24 »	R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.	508	2159

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1931	R. decreto n. 1230. – Programmi degli esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali ...	539	2407
1 ottobre 1931	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti	516	2178
8 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	523	2323
10 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'accertamento della idoneità alla carica di addetto alla direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	531	2359
14 »	Giudizi d'avanzamento per i maggiori addetti all'ispettorato di artiglieria e all'ispettorato del genio.	546	2467
15 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) dei tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. e per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma stessa da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1932	533	2360
15 »	Nomina della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario	534	2362
22 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani e capitani delle varie armi	548	2468
26 »	Giudizi di avanzamento devoluti ad un generale di corpo d'armata designato dal Ministro della guerra	556	2485
29 »	Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato, di amministrazione, del corpo veterinario e degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi	559	2494
29 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 – Anno IX, per la nomina a tenente medico in S. P. E.....	560	2496
12 nov. 1931	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1932	579	2544

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 nov. 1931	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici, dei tenenti medici e dei tenenti chimici farmacisti	589	2571
19 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari e ad anzianità dei capitani veterinari in S. P. E.	590	2573
23 »	Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo M. per il 1932	604	2607
26 »	Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	614	2624
3 dic. 1931	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1932	616	2627
23 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi combattenti	654	2881
	CAVALLI.		
31 dic. 1930	Aggiunte e varianti alla istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito – Edizione 1914	33	107
17 sett. 1931	Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali	485	2057
1 nov. 1931	Concessione del cavallo di carica agli ufficiali di fanteria – Varianti alla circolare n. 485 del *giornale militare* c. a	576	2535
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
7 ottobre 1931	Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare	517	2195
	COLONIE.		
15 sett. 1930	Decreto del ministero delle colonie – Modifica alle tabelle di formazione del deposito centrale truppe coloniali in Napoli	79	196

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 nov. 1930	R. decreto n. 1778. – Istituzione di una compagnia di carabinieri reali dell'Eritrea	44	120
1 gennaio 1931	Visite mediche ai militari da avviarsi in colonia	3	6
2 aprile 1931	Ammissione di sottufficiali nei RR. corpi di truppe coloniali	179	588
11 maggio 1931	R. decreto n. 686. – Istituzione del servizio della leva militare nelle colonie italiane	384	1603
18 »	R. decreto n. 901 – Ordinamento militare pei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	387	1637
28 »	Uso del « burnus » da parte degli ufficiali e sottufficiali delle truppe sahariane in licenza in Italia	266	1107
18 giugno 1931	R. decreto n. 876. – Riconoscimento, quali operazioni di grande polizia coloniale, delle operazioni svolte in Cirenaica dall'8 novembre 1929 al 31 gennaio 1931	355	1431
23 luglio 1931	Matricola dei militari italiani facenti parte dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	370	1539
27 »	Norme per l'applicazione del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, che istituisce il servizio della leva militare nelle colonie italiane	385	1607
27 »	Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1911 residenti nelle colonie italiane	386	1621
28 »	Decreto del ministro delle colonie col quale sono sostituiti il presidente e alcuni membri della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie.	401	1785
25 agosto 1931	Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	449	1902
24 sett. 1931	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	499	2122

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1931	R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie.	508	2159
10 dic. 1931	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.....	640	2844
	CONCORSI E GARE.		
29 dic. 1930	Corsa militare « Premio ministero della guerra » da disputarsi nell'ippodromo della società Veronese durante la riunione di corse a Verona.....	9	34
22 gennaio 1931	Corse militari della riunione d'Asti	38	113
22 »	Concorso ippico di Spezia 6-7-8 febbraio 1931 – Anno IX	41	118
22 »	Concorso ippico di Napoli 4-12 aprile 1931 – Anno IX	42	118
5 febbraio 1931	Corse militari « Premio Ministero della guerra » da disputarsi nell'ippodromo della società torinese.	71	185
26 »	Concorso ippico di Palermo 19-26 aprile 1931 – Anno IX.....	122	376
5 marzo 1931	Riunione di corse di Milano - 25-28-29 marzo 1931 – Anno IX.....	132	486
5 »	Riunione di corse di Firenze – giugno 1931 – Anno IX.....	133	486
12 »	Concorso ippico di Firenze 14-24 maggio 1931 – Anno IX.....	149	529
26 »	Concorso ippico di Bologna 28-31 maggio 1931 – Anno IX.....	171	578
26 »	Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	172	578
2 aprile 1931	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	184	599
16 »	Gara di regolarità per autocolonne militari	201	669
16 »	Corsa militare della riunione di Torino – Ippodromo di Mirafiori	202	674

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 aprile 1931	Gara militare « Premio città di Sassari » compresa nel concorso ippico di Sassari	216	778
30 »	XX campionato militare ippico	220	781
14 maggio 1931	Categoria militare – Premio esercito compreso nel concorso ippico di Chieti – 24-25 maggio 1931-Anno IX	242	870
14 »	Corsa militare « Premio Savoia » compresa nelle gare ippiche di Udine	243	871
26 »	Esito della gara di regolarità per autocolonne militari	300	1233
28 »	Premio ministero della guerra – Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino 2-9 giugno 1931-Anno IX	274	1135
18 giugno 1931	Premi « Baudenasca » « Pinerolo » e « Scuola di cavalleria » compresi nella riunione di corse di Torino, del 24 giugno 1931-Anno IX	313	1261
23 luglio 1931	Premi « Ministero della guerra » compresi nella riunione di corse di Bari	377	1594
6 agosto 1931	Corsa di siepi nella riunione ippica di Salerno – Ottobre 1931	406	1789
27 »	Categoria militare « Premio Baudenasca » compresa nel concorso ippico di Pinerolo 25-26-27 settembre 1931-IX	439	1889
3 sett. 1931	« Premio esercito » Categoria militare inclusa nel concorso ippico di Foligno – 11-14 settembre 1931	475	2021
3 »	Corsa militare nella riunione di corse di Verona-marzo 1932	476	2022
1 ottobre 1931	Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in S. P. E.	512	2163
1 »	Esito del concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in A. R. Q. ed in congedo	513	2169
1 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	514	2172
1 »	Categoria militare compresa nel concorso ippico di Piacenza – Ottobre 1931-IX	515	2177

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ottobre 1931	Cross-country – compreso nella riunione di corse di Treviso – Novembre 1931	549	2474
12 nov. 1931	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	580	2544
12 »	Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e in congedo	581	2548
19 »	XXI campionato militare – Ottobre 1932	591	2574
19 »	Gara militare ippica di resistenza su lungo percorso – Maggio 1932	592	2577
17 dic. 1931	Commissioni militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X	641	2851
23 »	Corse militari comprese nella riunione di Tor di Quinto – Gennaio-febbraio 1932-X	650	2876
27 »	Commissari militari per le gare ippiche durante l'anno 1932-X	661	2900
	CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO		
12 marzo 1931	Confezionamento dei pieghi d'ufficio e spedizione dei documenti riservati	150	529
11 giugno 1931	Carta intestata e bolli d'ufficio	314	1265
30 luglio 1931	Indirizzi convenzionali telegrafici	390	1659
15 ottobre 1931	Norme per la compilazione, registrazione, trasmissione, conservazione del carteggio e per il servizio postale e telegrafico	617	2631
	DISPOSIZIONI VARIE.		
29 dic. 1930	Legge n. 1759 – Obbligatorietà della istruzione premilitare	31	95
26 gennaio 1931	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	103	317

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 gennaio 1931	Decreto ministeriale – Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni	65	172
3 febbraio 1931	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	128	480
5 »	Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni	66	174
28 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	187	648
9 aprile 1931	Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni	191	650
9 »	Norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno	194	652
17 »	Legge n. 511 – Estensione al personale della magistratura ordinaria e di quella militare delle disposizioni del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801	262	1091
23 »	Varianti alla circolare 194 *giornale militare* 1931, relativa alle norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno ..	210	747
24 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	231	825
16 maggio 1931	Detenzione di armi da guerra da parte degli iscritti al tiro a segno nazionale	247	907
28 »	Unificazione degli studi e rifornimenti di alcuni materiali di produzione degli stabilimenti di artiglieria e del genio	264	1103
28 »	Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni	270	1123
12 giugno 1931	Legge n. 877 – Sistemazione definitiva delle salme dei caduti in guerra.....	369	1533
13 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.....	338	1395

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giugno 1931	Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per cure balneo-termali	318	1296
29 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	375	1593
11 luglio 1931	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	399	1783
17 »	R. decreto n. 1236 – Approvazione della convenzione italo-cecoslovacca firmata a Roma il 23 maggio 1931 per il reciproco scambio dei documenti militari	538	2401
23 »	Rilascio dei certificati d'idoneità alla condotta delle trattrici, dei trattori e dei carri armati in servizio militare (mod. I)	371	1541
8 agosto 1931	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	494	2112
10 »	Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	423	1859
13 »	Richieste di certificati del casellario giudiziario	425	1861
25 »	Ammissione di 25 ufficiali in S. P. E. al corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	449	1902
25 »	Corso ferroviario militare di stazione	450	1904
26 sett. 1931	Corsi di cultura militare nelle regie università per l'anno scolastico 1931-32	510	2161
5 nov. 1931	Dotazioni cartografiche per gli usi di pace	568	2515
5 »	Elenco degli ufficiali in S. P. E. ammessi a frequentare il corso di cultura coloniale presso l'istituto coloniale fascista di Roma	570	2518
25 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame delle partiture delle marce d'ordinanza dei corpi del R. esercito ...	613	2623

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI		
4 febbraio 1931	Uso della sciabola mod. 71/29 da parte dei sottufficiali	85	211
28 maggio 1931	Uso del « burnus » da parte degli ufficiali e sottufficiali delle truppe sahariane in licenza in Italia	266	1107
	EQUIPAGGIAMENTO		
1 gennaio 1931	Modificazioni al berretto di panno g. v. da fatica mod. 1927	4	7
15 »	Berretti, giubbe e pantaloni per allievi delle accademie militari da costruirsi con panno grigio-verde per vestiario sottufficiali alto cm. 160	22	61
12 febbraio 1931	Mutande di cotone, mod. 1925	90	217
5 marzo 1931	Berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1930 per sottufficiali	134	487
19 »	Conti di costruzione di bracciali e di bandiere per segnare reparti non rappresentati	162	557
2 aprile 1931	Adozione di materiale da scherma	180	589
16 »	Pantalone corto di tela bigia per gli allievi delle accademie militari	203	674
23 »	Adozione della giubba di panno grigio-verde mod. 1931 per armi a piedi esclusi i bersaglieri	212	749
7 maggio 1931	Adozione della « custodia a sacca per biciclette pieghevoli »	225	795
28 »	Parti costitutive dell'elmetto metallico.	265	1105
11 giugno 1931	Adozione della « Tenda mimetica completa per comandante di corpo »	299	1227
9 luglio 1931	Adozione della giubba di panno grigio-verde mod. 1931 per i militari dei reggimenti di artiglieria da montagna	336	1385
9 »	Adozione del berretto di panno turchino per famigli degli istituti militari	337	1391

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 luglio 1931	Adozione dei pantaloni di panno grigio-verde e di tela bigia con rinforzi interni, per bersaglieri ciclisti	357	1435
30 »	Adozione del sacco custodia per tenda mimetica da ufficiali	389	1657
27 agosto 1931	Adozione di un nuovo pantalone lungo di tela di cotone color bigio, comune a tutte le armi, compresi i carabinieri reali	430	1875
27 »	Uniforme degli allievi ufficiali di complemento dei corpi sanitario e veterinario	431	1879
27 »	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo	433	1883
27 »	Distintivo di carica per radiotelegrafisti delle varie armi	470	1955
15 ottobre 1931	Adozione di: Bidoni di alluminio a spalla da litri 15 – Bidoni di alluminio da litri 6 – Cinghie di cuoio g. v. conciato al cromo per bidoni di alluminio a spalla da litri 15 – Fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio a spalla da litri 15 – Fodere di panno g. v. per bidoni di alluminio da litri 6	530	2351
15 »	Materiali per gli squadroni mitraglieri (*con 6 tavole di disegni*)	540	2437
10 nov. 1931	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa da inviare in congedo	627	2789
30 dic. 1931	Calzature per gli allievi di cavalleria, artiglieria e genio delle RR. accademie militari	659	2897
	FONDAZIONI.		
26 sett. 1930	R. decreto n. 1580 col quale viene eretta in ente morale la fondazione «Donna Maria Bringhenti – Medaglia d'oro»	96	302
20 nov. 1930	R. decreto n. 1674, col quale la «Fondazione Principi di Piemonte», costituita col capitale nominale di lire 46.600 e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali ed appuntati dell'arma dei carabinieri reali in servizio effettivo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	16	45

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 nov. 1930	R. decreto n. 1675, col quale la « Fondazione Premio San Benigno-Genova », costituita col capitale nominale di lire 12.000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa dell'89° reggimento fanteria e del 2° reggimento artiglieria pesante campale, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	17	49
15 dic. 1930	R. decreto n. 1797, col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini » eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 544	58	157
29 »	R. decreto n. 1880, col quale si approvano varianti agli statuti delle fondazioni « Venanzetti » e « Ufficiali dell'arma del genio » erette in ente morale rispettivamente coi regi decreti 28 ottobre 1921, n. 1580 e 11 giugno 1922 n. 842	97	308
29 »	R. decreto n. 1881 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione 100° reggimento fanteria » approvato con R. decreto 14 aprile 1921 n. 561 ...	98	310
8 gennaio 1931	R. decreto n. 76, col quale viene modificato l'art. 1 dello statuto organico della « Fondazione Granafei » approvato col R. decreto 25 agosto 1913, n. 1221	113	350
8 »	R. decreto n. 77, col quale vengono approvate alcune modificazioni agli statuti organici di n. 15 fondazioni di carattere militare	114	351
15 »	R. decreto-legge n. 78 – Istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del Conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del R. esercito	100	313
22 »	R. decreto n. 115 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Città di Novi Ligure » con capitale nominale di lire 6000, destinata a favore del 44° reggimento fanteria e ne è approvato lo statuto	144	517
22 »	R. decreto n. 116 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Monte Cesen » eretta in ente morale con R. decreto 20 giugno 1920 n. 1021, destinata a favore di alcuni battaglioni di reggimenti alpini	145	520

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 gennaio 1931	R. decreto n. 133 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Giubileo Reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III » col capitale nominale di lire 30.900, destinata a favore di militari di truppa appartenenti ai corpi stanziati nella città di Bologna e ne è approvato lo statuto ...	146	523
9 febbraio 1931	R. decreto n. 178 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione Città di Bari », approvato con R. decreto 3 aprile 1930 – Anno VIII, n. 446 ...	167	573
23 »	R. decreto n. 262 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » approvato con R. decreto 15 dicembre 1927 n. 2791	195	659
23 »	R. decreto n. 263, col quale viene costituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Sottotenente Giuseppe Chesti », col capitale di lire 7800 nominali destinata a favore del 1° reggimento genio radiotelegrafisti	196	661
23 marzo 1931	R. decreto n. 419 col quale la «Fondazione del Monumento al Carabiniere Reale » costituita col capitale nominale di lire 1.200.000 e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	245	875
9 aprile 1931	Legge n. 388 – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931 n. 78, concernente la istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del R. esercito	222	789
23 »	R. decreto n. 522 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Cavalleggeri di Roma col capitale nominale di lire 12,000, destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Novara e del reggimento cavalleggeri di Aosta e ne è approvato lo statuto	296	1211
23 »	R. decreto n. 523 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Lancieri di Milano » col capitale nominale di lire 3000 destinata a favore del reggimento Genova cavalleria e ne è approvato lo statuto	297	1215
21 maggio 1931	Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria	257	926

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 maggio 1931	R. decreto n. 756 col quale la « Fondazione premio città di Tortona », istituita a favore del 43° reggimento fanteria col capitale nominale di lire 3000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	352	1421
28 »	R. decreto n. 757 col quale la « Fondazione maggiore Mario Fiore, medaglia d'oro », istituita a favore della scuola di applicazione di artiglieria e genio, col capitale nominale di lire 5000, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	353	1423
28 »	R. decreto n. 758 col quale la « Fondazione 1° capitano Carrera Attilio, 1° capitano Lajolo di Cossano Carlo Emanuele, tenente Vigliani Carlo », istituita a favore del 3° reggimento alpini, col capitale di lire 7100 nominali, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto	354	1427
25 giugno 1931	R. decreto n. 971 che erige in ente morale la « Fondazione Lincoln Nodari » costituita col capitale nominale di lire 41,100 e destinata a favore degli orfani di guerra dei militari di truppa del battaglione Exilles del 3° reggimento alpini, e ne approva lo statuto	467	1941
16 luglio 1931	Decreto ministeriale col quale viene provveduto alla nomina di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	400	1784
5 dic. 1931	Decreto ministeriale col quale viene provveduto alla nomina del presidente del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	660	2899
	GIUSTIZIA MILITARE.		
26 gennaio 1931	R. decreto-legge n. 122 – Nuovo ordinamento della giustizia militare	115	355
7 aprile 1931	Decreto ministeriale col quale sono nominati i membri della speciale commissione di cui al R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare	302	1236

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giugno 1931	R. decreto-legge n. 1310 – Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare	573	2527
18 »	Legge n. 919 – Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare	397	1775
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI		
1 gennaio 1931	Istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica	5	9
16 »	7° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	34	109
5 febbraio 1931	Ottavo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	77	190
5 marzo 1931	Corso per sottufficiali di artiglieria pesante campale da specializzare nella manutenzione e riparazione degli automezzi	135	489
5 »	Tirocinio di militari di truppa operai dei reggimenti pesanti campali presso l'officina automobilistica R. E. in Bologna	136	490
12 »	Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante	151	530
26 »	Ufficiali ammessi al corso speciale sul servizio magnetico	173	579
7 maggio 1931	Corso pratico di triangolazione topografica per ufficiali subalterni d'artiglieria	236	853
28 »	Servizio pompieristico militare	275	1136
23 luglio 1931	Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante	378	1594
6 agosto 1931	Secondo corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria	407	1790
6 »	Servizio pompieristico militare	408	1792

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 agosto 1931	Corso esplosivi per ufficiali consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi	412	1833
13 »	Terzo corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione	417	1839
20 »	Corsi per sottufficiali di artiglieria da campagna aspiranti al passaggio in cavalleria	427	1862
25 »	Istruzione pratica di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali e sottufficiali delle varie armi.	448	1899
25 »	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.	451	1907
25 »	Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio	452	1909
25 »	Istruzione automobilistica per ufficiali di stato maggiore ed ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che pur avendo automezzi in dotazione organica, non provvedono direttamente a tale istruzione	453	1911
25 »	Corsi per sottufficiali radioapparecchiatori delle varie armi	455	1914
25 »	Corso per sottufficiali capi-operai radiomontatori ...	456	1915
25 »	Corso per sottufficiali del genio meccanici-motoristi ..	457	1917
25 »	Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici	458	1919
25 »	Corsi per sottufficiali del genio radioelettricisti-montatori	459	1920
25 »	Corso per artificieri del genio	460	1922
25 »	Corso sui macchinari pneumeccanici, elettrici ed idrici del genio	461	1923
10 sett. 1931	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria ,.....	482	2037
24 »	Corso esplosivi per consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi	493	2109
8 ottobre 1931	Corsi di istruzione per ufficiali in congedo	524	2323

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ottobre 1931	Corso di radiotelegrafia e radiotelefonia per ufficiali del genio	550	2474
22 »	Corso per ufficiali inferiori delle varie armi, da destinarsi all'inquadramento delle compagnie aerostieri per l'osservazione	552	2476
19 nov. 1931	Corso di osservazione aerea – anno 1932 – per ufficiali inferiori del R. esercito	596	2583
23 dic. 1931	Esercitazioni alpinistiche per ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine	651	2877
23 »	Corso di osservazione aerostatica per ufficiali inferiori di artiglieria	652	2880
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO,		
2 giugno 1930	Legge n. 139 – Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza	57	152
15 dic. 1930	Legge n. 1696 – Modificazioni alla legge 23 giugno 1854, n. 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi	18	52
18 »	Legge n. 1808 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato	45	132
22 »	R. decreto n. 1757 – Modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni	59	160
15 gennaio 1931	Decreto ministeriale – Nomina di un giudice istruttore presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato	61	168
22 »	R. decreto col quale sono confermati in carica gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il consiglio di amministrazione della unione militare	82	200
22 »	Decreto ministeriale col quale sono confermati in carica gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'unione militare	83	201

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 marzo 1931	Decreto ministeriale – Nomina di un giudice istruttore presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato	197	663
9 aprile 1931	Legge n. 408 – Concessione di credito all'unione militare	237	863
30 »	Legge n. 591 – Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930 n. 1559 concernente disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana	303	1243
18 maggio 1931	R. decreto riguardante la costituzione della Casa militare di S. A. R. il Duca di Bergamo	248	909
18 »	R. decreto n. 754 relativo alla proroga al 30 giugno 1931 del termine per le dichiarazioni di elezione o di conservazione di cittadinanza nelle nuove provincie	351	1419
21 »	R. decreto col quale sono confermati in carica gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il consiglio di amministrazione dell'unione militare	268	1121
21 »	Decreto ministeriale col quale sono confermati in carica gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'unione militare	269	1122
1 giugno 1931	Legge n 886 – Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	368	1513
4 »	Legge n. 674 – Proroga del termine stabilito per il funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato	304	1245
12 »	Legge n. 777 – Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra	335	1383
24 luglio 1931	R. decreto-legge n. 1223 – Modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza	528	2339
3 sett. 1931	R. decreto-legge 23 ottobre 1930 n. 1615 – Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati a Ginevra il 27 luglio 1929 fra l'Italia ed altri Stati: *a*) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati negli eserciti di campagna; *b*) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; *c*) Atto finale	472	1959

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 sett. 1931	R. decreto riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca d'Aosta	484	2055
24 »	R. decreto n. 1256 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regi decreti	599	2595
16 nov. 1931	R. decreto che modifica quello in data 10 settembre 1931 – Anno IX, riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca d'Aosta	584	2565
19 »	R. decreto col quale è nominato il consiglio di amministrazione dell'unione militare	602	2604
19 »	Decreto ministeriale col quale sono nominati i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti per l'unione militare	603	2605
	MATRICOLA.		
5 febbraio 1931	Inscrizione a matricola dello stipendio o paga ridotti in dipendenza del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491	72	186
23 luglio 1931	Matricola dei militari italiani facenti parte dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	370	1539
	MILITARI DI TRUPPA.		
1 gennaio 1931	Visite mediche ai militari da avviarsi in colonia ...	3	6
1 »	Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito....	7	11
5 febbraio 1931	Esami presso i battaglioni radio-telegrafisti e la compagnia radio-telegrafisti per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radio-telegrafici del R. esercito	75	187
18 »	Corsi per allievi sottufficiali	110	326
12 marzo 1931	Riduzione del servizio alle armi ai militari arruolati con la classe 1910, con ferma ordinaria di leva, muniti del requisito dell'istruzione premilitare, che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla loro chiamata alle armi	152	531

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 marzo 1931	Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi ...	155	538
9 aprile 1931	Arruolamento nella milizia nazionale forestale, nella milizia stradale e nelle legioni libiche della M.V.S.N.	193	652
30 »	Dispensa dal compiere la ferma a militari ammessi a ferma minima o di limitata idoneità ,.....	217	779
14 maggio 1931	Norme per l'applicazione del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923: Obbligo della denuncia dei titoli di studio e della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento	263	1093
4 giugno 1931	Dispensa dal compiere la ferma a militari di truppa ammessi a ferma minima ed a militari riconosciuti idonei limitatamente ammessi o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile o aventi titolo riconosciuto a ferma minima	290	1179
8 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria ...	295	1201
8 »	R. decreto n. 821 – Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo ...	330	1340
11 »	Invio in congedo illimitato dei militari che abbiano risposto alle chiamate alle armi in base alle circolari 90 e 184 del *giornale militare* 1930 e che abbiano conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare	301	1233
11 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	331	1342
22 luglio 1931	Corsi allievi ufficiali di complemento	367	1477
23 »	Matricola dei militari italiani facenti parte dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	370	1539
13 agosto 1931	Invio in congedo illimitato di militari di truppa. ..	422	1846
14 »	Soccorso alle famiglie bisognose di militari richiamati	424	1859
25 »	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	462	1924
27 »	Norme per il conferimento del distintivo di carica ai radiotelegrafisti delle varie armi	471	1957
28 »	Norme riguardanti i militari congedandi che sono avviati all'estero, ovvero in colonia ,.....	432	1881

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 sett. 1931	Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito ...	489	2077
24 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	499	2122
15 ottobre 1931	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario.	535	2362
27 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	557	2486
20 nov. 1931	Invio in congedo illimitato di militari di truppa ...	597	2587
20 »	Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile – Norme esecutive.	598	2588
10 dic. 1931	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	640	2844
30 »	Proscioglimento del servizio militare dei militari nati nel 1876	662	2900
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE		
9 febbraio 1931	Determinazione ministeriale colla quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.	116	370
28 luglio 1931	Decreto del ministro delle colonie col quale sono sostituiti il presidente e alcuni membri della commissione mista per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle colonie	401	1785
3 sett. 1931	R. decreto 14 agosto 1931-IX che nomina un membro effettivo del consiglio dell'Ordine Militare di Savoia	473	2017
8 ottobre 1931	R. decreto 17 settembre 1931-IX col quale viene sostituito il Segretario dell'Ordine Militare di Savoia	520	2315
16 »	Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	547	2468

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
15 dic. 1930	Legge n. 1697 – Conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, concernente la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari. .	19	54
29 »	R. decreto che modifica la tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma del genio approvata con R. decreto 25 novembre 1926	15	39
29 »	R. decreto-legge n. 1767 – Provvedimenti vari per gli ufficiali del R. esercito	48	135
5 gennaio 1931	R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1931, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'articolo 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito ...	10	35
22 »	R. decreto che apporta una modifica alla tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. esercito	102	316
9 febbraio 1931	R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1931	93	226
12 »	Decreto ministeriale – Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda	141	496
19 marzo 1931	Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico	165	568
26 »	Legge n. 310 – Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del R. esercito	199	667
23 aprile 1931	R. decreto-legge n. 539 – Revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del R. esercito	280	1163
18 maggio 1931	R. decreto col quale la sezione A. E. dell'arsenale R. E. di Piacenza passa alle dipendenze del polverificio Liri, cambiando la denominazione in « Laboratorio caricamento proietti di Piacenza »	281	1167
14 giugno 1931	Decreto ministeriale che stabilisce il funzionamento dei tribunali militari territoriali secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122..	306	1249

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 giugno 1931	Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri, da destinarsi ai tribunali militari	319	1302
14 »	Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri militari, da destinarsi ai tribunali militari marittimi	320	1303
18 »	Concorso per l'ammissione al quinto corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	310	1256
28 »	R. decreto col quale è stabilita la composizione del tribunale supremo militare in base al nuovo ordinamento della giustizia militare	321	1305
17 luglio 1931	R. decreto n. 1025 – Istituzione di 30 magazzini foraggi per i servizi dell'amministrazione militare	468	1945
28 agosto 1931	R. decreto n. 1202 – Attribuzione al Ministro per la guerra della facoltà di provvedere pei programmi di esame per i tenenti delle varie armi aspiranti al passaggio nei carabinieri reali	518	2307
8 sett. 1931	Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria	483	2053
26 »	Ufficiali ammessi al quinto corso di abilitazione tecnico professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali	509	2160
29 ottobre 1931	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 – Anno IX, per la nomina a tenente medico in S. P. E.	560	2496
21 nov. 1931	Decreto ministeriale col quale sono ripartiti fra armi, corpi e servizi i 660 subalterni di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1931 - Anno IX n. 666	628	2790
23 »	Posti disponibili pel trasferimento a domanda nel ruolo M. per il 1932	604	2607
10 dic. 1931	Trasferimento a Cameri della sezione staccata di artiglieria di Novara	620	2779

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PENSIONI.		
18 dic. 1930	Legge n. 1796 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente decadenza dal diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana	46	133
27 febbraio 1931	Applicazione del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, relativo alla liquidazione delle pensioni civili e militari	129	481
12 marzo 1931	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani	504	2147
22 ottobre 1931	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro della R. commissione veterani	655	2889
	PERSONALE OPERAIO.		
30 ottobre 1930	R. decreto n. 1777 – Disposizioni a favore dei giovani inscritti all'opera nazionale balilla	76	188
9 aprile 1931	Legge n. 456 – Miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla cassa invalidi della marina mercantile	261	1083
21 maggio 1931	Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio	249	911
24 luglio 1931	R. decreto n. 1232 – Revisione dei ruoli organici del personale salariato	633	2807
15 ottobre 1931	Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal ministero della guerra	583	2563
19 nov. 1931	Paga agli operai nei giorni festivi durante i viaggi o soggiorni fuori destinazione determinati da motivi di servizio	585	2567
5 dic. 1931	Quadri organici degli operai permanenti pei vari servizi dell'amministrazione militare	634	2813
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
1 gennaio 1931	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	6	10

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 gennaio 1931	Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'esercito e loro sedi alla data del 1° luglio 1930-VIII »	13	38
8 »	Ristampa delle « Norme per l'ordinamento dei campi di tiro per armi mod. 1891 »	14	38
8 »	Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1930 – Anno IX – degli ufficiali in congedo – Volume II, parte 3ª	25	76
15 »	Istruzione sul puntamento e tiro per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria.	23	71
15 »	Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria ed automobilistici	24	73
22 »	Quaderno dei materiali di caricamento per centri raccolta notizie e posti vedetta della rete di avvistamento contro aerei – Bozze di stampa – *Fuori commercio* – Edizione 1930 – Anno IX	39	114
29 »	2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1887	55	147
29 »	2ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1888	56	148
5 febbraio 1931	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	73	186
19 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	106	321
19 »	Addestramento dell'artiglieria. — Volume I – Addestramento del pezzo – Parte 2ª – Fascicoli: Cannone da 76/40 – Cannone da 76/45 – Cannone da 75 A. V. – Cannone da 77/28	107	321
27 »	Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	126	383
12 marzo 1931	1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1892	153	532

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 marzo 1931	Relazione della leva di terra sui giovani nati nello anno 1907	163	567
19 »	1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 179 « Tariffe delle riparazioni di materiali del gruppo *C* – Edizione 1926 »	164	567
26 »	Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio – Edizione 1930 – Anno IX	174	579
2 aprile 1931	Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1931-IX – Volume 1° – Parte I	181	598
2 »	Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per l'addestramento individuale – Edizione 1925 »	182	598
2 »	Giornale militare ufficiale	190	649
16 »	Fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1893 – Edizione 1931	204	676
16 »	Fascicolo e quaderno dei materiali di caricamento di un plotone complementi per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazioni n. 1890 e n. 1891 – Edizione 1931	205	676
16 »	Prima serie di aggiunte e varianti all' « Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda C » – Edizione 1928 e seconda serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 26 » – Edizione 1928	206	677
20 »	Annuario militare per l'anno 1932 – Volume 1° – Parte 1ª	218	780
30 »	Pubblicazione dell'allegato permanente n. 2 all'Annuario militare	214	771
14 maggio 1931	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	240	869
14 »	Specchi riguardanti le caratteristiche degli autoveicoli in servizio presso il R. esercito, anno 1931	244	871
28 »	Norme per l'avvistamento e la segnalazione degli aerei – *Non in vendita* – Edizione 1931-IX	276	1138
28 »	Istruzione sulla tavoletta topografica per l'artiglieria	277	1138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giugno 1931	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	291	1180
4 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. – Pubblicazione n. 137	292	1180
18 »	Addestramento della cavalleria – Edizione 1931 – Anno IX	312	1260
2 luglio 1931	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	327	1338
2 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al cannone da 75/27	328	1339
2 »	Quaderno di caricamento del 1° reparto del magazzino genio di armata – *Non in vendita*	329	1339
9 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	342	1402
9 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	343	1402
9 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	344	1402
9 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	345	1403
9 »	Istruzione sul carro armato mod. 1921 e mod. 1930	346	1403
16 »	Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	358	1445
16 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	362	1465
16 »	Addestramento delle unità carri armati mod. 1921-1930	366	1471
23 »	Addestramento dell'artiglieria – Volume 1° – Addestramento del pezzo – Parte 1ª – Istruzione sul materiale e sulle munizioni – Cannone da 76/40	379	1596
23 »	Istruzione provvisoria sull'impiego e funzionamento dell'autofficina di reparto su chassis « Ceirano 50 C »	380	1596

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 luglio 1931	Istruzione sull'affardellamento della cavalleria – Edizione 1931	381	1597
23 »	Istruzione provvisoria sui carri armati veloci	383	1600
13 agosto 1931	Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. A. T. – *Non in vendita* – Edizione 1931 – Anno IX.	418	1841
13 »	Regolamento organico per le accademie e le scuole d'applicazione	419	1842
14 »	Aggiunte e varianti al manuale per l'ufficiale istruttore dei corsi premilitari	426	1862
20 »	Tavole di tiro per l'obice da 75/13 – Shrapnel da 75	436	1888
20 »	Tavole di tiro per l'obice da 100/17 – Shrapnel da 100	437	1888
20 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al cannone da 149/35	438	1888
27 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	440	1889
27 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	441	1890
27 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	442	1890
27 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	443	1890
27 »	Modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe – Volumi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX – Edizione 1931	444	1891
27 »	Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1930 – Anno IX – degli ufficiali in congedo – Volume II, parte 1ª	445	1891
3 sett. 1931	Quaderno dei materiali di caricamento per comando D. I. C. A. T. – *Non in vendita* – Edizione 1931 – Anno IX	477	2022
17 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	487	2076
17 »	Tavole di tiro da 75/27 C. K. e da 75/27 A. V.	488	2077

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1931	Modello per gli inventari del materiale di artiglieria, del genio ed automobilistico – Tariffe – Volume XI – Materiale non regolamentare fuori servizio da alienare – Edizione 1931	500	2129
8 ottobre 1931	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	525	2328
8 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	526	2329
8 »	Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1900	527	2329
29 »	Regolamento sull'uniforme	561	2499
5 nov. 1931	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	571	2519
19 »	Norme pratiche e dati elementari di calcolo per la costruzione di piccoli impianti idro-elettrici di circostanza	593	2580
26 »	Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8	605	2608
26 »	Tavole di tiro per l'obice da 75/13 – Granata a grande capacità da 75	606	2608
3 dic. 1931	Istruzione per la ginnastica militare – Pubblicazione di aggiunte e varianti all'istruzione per la ginnastica militare – Edizione 1928	615	2626
10 »	Tavole di tiro per il cannone da 152/37 – Granata per cannoni da 152	629	2791
10 »	Tavole di tiro per il cannone da 149/35 – Granata da 149/35 inglese modificata	630	2791
17 »	Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*	637	2837
20 »	Distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*	657	2893
	RECLUTAMENTO.		
25 dic. 1930	Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile – Norme esecutive	8	28

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 gennaio 1931	Visite mediche ai militari da avviarsi in colonia ...	3	6
1 »	Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito	7	11
8 »	Legge n. 3 – Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.....	32	98
5 febbraio 1931	Esami presso i battaglioni radio-telegrafisti e la compagnia radio-telegrafisti per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radio-telegrafici del R. esercito	75	187
13 »	Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1910 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi....	95	231
9 aprile 1931	Arruolamento nella milizia nazionale forestale, nella milizia stradale e nelle legioni libiche della M. V. S. N.	193	652
11 maggio 1931	R. decreto n. 686 – Istituzione del servizio della leva militare nelle colonie italiane	384	1603
14 »	Norme per l'applicazione del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923: Obbligo della denuncia dei titoli di studio e della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento	263	1093
20 »	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1911	259	933
22 »	Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931 – Anno IX n. 3 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento	260	1017
25 »	R. decreto relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva	317	1295
8 giugno 1931	Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria ...	295	1201
3 luglio 1931	Norme esecutive per la prima applicazione della legge sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare ...	333	1351
22 »	Corsi allievi ufficiali di complemento	367	1477
24 »	R. decreto n. 1185 – Regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione	503	2135

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 luglio 1931	Norme per l'applicazione del R. decreto 11 maggio 1931, n. 686, che istituisce il servizio della leva militare nelle colonie italiane	385	1607
27 »	Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1911 residenti nelle colonie italiane	386	1621
10 agosto 1931	Chiamata alle armi di reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. esercito ed alla R. aeronautica	409	1797
17 sett. 1931	Arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito	489	2077
19 »	Costituzione della commissione consultiva d'appello di cui all'art. 36 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. esercito	498	2121
24 »	Istruzione premilitare	501	2130
24 »	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali per studenti universitari	502	2131
24 »	R. decreto-legge n. 1245 – Durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari	574	2531
26 »	Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma pei militari ascritti a ferma riducibile – Norme esecutive	522	2326
1 ottobre 1931	R. decreto-legge n. 1461 – Reclutamento straordinario di ufficiali e sottufficiali piloti della R. aeronautica	638	2839
5 »	Tabelle indicanti i distretti militari e le zone militari di reclutamento degli alpini e dell'artiglieria da montagna	519	2309
15 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario	535	2362
27 »	Corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari inscritti alla milizia universitaria	557	2486
30 dic. 1931	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1876	662	2900

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SCUOLE MILITARI.		
22 gennaio 1931	Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1930-31	40	116
29 »	Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 61° corso (1931-1934) della scuola di guerra)	67	177
31 »	Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	84	202
5 marzo 1931	Concorso per titoli per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1931	137	491
12 »	Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante	151	530
9 aprile 1931	Ammissione ai corsi odinari delle RR. accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1931-32	186	601
17 »	Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente al 1° anno dei corsi speciali presso la R. accademia di Modena	208	683
17 »	Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. accademia di Modena	209	713
26 »	Concorso per titoli per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1931	219	781
1 maggio 1931	Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del ministero dell'educazione nazionale	223	791
2 »	Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1931-32	234	827
4 »	Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1931-32	235	828

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 maggio 1931	Ammissioni ai corsi ordinari presso le RR. accademie di Modena e Torino	254	921
28 »	Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica	278	1138
9 luglio 1931	Corsi applicativi per ufficiali superiori presso la scuola di guerra	347	1403
9 »	Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali di Civitavecchia	348	1405
9 »	Corsi straordinari di completamento della coltura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria.....	349	1406
23 »	Estensione agli orfani dei caduti per la causa nazionale del trattamento previsto per gli orfani di guerra nelle ammissioni alle accademie ed ai collegi militari.....	372	1543
23 »	Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante.....	378	1594
13 agosto 1931	Corsi complementari di equitazione di campagna per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	420	1842
13 »	Ufficiali ammessi al 6° corso superiore tecnico di artiglieria	421	1845
20 »	Corsi per sottufficiali di artiglieria da campagna aspiranti al passaggio in cavalleria	427	1862
3 sett. 1931	Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	478	2023
22 ottobre 1931	Esami del corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di fanteria	251	2475
27 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1931-32 per le accademie, scuole e collegi militari	622	2782
27 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1931-32 per le accademie, scuole e collegi militari	623	2784

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 ottobre 1931	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche per l'esercizio finanziario 1931-32 per la scuola centrale carabinieri reali	624	2786
27 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata per l'esercizio finanziario 1931-32 per la scuola centrale carabinieri reali ...	625	2787
29 »	Esperimento per l'accertamento della idoneità dei sottotenenti maestri di scherma aspiranti al passaggio nel ruolo dei maestri civili	562	2500
12 nov. 1931	Variante al regolamento per la scuola di guerra – Edizione 1928	577	2541
19 »	Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1931-32	594	2581
23 dic. 1931	Risultati del concorso per l'ammissione definitiva di sottufficiali al corso di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.....	648	2873
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO		
7 maggio 1931	Prescrizioni e norme circa i compiti affidati agli ufficiali tecnici automobilistici di corpo d'armata ..	226	799
23 luglio 1931	Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.	382	1597
25 agosto 1931	Istruzione automobilistica per ufficiali di stato maggiore ed ufficiali inferiori in S. P. E. delle armi e corpi che, pur avendo automezzi in dotazione organica non provvedono direttamente a tale istruzione...	453	1911
27 »	Corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E	446	1892
15 ottobre 1931	Rifornimento della benzina e del petrolio agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi	536	2369
15 »	Rifornimento di lubrificanti auto agli enti dell'esercito che gestiscono o hanno in dotazione automezzi.	537	2381
19 nov. 1931	Rifornimento parti di ricambio per autoveicoli Fiat durante l'esercizio finanziario 1931-32	595	2583

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 nov. 1931	Rifornimento parti di ricambio per motomezzi Frera durante l'esercizio finanziario 1931-32	607	2608
10 dic. 1931	Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1932	631	2791
12 »	Rifornimento parti di ricambio per automezzi Itala X durante l'esercizio 1931-32	647	2873
17 »	Patente di abilitazione alla guida di autoveicoli – Documenti	642	2853
17 »	Rifornimento cuscinetti a sfere, sfere e catene silenziose occorrenti ai corpi ed agli enti del R. esercito durante il periodo 1° luglio-31 dicembre 1931.....	643	2853
17 »	Rifornimento di pneumatici per auto e moto, di gomme piene e semipneumatiche per autoveicoli, di anelli di gomma per biciclette, occorrenti ai corpi ed agli enti del R. esercito per l'esercizio 1931-32...	644	2854
23 »	Rifornimento parti di ricambio per trattori Pavesi mod. 1926 durante l'esercizio 1931-32	653	2881
23 »	Rifornimento parti di ricambio per motomezzi « Guzzi » durante l'esercizio 1931-32	664	2901
30 »	Rifornimento parti di ricambio per autovetture « Ansaldo » durante l'esercizio 1931-32	663	2901
	SERVIZIO DEL GENIO		
30 dic. 1929	R. decreto n. 2390 – Imposizione di zone di servitù militari intorno alla batteria « Generale Cascino » nella piazza di Spezia	586	2569
12 giugno 1930	R. decreto n. 1187 – Imposizione di zone di servitù militari intorno alla batteria contraerei di contrada « Filosofo » nel comune di Bari	78	195
12 »	R. decreto n. 1188 – Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito munizioni di Teramo..	112	349
3 febbraio 1931	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	128	480
19 »	Fischietti per comandante di compagnia, comandante di plotone e per caposquadra	108	323

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 febbraio 1931	R. decreto n. 304 – Imposizione di zone di servitù militari intorno alla polveriera presidiaria di Trapani	221	787
9 aprile 1931	R. decreto n. 731 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno dell'opera fortificata « Spiaggia » in Riva	394	1664
23 »	R. decreto n. 639 – Radiazione di quattro opere fortificate dal novero delle fortificazioni del Regno	392	1662
23 »	R. decreto n. 669 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno di dodici opere del corpo d'armata di Alessandria	393	1663
30 »	R. decreto n. 586 – Costituzione degli uffici di amministrazione presso gli uffici fortificazioni di corpo di armata e le officine del genio.	298	1219
30 »	R. decreto n. 638 – Radiazione dal novero delle fortificazioni del Regno dell'opera « Batteria Sbarre »	391	1661
11 maggio 1931	Istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni a private proprietà in occasione di esercitazioni militari	246	881
18 »	R. decreto n. 544 – Concentramento nel ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato	282	1169
1 giugno 1931	Legge n. 793 – Passaggio agli uffici territoriali del genio civile delle espropriazioni di strade militari costruite durante la guerra e delle liquidazioni degli indennizzi di temporanea occupazione delle strade militari da abbandonarsi	334	1379
8 »	R. decreto n. 970 – Radiazione dell'opera Trimelone dal novero delle fortificazioni del Regno	587	2570
13 »	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	338	1395
11 luglio 1931	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	399	1783
14 agosto 1931	R. decreto n. 1155 – Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione e della sistemazione delle opere necessarie per la difesa antiaerea del Paese	564	2507

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 agosto 1931	Corso per sottufficiali del genio meccanici-motoristi...	457	1917
25 »	Corsi per sottufficiali del genio apparecchiatori telegrafonici.....	458	1919
25 »	Corsi per sottufficiali del genio radioelettricisti-montatori	459	1920
1 sett. 1931	R. decreto n. 1362 – Abolizione delle zone di servitù militari intorno alla ex polveriera di presidio di Bardonecchia	621	2781
8 ottobre 1931	R. decreto n. 1390 – Radiazione dell'opera « Forte Tombion » dal novero delle fortificazioni del Regno.....	639	2843
	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO		
29 dic. 1930	Legge n. 1866 – Aggiunta all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. esercito, nella R. marina e nella R. aeronautica	80	197
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA		
18 maggio 1931	R. decreto col quale la sezione A. E. dell'arsenale R. E. di Piacenza passa alle dipendenze del polverificio Liri, cambiando la denominazione in « Laboratorio caricamento proietti di Piacenza ».....	281	1167
27 giugno 1931	Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	359	1461
10 luglio 1931	Norme esecutive per la costituzione di un laboratorio caricamento proietti in Piacenza	356	1433
25 agosto 1931	Corsi di abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento	454	1913
25 »	XII corso artificieri di artiglieria.....	463	1925
25 »	Corsi allievi armaiuoli	464	1926

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 sett. 1931	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti alcuni membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	506	2156
8 »	Varianti alle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121 riguardante il servizio tecnico di artiglieria	483	2053
20 ottobre 1931	Decreto ministeriale col quale è sostituito un componente la segreteria del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	588	2571
22 »	Materiali del gruppo *C* perduti da militari di truppa...	541	2439
22 »	Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare	553	2476
10 dic. 1931	Ufficiali chimici per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare	632	2799
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO		
31 dic. 1930	Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	2	5
5 febbraio 1931	Servizio della carne congelata	74	187
17 »	Decreto ministeriale n. 13 col quale vengono fissati i limiti delle diminuzioni attribuibili ai cali delle derrate e i pesi medi delle tare.....	158	550
4 giugno 1931	Servizio a gestione diretta dei foraggi pei quadrupedi del R. esercito, durante l'esercizio 1931-32	293	1181
13 agosto 1931	Alimentazione e giacitura cani da guardia.....	413	1835
29 ottobre 1931	Prezzo di cessione e di addebito delle derrate	563	2502
	SERVIZIO SANITARIO		
29 gennaio 1931	R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale	147	527
12 febb. 1931	Modificazione di prezzo alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura ecc., del 1° luglio 1930.	91	219
12 marzo 1931	Cure balneo-termali	154	533

Data	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 aprile 1931	Contributo obbligatorio dei medici militari a favore dell'Opera pia nazionale orfani sanitari italiani..	183	598
17 »	Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. terme di Salsomaggiore ...	207	677
16 maggio 1931	Ufficiali in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle R. università del Regno	279	1155
23 luglio 1931	Riconoscimento della idoneità fisica nei giovani aspiranti all'arruolamento quali volontari ordinari, allievi sottufficiali e allievi ufficiali di complemento.	373	1545
25 agosto 1931	Corsi speciali per sottufficiali di sanità	465	1929
29 ottobre 1931	Istituto chimico farmaceutico militare	575	2533
26 nov. 1931	Cure balneo-termali	608	2609
23 dic. 1931	Ricovero di militari negli stabilimenti sanitari civili...	646	2861
30 »	Modificazione al prezzo del siero antitetanico	665	2902
	SERVIZIO TERRITORIALE		
15 gennaio 1931	Bandiera nazionale delle scuole allievi ufficiali di complemento, della scuola centrale carabinieri reali e delle scuole allievi sottufficiali. Iscrizioni da incidersi sul gambo della freccia	26	82
5 marzo 1931	Date anniversarie di fatti d'arme da commemorare dal 3° reggimento granatieri e dal 9° reggimento alpini – inscrizione sul gambo della freccia della bandiera del 3° reggimento granatieri	138	494
7 maggio 1931	Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio territoriale	227	805
	SERVIZIO VETERINARIO.		
5 nov. 1931	Ufficiali veterinari in S. P. E. ammessi a frequentare il corso d'integrazione	572	2520

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SOTTUFFICIALI.		
29 dic. 1930	Legge n. 1728 – Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali autorizzati a contrarre matrimonio	30	94
26 gennaio 1931	R. decreto col quale è stabilito il numero dei maniscalchi che possono rivestire un grado di sottufficiale	213	769
18 febbraio 1931	Corsi per allievi sottufficiali	110	326
12 marzo 1931	Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante	151	530
12 »	Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi ...	155	538
2 aprile 1931	Ammissione di sottufficiali nei RR. corpi di truppe coloniali	179	588
28 maggio 1931	Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica	278	1138
8 giugno 1931	R. decreto n. 821 – Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	330	1340
11 »	Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo	331	1342
16 luglio 1931	Corso di equitazione per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo	363	1465
23 »	Matricola dei militari italiani facenti parte dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia...	370	1539
23 »	Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante	378	1594
14 agosto 1931	Soccorso alle famiglie bisognose di militari richiamati	424	1859
20 »	Corsi per sottufficiali di artiglieria da campagna aspiranti al passaggio in cavalleria	427	1862
25 »	Istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria	462	1924

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agosto 1931	Norme riguardanti i militari congedandi che sono avviati all'estero, ovvero in colonia	432	1881
3 sett. 1931	Corsi di ginnastica militare per sottufficiali	479	2024
24 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	449	2122
26 nov. 1931	Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo ordinario	614	2624
3 dic. 1931	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo ordinario per l'anno 1932	616	2627
10 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	640	2844
23 »	Risultati del concorso per l'ammissione definitiva di sottufficiali al corso di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica.....	648	2873
30 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1876	662	2900
	STATO DEGLI UFFICIALI		
29 dic. 1930	R. decreto-legge n. 1767 – Provvedimenti vari per gli ufficiali del R. esercito	48	135
13 gennaio 1931	R. decreto n. 222 – Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica nelle colonie	166	570
26 marzo 1931	Legge n. 310 – Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del R. esercito	199	667
17 aprile 1931	R. decreto n. 405 relativo al concorso per la nomina a tenenti in S. P. E. nel corpo sanitario e nel corpo veterinario.....	228	807
17 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario ...	229	808
17 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario...	230	816

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giugno 1931	Modificazioni all'art. 80 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	305	1247
25 »	R. decreto-legge n. 939 – Varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i consigli di disciplina	410	1823
25 »	R. decreto-legge n. 940 – Aggiunte e varianti all'articolo 71 della legge sullo stato degli ufficiali.....	411	1829
2 luglio 1931	Congedamento dei sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari di complemento.....	332	1349
6 agosto 1931	Nomina delle commissioni giudicatrici per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E nel corpo sanitario	404	1788
26 »	Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica.....	469	1947
10 ottobre 1931	Decreto ministeriale che stabilisce la media numerica delle promozioni degli ufficiali del R. esercito e della R. marina per l'anno 1931.....	569	2517
15 »	Nomina della commissione giudicatrice per il concorso alla nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario	534	2362
29 »	Graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso di cui al decreto ministeriale 17 aprile 1931 – Anno IX, per la nomina a tenente medico in S. P. E.	560	2496
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'		
8 gennaio 1931	Legge n. 29 – Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E.	142	509
15 »	R. decreto-legge n. 71 – Modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del R. esercito	81	198

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 febbraio 1931	Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sul trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. ...	143	515
26 marzo 1931	Ritenuta a favore dell'opera di previdenza	175	579
9 aprile 1931	Legge n. 407 – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del R. esercito	238	865
25 giugno 1931	R. decreto-legge n. 913 – Trattamento economico al generale di corpo d'armata incaricato delle funzioni di presidente del comitato per la mobilitazione civile	395	1665
26 nov. 1931	Decreto ministeriale che integra l'art. 3 del decreto ministeriale 4 febbraio 1930, relativo alla corresponsione di speciali premi al personale civile dei chimici.	645	2859
3 dic. 1931	Esenzione dal pagamento delle imposte di soggiorno e di cura per i funzionari governativi e per i militari del R. esercito e delle altre forze armate dello Stato	609	2617
	TIRO A SEGNO NAZIONALE		
9 aprile 1931	Disposizioni relative alla redazione dei progetti di lavoro per i campi delle sezioni di tiro nonchè alla direzione e contabilità dei lavori stessi	192	651
23 »	Casse da imballo per cartucce prelevate dalle sezioni di tiro a segno nazionale	211	748
4 giugno 1931	Fucili di esattezza	284	1173
4 »	Fucili di esattezza	294	1187
8 ottobre 1931	Conti consuntivi delle sezioni di tiro a segno	529	2349
26 »	Frequenza delle lezioni di tiro a segno da parte dei premilitari	565	2509

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	TRASPORTI		
12 febbraio 1931	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti ...	92	223
16 »	R. decreto n. 212 – Trattamento pei viaggi che sono compiuti per mare da impiegati dal Regno nelle colonie e viceversa	168	575
19 »	Viaggi nell'interno del Regno dei connazionali residenti all'estero che vengono in Paese per compiere il servizio militare	109	324
21 maggio 1931	Spedizioni di materiali dirette all'officina R. T. ed E. del R. esercito	251	915
21 »	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti ..	258	927
23 luglio 1931	Istruzione per l'applicazione delle concessioni di viaggio e di trasporto sulle ferrovie dello Stato, ai personali dipendenti — Istruzione sui documenti di viaggio di trasporto	374	1547
12 nov. 1931	Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti ...	582	2552
23 dic. 1931	Istituzione del comando militare di stazione e biglietteria militare di Taranto	656	2891
	UFFICIALI IN CONGEDO		
15 dic. 1930	Legge n. 1698 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente agevolazioni tributarie per l'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	20	55
22 gennaio 1931	R. decreto col quale si provvede alla cessazione della carica del segretario generale dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	63	170
22 »	R. decreto col quale sono nominati un vice presidente ed il segretario generale dell'unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	64	171
23 maggio 1931	Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1931-IX	271	1124

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 maggio 1931	Richiamo alle armi d'autorità e a domanda per istruzione nel corrente anno 1931 – IX	272	1126
1 giugno 1931	Motivazione dei giudizi di non idoneità	474	2019
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO		
18 giugno 1931	R. decreto n. 876 – Riconoscimento, quali operazioni di grande polizia coloniale, delle operazioni svolte in Cirenaica dell'8 novembre 1929 al 31 gennaio 1931	355	1431
24 sett. 1931	R. decreto che nomina una commissione per il parere sulle proposte di avanzamento per merito di guerra ai gradi di ufficiale, fino a quello di maggiore, di appartenenti alle truppe operanti nelle colonie...	508	2159

ERRATA - CORRIGE

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa con la quale è stata pubblicata
			AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.	
1931	323	1331 1326	Concorso per titoli a 12 posti di commissario di leva	39 41
			AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	
1930	566	1937	Varianti all'Albo dei fornitori dei vari generi pei servizi di commissariato militare	4
1931	253	920	Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1931-32.....	28
			AVANZAMENTO	
1931	12	37	Aggiunta di un membro nella commissione di esami per l'idoneità all'avanzamento di ufficiali medici.	3
1931	539	2415	Programmi degli esami ed esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri reali.....	62
			CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE	
1931	517	2227	Ripartizione in zone militari del territorio di ciascun distretto militare	66
			CORRISPONDENZA D'UFFICIO E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO	
1931	617	2754	Norme per la compilazione, registrazione, trasmissione, conservazione del carteggio e per il servizio postale e telegrafico	67
1931	617	2752	Rettifica agli indirizzi convenzionali telegrafici	69

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			EQUIPAGGIAMENTO	
1930	526	1746	Modificazione allo specchio dimostrazione stoffa occorrente per la costruzione di mantelline di panno g. v. per sottufficiali	1
1931	4	7	Modificazione del prezzo di costo del berretto di panno g. v. da fatica per armi a cavallo.....	3
1930	450	1436	Modifica al conto di costruzione della fodera di tela grigia per gavette piccole	6
1931	22	63-66-68-69	Modifica al conto di costruzione delle giubbe e pantaloni per gli allievi delle accademie.....	6
1930	394	1268	Adozione di stivaletti con gambaletto al cromo nero per CC. RR.....	7
1931	4	9	Modificazione al prezzo di conteggio del berretto di panno g. v. da fatica per armi a cavallo	9
1928	847	2901 2902	Distintivi di grado per i calzoncini da ginnastica	12
1929	442	1866 1867	Conto di costruzione del pantalone con pistagne per CC. RR.	12
1930	393	1260 1266	Adozione di distintivi metallici di carica	15
1931	4	7	Modificazione al berretto di panno g. v. da fatica mod. 1927.....	18
1931	162	558 563	Conti di costruzione di bracciali e di bandiere per segnare reparti non rappresentati	18
1931	212	da 750 a 761	Adozione della giubba di panno g. v. mod. 1931 per armi a piedi	25
1931	265	1105	Parti costitutive dell'elmetto metallico	28
1931	299	1227 1228	Tenda mimetica completa per comandante di corpo	39
1931	337	1392	Berretto di panno turchino per famigli degli istituti militari	43
1931	357	1435	Pantaloni di tela bigia per bersaglieri ciclisti	46
			FONDAZIONI	
1931	245	878	Fondazione del monumento al Carabiniere Reale ...	69

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.	
1931	34	109	7° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. esercito	12
1931	451	1907	Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria	60
			LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO	
1931	368	1531	Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti	50
			MILITARI DI TRUPPA	
1931	422	1847	Invio in congedo illimitato di militari di truppa	47
			PUBBLICAZIONI MILITARI	
1931	25	81	Modificazione del prezzo dei ruoli di anzianità degli ufficiali in congedo – Vol. II, parte 3ª	4
1931	381	1597	Prezzo dell'istruzione sull'affardellamento della cavalleria	43
1931	500	2129	Varianti ai prezzi dei volumi del modello degli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed automobilismo	54
			RECLUTAMENTO	
1931	75	270	Aspiranti all'ammissione nei servizi radio-telegrafici del R. esercito	9
1931	95	270 289	Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1910	9
1931	260	1050	Modificazioni al T. U. delle leggi sul reclutamento.	31
1931	333	1365	Norme esecutive per la prima applicazione della legge sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare	43
1931	333	1352	Norme esecutive per la prima applicazione della legge sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare.	50

Anno	Numero della circolare cui si riferisce	Pagina	OGGETTO	Dispensa colla quale è stata pubblicata
			SCUOLE MILITARI	
1931	67	183	Tenente di fanteria ammesso alle prove d'esame per il 61° corso della scuola di guerra	12
1931	84	210	Indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari	14
			SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	
1931	446	1892	Corso superiore automobilistico per ufficiali in serv. perm. effettivo	54
			SERVIZIO DI COMMISSARIATO	
1930	675	2269 2270	Adozione di mobili per camere da ufficiali	25
			SERVIZIO SANITARIO	
1931	575	2533	Trasferimento dell'istituto chimico farmaceutico militare	62
			SOTTUFFICIALI	
1931	378	1596	Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante	44
			STATO DEGLI UFFICIALI	
1931	469	1950	Varianti alle norme esecutive per la prima applicazione della legge sullo stato degli ufficiali	60
			TRASPORTI	
1931	374	1567	Trasporto sulle ferrovie dei personali dipendenti ..	48

ORDINI DEL GIORNO ALL'ESERCITO

Data dell'ordine del giorno	OGGETTO	Pagina
20 febbraio 1931	Encomio solenne al capitano Aldo Benfenati del 66° reggimento fanteria	299
1 sett. 1931	Invio in congedo della classe anziana	1931
18 »	Encomio solenne all'operaio temporaneo Delfino Marra	2051
13 novem. 1931	Encomio solenne ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per l'opera da essi prestata in occasione di un incendio ad una polveriera	2523
20 »	Encomio solenne al soldato Cherubini Giuseppe della scuola allievi ufficiali di Moncalieri	2559

Coppa del Nastro azzurro e Coppa del Ministro della guerra..... *Pag.* 2091

NOTIFICAZIONI

OGGETTO	Pagina
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	41
» » » » »	229
» » » » »	381
Posti disponibili nei ruoli del personale subalterno dell'amministrazione finanziaria	501
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	547
Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli degli inscritti all'opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.....	763
Concorsi per esame a 148 posti di vice segretario in prova — gruppo A — nell'amministrazione dell'interno.....	854
Concorso per esame a sei posti di vice ragioniere in prova nell'amministrazione dell'interno.....	857
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1157
Conferimento posti disponibili nel ruolo operai laboratori chimici delle dogane	1237
Conferimento posti disponibili nei ruoli del personale subalterno dell'avvocatura dello Stato	1262
Premi di studio a favore di figli o figlie di inscritti all'Unione Militare per l'anno scolastico 1930-31	1297
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	1350
» » » » »	1408
Concorso a posti gratuiti nei convitti nazionali.....	1408
Concorso a posto gratuito nell'educandato femminile di S. Demetrio di Zara.....	1410
Concorso a posti gratuiti in istituti femminili di educazione	1412
Concorso per 75 posti in convitti e orfanotrofi e per 400 borse di studio, da conferirsi a carico dell'opera di previdenza del personale civile e militare dello Stato e dei loro superstiti	1472
Concorso a 25 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del ministero delle corporazioni.....	1667

OGGETTO	Pagina
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative.....	1671
Conferimento dei posti disponibili nel ruolo del personale subalterno degli archivi di Stato.....	1793
Concorso per esame ad archivista nell'amministrazione degli archivi di Stato.....	2025
Concorsi a posti di cancelliere di IV e V classe di gruppo B.....	2046
Concorso per il conferimento di 66 assegni vitalizi facoltativi sulla cassa sovvenzioni per impiegati Stato non aventi diritto a pensione.	2088
Concorso a quindici posti di bibliotecario aggiunto nelle biblioteche pubbliche governative.....	2181
Concorso a 13 posti di ordinatore nelle biblioteche pubbliche governative.....	2184
Concorso a 7 posti di aiutante nelle biblioteche pubbliche governative.....	2187
Concorso per esami a 12 posti di vice segretario (gruppo A — grado 11°) nell'amministrazione scolastica regionale.....	2330
Posti di inservienti nel ruolo del personale subalterno del ministero della giustizia e degli affari di culto.....	2334
Concorso per esame a 18 posti di vice segretario nel ruolo della carica amministrativa dell'amministrazione centrale della marina	2392
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative.....	2396
» » » » »	2555
Concorso a 2 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno del R. ufficio geologico.....	2556
Concorso per esami a 36 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del ministero dei lavori pubblici.....	2610
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative.....	2800
Assunzione di personale per coprire alcuni posti vacanti nel ruolo degli uscieri di questura.....	2801
Indirizzi telegrafici convenzionali della R. marina in vigore al 1° gennaio 1932-X.....	2882

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	581
Allegato permanente n. 2 all'annuario militare. Fondazioni ed enti di carattere militare	782
Fascicolo dell'annuario militare in vendita presso l'ufficio pubblicazioni militari	782
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'amministrazione militare e rispettive famiglie	1188
Aggiunta alle facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali di cui sopra	1414
Concorso per il premio della fondazione « Mantellini »	1476
Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	2336

INDICE DELLE TAVOLE COMPRESE

NEL *GIORNALE MILITARE* 1931.

Quantità delle tavole	Specie delle Tavole	Circolare con la quale venne fu pubblicata
3	Variante al «Nuovo tipo di involglio di cartoncino per pacco di cartucce mod. 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici»	200
1	Strumenti verificatori per la verifica delle armi portatili e mitragliatrici in servizio presso i corpi.....	398
1	Verificatore di calibro di canne di mitragliatrici leggere con asta di riferimento	480
6	Materiali per gli squadroni mitraglieri.....	540

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1931 - ANNO IX — 3 GENNAIO

MINISTERO GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 1 - **22 dicembre 1930** - Anno IX AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto concernente il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio . . . . . *Pag.* 2

» 2 - **31 dicembre 1930** - Anno IX - SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Prezzo di cessione e di addebito delle derrate . . . . . » 5

» 3 - **1° gennaio 1931** - Anno IX - COLONIE - REGLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Visite mediche ai militari da avviarsi in colonia . » 6

» 4 - **1° gennaio 1931** - Anno IX - EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al berretto di panno g. v. da fatica mod. 1927 . . . . . » 7

» 5 - **1° gennaio 1931** - Anno IX - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica . » 9

» 6 - **1° gennaio 1931** - Anno IX - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 10

LIBRERIA DELLO STATO

N. 7 - 1° **gennaio 1931** - Anno IX - RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito . . . . . *Pag.* 11

» 8 - **25 dicembre 1930** - Anno IX - RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile - Norme esecutive . . . . . » 28

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 31

Circolare N. 1. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto concernente il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio.** — (Gabinetto). — 22 dicembre 1930 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 aprile 1914 sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari di presidio;

Ritenuta la convenienza di apportarvi alcune modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della guerra, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero e le sedi delle biblioteche militari sono determinati dal Ministero della guerra.

Art. 2.

L'amministrazione di ciascuna biblioteca è affidata al gestore di uno degli enti del presidio designato dal Ministero della guerra ad eccezione della biblioteca militare centrale e della biblioteca di artiglieria e genio le quali saranno amministrate rispettivamente dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari (Sezione amministrativa del Comando del Corpo di stato maggiore) e dalla direzione di artiglieria di Roma.

Art. 3.

La somma stanziata nel bilancio della guerra per il servizio delle biblioteche militari viene dal Ministero della guerra ripartita ed assegnata a ciascuna di esse in ragione dei rispettivi bisogni, conformemente alla istruzione da emanarsi per la esecuzione del presente decreto, giusta il successivo art. 10.

Art. 4.

Le spese per le biblioteche militari si dividono:

a) in spese di prima specie cioè per acquisti e prima legatura di libri e carte, e per associazione a pubblicazioni periodiche ecc., da prendersi in carico;

b) in spese di seconda specie per acquisto o riparazione di mobili e suppellettili da prendersi pure in carico, per acquisto di cancelleria e nuova legatura di libri o carte già legate e deteriorate.

Art. 5.

Le spese per le biblioteche militari possono essere eseguite ad economia nel limite massimo di cui all'art. 38 del capo II del libro I del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.

Art. 6.

Gli enti di cui nel precedente art. 2 provvedono alla richiesta dei fondi occorrenti ed al rendimento dei conti delle spese delle biblioteche militari nelle stesse forme e negli

stessi limiti di tempo stabiliti dalle disposizioni vigenti per tutti gli altri capitoli del bilancio amministrati dai corpi stessi.

Le richieste dei fondi e le spese sono fatte nei limiti dell'assegno di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

I materiali di ciascuna biblioteca (libri, carte, strumenti e mobili) sono, per mezzo di inventari, dati in consegna ad un ufficiale responsabile, consegnatario, designato dal comandante del presidio.

Il consegnatario della biblioteca militare centrale è designato dal comandante del Corpo di stato maggiore e quello della biblioteca di artiglieria e genio è designato dal generale ispettore più anziano fra quelli di artiglieria e genio.

Art. 8.

Gli ufficiali consegnatari delle biblioteche sono personalmente responsabili dei materiali ricevuti in custodia, e col mezzo di apposite scritture ne tengono in evidenza gli aumenti e le diminuzioni.

Art. 9.

Al termine di ogni esercizio finanziario i consegnatari delle biblioteche trasmettono quale resoconto della loro gestione un prospetto valutativo dei movimenti e delle rimanenze dei materiali in consegna corredato dalle relative richieste di carico e scarico rispettivamente: il consegnatario della biblioteca militare centrale al Ministero della guerra (Ragioneria centrale - Ufficio centrale dei servizi contabili) ed i consegnatari della biblioteca di artiglieria e genio e delle biblioteche di presidio all'ufficio di contabilità e di revisione del rispettivo corpo d'armata. Questi ultimi invieranno inoltre una copia di tali prospetti direttamente al Ministero della guerra (Ragioneria centrale) non più tardi del 30° giorno dopo scaduto l'esercizio finanziario.

Il conto sarà pure reso in egual modo ogni qualvolta avvenga il cambio del consegnatario.

Art. 10.

Il suddetto decreto 30 aprile 1914 sul servizio e sulla contabilità delle biblioteche militari di presidio è abrogato.

Il Ministro della guerra è incaricato di provvedere con apposita istruzione all'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. GAZZERA — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1930 - *Anno IX*
Registro n. 94 *Guerra, foglio n.* 132. — SCRIVANTE.

N. 2. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Prezzo di cessione e di addebito delle derrate.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 dicembre 1930 - Anno IX.

Dal 1° dicembre c. a. le cessioni di generi a privati o alle mense regolarmente costituite (1) nei casi consentiti dalle disposizioni in vigore, e gli eventuali addebiti per perdite ed avarie dei generi stessi non giustificate da cause di forza maggiore, saranno effettuati ai prezzi seguenti:

Anice correttivo del sapore dell'acqua, al litro	L.	12,10
Avena, al quintale (2)	»	60 —
Cacao al Kg.	»	7,05
Caffè crudo, al Kg.	»	21,80
Caffè tostato, al Kg.	»	26,20
Carne congelata, al Kg. (3)	»	4,50
Conserva di pomodoro (concentrato doppio in iscatole da 1, 5 e 10 Kg.), al Kg.	»	1,75
Crusca e cruschello, al quintale	»	50 —
Farina per pane all'80 %, al quintale	»	160 —
Fieno, al quintale (2)	»	34 —
Formaggio grana, al Kg.	»	12 —
Galletta, al Kg.	»	2,30
Grano, al quintale (4)	»	139 —

(1) I prezzi di cessione per le altre Amministrazioni saranno fissati di volta in volta.

(2) Vale solo per i generi di proprietà dell'Amministrazione militare.

(3) Vale anche per l'assunzione in carico.

(4) Vale per i soli addebiti.

Lardo nazionale, al Kg.	L.	6,45
Pane, per razione di gr. 700	»	1 —
Paglia mangiativa e da lettiera, al quintale (2)	»	20 —
Pasta, al Kg.	»	2,20
Provolone, al Kg.	»	7,15
Riso, al Kg.	»	1,10
Scatolette di carne bovina di fabbricazione estera o nazionale, l'una	»	2,75
Zucchero comune, al Kg.	»	6,55

Per le cessioni i prezzi si intendono franco al magazzino dove i generi si trovano, e quindi le spese per qualsiasi altro titolo sono a carico dei cessionari.

Negli eventuali addebiti di generi che non siano sopra specificati sarà applicato il prezzo di costo, aumentato del 10 % quale ammontare di spese trasporto, cali, avarie, ecc.

Il prelevamento della crusca e del cruschello da parte degli ufficiali, che ne abbiano diritto, dovrà essere limitato al puro necessario, in relazione al numero delle razioni foraggio a ciascuno assegnate.

Le precedenti circolari relative ai prezzi di cessione viveri ed addebiti s'intendono abrogate e sostituite dalla presente.

Ai distaccamenti che non riceyono il *giornale militare* dovrà essere inviata dai rispettivi comandi di corpo, ai quali verrà spedita in congruo numero dal Ministero, una copia della presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 3. — COLONIE - RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Visite mediche ai militari da avviarsi in colonia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° gennaio 1931 - Anno IX.

L'accertamento della idoneità fisica degli arruolati, ammessi o riammessi in servizio nei RR. corpi di truppe coloniali deve avvenire, a cura dei comandi dipendenti, oltre che all'atto della presentazione della domanda, anche al momento della loro effettiva partenza per la colonia.

In tale riaccertamento di idoneità, cui dovranno essere sottoposti anche i militari trasferiti in colonia d'autorità, occorre tenere presente quanto fu disposto col n. 7 della circolare 498 del *giornale militare* 1921.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 4. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni al berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1927.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1° gennaio 1931 - Anno IX.

Al berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1927, adottato dalla circolare n. 806 *giornale militare* di detto anno, sono state apportate le seguenti modifiche:

a) le due soprafasce sono state munite, alla loro estremità, di quattro bottoni a pressione color grigio-verde, e ciò allo scopo di poterle utilizzare — occorrendo — come coprinuca quella posteriore, come visiera quella anteriore;

b) vi è stato aggiunto, per le sole armi a cavallo, un soggolo di nastro di bavella (cascami di seta) color grigio-verde solido, della larghezza di mm. 20 circa.

Tale soggolo si compone di due parti:

La prima — lunga mm. 500 circa — è foggiata da un lato a punta e dall'altro è applicata al berretto mediante cucitura per un tratto di mm. 10 circa.

La seconda — lunga mm. 120 circa — è applicata anche essa al berretto mediante cucitura per un tratto di mm. 10 circa, mentre alla estremità libera porta una fibbia di metallo nichelato, con ardiglione mobile, della luce interna di mm. 13 × 19 circa.

Nell'interno del berretto a. c. è applicato un passante, della luce di mm. 25-30, costituito da un cordoncino di cotone color grigio verde del diametro di mm. 2 circa, che serve a fissare il soggolo quando non viene usato.

In dipendenza delle dette varianti i conti di costruzione riportati dalla circolare 806 *giornale militare* 1927, sono sostituiti dai seguenti altri.

Ai capi sarti, incaricati di modificare i berretti già allestiti, saranno corrisposti i seguenti compensi, sotto deduzione, beninteso, dello sconto contrattuale:

L. 0,35 — per le varianti da apportare al berretto da fatica per armi a piedi;

L. 0,75 — per le varianti da apportare al berretto da fatica per armi a cavallo.

Tale berretto rimarrà inventariato al categorico 698 della Sezione C — categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, ma al nuovo prezzo di L. 12,40.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. da fatica per armi a piedi (mod. 1930).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30 .	m.	0,123	65 —	7,99
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62. . .	»	0,17	4,30	0,73
Fascia di alluda di pelle per berretti.	n.	1 —	2 —	2 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			1,60
			Prezzo di costo . . . L.	12,32
			Prezzo di conteggio . . . L.	12,40

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 bottoni a pressione per pastrani, di metallo verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. da fatica per armi a cavallo (modello 1930).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30 .	m.	0,123	65 —	7,99
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62. . .	»	0,17	4,30	0,73
Fascia di alluda di pelle per berretti	n.	1	2 —	2 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			2 —
			Prezzo di costo . . . L.	13,72
			Prezzo di conteggio . . . L.	13,70

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia piccola di metallo nichelato con ardiglione mobile, 4 bottoni a pressione per pastrani di metallo verniciato; m. 0,65 di nastro di bavella color grigio, alto mm. 20; cm. 5 di cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2 ed il refe di cotone per le cuciture.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 5. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 1° gennaio 1931 - Anno IX.

Le quote da corrispondersi dai corpi o reparti per l'istruzione impartita dai centri automobilistici ai militari di truppa per renderli idonei alla condotta degli automezzi e

dei motomezzi stabilite con la circolare 759 del *giornale militare* 1927 rispettivamente in lire 750 e lire 440, vengono ridotte ad un massimo di lire 500 per l'istruzione con automezzi, e di L. 300 per l'istruzione con motomezzi.

Come già detto nella circolare 257 sopra riportata, i centri automobilistici si dovranno regolare in base al grado di conoscenza automobilistica già posseduta dagli allievi, al numero di essi ed alla durata dei corsi, per stabilire, entro i limiti suddetti, la precisa quota da addebitarsi per ciascuno dei conduttori istruiti.

E' data autorizzazione ai corpi e riparti per i quali si effettua l'istruzione automobilistica, di mettere a disposizione per l'istruzione stessa i loro automezzi o motomezzi, con le relative materie di consumo, nel qual caso nessun compenso sarà dovuto ai centri automobilistici.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 6. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 1° gennaio 1931 - Anno IX.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio di S. E. il Capo di stato maggiore generale, comandi di grande unità ed uffici corrispondenti, comandi di divisione celere, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, ispettorato tecnico automobilistico, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, centri controaerei, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità, uffici fortificazioni.

Comando del corpo di stato maggiore (Ufficio storico). — *Gli italiani in Illiria e nella Veneria* 1813-1814.

Prezzo di copertina L. 12.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921, i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera, dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 7. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° gennaio 1931 - Anno IX.

In relazione alle disposizioni del paragrafo 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che per l'arruolamento dei volontari nei corpi del R. Esercito nell'anno 1931 siano osservate le norme seguenti:

1. — Gli arruolamenti volontari saranno aperti dal 15 gennaio al 31 maggio in tutti i corpi e reparti del R. Esercito ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, dei reparti distrettuali, nonchè del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Però per taluni corpi e reparti il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 aprile come è detto nel seguente n. 14.

2. — Il numero dei volontari ordinari che nell'oradetto periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è: di 15 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di linea, di artiglieria da campagna, pesante campale, pesante, da montagna, misto della Sardegna, controaerei autocampale, 12° centro controaerei, genio di corpo d'armata, pontieri e lagunari, battaglione misto della Sardegna (fatta, pei reggimenti radiotelegrafisti e pel reggimento ferrovieri, l'eccezione di cui ai seguenti nn. 8 e 9), gruppo aerostieri e centri automo-

bilistici; di 25 per ogni reggimento bersaglieri, alpini, d'artiglieria da costa e gruppo artiglieria da costa della Sardegna; di 35 per ogni reggimento di cavalleria, pel reggimento artiglieria a cavallo e pel reggimento carri armati.

Nei quantitativi rispettivamente suindicati devono essere compresi i militari ammessi in servizio con la ferma di anni tre di cui ai due ultimi comma del seguente n. 5: non devono, invece, esservi computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi).

I comandi di corpo d'armata, nell'ambito della propria giurisdizione potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo e deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni nei corpi ove vi sono deficienze, anche se di arma differente, non oltre beninteso il limite di esse, sempre quando gli interessati accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari. A tal fine i comandi di corpo non appena abbiano completato la quota rispettivamente loro assegnata dovranno darne notizia al rispettivo comando di corpo d'armata e quando fossero loro presentate ulteriori domande dovranno segnalarle al comando del corpo d'armata. Questo a sua volta farà conoscere agli aspiranti i reggimenti nei quali ancora siano posti disponibili.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. — Si avverte che iniziandosi col 16 gennaio 1931 le sedute dei consigli di leva marittima per le visite degli inscritti della leva di mare della classe 1911 non si dovranno effettuare arruolamenti volontari di marittimi nel R. Esercito posteriormente alla anzidetta data del 16 gennaio 1931, a meno che si tratti di inscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1911.

4. — Gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali sono aperti, senza limitazione di sorta, per tempo indeterminato, tenendo presenti le norme di cui alla circolare 487 del *giornale militare* del 1930.

Gli arruolamenti volontari nei regi corpi di truppe coloniali della Libia (pei quali si fa richiamo al manifesto di cui alla circolare 251 del *giornale militare* 1927), quelli nel

personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti restano aperti anche oltre il termine del 31 maggio di cui al precedente n. 1.

Per quanto riguarda gli arruolamenti volontari di musicanti, l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie è peraltro subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse. A tali esigenze di servizio restano condizionate anche le partenze anticipate per le armi delle reclute della classe 1910 di professione musicanti, non ancora chiamate.

5. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni tre. Essi devono aver compiuta l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza del podestà del comune di nascita del giovane o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche essi contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal Tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il cer-

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

tificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento. Prima, per altro, di effettuare gli arruolamenti, i corpi avranno cura di richiedere al cancelliere capo del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei varî comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

e) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo (1) rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria podestà.

Ai detti arruolamenti volontari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1910 e precedenti in cui favore sia stato riconosciuto il titolo alla ferma riducibile, ovvero mimina, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Anche gli arruolati di detta classe 1910 con ferma ordinaria, possono, assumendo l'ora detta ferma di anni tre, entrare in servizio in un corpo di loro scelta, pel quale abbiano la necessaria attitudine, a decorrere dal 15 gennaio e fino al giorno in cui dovrebbero presentarsi alle armi, come reclute, ma ad ogni modo non oltre il 31 maggio p. v.

6. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario devono presentarsi direttamente al

1. In caso di comprovata indigenza tale consenso potrà essere fatto constatare con semplice attestazione firmata dal podestà.

comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese di viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

7. — Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite poi riassoldati, cioè L. 528 annue (1). Di tali indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

8. — Per coloro che intendano assumere l'arruolamento volontario si dovrà tenere presente la tabella di cui al n. 170 della circolare 469 del *giornale militare* 1929; ma all'arruolamento negli automobilisti potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, moto-carozzette o motociclette, muniti di patente civile, meccanici automobilisti o che abbiano prestato servizio presso officine, *garages,* stabilimenti automobilistici, producendo in tale caso i necessari documenti.

Nei reggimenti radiotelegrafisti e nei reggimenti del genio aventi battaglioni telegrafisti, gli arruolamenti si effettueranno, per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

---

(1) La cifra dell'indennità è quella risultante dall'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, circa la riduzione degli emolumenti dei dipendenti statali, ecc.

Fra detti titoli, per la specialità radiotelegrafisti, devono essere considerati gli « attestati di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. Esercito » rilasciati dai comandi di battaglione r. t. secondo le norme stabilite nel manifesto in data 12 novembre 1929 di questo Ministero, nonchè i diplomi rilasciati ai giovani che abbiano frequentato con successo i corsi serali per radio telegrafista del R. Esercito istituiti presso le RR. scuole industriali.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nei radiotelegrafisti, in possesso di detti attestati o diplomi, avranno, a parità di altre condizioni, diritto di preferenza anche per quanto riguarda la scelta della sede. Il numero dei posti per ogni reggimento radiotelegrafisti è di 80.

9. — Lo stesso criterio della scelta sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti messi a concorso restano limitati a 80 così ripartiti: 40 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti e 40 per gli aspiranti alle qualifiche di conduttore capo e successivamente a quella di sotto capo stazione.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio delle linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti morali e politici (paragrafo 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), debbono possedere i seguenti requisiti fisici richiesti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio ferroviario, da accertarsi, prima della loro accettazione, mediante visita medica:

a) gli aspiranti debbono possedere sana costituzione e sistema nervoso normale (art. 2 del decreto del Ministero delle comunicazioni n. 885 del 19 ottobre 1925);

b) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

c) senso cromatico: normale;

d) campo visivo: normale;

e) udito: voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

f) statura minima: metri 1,55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e metri 1,60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

10. — I posti per allievi fuochisti saranno assegnati in precedenza ai concorrenti muniti del diploma di licenza di:

Regia scuola industriale o di tirocinio;

Regio laboratorio scuola;

Regia scuola di avviamento al lavoro (R. decreto 31 ottobre 1923, articoli 2, 3 e 4).

Tali diplomi dovranno essere uniti alle domande.

11. — I posti per coloro che aspirano a conseguire la qualifica di conduttore capo e successivamente quella di sotto capo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di licenza di R. scuola tecnica o di R. scuola complementare (vecchio ordinamento) o di diploma di ammissione ad istituti medi di 2° grado o di titolo superiore conseguito in istituti regi, od anche di uno dei tre titoli sopra cennati pei fuochisti.

In conseguenza, per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio, saranno accettate soltanto le domande degli aspiranti che risultino in possesso dei titoli di studio e professionali sopra accennati.

12. — Gli aspiranti all'ammissione ai detti corsi allievi fuochisti prescelti in base ai titoli richiesti saranno sottoposti ad un esame teorico e ad un esperimento pratico per dimostrare la loro capacità professionale quali aggiustatori meccanici e tornitori.

Coloro che non supereranno tale prova non potranno conseguire l'arruolamento volontario.

Completato il periodo di istruzione militare, i volontari ordinari arruolati per il servizio trazione seguiranno un corso per la abilitazione a fuochista in servizio militare, superato il quale saranno impiegati con tale qualifica, previo tirocinio, in effettivo servizio sulle linee ferroviarie per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

Successivamente saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti militari e con tale qualifica, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee.

I volontari ordinari, arruolati per il servizio movimento, completato il periodo di istruzione militare, saranno ammessi al corso per l'abilitazione a conduttore capo.

Superato il relativo esame di idoneità, previo tirocinio, saranno impiegati sulle linee ferroviarie per un congruo periodo di tempo in servizio effettivo con la qualifica conseguita. Successivamente i conduttori capi, che ne siano ritenuti capaci e meritevoli, saranno ammessi a frequentare un corso per conseguire l'abilitazione a sotto capo stazione. Conseguita tale abilitazione, i militari suddetti, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee ferroviarie con la qualifica di sotto capo stazione.

L'impiego in servizio sulle linee ferroviarie dei volontari ordinari con le diverse qualifiche sopraspecificate, sia del servizio trazione, sia del servizio movimento, è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

13. — Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposte ai volontari, oltre ai normali assegni militari, le indennità giornaliere di cui alla circolare 2 del *giornale militare* 1921, e cioè:

	Durante il tirocinio	Durante l'effettivo servizio
	Lire —	Lire —
Conduttore capo	2,64	3,52
Sottocapo al movimento	2,64	4,40
Fuochista	2,64	4,40
Macchinista	3,52	5,72

Inoltre ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposto una indennità di percorrenza di L. 0,66 per ogni 100 chilometri di percorso (1).

14. — In conseguenza di quanto è detto nei precedenti numeri 8, 9, 10, 11 e 12, coloro che intendono assumere servizio nei corpi ivi specificati, dovranno presentare domanda

(1) Le cifre delle indennità sono quelle risultanti dall'applicazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, circa la riduzione degli emolumenti dei dipendenti statali, ecc.

documentata non più tardi del 15 aprile p. v. in modo da permettere alle rispettive commissioni di arruolamento di operare la scelta entro il più breve termine possibile e di invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento. Detto termine del 15 aprile vale anche per le domande di arruolamento nei carri armati.

I non accettati potranno così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altra arma, e ciò non oltre il 31 maggio p. v.

Per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti dei reggimenti del genio, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'ammissione ai reggimenti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

15. — Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nel reggimento ferrovieri del genio dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri, in ordine ai criteri accennati al 3° comma del precedente n. 9. Ciò indipendentemente dal risultato della visita sanitaria cui gli aspiranti verranno sottoposti da parte delle amministrazioni delle ferrovie dello Stato.

16. — Sulla matricola degli arruolati dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella 2ª del regolamento sulle matricole:

« *Soldato volontario con la ferma di tre anni nel* . . . . . (indicare il corpo) . . . . . li . . . . . ».

Invece pei giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere del tenore seguente:

« *Ammesso alla ferma di tre anni nel* . . . . . (indicare il corpo) . . . . . li . . . . . ».

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e l'incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni tre.

L'atto di arruolamento dovrà essere conforme al mod. n. 24 del catalogo, edizione 1927, curando di sostituire alla citazione degli articoli del testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, gli articoli corrispondenti del vigente testo unico 5 agosto 1927, n. 1437.

La commissione di arruolamento dovrà essere costituita nel modo indicato dalla circolare 418 del *giornale militare* del 1926.

Resta fin da ora stabilito che, come viene esplicitamente avvertito nel manifesto, non saranno prese in considerazione domande di proscioglimento dalla ferma speciale contratta all'atto dell'arruolamento tranne nei casi di comprovate modificazioni di famiglia avvenute posteriormente all'arruolamento, nei quali casi è riservata ogni decisione a questo Ministero, il quale discrezionalmente si pronuncierà tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità.

17. — Il numero dei posti da devolversi alla promozione a sergente dei provenienti dai volontari ordinari non potrà superare in ciascun corpo, complessivamente con gli altri graduati di truppa, un quinto dei posti disponibili nel grado di sergente nei corpi stessi.

La mancata promozione a sergente per il motivo di cui sopra non costituirà titolo per il proscioglimento dalla ferma triennale.

18. — Per l'arruolamento dei volontari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e del capo VIII dell'istruzione complementare del regolamento stesso.

I distaccamenti dei reggimenti radiotelegrafisti possono assumere direttamente i giovani residenti sul posto, facendo, ove occorra, firmare l'atto di arruolamento innanzi alla commissione di arruolamento di un corpo viciniore.

19. — Entro dieci giorni della chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

20. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto conforme all'allegato modello per l'arruolamento di volontari per l'anno 1931, ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari nel R. Esercito.

1. — Gli arruolamenti volontari saranno aperti dal 15 gennaio al 31 maggio p. v. in tutti i corpi e reparti del R. Esercito ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, dei reparti distrettuali nonchè del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. Però per taluni corpi e reparti il termine per la presentazione delle domande scade il 15 aprile, come è detto nel seguente n. 16.

2. — Il numero dei volontari ordinari che nell'oradetto periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è: di 15 per ogni reggimento di granatieri, di fanteria di linea, di artiglieria da campagna, pesante campale, pesante, da montagna, misto della Sardegna, controaerei autocampale, 12° centro controaerei, genio di corpo d'armata, pontieri e lagunari, battaglione misto della Sardegna (fatta, pei reggimenti radiotelegrafisti e pel reggimento ferrovieri, l'eccezione di cui ai seguenti nn. 8 e 9), gruppo aerostieri e centri automobilistici; — di 25 per ogni reggimento bersaglieri, alpini, d'artiglieria da costa e gruppo artiglieria da costa della Sardegna; — di 35 per ogni reggimento di cavalleria, pel reggimento artiglieria a cavallo e pel reggimento carri armati.

Nei quantitativi rispettivamente suindicati devono essere compresi i militari ammessi in servizio con la ferma di anni tre di cui ai due ultimi comma del seguente n. 5: non devono, invece, esservi computati i giovani ammessi all'arruolamento volontario ordinario in qualità di musicanti (effettivi, allievi od aspiranti allievi).

I comandi di corpo d'armata, nell'ambito della propria giurisdizione, potranno, ove si verifichi esuberanza di domande in qualche corpo e deficienza in altri corpi, autorizzare le ammissioni nei corpi ove vi sono deficienze, anche se di arma differente, non oltre beninteso il limite di esse, sempre quando gli interessati accettino il cambio di destinazione ed abbiano i requisiti necessari. A tal fine i comandi di corpo non appena abbiano completato la quota rispettivamente loro assegnata dovranno darne notizia al rispettivo comando di corpo d'armata e quando fossero loro presentate ulteriori domande dovranno segnalarle al comando del corpo d'armata. Questo a sua volta farà conoscere agli aspiranti i reggimenti nei quali ancora siano posti disponibili.

Gli atti di arruolamento saranno effettuati dalla commissione di arruolamento del corpo in cui l'aspirante dovrà imprendere servizio.

3. — Si avverte che, iniziandosi col 16 gennaio 1931 le sedute dei consigli di leva marittima per le visite degli inscritti della leva di mare della classe 1911, non si dovranno effettuare arruolamenti volontari di marittimi nel R. Esercito posteriormente alla anzidetta data del 16 gennaio 1931, a meno che si tratti di inscritti riformati o dichiarati rivedibili nella leva di mare o di nati dopo il 1911.

4. — Gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali sono aperti, senza limitazione di sorta, per tempo indeterminato.

Gli arruolamenti volontari nei R. corpi di truppe coloniali della Libia (pei quali si fa richiamo al manifesto di cui alla circolare 251 del *giornale militare* 1927), nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nei musicanti restano aperti anche oltre il termine del 31 maggio di cui al precedente n. 1.

Per quanto riguarda gli arruolamenti volontari di musicanti, l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie è per altro subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse. A tali esigenze di servizio restano altresì condizionate le partenze anticipate per le armi delle reclute della classe 1910 ancora non chiamate di professione musicanti.

5. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di tre anni. Essi devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza del podestà del comune di nascita del giovane, o del comune di cui è originaria la famiglia. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche contrarre arruolamento volontario, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

c) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma, se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

d) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (Mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

e) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria podestà.

Ai detti arruolamenti volontari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva, o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1910 e precedenti, in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla ferma riducibile, ovvero a quella minima, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni, a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° Se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° Se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Anche gli arruolati della classe 1910 con ferma ordinaria possono, assumendo l'ora della ferma di tre anni, entrare in servizio in un corpo di loro scelta pel quale abbiano la necessaria attitudine, a decorrere dal 15 gennaio p. v. (e fino al giorno in cui dovrebbero presentarsi alle armi come reclute, ma non oltre il 31 maggio).

6. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese di viaggio di andata e quella di ritorno, per il caso in cui il richiedente non possa contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda con tutti i prescritti documenti e rimangano in attesa della risposta.

7. — Ai caporali e soldati di cavalleria o d'artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè L. 528 annue. Di tale indennità una piccola quota sarà, a richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti, della durata di un anno, con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

8. — All'arruolamento volontario nei centri automobilistici potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, motocarrozzette e motociclette, muniti di patente civile, meccanici-automobilistici e coloro che abbiano prestato servizio nelle officine, *garages*, stabilimenti automobilistici, producendo in tal caso, i necessari documenti.

Nei reggimenti radiotelegrafisti e nei reggimenti del genio aventi i battaglioni telegrafisti gli arruolamenti si effettueranno, per le ora dette specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, *esclusivamente a scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali. Gli aspiranti all'arruolamento nel radiotelegrafisti saranno, possibilmente, accontentati, destinandoli nella sede di battaglione da essi preferita.

Avranno però diritto di preferenza, a parità di altre condizioni, anche per quanto riguarda la scelta della sede, gli aspiranti all'arruolamento nei radiotelegrafisti in possesso degli « attestati di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafici del R. Esercito » rilasciati dai comandi di battaglione R. T. secondo le norme stabilite dal manifesto in data 12 novembre 1929 di questo Ministero, nonchè dei diplomi rilasciati ai giovani che abbiano frequentato con successo i corsi serali per radiotelegrafisti del R. Esercito istituiti presso le Regie scuole industriali. Il numero dei posti per ogni reggimento radiotelegrafisti è di 80.

9. — Lo stesso criterio della scelta sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti, messi a concorso, restano limitati a 80 così ripartiti: 40 per gli aspiranti al corso allievi fuochisti e 40 per gli aspiranti alle qualifiche di conduttore capo e successivamente a quella di sotto capostazione.

Non saranno fatte ammissioni per altre qualifiche ferroviarie.

Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (paragrafo 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento), debbono possedere i seguenti requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle FF. SS. per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica:

a) gli aspiranti devono possedere sana costituzione e sistema nervoso normale (art. 2 del decreto del Ministero delle comunicazioni n. 885 del 19 ottobre 1925);

b) acutezza visiva: 10/10 per occhio;

c) senso cromatico: normale;

d) campo visivo: normale;

e) udito: voce afona a non meno di m. 8 per orecchio;

f) statura minima: metri 1,55 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio trazione e m. 1,60 per gli aspiranti alle qualifiche del servizio movimento.

I posti per allievi fuochisti saranno assegnati in precedenza ai concorrenti muniti di diploma di licenza di:

Regie scuole industriale o di tirocinio;

Regio laboratorio-scuola;

Regia scuola di avviamento al lavoro (R. decreto 31 ottobre 1923, articoli 2, 3 e 4).

Tali diplomi dovranno essere uniti alle domande.

10. — I posti per coloro che aspirano a conseguire la qualifica di conduttore capo e successivamente quella di sotto capo stazione saranno assegnati ai concorrenti muniti di licenza di Regia scuola tecnica o di Regia scuola complementare (vecchio ordinamento) o di diploma di ammissione ad istituti medi di 2° grado o di altro titolo di studio equipollente o superiore o anche di uno dei tre titoli sopraccennati per i fuochisti.

In conseguenza per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri del genio saranno accettate soltanto le domande degli aspiranti che risultino in possesso dei titoli di studio e professionali sopra accennati.

11. — Gli aspiranti all'ammissione ai corsi allievi fuochisti, prescelti in base ai titoli richiesti, saranno sottoposti ad un esame teorico e ad un esperimento pratico per dimostrare la loro capacità professionale quali aggiustatori meccanici e tornitori.

Coloro che non supereranno tale prova non potranno conseguire l'arruolamento volontario.

12. — Completato il periodo di istruzione militare, i volontari ordinari arruolati per il servizio trazione seguiranno un corso per la abilitazione a fuochista in servizio militare, superato il quale stranno impiegati con tale qualifica, previo tirocinio, in effettivo servizio sulle linee ferroviarie per un periodo complessivo di almeno 12 mesi.

Successivamente saranno ammessi al corso preparatorio per macchinisti militari e con tale qualifica, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio attivo sulle linee.

13. — I volontari ordinari, arruolati per il servizio movimento, completato il periodo di istruzione militare, saranno ammessi al corso per l'abilitazione a conduttore capo.

Superato il relativo esame di idoneità, previo tirocinio, saranno impiegati sulle linee ferroviarie per un congruo periodo di tempo in servizio attivo con la qualifica conseguita. Successivamente i conduttori capi, che ne siano ritenuti capaci e meritevoli, saranno ammessi a frequentare un corso per conseguire l'abilitazione a sotto capo stazione. Conseguita tale abilitazione, i militari suddetti, previo tirocinio, saranno impiegati in servizio effettivo sulle linee ferroviarie con la qualifica di sotto capo stazione.

14. — L'impiego in servizio sulle linee ferroviarie dei volontari ordinari con le diverse qualifiche sopra specificate, sia del servizio trazione sia del servizio movimento, è sempre subordinato alle esigenze disciplinari ed al numero dei posti disponibili.

15. — Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario, verranno corrisposte ai volontari, oltre i normali assegni militari, le indennità giornaliere prescritte con la circolare 2 del *giornale militare* 1921 e cioè:

	Durante il tirocinio	Durante l'effettivo servizio
	Lire —	Lire —
Conduttore capo	2,64	3,52
Sottocapo al movimento	2,64	4,40
Fuochista	2,64	4,40
Macchinista	3,52	5,72

Inoltre ai macchinisti e fuochisti verrà corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0.66 per ogni 100 chilometri di percorso.

16. — In conseguenza di quanto è detto nei precedenti nn. 8, 9, 10 e 11, coloro che intendono di assumere servizio nei corpi ivi specificati, dovranno farne domanda documentata non più tardi del

15 aprile in modo da permettere alle commissioni di arruolamento di operare la scelta entro il più breve termine possibile e di invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

Detto termine del 15 aprile vale anche per le domande di arruolamento nei carri armati.

I non accettati potranno così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altra arma, e ciò non oltre il 31 maggio.

Tanto per l'ammissione nella specialità telegrafisti dei reggimenti del genio, quanto per l'ammissione nel reggimento genio ferrovieri, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione di reclute a tali corpi.

17. — Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario nel reggimento ferrovieri del genio dovranno unire alla domanda, oltre i documenti suaccennati, una dichiarazione rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario del rispettivo distretto di residenza e vidimata dal comandante del distretto stesso, dalla quale risulti la loro perfetta idoneità fisica al servizio per la specialità ferrovieri, in ordine ai criteri accennati al precedente n. 9. Ciò indipendentemente dal risultato della visita sanitaria cui gli aspiranti verranno sottoposti da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

18. — Il numero dei posti da devolversi alla promozione a sergente dei provenienti dai volontari ordinari non potrà superare in ciascun corpo, complessivamente con gli altri graduati di truppa, un quinto dei posti disponibili nel grado di sergente nei corpi stessi.

La mancata promozione a sergente per il motivo di cui sopra non costituirà titolo per il proscioglimento dalla ferma triennale.

19. — Si avverte che la ferma triennale contratta dovrà essere compiuta per intero non essendone ammesso il proscioglimento tranne che, dopo l'arruolamento, siano sopravvenute modificazioni essenziali nella famiglia e tali da richiedere, a giudizio insindacabile del Ministero, la presenza a casa del volontario.

Roma, addì 1° gennaio 1931 - Anno IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 8. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che stabilisce la durata della ferma dei militari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile – Norme esecutive.** — (Direzione generale, leva sottufficiali e truppa). — 25 dicembre 1930 – Anno IX.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

In virtù della facoltà conferita dall'art. 106 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437 - Anno V.

Decreta:

Art. 1.

E' stabilita in mesi dieci la ferma dei militari sottoindicati, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento a ferma riducibile per uno dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, quale fu modificato con la legge 20 dicembre 1928, n. 2898:

a) arruolati con la classe 1909 nati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1909;

b) arruolati con la classe 1910, ma provenienti da leve precedenti;

c) arruolati con la classe 1910 nati nel mese di gennaio 1910.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, 25 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Registro n. 94, *foglio n.* 216.

NORME ESECUTIVE.

1. — Il decreto sopra riportato, riguarda i militari nati negli ultimi sette mesi del 1909, i capilista della classe 1910 ed i nati nel mese di gennaio 1910 che abbiano ottenuto il riconoscimento a ferma riducibile per uno dei seguenti titoli:

N. 1. — Primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

N. 2. — Primogenito di orfani di padre e di madre;

N. 3. — Figlio primogenito di madre tuttora vedova;

N. 4. — Figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti iscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati, o ricchezza mobile con un reddito globale superiore a L. 18.000.

2. — I comandi di corpo provvederanno ad un accurato spoglio della matricola dei militari per accertare quali di essi abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo a ferma riducibile.

3. — Ove sorgano dubbi sulle indicazioni inscritte a matricola, saranno fatti opportuni accertamenti presso i competenti uffici di leva.

4. — Nella matricola dei militari che risultano trovarsi nelle prescritte condizioni sarà inserita la seguente variazione:

« Ammesso a compiere la ferma di dieci mesi perchè sprovvisto, senza giustificato motivo, del requisito dell'istruzione premilitare (Decreto ministeriale 25 dicembre 1930-IX - Circolare n. 8 del *giornale militare* del 1931), li . . . . . ».

5. — Tenute per base le risultanze dello spoglio e degli accertamenti suaccennati, i comandi di corpo:

a) provvederanno subito al congedamento di quei militari che abbiano già compiuto dieci mesi di servizio alle armi;

b) provvederanno, a suo tempo, al congedamento di quegli altri militari che non abbiano attualmente compiuto il periodo di servizio suindicato, a mano a mano che l'avranno compiuto, tenendo naturalmente conto, in tutti i casi, anche del servizio eventualmente prestato prima della chiamata alle armi di cui alla circolare 184 del *giornale militare* del 1930.

6. — Nell'eseguire i congedamenti suddetti i comandi di corpo terranno presenti, in quanto applicabili, le disposizioni della circolare 497 del *giornale militare* del 1930 relative al congedamento dei militari che risposero alla chiamata alle armi fatta con la circolare n. 197 del *giornale militare* del 1929.

7. — Per quanto riguarda l'applicazione dei benefici concessi dal decreto ministeriale sopra riportato ai militari provenienti da classi precedenti, dovrà tenersi presente quanto è disposto dalle circolari 415 del *giornale militare* del 1928 e 40035 del 22 ottobre 1930.

8. I comandi di corpo segnaleranno ai rispettivi comandi di divisione non più tardi del 15 marzo 1931 il numero dei militari ammessi alla ferma di dieci mesi e congedati in base alla presente circolare.

I dati di cui sopra dovranno essere distinti a seconda che trattisi di nati negli ultimi sette mesi dell'anno 1909, di capilista della classe 1910 e di nati nel gennaio 1910.

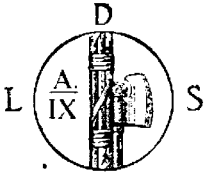
I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li trasmetteranno, a loro volta, al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) non oltre il 12 aprile 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 47ª, anno 1930, circolare 526:

A pagina 1746: — Specchio dimostrazione di stoffa occorrente per la costruzione delle sottonotate mantelline di panno g. v. per sottufficiali — nella colonna 2ª, sostituire le cifre 1200, 1150, 1100, rispettivamente con le cifre 930, 880, 830.



PREZZO L. 1,80 —

(3105934). Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª 1931 - ANNO IX

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 9 - 29 dicembre 1930 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Corsa militare « Premio Ministero della guerra » da disputarsi nell'ippodromo della società Veronese durante la riunione di corse in Verona . . *Pag.* 34

» 10 - 5 gennaio 1931 - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita per l'anno 1931, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'articolo 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito . . . . . » 35

» 11 - 8 gennaio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizione triennale dei mobili di proprietà dello Stato negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra » 36

12 - 8 gennaio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1931. . . » 36

» 13 - 8 gennaio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'Esercito e loro sedi alla data del 1º luglio 1930-VIII ». . . . . » 38

LIBRERIA DELLO STATO

N. **14 - 8 gennaio 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa delle « Norme per l'ordinamento dei campi di tiro per armi mod. 1891 ». . . . *Pag.* 38

» **15 - 29 dicembre 1930** - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che modifica la tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma del genio approvata con R. decreto 25 novembre 1926. . . . . » 39

NOTIFICAZIONE . . . . . » 41

Circolare N. 9. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare « Premio Ministero della guerra » da disputarsi nell'ippodromo della società Veronese durante la riunione di corse in Verona.** — (Servizio ippico e veterinario). — 29 dicembre 1930 - Anno IX.

Premio Ministero della guerra. — (Steeple-chases militare fuori serie) lire 6000 - date dal Ministero della guerra (4000 - 1500 - 500) ed una Coppa d'oro, dono delle signore patronesse, per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia e naturalizzati, qualificati hunters iscritti da almeno 3 mesi nei ruoli di servizio degli ufficiali (cavalli di proprietà, di agevolezza, di carica), che non abbiano vinto nell'annata 1930 un premio di L. 6000. Peso kg. 72. Per ogni corsa vinta nell'annata, kg. 3 di sopraccarico. L'ufficiale che non ha mai preso parte a corse, kg. 5 di discarico, quello che non ha mai vinto, kg. 3. Distanza metri 3000 circa.

La coppa delle patronesse sarà trasmissibile. Sarà data in consegna al corpo al quale appartiene l'ufficiale vincitore della corsa e diventerà proprietà del corpo allorchè gli ufficiali di esso l'avranno vinta per tre anni, anche non consecutivi.

Chiusura delle iscrizioni lunedì 2 marzo 1931: ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 10. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1931, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'articolo 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 5 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 458, riguardante la istituzione del servizio tecnico automobilistico militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito, è stabilita, per l'anno 1931, come segue:

Un generale di brigata per l'arma di fanteria;

Tre generali di brigata per l'arma di artiglieria;

Un maggior generale del servizio tecnico automobilistico militare, ispettore del materiale automobilistico, per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 5 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX
Registro n. 95 Guerra, foglio n. 254. — SCRIVANTE.

N. 11. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Ricognizione triennale dei mobili di proprietà dello Stato, negli uffici delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Ragioneria centrale). — 8 gennaio 1931 - Anno IX.

Si ritiene opportuno rammentare che in osservanza delle disposizioni di cui al decreto luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 390 (circolare 339 del *giornale militare* 1916), tutti gli uffici e consegnatari che hanno particolare gestione della mobilia e delle masserizie dello Stato (mediante i registri inventari *mod.* 704) e tutti i comandi ed uffici che non hanno amministrazione propria (Titolo IX Capo V del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi), entro il 20 corrente, debbono curare l'invio alla Ragioneria centrale del Ministero (Divisione 1ª, sezione 2ª), di un esemplare del processo verbale riguardante la ricognizione triennale della mobilia, ecc., di proprietà dello Stato, effettuata sotto la data del 31 dicembre u. s.

S'intende che gli enti, i quali eventualmente non avessero proceduto alla ricognizione di cui sopra, vi dovranno provvedere nel più breve tempo possibile.

Per i cambiamenti di nomenclatura, di numero, di prezzo, ecc., che si rendessero necessari per effetto della ricognizione suddetta, dovranno applicarsi le norme di cui agli articoli 26 e segg. e 328 del regolamento di amministrazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 12. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 gennaio 1931 - Anno IX.

Gli esami per l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali medici e chimici farmacisti compresi nei limiti di anzianità stabiliti dalle circolari 488 e 522 del *giornale militare* 1930,

da iscrivere sui quadri ad anzianità ed a scelta per il 1931, avranno inizio presso l'ospedale militare di Roma sotto le date seguenti:

Esami ad anzianità ed a scelta (facoltativi) capitani medici il 9 marzo 1931;

Esami ad anzianità tenenti medici il 23 marzo 1931;

Esami a scelta (facoltativi) maggiori medici nella 3ª decade di maggio 1931, in giorno da destinarsi e che sarà fatto conoscere ai singoli candidati.

Esami ad anzianità e a scelta per gli ufficiali chimici farmacisti, maggiori e capitani, il 22 aprile 1931.

Gli ufficiali chiamati agli esami dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma alle ore 9 del giorno precedente a quello di inizio agli esami stessi.

La commissione esaminatrice per gli ufficiali medici è fissata come segue:

Ten. generale medico RIVA cav. Umberto, *presidente;*
Colonnello medico TECCE cav. Pasquale, *membro;*
Colonnello medico NAPOLITANI cav. Melchiorre, id.
Colonnello medico MARTOGLIO cav. Ferdinando, id.
Ten. colonnello medico MOLISANI cav. Alfredo, id.
Ten. colonnello medico FRISONI cav. Paolo, id.
Ten. colonnello medico ZAFFIRO cav. Antonino, id.
Ten. colonnello medico GIARRUSSO cav. Gesualdo, id.
Ten. colonnello medico COLITTI cav. Silvio, id.
Maggiore medico CRISTINI cav. Alfredo, *segretario.*

La commissione esaminatrice per gli ufficiali chimici farmacisti è fissata come segue:

Magg. generale medico TOBIA cav. Arturo, *presidente;*
Col. chimico farmacista SUZZI cav. Filippo, *membro;*
Ten. col. chim. farm. MOZZANA cav. Carlo, *membro;*
Capitano medico MAZZARONI Giacomo, *segretario.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 13. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportare al fascicolo « Comandi e corpi dell'Esercito e loro sedi alla data del 1° luglio 1930-VIII ». — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 gennaio 1931 - Anno IX.

I comandi, corpi ed enti che hanno ricevuto in distribuzione il fascicolo in oggetto provvederanno ad apportarvi le seguenti varianti:

Frontespizio: *sostituire* 1° luglio 1930-VIII in 1° gennaio 1931-IX.

Pag. 11: in corrispondenza di 44° fanteria *sostituire* Novi Piemonte in Saluzzo.

Pag. 12: in corrispondenza di 157° fanteria *sostituire* Senigallia in Macerata.

Pag. 15: in corrispondenza di regg. cavalleggeri Alessandria *sostituire* Firenze in Palmanova.

Pag. 16: in corrispondenza di 23° regg. art. camp. *sostituire* Palmanova in Trieste.

Pag. 18: in corrispondenza di gruppo art. da Costa della Sardegna *sostituire* Cagliari in La Maddalena.

Pag. 19: in corrispondenza di 2° regg. radiotelegrafisti *sostituire* Firenze in Novi Ligure.

Pagg. 21-22: *depennare* i distretti militari di Bassano (91) Campagna (81) Castrovillari (82) Cefalù (87) Lecco (68) S. Remo (98) perchè soppressi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 14. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa delle « Norme per l'ordinamento dei campi di tiro per armi mod. 1891 ». — (Direzione generale del genio). — 8 gennaio 1931 - Anno IX.

Sono state ristampate le « Norme per l'ordinamento dei campi di tiro per armi M. 1891 » emanate dall'ispettorato delle costruzioni del genio nell'aprile 1907 e la « Circolare

n. 700 » in data 4 febbraio 1930 dell'ispettorato dell'arma del genio contenente alcune varianti alle norme suddette; il fascicolo che le comprende è in vendita presso l'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra al prezzo di L. 4,50 la copia.

Detta pubblicazione sarà distribuita gratuitamente a cura di detto ufficio pubblicazioni agli uffici e comandi sotto indicati:

Direzione generale del genio	copie	50
Ispettorato del genio	»	50
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna (due copie per l'ispettorato di mobilitazione)	»	5
Comandi di divisione (due copie per l'ispettorato di mobilitazione)	»	3
Comandi del genio del corpo d'armata	»	3
Comando del genio della Sicilia	»	3
Comando del genio della Sardegna	»	3
Uffici delle fortificazioni di corpo d'armata	»	5
Ufficio delle fortificazioni per la Sicilia	»	5
Ufficio delle fortificazioni per la Sardegna	»	5

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 15. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che modifica la tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma del genio approvata con R. decreto 25 novembre 1926.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1930 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento rel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 novembre 1926 che approva la tabella graduale e numerica degli ufficiali superiori ed inferiori del genio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma del genio approvata con R. decreto 25 novembre 1926 le voci relative ai colonnelli:

Comandi genio di corpo d'armata . . .	colonnelli	10
Comando genio del comando militare della Sicilia	»	1
Uffici fortificazioni di corpo d'armata . .	»	—
Ufficio fortificazioni della Sicilia	»	—

sono sostituite con le seguenti:

Comandi genio di corpo d'armata . . .	colonnelli	—
Comando genio del comando militare della Sicilia	»	—
Uffici fortificazioni di corpo d'armata . .	»	10
Ufficio fortificazioni della Sicilia . . .	»	1

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

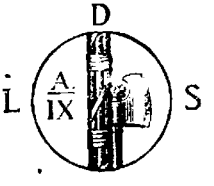
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Guerra registro n. 95, *foglio n.* 193. — SCRIVANTE.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 dicembre 1930-IX.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Cuneo . . .	I comuni di Monforte d'Alba, Perno e Castelletto Monforte sono uniti in unico comune con denominazione e capoluogo « Monforte d'Alba ».	n. 1586 13 nov. 1930	292

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del giornale militare, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici Provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste uniformate.



PREZZO L. 1,80 —

(31059 34). Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1931 - ANNO IX — 16 GENNAIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. **16** - **20 novembre 1930** - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1674, col quale la « Fondazione Principi di Piemonte », costituita col capitale nominale di lire 46.600 e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali ed appuntati dell'arma dei carabinieri reali in servizio effettivo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 45

» **17** - **20 novembre 1930** - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1675, col quale la « Fondazione Premio San Benigno-Genova », costituita col capitale nominale di lire 12.000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa dell'89° reggimento fanteria e del 2° reggimento artiglieria pesante campale, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. . . . . » 49

» **18** - **15 dicembre 1930** - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1696 - Modificazioni alla legge 23 giugno 1854, n. 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi . . . . . » 52

» **19** - **15 dicembre 1930** - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 1697 - Conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, concernente la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari . . . . . » 54

N. 20 – 15 dicembre 1930 – Anno IX — UFFICIALI IN CONGEDO. — Legge n. 1698 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente agevolazioni tributarie per l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . . . *Pag.* 55

» 21 – 29 dicembre 1930 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Legge n. 1712 – Indennità supplementare per gli ufficiali del R. Esercito. » 56

» 22 – 15 gennaio 1931 – Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Berretti, giubbe e pantaloni per allievi delle accademie militari da costruirsi con panno grigio-verde per vestiario sottufficiali alto cm. 160 . . . . » 61

» 23 – 15 gennaio 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul puntamento e tiro per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria. . . . . » 71

» 24 – 15 gennaio 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria ed automobilistici. . . . » 73

» 25 – 8 gennaio 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1930 – Anno IX – degli ufficiali in congedo – Volume II, parte 3ª . . . . . » 76

» 26 – 15 gennaio 1931 – Anno IX — SERVIZIO TERRITORIALE. — Bandiera nazionale delle scuole allievi ufficiali di complemento, della scuola centrale carabinieri reali e delle scuole allievi sottufficiali. Iscrizioni da incidersi sul gambo della freccia . . . . . » 82

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 82

Circolare N. 16. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1674, col quale la « Fondazione Principi di Piemonte », costituita col capitale nominale di lire 46.600 e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali ed appuntati dell'arma dei carabinieri reali in servizio effettivo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 novembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 27 dicembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la proposta del Comando generale dell'arma dei carabinieri reali, perchè col capitale di L. 46.600 nominali in titoli di consolidato 5 % — acquistati con le oblazioni volontariamente fatte dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei CC. RR. in occasione delle fauste nozze delle LL. AA. RR. i Principi di Piemonte — sia costituita ed eretta in ente morale una fondazione da intitolarsi alle LL. AA. RR. stesse e da devolversi a favore dei figli dei sottufficiali ed appuntati dell'arma in servizio effettivo;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge suindicata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Principi di Piemonte », costituita col capitale nominale di L. 46.600, in favore dei sottufficiali ed appuntati dell'arma dei CC. RR. in servizio effettivo, per provvedere alle cure marine estive delle quali i loro figliuoli siano riconosciuti bisognevoli, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GIAZZERA.

Statuto della « Fondazione Principi di Piemonte ».

Art. 1.

La « *Fondazione Principi di Piemonte* » è costituita col capitale nominale di L. 46.600, derivanti dall'investimento in titoli di consolidato 5 %, della somma in numerario di L. 39.069,80, formata con le oblazioni volontarie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei CC. RR. in occasione delle fauste nozze delle prefate Altezze Reali.

I titoli formanti il capitale suddetto saranno intestati alla fondazione stessa e custoditi presso la cassa della legione allievi carabinieri reali di Roma.

Il capitale costitutivo dell'ente sarà aumentato dalle oblazioni che saranno successivamente effettuate in suo favore, le quali dovranno essere gradualmente investite in titoli di consolidato 5 %, da intestare alla Fondazione.

I nomi degli oblatori di somme non inferiori a L. 25 saranno inscritti nel libro dei benemeriti della fondazione.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di cui all'articolo precedente, le cui rendite saranno impiegate — a partire dall'anno 1931 — in favore dei sottufficiali ed ap-

puntati dell'arma dei carabinieri reali in servizio effettivo, per provvedere alle cure marine estive di cui i loro figliuoli — di età non superiore agli anni 14 — siano riconosciuti, previ i dovuti accertamenti sanitari, strettamente bisognosi ed i cui genitori non si trovino in condizioni tali da poter far fronte alle spese necessarie con i mezzi di cui dispongono.

Fino a quando l'ulteriore incremento del capitale su accennato non consentirà la istituzione a tale scopo di una colonia marina direttamente gestita dalla fondazione con mezzi e locali propri, sarà provveduto annualmente — nei limiti delle disponibilità delle rendite — all'invio dei fanciulli abbisognevoli di cure presso qualcuna delle colonie marine già esistenti, previo pagamento diretto, all'amministrazione delle colonie, della retta che sarà preventivamente pattuita. Le rendite eventualmente non erogate in ciascun anno, andranno in aggiunta a quelle dell'anno successivo.

Art. 3.

La fondazione ha sede in Roma presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

L'amministrazione di essa è affidata alla stessa commissione amministratrice dalla « *Fondazione dell'Arma dei CC. RR.* » di cui al R. decreto 10 gennaio 1929, n. 615, composta:

a) del comandante generale dell'arma, presidente;

b) del generale di divisione comandante in 2ª dell'arma;

c) del generale di divisione addetto al Comando generale dell'arma;

d) di un generale di brigata dell'arma in S. P. E., residente in Roma;

e) del colonnello comandante la legione allievi CC. RR.;

f) di un ufficiale dei CC. RR. in S. P. E. residente in Roma, segretario (con voto consultivo).

Art. 4.

La designazione dei fanciulli da inviarsi alle colonie marine è fatta dalla commissione amministratrice di cui al precedente art. 3, su proposta dei comandanti di legione,

della scuola centrale CC. RR. nonchè dei comandi autonomi delle colonie, o su domanda degli interessati. Può essere promossa d'ufficio dal comandante generale dell'arma.

Le proposte e domande relative dovranno pervenire al Comando generale, pel tramite dei suddetti comandi di corpo, annualmente, entro il 15 del mese di maggio, corredate:

1° da un certificato medico regolarmente vidimato dal podestà del luogo - dal quale risulti che il fanciullo ha stretto bisogno delle cure marine ed è immune da qualsiasi malattia contagiosa;

2° da un rapporto del comandante del corpo cui appartiene il genitore del fanciullo stesso, dal quale risulti la situazione di famiglia del militare nonchè l'esatto stato economico suo e della consorte;

3° da un certificato di nascita del fanciullo, dal quale risulti che non ha superato gli anni 14 alla data del 30 giugno dell'anno in cui dovrebbe essere ammesso alle cure marine.

Art. 5.

La Commissione amministratrice delibera in ordine alla erogazione delle rendite della fondazione nel senso di cui all'articolo precedente e decide in genere su tutti gli affari che interessano la fondazione stessa.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza: in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le decisioni della commissione stessa sono considerate valide allorquando siano state adottate con l'intervento di almeno tre membri con diritto a voto deliberativo.

Il presidente della commissione amministratrice rappresenta la fondazione in giudizio. Egli impersona la fondazione nell'assolvimento dei suoi compiti specie per quanto si riferisce ai rapporti di essa con terzi; dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale, cura in generale il buon andamento dell'ente e prende, nei casi d'urgenza, i provvedimenti conservativi, informandone poi la commissione.

Art. 6.

La commissione amministratrice viene convocata dal comandante generale o — in sua assenza — dal comandante in 2ª dell'arma in adunanza ordinaria nella seconda quin-

dicina del mese di maggio di ciascun anno per la designazione dei fanciulli da inviarsi alle cure marine, e nel mese di dicembre per l'approvazione del conto consuntivo dell'ente.

Saranno tenute adunanze straordinarie ogni qualvolta occorra decidere su materie importanti ed urgenti, a giudizio del presidente.

Art. 7.

Il conto annuale della gestione dovrà essere comunicato al Ministero della guerra (circ. 39 *giornale militare* 1929) e sarà pubblicato sul *bollettino ufficiale dell'arma*. Nello stesso bollettino saranno mensilmente pubblicate le offerte di qualsiasi entità fatte da enti vari, da ufficiali, da privati, e quelle dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma, raggruppate per compagnia.

Roma, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 17. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1675, col quale la « Fondazione Premio S. Benigno-Genova », costituita col capitale nominale di lire 12.000 e la cui rendita è destinata a favore dei militari di truppa dell'89° reggimento fanteria e del 2° reggimento artiglieria pesante campale, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 novembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 300, del 27 dicembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 12.000 nominali — ricavato delle oblazioni raccolte dal Comitato di fanti e di artiglieri in congedo i quali alloggiarono durante la prestazione del servizio militare nelle demolende caserme di S. Benigno in Genova,

costituitosi in occasione dell'« adunata di saluto » alle caserme stesse — affinchè sia istituita ed eretta in ente morale una fondazione da denominarsi « *Fondazione Premio S. Benigno - Genova* », la cui rendita annua venga destinata al conferimento di premi a favore dei militari di truppa appartenenti all'89° reggimento fanteria e al 2° reggimento artiglieria pesante campale, reggimenti che per ultimi occuparono le caserme stesse;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Premio S. Benigno - Genova* », costituita col capitale nominale di L. 12.000 e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari di truppa dell'89° reggimento fanteria e del 2° reggimento artiglieria pesante campale, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Premio S. Benigno - Genova ».

Art. 1.

La « *fondazione Premio S. Benigno - Genova* » è costituita mediante l'offerta di L. 12.000 nominali, importo di oblazioni raccolte dal comitato dell'adunata dei fanti ed artiglieri in congedo delle demolende caserme S. Benigno in Genova, a favore dell'89° reggimento fanteria « Salerno » e del 2° reggimento artiglieria pesante campale, siccome quelli che per ultimi ebbero sede nelle caserme stesse.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente art. 1. I relativi titoli saranno convertiti in due certificati di rendita nominativi di eguale valore da intestarsi alla fondazione e da depositarsi rispettivamente l'uno nella cassa dell'89° reggimento fanteria e l'altro nella cassa del 2° reggimento artiglieria pesante campale.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata, presso ciascuno dei due reggimenti beneficiari, ad una commissione presieduta dal comandante del reggimento e composta di due ufficiali superiori presenti alla sede e nominati rispettivamente dal comandante del corpo.

Art. 4.

La rendita annua del capitale nominale di cui all'art. 2 verrà erogata, in parti uguali, dalla rispettiva commissione annualmente il 16 luglio nella ricorrenza della festa del corpo per l'89° reggimento fanteria, ed il 15 giugno nella ricorrenza della festa dell'arma d'artiglieria per il 2° reggimento artiglieria pesante campale, con la denominazione « *Premio S. Benigno - Genova* », a favore di tre militari di truppa per ogni reggimento beneficiario, di condizioni meno abbienti e che per zelo, lodevole condotta, esemplare disciplina ed elevato spirito di corpo se ne siano resi meritevoli.

Art. 5.

Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà trasmesso da ciascun comandante dei due reggimenti in parola al Ministero della guerra il rendiconto della fondazione per la parte di sua competenza (circ. 39 *giornale militare* 1929).

Roma, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 18. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1696 - Modificazioni alla legge 23 giugno 1854, n. 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi.** — (Gabinetto). — 15 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 5, dell'8 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti della legge 23 giugno 1854, n. 1731, la promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693, è espressa nella seguente formula:

(Il nome del Re)
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Art. 2.

L'art. 2 della legge 23 giugno 1854, n. 1731, è sostituito col seguente:

« La legge porterà la firma del Re, sarà controfirmata dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, dal Ministro proponente, e sarà munita del visto del Guardasigilli che vi apporrà il sigillo dello Stato ».

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare le norme per la esecuzione della presente legge;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quella 23 giugno 1854, n. 1731, delle leggi successive che l'abbiano modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza, anche modificandone le disposizioni per metterle in armonia con le norme e coi principii informatori della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 19. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1697 – Conversione in legge del R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, concernente la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari.** — (Gabinetto). — 15 dicembre 1930 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 5, dell'8 gennaio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, concernente la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle accademie e delle scuole militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 20. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Legge n. 1698 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente agevolazioni tributarie per l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Gabinetto). — 15 dicembre 1930 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 5, dell'8 gennaio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente agevolazioni tributarie per l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 21. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1712 – Indennità supplementare per gli ufficiali del R. Esercito.** — (Ragioneria). — 29 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 6, del 9 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla « Cassa ufficiali », esistente presso il Ministero della guerra, è affidato il còmpito di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali del Regio esercito, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.

Alla detta « Cassa ufficiali » è conferita personalità giuridica. Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la guerra.

Agli effetti tributari si applicano alla « Cassa ufficiali » le stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.

Art. 2.

La « Cassa ufficiali » è amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per la guerra e di uno nominato dal Ministro per le finanze.

Il controllo sulle operazioni della « Cassa ufficiali » e sui bilanci è affidato ad un Comitato di tre sindaci nominati due dal Ministro per la guerra ed uno dal Ministro per le finanze.

I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il servizio di cassa è affidato all'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Tutte le prestazioni per la « Cassa ufficiali » sono gratuite.

Art. 3.

Sono inscritti d'ufficio alla « Cassa ufficiali » gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente, durante il

tempo in cui permangono in tale posizione e quando, essendone cessati, sono richiamati in servizio, durante il tempo del richiamo, purchè questo non sia inferiore a tre mesi.

Art. 4.

Gli ufficiali del Regio esercito inscritti alla « Cassa ufficiali » sono soggetti ad una ritenuta a favore della medesima dell'uno per cento sullo stipendio lordo.

L'importo delle ritenute è corrisposto alla « Cassa ufficiali » dal Ministero della guerra, con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

Art. 5.

I proventi delle ritenute di cui al precedente art. 4 ed ogni altra attività della « Cassa ufficiali », sono, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle indennità, impiegati subito in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti espressamente autorizzati dal Ministro per la guerra su proposta del Consiglio di amministrazione.

Possono altresì essere impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali del Regio esercito inscritti alla « Cassa ufficiali » nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministro per la guerra su proposta del Consiglio d'amministrazione della « Cassa ufficiali ».

Art. 6.

L'indennità supplementare è corrisposta agli ufficiali del Regio Esercito inscritti da almeno sei anni alla « Cassa Ufficiali » o alla vedova o alla prole, nei casi previsti per la analoga indennità che corrisponde l'Opera di previdenza; e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro della guerra su parere del Consiglio d'amministrazione della « Cassa Ufficiali ».

L'indennità supplementare è pagata agli ufficiali inscritti all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario, oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purchè con diritto a pensione vitalizia.

Art. 7.

L'ammontare dell'indennità supplementare è stabilito provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennità corrisposta dall'Opera di previdenza, ma può essere variata

in relazione alle disponibilità risultanti dai bilanci annuali e dagli oneri prevedibili per il futuro. Le variazioni saranno determinate, su proposta del Consiglio d'amministrazione, dal Ministro per la guerra.

Art. 8.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme che siano ritenute necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

Gli ufficiali in aspettativa riduzione quadri, sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sullo stipendio ridotto che percepiscono, e all'atto del collocamento a riposo viene loro corrisposto l'indennità supplementare calcolata sull'ultimo stipendio ridotto percepito.

Però gli ufficiali che all'atto del collocamento in aspettativa riduzione quadri siano già inscritti alla « Cassa ufficiali » possono chiedere di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio di attività e in tale caso liquideranno l'indennità supplementare su quest'ultimo stipendio.

Art. 10.

La ritenuta di cui all'art. 4 della presente legge dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il Ministro per la guerra determinerà le quote da versare sino al 30 giugno 1931 in modo che il versamento dell'intera ritenuta sia effettuato entro l'esercizio finanziario. La prima iscrizione di ufficio deve essere effettuata dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 11.

Gli ufficiali del Regio esercito inscritti alla « Cassa ufficiali » che hanno cessato dopo il 1° luglio 1930 e che cesseranno dal servizio permanente prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennità supplementare, potranno a domanda essere e rimanere inscritti sino

al raggiungimento di detto limite o sino al collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio loro percepito.

Quelli che fossero collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni di inscrizione avranno diritto a tanti sesti della indennità quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per un anno le frazioni superiori ai sei mesi.

Non saranno inscritti alla Cassa gli ufficiali che entro sei mesi dalla prima inscrizione vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 12.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

AVVERTENZE.

L'art. 10 della legge sopra riportata dispone che la ritenuta a favore della « Cassa ufficiali » abbia inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso, e cioè dal mese di luglio 1930. Inoltre l'articolo stesso dispone che i versamenti delle dodici ritenute mensili siano effettuati entro l'esercizio finanziario.

Nei prontuari di prossima pubblicazione sarà tenuto conto della ritenuta a favore della « Cassa ufficiali » nella misura normale dell'uno per cento; e sarà indicata altresì la maggior ritenuta da effettuarsi per i mesi da gennaio a tutto giugno 1931.

In attesa che vengano distribuiti i detti prontuari, si prescrive quanto segue:

La ritenuta dell'uno per cento a favore della « Cassa ufficiali » deve essere conteggiata sullo stipendio annuo lordo nominale al 30 novembre 1930 (prima della riduzione del 12 % disposta col R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491), e per recuperare le quote dei primi sei mesi dell'esercizio finanziario dovrà eseguirsi la ritenuta del due per cento (invece che dell'uno per cento) sulle rate di stipendio dovuto dal 1° gennaio al 30 giugno 1931.

La ritenuta del due per cento dovrà essere conteggiata applicando l'aliquota del 0,1525 % sullo stipendio annuo lordo al 30 novembre 1930, e dovrà essere dedotta dallo stipendio netto mensile dovuto dal 1° dicembre 1930, come dall'esempio che segue:

Colonnello con stipendio iniziale:

Stipendio annuo lordo al 30 novembre 1930	L.	22.000 —
Liquidazione.		
Stipendio mensile netto risultante dal prontuario in vigore al 1° luglio 1930 .	L.	1.550 —
Riduzione del 12,96 % giusta istruzioni contenute nelle « Avvertenze » della circolare 716 *giornale militare* 1930	»	200,88
Restano	L.	1.349,12
Ritenuta del 2 % a favore della « Cassa ufficiali », in ragione del 0.1524 % sullo stipendio annuo lordo di L. 22.000. .	»	33,55 (1)
Stipendio mensile netto	L.	1.315,57
Per arrotondamento . . .	L.	1.316 —

Infine, giova avvertire che, giusta l'ultimo capoverso dell'art. 11 della legge sopra riportata, gli ufficiali che entro il semestre in corso fossero collocati direttamente a riposo, dovranno, per poter beneficiare dell'aumento dell'indennità

(1) A partire dal 1° luglio 1931-IX nel caso qui considerato la ritenuta mensile si ridurrà a L. 16,77.

di buonuscita, porsi al corrente col pagamento della ritenuta a favore della « Cassa ufficiali ». A tale uopo, sull'ultima rata di stipendio loro dovuta dovrà effettuarsi la ritenuta di tutte le quote arretrate con i criteri sopra accennati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 22. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Berretti, giubbe e pantaloni per allievi delle accademie militari da costruirsi con panno grigio-verde per vestiario sottufficiali alto cm. 160.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 gennaio 1931 - Anno IX.

A seguito ed a completamento della circolare 516 del *giornale militare* 1930 con la quale sono stati pubblicati i conti di costruzione degli oggetti di divisa dei sottufficiali da confezionarsi con panno grigio verde alto m. 1,60, si riportano qui di seguito i conti di costruzione dei berretti, giubbe e pantaloni degli allievi delle accademie militari, che devono essere confezionati con lo stesso panno grigio verde da sottufficiali alto m. 1,60.

Naturalmente restano abrogati i corrispondenti conti pubblicati con la circolare 516 *giornale militare* 1929 che prevedono l'impiego di panno alto cm. 140. Le descrizioni degli oggetti, riportate dalla circolare stessa, si intendono modificate nel senso che dove è previsto panno da sottufficiali alto cm. 140, dovrà leggersi « Panno da sottufficiali alto cm. 160.

Poichè è possibile ottenere, nella confezione dei detti oggetti con panno alto cm. 160, una sensibile economia qualora il taglio venga abbinato, si riportano anche i conti di costruzione per taglio promiscuo.

I materiali in oggetto, allestiti con panno grigio verde da sottufficiali alto cm. 160, compresi quelli avuti dal taglio abbinato saranno inventariati con gli stessi numeri categorici (sezione E - categoria 1ª) ai quali attualmente sono presi in carico i corrispondenti oggetti costruiti con panno grigio verde alto cm. 140, ma, d'ora innanzi anche a questi ultimi ogetti dovrà essere attribuito il prezzo di carico degli oggetti costruiti col panno alto cm. 160; prezzo risultante dai relativi conti di costruzione a taglio semplice.

Conto di costruzione del berretto da fatica di panno grigio verde per allievi delle accademie militari (taglio semplice).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo N. categorico 1101		2° Gruppo N. categorico 1102		3° Gruppo N. categorico 1103	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	84 —	0,080	6,72	0,075	6,30	0,070	5,88
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62. . .	»	4,30	0,180	0,77	0,170	0,73	0,160	0,68
Fasce di alluda per berretti .	N.	2,00	1	2,00	1	2,00	1	2,00
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.			1,00		1,00		1,00
		Prezzo di costo... L.		10,49		10,03		9,56
		Prezzo di conteggio... L.		10,60		10,20		9,60

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde da fatica per allievi delle accademie militari (taglio semplice)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciuola di metallo bianco dorato					
			1° Gruppo N. Categ. 1113		2° Gruppo N. Categ. 1114		3° Gruppo N. Categ. 1115		1° Gruppo N. Categ. 1116		2° Gruppo N. Categ. 1117		3° Gruppo N. Categ. 1118	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60	m.	84 —	1,65	138,60	1,50	126 —	1,35	113,40	1,65	138,60	1,50	126 —	1,35	113,40
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	58 —	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16
Panno cremisi o scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,34	m.	75 —	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	m.	4,30	3,05	13,11	2,90	12,47	2,75	11,82	3,05	13,11	2,90	12,47	2,75	11,82
Tela di cotone per sacchetti arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53	m.	5,30	0,90	4,77	0,90	4,77	0,90	4,77	0,90	4,77	0,90	4,77	0,90	4,77
Trecciuola di metallo bianco argentato, alta mm. 3	m.	1 —	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	—	—	—	—	—	—
Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 3	m.	2,10	—	—	—	—	—	—	0,48	1 —	0,48	1 —	0,48	1 —
Bottoni piccoli di metallo ossidato	N.	7 %	4	0,28	4	0,28	4	0,28	4	0,28	4	0,28	4	0,28
Bottoni grandi di frutto color grigio	N.	15 %	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			45 —		45 —		45 —		45 —		45 —		45 —
Prezzo di costo	L.			206,17		192,93		179,68		206,69		193,45		180,20
Prezzo di conteggio	L.			206,20		193,—		179,80		206,80		193,60		180,20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili dei davanti, l'ovatta per l'imbottitura al petto ed alle spalle, due ganghercili di ferro verniciato nero con rispettive maglielte, un bottone a pressione di metallo verniciato nero, il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli, e di cotone per quelle interne.

Conto di costruzione dei pantaloni corti di panno grigio-verde da fatica per allievi delle accademie militari (taglio semplice)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Con topponi						Senza topponi					
			1° Gruppo N. categ. 1137		2° Gruppo N. categ. 1138		3° Gruppo N. categ. 1139		1° Gruppo N. categ. 1140		2° Gruppo N. categ. 1141		3° Gruppo N. categ. 1142	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60. . .	m.	84 —	1,15	96,60	1,05	88,20	0,95	79,80	1,10	92,40	1 —	84 —	0,90	75,60
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62	»	4,30	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45
Tela di canapa per sacchetti arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53	»	5,30	0,15	0,79	0,15	0,79	0,15	0,79	0,15	0,79	0,15	0,79	0,15	0,79
Bottoni grandi di frutto color grigio	N.	15%	8	1,20	8	1,20	8	1,20	8	1,20	8	1,20	8	1,20
Bottoni piccoli di frutto color grigio	»	13%	6	0,78	6	0,78	6	0,78	6	0,78	6	0,78	6	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			17 —		17 —		17 —		15 —		15 —		15 —
Prezzo di costo . . . L.				122,82		114,42		106,02		116,62		108,22		99,82
Prezzo di conteggio . . . L.				123 —		114,60		106,20		116,80		108,40		100 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,10 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15; un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; una fibbia di metallo verniciato nero; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli, e di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del pantalone lungo di panno grigio-verde per allievi delle accademie militari (taglio semplice).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo N. categorico 1152		2° Gruppo N. categorico 1153		3° Gruppo N. categorico 1154	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60.	m.	84 —	1,25	105 —	1,15	96,60	1,05	88,20
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62. . .	»	4,30	1,32	5,67	1,32	5,67	1,32	5,67
Bottoni grandi di frutto color grigio	N.	15%	8	1,20	8	1,20	8	1,20
Bottoni piccoli di frutto color grigio.	»	13%	6	0,78	6	0,78	6	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			9 —		9 —		9 —
		Prezzo di costo... L.		121,65		113,25		104,85
		Prezzo di conteggio... L.		121,80		113,40		105,00

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; una fibbia di metallo verniciato nero; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli, e di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del pantalone lungo di panno grigio-verde per allievi delle accademie militari (tagliato abbinato con giubbe da fatica).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° gruppo N. categorico 1152		2° gruppo N. categorico 1153		3° gruppo N. categorico 1155	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno gr. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60 . .	m.	84 —	1,10	92,40	1,00	84 —	0,90	75,60
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62 . .	»	4,30	1,32	5,67	1,32	5,67	1,32	5,67
Bottoni grandi di frutto color grigio	N.	15 %	8 —	1,20	8 —	1,20	8 —	1,20
Bottoni piccoli di frutto color grigio	»	13 %	6 —	0,78	6 —	0,78	6 —	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	9 —		9 —		9 —
		Prezzo di costo...L.		109,05		100,65		92,25
		Prezzo di conteggio...L.		109,20		100,80		92,40

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta: una fibbia di metallo verniciato nero; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli, e di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del pantalone lungo di panno grigio-verde per allievi delle accademie militari (taglio abbinato con berretti da fatica).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo N. categorico 1152		2° Gruppo N. categorico 1153		3° Gruppo N. categorico 1154	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60.	m.	84 —	1,13	94,92	1,03	86,52	0,93	78,12
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62 . .	»	4,30	1,32	5,67	1,32	5,67	1,32	5,67
Bottoni grandi di frutto color grigio	N.	15%	8	1,20	8	1,20	8	1,20
Bottoni piccoli di frutto color grigio	»	13%	6	0,78	6	0,78	6	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			9 —		9 —		9 —
		Prezzo di costo... L.		111,57		103,17		94,77
		Prezzo di conteggio... L.		111,60		103,20		94,80

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; una fibbia di metallo verniciato nero; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli, e di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione del pantalone corto di panno grigio-verde per allievi delle accademie militari (taglio abbinato con giubbe da fatica)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Con topponi						Senza topponi					
			1° Gruppo N. categ. 1137		2° Gruppo N. categ. 1138		3° Gruppo N. categ. 1139		1° Gruppo N. categ. 1140		2° Gruppo N. categ. 1141		3° Gruppo N. categ. 1142	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60....	m.	84 —	1,10	92,40	1,00	84 —	0,90	75,60	1,02	85,68	0,92	77,28	0,82	68,88
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.....	m.	4,30	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45	1,50	6,45
Tela di canapa per sacchetti arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53.....	m.	5,30	0,15	0,795	0,15	0,795	0,15	0,795	0,15	0,795	0,15	0,795	0,15	0,795
Bottoni grandi di frutto color grigio.....	N.	15 %	8	1,20	8	1,20	8	1,20	8	1,20	8	1,20	8	1,20
Bottoni piccoli di frutto color grigio.....	N.	13 %	6	0,68	6	0,78	6	0,78	6	0,78	6	0,78	6	0,78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura(1).....	L.			17 —		17 —		17 —		15 —		15 —		15 —
Prezzo di costo . .	L.			118,625		110,225		101,825		109,905		101,505		93,105
Prezzo di conteggio . .	L.			118,80		110,40		102 —		110 —		101,60		93,20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,10 di nastro di cotone alto mm. 15; un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; una fibbia di metallo verniciato nero; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli, e di cotone per le cuciture interne.

Conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde da fatica per allievi delle accademi militari (taglio abbinato con pantalone corto con topponi o con pantalone corto senza topponi, oppure con pantalone lungo da fatica)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Con trecciuola di metallo bianco argentato						Con trecciuola di metallo bianco dorato					
			1° Gruppo N. Categ. 1113		2° Gruppo N. Categ. 1114		3° Gruppo N. Categ. 1115		1° Gruppo N. Categ. 1116		2° Gruppo N. Categ. 1117		3° Gruppo N. Categ. 1118	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60 . .	m.	84 —	1,57	131,88	1,42	119,28	1,27	106,68	1,57	131,88	1,42	119,28	1,28	106,63
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	58 —	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16	0,02	1,16
Panno cremisi o scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,34 . . .	m.	75 —	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02	0,027	2,02
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62.	m.	4,30	3,05	13,11	2,90	12,47	2,75	11,82	3,05	13,11	2,90	12,47	2,75	11,82
Tela di canapa per sacchetti arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,53	m.	5,30	0,90	4,77	0,90	4,77	0,90	4,77	0,90	4,27	0,90	4,77	0,90	4,77
Trecciuola di metallo bianco argentato, alta mm. 3	m.	1 —	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	—	—	—	—	—	—
Trecciuola di metallo bianco dorato, alta mm. 3	m.	2,10	—	—	—	—	—	—	0,48	1 —	0,48	1 —	0,48	1 —
Bottoni piccoli di metallo ossidato	N.	7 %	4	0,28	4	0,28	4	0,28	4	0,28	4	0,28	4	0,28
Bottonigrandi difrutto colorgrigio	N.	15 %	5	0,57	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75	5	0,75
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			45 —		45 —		45 —		45 —		45 —		45 —
Prezzo di costo. . .	L.			199,45		186,21		172,96		199,97		186,73		173,48
Prezzo di conteggio. . .	L.			199,60		186,40		173 —		200 —		186,80		173,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori; l'ovatta per l'imbottitura al petto e alle spalle; due gancherelli di ferro verniciato nero con relativa maglietta; un bottone a pressione di metallo verniciato nero; il refe di seta per le cuciture esterne e gli occhielli, e di cotone per le cuciture interne.

Dimostrazione della stoffa occorrente per il taglio dei sottonotati oggetti di panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60 per allievi delle accademie militari.

Denominazione degli oggetti	I Gruppo m.	II Gruppo m.	III Gruppo m.
Berretti da fatica (taglio semplice) .	0,080	0,075	0,070
Giubba da fatica (taglio semplice). .	1,65	1,50	1,35
Giubba da fatica (taglio abbinato con pantaloni corti con topponi o con pantaloni corti senza topponi, oppure con pantaloni lunghi da fatica)	1,57	1,42	1,27
in meno m. . . .	0,08	0,08	0,08
Pantaloni lunghi (taglio semplice). .	1,25	1,15	1,05
Pantaloni lunghi (taglio abbinato con giubba da fatica).	1,10	1,00	0,90
in meno m. . . .	0,15	0,15	0,15
Pantaloni lunghi (taglio semplice). .	1,25	1,15	1,05
Pantaloni lunghi (taglio abbinato con berretti da fatica).	1,13	1,03	0,93
in meno m. . . .	0,12	0,12	0,12
Pantaloni corti con topponi (taglio semplice)	1,15	1,05	0,95
Pantaloni corti con topponi (taglio abbinato con giubba da fatica . .	1,10	1,00	0,90
in meno m. . . .	0,05	0,05	0,05
Pantaloni corti senza topponi (taglio semplice)	1,10	1,00	0,90
Pantaloni corti senza topponi (taglio abbinato con giubba da fatica) . .	1,02	0,92	0,82
in meno m. . . .	0,08	0,08	0,08

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 23. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul puntamento e tiro per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria – Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 15 gennaio 1931 – Anno IX.

Sono state pubblicate le anzidette istruzioni, che saranno diramate a cura del Ministero (ufficio pubblicazioni militari), in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio di S. E. il 1° aiutante di campo Generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	3
Direzione generale personale ufficiali	»	1
Direzione generale artiglieria	»	10
Direzione generale genio	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	10
Ispettorato dell'artiglieria	»	30
Ispettorati delle truppe alpine, delle truppe celeri, del genio, del materiale automobilistico	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	1
Comando militare della Sicilia	»	1
Comando militare della Sardegna	»	1
Comandi di divisione (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	1
Comandi di divisione celere	»	1
Comando R.C.T.C. Tripolitania	»	1
Comando R.C.T.C. Cirenaica	»	1
Comando R.C.T.C. Eritrea	»	1
Comando R.C.T.C. Somalia	»	1
Scuole militari.		
Comando scuola di guerra	copie	1
Comando scuole centrali (per sè e per le scuole dipendenti)	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2

Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	copie	4
Comando scuola di applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando R. Accademia di artiglieria e genio	»	4
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comandi collegi militari	»	1
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento	»	1
Comandi scuole allievi sottufficiali	»	1

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	copie	1
Comandi di reggimento granatieri e fanteria di linea	»	6
Comandi di reggimento bersaglieri e alpini	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria di corpo d'armata e delle isole	copie	1
Comandi di reggimento	»	1
Direzioni di artiglieria e sezione di artiglieria della Sardegna	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento carri armati	copie	1

Enti vari.

Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	copie	1
Ufficio del capo di S. M. della R. Marina	»	1
Ufficio del capo di S. M. della R. Aeronautica	»	1
Ufficio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	1
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	1
Comando generale della R. Guardia di finanza	»	1
Biblioteca centrale militare	»	1
Biblioteca di presidio	»	1
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	1

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà la vendita delle istruzioni anzidette agli enti che ne facciano richiesta, al prezzo di L. 5 per copia.

Su tale prezzo è accordato lo sconto del 35 % agli ufficiali che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dalla circolare 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 24. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria ed automobilistici** — (Direzione generale d'artiglieria). — 15 gennaio 1931 - Anno IX.

Sono state pubblicate le « Norme per la contabilità dei lavori presso gli enti di artiglieria ed automobilistici, edizione 1930 ».

Detta pubblicazione (n. 2135) sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente:

Ufficio primo aiutante di campo generale di S. M. il Re	copie	1
Ufficio primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della marina (Ufficio del capo di S. M.)	»	3
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	5
Direzione generale personale ufficiali	»	3
» » leva sottufficiali e truppa	»	3
» » artiglieria	»	20
» » genio	»	3
» » sanità	»	3
» » servizi logistici	»	3
» » personali civili ed affari generali	»	3
Ispettorato generale amministrativo	»	5
Ufficio pubblicazioni militari	»	1
Ragioneria	»	5
Centro chimico	»	3
Servizio ippico e veterinario	»	3
Ufficio generale commissario	»	1
Comando del Corpo di stato maggiore	»	12
Ispettorato truppe celeri	»	2
» truppe alpine	»	2
» dell'artiglieria	»	10
» del genio	»	2
Ispettorato del materiale automobilistico	»	10

Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	copie	20
Direzione superiore del servizio specialisti del genio	»	2
Ufficio di amministrazione personali militari vari	»	1
Comitato per la mobilitazione civile	»	1
Segreteria commissione suprema di difesa	»	1
Comando designato di armata	»	1
Ufficio di S. E. il generale d'armata a disposizione	»	1
Comando corpo armata territoriale	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comando generale dell'arma dei RR. CC.	»	12
Comando divisione militare territoriale	»	2
Comando divisione celere	»	2
Comando R. corpo truppe coloniali	»	1
Comando di artiglieria di corpo d'armata, comando artiglieria della Sicilia, comando artiglieria della Sardegna	»	2
Comando genio di corpo d'armata, comando genio della Sicilia, comando genio della Sardegna	»	1
Stabilimenti di artiglieria	»	8
Direzione di artiglieria di corpo d'armata, direzione artiglieria della Sicilia, sezione artiglieria per la Sardegna	»	8
Comando scuola guerra	»	2
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola applicazione di fanteria	»	2
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando scuola applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola applicazione di cavalleria	»	2
Comando R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando R. Accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2

Comando scuola centrale di educazione fisica	copie	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	4
Comando scuola applicazione di sanità militare	»	2
Comando scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria e Scuola allievi sottufficiali di artiglieria	»	2
Comando collegio militare	»	2
Direzione istituto geografico militare	»	1
Comando reggimento artiglieria da campagna	»	4
Comando reggimento artiglieria a cavallo	»	4
Comando reggimento artiglieria pesante campale	»	4
Comando reggimento artiglieria da montagna	»	4
Comando reggimento artiglieria pesante	»	4
Comando reggimento artiglieria da costa	»	4
Comando reggimento controaerei autocampale	»	4
Comando centro controaerei della Sicilia	»	4
Comando reggimento misto di artiglieria della Sardegna	»	4
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	2
Comando reggimento carri armati	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	5
Centri automobilistici	»	5
Officina automobilistica R. E. di Bologna	»	8
Ministero dell'aeronautica	»	5
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	5
Comando generale della R. guardia di finanza	»	3

L'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra agli Enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è fissato in L. 4.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 25. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1930 – Anno IX degli ufficiali in congedo – Volume II, parte 3ª.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 8 gennaio 1931 – Anno IX.

E' stato pubblicato il ruolo d'anzianità pel 1930 - Anno IX, degli ufficiali in congedo - Volume II, parte 3ª - ufficiali in ausiliaria, ufficiali in congedo provvisorio, ufficiali di riserva e ufficiali del ruolo speciale, aggiornato a tutta la dispensa 35ª del Bollettino Ufficiale delle nomine pubblicata il 27 giugno 1930, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente come qui di seguito viene indicato.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	22	22
Ministero guerra (eccettuato il Comando del Corpo di S. M.)	100	100
Segreteria della commissione suprema di difesa	2	2
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	1	1
Comando del Corpo di Stato Maggiore (comprese le delegazioni trasporti)	22	22
Ispettorato delle varie armi.	1	4
Comando designato d'armata	1	4
Comando di Corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	2	26
Comando di divisione territoriale	2	58
Comando di divisione celere	1	2
Ispettorato di mobilitazione di divisione militare	1	30

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma dei Carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma.	2	2
Ispettorato di zona.	1	6
Comando di legione.	1	21
Scuola centrale carabinieri reali . . .	1	1
Arma di Fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	111
Comando reggimento carri armati . . .	1	1
Comando di deposito dei reggimenti granatieri fanteria di linea, bersaglieri, alpini, e carri armati.	1	112
Arma di Cavalleria.		
Comando di brigata di cavalleria . . .	1	2
Comando di reggimento di cavalleria. . .	1	12
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di Artiglieria.		
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	2	2
Comando di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	1	13

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando di reggimento di artiglieria. . .	1	65
Comando centro controarei	1	1
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	65
Comando deposito centro controaerei . . .	1	1
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata e del comando militare della Sicilia	1	12
Sezione di artiglieria per la Sardegna	1	1
Stabilimenti di artiglieria	1	12
Arma del Genio.		
Direzione superiore degli specialisti del genio.	2	2
Comando del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	1	13
Comando reggimento del genio	1	16
Comando di deposito di reggimento del genio.	1	16
Comando gruppo aerostieri	1	1
Ufficio fortificazione e lavori	1	13
Stabilimenti del genio	1	2
Comando battaglione misto della Sardegna .	1	1
Distretti Militari.		
Comando distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	1	100
Corpo Sanitario Militare.		
Direzione di sanità militare	1	12
Ufficio di Sanità militare della Sardegna . .	1	1
Direzione di ospedale militare	1	27
Istituto chimico farmaceutico militare . .	1	1

COMANDI, CORPI ED NFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di Commissariato Militare.		
Ispettorato di commissariato militare	1	1
Direzione di commissariato militare	1	12
Sezione di commissariato della Sardegna	1	1
Corpo di Amministrazione Militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo di armata, della Sicilia e della Sardegna	1	18
Corpo veterinario militare.		
Ispettorato di zona veterinaria	1	3
Servizio Automobilistico Militare.		
Comando centro automobilistico	1	13
Officina automobilistica R. E.	1	1
Scuole ed Istituti vari Militari.		
Comando scuola di guerra	2	2
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	2	2
Comando R. Accademia di artiglieria e genio e scuola di applicazione di artiglieria e genio	2	2
Scuola di applicazione di cavalleria e distaccamento di Tor di Quinto	2	2
Comando di collegio militare	1	2
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando scuola centrale di educazione fisica.	1	1
Comando scuola di tiro di artiglieria . . .	1	1
Comando scuola di applicazione di sanità militare	1	1
Comando scuola allevi ufficiali di complemento	1	9
Comando scuola allievi sottufficiali . . .	1	3
Istituto geografico militare	1	1
Comando gruppo chimico	1	1
Comandi, Uffici ed Enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali.	1	12
Comando degli stabilimenti militari di pena .	1	1
Comando deposito allevamento quadrupedi .	1	6
Comando gruppo squadroni di rimonta . .	1	1
Addetti militari e missioni all'estero . . .	1	40
Biblioteche militari.	1	32
Truppe Coloniali.		
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania	15	15
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica	10	10
Comando R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali . .	1	1
Comando presidi militari del Dodecanneso .	2	2

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Presidenza del Consiglio dei ministri . . .	1	1
Ministero della marina (per la distribuzione a comandi dispendenti)	20	20
Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	10	10
Ministero dell'aeronautica (per la distribuzione agli enti dipendenti)	10	10
Ministero delle comunicazioni	16	16
Altri ministeri	1	8
Senato del Regno (Presidenza e biblioteca) .	4	4
Camera dei deputati (Presidenza e biblioteca).	4	4
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	1	1
Comando generale R. Guardia di Finanza .	1	1
Comando generale M. V. S. N. . . .	1	1
Comando generale milizia nazionale forestale.	1	1
Presidenza unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	1	1

Il prezzo della pubblicazione è di L. 5.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 26. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Bandiera nazionale delle scuole allievi ufficiali di complemento, della scuola centrale carabinieri reali e delle scuole allievi sottufficiali. Iscrizioni da incidersi sul gambo della freccia.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 15 gennaio 1931 – Anno IX.

Le scuole allievi ufficiali di complemento, la scuola centrale carabinieri reali e le scuole allievi sottufficiali, giusta le disposizioni di cui al capo I ed al capo VII dell'allegato *E* al regolamento pel servizio territoriale, faranno incidere, sulla faccetta n. 1 del gambo della freccia della Bandiera loro concessa con il R. decreto del 17 ottobre 1930 (circ. 671 *giornale militare* 1930), la denominazione della scuola e la dicitura: Bandiera (1930).

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1931, circolare n. 4:

A pag. 9, « Conto di costruzione del berretto di panno g. v. da fatica per armi a cavallo (modello 1930) », nella colonna Importo, sostituire il prezzo di costo di L. 13,72, con L. 12,72 e il prezzo di conteggio di L. 13,70 con 12,70.

Dispensa 2ª, anno 1931, circolare 12:

A pag. 37, fra ten. colonnello medico ZAFFIRO cav. Antonino e tenente colonnello medico GIARRUSSO cav. Gesualdo, aggiungere: ten. colonnello medico CASELLA cav. Dante, id.

PREZZO L. 1,80

(3105934) — Roma, 1930-31-IX — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1931 - ANNO IX — 23 GENNAIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 27 – 18 dicembre 1930 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1733 contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle amministrazioni statali. *Pag.* 85

» 28 – 26 dicembre 1930 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1736 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . » 90

» 29 – 27 dicembre 1930 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 1726 – Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili . . . . . » 92

» 30 – 29 dicembre 1930 – Anno IX — ARMA DEI CARABINIERI REALI – SOTTUFFICIALI. — Legge n. 1728 – Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali autorizzati a contrarre matrimonio . . . . . » 94

» 31 – 29 dicembre 1930 – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1759 – Obbligatorietà della istruzione premilitare . . . . . » 95

LIBRERIA DELLO STATO

N. 32 – 8 gennaio 1931 – Anno IX — RECLUTAMENTO. — Legge n. 3 – Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito. . *Pag.* 98

» 33 – 31 dicembre 1930 – Anno IX — CAVALLI. — Aggiunte e varianti alla istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. Esercito – Edizione 1914. » 107

» 34 – 16 gennaio 1931 – Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — 7° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . » 109

» 35 – 17 gennaio 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED INPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo . . . . . » 110

» 36 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 111

» 37 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1931 . . . . . » 112

» 38 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Corse militari della riunione d'Asti . . . » 113

» 39 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento per centri raccolta notizie e posti vedetta della rete di avvistamento contro aerei – Bozze di stampa – *Fuori commercio* – Edizione 1930 – Anno IX . . . . » 114

» 40 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . » 116

N. 41 - 22 gennaio 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Spezia 6-7-8 febbraio 1931 - Anno IX . . . . . *Pag.* 118

» 42 - 22 gennaio 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Napoli 4-12 aprile 1931 - Anno IX. . . . . » 118

» 43 - 20 gennaio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1931. . . . . » 120

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 121

Circolare N. 27. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1733 contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle amministrazioni statali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 10, del 14 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e loro successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 30 dicembre 1929, n. 2201;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le nomine agli impieghi statali da effettuarsi in dipendenza di concorsi che le diverse Amministrazioni siano autorizzate a bandire;

Visto l'art 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo concorso per esami da bandire, dopo la data del presente decreto, e non oltre il 31 dicembre 1931, dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, per assunzioni al grado iniziale di ciascuno dei dipendenti ruoli di personali considerati nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni, è riservato ai dipendenti statali dei ruoli suindicati, che alla data del presente decreto appartengano al gruppo rispettivamente inferiore a quello pel quale ciascun concorso si effettua, nonchè al personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del presente decreto le funzioni proprie del gruppo e del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per i candidati di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età, fissato dai singoli ordinamenti, ma è necessario il possesso, alla data del presente decreto, del titolo di studio stabilito per l'assunzione nel ruolo al quale ciascun concorso si riferisce; peraltro, ai concorsi di nomina in ruoli di gruppo *C*, possono essere ammessi anche gli aspiranti che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio, esercitino, da almeno due anni alla data del presente decreto, attribuzioni proprie del personale del ruolo pel quale il concorso è effettuato, e inoltre siano dal proprio Consiglio d'amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, relativo ai concorsi di nomina in ruoli di gruppo *C* del personale subalterno invalido di guerra, i quali concorsi saranno effettuati, per ciascun ruolo del predetto gruppo, unitamente a quelli previsti pel medesimo gruppo dal presente decreto.

Art. 2.

I posti di gruppo *A* e *B*, messi a concorso a mente del precedente articolo, sono conferiti:

1° sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti del ruolo, ai candidati indicati nel precedente articolo, che siano invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale;

2° in ragione di quattro quinti dei rimanenti, ai candidati che sieno ex combattenti, compresi quelli che abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, oppure siano orfani, o vedove non rimaritate, o sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° per l'altro quinto, unitamente a quelli di cui ai precedenti numeri 1° e 2°, che eventualmente restino disponibili agli altri candidati.

Le nomine ai posti messi a concorso sono conferite nell'ordine di graduatoria formata in base alle votazioni riportate e coll'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

I posti di gruppo *C*, messi a concorso a mente del precedente art. 1, sono conferiti, con assoluta precedenza ed anche in eccedenza all'aliquota di posti prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai subalterni invalidi di guerra, contemplati nell'art. 3 della legge 30 dicembre 1929, n. 2201, che conseguano l'idoneità nel concorso.

I rimanenti posti sono attribuiti, con le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, in ragione rispettivamente di due terzi e di un terzo, ai candidati indicati ai numeri 2° e 3° dell'articolo medesimo, osservato, inoltre, ove occorra, il criterio di cui allo stesso n. 3° relativamente alle nomine ai posti che risultino disponibili nei limiti della quota stabilita per gli ex combattenti.

Art. 4.

Salvi i diritti previsti per gli invalidi di guerra dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e ferma l'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nei confronti del personale non di ruolo avente diritto a sistemazione, i posti che in ciascun ruolo di agenti subalterni compreso nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, risultino disponibili all'atto della revisione prevista dal R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457, sono conferiti, prescindendo dal limite massimo di età, al personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso degli altri requisiti.

Tali nomine sono disposte, nei prescritti modi, nell'ordine risultante dall'art. 21 del citato decreto n. 2395.

Art. 5.

Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, riflettente l'esonero dal servizio di prova del personale non di ruolo che consegua l'assunzione in ruolo, è esteso al personale che all'atto in cui ottenga la nomina in applicazione del presente decreto appartenga ad altro ruolo.

Art. 6.

Il collocamento nel grado dodicesimo dei ruoli di gruppo *C*, da effettuare ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, nei riguardi degli ex-combattenti, dei minorati per la causa nazionale e dei congiunti dei caduti in guerra o per la causa nazionale, che ottengano la nomina a posti dell'indicato gruppo in attuazione del presente decreto, è disposto con riserva di anzianità a favore del personale cui spetti precedenza di nomina a mente di questo decreto.

Art. 7.

Ai fini della determinazione dell'assegno personale eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, modificato con l'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, al personale non di ruolo che consegua

la nomina in applicazione del presente decreto, la retribuzione del personale medesimo è computata nell'importo in godimento al 1° dicembre 1930.

Art. 8.

Le nomine in ruolo da conferire in applicazione del presente decreto non hanno alcun effetto retroattivo.

Art. 9.

I concorsi di assunzione nei ruoli di dipendenti dalle Amministrazioni, di cui al precedente art. 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già indetti, ma per i quali non sia ancora scaduto il termine utile per la domanda di ammissione, sono revocati, salvo ad essere nuovamente indetti sotto l'osservanza del presente decreto.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili per le nomine nei ruoli dei personali militari e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato ed in quelli dei magistrati giudiziari e militari, degli avvocati e degli aggiunti di procura delle Avvocature erariali, del personale diplomatico-consolare, di quello direttivo coloniale e di quello direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione d'ogni ordine e grado, nonchè per le nomine a refenderario ed a segretario di sezione del Consiglio di Stato.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 19. — FERZI.

N. 28. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto-legge n. 1736 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Ragioneria centrale). — 26 dicembre 1930 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 7, del 10 gennaio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, nn. 753 e 800, e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune varianti agli stanziamenti iscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1930-31.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc. . . . . L. 50.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 29. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 1726 – Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili.** — (Gabinetto). — 27 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 9, del 13 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili resta stabilito come segue:

a) *Feste nazionali*:

la prima domenica di giugno: celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto;
il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;
il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria.

b) *Giorni festivi a tutti gli effetti civili*:

tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il giorno della festa di San Giuseppe;
il 21 aprile: Natale di Roma;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;
il giorno 28 ottobre: anniversario della Marcia su Roma;
il giorno di Ognissanti;
il giorno 4 novembre: anniversario della Vittoria;
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
il giorno di Natale.

c) *Solennità civili*:

il giorno 11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il giorno 23 marzo: anniversario della fondazione dei Fasci;

il giorno 21 aprile: Natale di Roma;

il giorno 24 maggio: anniversario della dichiarazione di guerra;

il giorno 12 ottobre: anniversario della scoperta dell'America;

il giorno 11 novembre: genetliaco di S. M. il Re.

Art. 2.

I comuni dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali e le solennità civili, stanziando, nei propri bilanci, le spese all'uopo occorrenti.

Art. 3.

Sono revocate tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge, la quale entra in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 30. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - SOTTUFFICIALI. — **Legge n. 1728 - Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali autorizzati a contrarre matrimonio.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 9, del 13 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aliquota dei brigadieri dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, è aumentata, in via transitoria, di 375 posti.

Art. 2.

Entro il termine di otto anni l'aliquota di cui al precedente articolo dovrà esser gradualmente ridotta al numero previsto dall'art. 1 del citato R. decreto-legge 2379, con la riduzione annuale di 47 posti per i primi sette anni e di 46 per l'ottavo anno, nel ruolo dei brigadieri ammogliati.

Art. 3.

La suddetta riduzione sarà attuata mediante riassorbimento nel limite di metà delle vacanze che via via si formeranno nel ruolo stesso, alternando una autorizzazione al matrimonio con un riassorbimento, fino a raggiungere, per ciascun'anno, la voluta contrazione di 47 posti, la quale resterà conseguentemente interrotta non appena raggiunta tale cifra.

I posti che in ogni singolo anno non potessero eventualmente essere riassorbiti per insufficienza di vacanze, saranno

tutti riassorbiti consecutivamente nell'anno successivo prima di procedere al riassorbimento alternato di cui al comma precedente.

Art. 4.

Fino a quando non sarà effettuato il riassorbimento di cui all'articolo precedente saranno tenuti a ruolo tanti carabinieri in meno quanti ne occorreranno per compensare l'onere derivante dall'aumento dell'aliquota dei brigadieri ammogliati.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 34. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1759 - Obbligatorietà della istruzione premilitare. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 17 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'istruzione premilitare ha lo scopo di fornire al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, al momento della chiamata alle armi, reclute che abbiano già avuta una prima preparazione al servizio militare.

Art. 2.

L'istruzione premilitare è obbligatoria per tutti i cittadini a partire dal 1° ottobre dell'anno in cui essi compiono il diciottesimo di loro età. Tale obbligatorietà verrà attuata gradatamente in relazione alla istituzione dei corsi nelle singole località, istituzione che verrà di volta in volta riconosciuta e resa di pubblica ragione dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonchè i residenti in territorio distante oltre 10 km. dalla località che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.

Art. 4.

Il padre, o in mancanza la madre, o in sua vece chi eserciti sul minore la patria potestà, ha l'obbligo di inscriverlo ai corsi premilitari e di provvedere perchè li frequenti regolarmente.

Art. 5.

Lo svolgimento dei corsi premilitari è normalmente affidato alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Nelle località però dove la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale non abbia potuto ancora istituire con propri organi i detti corsi, e fino a quando ciò non avvenga, l'Opera nazionale Balilla è incaricata della costituzione e svolgimento di essi a mezzo della organizzazione degli avanguardisti.

Art. 6.

L'istruzione premilitare consta di due corsi annuali da svolgersi normalmente in giorni festivi secondo programma da stabilirsi dal Ministero della guerra.

Art. 7.

Coloro i quali abbiano appartenuto per due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale od all'Opera nazionale Balilla quali avanguardisti ed abbiano frequentato

le esercitazioni di dette organizzazioni, sono dispensati, a domanda, dal frequentare il 1° corso di istruzione premilitare, pur dovendone sostenere gli esami.

Art. 8.

Potranno essere tenuti a cura del Ministero dell'aeronautica e del Ministero della marina speciali corsi di istruzione premilitare diretti ad un più specifico addestramento per le rispettive Forze armate.

Art. 9.

I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta dipendenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorità militari territoriali.

Art. 10.

Chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 4 è punito con un'ammenda da L. 50 a L. 500.

Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nello art. 4, in caso di mancata regolare frequenza del corso senza giustificato motivo, nonchè i direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

Art. 11.

I militari che, pur non essendosi trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, siano sforniti, per qualunque motivo, del requisito dell'istruzione premilitare, saranno esclusi dai corsi allievi caporali.

Per l'eventuale titolo a ferma minore di leva avranno il trattamento stabilito dalla legge sul reclutamento.

Art. 12.

L'istituzione dei corsi nelle località nelle quali ora non esistono sarà effettuata gradatamente secondo le disponibilità di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

N. 32. — RECLUTAMENTO. — Legge n. 3 - Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 17 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ferma ordinaria di leva è di 18 mesi.

Le ferme minori sono di primo, secondo e terzo grado, rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi. Esse possono essere attribuite agli inscritti di leva arruolati, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli seguenti.

La concessione delle ferme minori è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sfornito, senza essersi trovato nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge sulla obbligatorietà della istruzione premilitare, dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore.

Art. 2.

Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facoltà di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio dei militari da una ferma all'altra. Tale passaggio in questo caso avverrà seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella presente legge.

Egli ha pure facoltà di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado (tre mesi).

Art. 3.

In tempo di guerra, tutti indistintamente gli inscritti arruolati sono assegnati alla ferma ordinaria.

Art. 4.

Hanno titolo alla ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

9° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

10° figlio unico superstite di madre vedova;

11° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

12° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

16° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

17° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure, se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

20° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

21° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

22° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 5.

Hanno titolo alla ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

8° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a L. 18.000;

9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

13° militare ammogliato con prole;

14° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

15° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 6.

Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 15 del-

l'art. 5 e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1 del presente articolo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Art. 7.

La ferma minore non chiesta per qualsiasi motivo a favore del militare che ne aveva titolo, può essere accordata ad un fratello consanguineo, purchè il militare sia tuttora ascritto al Regio esercito, alla Regia marina o alla Regia aeronautica ed abbia prestato o presti servizio con ferma ordinaria.

E' produttiva di effetti, a senso del comma precedente, la rinuncia alla conseguita ferma minore, purchè avvenga prima dell'inizio della ferma stessa e concorra il consenso della persona di cui al successivo art. 9.

Art. 8.

L'assegnazione a ferma minore nei casi di cui ai nn. 2 dell'art. 4; 10, 14 e 15 dell'art. 5; 1 e 3 dell'art. 6 e nel caso dell'art. 7 è soggetta a revocazione fino al congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello non compia la ferma cui è vincolato.

Art. 9.

Le assegnazioni a ferma minore devono essere richieste con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

Art. 10.

I titoli a ferma minore possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre. I titoli, che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere utilmente fatti valere entro il termine di novanta giorni.

Art. 11.

L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 dell'art. 4; 3, 4, 10, 11, 12, 14 e 15 dell'art. 5; e 1, 2 e 3 dell'art. 6, è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di 2° e 3° grado oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile).

Non si terrà conto però di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

Art. 12.

Allo scopo di costituire titoli all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1° gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° gli irreperibili dei quali, non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti

debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;

3° le figlie nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

Art. 13.

I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati sono i seguenti:

1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragione di età o per legittimo rimando oppure che si verificano durante la leva stessa o successivamente, finchè il militare presti normalmente servizio alle armi;

2° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, semprechè, se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

L'assegnazione a ferma minore è pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

Art. 14.

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

Egli, se arruolato, non potrà essere ascritto a ferma minore, ma dovrà compiere la ordinaria ferma di leva.

Peraltro esso potrà essere ammesso a ferma minore per i titoli sorti dopo il suo arruolamento in seguito a modificazioni di famiglia.

Art. 15.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni relative alla partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali ai Consigli di leva ed alle Commissioni mobili.

Sono inoltre abrogati gli articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 (3° e 4° comma), 89, 106, 109 e 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927-V, n. 1437, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento o di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 18.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai militari però arruolati in leve precedenti a quella della classe 1911 si applicano le disposizioni di leggi preesistenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

N. 33. — CAVALLI. — Aggiunte e varianti alla istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. Esercito - Edizione 1914. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 dicembre 1930 - Anno IX.

Il capitolo « *Avvertenza* » del Regolamento per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. Esercito (edizione 1914) è sostituito dal seguente:

AVVERTENZE.

Marchio, età, numero di rimonta, di matricola, indicazione dell'arma e corpo per i quadrupedi di truppa.

Tutti i quadrupedi (ad eccezione di quelli di servizio, proprietà assoluta, agevolezza e carica), devono portare il marchio impresso a fuoco sulla coscia sinistra.

Ai quadrupedi dei depositi allevamento il marchio sarà apposto a cura dei depositi stessi, ed a quelli provenienti da altre rimonte, tosto scaduta la guarentigia, il marchio sarà impresso a cura dei reggimenti cui sono destinati.

Il marchio consiste nella croce di Savoia. Le aste della croce devono essere della lunghezza di centimetri sei e della larghezza di un centimetro.

A cura delle commissioni di rimonta (ordinarie o speciali) sarà fatto applicare ad ogni quadrupede acquistato, il numero di rimonta risultante dagli atti di incetta preceduto dalla lettera che indica l'età del quadrupede.

Il numero di rimonta e la lettera indicante l'età verranno impressi a fuoco sulla faccia esterna dello zoccolo destro anteriore con stampini dell'altezza di 15 millimetri. Essi saranno annullati all'atto dell'applicazione del numero di matricola.

Appena giunti al deposito allevamento oppure al corpo, tutti i quadrupedi dovranno essere matricolati.

Il numero di matricola sarà impresso, con bolli a fuoco dell'altezza di 15 millimetri, sulla faccia esterna dello zoccolo sinistro anteriore ed a conveniente distanza dalla corona del piede.

In caso di mobilitazione o quando per qualsiasi altro motivo i comandi di corpo lo reputassero opportuno sulla faccia esterna dello zoccolo destro anteriore dei quadrupedi, e

con le stesse norme date per il numero di matricola, saranno applicate le lettere sottoindicate, seguite per ciascun corpo dalle cifre indicanti il numero del reggimento o reparto corrispondente.

Carabinieri reali	CR
Fanteria di linea	F
Granatieri	GR
Bersaglieri	B
Alpini	AL
Cavalleria	C
Artiglieria da campagna	A
Artiglieria a cavallo	AV
Artiglieria da montagna	AM
Artiglieria pesante campale	APC
Artiglieria pesante	AP
Artiglieria contraerei	ACA
Artiglieria da costa	AC
Artiglieria treno	AT
Genio	G
Genio radiotelegrafisti	GRT
Genio pontieri lagunari	GPL
Genio ferrovieri	GF
Genio gruppo aerostieri	GA
Compagnie sanità	SA
Compagnie sussistenza	SU

I numeri e le lettere saranno rinnovati quando per l'accrescimento dell'unghia o per l'asportazione della medesima in seguito a ferratura si siano avvicinati al margine inferiore dello zoccolo.

In caso di trasferimento di quadrupedi da un corpo all'altro, i numeri e le lettere vecchie saranno annullati da una linea orizzontale impressa a fuoco ed i nuovi numeri e lettere saranno applicati superiormente o inferiormente a quelli esistenti a seconda dello spazio disponibile.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 34. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **7° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 gennaio 1931 - Anno IX

I seguenti ufficiali che hanno frequentato con esito favorevole il 7° corso di osservazione aerea di cui alla circolare 649 *giornale militare* del 1929, sono nominati a datare dal 1° settembre 1930, osservatori dall'aeroplano ed autorizzati a fregiarsi dell'apposito distintivo istituito con la circolare 509 *giornale militare* 1924.

Capitano FANIZZA Ruggero, 232° fanteria.
» GUADALUPI Cosimo, 71° fanteria.
» CONIGLIO Salvatore, 27° fanteria.
» GERVASONI Giorgio, scuola allievi uff. Milano.
» AVETA Giulio, 7° alpini.
» RENZONI Bruno, 26° fanteria.
» SALTALAMACCHIA Augusto, 1° fanteria.
» VENEZZE Rodolfo, scuola allievi uff. Milano.
» COSSU Giuseppe, 8° alpini.
Tenente DEL PELA Rino, 7° bersaglieri.
» MARUCCI Enrico, scuola allievi uff. Casagiove.
» ODASSO Mario, 1° alpini.
» BLANDANO Giuseppe, 11° bersaglieri.
» FERRARIS Aldo, 37° fanteria.
» CANNONIERI Giorgio, 71° fanteria.
» ZANNINOVICH Mario, regg. cavalleggeri Aosta.
» REVETRIA Mario, regg. cavalleg. V. E. II.
» BORZINI Gilberto, regg. Nizza cavalleria.
Capitano DESSI Carlo, 23° campagna.
» DRAMMIS Antonio, 6° pesante campale.
» TRICOMI Ernesto, 19° campagna.
» TOMASINO Andrea, scuola all. uff. Pola.

Tenente NAPOLITANO Armando, 9° campagna.
» CIPRIANI Brunetto, scuola all. ufficiali Brà.
» GATTUSO Antonino, 3° pesante campale.
» VENTURINI Mario, scuola all. uff. Nocera Infer.
» LIPPOLIS Francesco, 1° pesante.
» GRATI Mirto, scuola all. ufficiali Pola.
» CIPRIANI David, scuola tiro artiglieria Nettuno.
» CARDINI Augusto, 19° campagna.
Capitano VALENTE Giacinto, uff. fort. Udine (assegnato Ministero guerra).
Tenente CAPRINI Dante, comando genio C. A. Firenze.
» BARELLA Rocco, scuola allievi uff. Verona.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 35. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che costituisce la commissione esaminatrice del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 gennaio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1930, anno IX, che indice l'esame di concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo, di cui al decreto mi-

nisteriale in data 26 novembre 1930, è costituita come appresso:

VACCHELLI gr. uff. Nicola, generale di divisione, direttore dell'Istituto geografico militare, *presidente;*

LOPERFIDO comm. prof. Antonio, geodeta capo, *membro;*

PUCCINI cav. uff. Ettore, topografo capo, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il cav. uff. dott. Luigi RIVERSO, capo sezione del Ministero.

Art. 2.

Le prove di esame relative al concorso anzidetto si svolgeranno presso la sede dell'Istituto geografico militare, in Firenze, ed avranno inizio il 2 febbraio 1931.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 36. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

Il Ministero dell'educazione nazionale ha comunicato che è disponibile un posto di applicato nel personale d'ordine dei RR. Istituti di Belle Arti, di musica e d'arte drammatica, il quale posto spetta, a norma delle vigenti disposizioni, ad un applicato delle amministrazioni militari o, in mancanza, ad un sottufficiale che abbia chiesto di aspirare, e sia stato riconosciuto idoneo, agli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*, del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere al su indicato impiego dovranno presentare, *non oltre il* 25 *febbraio* 1931, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Le domande dei concorrenti dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare, indicante (per quelli che ne sono provvisti) l'ammontare annuo lordo dello stipendio e dell'eventuale assegno personale (distinguendo quello in godimento al 30 novembre 1930 da quello concesso ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, numero 1491) e, se fruiscano dell'aggiunta di famiglia, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 37. — AVANZAMENTO. — **Esami ed esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E., compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

Gli esami e gli esperimenti per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali veterinari in S. P. E. compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1931, avranno luogo nei periodi sottoindicati:

Maggiori: scelta obbligatoria	2	marzo
Capitani: scelta facoltativa	7	»
Capitani: anzianità	14	»
Tenenti: scelta facoltativa	18	»
Tenenti: anzianità	28	»

I candidati dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio veterinario, in Roma, il giorno precedente alla data stabilita per l'inizio degli esperimenti.

La commissione unica per tali esami ed esperimenti è così costituita:

Colonnello veterinario PERRUCCI cav. Pietro, *presidente;* colonnello veterinario VACCARI cav. Luigi, *membro;* tenente colonnello veterinario SOLDATI cav. Giulio, *membro* e *segretario.*

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 38. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari della riunione d'Asti** (Servizio ippico e veterinario). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

Premio II coppa Ministero della guerra 26 aprile 1931 - Anno IX steeple-chase; hunters, militare fuori serie) L. 4500 date dal Ministero della guerra (3000, 1000, 500) per cavalli di quattro anni ed oltre, di ogni razza e paese, inscritti nei ruoli di servizio degli ufficiali (di proprietà, di agevolezza, di carica) che non abbiano vinto nell'annato un premio di L. 15.000. Pesi: anni 4 kg. 69, anni 5 kg. 71 1/2; anni 6 ed oltre kg. 73 1/2. Per ogni premio inferiore a L. 7000, vinto nell'annata, kg. 1 1/2 di sopraccarico; di L. 7000 o più kg. 3.

I cavalli che nell'annata non hanno vinto in steeple-chase, riceveranno kg. 2 e quelli che non hanno mai vinto in steeple-chase riceveranno kg. 4. I debuttanti nella specialità riceveranno kg. 6.

M. 3200 circa. Chiusura delle inscrizioni lunedì 20 aprile: ore 18.

La coppa è trasmissibile. Sarà data in consegna al reggimento al quale appartiene l'ufficiale vincitore della corsa e diventerà proprietà del reggimento i cui ufficiali l'abbiano vinta per due volte consecutive o per tre volte in cinque anni.

Premio scuola cavalleria 26 aprile 1931 - Anno IX (steeple-chase; militare fuori serie). Una coppa ed oggetti ricordo al 1°, 2° e 3° arrivato, per cavalli di 4 anni ad oltre, di ogni paese, appartenenti alla scuola di cavalleria, montati

da ufficiali della scuola stessa. Pesi: anni 4 kg. 68, anni 5 kg. 73, anni 6 ed oltre kg. 75 1/2. I cavalli italiani kg. 2 di meno.

M. 4000 circa. Chiusura delle iscrizioni mercoledì 22 aprile: ore 18.

Premio Pinerolo 3 maggio 1931 - Anno IX (steeple-chase; cross-country; militare fuori serie).

Coppa al vincitore ed oggetti al 1°, 2° e 3° arrivato, per cavalli di 4 anni ed oltre, di ogni razza e paese, appartenenti alla scuola di cavalleria e montati da sottotenenti allievi della scuola stessa. Peso kg. 82. I cavalli non di p. s. porteranno kg. 8 di meno, e quelli non di p. s., di documentata origine italiana, riceveranno inoltre kg. 4.

M. 5000 circa. Chiusura delle iscrizioni giovedì 30 aprile, ore 18.

Premio amministrazione provinciale di Alessandria 5 maggio 1931 - Anno IX (steeple-chase; gross-country fuori serie). Coppa al vincitore e L. 4200 (2500, 1000, 700) e sull'entrate L. 300 al 4°. Per cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni paese, di proprietà di ufficiali, iscritti nei ruoli di servizio, che non abbiano vinto più di due steeple-chase, cross-country, con premi in denaro, nel 1931. Entrata L. 50, forfait L. 25 se dichiarato domenica 3 maggio ore 12. Pesi: anni 5 kg.76, anni 6 ed oltre kg. 81. Per ogni steeple-chase cross-country vinto nell'annata kg. 2 di sopraccarico. I cavalli non di p. s., di documentata origine italiana, avranno un discarico di kg. 10. M. 4500 circa.

Chiusura delle iscrizioni, lunedì 27 aprile, ore 18.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 39. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento per centri raccolta notizie e posti vedetta della rete di avvistamento contro aerei - Bozze di stampa - (Fuori commercio) - Edizione 1930 - Anno IX.** — (Comando del Corpo di stato maggiore). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento per centri raccolta notizie e posti vedetta della rete di avvistamento contro aerei » — Bozze di stampa — *Fuori*

Commercio — Ediz. 1930 - Anno IX — (Comando del Corpo di stato maggiore) che a cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero sarà distribuito nella misura qui di seguito indicata:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di stato maggiore (Ispett. D.A.T.)	copie	50
Direzione generale d'artiglieria	»	2
Direzione generale del genio	»	10
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	3
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Direzione superiore degli specialisti del genio	»	2
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comando del corpo d'armata di Torino	»	105
Comando del corpo d'armata di Alessandria	»	179
Comando del corpo d'armata di Milano	»	124
Comando del corpo d'armata di Verona	»	72
Comando del corpo d'armata di Trieste	»	64
Comando del corpo d'armata di Bologna	»	88
Comando del corpo d'armata di Firenze	»	104
Comando del corpo d'armata di Roma	»	106
Comando del corpo d'armata di Bari	»	128
Comando del corpo d'armata di Napoli	»	180
Comando del corpo d'armata di Udine	»	104
Comando militare della Sicilia	»	138
Comando militare della Sardegna	»	54
Ispettorati di milizia per la D.A.T. (I, II, III, IV raggruppamento CC. NN.)	»	5
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando R. Accademia d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola di tiro - Nettuno	»	5
Comando delle scuole allievi ufficiali di complemento di artiglieria	»	2
Comando della scuola allievi sottufficiali - Nocera Inferiore	»	2
Comandi di divisione	»	1

Comandi di artiglieria e del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. Esercito di Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. Esercito	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Reggimenti contro aerei autocampali	»	10
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia - Sezione d'artiglieria per la Sardegna	»	2
Uffici delle fortificazioni	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria	»	2
Rivista d'artiglieria e genio	»	2

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno alla distribuzione di tale pubblicazione a tutti i dipendenti comandi e reparti D.A.T. nella seguente misura:

Comandi D.A.T.	copie	3
Comandi di gruppo	»	2
Comandi di batteria	»	1
C. R. N.	»	2
P. V.	»	2

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 40. — SCUOLE MILITARI. — **Assegnazione gratuita di stampati alle accademie, scuole e collegi militari per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

Il Ministero ha stabilito nella misura sottoindicata il limite di spesa entro il quale le varie scuole militari possono prelevare gratuitamente gli stampati dal reclusorio militare di Gaeta durante l'esercizio 1930-31.

L'importo stampati forniti in più dell'accennato limite sarà addebitato agli enti riceventi sul fondo loro concesso per spese d'ufficio, in base al disposto dell'art. 150 del regolamento d'amministrazione.

Collegio militare di Roma	L.	1400
Collegio militare di Napoli	»	1500

Scuole allievi sottufficiali di:

Rieti	»	6000
Caserta	»	2500
Nocera Inferiore	»	5000

Scuole allievi ufficiali di complemento di:

Moncalieri	»	6500
Bra	»	8000
Milano	»	6000
Verona	»	6000
Pola	»	5000
Lucca	»	7500
Spoleto	»	5000
Salerno	»	6000
Palermo	»	3100

R. Accademia di fanteria e cavalleria	L.	8500
R. Accademia di artiglieria e genio	»	2500
Scuola di applicazione di fanteria	»	4800
Scuola di applicazione di cavalleria	»	7000
Scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	7000
Scuola di applicazione di sanità militare	»	3000
Scuola centrale carabinieri reali	»	3000
Comando scuole centrali militari	»	500
Scuola centrale di fanteria	»	5000
Scuola centrale di artiglieria	»	7000
Scuola centrale del genio	»	3500
Scuola centrale di educazione fisica	»	2500
Scuola di tiro di artiglieria	»	7000
Scuola di guerra	»	3000

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 41. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Spezia 6-7-8 febbraio 1931 - Anno IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

Premio Esercito. — Riservato agli ufficiali in S.P.E. o di complemento, se in servizio, montati su cavalli di proprietà di agevolezza o di carica inscritti nei ruoli di servizio da almeno tre mesi, o per gli ufficiali di complemento, su cavalli di truppa in consegna agli ufficiali stessi da tre mesi almeno.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare n. 769 *giornale militare* 1927.

Le prove di presentazione, marcia e percorso di campagna saranno svolte nel pomeriggio del giorno 5 febbraio 1931 - anno IX.

La prova su ostacoli sarà su percorso di m. 1200 con 12 ostacoli di altezza non superiore a m. 1,20.

Premi: L. 5000 delle quali L. 1000 ai tre cavalli italiani meglio classificati, che dal 1° luglio 1930 non abbiano vinto più di L. 4000 in categorie di salto.

Tassa d'iscrizione L. 20.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 42. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Napoli 4-12 aprile 1931 - Anno IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

Premio Esercito. — Categoria militare, riservata agli ufficiali in s. p. e. e di complemento, se in servizio, montati su cavalli di proprietà di agevolezza o di carica inscritti nei ruoli di servizio da almeno tre mesi, o per gli ufficiali di complemento, su cavalli di truppa in consegna agli ufficiali stessi da tre mesi almeno.

A) Prova di resistenza: marcia su strada di circa 30 km. da effettuarsi alla cadenza di circa 12 km. all'ora.

Nessun vantaggio per le velocità superiori a quelle prestabilite; sarà, invece, penalizzato il tempo impiegato in più di quello fissato come massimo in ragione di tre punti di penalità ogni 5 minuti di ritardo.

B) Percorso di campagna di circa 4000 metri da effettuarsi attraverso terreno vario con ostacoli fissi, naturali ed artificiali, di altezza media di un metro, alla velocità minima di m. 500 al minuto. (Detto percorso potrà essere svolto sia durante la marcia che al termine di essa).

Il tempo impiegato in meno o in più di quello stabilito per base darà vantaggio o penalizzazione in ragione di un punto per ogni mezzo minuto completo.

Il tempo massimo consentito per la prova *A*) e quello minimo per la prova *B*) verrà reso noto ai concorrenti prima della partenza dovendo i commissari tener conto delle condizioni del terreno.

C) Percorsi d'ostacoli, da effettuarsi il giorno successivo a quello delle prove *A* e *B*, di cui m. 1200 circa con ostacoli non superiori a m. 1,20 circa, alla velocità minima di m. 350 al minuto. Nella prova *C*) sarà applicato l'handicap come indicato pel tipo A nel nuovo regolamento della S.C.I.S. Penalità come da detto regolamento.

Classifica generale di categoria sommando i vantaggi e le penalità delle tre prove. In caso di parità si terrà conto del tempo della prova *C*) ed in caso ancora di parità di quello della prova *B*).

L. 5000, delle quali L. 1000 ai cavalli italiani meglio classificati nati nell'anno 1921 e seguenti e che nel 1930 non abbiano vinto più di L. 15.000 in categorie di salto in concorsi ippici riconosciuti.

Un bronzo, equestre (riproduzione del cavaliere del Canonica) - challenge - per tre anni anche non consecutivi, dato nel 1926 da S. E. il Ministro della guerra al reggimento cui appartiene il vincitore.

Detentore 1926: regg. cavalleggeri Firenze (ten. Mario Lombardo da Cunia); 1927-1928; regg. Savoia cavalleria (cap. Carlo Olivieri) 1930; reggimento cavalleggeri Firenze (ten. Ernesto Del Balzo).

Tassa d'iscrizione L. 25.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 43. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali generali delle categorie in congedo nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1931.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 20 gennaio 1931 - Anno IX.

I limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1931 degli ufficiali generali delle categorie in congedo, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 10 luglio 1930, n. 957, sono stabiliti come segue:

Generali in ausiliaria.

Generali di brigata: fino a OLIVA cav. Antonio, incluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a CILLOCO cav. Ernesto, escluso.

Maggiori generali medici: TROVANELLI cav. Luigi.

Generali di riserva.

Generali di divisione: fino a TISI cav. Vittorio, escluso.

Generali di brigata: fino a BUTTA cav. Marco Giov. Battista, escluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a TUA cav. Carlo, escluso.

Maggiori generali medici: fino a MARRI cav. Ezio, incluso.

Maggiori generali commissari: fino a ROBERTAZZI cav. Errico, incluso.

Gli specchi d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Ufficio dei generali) entro il 15 febbraio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

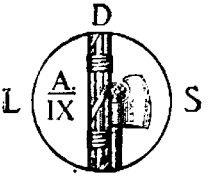
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 52ª, anno 1930-VIII, circolare 566:

A pagina 1937, al n. 4, dopo le parole: « Certificato della Confederazione Generale Fascista dell'Industria », aggiungere: « (oppure della Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti, quando la domanda di cui al n. 1 sia presentata da un commerciante grossista) ».

Dispensa 3ª, anno 1931, circolare 25:

A pagina 81, ov'è detto: Il prezzo della pubblicazione è di L. 5, *leggasi*: Il prezzo della pubblicazione è di L. 25.



PREZZO L. 1,80

(3105984) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1931 - ANNO IX — 30 GENNAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 30 GENNAIO 1931-IX

Nell'alta valle della Dora Riparia la valanga ha colpito reparti del battaglione alpini Fenestrelle mentre terminavano le escursioni invernali.

Addito all'Esercito, perchè li onori, i caduti:

Primo capitano	Attilio	CARRERA
Primo capitano	Carlo	LAJOLO di COSSANO
Tenente	Carlo	VIGLIANI
Sergente maggiore	Nino	LUZZI
Sergente	Pietro	AZARIO
Caporale	Ernesto	LANTELME
Caporale	Vincenzo	TASSISTO
Soldato	Agostino	ALLUME
Soldato	Felice	BO
Soldato	Andrea	BOASSO
Soldato	Emilio	CARRERA
Soldato	Giovanni	CHIANTORE
Soldato	Giovanni	CISERO
Soldato	Giacinto	GARDOIS
Soldato	Pietro	GERARD
Soldato	Cesare	JAIME
Soldato	Serafino	MANZON
Soldato	Alfonso	MASSAGLIA
Soldato	Francesco	REMONDINO
Soldato	Carmelo	ROSINGANA
Soldato	Sisto	RUFFINO

I nomi di questi camerati alpini, forti e bravi, aggiungendosi al patrimonio della gloriosa tradizione, esaltano in noi la fede per continuare l'opera silenziosa lungo la via del dovere.

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO 30 gennaio 1931-IX. . . . . *Pag.* 123

N. **44 – 6 novembre 1930** – Anno IX — COLONIE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 1778 – Istituzione di una compagnia di carabinieri reali dell'Eritrea . . . . . » 126

» **45 – 18 dicembre 1930** – Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1808 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato . . . . . » 132

» **46 – 18 dicembre 1930** – Anno IX — PENSIONI. — Legge n. 1796 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente decadenza dal diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana . . . . . » 133

» **47 – 22 dicembre 1930** – Anno IX — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Legge n. 1809 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana . . . . . » 134

» **48 – 29 dicembre 1930** – Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1767 – Provvedimenti vari per gli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 135

N. **49 – 5 gennaio 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 5 – Diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . *Pag.* 140

» **50 – 6 gennaio 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 18 – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle Associazioni sindacali. . . . » 143

» **51 – 6 gennaio 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Legge n. 19 – Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 . . . . . » 144

» **52 – 24 gennaio 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Topografi e topografi aggiunti, ammessi all'esame di concorso per merito distinto, indetto col decreto ministeriale 26 novembre 1930. . . . . » 145

» **53 – 29 gennaio 1931** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931. . . . . » 145

» **54 – 29 gennaio 1931** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931 . . . . . » 146

» **55 – 29 gennaio 1931** – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1887 . » 147

N. 56 – 29 gennaio 1931 – Anno IX – PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1888. *Pag.* 148

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 148

Circolare N. 44. — COLONIE – ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. **decreto n. 1778 – Istituzione di una compagnia di carabinieri reali dell'Eritrea.** — (Gabinetto). — 6 novembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 17, del 22 gennaio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visti il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo per la Colonia Eritrea ed il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 908, che ne modifica la parte riguardante la difesa ed il presidio della Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una « Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea » con due tenenze, per provvedere alla sicurezza ed all'ordine pubblico e per invigilare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti nel territorio dell'Eritrea.

L'organico della Compagnia è quello che risulta dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

La Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea ha rispettivamente verso il Governo della Colonia e verso il Comando del Regio corpo di truppe coloniali, la stessa dipendenza che l'Arma dei carabinieri Reali ha nel Regno verso il Ministero dell'interno e verso il Ministero della guerra e i loro rappresentanti.

Art. 3.

Le condizioni di arruolamento, di ferma, di carriera e la gerarchia dei militari indigeni facenti parte della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea, nonchè le norme di servizio, amministrative e disciplinari, e tutto quanto ha tratto all'accasermamento ed all'equipaggiamento, sono determinate da apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per le colonie di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze.

Art. 4.

Il trattamento economico e di licenza degli ufficiali della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea è quello spettante ai pari grado del Regio corpo truppe coloniali dell'Eritrea, salvo le speciali disposizioni vigenti nel Regno per gli ufficiali dei carabinieri Reali.

Art. 5.

I sottufficiali ed i militari di truppa nazionali della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea continuano a percepire lo stipendio, le paghe e tutti gli altri assegni di carattere generale loro dovuti nel Regno con gli aumenti e premi relativi alla loro carriera nell'Arma, e percepiscono inoltre le indennità per essi stabilite con l'annessa tabella n. 2, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

Per le licenze ordinarie, straordinarie e precoloniali e nei trasferimenti si osservano per detti militari le norme vigenti per i pari grado del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

Art. 6.

Ai graduati e militari indigeni della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea è dovuta la paga giornaliera come dalla annessa tabella n. 3, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie e per le finanze.

Art. 7.

Dalla data d'entrata in vigore del presente decreto, il « Corpo di polizia » dell'Eritrea s'intende disciolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 53. — MANCINI.

TABELLA N. 1.

Quadro organico della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea.

GRADO	Ufficiali	Sottufficiali e militari di truppa		Quadrupedi	
		a piedi	a cavallo	cavalli	muletti
Capitani dei carabinieri Reali	1	—	—	1	—
Tenenti dei carabinieri Reali	2	—	—	2	—
Marescialli maggiori	—	4	—		
Marescialli capi	—	2	—		
Marescialli d'alloggio					
Brigadieri	—	10	—		
Vice brigadieri	—	1	1		
Appuntati	—	5	2	8	35
Carabinieri	—	5	2		
Scium basci	—	2	—		
Buluc basci	—	10	1		
Muntaz	—	13	3		
Zaptiè	—	121	8		
Totali	3	173	17	11	35

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA N. 2.

Competenze dei sottufficiali e militari di truppa nazionali della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea.

GRADO	Indennità o soprassoldo coloniale	Indennità corredo	Indennità di assegnata residenza	Premi di arruolamento o di rafferma coloniale	Competenza vitto	Indennità conoscenza lingue locali
Marescialli maggiori	(1)	L. 1,67	(2)	—	—	(6)
Marescialli capi				—	—	
Marescialli d'alloggio				—	—	
Brigadieri	L. 7 —			(3)	L. 5 — (4)	
Vice brigadieri						
Appuntati	L. 5 —					
Carabinieri	L. 4,50				(5)	

(1) Pari allo stipendio.

(2) Nella misura da stabilirsi con decreto del Governatore entro i limiti previsti per i militari nazionali del Regio corpo truppe coloniali dell'Eritrea.

(3) Nella stessa misura prevista per i militari nazionali del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

(4) In luogo dell'assegno giornaliero di L. 5 per il vitto, può essere corrisposto l'equivalente in natura.

(5) Ai militari nazionali (compresi i marescialli) di residenza nelle stazioni dell'arma della Colonia (esclusa quella di Asmara) è inoltre corrisposta la indennità giornaliera di località ove non funziona mensa in ragione di L. 3,50 per i sottufficiali e di L. 2,50 per gli appuntati e carabinieri. Tale indennità è corrisposta anche ai sottufficiali ammogliati residenti in Asmara.

(6) Ai sottufficiali e militari di truppa nazionali che danno prova di aver conoscenza di una delle lingue locali può essere corrisposto un assegno annuo di L. 400 o di L. 800 (lorde) con norme analoghe a quelle stabilite per i militari nazionali del Regio corpo truppe coloniali dell'Eritrea.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

TABELLA N. 3.

Paga giornaliera dei militari indigeni della Compagnia carabinieri Reali dell'Eritrea.

Scium basci			Buluc basci			Muntaz			Zaptie		
1° biennio di grado	2° biennio di grado	3° biennio di grado	1° biennio di grado	2° biennio di grado	3° biennio di grado	1° biennio di grado	2° biennio di grado	3° biennio di grado	1° biennio di grado	2° biennio di grado	3° biennio di grado
6, 10	6, 60	7, 10	5, 10	5, 50	5, 90	4, 10	4, 50	4, 90	2, 80	3, 40	3, 90

Gli allievi zaptiè durante l'esperimento percepiscono L. 2 al giorno.

Ai militari stessi, compresi gli allievi zaptiè, competono, inoltre, l'indennità caroviveri di L. 1 al giorno, l'assegno vestiario di L. 1 al mese. A quelli che prestano servizio nel bassopiano (Massaua, Assab ed Agordat) è altresì corrisposta una giornaliera razione di farina del valore di L. 1,50 per quelli di stanza ad Assab, e di L. 0.60 per quelli di stanza a Massaua ed Agordat.

Ogni volta che lo zaptiè od un graduato si allontana dalla propria caserma ed è costretto a pernottare fuori per ragioni di servizio, riceve una indennità di L. 1,50 giornaliera.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

N. 45. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1808 – Conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 18 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 46. — PENSIONI. — **Legge n. 1796 - Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente decadenza dal diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.** — (Gabinetto). — 18 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 21 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente decadenza dal diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 47. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **Legge n. 1809 – Conversione in legge del R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana.** — (Gabinetto). — 22 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroga all'art. 5 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 48. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1767 - Provvedimenti vari per gli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 14, del 19 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, che approva il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di sistemare la posizione di alcuni gruppi di ufficiali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I.

Trasferimento di subalterni della specialità treno nelle armi di artiglieria e del genio.

Art. 1.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di trasferire nelle armi di artiglieria e genio i subalterni di artiglieria e genio della specialità treno, che hanno frequentato con successo

rispettivamente il corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di artiglieria o quello di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio, che hanno avuto inizio il 1° ottobre 1928-VI.

Art. 2.

Gli ufficiali, di cui al precedente articolo, saranno trasferiti nelle armi di artiglieria e del genio dalla data sotto la quale avranno conseguito titolo al trasferimento per aver compiuto con successo il corso di perfezionamento di cui all'art. 1, e conserveranno la loro anzianità assoluta.

Art. 3.

Gli ufficiali che, trasferiti a senso dei precedenti articoli, venissero a trovarsi in una posizione di ruolo per la quale sarebbero già entrati in turno di promozione saranno senz'altro presi in esame per l'avanzamento e promossi se idonei, a mano a mano che si verificheranno le vacanze utili all'avanzamento dal giorno di entrata in vigore del presente decreto-legge.

A tali ufficiali, però, non potrà essere attribuita, nel nuovo grado, anzianità anteriore alla data in cui maturarono il titolo per il trasferimento nelle armi di artiglieria e del genio.

Art. 4.

Gli ufficiali che non verranno a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 3, conserveranno nel ruolo anche la propria anzianità relativa.

II.

Trasferimento di subalterni d'amministrazione nel ruolo di sussistenza.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1930-31, è fatta facoltà al Ministro per la guerra di trasferire nel Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza), ufficiali subalterni del Corpo di amministrazione eccedenti, per tale Corpo, rispetto agli organici fissati dalla legge 11 marzo 1926, n. 396.

Art. 6.

Il trasferimento degli ufficiali, di cui al precedente art. 5, ha luogo su domanda degli interessati e secondo modalità da fissarsi dal Ministro per la guerra.

Art. 7.

Gli ufficiali trasferiti in base ai precedenti articoli 5 e 6, conservano la loro anzianità assoluta. Essi però prendono posto, nel ruolo ufficiali di sussistenza, dopo l'ultimo di pari anzianità del ruolo stesso.

Art. 8.

E' pure fatta facoltà al Ministro per la guerra di nominare ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) gli allievi che ne facciano domanda e che hanno ultimato o che ultimeranno corsi di amministrazione, presso l'Accademia militare, negli anni 1930 e 1931.

Art. 9.

L'anzianità relativa dei sottotenenti nominati in s. p. e. nel Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) e provenienti dai corsi ordinari o dai corsi speciali dell'Accademia militare è fissata con le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929 - Anno VIII.

Art. 10.

I sottotenenti provenienti dai corsi ordinari o speciali del Corpo di amministrazione che vengono trasferiti nel Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) in base ai precedenti articoli, sono promossi tenenti dopo due anni di grado previo giudizio di idoneità emesso secondo le disposizioni della legge sull'avanzamento.

Art. 11.

I subalterni da trasferire o nominare nel Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) in base ai precedenti articoli non potranno eccedere il numero di 40.

III.

Avanzamento dei tenenti.

Art. 12.

Fino a quando resterà in vigore il R. decreto-legge n. 1374 del 22 agosto 1930-VIII, i tenenti giudicati per due volte non idonei all'avanzamento al grado superiore saranno considerati esclusi definitivamente e ad essi sarà applicato il disposto dell'art. 39 della legge n. 397 dell'11 marzo 1926.

Art. 13.

I tenenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge fossero già incorsi in due o più giudizi di non idoneità all'avanzamento saranno tolti dai ruoli entro tre mesi dalla data stessa e considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

IV.

Avanzamento degli ufficiali che hanno frequentato la scuola di guerra.

Art. 14.

Nell'applicazione degli articoli 60 e 80 della legge 11 marzo 1926, n. 398, nessun ufficiale potrà scavalcare altro ufficiale, della rispettiva arma, già più anziano e che abbia, negli anni antecedenti, compiuto con successo la scuola di guerra e conseguito, per uguali titoli, i relativi vantaggi in base alle disposizioni degli articoli 119, 121 e 124 dell'anzidetta legge.

La norma anzidetta dovrà avere applicazione dal 1° luglio 1930 - Anno VIII, e nella determinazione della anzianità relativa saranno seguite le disposizioni in vigore per l'avanzamento a scelta.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 42. — FERZI.

NORME APPLICATIVE.

1. *Trasferimento di subalterni della specialità treno nelle armi di artiglieria e del genio.*

Il Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) provvederà direttamente pel trasferimento, nelle armi di artiglieria e del genio, dei subalterni che hanno frequentato con successo il corso di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 1767 del 29 dicembre 1930-IX.

2. *Trasferimento di subalterni di amministrazione nel ruolo di sussistenza.*

I comandanti di corpo e capi servizio cureranno che le disposizioni relative al trasferimento dei subalterni di amministrazione, nel Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza), siano portate a conoscenza personale di tutti

i subalterni dipendenti. Le domande degli ufficiali che desiderano il trasferimento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) col parere delle autorità gerarchiche entro il 28 febbraio 1931-IX.

3. *Tenenti esclusi dall'avanzamento.*

Il Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) provvederà direttamente per le comunicazioni, agli enti dai quali dipendono, dei nomi dei tenenti esclusi per due o più volte dall'avanzamento, che, in base agli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 1767 del 29 dicembre 1930-IX dovranno considerarsi esclusi definitivamente e perciò tolti dai ruoli entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

4. *Avanzamento degli ufficiali che hanno frequentato la scuola di guerra.*

Il Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) provvederà direttamente per l'applicazione dello art. 14 del R. decreto-legge 1767 del 29 dicembre 1930-IX e per lo scioglimento delle riserve di anzianità degli ufficiali promossi con riserva.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 49. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 5 – Diminuzioni di stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Ragioneria centrale). — 5 gennaio 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 13, del 17 gennaio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 474, 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, nn. 753 e 800, e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali ed alla discesa dei prezzi taluni stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei Ministeri della finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono introdotte le diminuzioni di stanziamenti di cui alle tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA B.

Tabella delle diminuzioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc. . .	L.	983.500
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . .	»	4.950.000
Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc.	»	600.000
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc.	»	540.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	8.790.000
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc.	»	193.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio, ecc.	»	580.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . .	»	1.350.000
Cap. n. 38 — Servizio chimico militare, ecc. . .	»	80.000
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. . . .	»	80.000
Cap. n. 55 — Carabinieri reali, ecc.	»	600.000
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri reali, ecc.	»	2.935.000
Totale . . .	L.	21.681.500

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

N. 50. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 18 – Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzioni di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli enti pubblici locali, delle opere nazionali, degli enti parastatali e delle Associazioni sindacali.** — (Gabinetto). — 6 gennaio 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma ,addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 51. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 19 - Conversione in legge del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendendi statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.** — (Gabinetto) — 6 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 18, del 23 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti col R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 52. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Topografi e topografi aggiunti ammessi all'esame di concorso per merito distinto, indetto col decreto ministeriale 26 novembre 1930.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 gennaio 1931 - Anno IX.

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Ministero, i sottoindicati topografi e topografi aggiunti sono ammessi all'esame di concorso per merito distinto, indetto col decreto ministeriale in data 26 novembre scorso anno (circolare 722 del *giornale militare* del 1930), a sei posti di primo topografo (grado 9°, gruppo *B*):

CARRERI Gino, topografo.
PETROLINI Gastone, id.
PIRINOLI Carlo, id.
GHIGNONE Mario, topografo aggiunto.
GIUA Pietro, id id.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 53. — AVANZAMENTO. — **Commissione per l'esame delle domande degli ufficiali dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 gennaio 1931 - Anno IX

La commissione che, ai sensi del n. 3, comma *b*), della circolare 192 del *giornale militare* 1929, dovrà esprimere il proprio parere sulle domande degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali aspiranti all'avanzamento a scelta facoltativa pel 1931, è costituita come segue:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR. SESTILLI gr. uff. Giovanni;

Generale di brigata ispettore della 4ª zona CC. RR. GORINI cav. Vittorio;

Colonnello comandante della legione CC. RR. del Lazio FERLOSIO cav. Attilio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 54. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. P. E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 gennaio 1931 - Anno IX.

Sciogliendo la riserva espressa nella circolare 522-1930 e confermata nella successiva 622, il Ministero precisa, nella seguente tabella, i limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S.P.E. sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa per l'anno 1931:

Arma o corpo	Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	19 agosto 1927	2 aprile 1926 (fino a BERNARDINI Giuseppe incluso)	11 gennaio 1923 (fino a SCIVICCO Giuseppe incluso)
Fanteria	2 novembre 1927 (fino a POLVERINI Alberto incluso)	16 marzo 1918 (fino a ANDREAGGI Alfredo incluso)	7 dicembre 1920 (fino a MOSSUTO Gerlando incluso)
Cavalleria	1 gennaio 1929 (fino a ALLEGRI Cristoforo incluso)	2 agosto 1927	1 settembre 1926 (fino a BECHI Giovanni incluso)
Artiglieria	9 settembre 1927	1 gennaio 1927	1 settembre 1927
Genio	16 giugno 1928 (fino a LEONCINI Aurelio incluso)	16 novembre 1927 (fino a PERNICE-CARIGLIA Andrea incluso)	16 luglio 1928 (fino a BARTOLINI Dante incluso)
Corpo sanitario — Medici	30 giugno 1924 (fino a PALUMBO Giuseppe incluso)	30 settembre 1924	
Corpo sanitario — Farmacisti	31 marzo 1924	16 novembre 1926 (fino a ADILARDI Giulio incluso)	

Arma o corpo	Maggiori	Capitani	Tenenti
Corpo commissariato — Commissari....	21 maggio 1926	17 novembre 1918	16 luglio 1928 (fino a ROSSI Pasquale incluso)
Corpo commissariato — Sussistenza....	31 marzo 1926 (sino a QUARTA Ottavio incluso)	20 ottobre 1918	1 settembre 1927 (fino a DE MAIO Giovanni incluso)
Amministrazione....	31 agosto 1925 (fino a MANDARINO Angelo incluso)	22 settembre 1922 (fino a SICA Giuseppe incluso)	
Corpo Veterinario...		30 giugno 1924 (fino a DE FERRI Alberto incluso)	20 febbraio 1927 (fino a DAMI Leopoldo incluso)

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 55. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei teriali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1887.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 gennaio 1931 – Anno IX.

E' stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria — Pubblicazione n. 1887 — edizione 1929 — che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuita come indicato nella circolare 403 *giornale militare* anno 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 56. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **2ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria – Pubblicazione n. 1888.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 gennaio 1931 - Anno IX.

E' stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione cannoni da 65/17 per fanteria — Pubblicazione n. 1888 — edizione 1929 — che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuita come indicato nella circolare 403 *giornale militare* anno 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Il prezzo della « Istruzione sul materiale, sulle munizioni e sul servizio del pezzo per le sezioni cannoni da 65/17 per fanteria », di cui alla circolare 23 *giornale militare* c. a, è di L. 7,50 per copia.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

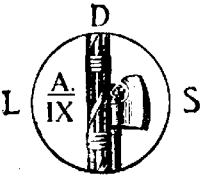
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(3106508) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1931 - ANNO [illegible] — 6 FEBBRAIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. **57 – 2 giugno 1930** – Anno VIII — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1139 – Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza . . . . . *Pag.* 152

» **58 – 15 dicembre 1930** – Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1797, col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo PALLAVICINI » eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918 n. 544 » 157

» **59 – 22 dicembre 1930** – Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1757 – Modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni . . . . . » 160

» **60 – 15 gennaio 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 23 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . » 166

» **61 – 15 gennaio 1931** – Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 168

N. 62 – 17 gennaio 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1931 . . . . . *Pag.* 169

» 63 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale si provvede alla cessazione dalla carica del segretario generale dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia . . . . » 170

» 64 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto col quale sono nominati un vice presidente ed il segretario generale dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia . . . . . » 171

» 65 – 29 gennaio 1931 – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale – Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni . . . . . » 172

» 66 – 5 febbraio 1931 – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni . . . . . » 174

» 67 – 29 gennaio 1931 – Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 61° corso (1931-1934) della scuola di guerra. . . . . » 177

» 68 – 5 febbraio 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 184

» 69 – 5 febbraio 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assunzione in carico al gruppo *C*, dei mezzi di difesa contro i gas e degli armadi relativi . . . . . » 185

N. 70 – 5 febbraio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro nella commissione esaminatrice per gli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1931 . . . . . *Pag.* 185

» 71 – 5 febbraio 1931 – Anno IX — CONCORSI E GARE. — Corse militari « Premio Ministero della guerra », da disputarsi nell'ippodromo della società torinese . . . . . » 185

» 72 – 5 febbraio 1931 – Anno IX — MATRICOLA. — Inscrizione a matricola dello stipendio o paga ridotti in dipendenza del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. . . . . » 186

» 73 – 5 febbraio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 186

» 74 – 5 febbraio 1931 – Anno IX — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio della carne congelata » 187

» 75 – 5 febbraio 1931 – Anno IX — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Esami presso i battaglioni radio-telegrafisti e la compagnia radio-telegrafisti per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radio-telegrafici del R. Esercito. » 187

» 76 – 30 ottobre 1930 – Anno IX — PERSONALE OPERAIO. — R. decreto n. 1777 - Disposizioni a favore dei giovani inscritti all'Opera nazionale Balilla. » 188

» 77 – 5 febbraio 1931 – Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ottavo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito » 190

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 192

Circolare N. 57. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1139 - Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza.** — (Gabinetto). — 2 giugno 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietato stampare a scopo di diffusione, porre in commercio e diffondere, a qualunque titolo, fra il pubblico, carte geografiche e topografiche, piante e schizzi riflettenti il territorio nazionale, sia isolati, sia inclusi in pubblicazioni di carattere geografico, scientifico, turistico e monografico, alla scala di denominatore inferiore a 300.000, senza il preventivo benestare del direttore dell'Istituto geografico militare, cui è deferito, agli effetti della presente legge, il controllo della produzione cartografica nazionale, in rappresentanza dei Ministeri delle forze armate.

Art. 2.

Nelle carte, piante e schizzi di cui al precedente articolo è vietata la rappresentazione degli elementi che il direttore dell'Istituto geografico militare renderà noti a tutti gli enti civili interessati mediante apposita circolare approvata dal Ministero della guerra, sentito il parere degli altri Ministeri interessati.

Art. 3.

Il direttore dell'Istituto geografico militare è autorizzato a stabilire, caso per caso, opportune deroghe a taluno dei divieti di cui al precedente articolo, quando ciò sia chiaramente consigliato dall'indole e dallo scopo delle pubblicazioni cartografiche di cui trattasi.

Egli potrà anche limitare o interdire la rappresentazione di particolari topografici e manufatti non contemplati nella circolare di cui all'art. 2, in talune zone di particolare importanza militare, in base alle disposizioni che, volta a volta, gli saranno impartite dal Ministero della guerra, su indicazioni dei Ministeri interessati.

Art. 4.

Al direttore dell'Istituto geografico militare è affidata la consulenza preventiva dei produttori di carte geografiche e topografiche per tutto quanto concerne l'applicazione delle norme contenute nella presente legge, con particolare riguardo alle facoltà consentitegli dal precedente art. 3.

Art. 5.

I rilevamenti del territorio dello Stato e delle Colonie sono soggetti al controllo dell'autorità militare.

Ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza o di riservatezza ai fini della difesa, l'autorità militare ha facoltà di assumere ed eseguire, con proprio personale, rilievi nel territorio dello Stato e delle Colonie che possano occorrere ad enti statali, o parastatali, o a grandi imprese di pubblica utilità, stabilendone i prezzi e versandone l'importo all'Erario.

Art. 6.

Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti, dei tipi e delle matrici delle carte, piante e schizzi non autorizzati, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle carte, piante e schizzi che fossero già pubblicati alla data del 1° aprile 1930, e dei quali è consentita la stampa e la vendita fino ad esaurimento dei tipi e delle matrici originali.

Art. 8.

L'Istituto geografico militare e l'Istituto idrografico della Regia marina si atterranno, nella produzione cartografica destinata agli usi di pace e al commercio, alle norme indicate nei precedenti numeri 2, 3 e 6.

Art. 9.

Le riproduzioni dei fogli delle mappe catastali contenenti alcuno degli elementi di cui al precedente art. 2 non potranno essere poste in vendita, salvo in casi particolari autorizzati, di volta in volta, dal Ministero della guerra nell'interesse di pubblici uffici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — ACERBO — GRANDI — CIANO — BOTTAI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Norme per l'applicazione del disposto dall'articolo 2 della legge 2 giugno 1930, n. 1139.

In relazione a quanto è disposto dalla legge 2 giugno 1930, n. 1139, circa la disciplina e il controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza, si avverte quanto segue:

1. — Sulle carte topografiche, piante, schizzi, ecc. di denominatore inferiore a 300.000, editi da enti pubblici o ditte private, potranno in massima essere inseriti tutti quei par-

ticolari che risultano dalle copie dei rilievi al 25.000 o 50.000 che l'Istituto geografico militare mette a disposizione del pubblico.

2. — Qualora per taluni studi speciali le amministrazioni statali o private riscontrino la necessità di pubblicare carte a scala con piccolo denominatore, allo scopo di includere maggiori particolari topografici di quelli compresi nell'edizione dei rilievi al 25.000 o 50.000 dell'Istituto geografico militare, dovranno escludere:

1° le opere di fortificazione e le relative strade di accesso;

2° le fabbriche e i depositi di munizioni e di esplosivi;

3° i campi di aviazione non aperti al traffico civile;

4° le caserme, i magazzini, i ricoveri, gli stabilimenti militari delle zone militarmente importanti;

5° i depositi di carburante di capacità superiore alle 100 tonnellate;

6° le centrali elettriche, le dighe, i bacini artificiali, le linee elettriche ad alta tensione, i grandi stabilimenti militari ed industriali nelle zone di frontiera terrestre e marittima.

Fanno eccezione a tali norme gli uffici catastali i quali per esigenze imprescindibili del catasto dovranno comprendere nelle mappe i particolari suddetti limitandone la rappresentazione al solo perimetro. Tali mappe dovranno però essere considerate come carte riservate da non poter essere poste a disposizione del pubblico. La vendita delle riproduzioni delle suddette mappe sarà pertanto vietata e non potranno essere rilasciati estratti di mappa, fatta soltanto eccezione per quelli che saranno richiesti per iscritto dai possessori interessati o per la compilazione dei tipi di frazionamento, giusta l'art. 4 della legge 7 luglio 1901, n. 321, o per altri scopi riconosciuti attendibili dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

3. — Chiunque intenda procedere alla pubblicazione di carte, schizzi, ecc., dovrà inviare alla Direzione dell'Istituto geografico militare due copie di prova, delle quali una verrà restituita con l'indicazione delle eventuali cancellazioni o modifiche da apportare.

4. — Di ogni pubblicazione cartografica definitiva verrà inviata pure una copia alla direzione dell'Istituto geografico militare che servirà per controllare se sono state effettuate le cancellazioni o modifiche indicate nella copia di prova.

Tale copia verrà conservata negli archivi dell'ufficio militare dell'Istituto geografico militare.

Per gli uffici catastali l'obbligo dell'invio alla Direzione dell'Istituto geografico militare tanto dei fogli di prova, quanto di quelli definitivi, resta limitato ai soli fogli di mappa compresi nelle zone soggette a servitù militari o militarmente importanti che verranno indicate agli uffici predetti dai competenti uffici delle fortificazioni.

Per quanto ha tratto alle pubblicazioni periodiche — giornali, riviste, ecc. — che intendono procedere alla pubblicazione di schizzi topografici, cartine dimostrative, ecc., i direttori responsabili di detti periodici prenderanno contatto con la direzione dell'Istituto geografico militare, per il necessario orientamento su tale materia, al fine di poter a priori stabilire quali siano i particolari da omettere in detti schizzi e cartine, perchè interessanti comunque la difesa dello Stato.

Tali accordi, da prendersi una volta tanto, allo scopo di non ritardare le periodiche pubblicazioni, non limitano la responsabilità del direttore stesso nell'eventualità di infrazioni alla legge.

5. — Fatta eccezione per gli uffici catastali e per le altre amministrazioni statali, provinciali e comunali che abbiano servizi di rilievamento regolarmente organizzati, chiunque intenda eseguire rilievi topografici, fotogrammetrici, aerofotogrammetrici importanti dovrà richiederne preventiva autorizzazione alla direzione dell'Istituto geografico militare specificando:

a) la zona da rilevare, che dovrà essere indicata su di un foglio al 25.000 o 50.000;

b) la scala del rilievo e il metodo che si intende adottare;

c) lo scopo a cui tale rilievo deve servire;

d) l'ente, la ditta o la persona che assumerebbe l'esecuzione del rilievo;

e) l'epoca in cui il lavoro di campagna verrà iniziato e quella presumibilmente in cui avrà termine.

Verrà quindi rilasciata una autorizzazione scritta, da presentarsi ad ogni richiesta fatta dagli agenti di polizia militare e politica.

Prima di procedere poi alla pubblicazione del rilievo eseguito dovranno osservarsi le norme indicate ai nn. 3 e 4.

6. — Per le isole italiane dell'Egeo e per le Colonie si dovranno usare le stesse norme stabilite per il Regno, ma la sorveglianza sui rilievi topografici e pubblicazioni cartografiche è devoluta alle LL. EE. i Governatori.

7. — L'Istituto geografico militare fornirà tutte quelle informazioni e chiarimenti che gli verranno richiesti da enti pubblici e privati in aggiunta alle norme di cui sopra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 58. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1797, col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo PALLAVICINI » eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918 n. 544.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 16, del 21 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 544, col quale la « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini » fu costituita con il legato di L. 1100 nominali, disposto dal predetto ufficiale affinchè la rendita annua fosse erogata in premio ad un militare dell'Arma che si fosse distinto annualmente in servizio, o fosse più biso-

gnoso di aiuto e che appartenesse alla compagnia di Cremona, come si trovava costituita territorialmente alla morte del detto ufficiale (18 agosto 1917);

Considerato che, in seguito alle modificazioni apportate allo scompartimento dell'arma, la compagnia dei CC. RR. di Cremona, come si trovava allora costituita, ha assunto la denominazione di compagnia di Cremona interna ed è passata alle dipendenze della legione territoriale dei CC. RR. Verona (anzichè di Genova);

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, relativo allo scioglimento dei consigli d'amministrazione degli enti militari e l'art. 849 del vigente regolamento sull'amministrazione dei corpi;

Riconosciuta l'opportunità di apportare le conseguenti modificazioni allo statuto della detta fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto della « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini », approvato col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 544, è sostituito da quello allegato al presente Regio decreto — composto di n. sette articoli — visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo PALLAVICINI ».

Art. 1.

La « Fondazione del colonnello dei carabinieri reali cav. Paolo Pallavicini » eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 544, è costituita dal legato disposto dal predetto ufficiale a favore della compagnia dei carabinieri reali di Cremona come si trovava costituita alla data della di lui morte (18 agosto 1917).

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 1100, in due cartelle del prestito nazionale 5 %, intestate alla fondazione e depositate presso il comando della legione territoriale dei carabinieri reali di Verona.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una Commissione, composta del comandante della legione territoriale dei carabinieri reali di Verona, che la presiede, e di due ufficiali della legione stessa presenti alla sede e da lui designati.

Art. 4.

Con la rendita dell'ente sarà costituito un premio annuale, da assegnarsi ad un militare dell'arma, che durante l'anno si sia distinto in servizio o sia più bisognoso di aiuto e che appartenga alla compagnia dei CC. RR. di Cremona interna, che comprende attualmente il territorio su cui aveva giurisdizione la compagnia di Cremona alla data della morte del donatore (18 agosto 1917).

Tale premio dovrà essere consegnato in ogni anniversario della ricorrenza suaccennata.

Art. 5.

La decisione circa il militare da premiare spetta alla commissione di cui al precedente art. 3, su designazione del comando della compagnia dei CC. RR. di Cremona interna,

la quale unificherà le proposte delle tenenze che la compongono e le farà pervenire al comando della legione territoriale dei CC. RR. di Verona, entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 6.

Il comandante della compagnia dei CC. RR. di Cremona interna è responsabile delle somme costituenti i premi non conferiti, le quali devono essere depositate nella cassa postale di risparmio in libretto intestato alla compagnia con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinate, per essere, poi, conferite sempre secondo le condizioni previste dall'art. 4.

Art. 7.

Annualmente, avvenuta l'erogazione del premio, il comando della legione territoriale dei CC. RR. di Verona trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente (circ. 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, li 15 dicembre 1930 - Anno IX

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 59. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1757 - Modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni.** — (Gabinetto). — 22 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 27, del 3 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni,

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni delle autorità appartenenti alle prime sei categorie è stabilito nel modo seguente:

CATEGORIA I.

1ª Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.
2ª Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

CATEGORIA II.

1ª - Presidente del Senato del Regno.
2ª - Presidente della Camera dei deputati.
3ª - Ministri Segretari di Stato.
4ª - Sottosegretari di Stato.
5ª - Marescialli d'Italia — Grande Ammiraglio.
6ª - Presidente della Reale Accademia d'Italia.
7ª - Ministri di Stato — Ministro della Casa di S. M. il Re — Prefetto di Palazzo — Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re — Primo Segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro Cancelliere della Corona d'Italia
8ª - Capo di Stato Maggiore generale.
9ª - Segretario del Partito Nazionale Fascista

CATEGORIA III.

1ª - Primo Presidente della Corte di cassazione — Presidente del Consiglio di Stato — Procuratore generale della Corte di cassazione — Presidente della Corte dei conti — Presidente del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008 — Avvocato generale dello Stato.
2ª - Ambasciatori di S. M. il Re — Governatori delle Colonie.
3ª - Capo di Stato Maggiore dell'Esercito — Capo di Stato Maggiore della R. Marina — Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica — Comandante generale della M.V.S.N.

4ª - Generali di armata — Ammiragli di armata — Generali comandanti designati di armata — Ammiragli designati di armata — Capo di Stato Maggiore della M. V. S. N.

5ª - Governatore di Roma.

CATEGORIA IV.

1ª - Vice Presidenti del Senato del Regno — Vice Presidenti della Camera dei deputati.

2ª - Vice Presidenti della Reale Accademia d Italia.

3ª - Presidente del Consiglio superiore della marina.

4ª - Capo della polizia.

5ª - Generali di corpo d'armata — Ammiragli di squadra e gradi corrispondenti della Regia marina — Generali di squadra aerea — Comandanti di zona aerea territoriale — Prefetti in sede — Primi presidenti di Corte d'appello — Procuratori generali di Corte d'appello — Presidente del Tribunale supremo militare — Avvocato generale presso il Tribunale supremo militare — Procuratore generale presso il Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

6ª - Presidenti di sezione del Consiglio di Stato — Presidenti di sezione della Corte di cassazione e gradi equiparati — Presidenti di sezione della Corte dei conti — Vice avvocato generale dello Stato

7ª - Accademici d'Italia

CATEGORIA V.

1ª - Membri del Gran Consiglio del Fascismo.

2ª - Senatori del Regno — Deputati al Parlamento.

3ª - Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe.

4ª - Governatore della Banca d'Italia.

5ª - Vice segretari del P. N. F. — Segretario amministrativo del P. N. F. — Membri del Direttorio del P. N. F.

6ª - Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

7ª - Presidente generale della Croce Rossa Italiana.

8ª - Direttore generale delle ferrovie dello Stato — Direttore generale delle poste e telegrafi.

9ª - Presidenti delle Corporazioni nazionali.

10ª - Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni — Presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali — Presidente della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul Lavoro.

11ª - Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri — Vice direttori generali delle ferrovie dello Stato — Direttore generale dell'Azienda autonoma statale della strada.

12ª Generali di divisione ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente — Ammiragli di divisione ed ufficiali generali dei Corpi della Regia marina con grado corrispondente — Generali di divisione aerea ed ufficiali generali dei Corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente — Luogotenenti generali della M. V. S. N. — Generale di divisione comandante in 2ª della Regia guardia di finanza.

13ª - Ispettori del P. N. F — Segretari delle Federazioni provinciali fasciste in sede — Presidenti delle Confederazioni nazionali sindacali.

14ª - Presidi delle Provincie la cui città capoluogo ha popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

15ª - Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

16ª - Ordinario militare per l'Italia.

CATEGORIA VI.

1ª - Cavalieri di gran croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Cavalieri di gran croce dell'Ordine militare di Savoia.

2ª - Cavalieri di gran croce dell'Ordine della Corona d'Italia — Gran cordoni dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3ª - Decorati della medaglia d'oro al valor militare, al valor civile, al valor di marina, al valore aeronautico.

4ª - Grande scudiere di S. M. il Re — Grande cacciatore di S. M. il Re.

5ª - Commissario del Re presso la Consulta araldica.

6ª - Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe — Consoli generali di 1ª classe.

7ª - Consiglieri di Stato — Consiglieri e sostituti procuratori generali della Corte di cassazione.

8ª - Segretari generali di Colonia

9ª - Vice presidenti del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

10ª - Prefetti fuori sede.

11ª - Consiglieri e procuratore generale della Corte dei conti — Sostituti avvocati generali dello Stato ed avvocati distrettuali dello Stato.

12ª - Presidenti delle Associazioni nazionali delle madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Opera nazionale per gli

orfani di guerra — Presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia — Presidente dell'Istituto del nastro azzurro — Presidente dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

13ª - Presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro — Presidente dell'Opera nazionale Balilla — Presidente dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia

14ª - Presidente dell'Associazione nazionale « Dante Alighieri » — Presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura — Presidente dell'Opera nazionale Italia Redenta — Presidente generale della Lega Navale italiana — Presidente del Reale Aereo Club d'Italia — Presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione — Presidente dell'Istituto coloniale italiano.

15ª - Regi sostituti avvocati generali militari.

16ª - Segretario generale del Ministero della Casa del Re.

17ª - Membri del Consiglio nazionale delle corporazioni.

18ª - Rettori di università.

19ª - Direttori generali delle Amministrazioni dello Stato e gradi corrispondenti.

20ª - Primo ufficiale del Gran Magistero Mauriziano

21ª - Vice governatore di Roma.

22ª - Segretari delle Federazioni provinciali fasciste.

23ª - Presidi delle Provincie.

24ª - Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

25ª - Presidenti di sezione dei Consigli superiori — Presidente del Magistrato delle acque.

26ª - Direttori e professori stabili di 1ª classe delle Regie università, dei Regi istituti superiori, e delle Università ed Istituti superiori liberi — Direttori di grado corrispondente dei Regi osservatori astronomici e delle Regie stazioni di prova e sperimentali.

27ª - Generali di brigata ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente — Contrammiragli ed ufficiali generali dei Corpi della Regia marina con grado corrispondente — Generali di brigata aerea ed ufficiali generali dei Corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente — Consoli generali della M.V.S.N. — Generali di brigata comandanti di Gruppo della Regia guardia di finanza.

28ª Soci ordinari della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, della R. Accademia della Crusca di Firenze, del Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, della Società Reale di Napoli, della R. Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo, della Società italiana delle scienze di Roma, della R. Accademia dei Lincei di Roma, della R. Accademia delle scienze di Torino, del Regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

Art. 2.

Gli arcivescovi ed i vescovi delle Diocesi italiane ed i vicari apostolici delle Colonie susseguono immediatamente le cariche della classe 4ª della V categoria.

Art. 3.

Nei ricevimenti e nelle pubbliche funzioni, cui si interviene in corpo, la Deputazione del Gran Consiglio del Fascimo prende posto in una classe collocata tra la 2ª e la 3ª dell'ordine stabilito con l'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e la Deputazione del Consiglio nazionale delle corporazioni prende posto in una classe collocata tra la 8ª e 9ª dell'ordine predetto.

Art. 4.

Nell'ordine delle precedenze di cui all'art. 1 del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, i direttori coloniali di prima classe prendono posto nella categoria VII, in una classe collocata tra la 5ª e la 6ª dell'ordine approvato con il citato decreto, ed i direttori coloniali di seconda classe, nella categoria VIII, classe 11ª.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto, il quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1931 *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 36. — MANCINI.

N. 60. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **R. decreto-legge n. 23 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Ragioneria centrale). — 15 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 19, del 24 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, n. 800; e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	L.	300.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.	»	300.000
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	556.095
Cap. n. 59 — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ecc. . . .	»	300.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.456.095

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 61. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 15 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1931 - Anno IX).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i Regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313 e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per la attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice presso l'ufficio di istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

Il maggiore dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo cav. Ettore ROCCA è nominato giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 *gennaio* 1931 - *Anno IX Guerra - Registro n.* 97, *foglio n.* 206. — SCRIVANTE.

N. 62. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto Ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1931.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 gennaio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1931 è costituita nel modo seguente:

Presidente:

Direttore generale BALBONI comm. dott. Adolfo.

Membri effettivi:

Ispettore generale FIORY gr. uff. dott. Alfredo;
Direttore capo divisione MINGHETTI comm. dott. Arturo.

Membri supplenti:

Ispettore generale BUSI gr. uff. Galeazzo;
Direttore capo divisione RANIERI comm. Giovannantonio.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il consigliere RAMERI cav. uff. dott. Pietro.

Roma, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 63. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto col quale si provvede alla cessazione dalla carica del segretario generale dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia.** — (Gabinetto). — 22 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 28, del 4 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261, con le successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1926, col quale il generale di divisione (ora generale di corpo d'armata) TARDITI nobile cav. Giuseppe fu nominato segretario generale dell'Unione predetta;

Visto lo statuto della Unione medesima;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il generale di corpo d'armata TARDITI nobile cav. Giuseppe cessa, dalla data del presente decreto, dalla carica di segretario generale dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 98 *Guerra, foglio n.* 75.

N. 64. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **R. decreto col quale sono nominati un vice presidente ed il segretario generale dell'Unione Nazionale ufficiali in congedo d'Italia.** — (Gabinetto). — 22 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 28, del 4 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261, con le successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia e l'approvazione dello statuto relativo;

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Unione anzidetta;

Visto il R. decreto 6 novembre 1930, con cui i vice presidenti dell'Unione Nazionale sopra citata cessarono dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata nella riserva BORIANI cav. Giuseppe è nominato vice presidente della Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il tenente colonnello di fanteria in aspettativa per riduzione di quadri D'ALONZO cav. Francesco è nominato, dalla data del presente decreto, segretario generale della Unione Nazionale sopra citata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 98 *Guerra, foglio n.* 76. — SQUATRITI.

N. 65. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale - Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi cavalli stalloni.** — (Servizio ippico e veterinario). — 29 gennaio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119;

Decreta:

Art. 1.

Gli ufficiali aspiranti a far parte del personale dei depositi cavalli stalloni dovranno compiere il biennio di esperimento di cui all'art. 2 del decreto 18 agosto 1927 - Anno V, alle dipendenze di uno dei depositi cavalli stalloni.

Durante tale esperimento, gli ufficiali stessi sono tenuti a frequentare, in due semestri alternati un corso di cultura tecnico-professionale che, in base ad apposito programma, sarà svolto presso un istituto superiore agrario da designarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 2.

Compiuto il corso predetto e superate le relative prove teorico-pratiche, agli ufficiali frequentatori sarà rilasciato un certificato di frequenza e profitto che, al termine del biennio di esperimento, sarà integrato da un rapporto sul servizio prestato, redatto dal direttore del deposito.

Art. 3.

L'assegnazione degli aspiranti al personale dei depositi cavalli stalloni, con la carica di vice direttore, sarà fatta in base alle prove indicate dall'art. 3 del decreto sopracitato.

Art. 4.

Disposizioni transitorie.

Il corso tecnico professionale, di cui all'art. 1 del presente decreto, è obbligatorio anche per i tenenti che attualmente compiono il biennio di esperimento nei depositi cavalli stalloni. E' facoltativo invece, per i tenenti ed i capitani, attualmente vice direttori presso i depositi stessi, per i quali il certificato di frequenza e profitto del corso, costituirà titolo di valutazione agli effetti dell'accertamento sulla loro idoneità a coprire carica superiore (art. 10 decreto Ministeriale 18 agosto 1927 - Anno V).

Roma, lì 29 gennaio 1931 - Anno IX.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Il Ministro della guerra:
GAZZERA.

N. 66. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni.** — (Servizio ippico e veterinario). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

1. — Allo scopo di fornire agli ufficiali di cavalleria e di artiglieria che aspirano al servizio nei depositi di allevamento quadrupedi e nei depositi cavalli stalloni le cognizioni tecniche necessarie per la produzione, l'allevamento e la selezione razionale degli equini unitamente a quelle occorrenti per la direzione e l'amministrazione delle aziende agrarie dei depositi, è istituito un corso di cultura agronomica e zootecnica presso il R. istituto superiore di agraria di Portici.

2. — Il corso ha la durata di due anni scolastici e comprende lo svolgimento del seguente programma d'insegnamento:

1° *Anno*:

Anatomia e fisiologia animale;
Ezognosia;
Chimica agraria;
Agronomia;
Economia rurale ed estimo.

2° *Anno*:

Zootecnica generale;
Zootecnica speciale con speciale riferimento all'ippicoltura;
Igiene zootecnica e veterinaria;
Chimica agraria;
Agronomia;
Economia rurale ed estimo;
Legislazione zootecnica.

3. — Al termine di ogni corso gli ufficiali allievi dovranno sostenere esami teorici e pratici sulle materie di studio.

4. — L'avere partecipato al corso, con esito favorevole, costituirà:

titolo di preferenza per la scelta riservata al Ministero della guerra del personale da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi;

coefficiente di speciale merito per gli ufficiali che stanno compiendo il periodo di esperimento presso i depositi stessi;

titolo obbligatorio per la scelta riservata al Ministero dell'agricoltura e foreste del personale da destinarsi ai depositi allevamento cavalli stalloni (art. 1, decreto del 29 gennaio 1931);

titolo di valutazione agli effetti dell'accertamento sulla idoneità di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 18 agosto 1927 - Anno V (circolare 519, *giornale militare* 1927 - Anno V) per i tenenti e capitani che fanno attualmente parte del personale dei depositi cavalli stalloni in qualità di vice direttori (art. 3 del decreto del 29 gennaio 1931).

5. — Potranno inoltrare domanda di partecipare al corso di cui alla presente circolare:

gli ufficiali aventi grado di capitano e di maggiore (questi con anzianità massima 1° gennaio 1929) nell'arma di cavalleria o di artiglieria e che, nei reparti montati di dette armi, abbiano prestato effettivo servizio per almeno quattro anni;

gli ufficiali che attualmente compiono presso i depositi allevamento quadrupedi l'esperimento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge n. 119 (circolare 123 *giornale militare* 1927 - Anno V);

i tenenti o capitani che fanno attualmente parte del personale dei depositi cavalli stalloni in qualità di vice direttori.

Debbono, a norma dell'art. 1 e 3 del decreto 29 gennaio 1931 - Anno IX, inoltrare domanda di partecipare al corso di cui alla presente circolare:

i tenenti delle armi di cavalleria e di artiglieria, che aspirano ad essere assegnati al personale dei depositi stalloni:

i tenenti delle armi di cavalleria e di artiglieria che presso detti depositi stanno compiendo l'esperimento di cui all'art. 3 del R. decreto-legge n. 119 (circolare 123 *giornale militare* 1927 - Anno V).

Le domande degli interessati dovranno pervenire a questo Ministero (servizio ippico e veterinario) non oltre il 5 marzo 1931 - Anno IX.

L'accoglimento delle domande avverrà con criterio insindacabile da parte di questo Ministero e di quello dell'Agricoltura e foreste tenendo conto degli studi compiuti e dei precedenti di ciascun ufficiale.

6. — Nel periodo di vacanza tra i due corsi (che avranno la durata di circa 6 mesi) gli ufficiali del corso saranno comandati ad un deposito allevamento quadrupedi o stalloni per iniziare l'esperimento di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge n. 119, o per continuarlo, se trattasi di ufficiali che lo hanno già iniziato.

7. — Gli ufficiali che riceveranno comunicazione di essere stati ammessi a frequentare i corsi in parola si presenteranno al direttore del R. istituto superiore agrario di Portici il mattino del 15 marzo 1931 - Anno IX.

8. — Durante il corso gli ufficiali rimarranno effettivi agli enti di provenienza, dai quali continueranno a ricevere gli assegni; dipenderanno disciplinarmente dal comando della divisione militare di Napoli.

Non si faranno seguire dagli attendenti, nè dai cavalli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 67. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove d'esame per il 61° corso (1931-1934) della scuola di guerra. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 gennaio 1931 - Anno IX.

In relazione al risultato dell'esame delle domande di ammissione al 61° concorso della Scuola di guerra, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi a sostenere le prove scritte del concorso stesso.

I comandi presso i quali avranno luogo le prove di esame, sono autorizzati a farle sostenere presso la propria sede anche a quegli ufficiali che per trasferimento, motivi di servizio o provata gravità, si trovassero nella propria giurisdizione nei giorni fissati per gli esami stessi (ultimi due giorni del mese di febbraio c. a.). Avranno, però, cura di informarne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere l'esame, il comando del Corpo di stato maggiore ed il comando della Scuola di guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

CORPO DI ARMATA DI TORINO (I)

Fanteria.

1.	Maggiore	fant.	Distr. mil. Casale Monferrato	BARBERO Pietro
2.	Capitano	fant.	Scuola di guerra	NEBBIA Vittorio
3.	»	»	92° fanteria	MAZZARA Corrado
4.	Tenente	»	4° bersaglieri	BATTAGLIA Luigi Rob.
5.	»	»	63° fanteria	ALBARELLA Giuseppe
6.	»	»	3° alpini	PERROT Giuseppe
7.	»	»	90° fanteria	MOSSUTO Gerlando
8.	»	»	90° fanteria	CAPITO' Gustavo
9.	»	»	4° alpini	TOGGIA Vittorio
10.	»	»	92° fanteria	RUSSO Raffaele
11.	»	»	4° bersaglieri	BERNABO' Siro
12.	»	»	Sc. all. uff. di compl. Moncalieri	BOARIO Bruno

Artiglieria.

13.	Capitano	art.	17° art. da campagna	CARLESI Enrico
14.	»	»	Sc. appl. art. e genio	CARBONI Giulio Cesare
15.	»	»	Direz. Superiore del Serv. tecnico artigl. (uff. tav. tiro Torino)	CONTI Federico
16.	»	»	Com. art. C. Armata Torino	PILATO Nicola
17.	»	»	1° art. pesante	DE PETRO Giorgio
18.	»	»	Sc. appl. art. e genio	RICCA Umberto
19.	»	»	R. Accad. art. e genio	PIETRANTONIO Ugo
20.	»	»	Sc. appl. art. e genio	VALLESE Carlo
21.	Tenente	»	17° art. da campagna	SANTORI Alberto
22.	»	»	1° art. da montagna	PEYRACHE Giovanni
23.	»	»	1° art. da montagna	de' BONIS Claudio
24.	»	»	5° art. da campagna	ONNIS Gustavo
25.	»	»	R. Accad. art. e genio	BONZANI Cesare
26.	»	»	R. Accad. art. e genio	PETRUCCI Luigi
27.	»	»	R. Accad. art. e genio	SIMONETTI Arturo
28.	»	»	R. Accad. art. e genio	SALVATI Giuseppe

Genio.

29.	Tenente	genio	R. Acc. art. e genio	ONESTI Giovanni

CORPO DI ARMATA DI ALESSANDRIA (II).

Fanteria.

1.	Capitano	fant.	2° alpini	LOFFREDO Gaetano
2.	Tenente	»	1° alpini	SAVORE' Lorenzo
3.	»	»	1° alpini	ODASSO Mario

CORPO DI ARMATA DI MILANO (III).

Fanteria.

1.	Capitano fant.	62° fanteria	ZIBANA Giuseppe
2.	» »	Sc. all. uff. compl. Milano	BALLARO' Francesco
3.	» »	78° fanteria	MONEGATTI Ernesto
4.	Tenente »	Sc. appl. fant. Parma	GIAMPAOLI Mario

Artiglieria.

5.	Capitano art.	4° art. pesante	VILLANI Antonio
6.	» »	21° art. da campagna	MARINA Luigi
7.	» »	30° art. da campagna	FINAMORE Mario

CORPO DI ARMATA DI VERONA (IV).

Fanteria.

1.	Capitano fant.	232° fanteria	FANIZZA Ruggero
2.	» »	6° alpini	MUSSO Carlo
3.	» »	231° fanteria	ROMANO Luigi
4.	Tenente »	18° fanteria	APPIERTO Adolfo

Artiglieria.

5.	Capitano art.	Com. artª C. Arm. Verona	BRONZINI ZAPELLONI Riccardo
6.	Tenente »	5° artigl. pesante	VALLETTA Alessandro

Genio.

7.	Capitano genio	Sc. all. uff. compl. Verona	MASOLI Giuseppe

CORPO DI ARMATA DI TRIESTE (V).

Fanteria.

1.	Capitano fant.	12° fanteria	TUCCI Tancredi

Artiglieria.

2.	Tenente art.	3° art. pesante	CIANNELLA Nicola

CORPO DI ARMATA DI BOLOGNA (VI).

Fanteria.

1.	1° Capit. fant.	35° fanteria	REGGIANI Francesco
2.	Capitano fant.	93° fanteria	CONGEDO Vittorio
3.	» »	Com. Div. Ravenna	LANZETTA Domenico
4.	Tenente »	R. Accad. fant. e cav.	BARBARINO Pietro
5.	» »	35° fanteria	SALIVA Umberto
6.	» »	36° fanteria	GUIDA Giovanni

Cavalleria.

7.	Capitano cav.	Regg. cav. « Aosta »	MAGLIARI GALANTE Luigi

CORPO DI ARMATA DI FIRENZE (VII).

Artiglieria.

1.	Capitano art.	19° art. da campagna	ARCAMONE Mario
2.	Tenente »	Sc. all. uff. compl. Lucca	INGHILLERI Salvatore

CORPO DI ARMATA DI ROMA (VIII).

Fanteria.

1.	Tenente	fant.	Sc. all. uff. compl. Spoleto	MALIZIA Nicola
2.	»	»	Min. guerra - Com. Corpo di S. M.	DONAVER Luigi
3.	»	»	Regg. carri armati	DAPINO Mario
4.	»	»	Regg. carri armati	RIZZO Nicola
5.	»	»	51° fanteria	UBERTI Agostino
6.	»	»	Sc. all. uff. compl. Spoleto	FERRARI Eugenio

Cavalleria.

7.	Capitano	cav.	Piem. Reale caval.	ESCLAPON Riccardo

Artiglieria.

8.	1° Capit.	art.	Ispettorato d'artigl. (riv. art. e genio)	ANGIOLINI Arrigo
9.	Capitano	art.	Ministero guerra (Direzione gen. artigl.)	BIZZARRI Ezio
10.	»	»	Ministero guerra (Direzione gen. artigl.)	GIAMMARCO Enrico
11.	»	»	6° art. pes. campale	SORMANTI Luigi
12.	»	»	Sc. centr. d'artigl.	MANNARELLI Attilio
13.	Tenente	»	Sc. di tiro d'artigl.	MIDULLA Eugenio

CORPO DI ARMATA DI BARI (IX).

Fanteria.

1.	Capitano	fant.	7° alpini	PRAMPOLINI Alberto
2.	Tenente	»	10° fanteria	MAURANTONIO Gioacch.
3.	»	»	10° fanteria	LEONARDI Dante
4.	»	»	Distr. mil. Roma	BORLENGHI Giulio
5.	»	»	10 fanteria	INSINNA Vincenzo

Artiglieria.

6.	Capitano art.	25° art. da campagna	BOFFA Carlo
7.	» »	2° art. da campagna	OLIVETTI Oscar
8.	Tenente »	2° art. pes. campale	RAMPINI Guido

CORPO DI ARMATA DI NAPOLI (X).

Fanteria.

1.	Tenente fant.	40° fanteria	JERVOLINO Roberto
2.	» »	Distr. mil. Nola	ZANETTI Cesare
3.	» »	19° fanteria	GRIMALDI Bernardino
4.	» »	31° fanteria	SEVERINO Luigi
5.	» »	31° fanteria	MUSSO Guglielmo
6.	» »	Sc. all. sottuffic. Casagiove	MARUCCI Enrico
7.	» »	Sc. all. sottuffic. Casagiove	CALOGERO Giovanni

Artiglieria.

8.	Capitano art.	10° art. pes. campale	AMATUCCI Oscar
9.	» »	2° art. contraerei	D'AGATA Alfredo

CORPO DI ARMATA DI UDINE (XI).

Fanteria.

1.	Tenente fant.	8° alpini	TUPINI Gino
2.	» »	23° fanteria	SALBITANI Vittorio
3.	» »	58° fanteria	GUALANO Antonio

Artiglieria.

4.	Capitano art.	11° centro automob.	di JANNI Dino
5.	» »	11° art. pes. campale	PALMA Marcello
6.	» »	15° art. da campagna	FORMICHI Emilio

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Fanteria.

1. Tenente fant. 10° bersaglieri — PIRAINO Giacomo

COMANDO MILITARE DELLA SARDEGNA.

Fanteria.

1. Tenente fant. 13° centro automobil. — BESSON Luigi

COLONIE.

Tripolitania.

1. 1° Capitano fanteria — de MANDATO Pietro
2. Tenente fanteria — MANFREDINI Manfredo
3. » artiglieria — BIANCHI Ugo

Cirenaica.

4. Capitano fanteria — MOLIGNONI Lapo
5. Tenente fanteria — TRABUCCHI Delfino
6. » fanteria — CILENTO Biagio
7. » cavalleria — BECHI Giov. Alberto
8. Capitano artiglieria — LONTANO Roberto

Eritrea.

9. Tenente artiglieria — CARRACINI Galliano

Somalia.

10. Capitano fanteria — VECCHI Bernardo Valen.
11. Tenente fanteria — ZOCCOLA Fermo
12. » artiglieria — BARENGO Vitt. Em.

N. 68. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

Il Ministero delle finanze ha comunicato che sono disponibili alcuni posti d'impiego nel grado 12° del ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali (unica sede: Roma) e nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*), i quali posti spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto di aspirare, e siano stati riconosciuti idonei, agli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*), del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sostituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati impieghi dovranno presentare, *non oltre il 5 marzo* 1931, apposita domanda su carta legale da L. 5, indicando nella medesima gli impieghi nell'ordine di preferenza, avvertendo che, per quello di ufficiale di ragioneria delle Intendenze di finanza, gli aspiranti dovranno dichiarare di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Le anzidette domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate dalle copie dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare, indicante, per quelli che sono provvisti, l'ammontare annuo lordo dello stipendio e dell'eventuale assegno personale (distinguendo quello in godimento al 30 novembre 1930 da quello concesso ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491) e, se fruiscano dell'aggiunta di famiglia, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 69. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Assunzione in carico al gruppo *C*, dei mezzi di difesa contro i gas e degli armadi relativi.** — (Ragioneria centrale). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

Nell'intento di stabilire definitivamente a quale gruppo debbono essere assunti in carico i mezzi di difesa contro i gas e gli armadi per la loro conservazione e disinfezione ed a conferma delle disposizioni impartite dalla direzione generale dei servizi logistici col dispaccio circolare n. 1094 del 21 marzo 1930, si determina che i mezzi di difesa suddetti (maschere antigas, ecc.) e gli armadi relativi, siano assunti in carico al gruppo *C*.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 70. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di un membro nella commissione esaminatrice per gli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali medici in S. P. E. da iscrivere sui quadri di avanzamento per il 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

Nella commissione esaminatrice per gli esami per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali medici in S. P. E., di cui alla circolare 12 del *giornale militare* corrente anno, il tenente colonnello medico COLITTI cav. Silvio è sostituito dal pari grado PORRU cav. Pietro.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 71. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari « Premio Ministero della guerra », da disputarsi nell'ippodromo della società torinese.** — (Servizio ippico e veterinario). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

Premio Ministero della guerra - giovedì 14 maggio 1931 - (siepi; hunters, hand, asc.; militare fuori serie) L. 5000, delle quali L. 3500 date dal Ministero della guerra (3500-

1000-500) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, qualificati hunters, inscritti nei ruoli di servizio degli ufficiali (cavalli di proprietà, d'agevolezza, di carica) m. 2800 circa.

Pubblicazione dei pesi lunedì 11 maggio: ore 8.

Chiusura delle iscrizioni: venerdì 8 maggio, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 72. — MATRICOLA. — **Inscrizione a matricola dello stipendio o paga ridotti in dipendenza del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.** — (Ragioneria). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

L'inscrizione a matricola, disposta dal 2° comma dell'avvertenza alla circolare 716 del *giornale militare* 1930, dovrà essere fatta sugli stati di servizio degli ufficiali e degli impiegati civili dai corpi ed enti interessati, all'atto della pubblicazione sul *bollettino ufficiale* dei provvedimenti riguardanti determinazione di stipendi.

Per quanto riguarda i sottufficiali, i comandi interessati faranno risultare nei fogli matricolari la riduzione del 12 % sugli stipendi (o paghe), già in vigore fino al 30 novembre 1930 e su quelli attribuiti successivamente da appositi provvedimenti, con la seguente variazione: « Allo stipendio (o paga) è stata applicata la riduzione del 12 % a termini del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 73. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

L'ufficio pubblicazioni di questo Ministero provvederà a distribuire gratuitamente il sottosegnato fascicolo secondo lo specchio di diramazione annesso alla circolare 262 *giornale militare* 1929.

« Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio storico - 3ª serie di aggiunte e varianti all'annuario militare del Regno d'Italia, vol. I, parte 3ª, sunti storici ed organici delle armi, dei corpi e servizi del R. Esercito ».

Prezzo di vendita L. 0.50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 74. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio della carne congelata.** — (Direzione generale servizi logistici). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

A parziale modificazione della circolare 345 *giornale militare* 1930, il 1° capitano commissario CASTIELLO cav. Giuseppe è designato a far parte della commissione militare per il servizio della carne congelata con le funzioni di segretario, in sostituzione del pari grado ARDUIN Giuseppe.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 75. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Esami presso i battaglioni radio-telegrafisti e la compagnia radio-telegrafisti per la Sardegna dei giovani aspiranti all'ammissione nei servizi radio-telegrafici del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

Gli esami dei giovani aspiranti al conseguimento dell'attestato d'idoneità all'ammissione nei servizi radio telegrafici dell'Esercito avranno luogo dal 9 al 16 marzo presso i battaglioni radio-telegrafisti e presso la compagnia radio-telegrafisti della Sardegna, con le stesse norme stabilite dalla circolare 49 *giornale militare* 1930 e con le seguenti avvertenze:

a) istituzione di un unico « attestato d'idoneità all'ammissione nei servizi radio telegrafici dell'Esercito » da rilasciarsi ai giovani che in ciascuna delle due prove (orale e pratica) avranno riportato un voto non inferiore a 10/20;

b) estensione dei vantaggi concessi ai giovani in possesso di tale certificato, accordando loro di scegliere il battaglione radio telegrafisti presso cui desiderano prestare servizio, oppure il corpo di altra arma avente stanza nel territorio di giurisdizione del corpo d'armata cui appartiene il distretto di leva del giovane, ciò beninteso nei limiti consentiti dalle esigenze del servizio radio-telegrafico e tenuto conto degli analoghi diritti riconosciuti ai provenienti dai corsi serali radio-telegrafisti delle RR. Scuole Industriali, in possesso del medesimo attestato;

c) il limite per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio 1931-IX. Entro il 25 marzo successivo, i comandi di battaglione radio-telegrafisti e della compagnia radio-telegrafisti per la Sardegna comunicheranno al comando del rispettivo reggimento il numero dei candidati presentatisi agli esami e l'elenco nominativo di quelli ai quali la Commissione avrà rilasciato l'attestato di cui trattasi, con l'indicazione per ciascuno di essi del distretto di leva.

Nella circolare di chiamata alle armi verranno impartite istruzioni per l'assegnazione ai vari corpi del R. Esercito delle reclute in possesso del predetto attestato, nei limiti delle aliquote che saranno stabilite da questo Ministero.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 76. — PERSONALE OPERAIO. — **R. decreto n. 1777. — Disposizioni a favore dei giovani inscritti all'Opera nazionale Balilla.** — (Direzione generale di artiglieria). — 30 ottobre 1930-Anno IX°. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1931-Anno IX°).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114:

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, che introdusse varianti al regolamento citato;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 2247, che istituì l'Opera nazionale Balilla;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la giustizia, per gli affari esteri, per l'educazione nazionale, per l'interno, per i lavori pubblici, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel primo comma dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificato con l'articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, concernente il diritto di precedenza nelle ammissioni di operai, sia permanenti che temporanei, è inserito, dopo il n. 7°, il seguente:

« 7°-*bis* ai giovani inscritti all'Opera nazionale Balilla nelle ammissioni di apprendisti ».

Tra il primo e il secondo comma dello stesso articolo è inserito il seguente:

« Nelle ammissioni di apprendisti sono preferiti, secondo l'ordine seguente:

1° gli orfani di guerra;

2° gli orfani di militari, impiegati o salariati statali morti per causa di guerra o di servizio;

3° i figli di militari, impiegati o salariati statali divenuti permanentemente inabili per causa di guerra o di servizio;

4° i fratelli e le sorelle di militari, impiegati o salariati statali morti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra o di servizio, che siano unici sostegni della propria famiglia;

5° i giovani inscritti all'Opera nazionale Balilla ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO — GRANDI — GIULIANO — DI CROLLALANZA — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 204, *foglio* 52. — MANCINI.

N. 77. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ottavo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 febbraio 1931 - Anno IX.

I seguenti ufficiali dichiarati idonei alla visita psicofisiologica ed in possesso dei prescritti requisiti, sono ammessi a frequentare l'ottavo corso di osservazione aerea indetto con la circolare 676 *giornale militare* del 1930, e iniziato il 1° febbraio 1931:

Capitano LANGELLA Giovanni, 7° reggimento alpini.
» PANIGADA Felice, 34° reggimento fanteria.

Tenente BERGONZI Giov. Maria, 22° reggimento fanteria.
» BRANCIFORTE Francesco, 9° reggimento fanteria.
» BUSONI Alberto, 43° reggimento fanteria.
» CIOSCHI Gaudenzio, 18° reggimento fanteria.
» COSSO Paolo, 9° reggimento alpini.
» DELLA PERUTA Vittorio, scuola all. uff. Casagiove.
» DONATI Vittorio, 21° reggimento fanteria.
» FRANCESCAGLIA Luigi, 3° regg. granatieri.
» JACOBUCCI Guido, 1° reggimento alpini.
» LAUDATO Giuseppe, 51° reggimento fanteria.
» LIBERTINI Alfredo, 41° reggimento fanteria.
» MASCIOLI Stefano, 22° reggimento fanteria.
» MORGANI Renzo, 83° reggimento fanteria.
» PANANTI Guido, 42° reggimento fanteria.
» PISANI Enzo, 38° regg. fant. (assegnato Istituto geografico militare di Firenze).
» RAPIZZA Giuseppe, 50° reggimento fanteria.
» RIANO' Pasquale, 57° reggimento fanteria.
» SANTORO Giuseppe, Accademia fanteria e cavalleria Modena.
» SPANO' Domenico, 41° reggimento fanteria.
» TESTA Pietro, 152° reggimento fanteria.
» TOSCHI Quirico, 57° reggimento fanteria.
» VARONE Giovanni, 3° reggimento alpini.
» VECCIA Luigi, 8° reggimento alpini.
» VERDEL Giuseppe, scuola centrale fanteria.
» VITALI VITALE Raffaele, 8° reggimento alpini.
Capitano BARRABINO Vincenzo, scuola tiro artig. Nettuno.
» DE LUCA Gino, regg. artigl. misto della Sardegna.
» GASPARI Secondo, 5° regg. artiglieria pesante.
Tenente CARIELLO Giuseppe, scuola all. uff. Pola.
» MAGRINI Ettore, 26° regg. artigl. campagna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 42ª - Anno 1930 - Circolare 450.

A pagina 1436 nel « Conto di costruzione della fodera di tela grigia per gavette piccole » colonna quantità in corrispondenza al « Nastro di cotone spinato color grigio alto mm. 16 - ove è scritto « m. 0,50 » sostituire con « m. 0,90 ».

Dispensa 3, anno 1931, circolare 22:

A pagina 63: « Conto di costruzione della giubba di panno grigio verde, ecc. nella colonna « Indicazione delle materie occorrenti » ove è scritto « Tela cotone per sacchetti arnesi f. u. alta m. 0,53 « sostituire con « Tela canapa per sacchetti arnesi vestiario f. u. alta m. 0,53 ».

A pagina 66: « Conto di costruzione del pantalone lungo di panno grigio verde, ecc. ecc. nell'ultima colonna ove è scritto « 3° Gruppo n. categorico 1155 » sostituire con « 3° Gruppo n. categorico 1154 ».

A pagina 68: « Conto di costruzione del pantalone corto di panno g. v., ecc. ecc. nella colonna « 1° gruppo n. categorico 1137 » in corrispondenza « Bottoni piccoli di frutto color grigio » ove è scritto nella colonna importo « 0,68 » sostituire con « 0,78 ».

A pagina 69: « Conto di costruzione della giubba di panno g. v. ecc. nell'ultima colonna in corrispondenza del « panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 » ove è scritto « 106,63 » sostituire con « 106,68 ». Ove è scritto « 1,28 » sostituire con « 1,27 ».

PREZZO L. 1,80

(3106508) - Roma, 1930-VIII — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª 1931 - ANNO IX 13 FEBBRAIO

SOMMARIO

N. 78 – 12 giugno 1930 - Anno VIII — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1187 - Imposizione di zone di servitù militari intorno alla batteria contraerei di contrada « Filosofo » nel comune di Bari . . . . . *Pag.* 195

» 79 – 15 settembre 1930 – Anno VIII — COLONIE. — Decreto del Ministero delle colonie – Modifica alle tabelle di formazione del deposito centrale truppe coloniali in Napoli . . . . . » 196

» 80 – 29 dicembre 1930 – Anno IX — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Legge n. 1866 - Aggiunta all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica. » 197

» 81 – 15 gennaio 1931 – Anno IX — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 71 – Modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del R. Esercito . . . . . » 198

» 82 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale sono confermati in carica gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il consiglio di amministrazione dell'Unione Militare. . . . . » 200

N. 83 – 22 gennaio 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono confermati in carica gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'Unione Militare . . . . . *Pag.* 201

» 84 – 31 gennaio 1931 - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari . . . . . » 202

» 85 – 4 febbraio 1931 - Anno IX — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uso della sciabola mod. 71/29 da parte dei sottufficiali . . . . . » 211

» – 12 febbraio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Franchigia postale . » 211

» 87 – 12 febbraio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza) e del corpo di amministrazione. » 212

» 88 – 12 febbraio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1931 » 214

» 89 – 12 febbraio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1931 . . . . . » 116

» 90 – 12 febbraio 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Mutande di cotone, mod. 1925 . . . . . » 217

» 91 – 12 febbraio 1931 - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazione di prezzo alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura ecc., del 1° luglio 1930 . . . . . » 219

N. 92 - 12 febbraio 1931 - Anno IX — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti . *Pag.* 223

» 93 - 9 febbraio 1931 - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1931 . » 226

» 94 - 12 febbraio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 227

NOTIFICAZIONE. . . . . » 229

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 229

Circolare N. 78. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1187 - Imposizione di zone di servitù militari intorno alla batteria contraerei di contrada « Filosofo » nel comune di Bari.** — (Direzione generale del genio). — 12 giugno 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 205, del 2 settembre 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi, approvato con R. decreto 16 maggio 1930, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno alla batteria contraerei di contrada « Filosofo » nel comune di Bari sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 152. — FERZI.

NB. - La pianta del piano di cui al presente decreto sarà pubblicata nella raccolta ufficiale.

N. 79. — COLONIE. — **Decreto del Ministero delle colonie - Modifica alle tabelle di formazione del deposito centrale truppe coloniali in Napoli.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 settembre 1930 - Anno VIII.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto in data 23 dicembre 1923, n. 3062, relativo all'ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli;

Riconosciuta l'opportunità, in base alle speciali esigenze del deposito centrale stesso, di sostituire la dotazione di una carretta e di un mulo pel servizio di trasporto presso detto ente con un automezzo di piccola portata;

Di concerto col Ministro della guerra e con quello delle finanze;

Decreta:

La nota 2 alla tabella di formazione del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, annessa al R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3092, è sostituita dalla seguente:

« Nota 2. — Il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli provvederà ai trasporti per mezzo di due camions

e di un camioncino; la tappa coloniale per mezzo di una carretta con un mulo ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: DE BONO.

Il Ministro della guerra: GAZZERA.

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 5 *Colonie, foglio n.* 179. — BRENNA.

N. 80. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **Legge n. 1866 – Aggiunta all'art 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 29, del 5 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, è aggiunto il seguente comma:

« Può peraltro prescindersi da tale limite di età quando trattisi di nominare di ruolo cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1352, e 24 settembre 1923, n. 2307, e tuttora in servizio,

ovvero cappellani militari incaricati, qualora gli uni e gli altri abbiano assunto i rispettivi uffici prima di aver superato il 40° anno di età ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 81. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 71 - Modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 15 gennaio 1931-Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 32, del 9 febbraio 1931-Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni;

Visfa la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sottoporre a preventiva autorizzazione la concessione agli ufficiali e ai marescialli del Regio esercito di mutui mediante la cessione di una quota parte dei propri emolumenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di cedere una quota parte dei propri emolumenti, di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, e successive modificazioni, è subordinata, per gli ufficiali ed i marescialli del Regio esercito, alla preventiva autorizzazione del Ministero.

Per chiedere tale autorizzazione gli interessati dovranno inoltrare al Ministero apposita motivata domanda sulla quale tutte le autorità gerarchiche — previ accurati accertamenti — esprimeranno il loro parere circa le reali necessità della richiesta.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 14. — MANCINI.

N. 82. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale sono confermati in carica gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, che provvede alla nomina dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare;

Visto l'art. 2 della legge 17 marzo 1930, n. 420, che stabilisce al 1° aprile di ogni anno l'inizio dell'esercizio finanziario dell'Unione Militare;

Ritenuto necessario, a seguito della modificazione di cui alla legge 17 marzo 1930, n. 420, di lasciare, dalla scadenza dell'esercizio finanziario, il periodo di due mesi di cui all'art. 10 del citato testo unico, per la preparazione del bilancio dell'esercizio precedente;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare, le cui nomine vennero effettuate col R. decreto 10 febbraio 1927 sopra citato e con decreti successivi, sono confermati nelle cariche che attualmente ricoprono fino al 31 maggio 1931.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 . Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1931 - *Anno IX*
Registro n. 98 *Guerra, foglio n.* 464. — SQUATRITTI.

N. 83. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono confermati in carica gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON I
MINISTRI SEGRETARI DI STATO
PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1930, che provvede alla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1930-31 gennaio 1931;

Visto l'art. 2 della legge 17 marzo 1930, n. 420, che stabilisce al 1° aprile di ogni anno l'inizio dell'esercizio finanziario dell'Unione Militare;

Ritenuto necessario, a seguito della modificazione di cui alla legge sopracitata di lasciare, dalla scadenza dell'esercizio finanziario, il periodo di due mesi di cui all'art. 10 del sopradetto testo unico, per l'esame del bilancio dell'esercizio precedente;

Decreta:

Gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'Unione Militare, le cui nomine vennero effettuate col decreto Ministeriale 31 gennaio 1930 sopra citato, sono confermati nelle cariche stesse fino al 31 maggio 1931.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro della guerra:
P. GAZZERA.
Il Ministro delle corporazioni:
BOTTAI.
Il Ministro delle finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1931 - *Anno IX*
Registro n. 98 *Guerra, foglio n.* 463. — SQUATRITTI.

N. 84. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 31 gennaio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 2 del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186, che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari;

Visto il R. decreto 23 giugno 1930, n. 967, che modifica lo specchio delle indennità agli ufficiali predetti, allegato al R. decreto 14 luglio 1928, n. 2115;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*). *G*), *H*), *I*), *L*) ed *M*), riguardanti le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.

Tali tabelle avranno vigore dal 1° ottobre 1929.

Art. 2.

Le indennità di cui sopra non sono dovute agli ufficiali che impartiscono insegnamento di materie non previste nelle dette *tabelle*, o in eccedenza al numero di insegnanti in esse indicato, oppure che insegnino in altre scuole o istituti militari non esplicitamente contemplati nello specchio annesso al predetto R. decreto 23 giugno 1930, n. 967.

Art. 3.

Sono abrogati i decreti ministeriali 28 luglio 1927-V, e 17 ottobre 1928-VI, di cui rispettivamente alle circolari 541 del *giornale militare* 1927 e 691 del *giornale militare* 1928 ed ogni disposizione contraria al presente decreto.

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

TABELLA *A*.

SCUOLA DI GUERRA.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di 1ª categoria	Aggiunti con indennità di 2ª categoria	*Note*
Corsi regolari.			
Organica	1	1	
Tattica	2	4	
Logistica	2	4	
Storia militare	2	2	
Geografia militare	1	2	
Armi, tiro e guerra chimica	1	1	
Aeronautica	1	—	
Mezzi tecnici e fortificazioni	1	1	
Tecnica dei comandi di grandi unità	1 (1)	2	
Operazioni coloniali	1	—	
Corso applicativo.			
Tattica generale	1	—	
Insegnanti di arma: Fanteria	1	2	
Insegnanti di arma: Artiglieria	1	1	
Insegnanti di arma: Cavalleria	1	—	
Insegnanti di arma: Genio	1	1	
TOTALE	18	21	

(1) L'indennità per la tecnica dei comandi di grandi unità è assegnata al direttore di tale insegnamento.

TABELLA *B*.

CORSO SUPERIORE TECNICO DI ARTIGLIERIA.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di		
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
Balistica esterna	1	—	1
Costruzioni di artiglieria	1	—	1
Costruzioni automobilistiche	1	—	—
Metallurgia	1	—	—
Esplosivi ed aggressivi	1	—	1
Organizzazione scientifica del lavoro	—	1	—
Materiale d'artiglieria	—	1	—
TOTALI	5	2	3

TABELLA *C*.

R. ACCADEMIA DI FANTERIA E CAVALLERIA.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	
Arte militare	2	—	—	3
Storia militare	3	—	—	2
Armi portatili ed artiglierie	—	3	—	3
Geografia	1	—	—	1
Topografia	—	1	—	2
Mezzi tecnici	1	—	—	2
Amministrazione militare	—	—	2	—
Tecnologia	—	—	1	—
Geografia economica	—	—	1	—
Amministrazione generale	—	—	1	—
Servizi di commissariato militare	—	—	1	—
Diritto e scienze sociali	—	1	—	—
TOTALI	7	5	6	13

N B. — In relazione alle necessità didattiche, gli insegnanti dell'Accademia di fanteria e cavalleria possono essere adibiti all'insegnamento della stessa o di materia diversa presso la scuola di applicazione di fanteria e viceversa, con le modalità che saranno stabilite dal comandante dei due istituti.

TABELLA *D*.

R. ACCADEMIA DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	
Arte militare	1	—	—	3
Armi portatili	—	1	—	1
Geografia	1	—	—	2
Topografia	—	1	—	2
TOTALI	2	2	—	8

TABELLA *E*.

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI FANTERIA.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	
Impiego della fanteria	3	—	—	2
Esplosivi ed aggressivi chimici	—	1	—	1
Fortificazione e lavori campo di battaglia	—	1	—	1
Topografia	—	1	—	2
Diritto e scienze sociali	—	1	—	—
Amministrazione e contabilità militare	—	—	1	—
Trasmissioni	—	—	1	—
TOTALI	3	4	2	6

N.B. — In relazione alle necessità didattiche, gli insegnanti della scuola di applicazione di fanteria possono essere adibiti all'insegnamento della stessa o di materia diversa presso la Accademia di fanteria e cavalleria e viceversa, con le modalità che saranno stabilite dal comandante dei due istituti.

TABELLA F.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI CAVALLERIA.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di 1ª categ.	Insegnanti con indennità di 2ª categ.	Insegnanti con indennità di 3ª categ.	Aggiunti con indennità di 3ª categoria
Impiego della cavalleria	1	—	—	—
Armi e tiro	—	1	—	—
Amministrazione e contabilità	—	—	—	1
Ippologia	—	—	1	—
TOTALI	1	1	1	1

TABELLA G.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di 1ª categ.	Insegnanti con indennità di 2ª categ.	Insegnanti con indennità di 3ª categ.	Aggiunti con indennità di 3ª categoria
Amministrazione	—	—	1	—
Automobilismo	—	—	1	—
Architettura	1	—	—	1
Impiego dell'artiglieria	1	—	—	2
Balistica esterna	2	—	—	3
Costruzioni del genio	1	—	—	1
Elettrotecnica	1	—	—	1
Esplosivi ed aggressivi chimici	1	—	—	1
Fortificazione	1	1	—	1
Materiale d'artiglieria (parte 1ª)	1	—	—	—
Materiale d'artiglieria (parte 2ª)	1	—	—	1
Meccanica applicata (parte 1ª) / Meccanica applicata (parte 2ª)	1	—	—	1
Mezzi tecnici	—	1	—	1
Resistenza di materiali	1	—	—	1
Scienze sociali e diritto	—	—	—	1
Storia militare	1	—	—	1
TOTALI	13	2	2	18

TABELLA *H*.

SCUOLE CENTRALI MILITARI DI FANTERIA, DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di 3ª categoria
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	
Tattica d'arma applicata	3	7	2	—
Armi portatili ed artiglierie	—	—	2	—
Tiro e sue applicazioni	—	1	2	—
Applicazioni scientifiche	—	1	3	—
TOTALI . . .	3	9	9	—

TABELLA *I*.

SCUOLA DI TIRO DI ARTIGLIERIA.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di	
	2ª categoria	3ª categoria
Tiro terrestre	1	1
Tiro contraerei e costiero	1	1
Mezzi tecnici	—	1
Topografia	—	1
TOTALI . . .	2	4

TABELLA *L*.

SCUOLA DI SANITÀ MILITARE.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di 2ª categoria	Aggiunti con indennità di 2ª categoria
Medicina legale militare	1	1
Igiene militare	1	2 (1)
Medicina e chirurgia di urgenza	1	2
Servizio sanitario militare	1	—
Chimica farmaceutica e tossicologia . . .	1	—
TOTALI . . .	5	5

TABELLA *M*.

CORSO SUPERIORE AUTOMOBILISTICO.

Materie d'insegnamento	Insegnanti con indennità di 3ª categoria
Trazione meccanica su strade	1
Teoria generale del motore a scoppio	1
Tecnologia meccanica e macchine operatrici	1
TOTALE . . .	3

(1) Sono addetti uno per le esercitazioni di gabinetto, e uno per l'igiene e la patologia coloniale.

N. 85. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Uso della sciabola mod. 71/29 da parte dei sottufficiali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 febbraio 1931 - Anno IX.

A complemento della circolare n. 274 *giornale militare* 1929, questo Ministero determina che la sciabola mod. 71/29 per sergenti e sergenti maggiori delle armi a cavallo, di cui alle circolari 549 *giornale militare* 1929 e 433 *giornale militare* 1930, deve essere usata soltanto per la libera uscita.

In servizio i predetti sottufficiali devono far uso della sciabola mod. 71 da truppa.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 86. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Franchigia postale.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 12 febbraio 1931 - Anno IX.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare 645 del *giornale militare* 1930, ed a parziale modifica della circolare 292 del *giornale militare* 1929, si dispone che:

a) i comandi dei battaglioni alpini e quelli dei gruppi d'artiglieria da montagna, per usufruire della franchigia postale, debbono fare uso del bollo ovale all'uopo prescritto, che però avrà incisa la loro denominazione (ad esempio: « 5° reggimento alpini - battaglione Morbegno ») senza l'indicazione della sede, la quale dovrà essere apposta, di volta in volta, in penna, sul carteggio da spedire, sotto l'impronta del bollo e convalidata con la firma del comandante del reparto.

b) i comandi delle stazioni dei CC. RR., che sono sprovvisti di bollo, per usufruire della franchigia, debbono sul carteggio ufficiale da spedire, far risultare tale circostanza e apporre a mano l'indicazione della sede, come in *a*) convalidata dalla firma del comandante della stazione.

Eppertanto nell'elenco pubblicato con la circolare 292 del *giornale militare* 1929, detti comandi si debbono ritenere contrassegnati con asterisco, col quale sono distinti gli uffici che non debbono fare uso del bollo regolamentare.

c) dall'elenco stesso devesi inoltre considerare depennato « l'Ufficio del tenente generale commissario », inquantochè questo fa parte della Direzione generale servizi logistici, la quale è compresa fra gli « Uffici centrali del Ministero » che usufruiscono della franchigia postale, com'è specificato nella nota n. 3 posta a pagina 1091 del *giornale militare* del 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 87. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza) e del corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 febbraio 1931 - Anno IX.

Corpo di commissariato.

Le Commissioni giudicatrici per gli esami facoltativi ed obbligatori per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali del corpo di commissariato in S. P. E. per l'anno 1931, sono così composte:

A) *Ufficiali commissari.*

Tenente generale commissario SUARDI cav. Giuseppe - *Presidente.*

Maggior generale commissario BIAGIONI GAZZOLI cav. Luigi - *Membro.*

Maggior generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore - *Membro.*

Colonnello di Stato Maggiore ROSI cav. Ezio - *Membro.*

Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio - *Membro.*

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del sig. tenente generale commissario il giorno 8 aprile p. v.

Gli ufficiali da giudicare si presenteranno al predetto ufficio il mattino del giorno precedente.

B) *Ufficiali di sussistenza.*

Maggior generale commissario CHIARIZIA cav. Ettore - *Presidente.*

Colonnello commissario BARBATO cav. Antonio - *Membro.*

Tenente colonnello sussistenza GANGIA cav. Carlo - *Membro.*

Gli esami avranno inizio presso l'ufficio del sig. tenente generale commissario il 24 marzo p. v.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi al predetto ufficio il mattino del giorno precedente.

Corpo di amministrazione.

La Commissione giudicatrice per gli esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali del corpo di amministrazione in S. P. E., è, per il 1931, così composta:

Generale DELBECCHI cav. Carlo - *Presidente.*

Colonnello di Stato Maggiore ROSI cav. Ezio - *Membro.*

Colonnello di amministrazione MONACO cav. Orazio - *Membro.*

Colonnello di amministrazione AMATI cav. Arturo - *Membro.*

Gli ufficiali dovranno presentarsi alla Ragioneria centrale di questo Ministero il mattino dei giorni sottoindicati:

tenenti (anzianità) 1° marzo;

capitani (anzianità) 17 marzo;

capitani (scelta facoltativa) 22 aprile;

maggiori (scelta facoltativa) 24 aprile.

Gli esami avranno inizio il giorno successivo a quello di presentazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 88. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta (obbligatoria) per i tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nel quadro d'avanzamento per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 febbraio 1931 - Anno IX.

1. — Sono stati ammessi agli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, i sottonotati tenenti colonnelli dell'arma dei CC. RR.:

SANJUST cav. Ignazio.

CELLARIO SERVENTI nob. dei baroni cav. Giorgio.

MAZZONI cav. Alessandro.

2. — In relazione all'art. 11 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, la prova pratica di comando di legione territoriale avrà luogo presso i comandi territoriali che saranno designati dal comando generale dell'Arma per ogni singolo candidato e si svolgerà, per tutti i candidati, dal 16 aprile al 15 maggio p. v., inclusi.

3. — In relazione all'art. 13 del precitato R. decreto, modificato dall'art. 4 del R. decreto 12 febbraio 1930, n. 83, la commissione giudicatrice, dinanzi alla quale i tenenti co-

lonnelli predetti dovranno sostenere la discussione orale sugli argomenti di cui al n. 2 dell'art. 9 dello stesso R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, sarà così composta:

Generale di divisione DA POZZO cav. Giov. Battista - *Presidente;*

Generale di brigata ispettore 6ª zona CC. RR. BLAIS cav. Giulio - *Membro;*

Generale di brigata ispettore 2ª zona CC. RR. SQUILLERO cav. Giovanni - *Membro;*

Colonnello PINI cav. Benedetto, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze - *Membro* e *segretario;*

Colonnello GROSSARDI nob. cav. Fabio, comandante legione allievi CC. RR. - *Membro;*

Colonnello PETTOLETI cav. Natale, comandante legione territoriale CC. RR. di Napoli - *Membro supplente.*

4. — La discussione orale avrà luogo in Roma, il 25 maggio 1931, presso il comando generale dell'Arma, dove i candidati dovranno presentarsi il mattino del 24 maggio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 89. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere sul quadro di avanzamento per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 febbraio 1931 - Anno IX.

1. — Sono stati ammessi agli esperimenti obbligatori prescritti dall'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, i sottonotati capitani dei carabinieri reali:

LIBERANOME Francesco;
MAUCERI Salvatore;
DE LEO Andrea;
WANCOLLE Enrico;
PETROCELLI Francesco;
SUBLIMI Otello;
COGNO Mario;
MUSSO Vittorio;
CAPOZZI Salvatore;
CAROELLI Luigi;
SILIPRANDI Ugo;
CORSO Michele.

2. — In relazione all'art. 13 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1418, modificato dall'art. 4 del R. decreto 12 febbraio 1930, n. 83, la commissione giudicatrice, dinanzi alla quale i capitani predetti dovranno sostenere gli esperimenti sarà così composta:

Generale di divisione DA POZZO cav. Giovanni Battista - *Presidente;*

Generale di brigata ispettore 6ª zona CC. RR. BLAIS cav. Giulio - *Membro;*

Generale di brigata ispettore 2ª zona CC. RR. SQUILLERO cav. Giovanni - *Membro;*

Colonnello PINI cav. Benedetto, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze - *Membro* e *segretario;*

Colonnello GROSSARDI nob. cav. Fabio, comandante legione allievi CC. RR. - *Membro*;

Colonnello PETTOLETI cav. Natale, comandante legione terrtioriale CC. RR. di Napoli - *Membro supplente.*

3. — Gli esperimenti avranno inizio l'8 aprile 1931 a Roma. I candidati dovranno presentarsi al comando generale dell'Arma il mattino del 7 aprile.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 90. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Mutande di cotone mod. 1925.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 febbraio 1931 - Anno IX.

Perchè possano i corpi e reparti averne opportuna norma si riporta qui di seguito la descrizione delle mutande di tela cotone, quali debbono risultare con le varianti introdottevi dalla circolare n. 576 *giornale militare* 1925.

Le mutande di tela di cotone baseno greggia, si compongono di una parte anteriore, di una posteriore e della cintura.

La cintura è rinforzata con fodera della stessa tela, ed ha anteriormente — nella sua parte destra — due bottoni mezzani d'osso bianco, e nella parte sinistra, due occhielli orizzontali, in corrispondenza dei bottoni stessi.

Nella parte posteriore, sotto la cintura, sono applicate due linguette munite, alle loro estremità libere, di due fori per il passaggio di un nastro di cotone bianco alto mm. 10 a 15 e lungo mm. 730 circa, necessario a regolare la larghezza della vita.

Lo sparato della parte anteriore ha, sulla parte destra, un bottone piccolo d'osso bianco e sulla sinistra, un corrispondente occhiello orizzontale.

I gambali delle mutande hanno, al fondo, dalla parte esterna, uno sparato lungo mm. 110-120, fermato mediante una travetta.

Ciascun gambale è munito verso l'estremità di due nastri di cotone, alti da mm. 10 a 15, e lunghi mm. 310 (circa) e precisamente quello risultante sul davanti è applicato alla estremità dello sparato, mentre quello risultante nella parte posteriore è applicato a mm. 4 a 5 circa dal fondo, del gambale e dello sparato stesso.

Il contorno del fondo dei gambali, per tutta la sua lunghezza è rinforzato con lo stesso nastro di cotone di cui sopra.

In corrispondenza dell'attaccatura di ciascun gambale alla mezza cintura, sono praticate, sul gambale stesso, tre piccole pieghe (una sul davanti verso il fianco e due sulla parte posteriore) che servono a dare maggior sviluppo al bacino delle mutande stesse.

Per le taglie medie e piccole, sono tollerate nella parte posteriore, verso lo sparato, due giuntature triangolari, per quelle grandi è tollerato che la fodera della cintura sia costituita da due pezzi.

Lo sparato anteriore è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela delle mutande.

Le cuciture dell'inforcatura e dei gambali, sono ribadite.

Le mutande sono di otto diverse dimensioni e taglie.

Il conto di costruzione, lo specchio delle misure, e la dimostrazione della stoffa occorrente, risultano riportati dalla circolare 276 *giornale militare* 1925.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 91. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazione di prezzo alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura ecc. del 1° luglio 1930.** — (Direzione generale di sanità militare). — 12 febbraio 1931 - Anno IX.

Questo Ministero determina che a datare dal 1° marzo 1931 il prezzo dei sottonotati medicinali ed oggetti di medicatura sia modificato come appresso indicato:

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
	Medicinali.		
3006	Acido benzoico	kg.	20 —
3009	» citrico	»	16 —
3021	» tannico	»	35 —
3074	Balsamo peruviano	»	100 —
3082 *A*	Bismuto nitrato basico	»	100 —
3082 *B*	» salicilato basico	»	95 —
3083 *A*	» sottogallato basico	»	95 —
3083 *B*	» tribromofenato basico	»	110 —
3083 *C*	» carbonato basico	»	110 —
3091	Caffeina	»	80 —
3133	Cloralio idrato	»	100 —
3176	Elettrargolo (soluzione)	»	140 —
3187 *A*	Essenza di garofani	»	125 —
3187 *B*	» Lavanda	»	180 —
3188	» menta	»	180 —
3253	Gomma arabica scelta (in grani o polvere).	»	12 —
3257	Grasso suino	»	7 —

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
3303	Manna	Kg.	35 —
3304	Mannite	»	70 —
3307	Mentolo (dall'assenza di menta)	»	350 —
3339	Olio di mandorle dolci	»	30 —
3350 *B*	Papaverina cloridrata	»	5250 —
3374	Potassio bromuro	»	22 —
3380	» permanganato	»	7 —
3384	» tartrato acido	»	9 —
3410	Sapone con formolo alla lavanda	Pezzi	0,70
3412 *B*	» medicinale	Kg.	32 —
3439	Sodio benzoato	»	22 —
3442	» bromuro	»	22 —
3445 *B*	» citrato	»	16 —
3503	Tavolette compresse di bismuto nitrato basico gr. 0,50 e oppio gr. 0,02	%	8 —
3530	The nero	Kg.	45 —
3746	Mandorle dolci	»	13 —
3765	Termometri clinici	N.	4 —
	Oggetti da medicatura.		
3583	Compresse mussola idrofila 18×40	Pacc.	1 —
3584	» mussola idrofila 36×40	»	2 —
3585	» mussola iodoformio 10×20	»	0,90
3588	Cotone idrofilo arrotolato da gr. 100-250-500.	Kg.	11 —
3591	Cotone idrofilo compresso da gr. 100-250 *A*. 100-250 *B*.	»	11 —

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
3597	Cotone ordinario in falda in pacchi da gr. 250-500-1000	kg.	8 —
3599	Falde di cotone ravvolte in mussola pacchi di 5 e 10	N.	0,35
3600	Fasce cambric idrofilo da m. 5×0,07. . .	»	1,00
3601	» cambric idrofilo da m. 8×0,10. . .	»	2,20
3602	» cambric idrofilo a T.	»	0,45
3603	» cambric idrofilo a T. T.	»	0,60
3604	Fasce mussola idrofila da m. 5×0,05 . . .	»	0,35
3605	» mussola idrofila da m. 5×0,09 . . .	»	0,55
3606	» mussola idrofila da m. 8×0,12 . . .	»	1,10
3607	» mussola idrofila da m. 8×0,15 . . .	»	1,30
3608	Fasce tela cotone da m. 5×0,07	»	0,90
3609	» tela cotone da m. 8×0,10	»	2,00
3610	» di velo amidato da m. 6×0,08 . . .	»	0,90
3611	» di velo amidato da m. 6×0,12 . . .	»	1,40
3612	» di velo gessate da m. 6×0,08 . . .	»	1,65
3613	» di velo gessate da m. 6×0,12 . . .	»	2,35
3614	Lunghette mussola idrofila 12×40	Pacc.	3,60
3624	Mussola idrofila da m. 1 e 5	M.	1,00
3626 *A*	Pacchetti medicaz. vecc. mod. c. fiala . .	N.	1,50
3626 *B*	» medicaz. vecc. mod. s. fiala . .	»	1 —
3627 *A*	» medicaz. nuovo modello . . .	»	1,60
3627 *B*	Pezze mussola idrofila cm. 40×40	Pacc.	8,00
3638	Tela gommata impermeabile	mq.	9 —
3639	Triangoli di tela cotone	N.	1,20

Numero categorico	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo
6131	Cambric idrofilo in pezze	m. q.	2, 20
6132	Cotone ordinario in falde	kg.	7 —
6133	» idrofilo in falde	»	8, 50
6135 *A*	Mussola idrofila 13/12 in pezze.	m. q.	0, 80
6135 *B*	» idrofila 14/13 in pezze.	»	0, 90
6136	» amidata in pezze	»	1, 45
6137	» apprettata in pezze	»	1, 40
6139	Tela cotone grezza in pezze	»	1, 80
6140 *A*	» cotone idrofila in pezze	»	2 —

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 92. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 12 febbraio 1931 - Anno IX.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del Regolamento pei trasporti militari, si porta a conoscenza degli enti dipendenti che le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 Km. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del Regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso
5	Modane-Roma
12	Roma-Torino
36	Bologna-Milano
44	Roma-Bologna
51	Roma-Napoli
54	Napoli-Roma
66	Bologna Brennero
67	Brennero-Bologna
87	Roma-Napoli
138	Genova-Ventimiglia
147	Ventimiglia-Genova
154	Bologna-Milano
158	Lecce-Bologna
161	Chiasso-Milano
163	Milano-Genova
164	Genova-Milano
166	Genova-Milano
169	Milano-Genova
170	Genova-Milano
174	Genova-Chiasso
179	Milano-Genova
182	Venezia-Milano
183	Milano-Venezia
184	Venezia-Torino
195	Torino-Milano
187	Milano-Venezia
189	Torino-Venezia
195	Torino-Venezia
198	Milano-Torino
411	Milano-Venezia Mestre
472	Bologna-Venezia
476	Bologna-Venezia
610	Venezia Mestre-Trieste
611	Trieste-Venezia
794	Napoli-Roma

ALLEGATO 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti più di 500 Km. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del Regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso
13	Da Alessandria per oltre Pisa.
27	Da Bologna purchè in arrivo coi treni 1357 e 47, diretti Roma ed oltre.
32	Da Firenze per Milano.
39	Da Bologna per Firenze e per Roma.
42	Rimini-Ferrara, da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
75	Da Ancona e Falconara Marittima per Roma.
78	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona.
81	Da Napoli e da Salerno limitatamente ai militari diretti in Libia.
89	Da Catania a Siracusa purchè: *a*) provenienti dal Continente e diretti a Siracusa ed oltre; *b*) provenienti dalla linea di Palermo o di Messina e diretti oltre Siracusa.
91	Foggia-Bari da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
100	Da Spezia per Sestri Levante purchè in arrivo col treno 1074.
101 Sard.	Da Terranova I. B. diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro.
107 104	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
110	Bussoleno - Modane, da qualsiasi provenienza, per qualunque destinazione.
122	Da Piacenza per Alessandria.
129	Da Torino e Alessandria per Piacenza.
146	Da Albenga, purchè in arrivo col 1414, ovunque diretti.
156	Lecce-Foggia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
159	Da Bologna per oltre Ancona.
256	Ivrea-Torino, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
295	Luino-Novara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
317	Da Mortara per Alessandria.
323	Da Mortara per Alessandria.
348	Purchè diretti a stazioni della tratta Colico-Sondrio, ed oltre Sondrio verso Tirano.
399	Da Piadena purchè in arrivo coi treni 4486 e 1499.
406	Da Modena, Suzzara, Mantova, diretti verso Verona e oltre purchè provenienti da linee affluenti.

Treno	Percorso
438	Da Verona P. N. per oltre Trento.
456	Bologna-Ravenna, da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione.
478	Da Bologna per Venezia Mestre e per Venezia S. L.
511	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
514	Id. id.
516	Id. id.
517	Id. id.
538	Da Bolzano per Merano.
626	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
633	Fiume-Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
702	Da Trieste per qualunque destinazione.
764	Da Roma, da Orte se (provenienti dalla linea di Civitavecchia) e da Terni per Foligno ed oltre verso Ancona.
769	Da Foligno purchè in arrivo col treno 1865.
773	Da Avezzano per Roma, purchè provenienti con lo stesso treno.
776	Sulmona-Pescara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.
790/793	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
796	Da Napoli per oltre Frosinone.
799	Da Roma per oltre Cassino.
800	Da Taranto per Metaponto, purchè diretti in Calabria e in Sicilia.
803	Da Napoli per Battipaglia, da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti.
808	Da Brindisi per Napoli e Battipaglia, da Taranto per Metaponto purchè in arrivo dalla linea di Bari col treno 2823 e diretti in Calabria.
893	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
898	Da Reggio di Calabria C. per Catanzaro, per Sibari e per Metaponto e relativi transiti.
902	Da Milazzo per Messina.
929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per Caltanissetta Xirbi. Da Catania, da Bicocca, da Dittaino, da Caltanissetta Xirbi e da Roccapalumba - Alia per Palermo.

NB. — Si considerano isolati i militari che viaggiano soli o in gruppi non superiori a nove.

N. 93. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per il 1931.** — (Gabinetto) — 9 febbraio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, sull'ordinamento del Regio Esercito, n. 396;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 2225 recante modificazioni all'avanzamento per gli ufficiali medici in data 23 dicembre 1929;

Vista la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 480, recante provvedimenti inerenti ai quadri del R. Esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione degli ufficiali fissati complessivamente dal n. 1 dell'art. 46 della legge sull'ordinamento del R. Esercito fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1931 è la seguente:

Grado	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Totale
Colonnelli	7	2	11	—	20
Tenenti Colonnelli	30	19	3	—	52
Maggiori	38	6	2	—	46
Capitani	140	20	—	—	160
Tenenti	127	—	—	—	127

Art. 2.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento che a norma degli articoli 71 e 72 della legge d'avanzamento 11 marzo 1926, n. 398, del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, nn. 2121 e 2122, art. 2 e 5 del R. decreto-legge 2225 del 23 dicembre 1929, potranno essere trattenuti in servizio nell'anno 1931, compresi quelli che al 1° gennaio stesso anno già si trovino in detta posizione, risultano numericamente per i vari gradi e corpi dalla tabella seguente:

capitani chimici farmacisti, 2;

servizio tecnico artiglieria, 1 (cariche per ufficiali di grado inferiore a colonnello).

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

*Registrato alla Corte dei conti l'*11 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 99, *foglio n.* 204.

N. 94. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Gabinetto-Ufficio coordinamento) — 12 febbraio 1931 - Anno IX.

1. — La Commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti è così composta:

Generale di corpo d'armata designato d'armata MONTANARI gr. cr. Umberto, *presidente;*

Generale di brigata GORDESCO cav. Alberto, *segretario;*

Generale di divisione SIRCANA nob. don Silvio, *membro;*

Generale di divisione GABBA cav. Melchiade, *membro;*

Generale di brigata TUA cav. Angiolo, *membro;*

Generale di brigata GIUBBILEI cav. Carlo, *membro;*

Generale di brigata MOIZO cav. Riccardo, *membro;*

Colonnello di S. M. PIGNETTI cav. Ugo, *membro;*

Colonnello di S. M. GARIBOLDI cav. Italo, *membro;*

Colonnello di fanteria DE BIASE cav. Luigi, *membro;*

Colonnello di fanteria CALIGIAN cav. Ercole, *membro;*

Colonnello di cavalleria CHIAPIRONE cav. Ferdinando, *membro;*

Colonnello di artiglieria BERTINI cav. Francesco, *membro;*

Colonnello di artiglieria BELLINI cav. Carlo, *membro;*

Colonnello di artiglieria MANCA cav. Ettore, *membro;*

Colonnello del genio IACOE cav. Vincenzo, *membro.*

2. — Gli esperimenti avranno luogo ad Asiago.

3. — I membri della Commissione ed i tenenti colonnelli, si presenteranno alla segreteria della commissione in Asiago alle ore 10 dei giorni 9 e 13 aprile, rispettivamente, in uniforme ordinaria.

Nelle esercitazioni esterne e negli interrogatori sul terreno, sarà indossata l'uniforme di marcia.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 gennaio 1931-IX.

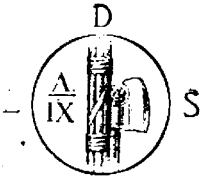
Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Cuneo . . .	Il comune di Grinzane Cavour è aggregato a quello di Alba.	n. 1802 9 dic. 1930	17
Salerno . . .	Il comune di Laurino è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Fogna in quella di « Villa Littorio ».	n. 1814 22 dic. 1930	19
Teramo . . .	Il comune di Pineto è autorizzato a trasferire la sede municipale della frazione Mutignano a quella di Pineto.	n. 1776 11 dic. 1930	15

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del giornale militare, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici Provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, anno 1930, circolare 394:

A pagina 1268, dopo: « Spessore dei rinforzi esterni mm. 1,3 ad mm. 1,5 » aggiungere « Il gambaletto, misurato al centro ha un'altezza di mm. 276 a mm. 280, in modo che nella scarpa finita risulti alto da mm. 249 a mm. 251 ».



PREZZO L. 1,80

(3106508) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1931 - ANNO IX — 13 FEBBRAIO

SOMMARIO

N. 95 - 13 febbraio 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1910 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi . *Pag.* 231

Circolare N. 95. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi di parte delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1910 e delle reclute arruolate con classi precedenti e lasciate in congedo provvisorio e loro assegnazione ai corpi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 febbraio 1931 - Anno IX.

Reclute chiamate alle armi.

1. — Il 2 *marzo* 1931 avrà luogo la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e 2 del manifesto allegato 1 alla presente circolare.

La presentazione di dette reclute ai distretti militari avrà luogo il giorno 2 marzo 1931-IX. Il loro avviamento ai corpi sarà iniziato il giorno stesso ed ultimato, se necessario, entro il giorno successivo.

2. — Il giorno 7 *aprile* 1931 avrà inizio la chiamata alle armi delle reclute indicate nei nn. 1 e 2 del manifesto allegato 2 alla presente circolare.

Le operazioni di presentazione delle reclute ai distretti militari e di avviamento di esse ai corpi dovranno svolgersi in 9 giorni.

3. — Si avverte che gli inscritti con ferma ordinaria *limitatamente idonei* nati prima del febbraio 1910 hanno obbligo di presentarsi alle armi nei modi e nel tempo indicati nella circolare 4033 del 27 gennaio u. s. solamente se arruolati dopo avvenuta la chiamata alle armi ordinata con la circolare 575 del *giornale militare* 1930.

4. — Le reclute che, eventualmente, dopo l'arruolamento, avessero ottenuto il nulla osta dell'autorità militare per recarsi temporaneamente all'estero fino ad una data posteriore al 2 marzo p. v., e a tale data non fossero ancora di fatto rimpatriate, non saranno tenute a rispondere alla chiamata del 2 marzo 1931.

Le reclute che dopo l'arruolamento abbiano ottenuto l'ascrizione od il solo riconoscimento del titolo a ferma minima, ovvero a ferma riducibile per *uno dei primi cinque* titoli di cui all'art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, quale fu modificato con la legge 20 dicembre 1928, n. 2898, *non dovranno essere precettate* per rispondere alla chiamata del 2 marzo 1931.

5. — I militari, i quali, dopo la incorporazione, vengano dal dirigente il servizio sanitario del corpo giudicati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità, specificate nell'elenco *B*, delle imperfezioni ed infermità debbono essere inviati in osservazione in un ospedale militare, affinchè il direttore di questo possa emettere il proprio giudizio; per il quale non occorre la normale procedura delle rassegne, ma basta che egli trascriva, firmandola, la propria dichiarazione medica nella colonna riservata agli ufficiali rassegnatori e la determinazione nell'apposita colonna del foglio di rassegna.

I militari precettati per la chiamata del 2 marzo 1931, i quali vengano riconosciuti nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui all'elenco *B*, saranno inviati in congedo provvisorio, per rispondere alla chiamata del 7 aprile 1931. Quelli ascritti o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile o aventi soltanto titolo riconosciuto a ferma minima che debbono rispondere alla chiamata del 7 aprile 1931, i quali siano riconosciuti del pari nelle condizioni di limitata idoneità al servizio militare di cui al predetto elenco B, saranno senz'altro inviati in congedo provvisorio.

6. — I militari arruolati in leve precedenti a quella sulla classe 1910, i quali, sia pure all'atto stesso della loro presentazione alle armi presso il distretto, ovvero appena giunti al corpo, siano, in rassegna, riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare, saranno senz'altro inviati in licenza di convalescenza per la presumibile durata dell'infermità stessa, *e ciò perchè la leva della classe nella quale sono stati arruolati è attualmente chiusa.*

Lo stesso provvedimento sarà applicato per gli arruolati con la classe 1910 nati negli anni precedenti al 1909.

Gli ufficiali rassegnatori dovranno peraltro dichiarare esplicitamente che l'infermità era preesistente alla venuta alle armi e dovranno quindi astenersi dal preventivo accertamento sulle condizioni economiche del militare, dovendo rimanere esclusa la possibilità del ricovero in deposito di convalescenza.

I militari invece arruolati con la leva sulla classe 1910 e nati negli anni 1909 e 1910, che, trovandosi nelle stesse fisiche condizioni, vengano *proposti per la rassegna* non oltre un mese dalla data di presentazione al corpo, dovranno essere mandati rivedibili alla futura leva (1) *e ciò perchè la leva della classe con la quale sono stati arruolati trovasi tuttora aperta e la visita in rassegna deve ritenersi quasi di revisione ed effettuata per delegazione dei consigli di leva.*

Ove però in rassegna risulti evidente che l'infermità sia sorta mentre i militari prestavano servizio alle armi, *dovrà disporsi* l'invio in licenza di convalescenza *con le norme ordinarie.*

I militari arruolati con la classe del 1910, *proposti per la rassegna trascorso il mese dalla loro incorporazione e riconosciuti temporaneamente inabili al servizio, saranno sempre inviati in licenza di convalescenza. Gli ufficiali rassegnatori però dovranno dichiarare esplicitamente se a loro giudizio la inabilità possa o non presumersi preesistente alla venuta alle armi, poichè, in caso affermativo, dovranno astenersi dal preventivo accertamento sulle condizioni economiche del militare dovendo rimanere esclusa la possibilità del ricovero in deposito di convalescenza.*

---

(1) Si tenga presente, per i nati nell'anno 1909, il disposto dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

7. — Alle reclute dispensate a senso del 2° comma del n. 4 del manifesto allegato 1 e dei nn. 3 e 6 del manifesto allegato 2 alla presente circolare, dovrà essere rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio di congedo provvisorio.

Sul detto foglio di congedo illimitato i comandi di distretto dovranno inserire, come « causa per la quale si rilascia il congedo », le parole: « Ammesso alla esenzione dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale, quale chierico ordinato in sacris » oppure « quale religioso vincolato a voti » e per le reclute di cui al n. 6 le parole « dispensato dal compiere la ferma per statura riconosciuta non superiore a m. 1,50 » citando la presente circolare.

8. — Le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare potranno fruire della riduzione di servizio prevista dall'art. 109 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, con le modalità e nel tempo che il Ministero si riserva di determinare.

Possono aspirare alla stessa facilitazione:

i giovani che abbiano appartenuto almeno per due anni scolastici ad un collegio militare od accademia navale;

i giovani inscritti da non meno di due alla M. V. S. N. purchè, però, anche se non abbiano frequentato il corso di istruzione premilitare, siansi presentati agli esami finali ed abbiano conseguito la idoneità.

I documenti che le reclute produrranno, come è detto nel n. 20 del manifesto allegato 1 e n. 23 allegato 2 alla presente circolare, per comprovare la conseguita idoneità nell'istruzione premilitare, dovranno dai distretti — dopo che questi ne avranno preso nota negli atti matricolari — essere inviati, unitamente ai mod. 59, ai corpi ai quali le reclute saranno state assegnate.

Corsi di cultura militare, certificati o diplomi di assistenti edili, corsi per radiotelegrafisti del R. Esercito e corsi di istruzione premilitare.

9. — Giusta le norme contenute nel Decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1927, n. 42, gli studenti ritardatari

di classe anteriore alla 1907, che comprovino di aver seguito almeno due corsi di cultura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi combattenti esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di ferma.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del Sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma possono, a domanda, essere assegnati nei reparti del genio zappatori-minatori e minatori-teleferisti indicando la sede da essi preferita con esclusione però dei corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

Tale assegnazione, sarà inoltre subordinata alle esigenze di servizio e sarà fatta in base al voto da essi riportato nell'esame di diploma.

Le reclute poi fornite dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radio-telegrafisti del R. esercito, rilasciato dai Comandi di battaglione radio-telegrafisti secondo le norme stabilite nella circolare 75 *giornale militare* dell'anno corrente, o dalle Regie scuole industriali possono, nei limiti consentiti dalle esigenze organiche, chiedere l'assegnazione nei reggimenti radiotelegrafisti scegliendone anche il battaglione, oppure un corpo di altra arma avente stanza nel territorio di giurisdizione del Corpo d'armata cui appartiene il distretto di leva del giovane, restando però sempre esclusa l'assegnazione a corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

Modalità di esecuzione della chiamata.

10. — Alle reclute comprese nelle presenti chiamate sarà inviata, dà parte del distretto militare di leva, la cartolina-precetto mod. 5 del catalogo, sulla quale non dovrà essere indicata l'assegnazione del corpo o reparto.

L'ordine della chiamata viene pure reso di pubblica ragione, come di consueto, con l'apposito manifesto allegato n. 1 o 2 alla presente circolare, fatto preparare direttamente dal Ministero e distribuito ai comandi dei distretti militari nel numero di copie necessario per l'affissione in tutti i Comuni compresi nel rispettivo territorio.

Data la diversa funzione della cartolina-precetto nella chiamata del 2 marzo p. v. come è già stato rilevato nella

circolare 4033 del 27 gennaio u. s., i comandi di distretto dovranno curare scrupolosamente che la cartolina precetto sia compilata per *tutte* le reclute che si trovano nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 2 del manifesto allegato 1 e che la compilazione stessa sia eseguita in modo che nella cartolina precetto risultino *precise ed esatte* le generalità delle reclute ed il loro recapito.

Per le altre reclute che dovranno rispondere alla chiamata del 7 *aprile* 1931, indipendentemente dal ricevimento individuale della cartolina precetto, i comandi dei distretti provvederanno, dal canto loro, a far stampare uno specchio conforme all'allegato 3 alla presente circolare — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale indicheranno il giorno in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina precetto.

Ciascun comando di distretto militare, oltre alle copie del manifesto da inviare al più presto possibile alle amministrazioni dei Comuni compresi nel proprio territorio per l'affissione, dovrà trasmetterne una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della Regia guardia di finanza, alle Capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare e ai locali comandi della M. V. S. N.

In tutti i comuni del Regno il manifesto sarà pubblicato soltanto in lingua italiana.

11. — Non sono compresi nelle chiamate del 2 *marzo* e 7 *aprile p. v.* i nati dal 1° maggio al 31 dicembre 1910 arruolati con ferma ordinaria, o da considerarsi tali a senso della lettera B del n. 1 del manifesto allegato 2, i quali siano forniti d'istruzione premilitare.

Tali reclute saranno chiamate alle armi il 1° ottobre p. v. od il 1° novembre se destinate alla R. Aeronautica (2° scaglione).

E' perciò indispensabile che i comandi dei distretti accertino scrupolosamente quali di dette reclute siano fornite dei certificati di idoneità conseguiti negli esami finali del 2° corso di istruzione premilitare.

A tale effetto, qualora dai relativi modelli *C* ovvero dai certificati eventualmente esibiti dai militari interessati, non risulti tale circostanza, i predetti comandi di distretto dovranno rivolgersi ai competenti Comandi di Legione della M. V. S. N.

A seconda dei risultati di detti accertamenti, le reclute di cui trattasi saranno o non saranno precettate per le presenti chiamate.

Reclute che si presentano con ritardo senza giustificati motivi.

12. — Per le reclute che senza giustificati motivi non si presentino nel giorno loro fissato, valgono le norme di cui ai nn. 27 e 37 rispettivamente del manifesto allegato 1 e 2.

Perchè, poi, possa, a suo tempo, farsi luogo all'applicazione del disposto del 3° comma dell'art. 139 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, i comandi dei distretti avranno cura di far apporre nella matricola di dette reclute la seguente variazione:

« *Chiamato alle armi e giunto con . . . giorni di ritardo non giustificato . . . . . li . . . . . .* ».

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

13. — Della concessione della licenza straordinaria di giorni 30, ammessa dal n. 17 del manifesto, allegato 1 e dal n. 20 del manifesto allegato 2, i comandi dei distretti militari avranno cura di prendere nota sulla matricola del militare.

Reclute che si trovano nelle Colonie e nelle Isole Egee.

14. — Le reclute che si trovano in Tripolitania, in Cirenaica, in Eritrea o in Somalia non sono tenute, giusta il n. 4 del manifesto, allegato 1 alla presente circolare, a rispondere alla chiamata del 2 marzo, bensì a quella del 7 aprile 1931. Esse potranno presentarsi al Comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, ed essere incorporate nei reparti coloniali secondo le disposizioni emanate dai Governatori delle Colonie.

Ciascun Comando di Regio Corpo di Truppe Coloniali provvederà a fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva, il quale *dovrà indicare a parte nel rendiconto modello 25 il numero delle reclute incorporate nei reparti coloniali.*

Analoghi criteri si seguiranno per le reclute che si trovano nelle isole italiane dell'Egeo.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

15. — I militari, compresi nelle chiamate del 2 marzo e 7 aprile 1931, i quali contino un precedente servizio computabile agli effetti della ferma, saranno lasciati in congedo e muniti, se già non lo fossero, di foglio di congedo illimitato, qualora la durata del servizio prestato in precedenza sia pari o superiore al tempo che essi avrebbero dovuto compiere sotto le armi.

Qualora il servizio già prestato non raggiunga tale durata, essi dovranno presentarsi e rimanere sotto le armi soltanto per il tempo necessario a raggiungerla. Quelli poi che dovessero compiere solo tre mesi di servizio, o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il tempo necessario a conseguire il congedo e, trascorso tale tempo, saranno muniti del foglio di congedo illimitato.

Inoltre coloro che abbiano prestato sei o più mesi di servizio, oppure abbiano conseguito un grado, saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Se abbiano da compiere meno di sei mesi di servizio ma più di tre, saranno destinati ad un reggimento stanziato nel territorio della divisione militare territoriale cui appartiene il distretto militare di presentazione, o viciniore.

16. — Saranno del pari lasciati in congedo e muniti di foglio di congedo illimitato i militari nati in anni anteriori al 1904 e che contino almeno dodici mesi di servizio.

Saranno però eccettuati dal beneficio del congedo dopo dodici mesi di servizio coloro che siano stati oggetto di una dichiarazione di renitenza, omissione o diserzione, i quali sono obbligati invece a compiere la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, non siano stati dipoi giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa: avvertendo che a tali effetti l'ammissione all'amnistia deve essere considerata alla stessa stregua dell'assoluzione, quando abbia avuto luogo prima che sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Saranno pure eccettuati dal beneficio predetto, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria, i militari nati in detti anni,

i quali abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condanna penale per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

17. — Per la denunzia obbligatoria dei titoli di studio, agli effetti della partecipazione ai corsi allievi ufficiali di complemento, si osserveranno le disposizioni dei nn. 21 e 24 rispettivamente dei manifesti allegati 1 e 2.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

18. — Per le reclute, comprese nelle chiamate del 2 marzo e 7 aprile p. v., che hanno l'obbligo o chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, valgono le disposizioni contenute nei nn. 22 a 24 del manifesto allegato 1 e nei nn. 25 a 28 del manifesto allegato 2.

Per le reclute aspiranti al corso allievi sottufficiali valgono le disposizioni di cui ai nn. 25 e 29 rispettivamente dei manifesti ora indicati.

Gli aspiranti al corso allievi sottufficiali che non siano ammessi ai corsi stessi saranno dai distretti precettati a presentarsi immediatamente alle armi non appena pervenga ai distretti stessi comunicazione della non avvenuta ammissione e salvo sempre quanto è disposto dal n. 28.

19. — Appena ricevute dalle reclute le domande documentate o le denunzie dei titoli di studio di cui ai nn. 21 e 22 del manifesto allegato 1 e ai nn. 24 e 25 del manifesto allegato 2, i comandi di distretto richiederanno di urgenza — qualora non ne siano già in possesso — la dichiarazione del casellario giudiziale, mod. 42, nonchè le informazioni riservate di cui al paragrafo 331 della « Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ».

I predetti documenti, insieme con i titoli di studio, con la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, saranno trattenuti presso i distretti, che li trasmetteranno poi ai competenti comandi di corpo d'armata quando sarà pubblicata la circolare per le ammissioni ai corsi allievi ufficiali di complemento.

20. — Le reclute lasciate in congedo provvisorio in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, le quali non si presentino a suo tempo per prender parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto saranno, secondo le norme consuete, dichiarate disertori. Le reclute però che, per il titolo di studio presentato, abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, qualora senza giustificato motivo non si presentino, a suo tempo, per prendere parte ai corsi stessi, saranno senz'altro dichirate disertori.

Ritardi e rinvii.

21. — Per i ritardi e i rinvii nella prestazione del servizio valgono le disposizioni contenute nei nn. 10 a 16 del manifesto allegato 1 e nei nn. 12 a 19 del manifesto allegato 2, con avvertenza che i laureati che debbono ancora sostenere l'esame di Stato dovranno essere considerati nelle stesse condizioni degli studenti di cui alla lettera *d*) dell'art. 99 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, 5 agosto 1927, n. 1437.

Per essi sarà sufficiente, però, per ottenere la continuazione del ritardo del servizio, la presentazione di un certificato attestante che debbono sostenere l'esame di Stato, anzichè l'atto notorio giudiziale richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *d*) succitata.

Ai militari che aspirano al ritardo dal servizio per ragione di studi, che non abbiano compiuta l'istruzione premilitare o premarinara o che non dimostrino di aver presa inscrizione ai corsi stessi per conseguirvi il requisito richiesto, potrà essere consentita l'ammissione al ritardo stesso con riserva, a condizione cioè che si obblighino di inscriversi al più presto ai corsi d'istruzione premilitare.

A complemento poi di quanto disponesi nei §§ 7 ed 8 della « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo e di rinvio - edizione 1930 » ed in relazione all'articolo 9 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289, possono ottenere di ritardare in tempo di pace la prestazione del servizio militare per ragione di studi:

1° fino al 26° anno di età: gli inscritti ordinari (esclusi cioè i semplici uditori) dei seguenti collegi ed istituti, di culti non cattolici, riconosciuti dallo Stato:

a) facoltà Valdese teologica di Roma;
b) facoltà Battista di Roma;
c) università Israelita di Livorno (limitatamente agli inscritti agli ultimi quattro anni di corso);
d) facoltà teologica Welsejana di Roma;
e) corso Rabbinico superiore di Firenze;
f) corso Rabbinico superiore di Rodi;

2° per non più di 2 anni consecutivi gli inscritti ordinari dei seguenti collegi ed istituti di culti, non cattolici, riconosciuti dallo Stato:

a) ultimo anno del corso preparatorio del collegio Rabbinico di Firenze;
b) ultimo anno del corso inferiore del collegio Rabbinico di Rodi;
c) università Israelita di Livorno (inscritti all'anno di corso che immediatamente precede quelli di cui alla precedente lettera *c*).

L'attestazione comprovante negli interessati il possesso del necessario requisito di studio dovrà essere rilasciata dal Direttore o Preside o Rettore o da quell'altra autorità che, a termini dei relativi ordinamenti, presiede all'andamento didattico dei singoli collegi o delle singole facoltà e, per quanto riguarda la procedura da seguirsi nella concessione del ritardo, dovranno osservarsi le norme contenute nella « Raccolta » precitata, avvertendo che, in ordine al requisito premilitare o premarinaro, dovrà essere fatto agli inscritti in questione analogo trattamento a quello usato a riguardo degli studenti di teologia e degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia e dei novizi negli istituti religiosi.

22. — Questo Ministero richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari sul disposto dell'ultimo comma del n. 10 dell'annesso manifesto allegato 1 e del n. 12 del manifesto allegato 2, ed invita i comandi stessi a provvedere perchè, in occasione della chiamata alle armi, si proceda ad un'accuratissima revisione della posizione dei militari am-

messi al ritardo, affinchè non accada che continuino indebitamente a fruire di tale agevolazione coloro che abbiano superato il limite assoluto di età posto dalla legge vigente.

Gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo), mod. 32 (militari ammessi alla continuazione del ritardo), mod. 33 (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo), dovranno essere compilati e trasmessi a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) non oltre il 31 aprile 1931.

Aspiranti all'ammissione alle accademie di Modena e di Torino.

23. — I giovani, che dichiarino per iscritto di voler concorrere alle accademie di Modena e di Torino per seguire i corsi di reclutamento ufficiali in servizio permanente effettivo, saranno dai comandi di distretto militare lasciati in congedo illimitato provvisorio, fino all'apertura dei relativi corsi, purchè provino di essere in possesso dei titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento o di avere la possibilità di ottenere i titoli medesimi negli esami della sessione autunnale. Prima dell'inizio dei corsi essi dovranno poi dimostrare di essere in possesso di tutti i documenti che nell'apposito bando di concorso saranno prescritti per gli aspiranti alle accademie medesime.

Si avverte ad ogni buon fine, che la dichiarazione scritta di voler concorrere alle accademie, di cui sopra è cenno, non può in alcun caso far le veci della domanda di partecipazione ai concorsi per le ammissioni di cui trattasi; domanda che dovrà dagli aspiranti essere fatta soltanto dopo che sarà pubblicato il relativo bando e con le modalità ed entro i termini che saranno ivi indicati.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

24. — Per le ammissioni nelle musiche militari valgono le disposizioni contenute nel n. 34 del manifesto allegato 2.

Per colmare le deficienze che, dopo avvenuta la incorporazione delle reclute, tuttora sussistessero nell'organico degli allievi musicanti delle musiche militari, i comandi di

corpo d'armata ed il comando militare della Sicilia ed il comando militare della Sardegna provvederanno mediante opportuni trasferimenti di elementi professionalmente idonei, scelti tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Solo nel caso in cui non fosse assolutamente possibile provvedere al completamento dell'organico delle musiche mediante i suaccennati trasferimenti, i comandi suddetti potranno rivolgersi a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa) per le opportune ricerche di elementi idonei nei reggimenti dipendenti da altri comandi di corpo d'armata territoriali che abbiano completato l'organico stesso.

Aspiranti all'ammissione nell'arma dei carabinieri Reali e nella R. guardia di finanza.

25. — Per le ammissioni nell'arma dei carabinieri Reali e nella R. Guardia di finanza, valgono le disposizioni contenute nei nn. 31 e 35 del manifesto allegato 2.

Giusta le istruzioni impartite ai comandi dei distretti militari con la circolare n. 40017 del 16 febbraio 1928-VI a temporanea deroga di quanto prescrivono i paragrafi 212 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti, ricevute le domande presentate dagli aspiranti, sottoporranno gli aspiranti stessi a visita medica per l'accertamento della loro idoneità fisica a servire nell'Arma. Alla visita dovrà presenziare, con funzioni consultive, l'ufficiale dell'Arma stessa più elevato in grado tra quelli aventi un comando territoriale nella sede del distretto, eccettuati però quelli preposti ad un comando superiore a quello di divisione.

Gli aspiranti riconosciuti non idonei al servizio nell'Arma, saranno senz'altro — se idonei al servizio militare — assegnati alle altre armi e corpi dell'Esercito.

Quelli riconosciuti idonei al servizio nell'Arma dei carabinieri Reali dovranno, invece, dopo le opportune operazioni preliminari, essere inviati in congedo illimitato provvisorio e le loro domande coi relativi atti di arruolamento provvisorio dovranno nello stesso tempo essere trasmesse ai

comandi di legione territoriale dell'Arma nel cui territorio si trovino i comandi di residenza degli aspiranti medesimi.

I comandi di legione interessati poi, eseguiti prontamente gli opportuni accertamenti, dovranno al più presto segnalare al distretto militare, nominativamente, coloro che non posseggono anche la necessaria idoneità morale. Costoro saranno subito precettati ed avviati ai corpi.

Gli aspiranti risultati invece completamente idonei saranno lasciati a disposizione dell'Arma, in congedo provvisorio, al massimo fino al 27 aprile p. v. Trascorso tale termine senza che siano stati assunti nell'Arma, dovranno essere precettati a presentarsi ai distretti ed avviati ai corpi entro il giorno 30 aprile.

Analoghe disposizioni valgono per gli aspiranti all'ammissione alla Regia Guardia di Finanza.

Aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali dell'Eritrea.

26. — Per le reclute che, a senso del n. 32 del manifesto allegato 2, avranno inviato al comando del distretto militare la dichiarazione di aspirare a prestare servizio nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, i comandi dei distretti militari trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), non più tardi del 1° aprile 1931, un elenco numerico nel quale dovranno essere dimostrate le « reclute che abbiano dichiarato di voler prestare in Eritrea la ferma coloniale di anni 2 o la ferma ordinaria di leva », in distinte colonne secondo il mestiere e la professione esercitata, raggruppando in unica colonna le reclute che esercitino un mestiere od una professione che non abbia speciale interesse per le assegnazioni alle truppe coloniali.

Questo Ministero si riserva di dare successive disposizioni telegrafiche per indicare quante delle reclute segnalate dovranno essere rinviate in congedo provvisorio per essere avviate, in epoca che verrà a suo tempo stabilita, in Eritrea.

Presentazione di domande di speciali provvedimenti.

27. — Tutte le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 10 a 25 del manifesto allegato 1 dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire ai comandi dei di-

stretti competenti entro il giorno 20 febbraio 1931 e le domande relative agli speciali provvedimenti di cui ai nn. 12 a 29 del manifesto allegato 2 alla presente, entro il 25 marzo 1931. Peraltro le domande intese ad ottenere l'ammissione nel Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea o nell'Arma dei carabinieri Reali o nella Regia Guardia di Finanza, potranno essere accettate fino a che non sia avvenuta la partenza degli aspiranti per il corpo di assegnazione.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata, o al comando militare della Sicilia e al comando militare della Sardegna, o al Ministero della guerra, delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato al più presto. Per le domande presentate incomplete, la trasmissione verrà effettuata quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

28. — I comandi dei distretti, ricevute le domande di speciali provvedimenti di cui ai nn. 26 e 35 rispettivamente dei manifesti allegati 1 e 2, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro il termine massimo di quindici giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione ed invio ai corpi, tenendo presente per le reclute aspiranti a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella R. Guardia di Finanza e nel R. corpo delle truppe coloniali dell'Eritrea, quanto è disposto, rispettivamente, nei precedenti nn. 25 e 26.

Visite mediche presso i distretti.

29. — Anche in occasione delle presenti chiamate alle armi, la visita medica presso i distretti sarà praticata a tutte le reclute indistintamente.

Sarà cura dei comandi dei distretti di prendere tempestivamente opportuni accordi con le direzioni di sanità interessate, onde, per l'occasione della presentazione delle re-

clute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto che la presentazione delle reclute deve effettuarsi in un solo giorno per la chiamata del 2 marzo ed in 9 giorni per la chiamata del 7 aprile 1931.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò risulti necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401. Saranno tenute presenti in dette visite le disposizioni contenute nel n. 5 della presente circolare. Dove e quando le Direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni nella stessa sede del distretto.

Assegnazione ai corpi.

30. — Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà subito per la chiamata del 2 marzo e, a suo tempo, per la chiamata del 7 aprile, ai comandi di distretto per mezzo dei comandi di corpo d'armata e del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretto avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

31. — *Nel procedere all'assegnazione delle reclute ai corpi i comandi dei distretti militari avranno cura di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ed alle speciali avvertenze inserite dal Ministero nelle tabelle di assegnazione.*

32. — I comandi dei distretti non debbono indicare l'assegnazione sulla cartolina-precetto; su questa segneranno invece il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare che verrà comunicata dall'ufficio trasporti del comando del Corpo di Stato Maggiore per le reclute da chiamarsi il 7 aprile, avvertendo che per le reclute che debbono presentarsi il 2 marzo 1931 il loro avviamento ai corpi di assegnazione deve essere portato a termine nel giorno successivo alla chiamata.

Per le reclute la cui statura sia stata riconosciuta presso gli organi di leva di m. 1,50, l'assegnazione sarà fatta solo nel caso che dalla visita medica che, a norma del 2° comma del n. 6 del manifesto allegato 2, esse dovranno subire all'atto della presentazione presso il distretto militare, risultassero di statura superiore a m. 1,50.

33. — I comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità pronunciati dagli organi di leva, avvertendo peraltro che per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna — ovunque si presentino — da destinarsi alle specialità dell'arma di artiglieria più sotto indicate, i limiti di statura sono così modificati:

per la specialità artiglieria da campagna — reparti trainati — il limite minimo da m. 1,60 è portato a m. 1,58;

per la specialità artiglieria pesante e da costa, il limite minimo da m. 1.65 è portato a m. 1,60.

Si avverte che le assegnazioni dovranno essere effettuate senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente n. 29.

Poichè risulta che qualche comando di distretto nel procedere alle assegnazioni delle reclute alle diverse armi e specialità non ha tenuto conto dei mod. C si richiama l'attenzione dei comandi predetti perchè, le assegnazioni stesse, vengano fatte in base alle indicazioni poste su detti modelli.

Potrà tuttavia essere cambiata l'assegnazione fatta in base al giudizio di predesignazione sia quando i sanitari, nella visita di cui al n. 29, pur confermando l'idoneità generica della recluta al servizio militare, non confermassero quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione, sia quando esigenze nuove, manifestatesi durante la presentazione delle reclute, lo richiedano, sia quando le reclute presentino documenti comprovanti la loro idoneità a prestar servizio in un'altra arma o specialità.

I cambiamenti peraltro dovranno sempre essere contenuti nei limiti dello stretto indispensabile.

Le reclute con titolo riconosciuto a ferma minima, che debbono compiere mesi 6 di servizio, debbono essere assegnate alla stessa stregua delle reclute ascritte o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile.

34. — Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se, per avventura, siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva) qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme dei nn. 179 e seguenti della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio Esercito, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le Regie Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno ad altro distretto che non sia quello di leva, anche se da questo abbiano ricevuta la cartolina precetto, il comando del distretto di presentazione si rivolgerà a quello di leva, secondo le norme consuete.

Per quanto riguarda l'assegnazione alle varie armi, corpi e specialità, le reclute comprese nella chiamata del 7 aprile 1931, le quali, per trovarsi in una delle condizioni previste dai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale venne modificato dalla legge 20 dicembre 1928, n. 2898, hanno ottenuto l'ammissione od il riconoscimento del titolo a ferma riducibile, saranno escluse dall'assegnazione alle seguenti specialità: scuole militari, riparti distrettuali, radiotelegrafisti, ferrovieri, battaglione

lagunari, compagnia artificieri, 15° reggimento fanteria (reclute da destinarsi agli stabilimenti militari di pena), compagnie fotoelettricisti dei reggimenti del genio, compagnie di esperienze di artiglieria di Nettuno e Ciriè, 9° Reggimento fanteria in Rodi e 9° Reggimento bersaglieri in Zara. Tutte le altre reclute saranno considerate in tutto e per tutto come ascritte alla ferma ordinaria.

Le eventuali deficienze che si verificassero nel contingente assegnabile nella chiamata del 7 aprile di fronte alla quota risultante dalle tabelle di assegnazione dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità, eccettuate le armi e le specialità che debbono ricevere la loro quota al completo.

A tal uopo i comandi di distretto modificheranno una parte delle assegnazioni già fatte in precedenza.

Se invece si verificasse un'esuberanza di contingente, dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, artiglieria da campagna e reggimenti genio in soprannumero alle quote fissate.

a) *Fanteria di linea.*

I giovani da assegnarsi a tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben formati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Tale assegnazione dovrà essere fatta col preciso criterio di destinare alla fanteria i migliori elementi per prestanza e robustezza fisica.

A tutti i reggimenti di fanteria compresi i granatieri, sono assegnate nella quota 60 reclute per le sezioni cannoni da 65/17.

Tali reclute, che i distretti dovranno assegnare in base al numero indicato per ciascun reggimento nella tabella, dovranno avere i requisiti stabiliti per l'artiglieria someggiata, e di essa dovrà essere fatta speciale segnalazione ai corpi interessati.

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno, per ogni reggimento — compresi quelli dei granatieri, dei bersaglieri e degli alpini — un armaiuolo, un operaio metallurgico, un falegname, un fabbro ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

I distretti che, in base alle tabelle di assegnazione, dovranno fornire reclute al 9° reggimento fanteria in Rodi, dovranno dare la preferenza nell'assegnazione a quelle reclute che facciano domanda di destinazione per le isole Egee, evitando di assegnarvi, per quanto possibile, reclute analfabete e di scarsa prestanza fisica.

I distretti che, pure in base alle tabelle di assegnazione, dovranno assegnare reclute per gli stabilimenti militari di pena, dovranno sceglierle con cura fra quelle di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere e posseggano la prestanza fisica che occorre per esercitare sui detenuti il necessario prestigio.

Dovrà essere data la precedenza a coloro che, possedendo i suddetti requisiti, accettino di buon grado la detta destinazione.

Dei militari prescelti, i distretti interessati dovranno inviare apposito elenco nominativo tanto al comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta, quanto al comando del 15° reggimento di fanteria al quale le reclute stesse debbono affluire per ricevere la prima istruzione.

Nella quota stabilita per il 46° reggimento fanteria sono comprese 90 reclute per la compagnia ciclisti della Sardegna e 10 automobilisti per la sezione autoblindo della Sardegna.

Come è stato indicato nella tabella, i distretti che devono fornire tali reclute le sceglieranno fra quelle aventi l'idoneità stabilita per i bersaglieri. I distretti che debbono fornire reclute al 1° ed al 2° reggimento granatieri dovranno comprendere nella quota qualche musicante bandista.

Le reclute di cui trattasi, comprese nella quota del 1° granatieri, dovranno presentarsi al Comando del 2° reggimento granatieri per essere incorporate nella banda presidiaria. Le reclute che dopo l'esperimento artistico non saranno riconosciute idonee per la musica presidiaria, debbono essere restituite al 1° reggimento granatieri.

b) *Bersaglieri*.

Le reclute da assegnarsi ai bersaglieri debbono possedere tutte i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità.

La scelta, inoltre, degli operai specializzati indicati nelle tabelle di assegnazione, dovrà esser fatta con ogni cura.

I distretti che dovranno fornire reclute al 9° reggimento bersaglieri le avvieranno alle sedi che verranno indicate nelle tabelle di assegnazione.

Le aliquote di reclute per detto reggimento dovranno avere per 3/4 i requisiti fisici prescritti per la fanteria di linea (salvo la statura che dovrà corrispondere a quella prevista per i bersaglieri) e per 1/4 i requisiti prescritti per i bersaglieri.

c) *Truppe alpine* (alpini e artiglieria da montagna).

Le reclute da assegnare alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) devono essere prescelte dalle zone indicate nelle tabelle allegate alla circolare 164 *giornale militare* 1929-VII.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti militari di Aquila, Chieti, Sulmona e Teramo, affinchè la scelta delle reclute da assegnarsi agli alpini sia fatta con la maggiore possibile oculatezza, traendole di preferenza dai comuni più alpestri.

E' necessario che nelle zone di reclutamento alpino le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) *abbiano la precedenza su tutte le altre armi, corpi e specialità nella scelta degli elementi idonei per queste truppe, qualunque sia la professione e le speciali attitudini da essi possedute.*

Le quote di assegnazione per i battaglioni alpini *devono, inoltre, essere date al completo, inquantochè il primo compito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.* Con ciò s'intende che nessuna recluta dei distretti di reclutamento alpino, predesignata dai Consigli di leva, deve essere assegnata ad altri corpi o specialità se non dopo completata la quota.

Potrà farsi eccezione soltanto per le reclute da assegnare all'arma dei carabinieri Reali e per le reclute che, possedendo i requisiti professionali, debbono essere assegnate ai radiotelegrafisti.

Per quanto riguarda l'arma dei carabinieri Reali è fatto obbligo ai comandi dei distretti di tener presente che tale assegnazione *non deve* superare la misura del 5 % del numero stabilito dalle tabelle di assegnazione.

Tutte le reclute da assegnarsi alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) debbono avere abitudine ed attitudine alla vita di montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

Le reclute predesignate dagli organi di leva per gli alpini perchè soci del Club alpino italiano, possono essere assegnate dai comandi di distretto tanto agli alpini, quanto all'artiglieria da montagna, *qualunque* sia il distretto cui esse appartengono, se posseggano i requisiti fisici necessari e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del Club alpino, vidimati dal presidente generale del Club stesso, di aver compiuto escursioni, di particolare importanza e difficoltà, in alta montagna, sia a scopo di sport, sia per l'esercizio della loro professione o del loro mestiere.

I distretti non di reclutamento alpino segnaleranno al Ministero le reclute che si trovino nelle predette condizioni perchè possa essere indicato il battaglione al quale dette reclute debbono essere avviate.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna debbono avere statura non inferiore a m. 1.72; in caso di necessità si potrà transigere sul limite di statura scendendo fino a m. 1.68.

d) *Cavalleria.*

E' necessario che i comandi dei distretti pongano maggior cura nella scelta degli elementi da assegnare all'arma, i quali oltre ad essere robusti, devono possedere requisiti di conformazione fisica rispondenti alle necessità dell'equitazione (corpo leggero e snello, bacino largo, coscie piatte, inforcatura lunga) nonchè sufficiente cultura per poter disimpegnare il servizio di pattugliatori.

Per l'assegnazione delle reclute ai reggimenti lancieri i comandi di distretto dovranno attenersi ai limiti di statura indicati nella circolare riservata 4033 del 27 gennaio c. a. (Predisposizioni per la chiamata alle armi delle reclute).

Le reclute da destinare, a suo tempo, ai Depositi cavalli stalloni dovranno essere fornite dai reggimenti cavalleggeri di Novara, cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Firenze e Piemonte Reale cavalleria.

Nella quota di reclute che ogni distretto deve fornire ai reggimenti di cavalleria dovrà comprendere il 3 % di conduttori di autoveicoli; il 3 % di motociclisti ed il 5 % di altri elementi specializzati (operai meccanici).

Palafranieri. — Le reclute da assegnarsi ai reparti palafranieri dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Nella quota per gli squadroni palafrenieri della scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo sono comprese 69 reclute per lo squadrone d'istruzione per i corsi allievi sottufficiali di cavalleria.

Deposito allevamento cavalli. — I comandi di distretto che secondo le tabelle di assegnazione devono fornire reclute al distaccamento di Cecina sceglieranno le reclute stesse fra quelle che per la loro professione indicata nel modello C unito al foglio matricolare, possa presumersi abbiano maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

Le quote per la cavalleria, palafrenieri e deposito allevamento cavalli, dev'essere data al completo.

e) *Artiglieria ippotrainata e a cavallo.*

Le reclute da assegnare ai gruppi ippotrainati dei reggimenti di artiglieria da campagna devono avere i requisiti analoghi a quelli prescritti per la cavalleria.

Il numero degli analfabeti che potranno essere assegnati ai reggimenti stessi non deve superare il 30 % della quota indicata nella tabella.

I distretti militari che debbono fornire reclute al 13° reggimento artiglieria da campagna debbono possibilmente comprendere nella quota alcune reclute di professione musicanti.

Artiglieria a cavallo. — All'artiglieria a cavallo dovranno essere assegnate reclute aventi i requisiti prescritti per la cavalleria.

La quota poi di operai stabilita dalle tabelle di assegnazione per i gruppi ippotrainati e per il reggimento artiglieria a cavallo dev'essere tratta dalle stesse reclute precettate per tali specialità.

Le quote per le specialità di artiglieria ora dette debbono essere date al completo.

f) *Artiglieria autotrainata, someggiata, da costa e pesante.*

Tra le reclute da assegnare alle varie specialità di artiglieria (esclusa l'artiglieria a cavallo e l'ippotrainata dell'artiglieria da campagna) e cioè ai reggimenti pesanti campali, pesanti, contraerei autocampali e da costa, le reclute analfabete non dovranno possibilmente in media, superare il 15 % delle quote di assegnazione.

Le reclute destinate, quali conduttori di autoveicoli, alle specialità di artiglieria fornite di automezzi, devono avere la statura fissata per il servizio automobilistico e non già quella fissata per la specialità alla quale vengono assegnate.

Dovrà curarsi dai distretti militari che una congrua aliquota di tali reclute automobilisti sia tratta con preferenza da reclute che abbiano frequentato le scuole di meccanica agraria e siano munite di patente per condurre macchine agricole o che dimostrino di aver frequentato con successo uno dei corsi di moto-aratura indetti nelle varie cattedre ambulanti d'agricoltura, o dagli automobilisti di professione, e che una parte degli operai meccanici sia scelta dalle reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

NB. — Tutte le reclute predesignate per le armi a cavallo che non siano comprese nella chiamata del 2 marzo p. v., debbono rispondere alle chiamate successive nel modo e nel senso indicato nel manifesto allegato 2 senza tener conto della loro predesignazione.

Eppertanto qualora i comandi dei distretti e specialmente quelli della Sardegna non riescano a completare le quote indicate nella tabella per le armi a cavallo, dovranno completare le quote stesse con reclute predesignate per altre armi e specialità purchè, beninteso, abbiano i requisiti voluti. I comandi stessi destineranno dette reclute preferibilmente ai palafrenieri semprechè, s'intende, debbano fornire reclute a tali reparti.

Alle compagnie treno dell'artiglieria da campagna dovranno essere assegnate di preferenza reclute di mestiere carrettieri, cavallari, butteri e simili.

Le reclute da assegnare ai gruppi someggiati dei reggimenti di artiglieria da campagna, debbono essere dotate di notevole robustezza.

Tengasi presente per le reclute appartenenti per leva ai distretti militari della Sardegna quanto è disposto nel precedente n. 33 circa il limite di statura per l'assegnazione

alle specialità artiglieria da campagna (reparti trainati), pesante e da costa.

Come è stato indicato con apposita annotazione nelle tabelle, alcuni distretti della pianura padana dovranno costituire con reclute agricoltori, anche se mancanti di requisiti tecnici, la quota di automobilisti fissata per taluni reggimenti di artiglieria pesante campale e gruppi di artiglieria pesante forniti di trattrici.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti interessati perchè la scelta di tali reclute agricoltori sia fatta con la massima cura, essendo necessario che ai reparti summenzionati siano destinati elementi che diano affidamento di poter divenire buoni conduttori di automezzi.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;
25 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % di mestieri vari.

Le quote degli automobilisti per le varie specialità di artiglieria debbono essere date al completo. Nella quota stessa deve essere compreso qualche motorista per le officine reggimentali.

g) *Compagnia artificieri.*

Le reclute da assegnarsi alla compagnia artificieri debbono essere scelte con ogni cura fra quelle che per intelligenza e per attitudini professionali civili (operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta, pirotecnici, tubisti, elettricisti, aggiustatori meccanici) diano affidamento di comprendere e di ritenere in poco tempo le speciali nozioni che ad esse verranno impartite.

h) *Genio.*

In considerazione delle particolari esigenze dei reparti del genio, occorre che le assegnazioni di reclute a tali reparti siano fatte con elementi veramente idonei ed in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, a taluni reparti del genio dovranno assegnarsi anche degli automobilisti e dei conduttori di quadrupedi.

Le reclute automobilisti da assegnare ai reparti forniti di automezzi, dovranno avere i requisiti prescritti per il servizio automobilistico e non già quelli per le specialità cui vengono assegnate.

Le reclute da assegnare quali conducenti di quadrupedi dovranno avere i requisiti prescritti per il treno di artiglieria.

Le reclute da assegnare alle compagnie fotoelettricisti dei reggimenti genio dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuti;
25 % di motoristi ed aiuti;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % mestieri vari.

I distretti che, giusta la tabella d'assegnazione devono fornire reclute alle specialità zappatori-minatori del 5° reggimento genio dovranno comprendere nella quota (per la compagnia idrici) reclute con i seguenti mestieri:

montatori meccanici per motori, montatori meccanici per pompe; montatori elettricisti; aggiustatori fabbri; aggiustatori elettricisti; fontanieri; tubisti, pompisti e lattonieri.

Si avverte che tutte le reclute di professione pompiere dovranno essere assegnate alla specialità zappatori-minatori del genio.

Zappatori-minatori e minatori-teleferisti.

Le reclute da assegnarsi agli zappatori-minatori devono comprendere:

20 % di terrazzieri;
15 % di muratori, cementisti e scalpellini;
15 % di minatori;
10 % di motoristi ed aiuti;
6 % di falegnami e carradori;
5 % di fabbri meccanici e aggiustatori;
5 % di elettricisti;
5 % di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri;
5 % di barcaioli;
4 % di tintori, decoratori e scenografi;
10 % di studenti e mestieri vari.

La quota di reclute per le compagnie teleferisti deve comprendere motoristi ed aiuti, meccanici, fabbri, fucinatori e falegnami.

Giusta quanto è stato disposto dal n. 22 del manifesto allegato 2 alla presente, le reclute munite di diploma della scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma, possono, a domanda, essere assegnate ai reparti zappatori-minatori e minatori-teleferisti con facoltà di scegliere la sede preferita alla quale saranno destinate in relazione alle esigenze di servizio ed in base al voto da esse riportato negli esami di diploma con esclusione però dei corpi stanziati sul luogo di residenza della famiglia.

Radiotelegrafisti e telegrafisti.

Le quote per tali specialità debbono essere date al completo.

Le reclute che abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radiomotoristi o apprendisti, quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, saranno tutte assegnate ai reggimenti radiotelegrafisti ed ai battaglioni telegrafisti, superando anche eventualmente le aliquote di tale specialità. Si dovrà quindi evitare che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altre armi e specialità.

Se il numero dei radiomotoristi, indicato nelle tabelle di assegnazione, non potesse essere coperto con elementi specializzati nel genere, dovrà essere completato con motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolar modo dovrà essere curata la scelta del personale pei reggimenti radiotelegrafisti, data la grande importanza che va assumendo tale specialità per assicurare i collegamenti di guerra, avvertendo che ai reggimenti stessi dovranno essere senz'altro assegnati tutti i giovani i quali comprovino di saper ricevere i segnali Morse ad udito o a corrente di zona.

Le aliquote per i telegrafisti potranno essere coperte, oltre che con i giovani predetti che risultassero eventualmente esuberanti per i reparti radiotelegrafisti, con studenti di scuole medie, con telefonisti, centralinisti ed elettricisti.

Inoltre i giovani in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione nei servizi radiotelegrafisti del R. Esercito ri-

lasciato dalle R. Scuole o Istituti industriali o dai comandi di battaglione radiotelegrafisti per poter ottenere l'assegnazione ai servizi radiotelegrafici, debbono far domanda con le modalità di cui al n. 22 del manifesto allegato 2 alla presente circolare ai rispettivi comandi di distretto militare, alligandovi l'attestato di cui sopra ed indicandovi in ordine di preferenza le tre sedi prescelte.

I comandi di distretto, dopo aver preso nota di tali domande sui fogli matricolari delle reclute, trasmettono le documentate istanze ai rispettivi comandi di Corpo d'Armata, al Comando militare della Sicilia ed al Comando militare della Sardegna, i quali — tenendo conto del punto di merito riportato dalle reclute agli esami — procedono all'assegnazione delle reclute stesse ad uno dei battaglioni dei due reggimenti radiotelegrafisti oppure ad uno dei seguenti corpi o reparti compresi nella propria giurisdizione territoriale entro i limiti sottoindicati:

2 reclute per ciascun reggimento di fanteria di linea, bersaglieri, granatieri e cavalleria;

2 reclute per ciascun battaglione alpini e carri armati;

5 reclute per ciascun reggimento di artiglieria da campagna, pesante e pesante campale;

3 reclute per ciascun reggimento di artiglieria da costa e controaerea;

3 reclute per ciascun gruppo di artiglieria da montagna.

Nel procedere all'assegnazione di cui sopra i predetti comandi di Corpo d'Armata, Comando militare della Sicilia e Comando militare della Sardegna debbono soddisfare nei limiti delle esigenze organiche i desideri delle reclute circa le sedi preferite restando però sempre esclusa l'assegnazione ai corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia, dando la precedenza a coloro che negli esami hanno ottenuto un maggior numero di voti.

Tale assegnazione deve essere dai predetti comandi di Corpo d'Armata, dal Comando militare della Sicilia e dal Comando militare della Sardegna, comunicata non oltre l'ultimo giorno di presentazione delle reclute, ai rispettivi comandi di distretto i quali invieranno le reclute stesse ai corpi cui sono state assegnate.

Si avverte che le reclute che abbiano frequentati i corsi radiotelegrafisti in istituti o scuole industriali aventi sede

fuori del territorio del proprio distretto di leva, possono presentare la domanda di cui sopra al Comando del distretto di residenza, il quale la invierà al Comando del Corpo d'Armata nel cui territorio trovasi la scuola o istituto predetto.

Pontieri e lagunari.

Le reclute di professione barcaioli di fiume devono essere assegnate ai pontieri, a preferenza d'ogni altra arma e specialità.

La percentuale dei barcaioli nel contingente di reclute fissate per i pontieri, non deve essere inferiore al 30 %.

La quota per i pontieri deve essere data al completo.

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaioli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, operai in ferro, operai in legno, verniciatori, coloritori, aggiustatori, tappezzieri, muratori, elettricisti, disegnatori, peotai, burchiai ed in minima parte scritturali. Al reparto stesso dovrà assegnarsi anche qualche tipografo e almeno il 4 % di motoristi e l'8 % di fuochisti di caldaie e vapore.

I gondolieri ed i barcaioli occorrenti per i servizi del presidio di Venezia dovranno essere forniti dal reparto lagunari.

Ferrovieri.

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al comando del reggimento ferrovieri le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fuochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite di certificato di conduttore di caldaie a vapore, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine dieci reclute manovali in genere, conducenti, verniciatori, carradori, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, fatta la scelta, indicherà con la massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute segnalate, che non venissero accettate o prescelte dal reggimento, saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

La quota complessiva di reclute da scegliere per i due battaglioni è stabilita in 880 uomini, ivi compresi gli operai che vengono assegnati direttamente dai distretti, giusta la disposizione sotto indicata.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Alessandria e Torino segnaleranno, ognuno, al suddetto reggimento due reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle Ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento, meno quello di Torino che dovranno essere avviate al battaglione di Castelmaggiore.

Resta inteso che quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Le reclute, all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo, dovranno essere tutte munite del loro documento professionale; ad ogni modo dovranno essere chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

Reclute per colombaie militari.

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della Federazione colombofila italiana, che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio in gare colombofile, dovranno essere segnalate telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), il quale provvederà per la loro assegnazione.

i) *Servizio automobilistico.*

L'assegnazione delle reclute al servizio automobilistico — al quale, come è detto nel n. 35 del manifesto allegato 2 dovranno essere destinati a preferenza gli automobilisti esercitanti la professione o lo sport — dovrà essere curata dai comandanti di distretto con attenzione particolare; le quote, possibilmente, debbono essere date al completo.

Oltre agli operai specializzati indicati nelle tabelle, si dovrà assegnare anche qualche muratore e falegname.

Le reclute in possesso di requisiti automobilistici (certificati di idoneità alla condotta di automezzi) risultanti esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere destinate a corpi non provvisti di automezzi dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

Tutte le reclute che, dopo la loro incorporazione in un reparto non fornito di automezzi, dimostrino di possedere il certificato di idoneità a condurre automezzi, saranno dai comandi di corpo segnalati al competente comando di corpo d'armata, il quale provvederà a trasferire le reclute stesse ad un corpo della propria giurisdizione fornito di automezzi.

l) *Carri armati.*

Le reclute non automobilisti da destinarsi ai battaglioni carri armati dovranno avere i requisiti della fanteria di linea: invece le reclute automobilisti da destinarsi ai battaglioni stessi dovranno essere scelti, con preferenza, tra le reclute che abbiano frequentate le scuole di meccanica agraria e munite di patente per condurre macchine agricole analogamente a quanto è stabilito per le specialità di artiglieria fornite di automezzi ovvero debbono avere i requisiti per il servizio automobilistico. A preferenza saranno scelti coloro che posseggano i migliori titoli professionali.

Anche per questa specialità, un'aliquota degli operai meccanici da assegnarvi dovrà essere tratta da reclute provenienti da stabilimenti automobilistici e siderurgici.

m) *Aeronautica.*

Nel procedere all'assegnazione delle reclute all'aeronautica, dovrà essere data la preferenza a coloro che chiedono di prestare servizio in tale arma; inoltre vi saranno assegnati coloro che comprovino di avere appartenuto alle industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e di dirigibili, montatori di aeroplano e di dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno. Se questi non bastino per completare la quota, vi saranno assegnati altri operai del genere di quelli indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo, saranno assegnate quelle reclute che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano fornite di sufficiente robustezza fisica, avvertendo che esse non dovranno, almeno per la massima parte, essere analfabete.

Il numero delle reclute ascritte o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile, che possono essere assegnate in aeronautica, è indicato nelle tabelle di assegnazione.

Le reclute che hanno freqpentato i corsi di specializzazione preaeronautica dovranno essere assegnate ai centri aeronautici indicati nella tabella, computandole nella quota che devono fornire. Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare il numero delle reclute da adibire ai servizi vari in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I comandi di distretto dovranno evitare che all'aeronautica siano assegnate reclute qualificate di cattivi precedenti.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere incorporate in due scaglioni, il 1° da formarsi nella chiamata del 2 marzo p. v., ed il 2° in apposita chiamata che sarà indetta per il 1° novembre p. v. Nel formare il primo scaglione — il che dovrà farsi esclusivamente con reclute che debbano rispondere alla chiamata di marzo — dovrà essere data la preferenza anzitutto alle reclute che chiedano di essere subito incorporate e quindi alle più anziane di età fra le rimanenti, però soltanto fino a raggiungere la quota indicata per detto scaglione e per ogni distretto nella

rispettiva tabella di assegnazione. A tal uopo poichè il numero delle reclute predesignate per detta arma è di molto inferiore a quello indicato nelle tabelle, i comandi di distretto debbono, per completare le quote dei due scaglioni, ricorrere a reclute predesignate per altre armi, comprendendo possibilmente nelle quote reclute per la manovra ed il governo. Queste reclute saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di destinazione nello stesso giorno o in quello successivo alla loro presentazione.

Il 2° scaglione dovrà essere formato in parte di reclute del contingente tenuto a rispondere alla chiamata di ottobre e in parte di reclute del contingente tenuto a rispondere alla chiamata del 2 marzo p. v.

Nel formare il 2° scaglione dovrà essere data la preferenza anzitutto alle reclute che chiedano di essere incorporate a novembre.

Le reclute del 2° scaglione dovranno però essere avvertite per lettera che verranno precettate a suo tempo per raggiungere, se dichiarate idonee, i centri di assegnazione aeronautica il 1° novembre p. v. Questo Ministero si riserva di indicare i centri di avviamento delle reclute del 2° scaglione.

I mod. 59 delle reclute dovranno essere inviati, dai distretti, ai comandi dei centri delle zone aeree territoriali, alle quali le reclute stesse sono state assegnate.

Ad ovviare l'inconveniente altra volta verificatosi del ritardato invio ai vari centri aeronautici degli estratti matricolari delle reclute già appartenenti alla R. Marina e trasferite poscia alla R. Aeronautica, questo Ministero richiama i Comandi di distretto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel n. 4 della circolare 130 *giornale militare* 1925.

I Comandi di distretto militare aderiranno alle richieste nominative che verranno ad essi diretti dal Ministero dell'aeronautica per l'assegnazione di reclute a detta arma, fino al giorno precedente a quello stabilito per la presentazione delle reclute, sempre, beninteso, entro i limiti della quota e purchè le reclute ne abbiano i voluti requisiti.

Le richieste fatte dal Ministero predetto o da enti aeronautici dopo il termine suindicato, dovranno essere segnalate a questo Ministero.

n) *Scuole.*

I distretti che dovranno fornire reclute per la scuola di guerra, comprenderanno nella quota almeno sette elementi idonei a ricoprire le mansioni di dattilografo, scritturale, telefonista, ecc.

Alla scuola centrale di educazione fisica dovranno, possibilmente, essere date al completo le quote indicate nella tabella.

Le reclute da assegnare alla scuola di tiro di artiglieria di Nettuno ed al gruppo specialisti di Bracciano, dovranno essere tratte da elementi scelti e, nei limiti del possibile, col 25 % della quota formato da studenti di scuole medie ed altro 25 % con reclute che abbiano ultimata la 5ª classe elementare.

Alla detta scuola dovranno essere assegnate nella quota gli automobilisti ed i fotoelettricisti (motoristi ed aiuti, elettricisti ed aiuti) indicati nella tabella.

Alla scuola centrale di fanteria in Civitavecchia sono assegnate 93 reclute per la sezione cannoni da 65/17. Tali reclute, che debbono avere i requisiti per l'artiglieria someggiata, dovranno essere assegnate dai distretti che debbono fornire tali reclute nel numero indicato per ciascuno di essi nella tabella. Per la scuola stessa i distretti procureranno di comprendere nella quota 1 cameriere, 1 cuoco, 1 litografo, 1 sellaio, 1 dattilografo, o scritturale o studente, e qualche musicante.

Alla scuola centrale di artiglieria come operai vari indicati nella tabella i Comandi di distretto assegneranno 1 tipografo compositore o meccanico, 1 litografo, 1 disegnatore, 1 rilegatore di libri, un fotografo, 1 cuoco ed 1 cameriere.

Nella quota della scuola centrale del Genio dovranno essere compresi 1 cameriere, 1 cuoco, 1 litografo, 1 fotografo ed 1 zincografo, qualche pittore, decoratore, scenografo, artista teatrale, lavorante in truciolo ed in paglia, tintore, cordaio, impalmatore, motorista, montatore, teleferista.

A ciascuna delle scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, è stata assegnata, in più della quota stabilita, un'aliquota di reclute per il servizio di attendente degli ufficiali delle scuole stesse.

Per l'assegnazione delle reclute da destinarsi alla scuola centrale del genio, al gruppo specialisti (Bracciano) della

scuola di tiro di artiglieria, alla R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, i distretti che devono fornire reclute procureranno di dare al completo le specialità indicate nella tabella.

Nella quota di reclute che i distretti debbono fornire alle scuole di applicazione di fanteria in Parma, alla R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. Accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio in Torino, alla scuola allievi ufficiali di complemento in Spoleto, alla scuola allievi sottufficiali di Rieti, debbono essere compresi alcuni operai in legno, in ferro, qualche disegnatore, tipografo e dattilografo. Inoltre per la scuola allievi ufficiali di complemento di Spoleto e per quella allievi sottufficiali di Rieti i distretti vi comprenderanno qualche elettricista armaiuolo e motorista.

Inoltre per le prime tre delle suddette scuole nella quota stessa dovranno essere compresi almeno due studenti o impiegati, qualche dattilografo, disegnatore, barbiere, falegname ed affini (ebanisti, carradori e tornitori), meccanici ed affini (fabbri, forgiatori, fresatori), aggiustatori, motoristi, tornitori, tubisti, lattonieri, scalpellini, calzolai e sarti.

Si avverte che le reclute da assegnare alla scuola centrale di educazione fisica, alla scuola di applicazione di fanteria in Parma, alla R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena, alla R. Accademia e scuola d'applicazione di artiglieria e genio in Torino, a tutte le scuole allievi ufficiali e sottufficiali saranno inviate a determinati reggimenti come è indicato nelle tabelle per ricevere la prima istruzione, e perciò i comandanti di distretto dovranno fare le opportune comunicazioni come è indicato nella successiva lettera *r*).

Le quote per le scuole dovranno essere date al completo.

o) *Sanità.*

Le quote di specialisti indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo. Le reclute stesse saranno scelte con ogni cura, specialmente per quanto riguarda i conduttori di caldaie a vapore, gli elettricisti montatori, gli aiutanti radiologi e gli odontotecnici.

Pel servizio di portaferiti, saranno scelti i braccianti, i contadini e simili, e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

Alla 7ª compagnia di sanità sono state assegnate 75 reclute in più che dovranno, a suo tempo, essere destinate alla scuola di applicazione di sanità militare.

p) *Sussistenza.*

Analogamente a quanto è stato praticato in passato, i comandi dei distretti, per accertare in caso di dubbio la capacità professionale delle reclute da assegnare alla sussistenza (fornai, panettieri, mugnai e macellai) potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

Oltre gli elementi tecnici indicati nella tabella di assegnazione, i distretti assegneranno alle compagnie di sussistenza qualche motorista, tornitore, lattoniere e frigorista.

q) *Centro chimico militare.*

I distretti che, giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire reclute per il centro chimico, dovranno destinarvi, oltre gli operai indicati nella tabella, studenti di chimica in istituti superiori e reclute provenienti dalla scuola chimica tintoria di Prato.

I distretti che non devono fornire reclute al gruppo chimico, segnaleranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva) quelle che risultassero nelle condizioni suindicate.

Fra le reclute di mestieri vari da assegnare al centro chimico, i comandi dei distretti militari daranno la preferenza a quelle provenienti da scuole di chimica tintoria o professionali in genere o che abbiano lavorato in stabilimenti chimici di fabbriche di gomma, farmaceutici, esplosivi o pirotecnici.

Cureranno inoltre che sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si avverte che le quote indicate nelle tabelle di assegnazione dovranno essere date al completo e che le reclute da assegnare dovrannon essere tutte *di robusta costituzione* e *di apparato respiratorio sano.*

r) *Riparti distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi ai riparti distrettuali dovranno essere di buoni precedenti.

Le quote debbono essere formate, per la metà ma non in misura superiore, con reclute *a ferma ordinaria riconosciute idonee solamente ai servizi sedentari.*

Le rimanenti reclute, per completare l'aliquota stabilita dalle tabelle per i reparti stessi, saranno tratte dalle meno idonee fisicamente per le varie armi; avvertendo che i 3/4 dell'intera quota (limitatamente idonei o no) che ogni riparto deve ricevere, dovrà come per il passato, essere particolarmente idoneo a mansioni d'ufficio.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori, qualche tipografo o litografo e qualche telefonista.

Ai distretti di Brescia, Cremona, Genova, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Monza, Parma, Pavia, Pistoia, Sarzana, Savona, Treviglio, Varese, Vercelli è fatta una maggiore assegnazione di 30 reclute ciascuno, al distretto di Reggio Emilia una maggiore assegnazione di 40 reclute, e ai distretti di Como e Vicenza 60 reclute.

Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo Ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più, che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

Al riparto distrettuale di Firenze sono assegnate in più 30 reclute, che dovranno essere tenute a disposizione dell'Istituto geografico militare.

Ai riparti distrettuali di Roma e di Napoli sono state rispettivamente assegnate 20 reclute in più, da destinarsi al collegio militare di Roma ed a quello di Napoli.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare ai reparti distrettuali debbono, in quanto possibile, essere date al completo, e che la scelta delle reclute deve essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Come è indicato nelle tabelle di assegnazione, le reclute per i reparti distrettuali saranno avviate a determinati reggimenti e distaccamenti di fanteria per ricevere la prima istruzione; e pertanto i singoli Comandi di distretto per tali reclute comunicheranno con elenco ai singoli corpi i nomi delle reclute stesse che, ricevuta la prima istruzione, dovranno poi essere avviate ai rispettivi riparti distrettuali. Analoga comunicazione dovrà essere fatta ai comandi dei distretti ai quali dette reclute saranno a suo tempo destinate.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute a riparti distrettuali, i quali abbiano sede in capoluoghi di provincia, segnalerà nominativamente al comando del distretto ricevente due reclute provviste d'un titolo di studio di scuola media inferiore, perchè possano essere adibite come scritturali presso l'ufficio di leva avente sede nel capoluogo della provincia stessa.

I comandi dei distretti aventi sede nei capoluoghi di provincia, fra tutte le reclute ad essi segnalate nel modo suindicato dai rispettivi comandi dei distretti di reclutamento, ne sceglieranno quattro per gli uffici di leva che hanno per organico 3 o 4 commissari di leva e 2 per tutti gli altri uffici di leva, sia che risiedano nella stessa sede del distretto sia che risiedano in sede diversa. Dette reclute debbono essere prescelte tra quelle aventi i maggior titolo di studio, e destinate all'ufficio di leva, dopo che avranno compiuta la prima istruzione presso i corpi ove sono stati inviati.

Le altre reclute segnalate dovranno essere tenute a disposizione del detto ufficio di leva, perchè con esse si possa provvedere alle sostituzioni che eventualmente si dovessero effettuare dopo la prima assegnazione.

I comandi dei distretti militari di Verona, Mantova, Vicenza, Trento Bolzano, Padova, Treviso, Belluno e Venezia sceglieranno, tra le reclute da fornire a riparti distrettuali, ciascuno un dattilografo e quelli di Udine, Sacile, Gorizia, Trieste e Pola ciascuno uno scritturale; e dopo che le reclute stesse avranno compiuta la prima istruzione, le metteranno a disposizione del Commissario del Governo per le Onoranze ai Caduti in guerra.

s) *Operai.*

Le reclute le quali, pur avendone i requisiti, non otterranno l'assegnazione quali armaiuoli, conduttori di caldaie a

vapore, elettricisti, meccanici di fino e motoristi, perchè esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di tali operai, dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere pure avendone i requisiti, dovrà dai comandi dei distretti essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata ed al comando militare della Sicilia e al comando militare della Sardegna nei cui territori hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state assegnate, mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al seguente modulo:

N. di matricola	Casato e Nome	Arte o mestiere esercitato	Corpo cui furono assegnate e sede		*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colonna «annotazioni» gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino qualificabili di cattivi precedenti.

Trasporti delle reclute.

35. Per la chiamata del 2 marzo 1931 i trasporti ferroviari e marittimi per le reclute si effettueranno con modalità analoghe a quelle praticate in occasione della chiamata della

primavera 1930 e stabilite dalla circolare Ministeriale numero 1400 del 4 aprile 1930.

L'avviamento delle reclute ai Corpi d'assegnazione avrà inizio nella giornata stessa del 2 marzo e dovrà essere ultimato entro il giorno successivo.

I Comandi di Distretto prenderanno accordi con le rispettive Delegazioni Trasporti Militari territoriali per la scelta degli itinerari più convenienti a seconda delle varie destinazioni, e cureranno in modo particolare *che le partenze delle reclute siano ripartite fra tutti i treni utili.*

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti di viaggio, dovranno essere osservate le stesse modalità indicate al punto 6 della predetta circolare 1400 con l'avvertenza che le modalità suddette potranno avere attuazione soltanto dal 2 al 6 marzo p. v. e che per gli eventuali viaggi del personale di scorta ai treni, i biglietti dovranno essere pagati all'atto della partenza.

36. — Per la chiamata del 7 aprile i trasporti ferroviari e marittimi delle reclute dai distretti ai corpi di destinazione si effettueranno con le modalità che saranno emanate con apposita circolare del comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti) .

Come lo scorso anno, per speciali accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate (ferroviarie e di navigazione) non solo i viaggi delle reclute dai distretti ai corpi, ma anche quelli dai comuni alle sedi dei distretti, saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, e cioè senza pagamento diretto, dietro presentazione delle richieste modello *B* color rosa, che saranno distribuite ai Comuni a cura dei comandi di distretto pel tramite dei carabinieri reali. Tale sistema di pagamento varrà oltre che per tutte le linee delle Ferrovie dello Stato, anche per quelle ferrovie secondarie, tranvie extraurbane e linee di navigazione, che saranno elencate nella circolare di cui sopra, emanata dal Comando del Corpo di Stato Maggiore (Ufficio trasporti).

L'uso delle richieste mod. *B* color rosa sopra citate dovrà, però, essere limitato al solo periodo di 30 giorni decorrenti dall'inizio delle operazioni di chiamata delle reclute alle armi e precisamente dal 7 aprile a tutto il 6 maggio 1931.

Trascorso tale periodo di tempo i viaggi che le reclute ritardatarie debbono compiere per recarsi dai comuni ai di-

stretti e dai distretti ai corpi dovranno effettuarsi con l'uso di richieste mod. *B* color verde che comportano — come è noto — il pagamento a tariffa militare del biglietto ferroviario all'atto dell'acquisto di esso.

Ufficiali medici comandati ai distretti per le operazioni di chiamata.

37. — Agli ufficiali medici comandati fuori della loro ordinaria residenza ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute è dovuta l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 §1, della circolare 460 del *giornale militare* 1925 (con le norme stabilite dall'art. 6 della circolare 607 *giornale militare* 1918), per tutta la durata del servizio con la riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

38. — I comandi di divisione militare territoriale provvederanno a comandare al più presto, presso i distretti che ne facciano ad essi richiesta, un adeguato numero di ottimi scritturali e quell'altro personale di cui i distretti necessitassero.

Distribuzione da farsi alle reclute presso i distretti.

39. — La distribuzione degli oggetti da parte dei distretti alle reclute deve essere effettuata nel seguente modo:

a) alle reclute del R. Esercito le quali debbono compiere l'intero viaggio in ferrovia verranno distribuiti: il bracciale di riconoscimento, il tascapane, la tazza e la borraccia ed eventualmente la coperta da campo, tenendo presente che quest'ultima deve essere distribuita alle reclute che percorrono un viaggio superiore alle 24 ore per raggiungere il corpo, oppure di durata anche minore quando il viaggio deve effettuarsi di notte; alle reclute destinate in località ove la temperatura è normalmente rigida nel periodo della chiamata della classe; in tutti gli altri casi speciali nei quali, a giudizio dei comandanti di distretto, si ravvisi l'opportu-

nità della distribuzione della coperta. La distribuzione di coperte nuove verrà fatta soltanto quando manchino coperte usate;

b) alle reclute del R. Esercito destinate ai corpi viciniori al distretto di presentazione ed alle quali, data la brevità del percorso da compiere, non vengono dati viveri di viaggio, sarà distribuito il solo bracciale di riconoscimento;

c) alle reclute del R. Esercito che debbono compiere il viaggio per mare verranno distribuiti il bracciale di riconoscimento, il tascapane, la tazza, la borraccia, la gavetta, il cucchiaio e la coperta da campo preferibilmente usata;

d) alle reclute dell'aeronautica verrà distribuito esclusivamente il bracciale di riconoscimento;

e) alle reclute destinate ai Regi Corpi di truppe coloniali verranno distribuiti il bracciale di riconoscimento, la tazza, la gavetta, il cucchiaio, la coperta da campo ed il tascapane. Tutti gli oggetti predetti dovranno essere nuovi, ad eccezione del tascapane, che dovrà essere, possibilmente usato.

Degli oggetti suindicati, distribuiti ai militari destinati ai Regi corpi di truppe coloniali, la gavetta, la tazza, il cucchiaio, e la coperta da campo saranno portati in colonia dalle reclute e perciò tali oggetti dovranno considerarsi ceduti definitivamente, ai Governi coloniali interessati, mentre il tascapane sarà lasciato ai luoghi d'imbarco (tappa coloniale di Siracusa oppure deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli).

Le cessioni delle gavette di lamiera, delle tazze di lamiera, del cucchiaio e della coperta da campo, verranno conteggiate a prezzo di nomenclatore; nell'eventualità si dovessero distribuire gavette e tazze d'alluminio, le cessioni medesime distribuire gavette e tasse d'alluminio, le cessioni medesime dovranno essere conteggiate ai seguenti prezzi: gavetta grande di alluminio L. 10,70; gavetta piccola d'alluminio L. 7,10; tazze di alluminio L. 1,60.

Pertanto, nella considerazione che i tascapane sono distribuiti a titolo provvisorio, si rende necessario, ad ovviare contestazioni sulla stato d'uso di essi tra i distretti e gli enti riceventi, che all'atto della distribuzione del tascapane alle reclute destinate ai RR. corpi di truppe coloniali, venga

compilato apposito elenco nominativo, da consegnarsi al capo drappello, dal quale risulti per ogni militare la classe d'uso cui appartiene il tascapane.

L'elenco verrà rimesso dal capo drappello al comando di tappa di Siracusa o al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli a seconda delle località d'imbarco.

Con la scorta di tale documento i predetti comandi avranno modo di accertare, al momento del ritiro dei tascapane, le degradazioni in essi verificatesi e stabilire le eventuali responsabilità degli utenti nei casi in cui le degradazioni dovessero attribursi a incuria o negligenza degli utenti stessi.

Gli oggetti smarriti saranno considerati come ceduti alle predette amministrazioni e perciò dovranno da queste esser pagati ai distretti distributori con le norme in vigore.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura; per il viaggio dai distretti ai corpi — nella misura indicata nella succitata circolare 1400 del 4 aprile 1930, e per la chiamata 7 aprile in quella che sarà stabilita nella circolare dell'ufficio trasporti di cui al n. 36 — si distibuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitandone alle reclute — sulla indennità di trasferta loro spettante — il prezzo in ragione di L. 1 per ogni razione di pane (grammi 700) e L. 2,75 per ogni scatoletta di carne.

Per la distribuzione delle scatolette di carne dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle di fabbricazione 1925.

40. — All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale mod. 15, i quali, salvo lievi modificazioni, sono conforme all'allegato n. 2 alla circolare 140 *giornale militare* 1925, e saranno chiesti, secondo il rispettivo fabbisogno, dai comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta.

I comandanti dei distretti cureranno, sotto la loro personale responsabilità, che tale importante documento sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuiti e delle indennità pagate.

Amministrazione e contabilità delle reclute e dei militari comandati ai distretti.

41. — Le reclute residenti nel Comune dove ha sede il distretto hanno diritto all'indennità di soggiorno nella misura stabilita nei numeri 9 e 11 rispettivamente dei manifesti allegati 1 e 2.

Le reclute che provengono da un Comune diverso da quello dove ha sede il distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di soggiorno e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute). *Perdono però l'indennità di soggiorno per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato,* salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

In ogni caso, alle reclute che pernottino nei locali dell'amministrazione, che fruiscano cioè di alloggio gratuito, l'indennità di soggiorno è ridotta di un quinto.

42. — Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui agli articoli 646 e seguenti del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, capo III, avendo inoltre presente:

a) che i militari comandati ai distretti per gli effetti di cui all'art. 662 del regolamento predetto, ricevono lo stesso trattamento degli uomini dei riparti distrettuali. Devono pertanto essere dimostrati nello stesso giornale di contabilià, ed i loro assegni compresi e conteggiati insieme con quelli degli uomini di detti riparti.;

b) che per il viaggio di andata ai distretti e per il viaggo di ritorno ai corpi i detti militari vanno considerati in servizio isolato, e le spese di indennità di viaggio sono conteggiate sul capitolo « indennità eventuali » dai corpi cui appartengono per il viaggio di andata, dai distretti per il viaggio di ritorno.

Sullo stesso capitolo i distretti conteggiano anche le spese per il viaggio delle reclute dai distretti stessi ai corpi.

Norme speciali per i corpi.

43. — Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli ma-

tricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

Domande inammissibili.

44. — I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al Ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al Ministero istanze per ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti, ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

Chiamata del 2 marzo 1931.

45. — Per il 7 marzo i Comandi dei distretti invieranno a questo Ministero (Direzione Generale leva, sottufficiali e truppa Div. Leva) un rendiconto tracciato a mano conforme al modello allegato 4 alla presente circolare, sul quale dovranno essere dimostrate: nello specchio A le reclute che, chiamate alle armi, non sono state incorporate; nello specchio B le reclute effettivamente assegnate in confronto a quelle preventivate.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare tale importante documento con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso, e di non ritardarne l'invio oltre la data sopra indicata.

Chiamata del 7 aprile 1931.

46. — Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi, i comandi di distretto invieranno a questo Ministero (Direzione Generale leva, sottufficiali e truppa, Div. Leva) il rendiconto mod. 25 delle assegnazioni fatte. Gli stampati per tale rendiconto dovranno essere richiesti al reclusorio militare di Gaeta (ristampa 1930).

In detto rendiconto devono essere dimostrate soltanto le reclute appartenenti per leva al distretto che lo compila. Le

reclute presentatesi ad altro distretto diverso da quello di appartenenza devono essere dimostrate nel rendiconto compilato dal Comando del distretto militare cui appartengono.

Detto rendiconto consta di tre specchi, contrassegnati con le lettere *A*, *B* (esistenti nello stampato) e di uno specchio *C* conforme all'allegato 5, che sarà trasmesso direttamente da questo ministero.

seconda colonna (quota effettivamente assegnata); in una delle quali dovranno indicarsi le reclute che hanno ottenuto l'ammissione od il riconoscimento del titolo a ferma riducibile, delle quali è cenno nella 4ª alinea del precedente numero 34, e nell'altra tutte le rimanenti reclute.

Nella pagina delle annotazioni dello specchio B, *gli incorporati dovranno essere raggruppati e dimostrati per anno di nascita.*

Le reclute destinate all'Aeronautica dovranno, sul mod. 25 essere dimostrate a parte nella detta pagina delle annotazioni ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'Esercito.

Nella stessa pagina delle annotazioni dovranno essere anche dimostrate le reclute assegnate alle truppe coloniali ed inoltre dovrà essere indicato il numero delle cartoline precetto spedite agli uffici postali.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare il rendiconto delle assegnazioni con la massima esattezza, di astenersi dal fare aggiunte o variazioni alle voci indicate nel rendiconto stesso e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

47. — I comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia ed il Comando militare della Sardegna trasmetteranno al Ministero entro il 31 maggio 1931 una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

di chiamata alle armi delle reclute da assegnarsi alle armi a cavallo ed alla R. aeronautica.

Reclute chiamate alle armi.

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra, questo Comando prescrive quanto segue:

1. — *Armi a cavallo.* Sono chiamati alle armi i militari ascritti a ferma ordinaria, idonei incondizionatamente a qualsiasi servizio militare da assegnarsi alla cavalleria, all'artiglria a cavallo ed ai gruppi ippotrainati dell'artiglieria da campagna, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

Militari privi del certificato di idoneità rilasciato negli esami finali del 2° corso di istruzione premilitare:

a) nati dal 1° febbraio al 31 dicembre 1910;

b) nati in date precedenti arruolati con la classe 1910 non ancora presentatisi alle armi;

c) sottoposti a chiamate alle armi negli anni decorsi e che furono ammessi al rinvio o al ritardo del servizio, o che non si presentarono per legittimo motivo.

Militari provvisti del certificato di idoneità rilasciato negli esami finali del 2° corso di istruzione premilitare

d) nati nei mesi di febbraio, marzo aprile 1910;

e) sottoposti a chiamate alle armi negli anni decorsi e che furono ammessi al rinvio o al ritardo del servizio, o che non si presentarono per legittimo motivo.

2. — *R. Aeronautica - 1° scaglione.* Sono chiamati alle armi anche i militari destinati a formare il 1° scaglione della R. Aeronautica.

Faranno parte di questo scaglione i militari indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente n. 1 — predesignati per la R. Aeronautica — tanto se con ferma ordinaria incondizionatamente idonei a qualsiasi servizio, quanto se con ferma riducibile.

3. — La presente chiamata è fatta per precetto personale e perciò dovranno presentarsi solo coloro che avranno ricevuto la cartolina precetto.

4. — Non sono tenute a rispondere alla presente chiamata le reclute, di cui ai precedenti nn. 1 e 2, le quali si trovino in Eritrea, in Somalia, in Libia o nelle isole italiane dell'Egeo.

Non devono altresì rispondere alla presente chiamata, perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929, n. 810, i chierici ordinati *in sacris* ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 26 del presente manifesto.

5. — Le reclute di cui ai precedenti nn. 1 e 2, che siano attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella Milizia portuaria o forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (Corpo degli agenti di P. S. e Corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

Presentazione delle reclute.

6. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si effettuerà il giorno 2 marzo 1931-IX.

7. — Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo Comando o al Capo dell'Amministrazione del Comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto, oppure a tariffa militare.

8. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo Comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio, dovranno in ogni caso presentarsi al Capo dell'Amministrazione del Comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

9. — Alle reclute è dovuta una indennità di L. 7,05 per ogni giornata evetualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione se questa avviene nelle ore antimeridiane, ma è ridotta a L. 5,65 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

10. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono, peraltro, essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dall'art. 101 dello stesso testo unico (allievi interni in istituti cattlici del Regno, o delle Colonie italiane od in istituti cattolici italiani all'estero per compiervi gli studi per le missioni) ed i novizi degli istituti religiosi di cui all'art. 3 del Concordato con la Santa Sede.

Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che al 2 marzo 1931 abbiano compiuto il 26° anno di età, con l'avvertenza che il ritardo agli studenti delle scuole secondarie in genere non può essere concesso più di due volte.

11. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1932 coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 104 del testo unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, ovvero allievi di ultimo corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

Poichè il rinvio può essere concesso soltanto due volte consecutive, coloro che avessero già beneficiato lo scorso anno del primo rinvio potranno ottenerlo anche quest'anno per la seconda ed ultima volta.

12. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera del 1932, sono quelli compresi negli elenchi indicati nella « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930 con le varianti comunicate ai distretti militari e delle quali gli interessati potranno avere notizia rivolgendosi a questo Comando.

13. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 10, 11 e 12 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo Comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori e, come tali, denunciati allAutorità giudiziaria militare.

14. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1932 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per la ascrizione alla ferma minima e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per conces-

sione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo, o per dichiarazione di assenza di persone di famiglia.

15. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, sempre che la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di Finanza e nelle Legioni Libiche della M. V. S. N., nella Milizia Portuaria o Forestale o negli altri Corpi armati il cui servizio è riconosciuto agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

16. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera del 1932, dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » e relative varianti, di cui al precedente n. 12.

17. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

18. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Corsi di cultura militare, certificati o diplomi di assistenti edili, corsi per radiotelegrafisti del R. Esercito e di istruzione premilitare.

19. — Giusta le norme contenute nel decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1927, n. 42, gli studenti ritardatari di classe anteriore alla 1907, che comprovino di aver seguito almeno due corsi di cultura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi combattenti, esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di ferma.

E pertanto i militari compresi nella presente chiamata, che, trovandosi in tali condizioni, aspirino ad adempiere agli obblighi di ferma in arma o specialità diversa dalle armi a cavallo e dalla R. Aeronutica, saranno lasciati in congedo provvisorio fino alla chiamata delle reclute da assegnarsi alle altre armi e specialità.

Lo stesso trattamento sarà fatto alle reclute che, trovandosi in possesso dell'attestato di idoneità alla ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito, rilasciato dai Comandi di battaglioni radiotelegrafisti secondo le norme stabilite nella circolare 75 del *giornale militare* 1931 o dalle Regie scuole industriali, aspirino all'assegnazione ai predetti reparti radiotelegrafisti, nonchè alle reclute diplomate della scuola assistenti edili del sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma, che aspirino ad essere assegnati nei reparti del genio zappatori-minatori e minatori-teleferisti indicando la sede da essi preferita.

20. — Le reclute che, avendo frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare, aspirino ad ottenere eventualmente la riduzione del servizio prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dovranno, all'atto della loro presentazione al distretto militare, produrre i documenti atti a comprovare la idoneità conseguita nei corsi predetti.

Corsi allievi ufficiali di complemento.

21. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 21 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio o alla Commissione mobile di leva, all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al Comando del distretto militare al quale si presentano.

Il Comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un R. Istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. Istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia Scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero riconosciuto sede di esame o pareggiato;

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un R. Istituto nautico;

titoli di studio superiori ai precedenti.

22. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso dei titoli di studio di cui al precedente nu-

mero, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono munite.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli finora riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè facciano avere la domanda in carta bollata da L. 3 al proprio distretto di leva, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno unire alla domanda il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'Amministrazione comunale e vistata per conferma dal prefetto.

Le reclute lasciate in congedo in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento, le quali non si presentino a suo tempo per prendere parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva. Qualora però per il titolo di studio presentato abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, saranno, sempre che non si presentino senza giustificato motivo, dichiarati disertori con tutte le conseguenze di legge.

23. — Sarà effettuato un solo corso per allievi ufficiali di complemento il 1° novembre 1931.

Nel relativo manifesto saranno fissati i criteri che dovranno regolare le ammissioni.

24. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

Corsi allievi sottufficiali.

25. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali chiedano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali da iniziarsi il 1° maggio, resteranno per ora in congedo provvisorio e dovranno presentarsi a frequentare tali corsi sotto la data che verrà indicata a ciascuno di essi con apposita comunicazione.

Si fa presente, ad ogni buon fine, che d'ora in avanti potranno aspirare all'ammissione ai menzionati corsi soltanto coloro che, fra l'altro, provino di aver frequentato con profitto almeno la quinta classe elementare.

Termine per la presentazine delle domande e dei documenti.

26. — Per non intralciare le operazioni della precettazione, tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima am-

missione o continuazione del ritardo della prestazione del servizio o del rinvio ad altra chiamata, ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e sottufficiali) debbono essere presentate o fatte pervenire al Comando del Distretto militare di leva (o al Comando del Distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli o industriali o commerciali) entro il giorno 20 febbraio 1931. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere egualmente fatta giungere al Comando del distretto, salvo a completarne al più presto la documentazione.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande potranno rimanere in congedo e non avranno obbligo di presentarsi sino a che non riceveranno altra cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 10 marzo 1931 non avranno ricevuta alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo Comando entro il giorno 13 marzo 1931.

Sanzioni contro gli inadempienti.

27. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'Arma dei carabinieri Reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi, dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito 5 agosto 1927, n. 1437).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

add. 28 gennaio 1931 - Anno IX

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO 2.

REGNO D'ITALIA

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

Chiamata alle armi delle reclute da assegnarsi a tutte le armi e specialità del R. Esercito (escluse le armi a cavallo e la R. aeronautica).

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra, questo Comando prescrive quanto segue:

Reclute chiamate alle armi.

1. — Sono chiamate alle armi:

A. *Le reclute con ferma ordinaria, tanto se idonee ad incondizionato servizio, quanto se limitatamente idonee, prive d'istruzione premilitare*:

a) nate dal 1° febbraio al 31 dicembre 1910;

b) nate in date precedenti arruolate con la classe 1910 non ancora presentatesi alle armi;

B. *Le reclute con ferma ordinaria, tanto se idonee ad incondizionato servizio quanto se limitatamente idonee, fornite di istruzione premilitare* (esami finali del 2° corso) nate nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 1910; (*sono da considerarsi con ferma ordinaria anche i militari con ferma riducibile per il titolo di cui al n. 6 del citato art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento e per uno qualsiasi dei titoli di cui all'art. 82 dello stesso testo unico*);

C. *Le reclute idonee ad incondizionato servizio con ferma riducibile* per i titoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 81 del testo unico delle leggi sul reclutamento (tanto se ammesse alla ferma stessa quanto se aventi solo titolo riconosciuto) le quali si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) della lettera A.;

D. *Le reclute idonee ad incondizionato servizio* aventi titolo riconosciuto a ferma minima ma non ammessi a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare:

a) arruolate con la classe 1908 che, avendo ottenuto il rinvio a senso del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674 per acquistare nel frattempo l'idoneità sulla istruzione premilitare, non l'abbiano conseguita;

b) arruolate con la classe 1909 e 1910 nelle stesse condizioni che, a senso dell'anzidetto decreto-legge, non chiedano il rinvio della chiamata per poter frequentare nel frattempo i corsi biennali d'istruzione premilitare ed ottenere così l'ascrizione definitiva a ferma minima.

Le reclute di cui alla presente lettera D presteranno alle armi sei mesi di servizio.

2. — *Sono pure chiamati alle armi*:

a) i militari, tanto se privi quanto se provvisti di istruzione premilitare, chiamati precedentemente e lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi per fatto di leva, se questi sia stato già congedato, o debba eventualmente congedarsi prima del termine della presente chiamata;

b) i militari, tanto se privi quanto se provvisti di istruzione premilitare, già ammessi al ritardo del servizio per ragione di studi, od al rinvio ad altra chiamata, per i quali sia venuto a cessare il titolo al ritardo od al rinvio, o che non facciano domanda di continuare a fruire di dette agevolazioni;

c) i giovani nelle condizioni di cui al precedente n. 1, che, trovandosi all'estero, siano stati arruolati non oltre il 31 dicembre 1930 (data di chiusura, per l'estero, della leva sulla classe 1910) e che non siano stati ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi;

d) i militari chiamati alle armi per il 2 marzo 1931 e rinviati in congedo, perchè non idonei per le armi a cavallo o per la R. Aeronautica, o perchè, avendo superato gli esami di due corsi di cultura militare, abbiano chiesto un'assegnazione diversa dalle predette armi a cavallo o dalla R. Aeronautica, o perchè, essendo muniti del diploma di assistenti edili rilasciato dal Sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma o dell'attestato di idoneità pei reparti radiotelegrafisti, abbiano chiesto la corrispondente assegnazione; ovvero che non risposero alla chiamata perchè si trovavano in colonia o nelle isole italiane dell'Egeo, o temporaneamente all'estero con regolare nulla osta.

3. — Non dovranno rispondere alla presente chiamata perchè esenti dalla prestazione del servizio militare a senso dell'art. 3 del Concordato con la S. Sede reso esecutorio con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, i chierici ordinati « in sacris » ed i religiosi che hanno emesso i voti, i quali abbiano posteriormente all'arruolamento presentato domanda di esenzione ai distretti militari di leva con la prescritta attestazione della curia vescovile. Coloro che, trovandosi nella condizione indicata, non abbiano ancora presentato la documentata domanda, potranno farlo non oltre i termini fissati al n. 35 del presente manifesto;

4. — Nono sono chiamate alle armi:

a) le reclute ammesse alla ferma minima di cui all'art. 83 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito;

b) le reclute dichiarate limitatamente idonee ammesse o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile per uno dei titoli di cui all'art. 81, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico delle leggi sul reclutamento o aventi titolo riconosciuto a ferma minima;

c) le reclute che, giusta comunicazione che riceveranno dai rispettivi distretti di leva, dovranno essere assegnate al 2° scaglione della R. Aeronautica, le quali saranno chiamate il 1° novembre p. v.;

d) le reclute con ferma ordinaria — o da considerarsi tale giusta l'avvertenza di cui alla lettera *B* al n. 1 — che hanno conseguita l'idoneità nell'istruzione premilitare, nate nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre o nate in date precedenti arruolate con la classe 1910.

Tali reclute saranno chiamate il 1° ottobre p. v.

I limitatamente idonei i quali, appartenendo per nascita o per arruolamento a contingenti chiamati negli anni decorsi, non sono soggetti alla chiamata dovendo correre la sorte del loro contingente.

5. — Le reclute attualmente in servizio nelle legioni libiche della M. V. S. N., nella Milizia portuaria e forestale o negli altri corpi armati il cui servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva (Corpo degli agenti di P. S. e corpo degli agenti di custodia delle carceri) resteranno in tale posizione, avendo esse obbligo di presentarsi solo nel caso in cui cessino di appartenervi prima del compimento della ferma di leva.

6. — Le reclute comprese nella presente chiamata la cui statura nella visita medica presso il distretto venga riconosciuta di soli m. 1,50 e non superiore, saranno rinviate in congedo e provviste del foglio di congedo illimitato per dispensa dal compiere la ferma.

Si avverte però che anche le reclute la cui statura sia stata riconosciuta di m. 1.50 presso gli organi di leva, debbono presentarsi, spettando solamente ai comandi dei distretti militari di rinviare in congedo quelle tra esse la cui statura, in seguito alla nuova visita, venga accertata non superiore a m. 1.50.

7. — Le reclute provviste di foglio di congedo illimitato (non «provvisorio») possono ottenere dalle competenti autorità il passaporto per l'estero senza bisogno di nulla osta dell'autorità militare.

Presentazione delle reclute.

8. — La presentazione delle reclute chiamate alle armi si inizierà il giorno 7 aprile 1931 - Anno IX.

Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia e nelle isole Egee potranno presentarsi, alla stessa data del 7 aprile 1931 anzichè al distretto di appartenenza, al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore.

Le reclute comprese nella lettera *c*) del precedente n. 2 dovranno presentarsi alle armi non oltre il 7 ottobre 1931 se si tro-

vano in paesi transoceanici, ovvero non oltre il 7 luglio 1931 se si trovano in altri paesi esteri.

9. Le reclute, anche se appartenenti per leva ad altro distretto, dovranno presentarsi nel giorno indicato nella cartolina-precetto loro pervenuta e la presentazione avrà luogo nelle prime ore del mattino o direttamente a questo comando o al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale provvederà a fornirle dei documenti occorrenti per essere ammesse a viaggiare senza pagamento diretto o a tariffa militare.

Le reclute che, pur essendo comprese nella presente chiamata, non avessero ricevuto la cartolina-precetto o la ricevessero in ritardo, si dovranno presentare nei giorni indicati nello specchio che fa seguito a questo manifesto, la cui pubblicazione vale, per esse, come precetto personale.

10. — Le reclute dovranno avere seco, nel presentarsi a questo comando, il foglio di congedo provvisorio e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio di congedo provvisorio dovranno in ogni caso presentarsi al capo dell'amministrazione del comune di loro residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di un foglio di riconoscimento che servirà loro per ottenere l'eventuale rimborso delle spese di trasporto e la indennità di soggiorno.

11. — Alle reclute è dovuta una indennità di lire 7,05 per ogni giornata eventualmente impiegata nel viaggio per presentarsi al distretto.

La stessa indennità è dovuta anche per il giorno della presentazione, se questa avviene nelle ore antimeridiane; ma è ridotta a lire 5,65 in caso di pernottamento in locali forniti dal distretto.

Ritardi e rinvii nella prestazione del servizio.

12. — Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 98, 99, 100 e 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio alle armi per ragione di studio a condizione che seguano i loro studi in istituti del Regno, delle colonie o dei territori di diretto dominio.

Possono essere ammessi al ritardo della prestazione del servizio anche coloro che si trovano nella condizione prevista dall'art. 101 dello stesso testo unico (allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane, o in istituti cattolici italiani all'estero per compiervi gli studi per le missioni) ed novizi degli istituti religiosi di cui all'art. 3 del Concordato con la S. Sede.

Possono anche essere ammessi al ritardo coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 9 e 29 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Il ritardo del servizio per ragione di studio non può in ogni caso essere concesso a coloro che al 7 aprile 1931 abbiano compiuto

il 26° anno di età, con l'avvertenza che il ritardo agli studenti delle scuole secondarie in genere non può essere concesso più di due volte.

13. — Possono essere rinviati alla chiamata della primavera 1932 coloro che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 104 del testo unico suddetto (indispensabilmente necessari per il governo di aziende agricole, industriali e commerciali, ovvero allievi di ultimo corso di scuole agrarie, industriali e commerciali).

Poichè il rinvio può essere concesso soltanto due volte consecutive, coloro che avessero già beneficiato lo scorso anno del primo rinvio, potranno ottenerlo anche quest'anno per la seconda ed ultima volta.

14. — L'obbligo di compiere la ferma di 6 mesi di cui alla lettera D. spetta solo a coloro che non hanno conseguito il requisito della idoneità premilitare, pur avendo la possibilità di frequentarne i corsi.

15. — Gli istituti e le scuole che possono dar titolo ai loro studenti al ritardo della prestazione del servizio o al rinvio alla chiamata della primavera 1932 sono quelli compresi negli elenchi indicati nella « Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studio e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » edizione 1930, con le varianti comunicate ai distretti militari e delle quali gli interessati potranno aver notizia rivolgendosi a questo Comando.

16. — Coloro che nei limiti indicati nei precedenti numeri 12, 13 e 15 possono aspirare ed aspirino a continuare a fruire del ritardo del servizio o del rinvio ad altra chiamata, debbono comprovare a questo Comando di averne titolo, a pena di essere dichiarati disertori e, come tali, denunciati all'autorità giudiziaria militare.

17. — Possono essere rinviate alla chiamata alle armi della primavera 1932 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per l'ascrizione alla ferma minima e che, per attestazione del competente ufficio provinciale di leva, comprovino di non avere ancora potuto conseguirla solo perchè hanno in corso pratiche per concessione di pensione privilegiata o rinnovazione di assegno temporaneo, o per dichiarazione di assenza di persone di famiglia.

18. — Ai termini dell'art. 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento possono ottenere di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano un fratello sotto le armi, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le armi dipenda da fatto di leva e non già da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Gli arruolati volontari nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Guardia di Finanza e nelle legioni libiche della M.V.S.N. nella Milizia portuaria e forestale e negli altri Corpi armati il cui

servizio è riconosciuto computabile agli effetti della ferma di leva, possono dare titolo al congedo provvisorio ad un fratello compreso nella presente chiamata, solo per il tempo però in cui si sarebbero trovati sotto le armi con la loro classe di nascita.

Sono considerati alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza.

19. — Per conseguire il ritardo della prestazione del servizio militare, ovvero il rinvio alla chiamata della primavera 1932 dovranno osservarsi le modalità prescritte nella « Raccolta delle disposizioni esecutive » in materia, citata nel precedente n. 15.

20. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni trenta, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

21. — All'infuori dei casi previsti dai precedenti numeri, non potrà essere concesso alcun rimando ad altra epoca della prestazione del servizio alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

Corsi di cultura militare, certificati o diplomi di assistenti edili, corsi per radiotelegrafisti del R. Esercito e di istruzione premilitare.

22. — Giusta le norme contenute nel decreto del Capo del Governo in data 8 febbraio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1927, n. 42, gli studenti ritardatari di classe anteriore alla 1907, che comprovino di aver seguito almeno due corsi di cultura militare e superati i relativi esami, possono, in relazione ai requisiti posseduti, scegliere l'arma e specialità (armi combattenti, esclusi i servizi) per l'adempimento degli obblighi di ferma.

Lo stesso trattamento sarà fatto alle reclute che, trovandosi in possesso dell'attestato d'idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti del R. Esercito, rilasciato dai Comandi di battaglione radiotelegrafisti secondo le norme stabilite nella circolare 75 del *giornale militare* 1931, o dalle R. Scuole industriali, aspirino all'assegnazione ai predetti reparti radiotelegrafisti, nonchè alle reclute diplomate della Scuola assistenti edili del Sindacato provinciale fascista ingegneri di Roma che aspirino ad essere assegnati nei reparti del genio zappatori-minatori e minatori-teleferisti, indicando la sede da essi preferita con esclusione però dei corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia.

23. — Le reclute che, avendo frequentato, con esito favorevole i corsi d'istruzione premilitare, aspirino ad ottenere eventualmente la riduzione di tre mesi dal servizio prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dovranno all'atto della loro presentazione al distretto militare produrre i documenti atti a comprovare la idoneità conseguita nei corsi predetti.

Denuncia dei titoli di studio.

24. — In applicazione del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, le reclute comprese nella presente chiamata che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento, innanzi al Consiglio o alla commissione mobile di leva, all'obbligo della denuncia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denuncia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il Comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denuncia obbligatoria sono: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico; diploma di maturità artistica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato da un R. Istituto commerciale; licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. Istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno; diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato; iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del R. decreto 29 giugno 1924; licenza di un Regio istituto nautico; titoli di studio superiori ai precedenti.

Corsi allievi ufficiali di complemento e corsi allievi sottufficiali.

25. — Le reclute comprese nella presente chiamata, le quali, per essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente numero, debbono frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio fino al 31 ottobre p. v., purchè producano al proprio distretto di leva il certificato di studio di cui sono muniti.

Le reclute invece che non posseggano i titoli di studio che fanno obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali, ma siano munite di altri titoli riconosciuti validi per l'ammissione ai corsi stessi ed aspirino ad ottenerla, saranno del pari lasciati in congedo illimitato fino al 31 ottobre p. v. purchè facciano avere la domanda in carta bollata da L. 3 al proprio distretto di leva, comprovando di possedere i titoli di studio necessari.

Detti aspiranti dovranno unire alla domanda il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'Amministrazione comunale e vistata per conferma dal Prefetto.

26. — Le reclute ascritte alla ferma riducibile, le quali siano ammesse a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento sia obbligatoriamente, sia facoltativamente, sono tenute a prestar servizio per il tempo che per esse verrà stabilito dal manifesto col quale saranno indetti i corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° novembre p. v.

Le reclute ascritte a ferma minima o che abbiano ottenuto solo il riconoscimento del relativo titolo, ammesse a loro domanda nei

corsi allievi ufficiali di complemento, dovranno compiere la stessa ferma di cui al comma precedente.

27. — Sarà effettuato un solo corso per allievi ufficiali di complemento, che avrà inizio il 1° novembre p. v.

Nel relativo manifesto saranno fissati i criteri che dovranno regolare le ammissioni al corso.

28. — Il possesso dei titoli di studio per i quali è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento non impedisce di fruire del ritardo del servizio per ragione di studi, o del rinvio ad altra chiamata, a quelle reclute che abbiano titolo a tali agevolazioni.

29. — Le reclute comprese nella presente chiamata le quali abbiano chiesto l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali da iniziarsi il 1° maggio del corrente anno dovranno, se ammesse al corso stesso, presentarsi a questo distretto sotto la data che verrà loro indicata con apposita comunicazione per essere avviati a frequentare detto corso.

Quelle che non saranno ammesse verranno precettate a presentarsi immediatamente alle armi.

30. — I militari lasciati in congedo provvisorio in attesa della apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, i quali non si presentino a suo tempo per prender parte ai corsi stessi, saranno senz'altro precettati a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva, e ove non rispondano a tale precetto, saranno secondo le norme consuete, dichiarati disertori. I militari però che, per il titolo di studio posseduto, abbiano obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali, qualora senza giustificato motivo non si presentino a suo tempo, per prender parte ai corsi stessi, saranno dichiarati disertori senza ulteriore precettazione.

Arruolamenti speciali.

31. — Le reclute che aspirino ad essere ammesse nella Regia Guardia di Finanza o nell'arma dei carabinieri Reali, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva, in carta semplice, entro il giorno indicato nel successivo numero 35.

La ferma dei militari ammessi nell'Arma dei carabinieri Reali è di tre anni.

32. — Le reclute che desiderino prestare servizio militare nel Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea con la ferma coloniale di anni due o con la ferma ordinaria di leva, debbono farne esplicita dichiarazione scritta in carta libera e farla pervenire a questo comando di distretto militare o pel tramite del Comune di residenza, ovvero direttamente al più presto possibile e ad ogni modo non più tardi del giorno indicato nel successivo n. 35.

Le domande che giungessero dopo tale termine non saranno, di regola, prese in considerazione.

Le reclute che fossero prescelte per essere destinate nel Regio corpo di truppe coloniali in Eritrea, saranno lasciate in congedo provvisorio per essere poi incorporate in epoca che sarà successivamente destinata. La effettiva destinazione a prestar servizio in Colonia potrà esser data soltanto ad un numero limitato di reclute di mestieri speciali e però nell'interesse stesso degli aspiranti è necessario che essi alle domande alleghino i certificati che dimostrino le loro attitudini professionali.

Tutte le reclute che avranno inviato la dichiarazione di aspirare a prestare servizio in Eritrea, dovranno presentarsi a questo Comando nel giorno in cui si inizia la presente chiamata, per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio coloniale.

Avranno la preferenza le domande delle reclute che chiedano di prestare servizio nella detta Colonia con la ferma coloniale di due anni.

33. — Le reclute ammesse a prestar servizio in Eritrea hanno diritto alla paga giornaliera di L. 1,75, alla indennità coloniale di L 3,08 giornaliere, oltre il soprassoldo fisso giornaliero di servizio speciale, per mercede di lavoro, indennità di disagiata residenza (eventuale) e soprassoldo vitto.

Le specialità in cui le reclute possono essere ammesse a prestare servizio sono le seguenti: arcionisti, armaiuoli, meccanici, fabbri, aggiustatori meccanici, disegnatori, montatori, radioelettricisti, lattonieri, radiotelegrafisti, apparecchiatori telefonici, stagnai, fotoelettricisti tornitori.

Incorporazioni anticipate.

34. — Le reclute di professione musicanti bandisti, che siano vincolate alla ferma di leva e che aspirino all'ammissione nelle musiche militari, potranno essere ammesse alla incorporazione anticipata senza assumere ferma maggiore di quella ordinaria di leva, con destinazione alle dette musiche, facendo pervenire al proprio distretto di leva, non oltre il giorno indicato nel successivo n. 35 domanda in carta semplice corredata da tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Si avverte però che gli aspiranti all'assegnazione come musicanti nella brigata granatieri dovranno avere la statura prescritta per tale specialità (m. 1,75); soltanto in casi eccezionali si potrà scendere fino a m. 1,65.

Termine per la presentazione delle domande e dei documenti.

35. — Tutte le domande delle reclute intese ad ottenere gli speciali provvedimenti dei quali è fatto cenno nel presente manifesto (prima ammissione o continuazione del ritardo della prestazione del servizio o del rinvio ad altra chiamata, ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, ammissione nella R. Guardia di Finanza, nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, incorporazione anticipata dei musicanti ecc.) deb-

bono essere presentate o fatte pervenire al comando del distretto militare di leva (o al comando del distretto militare di residenza pel rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali o commerciali) entro il giorno 25 marzo 1931. Se per tale data mancasse ancora qualcuno dei documenti prescritti, la domanda dovrà essere egualmente fatta giungere al comando del distretto, salvo a completarne al più presto la documentazione.

Le reclute, che abbiano presentato od inviato entro il giorno suddetto le loro domande, potranno rimanere in congedo e non avranno l'obbligo di presentarsi fino a che non riceveranno la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però per il giorno 27 aprile 1931 non avranno ricevuto alcuna notizia sull'esito delle loro domande, dovranno presentarsi a questo comando entro il giorno 30 aprile 1931.

36. — Le reclute aspiranti ad ottenere assegnazioni speciali nelle varie armi e corpi dell'Esercito, le quali non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare al Consiglio o alla Commissione mobile di leva i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio, e vidimati dalle autorità competenti, non debbono attendere il giorno della presentazione per esibirli, ma debbono farli pervenire al più presto possibile al comando del distretto militare di leva, non potendosene altrimenti tener conto nelle operazioni delle assegnazioni ai corpi.

Gli automobilisti di professione o per sport che desiderino avere la preferenza nell'assegnazione come automobilisti dovranno far pervenire al comando del proprio distretto di leva un certificato dell'autorità comunale ovvero una dichiarazione del Regio Automobile Club che attesti che praticano abitualmente l'automobilismo per professione o per sport.

Sanzioni contro gli inadempienti.

37. — Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'Arma dei carabinieri Reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari; essi inoltre saranno trattenuti poi alle armi dopo compiuto il servizio loro spettante, altrettanti giorni in più quanti furono quelli dell'indebito ritardo nella presentazione (art. 139 del testo unico della legge sul reclutamento del Regio esercito 5 agosto 1927, numero 1437).

Coloro poi che senza legittimo impedimento non si presenteranno alle armi entro i cinque giorni successivi a quello in cui si sarebbero dovuti presentare, saranno dichiarati disertori e come tali saranno soggetti alle penalità previste dal Codice penale militare, ed incorreranno inoltre nelle incapacità stabilite dalle disposizioni vigenti per chi manca al proprio dovere verso la Patria.

ALLEGATO 3.

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non hanno ricevuta la cartolina-precetto.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto.	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto.
Dalla lettera A alla lettera.....	.....	.....
Dalla lettera... alla lettera.....	.....	.....

Addì marzo 1931 – Anno IX

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO 4.

DISTRETTO MILITARE DI.....

N..... di protocollo

AL MINISTERO DELLA GUERRA
Direzione generale leva sottufficiali e truppa
divisione leva.

..... addì..... 1931-A. IX

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

RENDICONTO DELLA CHIAMATA ALLE ARMI

e dell'assegnazione ai corpi delle reclute presentatesi il 2 marzo 1931

ALLEGATO 4.

Rendiconto della chiamata alle armi delle reclute precettate per il 2 marzo 1931.

Risposero alla chiamata e furono	Lasciati in congedo	fino all'apertura dei corsi allievi ufficiali di complem.	.....
		fino all'apertura dei corsi allievi sottufficiali.....	
	Ricollocati in congedo per rispondere ad altra chiamata	Ammessi al ritardo del servizio: studenti di istituti superiori o secondari.....	.....
		Ammessi al ritardo del servizio: studenti di teologia avviati al sacerdozio cattolico	
		Ammessi al ritardo del servizio: allievi missionari	
		Rinviati alla chiamata della classe successiva: indispensabili ad aziende agricole o industriali	.....
		Rinviati alla chiamata della classe successiva: licenziandi di scuole agrarie, industriali o commerciali	
		Rinviati alla chiamata della classe successiva: in attesa dell'esito di pratiche per l'ascrizione alla ferma minima.	
		Rinviati alla chiamata della classe successiva: per avere un fratello alle armi...	
	Eliminati per ragioni fisiche	Riformati	.....
		Rivedibili.	
		Inviati in licenza di convalescenza	
		Non idonei al servizio dell'arma'.....	
	Non assegnati o rimasti in forza al distretto	In osservazione o sotto rassegna..	.....
		Appartenenti a comuni infetti.....	
	Assegnati ai corpi	Assegnati ed avviati.....	.....
Non risposero alla chiamata	Con giustificato motivo	Sacerdoti con cura d'anime.....	.....
		Chierici « in sacris » e religiosi con voti.....	
		Precariamente all'estero o in colonia	
		Impediti da malattie od altro	
		Già alle armi: ufficiali.....	
		Già alle armi: sottufficiali.....	
		Già alle armi: allievi ufficiali	
		Già alle armi: allievi sottufficiali.....	
		Già alle armi: volontari ord. nel R. Esercito...	
		Già alle armi: » » R. Marina....	
		Già alle armi: » » R. Aeronautica.	
		Già alle armi: nella R. Guardia di finanza.....	
		Già alle armi: M. V. S. N. (Legioni libiche.....)	
		Già alle armi: » (Mil. portuaria.....)	
		Già alle armi: » (Mil. forestale.....)	
		Già alle armi: agenti di custodia.....	
		Già alle armi: nelle truppe coloniali	
	Senza giustificato motivo.....		
	Non precettati, perchè, dopo l'arruolamento, ascritti o riconosciuti a ferma minima o riducibile.....		
	CONTINGENTE TOTALE COMPRESO NELLA CHIAMATA		

Specchio B.

Rendiconto delle assegnazioni ai corpi delle reclute presentatesi il 2 marzo 1931.

CORPI E SPECIALITÀ	Quota preventivata dal Ministero	Quota effettivamente assegnata	Composizione della quota assegnata					arruolate in leve precedenti a quella sulla classe 1910 ritardatarie o rinviate	
			nate febbraio-aprile 1910	nate febbraio-dicembre 1910	nate nel 1908 arruolate con la classe 1910	nate dal giugno-dicembre 1909 e nate nel gennaio 1910 rinviate per legittimo motivo			
			con istr. premilitare	senza istr. premilitare	senza istr. premilitare	con istr. premilitare	senza istr. premilitare	con istr. premilitare	senza istr. premilitare
Cavalleria.									
Reggimento ..... in.....									
Reggimento ..... in.....									
Palafrenieri di cavalleria.									
Squadroni presso.....									
Squadroni presso.....									
Squadroni presso.....									
Deposito allevamento quadrupedi. (distaccamento di Cecina)									
Artiglieria da campagna. (gruppi ippotrainati)									
Reggimento..... in									
Reggimento..... in									
Reggimento..... in									
Reggimento..... in									
Artiglieria a cavallo.									
Reggimento in Milano									
TOTALE assegnati ai corpi del R. Esercito :.....									
Aeronautica. (1° scaglione)									
Centro in									

Specchio C.
MOD. 25.

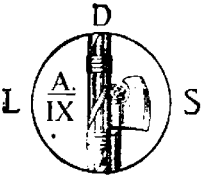
RENDICONTO della chiamata alle armi dell'aprile 1931.

ALLEGATO 5.

COMPOSIZIONE DELLA QUOTA DI RECLUTE ASSEGNATE NELLA CHIAMATA DAL 7 APRILE AL 16 APRILE 1931

Forma ordinaria			Ferma riducibile (nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dellart. 81 del T. U. modificato con la legge 2898)		Ferma minima aventi solo titolo riconosciuto (art. 83 - T. U.)			Limitatamente idonee (servizi sedentari) ferma ordinaria		Totale generale
premilitari (febb.-apr. 1910) non premilitari (febb.-dic. 1910)	non premilitari	nate dal febb. al dicemb. 1910 ed arruolate con la classe 1910	ammesse	nate dal febb. al dicemb. 1910 ed arruolate con la classe 1910	arruolate con la classe 1908			premilitari (feb.-apr. 1910) non premilitari (febb.-dicemb. 1910)	nate dal febbraio al dicembre 1910	
	non premilitari	nate nel 1908, arruolate con la classe 1910	riconosciute	nate nel 1908, arruolate con la classe 1910	arruolate con la classe 1909			non premilitari	nate in date precedenti, arruolate con la classe 1910	
premilitari	premilitari	nate dal giugno al dicemb. 1909 e nate nel genn. 1910 rinviate per legitt. motivo	ammesse	nate dal giugno al dicemb. 1909 e nate nel genn. 1910 rinviate per legitt. motivo	nate febbraio-dicembre 1910	arruolate con la classe 1910	TOTALE ferma minima	TOTALE limitatamente idonee		
non premilitari	non premilitari	arruolate in leve precedenti a quella sulla classe 1910 ritardatarie e rinviate	riconosciute	arruolate in leve precedenti a quella sulla classe 1910 ritardatarie e rinviate	nate nel 1908					
premilitari	premilitari	TOTALE ferma ordinaria	ammesse	TOTALE ferma riducibile						
non premilitari	non premilitari		riconosciute							(1)

(1) Deve corrispondere esattamente al totale delle assegnate risultanti dallo specchio *B*.



PREZZO L 1,80

(3106508) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª 1931 - ANNO IX 20 FEBBRAIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

DEL 20 FEBBRAIO 1931-IX

Tributo un encomio solenne al capitano del 66° reggimento fanteria Aldo BENFENATI di Cesare da Budrio (Bologna).

Con atto di esemplare energia riconduceva all'obbedienza un soldato che s'era spavaldamente sottratto ad ogni vincolo disciplinare.

Reggio Emilia, 6 gennaio 1931-IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO 20 febbraio 1931-IX . . . . . *Pag.* 299

N. **96 - 26 settembre 1930** - Anno VIII — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1580 col quale viene eretta in ente morale la fondazione « Donna Maria Brighenti - Medaglia d'oro » . . . . . » 302

» **97 - 29 dicembre 1930** - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1880, col quale si approvano varianti agli statuti delle fondazioni « VENANZETTI » e « Ufficiali dell'arma del genio » erette in ente morale rispettivamente coi regi decreti 28 ottobre 1921 n. 1580 e 11 giugno 1922 n. 842. . . . . » 308

» **98 - 29 dicembre 1930** - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1881 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione 100° reggimento fanteria » approvato con R. decreto 14 aprile 1921 n. 561 . . . » 310

» **99 - 8 gennaio 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196. . . . . » 312

» **100 - 15 gennaio 1931** - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto-legge n. 78 - Istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del Conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del R. Esercito. . . . . » 313

» **101 - 17 gennaio 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma e la nomina di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1931. . . . . » 315

N. 102 - 22 gennaio 1931 - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che apporta una modifica alla tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 316

» 103 - 26 gennaio 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 317

» 104 - 12 febbraio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti . . . . . » 317

» 105 - 19 febbraio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste. » 320

» 106 - 19 febbraio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 321

» 107 - 19 febbraio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento dell'artiglieria. - Volume I - Addestramento del pezzo - Parte 2ª - Fascicoli: Cannone da 76/40 - Cannone da 76/45 - Cannone da 75 A. V. - Cannone da 77/28. . . . . » 321

» 108 - 19 febbraio 1931 - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — Fischietti per comandante di compagnia, comandante di plotone e per caposquadra . . . . . » 323

» 109 - 19 febbraio 1931 - Anno IX — TRASPORTI. — Viaggi nell'interno del Regno dei connazionali residenti all'estero che vengono in paese per compiere il servizio militare . . . . . » 324

N. 110 - 18 febbraio 1931 - Anno IX — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali . . . . . *Pag.* 326

» 111 - 19 febbraio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . » 343

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 345

Circolare N. 96. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1580 col quale viene eretta in ente morale la fondazione « Donna Maria Brighenti - Medaglia d'oro »** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 settembre 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 293, del 18 dicembre 1930 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la proposta del Governatore unico della Libia perchè con la somma di L. 258.000, derivante dalle rimanenze attive accertate dal Comando del Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania in sede di chiusura dei conti extrabilancio per gli esercizi dal 1914-1915 al 1920-1921, sia costituita una fondazione intitolata a « Donna Maria Brighenti - Medaglia d'Oro » pro ex gregari libici dei reparti organici della Tripolitania menomati fisicamente per cause di servizio militare prestato sotto la nostra bandiera;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere tale proposta;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di L. 258.000, formato dall'ammontare delle rimanenze attive, accertate dall'Ufficio di amministrazione del R.C.T.C. della Tripolitania, in sede di chiusura delle scritture extra-bilancio per gli esercizi arretrati dal 1914-1915 al 1920-1921, è costituito in ente morale con la caratteristica delle fondazioni e avrà la seguente denominazione: « Fondazione Donna Maria Brighenti - Medaglia d'Oro - pro ex gregari libici dei reparti organici della Tripolitania menomati in servizio ».

Art. 2.

Il fondo di cui sopra sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero delle colonie.

Art. 3.

Sono approvati lo statuto organico della detta Fondazione ed il relativo regolamento, visti e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1930 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 303, *foglio* 74. — MANCINI.

Statuto organico della Fondazione « Donna Maria Brighenti - Medaglia d'Oro, pro ex gregari indigeni libici dei reparti organici della Tripolitania menomati in servizio ».

Art. 1.

E' istituita in Tripoli, a beneficio degli ex gregari indigeni libici dei reparti organici del Regio corpo truppe coloniali della Tripolitania menomati in servizio la fondazione « Donna Maria Brighenti - Medaglia d'Oro » allo scopo di assistere moralmente ed economicamente mediante congrui assegni detti gregari, di massima nel periodo di tempo immediatamente successivo al congedo.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente, proveniente dalle rimanenze attive del fondo scorta coloniale accertate in sede di chiusura dei conti extra bilancio per gli esercizi 1914-1921 è costituito dal capitale nominale di L. 258,000 investito in titoli del Prestito del Littorio 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla « Fondazione Donna Maria Brighenti, Medaglia d'Oro », che sarà depositato presso la cassa del Deposito coloniale della Tripolitania.

Art. 3.

L'amministrazione dell'Ente è affidata al comandante del R.C.T.C. della Tripolitania.

Art. 4.

La rendita dell'Ente sarà divisa in tante assegnazioni non inferiori alle L. 200 e non superiori alle L. 400 da distribuirsi, a decorrere dal 1° luglio 1929, agli ex gregari libici dei reparti organici già effettivi nel R.C.T.C. e congedati per menomate condizioni fisiche derivanti da infermità contratte in servizio e per cause di servizio.

Art. 5.

Le assegnazioni saranno fissate da una apposita Commissione aggiudicatrice, nominata dal comandante del R.C. T.C., secondo le norme di cui al regolamento annesso.

La Commissione è così costituita:

capo di S. M. del R.C.T.C. della Tripolitania, presidente (con voto deliberativo);

capo dell'Ufficio di amministrazione del R.C.T.C. della Tripolitania, membro (con voto deliberativo);

ufficiale superiore che comandi o che abbia comandato un battaglione libico (nominato dal Comando truppe), membro (con voto deliberativo);

comandante del Deposito coloniale, membro (con voto deliberativo);

ufficiale inferiore medico nominato dal Comando truppe, membro (con voto deliberativo);

l'ufficiale di amministrazione addetto al Deposito coloniale, segretario (senza voto).

L'ufficiale più elevato in grado o più anziano della Commissione, dopo il presidente, assumerà le funzioni di vice presidente e sostituirà il presidente in sua assenza.

Art. 6.

Le somme, che eventualmente rimanessero indistribuite in un semestre, andranno in aumento a quelle dei semestri successivi.

Art. 7.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, verrà trasmesso al Ministero delle colonie il rendiconto della gestione finanziaria della Fondazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 8.

Alle spese e alle tasse per la costituzione dell'Ente sarà provveduto con le prime rendite.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:

DE BONO.

Regolamento annesso allo statuto della Fondazione « Donna Maria Brighenti - Medaglia d'Oro, pro ex gregari indigeni libici dei reparti organici della Tripolitania menomati in servizio ».

Art. 1.

Le assegnazioni, di cui all'art. 4 dello statuto organico della Fondazione, sono deliberate dalla Commissione aggiudicatrice in base alle proposte pervenute dai Comandi di reparto ed alle domande presentate dagli interessati.

Art. 2.

La Commissione avrà sede presso il Comando truppe in Tripoli e sarà convocata dal presidente quando questi lo riterrà necessario.

Essa prenderà in esame le proposte e le domande di cui al precedente art. 1 che, per cura del segretario, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° copia del decreto governatoriale di sussidio o pensione già concessa all'interessato;

2° copia del foglio di proposta e rassegna;

3° rapporto informativo sul servizio prestato dall'ex gregario, sui fatti di arme cui egli prese parte, sulla sua condotta morale, ecc.;

4° dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali circa le condizioni economiche dell'ex gregario;

5° stato di famiglia dell'ex gregario (se coniugato, vedovo con prole o celibe con famiglia paterna a carico), rilasciato dal Cadì;

6° copia del Mod. T rilasciato dall'Ufficio amministrazione del R.C.T.C. della Tripolitania (Ufficio matricola).

Art. 3.

A parità di condizioni di cui ai documenti 1°, 2°, 3° sarà data la preferenza all'ex gregario che si troverà in più disagiate condizioni economiche. A parità di tali condizioni sarà

data la preferenza alle decorazioni al valore; a parità di queste, deciderà la sorte. Il giudizio della Commissione è insindacabile in merito.

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione sono prese, con votazione segreta, a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti il giudizio è sempre favorevole all'interessato. Di esse viene fatto constare nell'apposito processo verbale della seduta, che deve essere firmato da tutti gli intervenuti.

Le deliberazioni saranno rese esecutive dopo la sanzione del comandante delle truppe.

Art. 5.

Il pagamento delle somme assegnate sarà effettuato per mezzo dei comandanti di reparti o dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 6.

Il segretario della Commissione sarà incaricato delle seguenti mansioni:

a) disbrigo della corrispondenza;

b) tenuta dei registri;

c) tenuta delle scritture contabili;

d) archivio degli atti.

Art. 7.

Sono prescritti i seguenti registri:

1° una rubrica alfabetica dalla quale risultino:

a) le generalità di tutti gli aspiranti all'assegnazione e il loro indirizzo,

b) il numero della pratica per ogni aspirante;

c) l'esito della deliberazione presa per ogni aspirante con la data relativa;

2° un registro protocollo;

3° un registro pei verbali.

Inoltre sono prescritti:

1° un registro di cassa;

2° un bollettario per le quietanze;

3° un conto del capitale della Fondazione;

4° un conto consuntivo annuale.

Nel conto capitale della Fondazione dovranno figurare:

a) la descrizione dettagliata dei titoli di rendita costituenti il capitale iniziale;

b) la data di decorrenza della rendita per ciascun titolo;

c) un prospetto dimostrativo della rendita, maturata e riscossa, con l'indicazione del titolo di cassa relativo.

Art. 8.

La carica di segretario della Commissione sarà disimpegnata gratuitamente.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:

DE BONO.

N. 97. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 1880, col quale si approvano varianti agli statuti delle fondazioni « VENANZETTI » e « Ufficiali dell'arma del genio » erette in ente morale rispettivamente coi regi decreti 28 ottobre 1921 n. 1580 e 11 giugno 1922 n. 842.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 29, del 5 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i regi decreti 28 ottobre 1921, n. 1580 e 11 giugno 1922, n. 842, coi quali furono erette in ente morale le fondazioni « Venanzetti » e « Ufficiali dell'arma del genio » e

ne furono approvati i relativi statuti, in cui è stabilito che l'amministrazione delle fondazioni stesse è affidata al consiglio d'amministrazione del museo storico del genio militare, in unione, per la seconda, al generale che presiede ai servizi del genio;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1929-VI, che approva il nuovo statuto del museo storico del genio militare in sostituzione del precedente approvato con decreto ministeriale 24 agosto 1913;

Considerato che in tale nuovo statuto la direzione e l'amministrazione del museo sono affidate ad un consiglio direttivo;

Ritenuto che il predetto generale che presiede ai servizi del genio è stato, successivamente alla costituzione della fondazione « Ufficiali dell'arma del genio », sostituito dall'ispettore dell'arma stessa;

Riconosciuta la necessità di apportare le conseguenti modificazioni agli statuti delle due suindicate fondazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli statuti delle fondazioni « Venanzetti » e « Ufficiali dell'arma del genio », erette rispettivamente in ente morale la prima col R. decreto 28 ottobre 1921, n. 1580 e la seconda col R. decreto 11 giugno 1922, n. 842, l'espressione « Consiglio di amministrazione del museo storico del genio militare » è sostituita da quella di « Consiglio direttivo del museo storico del genio militare ».

Art. 2.

Nello statuto dell'anzidetta fondazione « Ufficiali dell'arma del genio » l'espressione « Ufficiale generale che presiede ai servizi del genio » è sostituita da quella « Ispettore dell'arma del genio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 98. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 1881 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione 100° reggimento fanteria » approvato con R. decreto 14 aprile 1921 n. 561. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 dicembre 1930 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 29, del 5 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 aprile 1921, n. 561, col quale venne eretta in ente morale la « Fondazione 100° reggimento fanteria » costituita col capitale nominale di L. 2500, a favore di militari di truppa appartenenti ad uno dei due battaglioni del 66° reggimento fanteria, od alle compagnie stato maggiore e deposito del reggimento stesso;

Ritenuto che la « compagnia stato maggiore » presso i reggimenti è stata successivamente sostituita dalla « compagnia comando reggimentale », ed occorre, per conseguenza, modificare in conformità lo statuto della fondazione anzidetta;

Vista la proposta del comando del 66° reggimento fanteria, perchè l'art. 6 del predetto statuto sia modificato, per la parte concernente la data di distribuzione dei premi annuali, sostituendo alla data 1° marzo (festa del disciolto 100° reggimento fanteria) quella del 21 agosto, giorno in cui si celebra la festa d'armi del reggimento proponente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli articoli 4 e 5 dello statuto della « Fondazione 100° reggimento fanteria » approvato con R. decreto 14 aprile 1921, n. 561 alle parole « compagnie stato maggiore e deposito » sono sostituite le seguenti « Compegnie comando reggimentale e deposito ».

Art. 2.

L'art. 6 del detto statuto è sostituito dal seguente:
« La premiazione verrà effettuata il 21 agosto di ogni anno, festa del 66° reggimento fanteria.
In detta occasione il comandante del 66° fanteria, con quella solennità e con quelle modalità che riterrà opportune, ricorderà anche le gesta del 100° fanteria nella campagna di guerra 1915-1918.
Nel giorno precedente alla premiazione i nomi dei premiati saranno pubblicati all'ordine del giorno, ed affinchè i militari siano stimolati a conseguire il premio, l'elenco di quelli man mano premiati sarà tenuto esposto visibilmente e in permanenza nel locale della sala ritrovo caporali e soldati del 66° reggimento fanteria ».

Art. 3.

E' soppressa la « disposizione transitoria » dello statuto anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 99. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto col quale è sostituito un membro della commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196. — (Gabinetto). — 8 gennaio 1931 - Anno IX.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, convertito in legge con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma 2° del citato R. decreto-legge, e le successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. dott. Arnaldo CAPPELLI cessa dalla carica di membro della Commissione di acquisti costituita col R. decreto 11 marzo 1926 (in rappresentanza del Ministero delle finanze) ed è sostituito nella carica stessa dal comm. prof. Michele BACHI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 99 Guerra, foglio n. 75.

N. 100. FONDAZIONI. — **R. decreto-legge n. 78 – Istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del Conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto) — 15 gennaio 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che il conte Gian Giacomo Felissent, con testamento olografo 24 giugno 1910, legava a favore del Comando del presidio militare di Treviso alcuni beni situati nel comune di Villorba, perchè fossero adibiti a dare alloggio temporaneo, a titolo di convalescènza, di riposo o per licenza, a militari ufficiali con famiglia o soli;

Considerata l'assoluta e urgente necessità di alienare i beni suddetti onde costituire, invece, col ricavato dalla vendita convertito in titoli pubblici, una fondazione di carattere militare avente lo scopo — analogo — di concedere sovvenzioni ad ufficiali che trascorrano un periodo di convalescenza, di riposo o di licenza, in località compresa nel territorio di giurisdizione del Comando del presidio di Treviso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra ha facoltà di alienare, con le modalità che riterrà più opportune, i beni costituenti il legato disposto dal conte Gian Giacomo Felissent, con suo testamento olografo del 24 giugno 1910, a favore del Comando del presidio di Treviso.

Art. 2.

Il ricavato da detta alienazione, insieme alle somme dovute dagli eredi Felissent all'Amministrazione militare per frutti scaduti, sarà rinvestito in titoli pubblici di Stato e destinato a costituire il patrimonio di una fondazione da istituirsi, nelle forme consuete, al nome del conte Gian Giacomo Felissent.

Art. 3.

La fondazione « Conte Gian Giacomo Felissent » avrà lo scopo di provvedere con la rendita del proprio patrimonio alla concessione di sovvenzioni agli ufficiali del Regio esercito, con famiglia o soli, i quali trascorrano un periodo di convalescenza, di riposo o di licenza in località compresa nel territorio di giurisdizione del Comando del presidio di Treviso. Potranno conseguire tali sovvenzioni, peraltro, solo gli ufficiali che siano nativi della provincia di Treviso, ovvero che appartengano a famiglia avente stabile residenza in Comuni di quella Provincia, ovvero che siano effettivi a corpi aventi sede in Treviso.

Art. 4.

Il Ministro per la guerra provvederà per la esecuzione del presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Lo stesso Ministro è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 28. — MANCINI.

N. 101. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la conferma e la nomina di alcuni membri della commissione del personale della giustizia militare per l'anno 1931. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 gennaio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO DELLA MARINA

Visto l'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Decreta:

Art. 1.

MARCONI comm. Giovanni, consigliere di cassazione, giudice del tribunale supremo militare, è confermato, per l'anno 1931, membro effettivo della Commissione per il personale della giustizia militare.

DEL POZZO cav. Alessandro, generale di divisione in S.P.E., giudice del tribunale supremo militare, è nominato, per l'anno 1931, membro supplente della Commissione per il personale della giustizia militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 102. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che apporta una modifica alla tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 22 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1929, che approva la tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. Esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella graduale e numerica degli ufficiali generali del R. Esercito, annessa al R. decreto 17 ottobre 1929, è modificata nella parte relativa alla carica di primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re, nel senso che tale carica può essere affidata ad un generale di corpo d'armata o ad un generale di divisione.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 99 *Guerra, foglio n.* 309.

N. 103. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 gennaio 1931 - Anno IX.

A parziale modificazione del decreto Ministeriale 16 settembre 1929 e a decorrere dal 26 gennaio 1931, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, ed a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per la direzione generale d'artiglieria, in assenza del direttore generale CORTESE gr. uff. Giuseppe, tenente generale d'artiglieria, o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione, colonnello d'artiglieria DONINI cav. Pierluigi, in sostituzione del colonnello COTTA cav. Edoardo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 104. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.** — (Direzione generale di sanità militare). — 12 febbraio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 704 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il decreto Ministeriale 22 settembre 1927-V, che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti;

Ritenuto opportuno diminuire l'importo delle rette di degenza negli stabilimenti sanitari militari in seguito al ribasso dei prezzi di alcuni generi verificatosi per effetto della progressiva rivalutazione della lira;

Decreta:

Art. 1.

La retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti è stabilita come appresso indicato:

	Ospedali militari	Stabilimenti balneo-termali militari
a) Ufficiali ed impiegati civili in servizio;		
Generali, impiegati civili dei primi 5 gradi .	30	32
Colonnelli, impiegati civili del 6° grado . .	25	27
Tenenti colonn., impiegati civili del 7° grado	23	25
Maggiori, impiegati civili dell'8° grado . .	19	21
Capitani, impiegati civili del 9° grado dei gruppi *A* e *B*	16	17
Tenenti, sottotenenti, impiegati civili dei gruppi *A* e *B* del 10° e 11° grado ed impiegati civili del gruppo *C* dei gradi 9° e 10°	13	14
Impiegati civili del gruppo *C* dei gradi 11°, 12° e 13°	11	12

Per gli ufficiali dei vari gradi degli altri corpi armati per il servizio dello Stato, le rette dovute sono quelle stesse più sopra stabilite per i corrispondenti gradi degli ufficiali del R. Esercito.

b) Ufficiali in congedo provvisorio, ufficiali ed impiegati civili in aspettativa, in disponibilità ed a riposo provvisti di pensione.

Con assegno o pensione lordi:

	Ospedali militari	Stabilimenti balneo-termali militari
da L. 16.000 in più	23	25
da L. 13.700 incluse a meno di L. 16.000 . . .	19	21
da L. 11.600 incluse a meno di L. 13.700 . . .	16	17
da L. 7000 incluse a meno di L. 11.600	13	14
inferiore a L. 7000	11	12
c) Marescialli	11	12

d) Sottufficiali ed uomini di truppa dell'Esercito e degli altri corpi armati per il servizio dello Stato e militari di truppa in congedo ricoverati negli stabilimenti sanitari militari per conto dell'Opera nazionale pro-invalidi di guerra, e personale civile subalterno, L. 10 per la degenza negli ospedali militari e L. 11 per il ricovero negli stabilimenti balneo-termali militari;

e) Gli ufficiali e gli altri militari in congedo sprovvisti di stipendio o di pensione a carico dello Stato, ammessi eccezionalmente negli stabilimenti sanitari militari, pagheranno la retta fissata per l'ufficiale o militare in servizio di pari grado. Se essi percepiscono stipendio dallo Stato, pagheranno la retta corrispondente al proprio grado civile se sono in servizio, od all'importo lordo della loro pensione in caso contrario;

f) Per il personale dell'Amministrazione della guerra, ammesso a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, giusta l'art. 705 del vigente regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, la retta non potrà superare la paga intera o l'intera quota giornaliera di stipendio spettante al personale

medesimo conteggiato al netto. Qualora pertanto la paga o quota giornaliera di stipendio del detto personale sia inferiore alla relativa retta, questa sarà fissata in misura pari alla rispettiva paga o quota giornaliera di stipendio.

Per paga o stipendio deve intendersi la sola paga e il solo stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo, e qualunque altro assegno.

f) Ricoverati nei sanatori militari:

Ufficiali.	L.	28
Marescialli	»	26
Sergenti ed uomini di truppa . . .	»	25

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1931-IX.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale 22 settembre 1927 è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 105. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ditte escluse dalle aste.** — (Direzione generale artiglieria). — 19 febbraio 1931 – Anno IX.

Si partecipa alle Amministrazioni dipendenti che con decreto ministeriale del 4 febbraio 1931, n. 2224, il signor MIRABELLI Attilio fu Giuseppe, domiciliato in Mandrogne (Alessandria), è stato permanentemente escluso dal fare offerte per tutti i contratti da stipularsi dalle Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 106. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 febbraio 1931 - Anno IX.

L'ufficio pubblicazioni militari provvederà ad inviare una copia della sotto segnata pubblicazione ai seguenti enti: Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di divisione celere, ispettorati vari, scuole militari e biblioteche militari:

« Statistica dello sforzo militare italiano - Le ricompense al valore militare di un secolo (fino al 1929) ».

Prezzo di copertina L. 20.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo le prescrizioni della circolare 53 del *giornale militare* 1921, i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera, dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo, più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 per cento e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 107. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento dell'artiglieria. Volume 1° - Addestramento del pezzo. Parte 2ª. Fascicoli: Cannone da 76/40 - Cannone da 76/45 - Cannone da 75 A. V. - Cannone da 77/28.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). 19 febbraio 1931 - Anno IX.

Sono stati pubblicati i quattro fascicoli dell'Addestramento dell'artiglieria - Vol. I - Addestramento del pezzo - Parte 2ª - Per i cannoni da 76/40 - 76/45 - 75 A.V. - 77/28.

Dette pubblicazioni saranno diramate a cura del Ministero della guerra (Ufficio pubblicazioni militari) in base al seguente specchio di distribuzione:

Ufficio di S. E. il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto - Ufficio coordinamento	»	2
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	2
Segreteria della Commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di stato maggiore generale	»	1
Comando del Corpo di stato maggiore	»	10
Comando del Corpo di stato maggiore - Ispettorato D.A.T.	»	15
Ufficio del Capo di stato maggiore della R. Marina	»	1
Ufficio del Capo di stato maggiore della R. Aeronautica	»	1
Ufficio del Capo di stato maggiore della M.V.S.N.	»	1
Ministero delle colonie - Ufficio militare	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	10
Ispettorati per la M.D.A.T. di Raggruppamento CC. NN.	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comando militare della Sicilia	»	2
Comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di divisione	»	2
Biblioteca centrale militare	»	2
Biblioteche di presidio	»	2
Direzione della Rivista d'artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	10
Comando R. Accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. Accademia di artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	10
Comandi di artiglieria di corpo d'armata e comandi di artiglieria del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna	»	2
Comandi di reggimenti d'artiglieria, centro controaerei di Palermo e gruppo da costa della Maddalena	»	2

Comandi D.A.T.	copie	3
Comando scuole allievi ufficiali di complemento d'artiglieria	»	10
Comando scuola allievi sottufficiali d'artiglieria . . .	»	10
Comandi di gruppo della difesa aerea territoriale . .	»	2
Comandi di batteria della difesa aerea territoriale - Fascicolo relativo alla bocca da fuoco in carico alla batteria	»	5
Fascicoli relativi alle tre bocche da fuoco che non non sono in carico alla batteria	»	1
Direzioni di artiglieria - Sezione di artiglieria per la Sardegna - Stabilimenti di artiglieria	»	1
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Comandi 1° e 2° centro esperienze d'artiglieria . . .	»	2
Ufficio tavole di tiro	»	2

L'Ufficio pubblicazioni militari curerà anche la vendita della istruzione di cui sopra agli ufficiali e ai comandi che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ogni fascicolo è di L. 2,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 108. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Fischietti per comandante di compagnia, comandante di plotone e per caposquadra.** — (Direzione generale del genio). — 19 febbraio 1931 - Anno IX.

I tipi regolamentari di fischietti per comandante di compagnia, per comandante di plotone e per caposquadra sono quelli indicati nella tavola annessa alla circolare 692 del *giornale militare* 1929.

La loro costruzione è affidata all'officina del genio di Pavia.

I prezzi di costo dei tre tipi di fischietti sono rispettivamente di lire 2,50, 3 e 1,50.

I fischietti, facendo parte dei materiali per collegamenti, saranno forniti ai corpi con le norme relative al servizio di rifornimento dei materiali del genio, di cui alla circolare 275 *giornale militare* 1930 (cessione ai corpi con semplice passaggio di carico dei materiali del genio).

I corpi sono autorizzati a cedere a pagamento, e al prezzo di costo, agli ufficiali i fischietti per comandante di compagnia e per comandante di plotone.

L'importo dei fischietti ceduti a pagamento agli ufficiali sarà riscosso dai rispettivi corpi, i quali lo verseranno direttamente in tesoreria in una sol volta e non più tardi del 15 maggio di ogni anno (capitolo 192 d'entrata del bilancio dell'esercizio 1930-31 e corrispondente capitolo negli anni successivi). Le quietanze originali, con allegato il modulo 1021 *bis*, saranno trasmesse direttamente, e non oltre il 1° giugno di ogni anno, a questo Ministero (Ragioneria centrale) facendo richiamo alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 109. — TRASPORTI. — **Viaggi nell'interno del Regno dei connazionali residenti all'estero che vengono in paese per compiere il servizio militare.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 19 febbraio 1931 - Anno IX.

Presi accordi col Ministero degli affari esteri e con quello delle comunicazioni, si dispone che dalla data della presente circolare i viaggi che i connazionali residenti all'estero devono compiere nel Regno quando vi vengono a prestare servizio militare alle armi, abbiano luogo con le seguenti modalità:

I. — *Viaggi del porto di sbarco o stazione di confine ai distretti.* — Detti viaggi si effettueranno sulle FF. SS. ed avranno luogo in conto corrente.

I giovani saranno muniti dalle autorità diplomatiche o consolari all'estero delle necessarie richieste mod. *B* di color rosa; come documenti di identificazione, esibiranno oltre il passaporto, anche il modello n. 10: « Dichiarazione di ammissione a dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace », oppure un apposito certificato rilasciato dai Regi consoli attestante che l'interessato viene nel Regno per prestarvi servizio militare.

II. — *Viaggi dai distretti ai corpi di assegnazione.* — Tali viaggi avranno luogo con le stesse modalità seguìte per i viaggi delle reclute residenti nel Regno all'atto della chiamata della classe (circolare 1400 del 4 aprile 1930 del comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio trasporti).

I comandi dei distretti sono pregati di prendere accordi con le amministrazioni a fianco di ciascuno di essi indicate nell'allegato 5 alla suddetta circolare:

con quelle di cui al punto *A*) perchè facciano luogo alla presentazione dei conti semestralmente (giugno e gennaio);

con quelle di cui al punto *B*) allo scopo di ottenere il trasporto in conto corrente dei giovani in questione, con liquidazione dei conti relativi il 15 luglio ed il 15 gennaio di ogni anno.

Qualora qualcuna delle Amministrazioni di cui al punto *B*), dichiarasse di non potere accettare tale sistema, i comandi dei distretti stessi provvederanno a che i viaggi da compiersi, dai giovani in questione, sulle relative linee, vengano effettuati a pagamento immediato.

Per opportuna norma si avverte che le seguenti Compagnie di navigazione hanno già aderito al sistema proposto:

« Florio » Società Italiana di Navigazione;

Società Navigazione Puglia;

Società Anonima di Navigazione « San Marco »;

Compagnia Italiana Transatlantica;

Società Anonima Industrie Marittime.

I distretti, trimestralmente segnaleranno a questo Ministero — Direzione generale servizi logistici — Ufficio amministrativo trasporti, il numero dei giovani che ad essi giungono provenienti dall'estero dopo avere compiuto un viaggio sulle ferrovie italiane, nonchè — se il distretto ha sede in una città porto di sbarco — il numero dei giovani giunti direttamente dall'estero via mare e che non compiano il loro servizio nella stessa città.

Le segnalazioni *avranno luogo soltanto se positive.*

III. — *Viaggi dei congedati.* — *a*) Per coloro che saranno congedati con destinazione al proprio comune, varranno le disposizioni stesse vigenti per i militari residenti nel Regno:

b) coloro che chiedono di raggiungere direttamente la stazione di confine o il porto d'imbarco per far ritorno al paese estero di provenienza, saranno dal corpo muniti di richieste mod. *B* color verde e di mezzi per l'acquisto dei biglietti per raggiungere le località di confine o il porto d'imbarco;

c) trattandosi infine di militari i quali abbiano ottenuto dal Ministero degli affari esteri, a mente dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1928, n. 2959, la corresponsione dei mezzi per l'intero viaggio di ritorno al paese di provenienza e desiderano recarsi prima di riespatriare, al proprio comune, saranno muniti dal corpo di richieste distinte modello *B* color verde per i due viaggi dal corpo al comune e successivamente dal comune alla stazione di confine o porto d'imbarco.

Sulle richieste relative a quest'ultimo viaggio i corpi dovranno apporre in inchiostro rosso ed in modo chiaramente leggibile la dicitura: « Valevole per trenta giorni dalla data del rilascio ».

Ciò perchè, giusto quanto ha stabilito il Ministero degli affari esteri, la concessione dei mezzi di viaggio per il riespatrio è subordinata alla condizione che tale viaggio sia intrapreso non oltre un mese dal congedamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 110. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 febbraio 1931 - Anno IX.

PARTE I.

Svolgimento dei corsi.

1. Col 1° maggio p. v., presso le scuole ed i corpi seguenti, avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità, della durata di mesi dieci:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti.

Fanteria di linea un corso di n. 180 allievi sottufficiali.
Alpini un corso di n. 60 allievi sottufficiali.

Genio { Zappatori e minatori un corso di n. 25 allievi sottufficiali.
Telegrafisti un corso di n. 25 allievi sottufficiali.

Scuola allieri sottufficiali di Caserta.

Fanteria di linea un corso di n. 130 allievi sottufficiali.
Bersaglieri un corso di n. 100 allievi sottufficiali.

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore.

Artiglieria da campagna e a cavallo un corso di n. 90 allievi sottufficiali.
Artiglieria da montagna un corso di n. 40 allievi sottufficiali.
Artiglieria pesante campale un corso di n. 90 allievi sottufficiali.
Artiglieria pesante un corso di n. 200 allievi sottufficiali.

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Cavalleria un corso di n. 80 allievi sottufficiali.

Reggimento carri armati - Roma.

Carri armati un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

2° *Reggimento radiotelegrafisti del genio - Novi Piemonte.*

Radiotelegrafisti del genio un corso di n. 50 allievi sottufficiali.

Reggimento pontieri e lagunari del genio - Piacenza.

Pontieri e lagunari del genio un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

Reggimento ferrovieri del genio - Torino.

Ferrovieri del genio un corso di n. 50 allievi sottufficiali.

Ospedale militare di Firenze.

Sanità un corso di n. 25 allievi sottufficiali infermieri.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere o raggruppare alcun corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Gli allievi, che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici.

4. Nell'ultima decade del mese di luglio 1931 gli allievi verranno sottoposti agli esami d'idoneità pel conseguimento del grado di caporale. Gli idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi caporali, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compiranno 3 mesi di servizio in qualità di allievo sottufficiale, e di essi verrà trasmesso al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo da ogni scuola, o corpo, presso cui si svolge il corso.

5. I caporali, che primeggeranno per istruzione, condotta ed attitudine militare, verranno promossi caporali maggiori dopo sei mesi di servizio, nella misura di uno ogni dieci e senza far luogo ad esami.

6. Il 16 febbraio 1932 avranno inizio gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di sergente e col 28 di detto mese i corsi saranno sciolti. Gli allievi idonei, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, saranno promossi sergenti, senza limite di posti, con decorrenza dal 1° marzo 1932, sempre che a tale data abbiano compiuto dieci mesi di servizio, in qualità di allievo sottufficiale.

7. L'accertamento dell'idoneità ai gradi di caporale e di sergente avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'insegnamento e d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930.

8. Col 1° marzo 1932 gli allievi, che abbiano ultimato con successo i corsi, verranno ripartiti fra i vari corpi, in base alle istruzioni che saranno in proposito impartite dal Ministero.

9. Di massima, nessuno può cessare volontariamente dalla qualità di allievo sottufficiale. Tuttavia, quando un allievo, per motivi eccezionali e debitamente comprovati, che si riferiscano a *fatti nuovi, non prevedibili all'atto dell'ammissione al corso,* ne avanzi domanda, questa dovrà essere trasmessa, con gli espliciti pareri delle autorità gerarchiche, al Ministero, che si riserva di disporre, o meno, la cessazione del richiedente dalla qualità di allievo sottufficiale.

10. Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che, tanto gli allievi riprovati negli esami a caporale, quanto quelli riprovati negli esami a sergente, cesseranno senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno assegnati (eccezione fatta per i volontari ordinari e per i riammessi in servizio, per i quali valgono le norme del seguente n. 11) ad un corpo dell'arma e specialità cui appartengono, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva.

Gli allievi riprovati non potranno concorrere all'avanzamento presso i corpi cui saranno stati assegnati, se non nell'anno successivo, in occasione della compilazione dei normali quadri d'avanzamento.

11. I volontari ordinari e i riammessi in servizio, che non siano dichiarati idonei all'avanzamento, o che, per qualsiasi altro motivo, cessino dalla qualità di allievo sottufficiale, potranno continuare la ferma di anni tre assunta ed ottenere, dai rispettivi comandi di corpo d'armata, l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento (beninteso, della stessa arma e specialità, cui appartengono). Oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla detta ferma, inoltrandone, per la prescritta via gerarchica, domanda a questo Ministero, il quale si pronuncierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievo sottufficiale.

La facoltà di chiedere il prescioglimento dagli obblighi speciali di servizio (colle modalità suddette) compete a tutti gli allievi sottufficiali, comunque cessati da tale qualità, anche se non siano volontari ordinari e riammessi in servizio e sempre che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento.

12. Durante lo svolgimento dei corsi nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in lavori d'ufficio, nè fuori dei reparti d'istruzione.

13. Gli allievi, che per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) resteranno assenti dal servizio per 30 o più giorni consecutivi, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui ai numeri 10 e 11.

Della cessazione dalla detta qualità di allievo sottufficiale dovrà prendersi nota, con apposita variazione, nella matricola degli interessati.

PARTE II.

Ammissione ai corsi.

14. Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe del 1910, non ancora chiamati alle armi;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età, alla data d'inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di anni due e con l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col grado di sergente;

d) i militari, che si trovino in congedo illimitato, per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti, e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, di cui alla lettera *c*);

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1911, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità, o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*).

15. A parità di condizioni, dovrà darsi, nelle ammissioni ai corsi allievi sottufficiali, la precedenza agli aspiranti che si trovino già alle armi, e, fra questi, ai volontari ordinari. Ad essi è anche concesso di chiedere l'ammissione in un corso di arma o specialità differente, qualora appartengano ad una delle specialità per le quali non è stato indetto il corso.

16. Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alla ferma minima e a quella riducibile, a cui siano ascritti, o che loro eventualmente possa spettare. Dovranno, inoltre, rinunziare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

17. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni, di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) del precedente n. 14, all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno assumere la ferma di anni due.

18. Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitùdine fisica per l'arma e specialità cui aspirano ed aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quinta elementare, non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio, di cui siano in possesso.

19. Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al comando del corpo d'armata, nel cui territorio si svolge il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi, e redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, ad ogni modo, non oltre il 20 mar-

zo 1931, ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

20. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati della classe del 1910, *non ancora chiamati alle armi*:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante, o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri, nelle condizioni, di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza italiana, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

(1) l'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno, o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1. Se presta servizio militare nel Regno e accetta un impiego nello Stato;

2. Se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno, o dichiara, entro il 22° anno, di eleggere la cittadinanza italiana;

3. Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero, del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario: i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

Per i militari in congedo illimitato: foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe del 1910, non ancora alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta e il certificato di studi.

21. Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei riparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti, per gli aspiranti alle varie specialità, anche i certificati e i documenti professionali.

PARTE III.

Disposizioni varie.

22. All'atto della presentazione delle domande di ammissione ai corsi, i comandi di distretto e i comandi di corpo, di cui al precedente n. 19, si accerteranno, sollecitamente, se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e d'istruzione all'uopo voluti.

Per evitare che gli ammessi ai corsi debbano, poi, esserne esclusi per inidoneità fisica, l'attitudine degli aspiranti per arma e specialità, dovrà, non solo essere constatata presso i distretti, ma anche confermata all'atto della loro presentazione, presso le scuole o i corpi, dove si svolgono i corsi.

La visita medica deve essere rigorosa, tenendo conto che l'attitudine fisica di chi è destinato a diventare sottufficiale deve essere in relazione col prestigio del grado cui egli aspira, e, quindi, tale da conferirgli la necessaria prestanza militare.

La statura degli aspiranti non potrà, in alcun caso, essere inferiore a m. 1,55.

23. Per gli aspiranti ai corsi dei bersaglieri, degli alpini e della cavalleria, dovrà essere attribuito a ciascuno, in base all'esito della visita medica passata presso le scuole, apposito punto di idoneità fisica, da servire di base per la graduatoria degli aspiranti stessi.

Nelle ammissioni alla specialità alpini sarà data la precedenza, a parità di ogni altra condizione, agli aspiranti nati e residenti in zone montane.

Gli aspiranti giudicati non idonei seguiranno la sorte degli esuberanti, di cui al terzo comma del successivo n. 30.

24. L'assegnazione alle varie specialità del genio verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti.

L'ammissione ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri, sarà limitata a coloro che siano in possesso almeno della licenza tecnica, o del certificato di passaggio dalla terza alla quarta ginnasiale, o di titolo di studio equipollente, nonchè ai giovani muniti della licenza delle RR. scuole di avviamento al lavoro.

Nelle ammissioni alla specialità radiotelegrafisti sarà data la precedenza ai giovani muniti di licenza delle Regie scuole industriali di tirocinio, sezione montatori elettricisti, meccanici-elettricisti e meccanici, o, in mancanza, che abbiano frequentato con successo uno o più corsi delle predette scuole. Inoltre, a parità di titoli, sarà data la preferenza ai giovani in possesso del brevetto internazionale di radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe, del diploma rilasciato dalle Regie scuole industriali al termine dei corsi premilitari per radiotelegrafisti del R. Esercito, o dell'attestato di idoneità all'ammissione nei reparti radiotelegrafisti dell'Esercito, rilasciato dai comandi di battaglione radiotelegrafisti.

Pei ferrovieri, infine, ferma restando la condizione del titolo di studio, sarà data la preferenza, a parità di titolo, agli aspiranti muniti di licenza di una regia scuola industriale, o che presentino un certificato di lavoro quali aggiustatori meccanici.

25. Gli aspiranti ai carri armati devono essere in possesso di documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori, o stabilimenti automobilistici, ovvero di certificati di abilitazione alla condotta di automezzi.

26. L'assegnazione al corso infermieri di sanità sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali.

27. I sergenti per la specialità granatieri saranno tratti, alla fine dei corsi, dagli allievi risultati idonei nel corso di fanteria, aventi la statura prescritta.

I sergenti per la specialità artiglieria a cavallo saranno tratti, parimenti alla fine dei corsi, dagli allievi risultati idonei, nel corso di artiglieria da campagna, in base alla classifica riportata in equitazione.

28. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione ai corsi. Detta assegnazione verrà effettuata in seguito a graduatorie, da farsi in base ai titoli di studio e ai certificati professionali ed in base alla attitudine fisica per i corsi dei bersaglieri, degli alpini e della cavalleria.

29. Le domande degli idonei, corredate dai documenti prescritti, dovranno dai comandi dei distretti essere inviate d'urgenza ai comandi di corpo d'armata competenti. Contemporaneamente, i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurasi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'articolo 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, od escludano dall'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento.

I comandi dei distretti dovranno, per analogia, applicare agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del paragrafo 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni provvederanno con la massima sollecitudine.

La dichiarazione del casellario mod. 42 e le informazioni assunte in base a detto paragrafo 331 saranno, poi, trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata, con la massima sollecitudine, e, ad ogni modo, non più tardi del 31 marzo p. v.

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovino già alle armi.

Le pratiche per l'ammissione ai corsi dovranno dai distretti medesimi essere compiute in tempo utile, affinchè la presentazione dei giovani ammessi possa effettuarsi alla data stabilita per l'inizio dei corsi stessi.

30. I comandi di corpo d'armata, da cui dipendono i corsi, provvederanno, nei limiti dei posti messi a concorso, alla assegnazione degli aspiranti idonei, facendo le necessarie comunicazioni ai rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti.

In caso di dubbio sull'ammissibilità di un candidato, per motivi morali o politici, spetta al Ministero di decidere circa la esclusione, o meno, del candidato stesso dai corsi. E pertanto i comandi di corpo d'armata debbono riferirne, tempestivamente, al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), che si riserva di decidere sulla base degli elementi di giudizio che all'uopo gli saranno forniti e dei pareri che esplicitamente esprimeranno al riguardo i comandi medesimi.

Essi comunicheranno, poi, per telegramma al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il numero degli aspiranti idonei che non hanno trovato posto nei corsi, distinti a seconda dell'arma e specialità, o servizio, a cui aspirano, per l'eventuale assegnazione ad altro corso.

I dati sopraccennati dovranno pervenire al Ministero entro il 15 aprile p. v.

Gli stessi comandi di corpo d'armata, in base alle comunicazioni che riceveranno dal Ministero, provvederanno all'assegnazione degli aspiranti segnalati esuberanti ed avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante la scuola, o il corpo, cui è stato ammesso. Contemporaneamente, invieranno alle scuole stesse i documenti di tali aspiranti, per il tramite del corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolgono i corsi.

31. I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammis-

sibili vengano, con le norme di cui al paragrafo 442 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati alla scuola, o al corpo, in cui dovranno iniziare il corso.

32. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione il giorno prima di quello stabilito per l'inizio dei corsi.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non si consentono ammissioni tardive.

Se, tuttavia, avvenga che per motivi assolutamente indipendenti dalla volontà degli aspiranti, questi si presentino ai corsi dopo il termine anzidetto, essi potranno, in via del tutto eccezionale, esservi ugualmente ammessi, ma, in ogni caso, non oltre il 6 maggio p. v. Quelli che, per qualsiasi motivo, si presenteranno dopo tale data, verranno senz'altro rimandati.

Gli allievi saranno assegnati effettivi alla scuola, o al corpo, in cui devono iniziare il corso.

33. I comandi delle scuole allievi sottufficiali e dei corpi, presso cui si svolgeranno i corsi, dovranno curare che gli allievi, *prima di essere incorporati*, assumano gli obblighi speciali di servizio loro spettanti, giusta il disposto dei precedenti nn. 14 e 17, sottoscrivendo l'atto di arruolamento volontario.

34. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), non oltre il 15 maggio p. v., elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso le scuole e i corpi dipendenti, curando che tali elenchi siano compilati in sei colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dagli arruolati della classe del 1910; nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili); nella terza i riammessi in servizio; nella quarta gli allievi provenienti dai militari alle armi; nella quinta gli allievi che hanno rinunciato a ferma minima o riducibile; nella sesta, infine, il numero complessivo degli allievi ammessi a ciascun corso.

Contemporaneamente gli stessi comandi trasmetteranno, distinto per corso, un altro elenco numerico in cui gli am-

messi saranno raggruppati secondo il titolo di studio posseduto ed infine un altro elenco dei non ammessi raggruppati in base al titolo di studio.

Al termine dei corsi, i suddetti comandi trasmetteranno, inoltre, al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo, in ordine di graduatoria, degli allievi giudicati idonei al grado di sergente, distinti per arma e specialità, nonchè, in duplice copia (una alla Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra al comando del Corpo di stato maggiore), una relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

35. Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di tre centimetri. Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali nominati sergenti.

36. A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno alla immediata affissione di una di esse nella sede del comando e a diramare le altre a tutti i comuni della rispettiva circoscrizione, perchè vengano quivi pubblicati d'urgenza, ed a comunicarli altresì ai giornali locali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Corsi allievi sottufficiali.

1. Il 1° maggio 1931 avranno inizio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità del Regio esercito, della durata di mesi 10, presso le scuole e corpi seguenti:

Scuola allievi sottufficiali di Rieti:

Fanteria di linea, un corso di	N.	180	allievi sottufficiali
Alpini, un corso di	»	60	» »
Genio, zappatori e minatori, un corso di	»	25	» »
Genio, telegrafisti, un corso di	»	25	» »
In totale . . .	N.	290	

Scuola allievi sottufficiali di Caserta:

Fanteria di linea, un corso di	N.	130	allievi sottufficiali
Bersaglieri, un corso di	»	100	» »
In totale . . .	N.	230	

Scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore:

Artiglieria da campagna e a cavallo, un corso di	N.	90	allievi sottufficiali
Artiglieria da montagna, un corso di . .	»	40	» »
Artiglieria pesante campale, un corso di.	»	90	» »
Artiglieria pesante, un corso di	»	200	» »
In totale . . .	N.	420	

Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo:

Cavalleria, un corso di n. 80 allievi sottufficiali.

Reggimento carri armati - Roma:

Carri armati, un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

Reggimento pontieri e lagunari - Piacenza:

Pontieri e lagunari, un corso di n. 20 allievi sottufficiali.

2° *Reggimento radiotelegrafisti del genio - Novi Piemonte*:

Radiotelegrafisti, un corso di n. 50 allievi sottufficiali.

Reggimento ferrovieri del genio - Torino:

Ferrovieri, un corso di n. 50 allievi sottufficiali.

Ospedale militare di Firenze:

Sanità, un corso di n. 25 allievi sottufficiali infermieri.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere, o raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

3. Gli allievi sottufficiali, che primeggeranno per istruzione, condotta e attitudine militare, saranno nominati appuntati, dopo due mesi di servizio e nella misura non superiore ad uno ogni quindici; e dopo la promozione a caporale potranno essere nominati caporali maggiori, dopo sei mesi di servizio, nella misura non superiore ad un decimo.

4. Gli allievi sottufficiali conseguiranno la nomina a caporale al compimento del terzo mese di servizio e a sergente al compimento del decimo mese di servizio in qualità di allievi sottufficiali.

5. L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo con le norme stabilite nei « programmi d'insegnamento e di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente », con l'avvertenza che non sono consentiti esami di riparazione.

6. Ai corsi allievi sottufficiali possono concorrere:

a) gli arruolati della classe del 1910 non ancora chiamati alle armi;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i giovani, che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di anni due e con l'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col grado di sergente;

d) i militari, che si trovino in congedo illimitato, per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, di cui alla lettera *c*);

e) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1911, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità, o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *d*).

7. Tutti, indistintamente, gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati, come rinunciatari alla ferma minima e a quella riducibile, a cui siano ascritti, o che loro eventualmente possa spettare.

Dovranno inoltre, rinunciare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi ai corsi come semplici soldati.

8. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) e *e*) del precedente n. 6, all'atto dell'ammissione ai corsi, dovranno assumere la ferma di anni due.

9. Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed avere sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di avere frequentato con profitto almeno la 5ª elementare, non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio, di cui siano in possesso.

10. Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate al Comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso al quale gli aspiranti desiderano essere ammessi e redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 20 marzo 1931, ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo, ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

11. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in alcun caso, titolo di precedenza per l'assegnazione ai corsi. Detta assegnazione verrà effettuata, entro i limiti dei posti

sopraindicati, con rigorosa graduatoria, da farsi in base ai titoli di studio, ai certificati professionali ed all'attitudine fisica per gli aspiranti ai corsi dei bersaglieri, degli alpini e della cavalleria.

12. I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

Per gli arruolati della classe 1910 *non ancora chiamati alle armi*:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal Podestà del Comune in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal Prefetto;

c) certificato penale di data pure non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del Comune di nascita dell'aspirante, o dal podestà del Comune da cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni, di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza italiana, un certificato del podestà del Comune del Regno, ove sono nati, o del Comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti ora elencati, più l'atto di consenso dell'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Per i militari in congedo illimitato:

foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare gli arruolati della classe del 1910 non ancora alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta e il certificato di studi.

Gli aspiranti alle varie specialità dovranno unire alle domande anche i certificati e documenti professionali.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno, o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1. Se presta servizio militare nel Regno, o accetta un impiego nello Stato;

2. Se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno, e dichiara, entro il 22° anno, di eleggere la cittadinanza italiana;

3. Se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero, del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

13. Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sottufficiali sarà senz'altro annullata.

14. Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non sono consentite ammissioni tardive ai corsi. Solo per circostanze di forza maggiore debitamente comprovate potrà consentirsi una dilazione, ma non oltre il 6 maggio.

15. Avvertesi che, in base all'art. 12 delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio in tale grado, acquisterà diritto ad un premio di L. 1000.

Al compimento di detta ferma di due anni e dell'obbligo di prestare almeno un anno di servizio col proprio grado, i sergenti vengono congedati. Potranno tuttavia essere ammessi alla rafferma di un anno, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun corpo dal Ministero, quelli di essi che, per essersi distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare, ne saranno ritenuti idonei e meritevoli dalle rispettive commissioni d'avanzamento.

Gli ammessi alla rafferma di un anno conseguiranno al termine di questa un secondo premio di L. 1000 e successivamente, ottenendo la rafferma di due anni col grado di sergente maggiore, conseguiranno un ulteriore premio di L. 2000.

16. Per ogni chiarimento, od indicazione, gli interessati potranno rivolgersi ai comandi dei distretti militari.

Roma, 18 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 111. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 19 febbraio 1931 - Anno IX.

1. — La Commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti è così composta:

Generale d'armata ALBRICCI conte Alberico, *presidente;*

Generale di divisione GLEIJESES cav. Carlo, *membro;*

Generale di brigata GRASSI cav. Augusto, *membro;*

Generale di brigata TARGA cav. Spartaco, *membro;*

Colonnello di fanteria MONTAGANO cav. Francesco, *membro;*

Colonnello di fanteria NICOLETTI cav. Leonida, *membro;*

Colonnello di fanteria ZINGALES cav. Francesco, *membro;*

Colonnello di S. M. (fanteria) ROBOTTI cav. Matteo, *membro;*

Colonnello di cavalleria TRENTI cav. Alberto, *membro;*

Colonnello di cavalleria VACCARI cav. Umberto, *membro;*

Colonnello di artiglieria GLORIA conte Carlo, *membro;*

Colonnello di S. M. (artiglieria) PONZA di S. MARTINO cav. Alberto, *membro;*

Colonnello di artiglieria BALDASSARRE cav. Ettore, *membro;*

Colonnello di artiglieria PITASSI MANNELLA cav. Errico, *membro;*

Colonnello del genio PALEOLOGO cav. Gaetano, *membro;*

Colonnello del genio LEVI cav. Ugo, *membro;*

Tenente colonnello di S. M. CLERICO cav. Luigi, *segretario.*

2. — Le prove scritte di cui al R. decreto 3 marzo 1928, n. 415, avranno luogo il 25 ed il 26 marzo p. v. presso le sedi dei comandi di corpo d'armata, dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dei comandi delle truppe della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia e dei presidi del Dodecanneso; le prove orali e quelle applicative avranno inizio il 15 luglio p. v. a Benevento.

Gli ufficiali da esaminare dovranno presentarsi a quel comando di presidio il mattino del 14 luglio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1931, circolare n. 4:

A pagina 9, al « Conto di costruzione del berretto di panno grigio verde da fatica per armi a cavallo (mod. 1930) », aggiungasi: « da inventariarsi al categorico 730 della Sezione *C* - categoria 1ª - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici ». Sostituire il prezzo di conteggio in « lire 12,80 ».

Dispensa 6ª, anno 1931, circolare 75:

A pagina 188, al comma *b*), aggiungere: « restando però sempre esclusa l'assegnazione a corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia ».

Dispensa 8ª, anno 1931-IX, circolare n. 95:

A pagina 270, n. 35 ultimo alinea invece di « dal 2 al 6 marzo p. v. » leggasi « dal 1° al 5 marzo p. v. », sopprimendo le parole « e che per gli eventuali viaggi del personale di scorta ai treni, i biglietti dovranno essere pagati all'atto della partenza ».

A pagina 270, n. 36, a riga 22 e 23 invece di « dal 7 aprile a tutto il 6 maggio 1931 » leggasi « dal 6 aprile a tutto il 5 maggio 1931 ».

Al n. 9 delle tre ultime righe della pagina 235 cancellare le parole « restando però sempre esclusa l'assegnazione a corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia » e sostituirle con le seguenti: « nei limiti consentiti dalle esigenze organiche, anche in deroga alle disposizioni di cui alla circolare 9120 del 24 maggio 1929 ».

Alla 31ª e 32ª riga della pagina 258 cancellare le parole « restando però sempre esclusa l'assegnazione ai corpi stanziati nel luogo di residenza della famiglia ».

Alla pagina 289 il 2° alinea del n. 22 resta sostituito da quanto segue:

« Le reclute in possesso dell'attestato di idoneità all'ammissione dei servizi radiotelegrafici dell'esercito rilasciato dalle RR. scuole ed istituti industriali o dai comandi di battaglione radiotelegrafisti possono ottenere l'assegnazione ai servizi radiotelegrafici delle varie armi e specialità ed all'uopo debbono segnalare al rispettivo comando di distretto militare tre sedi prescelte in ordine di preferenza nessuna esclusa.

Le reclute diplomate dalla scuola assistenti edili del Sindacato Provinciale Fascista ingegneri di Roma possono a domanda essere assegnate ai reparti del genio zappatori-minatori e minatori teleferisti con facoltà di scegliere la sede preferita alla quale saranno destinati in relazione alle esigenze di servizio, eccettuata quella di residenza della famiglia ».

PREZZO L. 1,80

(3107318) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1931 - ANNO IX — 27 FEBBRAIO

SOMMARIO

N. 112 - 12 giugno 1930 - Anno VIII. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1188 - Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito munizioni di Teramo . . . . . *Pag.* 349

» 113 - 8 gennaio 1931 - Anno IX. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 76, col quale viene modificato l'art. 1 dello statuto organico della « Fondazione Granafei » approvato col R. decreto 25 agosto 1913, n. 1221 . . » 350

» 114 - 8 gennaio 1931 - Anno IX. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 77, col quale vengono approvate alcune modificazioni agli statuti organici di n. 15 fondazioni di carattere militare . . . . . » 351

» 115 - 26 gennaio 1931 - Anno IX. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 122 - Nuovo ordinamento della giustizia militare. . . . . » 355

» 116 - 9 febbraio 1931 - Anno IX. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Determinazione ministeriale colla quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare. . . . . » 370

» 117 - 23 febbraio 1931 - Anno IX. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1931 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo. . . . . » 371

N. **118** – **26 febbraio 1931** – Anno IX. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. *Pag.* 372

» **119** – **26 febbraio 1931** – Anno IX. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici e dei tenenti medici. . . . . » 373

» **120** – **26 febbraio 1931** – Anno IX. — AVANZAMENTO. — Giudizi di avanzamento per gli ufficiali di amministrazione addetti all'ufficio di revisione e contabilità del comando generale dell'arma dei CC. RR. » 375

» **121** – **26 febbraio 1931** – Anno IX. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari e ad anzianità dei capitani e dei tenenti veterinari in S. P. E. . . . . » 375

» **122** – **26 febbraio 1931** – Anno IX. — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Palermo 19-26 aprile 1931-Anno IX. . . . . » 376

» **123** – **16 febbraio 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 138 col quale è autorizzato un concorso per l'assunzione di commissari di leva . . . . . » 377

» **124** – **26 febbraio 1931** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento ad anzianità dei capitani e tenenti del corpo di amministrazione. . . » 378

» **125** – **26 febbraio 1931** – Anno IX — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni. . . . . » 380

NOTIFICAZIONE . . . . . » 381

Circolare N. 112. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1188 - Imposizione di zone di servitù militari intorno al deposito munizioni di Teramo.** — (Direzione generale del genio). — 12 giugno 1930 - Anno VIII. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 205, del 2 settembre 1930 - Anno VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito munizioni di Teramo sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 153. — FERZI.

NB. - La pianta del piano di cui al presente decreto sarà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

N. 113. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 76, col quale viene modificato l'art. 1 dello statuto organico della « Fondazione Granafei » approvato col R. decreto 25 agosto 1913, n. 1221 — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, dell'11 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 25 agosto 1913, n. 1221, col quale la « Fondazione Granafei », costituita con l'offerta di L. 5000 — pari a L. 5100 nominali in titoli del debito pubblico 3,50 % — fatta a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) dalla signora Iran d'Abro Pagratide marchesa Granafei di Serranova in memoria del figlio Ugo, tenente nel detto reggimento, caduto combattendo il 26 ottobre 1911 a Sciara-Zama, venne eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Ritenuto che, in seguito allo scioglimento del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°), effettuato in base al R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, la detta fondazione passò di fatto al reggimento cavalleggeri di Firenze;

Riconosciuta l'opportunità di regolarizzare mediante R. decreto tale passaggio;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1913, n. 1221, costitutivo della « Fondazione Granafei » e nell'art. 1 dello statuto organico della fondazione medesima, approvato col suddetto

decreto, alle parole « a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) » sono sostituite le parole « a favore del reggimento cavalleggeri di Firenze ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 114. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 77, col quale vengono approvate alcune modificazioni agli statuti organici di n. 15 fondazioni di carattere militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, dell'11 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti i sottoindicati decreti con i quali le fondazioni a fianco segnate furono erette in ente morale e fu approvato il relativo statuto organico:

Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 306: Fondazione Lamberti;

Decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1917, n. 2104: Fondazione comm. Giovanni Pelleschi;

Decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 787: Fondazione Alberti;

Decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1919, n. 215: Fondazione maggiore Ottavio Cavallero;

R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2019: Fondazione Elisa Matarelli;

R. decreto 22 febbraio 1920, n. 387: Fondazione Ettore Cocco-Ortu;

R. decreto 29 febbraio 1920, n. 389: Fondazione Cesare Allievi;

R. decreto 4 luglio 1920, n. 1035: Fondazione Mario Pittaluga;

R. decreto 16 giugno 1921, n. 857: Fondazione colonnello Rutilio De Marchi;

R. decreto 12 gennaio 1922, n. 65: Fondazione colonnello Alessandro Roasio;

R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1632: Fondazione Premio Gian Guglielmo Rebora;

R. decreto 25 novembre 1923, n. 2689: Fondazione Principe Don Fabrizio Colonna;

R. decreto 31 gennaio 1924, n. 333: Fondazione Premio Giorgio Ceragioli;

R. decreto 29 aprile 1926, n. 972: Fondazione Generale Giuseppe Pennella;

R. decreto 29 aprile 1926, n. 973: Fondazione Capitano Alessio Torrani;

Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195, col quale furono aboliti i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 849 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, che stabilisce che la gestione dei beni costituenti legati, fondazioni e donazioni a favore del R. Esercito, affidata al consiglio di amministrazione di un ente militare, è devoluta ad una commissione composta del comandante del corpo, che la presiede, e di due ufficiali del corpo medesimo presenti alla sede e designati dallo stesso comandante;

Riconosciuta l'opportunità di modificare in conseguenza gli statuti delle suindicate fondazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 dello statuto della « Fondazione Ettore Cocco Ortu » e l'art. 3 dello statuto di ciascuna delle Fondazioni: « Lamberti », « Comm. Giovanni Pelleschi », « Maggiore Ottavio Cavallero », « Cesare Allievi », « Colonnello Rutilio De Marchi », « Colonnello Alberto Roasio », « Premio Gian Guglielmo Rebora », « Principe Don Fabrizio Colonna », « Premio Giorgio Ceragioli », « Generale Giuseppe Pennella », e « Capitano Alberico Torrani » sono sostituiti dal seguente:

« L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad una commissione composta del comandante del reggimento anzidetto, che la presiede, e di due ufficiali del reggimento stesso, presenti alla sede e designati dal comandante ».

Art. 2.

Negli articoli a fianco indicati per ciascuno degli statuti delle sottonotate fondazioni alle parole « consiglio d'amministrazione » sono sostituite quelle « commissione amministratrice »:

Fondazione Lamberti: articoli 5 e 6.

Fondazione Maggiore Ottavio Cavallero: art. 7.

Fondazione Cesare Allievi: art. 5.

Fondazione Principe Don Fabrizio Colonna: art. 5.

Art. 3.

L'art. 3 dello statuto della « Fondazione Mario Alberti » è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione della fondazione è affidata presso il 3° battaglione eritreo al rispettivo comandante e presso l'81° reggimento fanteria ad una commissione composta del comandante del reggimento stesso, che la presiede, e di due ufficiali del corpo, designati dal comandante medesimo e presenti alla sede ».

Art. 4.

L'art. 5 dello statuto della « Fondazione Elisa Matarelli » è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta del comandante del 4° reggimento fanteria, che la presiede, e di due ufficiali del reggimento stesso, presenti alla sede e designati dal comandante.

La commissione stessa provvede all'assegnazione dei premi di cui all'art. 3 ».

Art. 5.

L'art. 2 dello statuto della « Fondazione Mario Pittaluga » è sostituito dai due articoli seguenti:

« Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dal capitale di cui all'art. 1 convertito in titoli di rendita intestati alla fondazione stessa e depositato alla cassa del 5° reggimento bersaglieri ».

« Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta del comandante del suddetto reggimento, che la presiede e di due ufficiali del reggimento stesso, presenti alla sede e da lui designati ».

L'attuale art. 3 dello statuto della fondazione medesima assume la denominazione di art. 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 115. — GIUSTIZIA MILITARE — **R. decreto-legge n. 122 – Nuovo ordinamento della giustizia militare.** — (Gabinetto). — 26 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 23 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210-*sexies*, che approva il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sui tribunali militari;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, contenente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, contenente le norme di esecuzione del R. decreto 19 ottobre 1923, numero 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento della giustizia militare;

Visti l'art. 317 e seguenti del Codice penale per l'esercito sulla composizione e sul funzionamento del tribunale supremo militare;

Visti gli articoli 363 e 386 del Codice penale militare marittimo;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 gennaio 1931 concernente il nuovo ordinamento della Regia aeronautica;

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, che proroga fino al 20 agosto 1931 il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, nonchè il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito nella legge 30 marzo 1930, n. 247, relativi al divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato ed alla revisione dei ruoli organici;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riduzione numerica dei tribunali militari e ad una riforma dell'ordinamento giudiziario militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tribunali militari territoriali sono sei ed hanno sede nelle seguenti località: Torino, Bologna, Trieste, Roma, Napoli, Palermo.

I tribunali militari marittimi sono due ed hanno sede nelle seguenti località: Spezia e Taranto.

Essi esercitano la giurisdizione nel territorio del Regno a ciascuno assegnato secondo le ripartizioni risultanti dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto e prendono denominazione dalla località nella quale hanno sede.

Con decreto Reale, in caso di necessità, possono istituirsi sezioni di tribunale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la guerra saranno stabilite: la data di inizio del funzionamento dei tribunali militari territoriali e di quello supremo militare costituiti secondo le norme del presente decreto; quella sotto cui cesseranno di funzionare i tribunali militari soppressi e le norme relative ai procedimenti che a tale data risulteranno presso di questi pendenti.

Per i tribunali militari marittimi il decreto sarà emanato dal Ministro per la marina di concerto con quello per la guerra.

Art. 3.

I tribunali militari territoriali sono costituiti:

a) da un presidente appartenente al Regio esercito ed avente grado di generale di brigata;

b) da uno o più giudici relatori appartenenti al ruolo della giustizia militare;

c) da sei giudici militari appartenenti: quattro al Regio esercito e due alla Regia aeronautica, tutti in servizio permanente effettivo e nei ruoli delle armi combattenti. I

quattro giudici appartenenti all'esercito avranno: uno il grado di colonnello, uno quello di tenente colonnello, uno quello di maggiore e uno il grado di capitano. I due giudici appartenenti alla Regia aeronautica avranno: uno il grado di tenente colonnello o maggiore ed uno il grado di capitano.

Presso ogni tribunale militare territoriale sono inoltre almeno sei giudici militari supplenti dei quali almeno quattro per il Regio esercito e due per la Regia aeronautica, aventi grado come i giudici effettivi predetti, essi pure in servizio permanente effettivo e nel ruolo delle armi combattenti, i quali sostituiranno i giudici effettivi legittimamente impediti.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne farà le veci il giudice militare di grado più elevato e di maggiore anzianità.

Il presidente ed i giudici potranno avere di massima altri incarichi, tenute ferme le incompatibilità di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 4.

I tribunali militari marittimi sono composti di un presidente avente grado di contrammiraglio o di capitano di vascello, di un giudice relatore e di altri tre giudici militari, dei quali due saranno scelti fra gli ufficiali dei vari corpi della Regia marina ed uno fra gli ufficiali di vascello.

Dei giudici militari uno avrà grado di tenente di vascello o di capitano, mentre due saranno tratti dagli ufficiali superiori.

Quando l'imputato sia ufficiale di vascello o il fatto sul quale deve cadere il giudizio sia fatto marittimo, tutti i giudici saranno scelti fra gli ufficiali di vascello.

I giudici supplenti sono normalmente ridotti a tre.

Art. 5.

I giudici sia effettivi che supplenti, compreso il presidente, sono nominati con decreto Reale e durano in carica due anni dalla data della designazione, eccezione fatta per quelli aventi grado di capitano, i quali devono essere rinnovati di anno in anno.

Art. 6.

Ferme restando le incompatibilità di cui agli articoli 308 e 309 del Codice penale per l'esercito e agli articoli 335 e 336 del Codice penale militare marittimo non possono far parte dei tribunali militari:

a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottesegretari di Stato in carica;

b) il capo di Stato Maggiore generale; i capi di Stato Maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; il sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina; il comandante in seconda del Corpo di Stato Maggiore e l'ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore dell'esercito; il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali; i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504) e quelli in soprannumero (art. 1 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, nonchè art. 6 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504); gli ammiragli di squadra a disposizione per incarichi speciali (art. 1 R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497) e quelli di divisione in soprannumero (art. 62 testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007); i capi di Stato Maggiore dei Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi o dei Comandi militari marittimi o dei Comandi di marina o del Comando di zona aerea territoriale;

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, al Ministero della marina, al Ministero degli esteri, quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello Stato Maggiore dell'esercito e della marina, agli uffici del capo di Stato Maggiore generale e dei Comandi designati d'armata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione Suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici del corpo od ufficio al quale appartiene l'ufficiale sottoposto a procedimento e gli uffi-

ciali che abbiano inquisito o riferito in ordine al fatto per il quale interviene il giudizio;

g) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;

h) gli ufficiali collocati in disponibilità, sospesi dallo impiego o agli arresti in fortezza;

i) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe da stabilirsi dal competente Ministero.

Art. 7.

I tribunali militari territoriali giudicano con intervento:

a) del presidente;

b) del giudice relatore;

c) di tre giudici militari designati dal presidente tra quelli appartenenti al tribunale, dei quali uno avrà il grado di colonnello, uno quello di tenente colonnello o maggiore ed uno il grado di capitano.

Art. 8.

Nei giudizi a carico dei militari del Regio esercito o della Regia aeronautica uno almeno dei giudici militari, che compongono il collegio giudicante deve appartenere alla forza armata del giudicabile.

Quando l'imputato appartenga alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale oppure ad altro corpo militarmente organizzato che sia soggetto alla giurisdizione militare, il meno elevato in grado dei giudici sarà sostituito da un ufficiale di pari grado appartenente allo stesso corpo del giudicabile, salvo però il disposto dell'art. 334 del Codice penale per l'esercito.

Qualora si debbano giudicare coimputati appartenenti a corpi militarmente organizzati diversi oppure appartenenti al Regio esercito o alla Regia aeronautica o all'una e all'altra forza armata nonchè ad uno o più corpi militarmente organizzati diversi il tribunale sarà composto come se dovesse giudicare esclusivamente militari del Regio esercito o della Regia aeronautica.

I militari della Regia aeronautica, infine, come quelli del Regio esercito, sono sottoposti alla giurisdizione militare marittima a tenore degli articoli 363 e 386 del Codice penale militare marittimo.

Art. 9.

Per il giudizio a carico degli ufficiali rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, ma faranno parte di diritto del tribunale che dovrà giudicarli, sempre che il grado lo consenta, e su designazione del presidente del tribunale militare nella cui giurisdizione il giudizio deve celebrarsi, i giudici effettivi e supplenti a questo appartenenti nonchè lo stesso presidente del tribunale militare, sia in tale sua qualità, sia in quella di giudice a seconda dei casi.

Nei giudizi a carico degli ufficiali della Regia aeronautica i due giudici di grado meno elevato dovranno sempre appartenere alla forza armata del giudicabile. Ove i medesimi non possano essere tratti dal tribunale militare territoriale, saranno estratti a sorte, con le modalità di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, fra coloro che risiedono nel territorio della Z. A. T. in cui sono compresi i tribunali militari marittimi.

Art. 10.

In sostituzione di un consigliere di Stato, agli effetti dell'art. 317 del Codice penale per l'esercito, è chiamato a far parte del tribunale supremo militare in qualità di giudice effettivo con le funzioni e la qualifica di « consigliere relatore del tribunale supremo militare » un magistrato di ruolo della giustizia militare di grado corrispondente a quello di Regio sostituto avvocato generale militare.

A sostituire detto magistrato nell'esercizio delle funzioni di consigliere relatore in caso di impedimento, è assegnato al tribunale supremo militare un magistrato di ruolo della giustizia militare di grado corrispondente a quello di Regio avvocato militare, il quale assumerà le funzioni e la qualifica di « consigliere relatore aggiunto al tribunale supremo militare ».

Art. 11.

Il consigliere relatore del tribunale supremo militare fa parte della Commissione per il personale della giustizia militare di cui all'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, quale membro effettivo appartenente al personale della giustizia militare.

Della medesima Commissione fanno parte, quali supplenti dei membri appartenenti al personale della giustizia militare, il consigliere relatore aggiunto presso il tribunale supremo militare e il Regio avvocato militare del tribunale militare territoriale di Roma, ma non possono partecipare alle deliberazioni allorquando si tratta di giudicare funzionari di grado pari al loro.

Il giudice del tribunale supremo militare destinato a far parte della stessa Commissione, non deve aver grado inferiore al grado quarto dell'ordinamento gerarchico ed è nominato al principio di ogni anno con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina, su designazione del presidente del tribunale supremo militare.

Con lo stesso decreto e su designazione pure del presidente del tribunale supremo militare sarà provveduto alla nomina di un altro giudice dello stesso tribunale supremo militare destinato a supplire i membri della Commissione estranei al personale della giustizia militare; ma detto giudice non potrà intervenire alle sedute allorquando si tratterà di giudicare funzionari di grado pari al suo.

Il Regio avvocato generale militare è vice presidente della Commissione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate in ogni caso dal consigliere relatore aggiunto e, ove questi sia impedito o manchi, dal Regio avvocato militare del tribunale militare territoriale di Roma.

La Commissione delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il giudizio favorevole al funzionario.

Art. 12.

Il ruolo del personale della giustizia militare risulta dalla tabella *C* annessa al presente decreto. Esso comprende tutti i funzionari (magistrati e cancellieri), che prestano servizio presso il tribunale supremo militare, presso i tribunali militari territoriali e presso i tribunali militari marittimi.

I funzionari, che prestano servizio nei tribunali militari coloniali, sono collocati fuori ruolo e non sono perciò compresi nella tabella organica del personale della giustizia militare annessa al presente decreto-legge.

La pianta organica del personale dei tribunali militari coloniali risulta dalle tabelle annesse al R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2377.

Il numero dei magistrati e quello dei cancellieri da destinare a ciascun tribunale sarà stabilito con decreto del Ministro per la guerra, per i tribunali militari territoriali, e con decreto dello stesso Ministro di concerto con quello per la marina per i tribunali militari marittimi.

Con decreto del Ministro per la guerra e su proposta del Regio avvocato generale militare sarà provveduto all'assegnazione del personale alle singole funzioni nonchè alle sedi territoriali. Per l'assegnazione del personale alle sedi dei tribunali militari marittimi sarà provveduto con decreto del Ministro per la guerra su proposta del Regio avvocato generale militare e di concerto col Ministro per la marina.

Art. 13.

Le promozioni dei Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori e dei cancellieri da una classe all'altra hanno luogo con decreto ministeriale, a scelta sulla base del merito comparativo e per anzianità congiunta ad operosità ed intelligenza, rispettivamente nella misura della metà dei posti vacanti.

Le promozioni ai gradi di Regio avvocato militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare, Regio vice avvocato militare o giudice relatore, cancelliere capo del tribunale supremo militare, cancelliere capo di tribunale militare, hanno luogo esclusivamente a scelta sulla base del merito comparativo e si effettuano con decreto Reale.

Art. 14.

Per le promozioni dei magistrati lo scrutinio viene promosso e si attua con le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, a turno di anzianità fra quelli del grado inferiore i quali abbiano almeno due anni di permanenza in esso.

Per le promozioni ai gradi di Regio vice avvocato militare o giudice relatore e cancelliere capo di tribunale militare, lo scrutinio sarà effettuato soltanto rispettivamente fra i Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 1ª classe e i cancellieri giudiziari militari di 1ª classe i quali avranno superato con buon esito la prova di un esame davanti ad una Commissione che sarà nominata volta per volta dal Ministro per la guerra, sarà composta di due membri scelti tra i magistrati del tribunale supremo militare e presieduta dal Regio avvocato generale militare.

A detta prova i funzionari potranno presentarsi a loro domanda dopo almeno due anni di permanenza nel grado.

Art. 15.

L'esame di cui all'articolo precedente ha luogo in Roma, si effettua di regola ogni due anni e consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

Per i magistrati la prova scritta consiste nello svolgimento in forma di requisitoria e di sentenza di due tesi, delle quali una sarà di diritto penale militare e l'altra di procedura penale militare; la prova orale è diretta ad accertare la cognizione che essi hanno della legislazione penale e delle leggi militari che interessano la giurisdizione penale militare.

Per i cancellieri la prova scritta consiste nella risoluzione di un quesito pratico sulla procedura penale militare e nella compilazione di un atto di cancelleria; la prova orale verte sulla procedura penale militare e sulle leggi ad essa complementari.

Art. 16.

Per superare con buon esito l'esame i candidati dovranno riportare almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali e non meno di sette decimi nell'insieme delle prove.

Chi ha riportato il migliore esito nelle prove d'esame dovrà avere la preferenza a parità di merito nello scrutinio di avanzamento.

Art. 17.

I funzionari che per due volte non avranno superato con buon esito le prove di esame oppure non si saranno presentati all'esame senza giustificato motivo dopo sei anni di per-

manenza nel grado, oppure, trascorsi quattro anni dall'insuccesso del primo esame, non avranno ritentato senza giustificato motivo la prova, non potranno più presentarsi all'esame e saranno ogni biennio giudicati dalla Commissione del personale per l'accertamento della loro idoneità alle funzioni del grado che ricoprono.

Coloro che saranno dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado verranno senz'altro collocati a riposo.

Art. 18.

I limiti di età per la cessazione dal servizio dei funzionari della giustizia militare sono i seguenti:

Regio avvocato generale militare	anni	68
Regio sostituto avvocato generale militare o consigliere relatore presso il tribunale supremo militare	»	67
Regio avvocato militare o consigliere relatore aggiunto presso il tribunale supremo militare	»	65
Regio vice avvocato militare o giudice relatore	»	63
Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 1ª classe	»	60
Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 2ª classe	»	58
Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe	»	56
Cancelliere capo del tribunale supremo militare	»	65
Cancelliere capo di tribunale militare	»	64
Cancelliere di tribunale militare di 1ª classe	»	62
Cancelliere di tribunale militare di 2ª classe	»	60
Cancelliere di tribunale militare di 3ª classe	»	58

Art. 19.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra saranno introdotte con decreto del Ministro per le finanze le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 20.

Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti, nulla è innovato rispetto alle altre norme attualmente in vigore che riguardano la costituzione dei tribunali militari territoriali, dei tribunali militari marittimi e del tribunale supremo militare nonchè l'ordinamento del personale della giustizia militare.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Per l'attuazione del presente decreto il Ministro per la guerra è autorizzato a collocare a riposo, non oltre i limiti delle eccedenze di fatto esistenti nell'organico vigente della giustizia militare, rispetto a quello di cui alla tabella *C* e senza vincolo in ordine al grado dei posti soppressi:

a) i magistrati e cancellieri della giustizia militare che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano raggiunto il massimo degli anni di servizio stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo o che, pur non avendo raggiunto tale massimo di anni di effettivo servizio, abbiano acquisito il diritto al computo di tante quote di servizio utile quante sono necessarie per la liquidazione del massimo della pensione;

b) i funzionari che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che tale domanda sia da lui accolta.

Art. 22.

Il Ministro per la guerra è altresì autorizzato a dispensare dal servizio, sempre nei limiti e con la condizione di cui all'articolo precedente:

a) i funzionari i quali abbiano compiuto alla data di entrata in vigore del presente decreto venticinque anni di servizio effettivo nell'Amministrazione dello Stato;

b) i funzionari che risultino meno idonei all'esercizio delle funzioni giudiziarie anche per riduzione di capacità fisica oppure che diano minore rendimento di lavoro.

Resta tuttavia in facoltà del Ministro per la guerra di sostituire al collocamento a riposo dei funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 21 e alla dispensa del servizio dei funzionari di cui alla lettera *a*) del presente articolo il loro trasferimento nell'Amministrazione centrale della guerra oppure, di concerto con i Ministri competenti, il loro passaggio in altre Amministrazioni dello Stato, sempre che concorra il loro consenso.

Art. 23.

Ad occupare i posti che nella prima attuazione del presente decreto risulteranno vacanti nei singoli gradi, ferma restando la disposizione di cui all'art. 11 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e tenuto conto anche delle esigenze del ruolo di cui al R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2377, sarà provveduto unicamente mediante promozione per merito comparativo dei funzionari del grado rispettivamente inferiore.

Art. 24.

I funzionari, di grado inferiore a quello, rispettivamente, di Regio avvocato militare e di cancelliere capo, i quali, nell'attuazione dei nuovi organici, non troveranno collocamento nel grado che rivestono, saranno conservati in soprannumero nel grado stesso sino a riassorbimento con le successive vacanze assumendo le funzioni del grado inferiore nel quale resterà per conseguenza scoperto un egual numero di posti.

Art. 25.

Al collocamento a riposo dei funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 21 e alla dispensa dal servizio dei funzionari di cui all'art. 22, nonchè alle promozioni di cui all'art. 23 il Ministro per la guerra provvederà dopo di aver inteso una speciale Commissione da lui nominata, composta di due membri e presieduta dal Sottosegretario di Stato alla guerra, la quale giudicherà i funzionari in base ai rapporti informativi riservati che su ciascuno di essi le saranno inviati dai superiori diretti con revisione del Regio avvocato generale militare, nonchè ai precedenti di carriera di ciascuno, assumendo anche direttamente, ove lo creda, le informazioni del caso e tenendo particolarmente

conto del grado di rendimento del funzionario nonchè, per i gradi che lo esigono, della capacità di ciascuno ad esercitare funzioni direttive.

Per i funzionari i quali risultassero meno idonei all'esercizio delle funzioni giudiziarie per riduzione di capacità fisica la Commissione avrà facoltà di disporre opportuni accertamenti sanitari.

Art. 26.

I funzionari collocati a riposo e quelli dispensati dal servizio a norma degli articoli precedenti sono ammessi a liquidare la pensione che loro compete in conformità delle disposizioni vigenti.

Coloro che compiranno entro il 31 dicembre 1931-X, 15 anni di effettivo servizio saranno ammessi a liquidare la pensione come se avessero compiuto venti anni di effettivo servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Inoltre sarà a tutti i funzionari, che in virtù delle disposizioni precedenti cesseranno dal servizio, corrisposta una indennità di buona uscita pari a tanti quindicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile alla pensione, purchè il suo importo non sia superiore ad una annualità di stipendio.

Art. 27.

Gli organici di cui al presente decreto dovranno essere attuati entro il 30 giugno 1931-IX.

Art. 28.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è concesso soltanto il ricorso per violazione di legge al Consiglio di Stato od in via straordinaria al Re, escluso ogni altro gravame in sede amministrativa o giudiziaria.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e a coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni di legge riguardanti i tribunali militari e il personale della giustizia militare, introducendovi le modificazioni che risultassero necessarie ai fini del coordinamento stesso.

Art. 30.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente decreto il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 98. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Circoscrizione dei Tribunali militari territoriali.

Tribunale militare territoriale	Zona di rispettiva giurisdizione
Torino	Divisioni militari di: Torino - Novara - Asti - Alessandria - Cuneo - Imperia - Piacenza.
Bologna	Divisioni militari di: Milano - Brescia - Verona - Bolzano - Bologna - Ravenna.
Trieste	Divisioni militari di: Padova - Udine - Gorizia - Trieste - Volosca.
Roma	Divisioni militari di: Firenze - Livorno - Roma - Perugia - Ancona - Cagliari.
Napoli	Divisioni militari di: Bari - Chieti - Napoli - Catanzaro.
Palermo	Divisioni militari di: Palermo - Messina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

TABELLA *B*.

Circoscrizione dei Tribunali militari marittimi.

Tribunale militare marittimo	Zona di rispettiva giurisdizione
La Spezia	Comando in capo del dipartimento Alto Tirreno e del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.
Taranto	Comando in capo di dipartimento Basso Tirreno e Comando in capo di dipartimento Ionio e Basso Adriatico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

TABELLA *C*.

Ruolo del personale della giustizia militare.

I. — GRUPPO *A*.

Grado gerarchico	Grado funzionale	Numero dei posti in organico
III.	Regio avvocato generale militare	1
IV.	Regio sostituto avvocato generale militare o consigliere relatore del tribunale supremo militare	2
V.	Regio avvocato militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare .	9
VI.	Regio vice avvocato militare o giudice relatore	20
VII.	Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 1ª classe	7
VIII.	Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 2ª classe	7
IX.	Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe	8
	Totale . . .	54
X.	Uditori giudiziari militari	(1)

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo.

II. — GRUPPO *B*.

Grado gerarchico	Grado funzionale	Numero dei posti in organico	
VII.	Cancelliere capo del tribunale supremo militare	1	
VIII.	Cancelliere capo di tribunale militare	9	
IX.	Cancelliere di tribunale militare di 1ª classe	10	35
X.	Cancelliere di tribunale militare di 2ª classe	12	
XI.	Cancelliere di tribunale militare di 3ª classe	13	
	Totale . . .	45	

Nel ruolo sopra indicato sono compresi i funzionari addetti ai tribunali militari marittimi i quali saranno ripartiti per funzione nel seguente modo:

Regio avvocato militare	2
Regio vice avvocato militare o giudice relatore . . .	4
Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori .	2
Totale . . .	8
Cancelliere capo di tribunale	2
Cancelliere di tribunale	4
Totale . . .	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

N. 116. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — **Determinazione ministeriale colla quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 febbraio 1931 – Anno IX.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Art. 1.

Il generale di brigata CANTONI cav. Alfredo è esonerato dalla carica di membro della Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di divisione DEL POZZO cav. Alessandro è chiamato a far parte della Commissione di cui nel precedente articolo, in qualità di membro.

Roma, 9 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 117. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina per l'anno 1931 una commissione speciale per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 23 febbraio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le sue successive modificazioni;
Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito;

Decreta:

Articolo unico.

È nominata per l'anno 1931, a norma dell'art. 39 della legge 10 luglio 1930, n. 957, una commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore

dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo, composta come segue:

Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo SPILLER cav. Gaetano, *presidente;*

Generale di divisione in servizio permanente effettivo GOGGIA cav. Francesco;

Generale di divisione in servizio permanente effettivo PIZZARELLO cav. Ugo;

Generale di brigata di artiglieria in servizio permanente effettivo MOIZO cav. Riccardo;

Generale di brigata di artiglieria in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in temporaneo servizio, BALDINI cav. Alberto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 23 febbraio 1931 - Anno IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 118. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 26 febbraio 1931 - Anno IX

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero dei lavori pubblici, con atto del 2 febbraio 1931, n. 404, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, la ditta CERQUA Carmine di Elia, commerciante in legname, domiciliata in Polena Trocchia (Napoli).

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 119. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dei capitani medici e dei tenenti medici. — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 del *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei capitani medici e dei tenenti medici che debbono sostenere gli esperimenti per la iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1931:

Primi capitani medici.

MACEDONIO Michelangelo.
GUADALUPI Roberto.
MASSONE Giacomo.
PEZZULLO Luigi.
BASSI Ugo.
MONTELEONE Vincenzo.
CALVANI Federico.
PEPE Raffaello.
SANTOLI Pasqualino.
FIORE Mario.
ARGANINI Teofilo.
PASQUALI Remigio.
SCUDERI Giuseppe.
RAFFONE Alfonso.
CAVALLO Eugenio.
GUARALDI Carlo.

Tenenti medici.

FRANCHINI Giovanni.
MARINO Salvatore.
D'AMBROSIO Alessandro.
PRIVITERA Benedetto.
MASCIA Giuseppe.
SPATAFORA Giuseppe.
VENTURA Vittorio.
NASTASI Antonio.
SOTTINI Giovanni.
PROCOPIO Bellarmino.
MARCHESE Agostino.
PALADINO Paolo.
PURPURA Giovanni.
PERNICE Vincenzo.
LIO Giuseppe.
COLACCI Francesco.
PROTO Antonio.
ZICCHIERI Leone.
CHIELLINI Guido.
SERRA Giuseppe.
GENTILI Alessandro.
VASSOLO Antonio.

Detti ufficiali si presenteranno all'ospedale militare di Roma nei giorni indicati dalla circolare n. 12 del *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 120. — AVANZAMENTO. — **Giudizi di avanzamento per gli ufficiali di amministrazione addetti all'ufficio di revisione e contabilità del comando generale dell'arma dei CC. RR.** — (Gabinetto). — 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Alla tabella, allegato 14, della circ. n. 159 del *giornale militare* dell'anno 1927 sono apportate le seguenti aggiunte:

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti e capitani ufficio revisione e contabilità comando generale CC. RR.	Capo ufficio e segretario del comando generale	Generale di divisione comandante in IIª	
Ufficiali superiori addetti all'ufficio medesimo:			
a) se Maggiori	Id.	Id.	Comandante generale
b) se Tenenti-Colonnelli	Segretario del comando generale e comandante in IIª	Comandante generale	Commissione centrale

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 121. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta obbligatoria dei maggiori veterinari e ad anzianità dei capitani e dei tenenti veterinari in s. p. e.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei maggiori, dei capitani e dei tenenti

veterinari che debbono sostenere gli esperimenti per la iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1931 rispettivamente a scelta obbligatoria e ad anzianità:

Maggiori veterinari (scelta obbligatoria):

BARDELLI Plinio.
SGROI Gaetano.

Capitani veterinari (anzianità):

VESPA Ettore.
ANGIOLUCCI Benedetto.
ROSSO Giacomo.
VIVERA Ignazio.
BELLINI Italo.
GIRARDON Carlo.

Tenenti veterinari (anzianità):

RISPOLI Filiberto.
SILVINI Umberto.
DI GIORGIO Salvatore.
LAYOLO Benedetto.
SCARCELLA Eugenio.
CORDARO Carmelo.
PIERRON Alfredo.

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio veterinario, in Roma, nei giorni stabiliti dalla circolare n. 37 del *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 122. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Palermo 19-26 aprile 1931 - Anno IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Premio Esercito — Categoria militare — Riservata ad ufficiali del R. Esercito in S. P. E. o di complemento se in servizio, montati su cavalli di proprietà, agevolezza o di carica iscritti nei ruoli di servizio, o per gli ufficiali di com-

plemento su cavalli di truppa in consegna agli ufficiali stessi.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare 769 *giornale militare* 1927.

La prova di addestramento si svolgerà sopra un rettangolo di m. 60 per 20. La prova di ostacoli sarà fatta su un percorso di m. 1200 circa, con ostacoli dell'altezza massima di m. 1,20.

L. 5000 delle quali L. 1500 ai cavalli italiani.

Al vincitore, coppa offerta dal generale comandante la divisione militare di Palermo.

Tassa d'iscrizione L. 15.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 123. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 138 col quale è autorizzato un concorso per l'assunzione di commissari di leva.** — (Gabinetto). — 16 febbraio 1931 - Anno X. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione Centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visti i regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457 e 24 luglio 1930, n. 1088, concernenti la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di ricoprire, almeno in parte, per il momento, le vacanze esistenti nel ruolo dei commissari di leva;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro Segretario di Stato per la guerra e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione mediante concorsi per titoli, a norma delle disposizioni vigenti, di dodici commissari di leva.

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 119. — MANCINI.

N. 124. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento ad anzianità dei capitani e tenenti del corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei capitani e dei tenenti del corpo amministrazione che debbono sostenere gli esami per la iscrizione nel quadro di avanzamento ad anzianità:

Corpo di amministrazione.

1° capitano SOLELLO Erminio.
» ALLOATTO Carlo.
» CAMMARATA Biagio.

1° capitano	MARTINELLI Michele.
»	DOLCI Andrea.
»	DIANA Alfonso.
»	TARTAGLIA Vasco.
»	CALANDRA Luigi.
Tenente	FELICI Francesco.
»	BISSIGNANI Luigi.
»	PROFETA Renato.
»	CIONFI Aldo.
»	GIACOPINI Giacomo.
»	CAMINITI Giuseppe.
»	POLIZZI Pietro.
»	RISPOLI Pasquale.
»	PAOLINI Ferdinando.
»	GIORDI Bruno.
»	PINTUCCI Oreste.
»	CACCIA Mario.
»	LIMONGELLI Cesare.
»	FELLI Amilcare.
»	GAMBINO Guglielmo.
»	CONSIGLIO Emilio.
»	MEZZETTI Mariano.
»	TIZIANI Lorenzo.
»	SABETTA Silvio.
»	PETRAROLI Lorenzo.
»	CORREALE Ugo.
»	STEFANELLI Giovanni.
»	ATTANASIO Francesco.
»	MELILLI Carlo.
»	DEGLI INNOCENTI Fernando.
»	LO PRESTI Nicolò.
»	MATTINA Alberico.
»	NOVELLI Giovanni.
»	GARRO Giuseppe.
»	CIRANNI Carlo.

I predetti ufficiali di amministrazione dovranno presentarsi alla Ragioneria centrale del Ministero della guerra nei giorni stabiliti dalla circolare 87 del *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 125. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 febbraio 1931 - Anno IX.

Ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.

La Commissione per gli esami di idoneità alla carica di direttore per gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi, di cui al n. 7 della circolare 520 *giornale militare* 1927, modificata dalla circolare 64 del *giornale militare* 1929, è, per il 1931, così composta:

Generale AYMONINO cav. Aldo, *presidente;*

Colonnello veter. PERRUCCI cav. Pietro, *membro.*

Il direttore del deposito al quale il candidato appartiene, *membro;*

Tenente DI GERONIMO Antonino, *segretario.*

Ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni.

La Commissione giudicatrice, di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 18 agosto 1927 per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per la idoneità alle cariche superiori per l'anno 1931, è così composta:

Generale AYMONINO cav. Aldo, *presidente;*

Ispett. gen. Min. agr. e for. FOTTICCHIA prof. comm. Nello, *membro;*

Colonnello PERRUCCI cav. Pietro, *membro;*

Tenente DI GERONIMO Antonino, *segretario.*

Gli ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del servizio ippico e veterinario del Ministero il giorno 4 marzo p. v. per sostenere gli esami il successivo giorno 5.

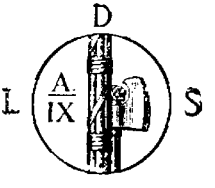
Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 febbraio 1931-IX.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Cagliari . . .	È costituito il comune di Mussolinia di Sardegna con le parti di territorio dei comuni di Terralba e Oristano delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa alla presente legge.	n. 1869 29 dic. 1930	29

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del giornale militare, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici Provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.



PREZZO L. 1,80

(3107318) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª 1931 - ANNO IX 27 FEBBRAIO

MINISTERO GUERRA

SOMMARIO

N. 126 - 27 febbraio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare* . . . . . *Pag.* 383

Circolare N. 126. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Elenchi per la distribuzione di pubblicazioni a mezzo del *giornale militare*.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 febbraio 1931 - Anno IX.

Ad evitare che, per ogni pubblicazione da diramare a mezzo del *giornale militare*, vengano ogni volta ripetuti gli enti cui la pubblicazione stessa deve essere inviata, sono stati predisposti i seguenti elenchi di distribuzione, in relazione al carattere ed alla specie delle pubblicazioni da distribuire.

Ciò posto, nell'annunziare la diramazione di una pubblicazione, sul *giornale militare*, l'ufficio competente indicherà l'elenco (sigla e numero) che comprende gli enti ai quali dovrà essere effettuata la distribuzione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Indice degli elenchi di distribuzione.

Ufficio distributore	Indicazione dell'elenco
Gabinetto:	
Ufficio coordinamento	Gab. 1
Comando del corpo di S. M.:	
Ufficio addestramento	SMa. 1 SMa. 2 SMa. 3 SMa. 4 SMa. 5
Ufficio trasporti	SMt. 1
Ufficio storico	SMst. 1
Direzione generale personali civili e affari generali	PCAG. 1 PCAG. 2
Direzione generale personale ufficiali	PU. 1
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa	LST. 1 LST. 2
Direzione generale di artiglieria	Art. 1 Art. 2 Art. 3
Direzione generale del genio	Ge. 1 Ge. 2 Ge. 3 Ge. 4

Ufficio distributore	Indicazione dell'elenco
Direzione generale servizi logistici	SL. 1 SL. 2
Direzione generale di sanità militare	San. 1 San. 2 San. 3 San. 4 San. 5
Direzione del centro chimico militare	Ch. 1 Ch. 2 Ch. 3
Ispettorato del materiale automobilistico	Aut. 1 Aut. 2

Gabinetto e Ufficio coordinamento.

Elenco Gab. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE copie 2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte . . . . . » 2
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi . » 2

Ministero guerra:

Gabinetto . . . . . » 10
Ufficio coordinamento . . . . . » 10
Ufficio dei generali . . . . . » 3
Comando del corpo di statò maggiore . . . . » 30
Direzioni generali . . . . . » 10
Uffici autonomi . . . . . » 3
Segreteria della commissione suprema di difesa . . » 2

Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale. . . . » 3
Ministero della marina (Gabinetto) . . . . . » 2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina . . . . » 2
Ministero della R. aeronautica (Gabinetto) . . . . » 2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica . . » 2
Ministero delle colonie (ufficio militare) . . . . » 2
Comando generale della M. V. S. N. . . . . » 2
Ufficio del capo di S. M. della M. V. S. N. . . . . » 2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia . . . » 2
Segreteria delle LL. EE. i generali d'armata . . . . » 2
Comandi designati d'armata . . . . . » 2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del genio . . . . . » 2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria . » 2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio » 2
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna . . . . . » 6
Comandi di divisione militare (compresi gli ispettorati di mobilitazione) . . . . . » 6
Comandi di divisione celere . . . . . » 6
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti . . » 50
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti . . . » 50

Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	copie	25
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	25
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	770
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Direzione istituto geografico militare	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	3
Direzioni d'artiglieria	»	2
Uffici fortificazioni	»	2
Delegazioni trasporti militari	»	2
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Stabilimenti del genio	»	2

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	8
Comando scuole centrali	»	5
Comando scuola centrale di fanteria	»	8
Comando scuola centrale di artiglieria	»	8
Comando scuola centrale del genio	»	8
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	3
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	3
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	8
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	8
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	8
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	8
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	8
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	8
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	6
Comando collegi militari	»	6
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	3
Comando di battaglione o di gruppo	»	3
Comando compagnia o batteria	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	2

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	3
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	3
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	2
Comando di batteria	»	2

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando battaglione misto della Sardegna	»	2
Comando gruppo aerostieri	»	2
Comando di compagnia	»	2

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	3
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	2

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	3
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	2
Officina automobilistica del R. E.	»	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	5
Comando deposito centro chimico militare	»	1

Distretti militari.

Comando distretto	copie	5

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	copie	2
Direzione d'ospedale militare	»	5
Direzione di infermeria presidiaria	»	2
Istituto chimico farmaceutico militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzione di commissariato militare	»	5

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	copie	2
Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata	»	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	copie	2
Tribunale supremo militare	»	2
Tribunale militare territoriale	»	2
Comando degli stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti)	»	22
Ispettorato veterinario di zona	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	1
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Deposito centrale delle truppe coloniali	»	1
Biblioteche militari	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

Comando del corpo di stato maggiore.

Ufficio addestramento.

Elenco SMa. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	8
Comando del corpo di stato maggiore	»	30
Segreteria della Commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il Capo di S. M. generale	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	8
Comando militare della Sardegna	»	6
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	6
Comandi di divisione celere	»	6
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	20
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	20
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1

Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti militari	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	5
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	2
Comando di compagnia o batteria	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	2
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando battaglione misto della Sardegna	»	2
Comando gruppo aerostieri	»	2
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	2

Distretti militari.

Comando distretto	copie	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Comando compagnia di sanità	copie	1
Comando compagnia di sussistenza	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	2
Biblioteca centrale militare	»	2
Biblioteche militari	»	1
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia .	»	2

Comando del corpo di stato maggiore.

Ufficio addestramento.

Elenco SMa. 2

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	8
Comando del corpo di stato maggiore	»	30
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata.	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.	»	2
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia.	»	8
Comando militare della Sardegna	»	6
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	6
Comandi di divisione celere	»	6
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	20
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	20
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1

Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti militari	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	5
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	5
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	5
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	2
Comando di compagnia o batteria	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	3

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	2
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando battaglione misto della Sardegna	»	2
Comando gruppo aerostieri	»	2
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	3

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	2

Distretti militari.

Comando distretto	copie	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Comando compagnia di sanità	copie	1
Comando compagnia sussistenza	»	1
Biblioteca centrale militare	»	2
Biblioteche militari	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . .	»	2

Comando del corpo di stato maggiore.

Ufficio addestramento.

Elenco SMa. 3

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	8
Comando del corpo di stato maggiore	»	30
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia.	»	8
Comando militare della Sardegna	»	6
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	6
Comandi di divisione celere	»	6
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	20
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	20
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1

Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	5
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. accademia artiglieria e genio	»	2
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	5
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale carabinieri reali	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	2
Comando di compagnia o batteria	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	3

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando gruppo di artiglieria da costa della Sardegna	»	2
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando battaglione misto della Sardegna	»	2
Comando gruppo aerostieri	»	2
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	2

Distretti militari.

Comando distretto	copie	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Comando compagnia di sanità	»	1
Comando compagnia sussistenza	»	1
Biblioteca centrale militare	»	2
Biblioteche militari	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

Comando del corpo di stato maggiore.

Ufficio addestramento.

Elenco SMa. 4

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	8
Comando del corpo di stato maggiore	»	30
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	8
Comando militare della Sardegna	»	6
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	6
Comandi di divisione celere	»	6
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	20
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	20
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1

Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti militari	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	5
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	5
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	5
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	5
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	2
Comando di compagnia o di batteria	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando gruppo di artiglieria da costa della Sardegna	»	2
Comando di batteria	»	3

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando battaglione misto della Sardegna	»	2
Comando gruppo aerostieri	»	2
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	2

Distretti militari.

Comando distretto	copie	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Comando compagnia di sanità	»	1
Comando compagnia sussistenza	»	1
Biblioteca centrale militare	»	2
Biblioteche militari	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	2
Comando gruppo squadrone di rimonta	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

Comando del corpo di stato maggiore.

Ufficio addestramento.

Elenco SMa. 5

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	8
Comando del corpo di stato maggiore	»	30
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	8
Comando militare della Sardegna	»	6
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	6
Comandi di divisione celere.	»	6
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendeti	»	30
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	20
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	20
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1

Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	5
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	5
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	2
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	2
Comando di compagnia o di batteria	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	2
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando battaglione misto della Sardegna	»	2
Comando gruppo aerostieri	»	2
Comando di compagnia	»	3

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	2

Distretti militari.

Comando distretto	copie	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Comando compagnia di sanità	copie	1
Comando compagnia di sussistenza	»	1
Biblioteca centrale militare	»	2
Biblioteche militari	»	1
Comando stabilimenti militari di pena	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

Comando del corpo di stato maggiore.

Ufficio trasporti.

Elenco SMt. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	8
Comando del corpo di stato maggiore	»	30
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ministero della R. marina (Gabinetto)	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ministero della R. aeronautica (Gabinetto)	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	2
Ufficio del capo di S. M. della M. V. S. N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.	»	1
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	5
Comando militare della Sardegna	»	3
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	6
Comandi di divisione celere	»	5
Comando R. C. T. C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	30
Comando R. C. T. C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando R. C. T. C. Eritrea ed enti dipendenti	»	20
Comando R. C. T. C. Somalia ed enti dipendenti	»	20
Comando truppe dell'Egeo	»	2

Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	copie	50
Comando generale R. guardia di finanza (compresi comandi di gruppo di legione e comandi di legione)	»	50
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazione trasporti militari	»	2
Ufficio per il delegato ai trasporti presso il comando militare della Sardegna	»	1
Comandi militari di stazione	»	1
Ufficio militare imbarchi e sbarchi di Napoli	»	1
Stabilimenti di artiglieria	»	1
Stabilimenti del genio	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	2
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	2
Comando scuole centrali di educazione fisica	»	2

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando gruppo di artiglieria da costa della Sardegna	»	2

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comandi di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando battaglione misto della Sardegna	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comandi di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1

Centro chimico militare.

Direzione del centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	1

Distretti militari.

Comando distretto	copie	2

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	copie	1
Direzione d'ospedale militare	»	1
Direzione di infermeria presidiaria	»	1
Istituto chimico farmaceutico militare	»	1
Comando compagnia di sanità	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzione di commissariato militare	»	1

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	copie	2
Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata	»	1

Comandi, uffici ed enti diversi.

Direzione istituto geografico militare	copie	2
Comandi degli stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti)	»	18
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	1
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Deposito centrale delle truppe coloniali	»	1
Biblioteche militari	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	1

Comando del corpo di stato maggiore.

Ufficio storico.

Elenco SMst. 1

Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale.
Comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti.
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio.
Direzione del centro chimico militare.
Comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata.
Comandi di brigata di fanteria, alpini e di cavalleria.
Ispettorati di mobilitazione presso le divisioni.
Comandi di reggimento, centro controaeri, centri automobilistici.
Comandi scuole militari, allievi ufficiali ed allievi sottufficiali.
Direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità militare.
Uffici fortificazioni.
Biblioteche militari

Direzione generale personali civili e affari generali.

Elenco PCAG. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi	»	2
Ministero guerra:		
Gabinetto	copie	10
Ufficio coordinamento	»	10
Ufficio dei generali	»	3
Comando del corpo di stato maggiore	»	15
Direzioni generali	»	10
Uffici autonomi	»	3
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	3
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Segreteria delle LL. EE. i generali d'armata	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	3
Comandi di divisione celere	»	2
Direzione istituto geografico militare	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti militari	»	1
Stabilimenti di artiglieria	»	1
Stabilimenti del genio	»	1

Arma dei CC. RR.

Comando generale dell'arma	copie	2
Ispettorati di zona	»	1
Comandi di legione	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	2
Comando scuole centrali	»	1
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando collegi militari	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	1

Arma del genio.

Comando reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando battaglione misto della Sardegna	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1

Servizio automobilistico.

Comando centro	copie	1
Comando di deposito	»	1
Officina automobilistica del R. E.	»	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	1
Comando deposito centro chimico militare	»	1

Distretti militari.

Comando di distretto (compresa sez. stacc. di Zara)	copie	1

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	copie	1
Direzione di ospedale militare	»	1
Istituto chimico farmaceutico militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzione di commissariato militare	»	1

Corpi di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	copie	1
Ufficio di revisione e di contabilità di corpo d'armata	»	1

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	copie	2
Tribunale supremo militare	»	2
Tribunale militare territoriale	»	1
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	1
Ispettorato veterinario di zona	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	1
Comando gruppo squadroni rimonta	»	1
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Altri ministeri	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

Truppe coloniali.

Comando R.C.T.C. della Tripolitania	copie	15
Comando R.C.T.C. della Cirenaica	»	10
Comando R.C.T.C. dell'Eritrea	»	5
Comando R.C.T.C. della Somalia	»	3
Comando deposito centrale delle truppe coloniali	»	1

Altri Ministeri, enti, ecc.

Presidenza del Consiglio dei Ministri	copie	1
Ministero della R. marina (Gabinetto) (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	»	24
Ministero delle colonie (Gabinetto) (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	»	10
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	1
Ministero della R. aeronautica (Gabinetto) (per la distribuzione agli enti dipendenti)	»	10
Altri Ministeri	»	1
Senato del Regno (Presidenza e biblioteca)	»	4
Camera dei deputati (Presidenza e biblioteca)	»	4
Comando generale R. guardia di finanza	»	1
Comando generale M.V.S.N.	»	1
Comando generale milizia nazionale forestale	»	1

Direzione generale personali civili ed affari generali

Elenco PCAG. 2

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	copie	2
Ufficio coordinamento	»	8
Comando del corpo di stato maggiore	»	30
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Ministero dell'interno (Gabinetto)	»	10
Ministero delle finanze (Gabinetto)	»	10
Comando generale della M.V.S.N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata e comando militare della Sicilia	»	8
Comando militare della Sardegna	»	6
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	6
Comandi di divisione celere	»	6
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	30
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	20
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	20
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35

Comando generale R. guardia di finanza	copie	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti militari	»	1
Biblioteche militari	»	1

Direzione generale personale ufficiali.

Elenco PU. 1

Case militari di S. M. il RE e dei Reali Principi	copie	22
Ministero guerra (eccettuato il comando del corpo di S. M.)	»	140
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	15
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Segreteria delle LL. EE. i generali d'armata	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comandi di corpo d'armata e comandi militare della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	3
Comandi di divisione celere	»	2
Direzione Istituto geografico militare	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazione trasporti militari	»	1
Stabilimenti di artiglieria	»	1
Stabilimenti del genio	»	1

Arma dei carabinieri Reali.

Comando generale dell'arma	copie	2
Ispettorati di zona	»	1
Comandi di legione	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	2
Comando scuole centrali	»	1
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e génio	»	1
Comando R. accademia di fanteria	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando collegi militari	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando battaglione misto della Sardegna	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	1
Comando di deposito	»	1
Officina automobilistica del R. E.	»	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	1
Comando deposito centro chimico militare	»	1

Distretti militari.

Comando di distretto (compresa sez. stacc. di Zara)	copie	1

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	copie	1
Direzione di ospedale militare	»	1
Istituto chimico farmaceutico militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzione di commissariato militare	»	1

Corpi di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	copie	1
Ufficio di revisione e di contabilità di corpo d'armata	»	1

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	copie	2
Tribunale supremo militare	»	2
Tribunale militare territoriale	»	1
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	1
Ispettorato di zona veterinaria militare	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	1
Comando gruppo squadroni rimonta	»	1
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Biblioteche militari	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

Truppe coloniali.

Comando R.C.T.C. della Tripolitania	copie	15
Comando R.C.T.C. della Cirenaica	»	10
Comando R.C.T.C. dell'Eritrea	»	5
Comando R.C.T.C. della Somalia	»	3
Comando deposito centrale delle truppe coloniali	»	1

Altri Ministeri, enti, ecc.

Presidenza del Consiglio dei Ministri	copie	1
Ministero della R. marina (Gabinetto) (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	»	24
Ministero delle colonie (Gabinetto) (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	»	10
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	1
Ministero della R. aeronautica (Gabinetto) (per la distribuzione agli enti dipendenti)	»	10
Altri ministeri	»	1
Senato del Regno (Presidenza e biblioteca)	»	4
Camera dei deputati (Presidenza e biblioteca)	»	4
Comando generale R. guardia di finanza	»	1
Comando generale M.V.S.N.	»	1
Comando generale milizia nazionale forestale	»	1

Direzione generale leva sottufficiali e truppa.

Elenco LST. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	5
Ufficio coordinamento	»	8
Ufficio dei generali	»	2
Direzione generale personali civili e affari generali	»	11
Direzione generale personale ufficiali	»	13
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa	»	10
Direzione generale artiglieria	»	7
Direzione generale genio	»	7
Direzione generale servizi logistici	»	7
Direzione generale sanità militare	»	7
Ispettorato generale amministrativo	»	5
Ispettorato del materiale automobilistico	»	5
Servizio ippico e veterinario	»	3
Ufficio del generale commissario	»	2
Direzione centro chimico militare	»	2
Ragioneria centrale	»	3
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il capo di stato maggiore generale	»	1
Comando del corpo di stato maggiore:		
Ufficio segreteria e personale di S. M.	copie	5
Ufficio operazioni	»	1
Ufficio addestramento	»	1
Ufficio mobilitazione	»	4
Ufficio servizi	»	1
Ufficio trasporti	»	12
Ufficio storico	»	1
Servizio informazioni militare	»	30
Ispettorato difesa aerea territoriale	»	15

Ministero della R. marina (Gabinetto)	copie	1
Ufficio del capo di stato maggiore della R. marina	»	1
Ministero della R. aeronautica (Gabinetto)	»	1
Ufficio del capo di stato maggiore della R. aeronautica	»	1
Ministero dell'agricoltura e foreste (Comitato per la mobilitazione civile)	»	1
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	1
Ministero degli esteri	»	10
Regie ambasciate, legazioni, consolati, vice consolati ed agenzie consolari	»	1
Comando generale della M.V.S.N.	»	2
Comando della milizia nazionale forestale	»	1
Comando della milizia nazionale portuaria	»	15
Ufficio del capo di stato maggiore della M.V.S.N.	»	1
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Segreteria delle LL. EE. i generali d'armata	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del genio	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare (compresi gli ispettorati di mobilitazione	»	3
Comandi di divisione celere	»	2
Comando R.C.T.C. Tripolitania	»	15
Comando R.C.T.C. Cirenaica	»	10
Comando R.C.T.C. Eritrea	»	5
Comando R.C.T.C. Somalia	»	3
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Comando generale arma CC.RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma) (1)	»	757
Comando generale R. guardia di finanza	»	5
Direzione istituto geografico militare	»	1
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Direzioni d'artiglieria	»	1

(1) Diramazione estesa fino ai comandi di tenenza isolata.

Uffici fortificazioni	copie	1
Delegazioni trasporti militari	»	1
Stabilimenti d'artiglieria	»	1
Stabilimenti del genio	»	1

Scuole militari:

Comando scuola di guerra	copie	10
Comando scuole centrali	»	1
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	5
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	10
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	10
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	5
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	5
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando collegi militari	»	5
Comando scuola centrale CC. RR.	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali:

Comando scuola	copie	10

Arma di fanteria:

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria:

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di squadrone	»	1

Comando di artiglieria:

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	1
Comando di batteria	»	1

Arma del genio:

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando battaglione misto della Sardegna	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	1
Comando di compagnia	»	1

Carri armati:

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Servizio automobilistico:

Comando di centro	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di compagnia	»	1
Officina automobilistica R. esercito	»	1

Centro chimico militare:

Direzione centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	5
Comando deposito centro chimico militare	»	3

Distretti militari:

Comando distretto	copie	2

Corpo sanitario militare:

Direzione di sanità militare	copie	1
Direzione d'ospedale militare	»	2
Direzione di infermeria presidiaria	»	1
Istituto chimico farmaceutico militare	»	1

Corpo di commissariato militare:

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzione di commissariato militare	»	2

Corpo di amministrazione militare:

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	copie	1
Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata	»	1

Comandi, uffici ed enti diversi:

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	copie	2
Tribunale supremo militare	»	2
Tribunale militare territoriale	»	1
A tutti i presidenti di tribunali con sede in capoluoghi di provincia (1)	»	1
A tutti i pretori	»	1
Ufficio provinciale di leva	»	2
Comando degli stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti)	»	18
Ispettorato di zona veterinaria militare	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	1
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Deposito centrale delle truppe coloniali	»	1
Biblioteche militari	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

(1) Per le provincie di Aosta, Ragusa, Varese ed Imperia indirizzare ai presidenti di tribunale rispettivamente di Ivrea, Modica, Busto Arsizio e S. Remo.

Direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

Elenco LST. 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri	copie	1
Ministero della R. marina (ufficio del capo di S. M.)	»	10
Ministero della R. aeronautica (ufficio del capo di S. M.)	»	10
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	24
Ministero degli interni	»	10
Ministero della giustizia e degli affari di culto	»	10
Ministero delle finanze	»	2
Ministero dell'educazione nazionale	»	10
Ministero dei lavori pubblici	»	2
Ministero delle comunicazioni	»	2
Ministero delle corporazioni	»	2
Ministero dell'agricoltura e foreste	»	2

Direzione generale di artiglieria.

Elenco Art. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto	copie	2
Ufficio coordinamento	»	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	4
Direzione generale di artiglieria	»	10
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	1
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	1
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	1
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	6
Ufficio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	1
Ispettorato di artiglieria	»	20
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione centro chimico militare	»	2
Ispettorato D.A.T.	»	5
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare	»	1
Comandi di divisione celere	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorato di raggruppamento D.A.T.	»	2
Comando D.A.T. delle isole	»	2
Biblioteca centrale militare	»	1
Biblioteche militari	»	1
Comando scuola di guerra	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	5

Comando scuola di applicazione di fanteria	copie	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	5
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Centri esperienze di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento (Bra - Pola - Lucca)	»	2
Comando scuola allievi sottufficiali (Nocera)	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	1
Ufficio tavole di tiro	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di reggimento, di centro contraerei	copie	2
Comando di gruppo (istruzioni di carattere generale ovvero non riflettenti il materiale di dotazione)	»	3
Comando di gruppo (istruzioni riflettenti il materiale di dotazione)	»	4
Comando di batteria (istruzioni di carattere generale ovvero non riflettenti il materiale di dotazione)	»	3
Comando di batteria (istruzioni riflettenti il materiale di dotazione)	»	5

Direzione generale di artiglieria.

Elenco Art. 2

Ministero della guerra:

Gabinetto	copie	2
Ufficio coordinamento	»	3
Comando del corpo di stato maggiore	»	4
Direzione generale di artiglieria	»	10
Direzione centro chimico militare	»	2
Ispettorato di artiglieria	»	20
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	5
Ispettorato D.A.T.	»	5
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorato di raggruppamento D.A.T.	»	2
Comando D.A.T. delle isole	»	2
Comando scuola di guerra	»	2
Comando delle scuole centrali :	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria.	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	25
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	25
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	20
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento (Bra - Pola - Lucca)	»	10
Comando scuola allievi sottufficiali (Nocera)	»	10
Centri esperienze di artiglieria	»	3
Arsenali R. esercito	»	2
Spolettificio R. esercito	»	2
Sezione di spolettificio R. esercito	»	2
Pirotecnico R. esercito	»	2
Sezione pirotecnico	»	2

Fabbrica d'armi R. esercito	copie	2
Laboratorio di precisione Regio esercito	»	2
Polverificio R. esercito	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	4
Ufficio tavole di tiro	»	2
Biblioteca centrale militare	»	1
Biblioteca della rivista di artiglieria e genio	»	2
Biblioteche militari	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	2
Comando di gruppo (istruzioni di carattere generale ovvero non riflettenti il materiale di dotazione)	»	2
Comando di gruppo (istruzioni riflettenti il materiale di dotazione)	»	3
Comando di batteria (istruzioni di carattere generale ovvero non riflettenti il materiale di dotazione)	»	1
Comando di batteria (istruzioni riflettenti il materiale di dotazione)	»	4

Direzione generale di artiglieria.

Elenco Art. 3

Ispettorato di artiglieria	copie	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comando scuola di guerra	»	2
Comando scuole centrali	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	4
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	4
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	25
Comando scuola di applicazione di artiglieria	»	25
Comando scuola centrale di artiglieria	»	10
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	50
Centri esperienze di artiglieria	»	1
Comandi scuole allievi ufficiali di complemento (Bra - Pola - Lucca)	»	10
Comando scuola allievi sottufficiali (Nocera)	»	10
Ufficio tavole di tiro	»	2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	1
Comando di gruppo (pubblicazioni riflettenti il materiale di dotazione)	»	1
Comando di batteria (pubblicazioni riflettenti il materiale di dotazione)	»	1

Direzione generale del genio.

Elenco Ge. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	1
Ufficio coordinamento	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	5
Direzione generale del genio	»	2
Direzione centro chimico militare	»	2
Ispettorato dell'arma del genio	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio Torino	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento (Verona)	»	1
Comando reggimento del genio, gruppo aerostieri e battaglione misto del genio della Sardegna	»	1
Officina di costruzioni del genio di Pavia	»	1
Officina di costruzioni R. T. ed E. di Roma	»	1
Istituto centrale di R. T. ed E. di Roma	»	1
Centro studi zappatori e minatori di Pavia	»	1
Biblioteche militari	»	1

Direzione generale del genio.

Elenco Ge. 2

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	3
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	1
Ufficio coordinamento	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	11
Direzione generale di artiglieria	»	2
Direzione generale del genio	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ministero della R. marina - direzione centrale genio militare e uffici dipendenti	»	8
Ministero della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri e delle truppe alpine	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Ispettorato del genio	»	6
Ispettorato del materiale automobilistico	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	1
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Comandi di corpo d'armata, comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di divisione militare	»	1
Comandi di divisione celere	»	1
Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali	»	1
Comando generale della R. guardia di finanza	»	1
Comando R.C.T.C. Tripolitania	»	2
Comando R.C.T.C. Cirenaica	»	2
Comando R.C.T.C. Eritrea	»	2
Comando R.C.T.C. Somalia	»	2

Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando del genio R.C.T.C. Tripolitania	»	2
Comando del genio R.C.T.C. Cirenaica	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	2
Ufficio genio Asmara	»	2
Rivista artiglieria e genio	»	2
Biblioteche militari	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	8
Comando delle scuole centrali	»	5
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	1
Comando scuola allievi sottufficiali	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento	copie	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	2
Direzione officina costruzioni del genio militare Pavia . .	»	2
Direzione officina radiotelegrafica ed elettrotecnica . .	»	1
Direzione istituto militare radiotelegrafia ed elettrotecnica	»	1
Centro studio zappatori minatori - Pavia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	1
Comando gruppo chimico militare	»	1
Comando deposito centro chimico militare	»	1

Direzione generale del genio.

Elenco Ge. 3

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	5
Direzione generale personali civili ed affari generali	»	3
Direzione generale di artiglieria	»	1
Direzione generale del genio	»	25
Direzione centro chimico militare	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ministero della R. marina (direzione centrale del genio militare)	»	10
Ministero della R. aeronautica (ufficio S. M. segreteria)	»	5
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale della M. V. S. N.	»	1
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del materiale automobilistico	»	1
Ispettorato del genio	»	25
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di divisione militare (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	2
Comandi di divisione celere	»	2
Comando R.C.T.C. Tripolitania	»	2
Comando R.C.T.C. Cirenaica	»	2
Comando R.C.T.C. Eritrea	»	2
Comando R.C.T.C. Somalia	»	2
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1

Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	copie	5
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	5
Biblioteche militari	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	2
Comando scuole centrali	»	4
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando della R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	1
Comando scuola allievi sottufficiali	»	1
Comando collegi militari	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1

Arma del genio.

Comandi di reggimento	copie	1
Comando gruppo aerostieri	»	1
Comando battaglione misto della Sardegna	»	1

Direzione generale del genio.

Elenco Ge. 4

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	2
Comando del corpo di stato maggiore	»	10
Direzione generale personali civili e affari generali	»	10
Direzione generale di artiglieria	»	6
Direzione generale del genio	»	10
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ministero della R. marina (Direzione centrale del genio militare)	»	80
Ministero della R. aeronautica (ufficio stato maggiore segreteria)	»	100
Comando generale della M. V. S. N. (comprese le copie per i reparti dipendenti)	»	400
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati di armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del materiale automobilistico	»	5
Ispettorato del genio	»	10
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	5
Comandi di divisione militare (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	10
Comandi di divisione celere	»	6
Comando R.C.T.C. Tripolitania	»	5
Comando R.C.T.C. Cirenaica	»	5
Comando R.C.T.C. Eritrea	»	5
Comando R.C.T.C. Somalia	»	5

Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	copie	200
Comando generale della R. guardia di finanza (compresi i reparti dipendenti)	»	100
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	5
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	5

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	2
Comando scuole centrali	»	4
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	2
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	4
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	4
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	2
Comando collegi militari	»	2
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	3

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di battaglione	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di gruppo	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento. di centro controaerei	copie	2
Comando di gruppo	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	1
Comando battaglione misto della Sardegna	»	1
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di battaglione	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	1
Comando gruppo chimico militare	»	1
Comando deposito centro chimico militare	»	1

Distretti militari.

Comando distretto	copie	1

Comandi di divisione militare (per sezioni di tiro).

Roma	copie	80
Chieti	»	60
Cuneo - Milano - Brescia - Bolzano - Ancona	»	50

Verona - Napoli - Catanzaro e Palermo	copie	40
Firenze - Livorno - Messina e Comando militare Sardegna	»	35
Novara - Alessandria - Imperia - Bologna - Perugia - Bari - Padova	»	30
Torino - Asti - Ravenna e Udine	»	25
Piacenza - Trieste - Volosca e Gorizia	»	10

Comandi, uffici ed enti diversi.

Comando stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti)	copie	22
Comando compagnia sanità	»	2
Comando compagnia sussistenza	»	1
Biblioteche militari	»	1

Direzione generale servizi logistici.

Elenco SL. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	copie	2
Ufficio coordinamento	»	6
Comando del corpo di stato maggiore	»	25
Direzioni generali ed uffici autonomi	»	15
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	1
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	»	2
Segreteria delle LL. EE. i Marescialli d'Italia	»	1
Segreteria delle LL. EE. i generali d'armata	»	1
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	3
Comandi di divisione celere	»	2
Comando R. C. T. C. Tripolitania	»	1
Comando R. C. T. C. Cirenaica	»	1
Comando R. C. T. C. Eritrea	»	1
Comando R. C. T. C. Somalia	»	1
Comando truppe dell'Egeo	»	1
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi di legione dell'arma)	»	28
Direzione istituto geografico militare	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e e della Sardegna	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1

Direzioni di artiglieria	copie	1
Stabilimenti di artiglieria	»	1
Stabilimenti del genio	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	3
Comando scuole centrali	»	2
Comando scuola centrale di fanteria	»	2
Comando scuola centrale di artiglieria	»	2
Comando scuola centrale del genio	»	2
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	3
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	3
Comando scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	3
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	2
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale carabinieri reali	»	2
Comando collegi militari	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	2
Comando scuola allievi sottufficiali	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	2

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro contraerei	copie	2

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di battaglione misto della Sardegna	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	1
Officina automobilistica del R. E.	»	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	1

Distretti militari.

Comando distretto	copie	1

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	copie	1
Direzione ospedale militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzioni di commissariato militare	»	6
Sezioni staccate di commissariato militare	»	2
Panifici militari	»	1
Magazzini militari di distribuzione viveri	»	1
Magazzini principali di casermaggio	»	1

Enti vari.

Tribunale supremo militare	copie	1
Tribunali militari territoriali	»	1
Ispettorati di zona veterinaria militare	»	1
Biblioteca centrale militare	»	3
Biblioteche militari	»	1
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	1

Direzione generale servizi logistici.

Elenco SL. 2

Ministero della R. marina (direzione centrale commissariato)	copie	1
Ministero della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale della M.V.S.N.	»	2
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	3
Comandi di divisione celere	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi di legione dell'arma)	»	28
Comando generale della R. guardia di finanza	»	1
Direzione istituto geografico militare	»	1
Comandi di reggimento ed unità corrispondenti	»	2
Direzioni di commissariato militare (comprese quelle di Tripoli e Bengasi)	»	6
Sezioni staccate di commissariato militare	»	2
Opificio militare vestiario ed equipaggiamento	»	1
Magazzini centrali militari	»	1
Magazzini principali casermaggio militare	»	1
Biblioteche militari	»	1

Direzione generale di sanità militare.

Elenco San. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ufficio del primo aiutante di campo dei RR. Principi	»	1
Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	copie	10
Ufficio coordinamento	»	10
Ufficio dei generali	»	3
Comando del corpo di stato maggiore	»	15
Direzioni generali (eccettuata la direzione generale di sanità militare)	»	10
Direzione generale di sanità militare	»	250
Uffici autonomi	»	3
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	3
Ministero dell'interno	»	4
Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	»	30
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ministero della R. aeronautica (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	»	40
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	10
Ministero delle comunicazioni (per la direzione generale delle ferrovie dello Stato	»	2
Altri ministeri	»	3
Comando generale della M. V. S. N.	»	10
Ufficio del capo di S. M. della M. V. S. N.	»	2
Comando milizia nazionale forestale	»	4
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Segreteria delle LL. EE. i generali d'armata	»	1
Comandi designati d'armata	»	2

Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	copie	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	2
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comandi di divisione militare (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	3
Comandi di divisione celere	»	2
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	25
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	20
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	10
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	6
Comando truppe dell'Egeo	»	4
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	750
Comando generale R. guardia di finanza	»	10
Direzione istituto geografico militare	»	2
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Direzioni d'artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti militari	»	1
Stabilimenti d'artiglieria	»	1
Stabilimenti del genio	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando delle scuole centrali	»	3
Comando scuola centrale di fanteria	»	3
Comando scuola centrale di artiglieria	»	3
Comando scuola centrale del genio	»	3
Comando R. accademia fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	3
Comando scuola applicazione di fanteria	»	3
Comando scuola applicazione di cavalleria	»	3

Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	copie	3
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	10
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	3
Comando collegi militari	»	3
Comando scuola centrale CC. RR.	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	3

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	2

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia alpina	»	2

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro contraerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	2

Arma del genio

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando battaglione misto della Sardegna	»	2
Comando gruppo aerostieri	»	2

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2

Servizio automobilistico.

Comando centro automobilistico	copie	2
Officina automobilistica R. esercito	»	2

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	2
Comando gruppo chimico militare	»	2
Comando deposito centro chimico militare	»	1

Distretti militari.

Comando distretto (compresa sezione staccata Zara)	copie	5

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	copie	5
Direzione di ospedale militare	»	20
Direzione d'infermeria presidiaria	»	5
Stabilimenti balneo-termali	»	2
Campo sanatoriale climatico di Anzio	»	4
Istituto chimico farmaceutico militare	»	3

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzione di commissariato militare	»	2

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione personali militari vari	copie	4
Ufficio di revisione e contabilità di corpo d'armata	»	2

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	copie	1
Tribunale supremo militare	»	2
Tribunale militare territoriale	»	1
Comando degli stabilimenti militari di pena (e per gli enti dipendenti)	»	22
Ispettorato di zona veterinaria militare	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	2
Deposito centrale delle truppe coloniali	»	2
Biblioteche militari	»	2
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	1

Direzione generale di sanità militare.

Elenco San. 2

Comandi di corpo d'armata, comandi militari della Sicilia e della Sardegna (ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale)	copie	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	2
Direzioni di sanità militare	»	1
Ufficio sanitario del comando militare della Sardegna	»	1
Direzione d'ospedale militare	»	2
Direzione di infermeria presidiaria	»	1
Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata	»	1

Direzione generale di sanità militare.

Elenco San. 3

Comandi di corpo d'armata, comandi militari della Sicilia e della Sardegna (1 copia per l'ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale)	copie	2
Comando militare della Sardegna	»	1
Comando scuola di applicazione di sanità militare . .	»	5
Direzioni di sanità militare	»	2
Ufficio sanitario del comando militare della Sardegna .	»	2
Direzione dell'istituto chimico farmaceutico militare . .	»	20
Direzione di ospedale militare	»	10
Direzione di infermeria presidiaria	»	4
Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata . . .	»	1

Direzione generale di sanità militare.

Elenco San. 4

Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna (per l'ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale)	copie	1
Comando scuola di applicazione di sanità militare	»	2
Direzioni di sanità militare	»	1
Ufficio sanitario del comando militare della Sardegna	»	1
Direzione d'ospedale militare	»	2
Direzioni d'infermeria presidiaria	»	1
Istituto chimico farmaceutico militare	»	3
Uffici revisione e contabilità di corpo d'armata	»	1
Ufficio centrale cure onoranze salme caduti in guerra	»	2
Magazzini materiale sanitario di Parma, Maddaloni e Senigallia	»	1

Direzione generale di sanità militare.

Elenco San 5.

Comandi di corpo d'armata, comandi militari della Sicilia e della Sardegna (ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale)	copie	1
Comandi di divisione militare (compresi gli ispettorati di mobilitazione)	»	2
Comandi di divisione celere	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	
Comando battaglione misto della Sardegna	»	1
Comando gruppo aerostieri	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1

Distretti militari.

Comando di distretto	copie	1

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	copie	1
Ufficio sanitario del comando militare della Sardegna	»	1

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio revisione e contabilità di corpo d'armata	copie	2

Direzione del centro chimico militare.

Elenco Ch. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	copie	3
Ufficio coordinamento	»	7
Ufficio dei generali	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	100
Direzioni generali	»	1
Uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale della M.V.S.N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria, del genio e del materiale automobilistico	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	14
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	9
Comandi corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	5
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	5
Comandi di divisione celere	»	3
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	5
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	5
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	5
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	5
Comando truppe dell'Egeo	»	2
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	35
Comando generale R. guardia di finanza	»	2

Direzione istituto geografico militare	copie	1
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	1
Delegazioni trasporti militari	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali	»	10
Comando scuola centrale di fanteria	»	5
Comando scuola centrale di artiglieria	»	5
Comando scuola centrale del genio	»	5
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	15
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	15
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	5
Comando R. accademia artiglieria e genio	»	5
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	5
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	5
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	5
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	10
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	5
Comando collegi militari	»	5
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	2
Comando di compagnia o di batteria	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando gruppo artiglieria da costa della Sardegna	»	2
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando battaglione misto della Sardegna	»	2
Comando gruppo aerostieri	»	2
Comando di compagnia	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	2
Comando di compagnia	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	2
Comando di compagnia	»	1
Officina automobilistica R. esercito	»	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	300
Comando gruppo chimico militare	»	6
Comando deposito centro chimico militare	»	2
Comando di compagnia del gruppo chimico militare	»	3

Distretti militari.

Comando di distretto	copie	2

Corpo sanitario militare.

Direzioni di sanità militare	copie	3
Direzione di ospedale militare	»	2
Direzioni di infermeria presidiaria	»	1
Istituto chimico farmaceutico militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzioni di commissariato militare	»	1

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	copie	1

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	copie	2
Tribunale supremo militare	»	2
Tribunale militare territoriale	»	2
Comando stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti)	»	10
Ispettorato di zona veterinaria militare	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	2
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Comando deposito centrale delle truppe coloniali	»	1
Biblioteche militari	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	2

Direzione del centro chimico militare.

Elenco Ch. 2

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	3
Ufficio coordinamento	»	7
Ufficio dei generali	»	1
Comando di corpo di stato maggiore	»	100
Direzioni generali	»	1
Uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale della M.V.S.N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del materiale automobilistico	»	3
Ispettorato del genio	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	10
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	12
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	5
Comandi divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	5
Comandi di divisione celere	»	3
Comando R.C.T.C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	5
Comando R.C.T.C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	5
Comando R.C.T.C. Eritrea ed enti dipendenti	»	5
Comando R.C.T.C. Somalia ed enti dipendenti	»	5
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comando legione dell'arma)	»	15
Comando generale R. guardia di finanza	»	2

Direzione istituto geografico militare	copie	1
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	4
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	3
Delegazioni trasporti militari	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali	»	5
Comando scuola centrale di fanteria	»	3
Comando scuola centrale di artiglieria	»	3
Comando scuola centrale del genio	»	10
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	10
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	15
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	3
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	10
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	3
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	3
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	10
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	5
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	3
Comando collegi militari	»	3
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando di scuola	copie	1
Comando di battaglione o di gruppo	»	1
Comando di compagnia o di batteria	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di gruppo di artiglieria da costa della Sardegna	»	1
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	5
Comando di deposito	»	3
Comando di battaglione	»	4
Comando di battaglione misto della Sardegna	»	4
Comando di gruppo aerostieri	»	4
Comando di compagnia	»	3

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di compagnia	»	1
Officina automobilistica R. esercito	»	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	300
Comando gruppo chimico militare	»	1
Comando deposito centro chimico militare	»	3
Comando compagnia del gruppo chimico militare	»	3

Distretti militari.

Comando di distretto	copie	1

Corpo sanitario militare.

Direzione di sanità militare	copie	2
Direzione di ospedale militare	»	2
Direzione di infermeria presidiaria	»	1
Istituto chimico farmaceutico militare	»	1

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzione di commissariato militare	»	1

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	copie	1

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	copie	1
Tribunale supremo militare	»	1
Tribunale militare territoriale	»	1
Comando degli stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti)	»	5
Ispettorato di zona veterinaria militare	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	1
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Comando deposito centrale delle truppe coloniali	»	1
Biblioteche militari	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	1

Direzione del centro chimico militare.

Elenco Ch. 3

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	2
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	2
Ministero della guerra:		
Gabinetto	»	3
Ufficio coordinamento	»	7
Ufficio dei generali	»	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	100
Direzioni generali	»	1
Uffici autonomi	»	1
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	2
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. marina	»	2
Ufficio del capo di S. M. della R. aeronautica	»	2
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Comando generale dell M. V. S. N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	2
Comandi designati d'armata	»	2
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del materiale automobilistico	»	3
Ispettorato del genio	»	5
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	10
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.	»	12
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	5
Comandi di divisione militare (compresi ispettorati di mobilitazione)	»	5
Comandi di divisione celere	»	3
Comando R. C. T. C. Tripolitania ed enti dipendenti	»	5
Comando R. C. T. C. Cirenaica ed enti dipendenti	»	5
Comando R. C. T. C. Eritrea ed enti dipendenti	»	5
Comando R. C. T. C. Somalia ed enti dipendenti	»	5
Comando generale arma CC. RR. (compresi ispettorati di zona e comandi legione dell'arma)	»	15

Comando generale R. guardia di finanza	copie	2
Direzione istituto geografico militare	»	1
Addetti e missioni militari all'estero	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	4
Direzioni di artiglieria	»	1
Uffici fortificazioni	»	3
Delegazioni trasporti militari	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	5
Comando scuole centrali	»	5
Comando scuola centrale di fanteria	»	3
Comando scuola centrale di artiglieria	»	3
Comando scuola centrale del genio	»	10
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola d'applicazione di fanteria	»	10
Comando R. accademia e scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	15
Comando R. accademia fanteria e cavalleria	»	3
Comando R. accademia artiglieria e genio	»	10
Comando scuola d'applicazione di fanteria	»	3
Comando scuola d'applicazione di cavalleria	»	3
Comando scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	10
Comando scuola d'applicazione di sanità militare	»	15
Comando scuola di tiro d'artiglieria	»	3
Comando collegi militari	»	3
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	»	2

Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali.

Comando di scuola	copie	2
Comando di battaglione o di gruppo	»	1
Comando di compagnia o di batteria	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	2
Comando di reggimento	»	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di squadrone	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento, di centro controaerei	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di gruppo di artiglieria da costa della Sardegna	»	1
Comando di batteria	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	3
Comando di battaglione	»	4
Comando di battaglione misto della Sardegna	»	4
Comando di gruppo aerostieri	»	4
Comando di compagnia	»	3

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di battaglione	»	1
Comando di compagnia	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando di compagnia	»	1
Officina automobilistica R. esercito	»	

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	300
Comando gruppo chimico militare	»	4
Comando deposito centro chimico militare	»	3
Comando compagnia del gruppo chimico militare	»	3

Distretti militari.

Comandi di distretto	copie	1

Corso sanitario militare.

Comando distretto	copie	1
Direzione di ospedale militare	»	10
Direzioni di infermeria presidiaria	»	2
Istituto chimico farmaceutico militare	»	2

Corpo di commissariato militare.

Ispettorato di zona di commissariato militare	copie	1
Direzioni di commissariato militare	»	1

Corpo di amministrazione militare.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari	copie	1

Comandi, uffici ed enti diversi.

Tribunale speciale per la difesa dello Stato	copie	1
Tribunale supremo militare	»	1
Tribunale militare territoriale	»	1
Comando degli stabilimenti militari di pena (ed enti dipendenti)	»	5
Ispettorato di zona veterinaria militare	»	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	»	1
Comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Comando deposito centrale delle truppe coloniali	»	
Biblioteche militari	»	1
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia	»	1

Ispettorato del materiale automobilistico.

Elenco Aut. 1

Ufficio del primo aiutante di campo generale di S. M. il RE	copie	1
Ufficio del primo aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte	»	1
Ministero guerra:		
Gabinetto	»	2
Ufficio coordinamento	»	3
Direzione generale di artiglieria	»	2
Direzione generale del genio	»	1
Direzione del centro chimico militare	»	2
Segreteria della commissione suprema di difesa	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	1
Comando del corpo di stato maggiore:		
Ufficio segreteria e personale di stato maggiore	»	1
Ufficio operazioni	»	1
Ufficio addestramento	»	2
Ufficio mobilitazione	»	1
Ufficio servizi	»	2
Ufficio trasporti	»	2
Ministero della R. marina:		
Ufficio del capo di S. M.	»	1
Direzione generale artiglieria e armamenti	»	1
Direzione centrale genio militare per i lavori della marina	»	1
Istituto di guerra marittima	»	1
Ministero della R. aeronautica:		
Ufficio del capo di S. M.	»	1
Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche	»	1
Ministero delle colonie (ufficio militare)	»	2
Ministero delle comunicazioni (ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili)	»	1

Comando generale della M.V.S.N.	copie	2
Ufficio del capo di S. M. della M.V.S.N.	»	2
Segreteria delle LL. EE. i marescialli d'Italia	»	1
Comandi designati d'armata	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine e del genio	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	4
Ispettorato del materiale automobilistico	»	7
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio	»	1
Ispettorato D.A.T.	»	1
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di divisione militare	»	1
Comandi di divisione celere	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comandi di artiglieria RR.CC.TT.CC. Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	3
Comandi del genio della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia	»	1
Direzioni di artiglieria	»	1

Scuole militari.

Comando scuola di guerra	copie	1
Comando scuole centrali	»	1
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1
Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	1
Comando scuola allievi sottufficiali	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1

Arma di fanteria.

Comando reggimento bersaglieri e alpini	copie	1

Arma di cavalleria.

Comando di brigata	copie	1
Comando di reggimento	»	1

Arma di artiglieria.

Comando reggimento pesante campale	copie	1
Comando reggimento pesante	»	1
Comando reggimento controaerei autocampale . . .	»	1
Comando centro controaerei	»	1

Arma del genio.

Comando reggimento r. t.	copie	1
Comando reggimento ferrovieri	»	1
Comando reggimento pontieri-lagunari	»	1

Carri armati.

Comando reggimento	copie	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	2
Comando autogruppo Tripolitania	»	1
Comando autogruppo Cirenaica	»	1

Comandi, uffici ed enti diversi.

Arsenali R. esercito (Torino - Piacenza - Napoli) . .	copie	1
Officina costruzioni del genio militare	»	1
Officina militare di R. T. ed E.	»	1
Istituto militare R. T. ed E.	»	1
Centro studi zappatori-minatori	»	1
Officina automobilistica R. E.	»	2
Segreteria del comitato per la mobilitazione civile (per gli osservatori industriali)	»	1
Rivista artiglieria e genio	»	1
Biblioteche militari	»	1

Ispettorato del materiale automobilistico.

Elenco Aut. 2

Ministero guerra:		
Gabinetto	copie	2
Ufficio coordinamento	»	2
Direzione generale di artiglieria	»	4
Direzione generale del genio	»	1
Ufficio di S. E. il capo di S. M. generale	»	1
Comando del corpo di stato maggiore:		
Ufficio segreteria e personale di stato maggiore	»	1
Ufficio addestramento	»	1
Ufficio servizi	»	1
Ufficio trasporti	»	1
Ispettorati delle truppe celeri, delle truppe alpine, dell'artiglieria e del genio	»	1
Ispettorato del materiale automobilistico	»	7
Comandi di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di divisione militare	»	1
Comandi di divisione celere	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di artiglieria della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi del genio della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia	»	1
Ispettorato D.A.T.	»	1
Arsenali R. esercito di Torino, Piacenza e Napoli	»	1
Scuole militari.		
Comando scuola di guerra	copie	1
Comando scuole centrali	»	1
Comando scuola centrale di fanteria	»	1
Comando scuola centrale di artiglieria	»	1
Comando scuola centrale del genio	»	1
Comando R. accademia fanteria e cavalleria e scuola di applicazione di fanteria	»	1

Comando R. accademia e scuola di applicazione di artiglieria e genio	copie	1
Comando R. accademia di fanteria e cavalleria	»	1
Comando R. accademia di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	»	1
Comando scuola di applicazione di artiglieria e genio	»	1
Comando scuola di tiro di artiglieria	»	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento	»	1
Comando scuola allievi sottufficiali	»	1
Comando scuola centrale carabinieri Reali	»	1

Arma di fanteria.

Comando di reggimento bersaglieri ed alpini	copie	1
Comando di deposito bersaglieri	»	1
Comando di battaglione bersaglieri	»	1

Arma di cavalleria.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento pesante campale	copie	1
Comando di reggimento pesante	»	1
Comando di reggimento controaerei autocampale	»	1
Comando di gruppo dei predetti reggimenti	»	1
Comando di deposito dei predetti reggimenti	»	1

Arma del genio.

Comando di reggimento r. t	copie	1
Comando di reggimento ferrovieri	»	1
Comando di reggimento pontieri-lagunari	»	1
Comando di battaglione dei predetti reggimenti	»	1
Comando di deposito dei predetti reggimenti	»	1

Carri armati.

Comando di reggimento	copie	1
Comando di deposito	»	1

Servizio automobilistico.

Comando di centro	copie	1
Comando di deposito	»	1
Comando di gruppo	»	1
Comando autogruppo R.C.T.C. Tripolitania	»	1
Comando autogruppo R.C.T.C. Cirenaica	»	1
Officina automobilistica del R. esercito	»	1

Centro chimico militare.

Direzione centro chimico militare	copie	1
Comando deposito centro chimico militare	»	1

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. 27 — All'ESTERO, annue . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1,80 All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

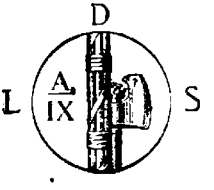
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(3107318). Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1931 - ANNO IX — 7 MARZO

SOMMARIO

N. 127 - 31 gennaio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione di un capitolo aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . *Pag.* 479

» 128 - 3 febbraio 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche. . . . . » 480

» 129 - 27 febbraio 1931 - Anno IX — PENSIONI. — Applicazione del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, relativo alla liquidazione delle pensioni civili e militari. . . . . » 481

» 130 - 28 febbraio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale è bandito un concorso per titoli a dodici posti di commissario di leva. . . » 481

» 131 - 28 febbraio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo . . . . . » 485

» 132 - 5 marzo 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Milano - 25-28-29 marzo 1931 - Anno IX. . . . . » 486

N. 133 - 5 marzo 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Firenze - giugno 1931 - Anno IX. . . . . *Pag.* 486

» 134 - 5 marzo 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1930 per sottufficiali . . . . . » 487

» 135 - 5 marzo 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per sottufficiali di artiglieria pesante campale da specializzare nella manutenzione e riparazione degli automezzi . . » 489

» 136 - 5 marzo 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tirocinio di militari di truppa operai dei reggimenti pesanti campali presso l'officina automobilistica R. E. in Bologna . . » 490

» 137 - 5 marzo 1931 - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1931. . . . . » 491

» 138 - 5 marzo 1931 - Anno IX — SERVIZIO TERRITORIALE. — Date anniversarie di fatti d'arme da commemorare dal 3° reggimento granatieri e dal 9° reggimento alpini - Inscrizione sul gambo della freccia della bandiera del 3° reggimento granatieri . . . . . » 494

» 139 - 5 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali medici in S. P. E. . . . . » 494

» 140 - 5 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali veterinari in S. P. E. . . . . » 495

» 141 - 12 febbraio 1931 - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale - Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda. . . . . »

NOTIFICAZIONE . . . . . » 501

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 5046

Circolare N. 127. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione di un capitolo aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-1931. — (Ragioneria centrale). — 31 gennaio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 144 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 27 marzo 1930, n. 284, con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1930, n. 112822;

Decreta:

Articolo unico.

All'elenco dei capitoli aggiunti allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, approvato col suddetto decreto Ministeriale 1° luglio 1930, n. 112822, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1930, reg. 83 guerra, foglio 443, è aggiunto il seguente:

N. 81 (corrispondente al n. 65 dell'esercizio 1929-30). — « Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193 e regi decreti 9 maggio 1920, n. 653, e 28 novembre 1920, n. 1800) ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 1931 - Anno IX.

Il Ministro delle finanze: MOSCONI.

Il Ministro della guerra: P. GAZZERA.

N. 128. — DISPOSIZIONI VARIE - SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 3 febbraio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1929, che nomina il colonnello del genio aeronautico CELLONI cav. Achille membro del Comitato suddetto;

Decreta:

Il colonnello del genio aeronautico CELLONI cav. Achille cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito dal tenente colonnello del genio aeronautico ZONTA cav. Paolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 3 febbraio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro dell'aeronautica*: RICCARDI. *Il Ministro della guerra*: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 100 *Guerra, foglio n.* 421. — SQUATRITTI.

N. 129. — PENSIONI. — **Applicazione del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, relativo alla liquidazione delle pensioni civili e militari.** — (Gabinetto). — 27 febbraio 1931 - Anno IX.

Il Ministero delle finanze ha fatto presente che, nonostante le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, contenente norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari, continuano a verificarsi ritardi nella liquidazione provvisoria delle pensioni stesse, particolarmente di quelle di riversibilità.

Tale inconveniente, che reca danno agli interessati e frustra gli scopi per i quali fu emanato il provvedimento, occorre sia prontamente rimosso.

Per la parte di competenza dell'Amministrazione militare provvedono, al riguardo, le disposizioni esecutive emanate con la circolare n. 350 del *giornale militare* 1925. A tali disposizioni si fa pieno rinvio, al fine di evitare gli inconvenienti accennati dalla Finanza.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 130. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale è bandito un concorso per titoli a dodici posti di commissario di leva.** — (Gabinetto). — 28 febbraio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 4 marzo 1931 - Anno IX).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, recante provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, ecc.;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1931, n. 138, che autorizza, in via eccezionale, l'assunzione di dodici commissari di leva;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a dodici posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello e appartenenti alla posizione ausiliaria o all'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente articolo, intendano prendere parte al concorso, dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, apposita domanda in carta bollata da L. 5. In tale domanda ciascun concorrente — oltre al suo preciso recapito — dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° titolo o certificato degli studi compiuti;

2° certificato di idoneità fisica, in carta bollata da L. 3, da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio permanente effettivo;

3° tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, potrà negare l'ammissione al concorso.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 2, non perverranno corredate di tutti i documenti richiesti non saranno comunque prese in considerazione.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita come appresso:

Balboni comm. dott. Adolfo, direttore generale, presidente;

De Gregorio comm. dott. Umberto, ispettore superiore, membro;

Riverso cav. uff. dott. Luigi, capo sezione, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il consigliere cav. dott. Menghini Amerigo.

Art. 5.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti, ogni commissario disporrà di venti punti.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a trentasei sessantesimi.

Art. 6.

La Commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti che avrà riconosciuto idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti avranno la precedenza in graduatoria i candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; e quelli che nel ruolo dal quale provengono abbiano una maggiore anzianità di servizio. A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, allegare, oltre ai documenti di cui all'art. 3, anche quelli comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 7.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, e pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 8.

Giusta l'art. 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, la nomina dei vincitori del concorso, sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra dopo un anno dalla loro assunzione in servizio. Anche prima di tale termine però il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

All'atto della assunzione in servizio come commissari di leva, gli interessati saranno, a seconda dell'età, trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva. Quelli però che non ottengano la conferma saranno ripristinati nella loro precedente posizione, sempre che ne abbiano ancora i requisiti.

Art. 9.

In applicazione pure degli articoli 11 e 13 del citato testo unico, a coloro che saranno nominati commissari di leva spetteranno le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria o della aspettativa per riduzione di quadri.

Ai commissari, se meritevoli, competeranno, poi, gli stessi aumenti di stipendio che vengono assegnati, anche per promozione, ad ufficiali in servizio permanente effettivo di pari grado ed anzianità od anzianità minore, appartenenti alla stessa arma e corpo, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Essi inoltre avranno diritto allo stesso trattamento di pensione, come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Art. 10.

A norma dell'art. 12, ultimo comma, del ripetuto testo unico, i commissari di leva nominati per effetto del presente concorso saranno classificati nel ruolo, ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo quelli già esistenti, che avevano, all'atto della loro assunzione in servizio, il loro medesimo grado militare.

Art. 11.

Fermo restando, per i vincitori del concorso l'obbligo di raggiungere, nel termine che ad essi sarà fissato, la residenza che verrà loro assegnata, si notifica, perchè possano averne norma, che gli uffici provinciali di leva dove occorre assegnare i nuovi commissari sono quelli di Agrigento, Aosta, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Potenza e Trapani.

Tale notificazione non è comunque impegnativa per il Ministero.

Non pertanto possono i candidati indicare quali delle sedi sopra accennate sono di loro gradimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

N. 131. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 febbraio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Riconosciuta la regolarità del procedimento dell'esame di concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo (grado 9°: gruppo *B*), indetto col decreto Ministeriale in data 26 novembre 1930 - Anno IX (circolare 722 del *giornale militare ufficiale*) e visto il risultato del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a sei posti di primo topografo, indetto col decreto Ministeriale in data 26 novembre 1930:

1° Topografo PETROLINI Gastone, con punti 19,19.

2° Topografo CARRERI Gino, con punti 18,19.

3° Topografo aggiunto GHIGNONE Mario, con punti 17,26.

4° Topografo PIRINOLI Carlo, con punti 17,06.

Art. 2.

Il topografo aggiunto GIUA Pietro, che, nel concorso per merito distinto, ha riportato la votazione complessiva di 15,26, è dispensato dal sostenere l'esame di idoneità. A norma perciò dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, egli sarà classificato nella graduatoria che, a suo tempo, verrà formata, in seguito al primo esame di idoneità che sarà indetto dopo che avrà raggiunta l'anzianità prescritta per potervi essere ammesso.

Roma, 28 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 132. — CONCORSI E GARE. — **Riunione di corse di Milano - 25-28-29 marzo 1931 - Anno IX** — (Servizio ippico e veterinario). — 5 marzo 1931 - Anno IX.

Premio Savoia (Steeple-chase - Hunters - Ufficiali in uniforme). — Una coppa d'argento al cavaliere del vincitore data dalle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Conte di Torino e L. 15.000 (12.000, 2000, 1000); per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, qualificati hunters. Entrata L. 100, forfait L. 25. Pesi: anni 4 kg. 67, anni 5 kg. 72, anni 6 ed oltre kg. 74 1/2. I vincitori dal 1 gennaio 1930 di uno steeple-chase di L. 7000, kg. 2 di sopraccarico, di due di L. 7000 o di uno di L. 10.000, kg. 4. I cavalli che non hanno mai vinto steeple-chase, kg. 2 di discarico. Metri 4000 circa.

Chiusura delle iscrizioni martedì 10 marzo, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 133. — CONCORSI E GARE. — **Riunione di corse di Firenze - giugno 1931 - Anno IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 5 marzo 1931 - Anno IX.

Premio Bolgheri - 24 giugno 1931. — Ufficiali in uniforme - Hacks - Mista) L. 4000 (3000, 700, 300) per cavalli di 4 anni ed oltre, nati in Italia, o femmine di ogni paese, qualificati hackes, appartenenti ad ufficiali del R. Esercito ed iscritti di servizio, che non abbiano vinto una corsa nell'annata. Entrata L. 50, forfait L. 45. Pesi: anni 4 kg. 69, anni 5 ed oltre kg. 70. Gli iscritti a vendere per L. 8000 riceveranno kg. 2 di discarico, per L. 5000 kg. 4. Metri 2200 circa (pista grande).

Chiusura delle iscrizioni: venerdì 19 giugno 1931, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 134. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1930 per sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 5 marzo 1931 - Anno IX.

È esteso ai sottufficiali l'uso del berretto di panno grigio verde da fatica modello 1927, di cui alla circolare 806 *giornale militare* 1927, e 4 *giornale militare* c. a. Si riporta qui di seguito la relativa descrizione:

Berretto per sottufficiali armi a piedi.

È costruito con panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60, ha forma trapezoidale, e si compone di una parte superiore, di una fascia in due pezzi e di una soprafascia, pure in due pezzi.

La parte superiore è anche essa in due pezzi ed ha forma di losanga.

Le due parti della fascia sono unite superiormente alla losanga e, nel davanti e nella parte posteriore, sono cucite fra loro mediante cucitura a macchina.

La soprafascia è costituita da due strisce di panno, una anteriore, dell'altezza di cm. 4 che abbraccia il davanti per un tratto di cm. 27 a 28, ed una posteriore con altezza decrescente da mm. 85 a 45 abbraccia la parte posteriore del berretto.

Le due soprafasce sono munite, alle loro estremità, di quattro bottoni a pressione color nero, e ciò allo scopo di poterle utilizzare — occorrendo — come coprinuca, quella posteriore, come visiera quella anteriore.

Il berretto è foderato di tela tinta in grigio per fodere, è provvisto di fascia di alluda, e viene costruito su misura.

Sarà inventariato al categorico 731 della sezione C. — Categoria I — del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

Berretto per sottufficiali armi a cavallo.

È identico a quello dei sottufficiali delle armi a piedi sopra descritto, con l'aggiunta di un soggolo di nastro di bavella (cascami di seta) color grivio-verde solido, della larghezza di mm. 20 circa.

Tale soggolo si compone di due parti:

la prima, lunga mm. 500 circa, è foggiata, da un lato, a punta, e dall'altro è applicata al berretto mediante cucitura per un tratto di mm. 10 circa;

la seconda, lunga mm. 120 circa, è applicata anche essa al berretto, mediante cucitura per un tratto di mm. 10 circa, mentre alla estremità libera porta una fibbia di metallo nichelato, con ardiglione mobile, della luce interna di millimitri 13 × 19.

Nell'interno del berretto è applicato un passante, della luce di mm. 25-30 costituito da un cordoncino di cotone color grigio verde, del diametro di mm. 2 circa, che serve a fissare il soggolo quando non viene usato.

Sarà inventariato al categorico 732 della Sezione C — categoria I — del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

Il berretto è costruito su misura.

Seguono i conti di costruzione:

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. da fatica per sottufficiali delle armi a piedi (Mod. 1930).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 .	m.	0,13	84 —	10,92
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62. . .	»	0,18	4,30	0,77
Fascia di alluda di pelle per berretti.	n.	1 —	2 —	2 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			2 —
			Prezzo di costo . . . L.	15,69
			Prezzo di conteggio . . . L.	15,80

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 bottoni a pressione per pastrani, di metallo verniciato nero; cm. 5 cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2; il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per quelle interne.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. da fatica per sottufficiali delle armi a cavallo (Mod. 1930).

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali alto m. 1,60 .	m.	0,13	84 —	15,92
Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62. . .	»	0,18	4,30	0,77
Fascia di alluda di pelle per berretti	n.	1	2 —	2 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			2,40
			Prezzo di costo . . . L.	16,09
			Prezzo di conteggio . . . L.	16,20

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia di metallo nichelato con ardiglione mobile; 4 bottoni a pressione, per pastrani, di metallo verniciato nero; m. 0,65 di nastro di bavella color grigio alto mm. 20; cm. 5 di cordoncino di cotone color grigio del diametro di mm. 2; il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e di cotone comune per quelle interne.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 135. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per sottufficiali di artiglieria pesante campale da specializzare nella manutenzione e riparazione degli automezzi.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 5 marzo 1931 - Anno IX.

Presso l'officina automobilistica R. Esercito in Bologna avrà luogo un corso per sottufficiali operai di artiglieria pesante campale da specializzare nelle riparazioni e manutenzione dei trattori Pavesi M. 1926.

A tale corso che avrà inizio il 15 marzo p. v. e la durata di giorni 60, ciascun reggimento di artiglieria pesante campale ed il reggimento misto d'artiglieria della Sardegna, invierà un sottufficiale operaio scelto fra quelli che non hanno frequentato i corsi di cui alla circolare 571 del *giornale militare* 1929.

I sottufficiali dovranno presentarsi all'officina automobilistica il 14 marzo p. v.

Essi saranno subito sottoposti ad un breve esperimento per accertare la loro idoneità a frequentare il corso, e quelli idonei passeranno aggregati, pel periodo indicato, alla compagnia servizi dell'officina automobilistica. Quelli non idonei saranno fatti rientrare ai reggimenti di provenienza.

A corso ultimato i sottufficiali rientreranno tutti ai propri reggimenti.

La predetta officina segnalerà al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria ed ispettorato del materiale automobilistico) ed ai reggimenti interessati la classifica conseguita da ciascun frequentatore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 136. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tirocinio di militari di truppa operai dei reggimenti pesanti campali presso l'officina automobilistica R. E. in Bologna.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 5 marzo 1931 - Anno IX.

Allo scopo di abilitare il personale militare operaio dei reggimenti pesanti campali alle riparazioni e manutenzioni degli automezzi, e porre i comandi di reggimento stessi nella possibilità di apportare l'aumento presso ciascuna batteria di un operaio (motorista). (Vedi oggetto n. 32, foglio d'ordine, parte tecnica, anno 1931), si determina che i reggimenti pesanti campali provvedano ad inviare ciascuno all'officina R. E. in Bologna, tre militari allievi operai, tratti dai motoristi o dalle categorie di mestieri affini.

Tali militari, che dovranno essere scelti fra quelli che diano maggiore affidamento di riuscita, saranno abilitati alle riparazioni e manutenzione degli automezzi, mediante un tirocinio pratico della durata di tre mesi. Il tirocinio, iniziato il 10 corr., con carattere continuativo, sarà fatto a turno di tre militari alla volta per ogni reggimento pesante campale, in modo che ciascuno abbia specializzato, come meccanico motorista, ogni anno e per ogni classe di leva, un militare per batteria. Tali militari, al termine di tre mesi di tirocinio, rientreranno ai loro reggimenti di provenienza, previa sostituzione con altri tre militari dei reggimenti stessi.

I militari di cui sopra passeranno aggregati alla compagnia servizi dell'officina automobilistica.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 137. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per titoli per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1931.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 marzo 1931 - Anno IX.

1. — In relazione a quanto è stabilito dalle norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, riguardanti il servizio tecnico di artiglieria (circolare 482 *giornale militare* 1929) il Ministero notifica che è aperto un concorso per titoli, per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico di artiglieria, di ufficiali appartenenti alle seguenti categorie:

a) capitani e tenenti di artiglieria non permanentemente aggregati al servizio tecnico dell'arma, 15 posti;

b) ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico di artiglieria, nel numero che verrà stabilito dal Ministero su proposta della Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, in base alle esigenze del servizio;

c) ufficiali stati ammessi a corsi superiori tecnici precedenti e che non abbiano potuto presentarsi ai corsi, od ultimarli, per motivi riconosciuti validi dalle autorità superiori.

2. — Il corso avrà inizio in Torino il 1° ottobre 1931, sarà della durata complessiva di 2 anni e comprenderà 3 periodi: 2 di insegnamento teorico ed uno di applicazioni pratiche, da svolgersi — quest'ultimo — presso la direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria o negli stabilimenti dell'arma.

Dal periodo di applicazioni pratiche potranno essere dispensati — su proposta del direttore superiore — gli ufficiali permanentemente aggregati al servizio tecnico, che abbiano compiuto già un periodo di servizio alla direzione superiore od agli stabilimenti di almeno 8 mesi.

3. — Al concorso potranno partecipare gli ufficiali di artiglieria, di cui al n. 1, lettera *a*), che:

a) abbiano superato i corsi regolari dell'accademia di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti (compresi anche quelli che frequentarono i corsi di completamento di cultura tecnico professionale, di cui alle circolari n. 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924) oppure abbiano la laurea in ingegneria di qualsiasi specie, ovvero la laurea in chimica pura od industriale od anche la laurea in matematica o fisica;

b) abbiano riportate, nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo ufficiale; ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati, con speciale rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale d'artiglieria e del tiro, od, in genere, in questioni di indole tecnica e scientifica inerenti alla arma;

d) non abbiano, alla data del bando (5 marzo 1931) oltrepassato il 40° anno di età;

e) se tenenti abbiano compiuto almeno 2 anni di effettivo servizio ai reggimenti.

4. — Gli ufficiali che intendono prendere parte al concorso dovranno farne domanda, in carta bollata da lire 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), non oltre il 15 aprile 1931, presentandola al comandante del corpo o capo servizio, corredata dei seguenti documenti:

a) diploma di laurea (eventualmente) da prodursi in originale o in copia autentica notarile;

b) un certificato contenente i punti conseguiti negli esami di laurea, a meno che la votazione risulti dallo schema dello stesso diploma;

c) tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale.

Il comandante del corpo o capo del servizio invierà la domanda, con tutta sollecitudine al Ministero per il tramite gerarchico, accompagnandola da un rapporto informativo, come è detto alla lettera *c*) del precedente n. 3, sul quale le autorità gerarchiche superiori porranno le loro annotazioni, nonchè dal libretto personale.

5. — Le domande degli ammessi al concorso saranno esaminate da una Commissione così composta:

a) generale di corpo d'armata Giuria cav. di gr. cr. Ettore, presidente;

b) tenente generale d'artiglieria Garrone gr. uff. Renzo, membro;

c) tenente generale d'artiglieria Buffi cav. Aldo, membro;

d) colonnello di artiglieria Berardi cav. Umberto, segretario.

6. — La Commissione giudicherà sulla idoneità dei concorrenti e classificherà i prescelti per ordine di merito, sulla base dei titoli presentati; delle votazioni riportate negli esami di laurea e nelle prove finali dell'accademia e della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, tenendo conto anche delle annotazioni, rapporti e pareri delle autorità gerarchiche e di ogni altro elemento che credesse necessario. I risultati della Commissione saranno sottoposti al Ministro che deciderà in modo inappellabile.

7. — A parità di merito, avranno la precedenza gli ufficiali che abbiano avuto promozioni per merito di guerra e ricompense al valore per servizio di guerra.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 138. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Date anniversarie di fatti d'arme da commemorare dal 3° reggimento granatieri e dal 9° reggimento alpini – Inscrizione sul gambo della freccia della bandiera del 3° reggimento granatieri.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 5 marzo 1931 - Anno IX.

Le date anniversarie di fatti d'arme che devono essere commemorati dal 3° reggimento granatieri e dal 9° reggimento alpini, sono le seguenti:

3° reggimento granatieri . 24 maggio 1917 (Carso);

9° reggimento alpini - 10 giugno 1917 (Ortigara).

Il 3° reggimento granatieri farà incidere sulla faccetta n. 1 del gambo della freccia della bandiera, la dicitura: « 3° reggimento granatieri (1926) ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 139. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali medici in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 marzo 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 12 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano i nomi degli ufficiali medici in s. p. e. ammessi a sostenere gli esami facoltativi per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1931:

Maggiori.

SESTO Antonino
DEL VASTO Giuseppe
PICCOLI Giovanni
CASTELLI Epifanio

Primi capitani.

D'ALESSANDRO Raffaele
PICCARRETA Francesco

Detti ufficiali si presenteranno all'ospedale militare di Roma nei giorni indicati dalla circolare n. 12 del *giornale militare* 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 140. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali veterinari in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 marzo 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 37 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano i nomi degli ufficiali veterinari in s. p. e. ammessi a sostenere gli esami per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1931:

Primi capitani.

NOVELLONE Luca

Capitani.

SALVESTRONI Pietro
DELL'ORBO Secondo
DE FERRI Alberto

Tenenti.

RIVA Mario
DE SANTIS Marino
MUSACCHIO Giovanni
MORSELLI Giuseppe
TROTTA Michele
FIORE Enrico
BERTOLOTTI Fiorenzo

I suddetti ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del capo del servizio veterinario, in Roma, nei giorni stabiliti dalla circolare 37 succitata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 141. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale – Concorso per un posto di sottotenente maestro direttore di banda.** — (Gabinetto). — 12 febbraio 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1931 – Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la tabella n. 2 del R. decreto 25 novembre 1926, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dalla Amministrazione della guerra;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, contenente disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione della predetta legge n. 399;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, contenente le eccezioni al divieto di assunzione di nuovo personale nella Amministrazione dello Stato;

Ritenuta la necessità di coprire un posto di sottotenente maestro direttore di banda, rimasto vacante in seguito al collocamento in posizione ausiliaria del maestro Ciacci Giuseppe a decorrere dal 16 giugno 1928;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali)

non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande, che per qualsiasi motivo non perverranno corredate dai richiesti documenti entro il termine fissato, non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti redatti in carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. I non regnicoli, che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole.

Gli ammogliati o vedovi con i figli maschi in minore età, o con figlie femmine in minore età non maritate, dovranno inoltre presentare un atto notorio da cui risulti genericamente la possibilità di garantire con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole la rendita lorda annua di L. 3000 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399;

4° certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante vidimato dal Prefetto;

6° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

7° certificato sanitario, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai Corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare) ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

9° diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), che saranno descritti

in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in seguito al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

10º fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata da un notaio, da servire per l'accertamento dell'identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9 e 10, nonchè l'atto notorio stabilito nel n. 3, se si tratta di ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico n. 961, se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporale o soldato.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio non motivato e insindacabile del Ministro per la guerra.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è così composta:

Presidente:

generale di brigata Massà Giuseppe.

Membri:

prof. Bustini Alessandro, professore di fuga e composizione presso il Regio conservatorio di musica di S. Cecilia;

prof. Palombi Alfredo, professore di armonia e contrappunto complementare presso lo stesso Conservatorio;

sottotenente maestro direttore di banda Cirenei Luigi, direttore della musica della Legione allievi carabinieri Reali;

sottotenente maestro direttore di banda Castrucci Edoardo, direttore della musica presidiaria del Corpo di armata di Roma.

Segretario senza voto:

primo capitano Catalano Gregorio, in servizio al Ministero della guerra.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ore che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Art. 6.

Il tema della prova sarà scelto su testi di autori classici e per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Il brano sorteggiato per la prova sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate 12 ore di tempo.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle 12 ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 8.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nella prova scritta occorre riportare non meno di 12/20

Art. 9.

I candidati, giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità da stabilirsi all'uopo dalla Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi alla estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi, nei quali saranno osservate le stesse modalità. I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa seconda prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà aver riportato non meno di 12/20.

Art. 10.

Ai candidati dichiarati idonei nelle due prove sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 3.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica fra i tre punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide insindacabilmente in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra e sarà dichiarato vincitore il primo inscritto nella graduatoria.

Art. 12.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto. Egli però, se ammogliato o vedovo con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, decadrà dal diritto a tale nomina se, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, non avrà chiesto al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla citata legge n. 399, le prove di possedere la rendita annua di cui sopra o se, dopo avere ottemperato a tale disposizione, non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del Tribunale stesso.

Art. 13.

Non potrà conferirsi la nomina a sottotenente maestro direttore di banda a colui che al momento della nomina stessa non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36, stabilita dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di 5 anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Specchio stipendi, supplemento di servizio attivo, indennità militare, aggiunta famiglia, e indennità di servizio speciale spettanti al sottotenente maestro direttore di banda.

Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Aggiunta famiglia annua lorda	Indennità servizio speciale annua lorda
0	9.300	1.800	Se celibe L. 2400. Se ammogliato o vedovo con prole o con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi L. 4.500	Se coniugato senza prole L. 1.800. Per ogni figlio minorenne a carico l'indennità è aumentata di circa L. 360	L. 250
2	10.000	1.800			
2	10.500	1.800			
3	11.300	1.800			
3	12.200	1.800			
3	12.800	1.800			
3	13.500	1.800			
4	14.400	1.800			

Gli assegni suindicati vengono ridotti del 12 per cento, giusta il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

NOTIFICAZIONE

Si comunica la seguente circolare n. 4 del 14 febbraio 1931 - Anno IX del Ministero delle finanze:

R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. — Conferimento dei posti disponibili nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione finanziaria.

Con R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 10, del 14 gennaio u. s., sono state, fra l'altro, disciplinate le norme transitorie per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli degli agenti subalterni, compresi nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Tali norme prescrivono che il conferimento deve:

1° essere subordinato all'osservanza delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonchè all'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente il personale non di ruolo, avente diritto a sistemazione;

2° limitarsi ai posti disponibili all'atto della revisione dei ruoli prevista dal R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

3° effettuarsi, nei prescritti modi e nell'ordine risultante dall'art. 21 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a prescindere dal limite massimo di età, a favore del personale che si trovi comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, e sia in possesso degli altri requisiti.

Premesso quanto sopra si comunica che all'atto della revisione dei ruoli del personale degli uffici finanziari, effettuata in dipendenza del R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, risultarono scoperti e sono tuttora disponibili:

23 posti nel grado di commesso nell'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette;

19 posti nel grado di inserviente nell'Amministrazione centrale e nelle intendenze di finanza;

6 posti nel grado di inserviente nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Avendo questo Ministero provveduto all'applicazione delle norme emanate dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale straordinario, avente titolo alla sistemazione in ruolo, può effettuarsi, coll'osservanza delle condizioni stabilite dal citato R. decreto 18 dicembre 1930, il conferimento dei posti suindicati.

Deve al riguardo avvertirsi che la proporzione del 20 per cento dei posti sul numero complessivo di quelli assegnati a ciascun ruolo, riservati dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, a favore degli invalidi di guerra, è stata soltanto raggiunta nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazio provinciale delle imposte dirette, e che pertanto solo i sei posti disponibili nel ruolo medesimo possono essere assegnati al personale in servizio non di ruolo almeno dal 1° gennaio 1930.

Dei rimanenti posti, dieci di quelli disponibili nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, quanti cioè ne occorrono per completare l'aliquota prescritta, e tutti quelli disponibili nel ruolo dei commessi di dogana, debbono con precedenza assegnarsi ad invalidi di guerra che risultino fisicamente idonei e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali (invalidi, ex combattenti, non ex combattenti) e gli invalidi di guerra, non in servizio straordinario, dovranno, qualora aspirino ad essere sistemati nei posti dei ruoli anzidetti, presentare non più tardi del 30 aprile 1931, i primi all'ufficio presso il quale prestano servizio, e

gli altri all'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, apposita regolare istanza, da indirizzarsi al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale).

A corredo delle istanze, che dovranno essere scritte e sottoscritte dagli aspiranti, e contenere il preciso loro indirizzo, nonchè l'indicazione del posto cui aspirano, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data del 1° febbraio 1931 ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.
Gli aspiranti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra.
Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune, del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

8° i titoli di studio eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.
Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Le domande, previa l'annotazione della data di presentazione, dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del personale di questo Ministero di volta in volta che saranno comunicate dagli aspiranti.

Per coloro che prestino comunque servizio non di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, i Capi di ufficio completeranno la documentazione delle istanze, unendovi apposito foglio di informazioni dal quale specificatamente risultino:

1° la data di assunzione in servizio straordinario colla indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata;

2° la qualità e la durata del servizio prestato;

3° la capacità, l'operosità e la diligenza;

4° la condotta privata e il sentimento nazionale.

Nel foglio di informazioni sarà inoltre espresso il giudizio complessivo con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

Si prega di prendere atto della presente circolare e di darne sollecita comunicazione, per norma, a tutti gli uffici dipendenti ed agli interessati.

Il Ministro: MOSCONI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 60ª, anno 1928, circolare 847:

A pagina 2901: Nel comma « Per caporali maggiori e caporali » ove è scritto « ..... e per il gallone ed il galloncino che sono di lana nera ..... » sostituire con « ..... e per il gallone ed il galloncino che sono di lana rossa..... ».

A pagina 2901: Al categorico n. 364 ove è scritto « ..... (in lana nera), sostituire con « ..... (in lana rossa) ».

Al categorico n. 365 ove è scritto « ..... (in lana nera), sostituire con « .....(in lana rossa) ».

A pagina 2902: Nella colonna « Indicazione delle materie occorrenti » ove è scritto « Gallone di lana nera alto millimetri 16 » sostituire con « Gallone di lana rossa alto mm. 16 ».

Ove è scritto « Galloncino di lana nera alto mm. 6 », sostituire con « Galloncino di lana rossa alto mm. 6 ».

Nelle ultime due colonne ove è scritto « in lana nera » sostituire « in lana rossa ».

I distintivi di grado per calzoncini da ginnastica già costruiti con gallone e galloncino di lana nera, resteranno in uso fino a consumazione.

Dispensa 40, anno 1929, circolare n. 442:

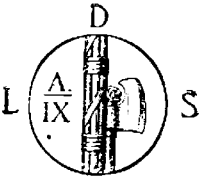
Alle pagine 1866 e 1867, al conto di costruzione del « pantalone corto di panno turchino con pistagne da carabinieri ciclisti e automobilisti » — categorico 925 — ove è detto: « tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,85: metri 0,85 = L. 5,015 », sostituire: « tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,85: metri 0,90 = L. 5,310 ». Di conseguenza il prezzo di costo verrà a risultare in L. 97,212, e quello di conteggio in L. 97,40.

Dispensa 4, anno 1931-IX, circolare 34:

A pagina 109, capitano Guadalupi Cosimo invece di: 71° fanteria leggasi « 31° fanteria ».

Dispensa 6ª, anno 1931, circolare 67;

A pagina 183, sotto la voce « Cirenaïca » aggiungere: 9. tenente fanteria MORRONE Francesco.



PREZZO L. 1,80

(3107318) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1931 - ANNO IX — 13 MARZO

GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 142 – 8 gennaio 1931 - Anno IX — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 29 – Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. . . . . *Pag.* 509

» 143 – 26 febbraio 1931 - Anno IX — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sul trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. . . . . » 515

» 144 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 115 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Città di Novi Ligure » con capitale nominale di lire 6000, destinata a favore del 44° reggimento fanteria e ne è approvato lo statuto » 517

» 145 – 22 gennaio 1931 – Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 116 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Monte Cesen » eretta in ente morale con R. decreto 20 giugno 1920 n. 1021, destinata a favore di alcuni battaglioni di reggimenti alpini . . . . . » 520

» 146 – 26 gennaio 1931 – Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 133 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Giubileo Reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III » col capitale nominale di lire 30.900, destinata a favore di militari di truppa appartenenti ai corpi stanziati nella città di Bologna e ne è approvato lo statuto. . . . . » 523

N. 147 – 29 gennaio 1931 - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale . . . . . *Pag.* 527

» 148 – 12 marzo 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria. » 528

» 149 – 12 marzo 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Firenze 14-24 maggio 1931 - Anno IX . . . . . » 529

» 150 – 12 marzo 1931 - Anno IX — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Confezionamento dei pieghi d'ufficio e spedizione dei documenti riservati . . . . . » 529

» 151 – 12 marzo 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante . . . . . « 530

» 152 – 12 marzo 1931 - Anno IX — MILITARI DI TRUPPA. — Riduzione del servizio alle armi ai militari arruolati con la classe 1910, con ferma ordinaria di leva, muniti del requisito dell'istruzione premilitare, che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla loro chiamata alle armi. . . . . » 531

» 153 – 12 marzo 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria - Pubblicazione n. 1892 . . . . . » 532

» 154 – 12 marzo 1931 - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 533

» 155 – 12 marzo 1931 - Anno IX — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi. . . . . » 538

N. 156 - 12 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . *Pag.* 546

» 157 - 12 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza) . . » 546

NOTIFICAZIONE . . . . . » 547

Circolare N. 142. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 29 - Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo. — (Gabinetto).** — 8 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 22, del 28 gennaio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale, collocati in posizione ausiliaria ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, è fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dalla presente legge:

a) quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età ed essi siano già stati giudicati idonei al grado superiore se colonnelli, o siano già stati designati per l'avanzamento al grado superiore se ufficiali generali;

b) quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di età e gli ufficiali abbiano compiuto 40 anni di servizio utile per la pensione, ancorchè non siano stati giudicati idonei se colonnelli, o non siano stati designati, se ufficiali generali, per l'avanzamento al grado superiore e semprechè non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 2.

Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge può essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che contino almeno 40 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati o designati pel grado superiore.

La domanda può essere presentata: entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di età, oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima metà del ruolo.

Per gli ufficiali generali sarà sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Per il collocamento in ausiliaria in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nell'ausiliaria i servizi previsti dall'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorità cui spetta di formulare i giudizi o le designazioni d'avanzamento.

Art. 4.

I colonnelli iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio con tale grado e che hanno durante la guerra comandato in linea per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalente e i generali comandanti designati d'armata collocati in ausiliaria in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, possono essere trattenuti in tale posizione due anni in più dei limiti fissati per i pari grado che non siano nelle stesse condizioni.

Art. 5.

Agli effetti dell'applicazione del trattamento fatto dalla presente legge, all'ufficiale che avesse conseguito avanzamenti per merito di guerra od a scelta vengono attribuiti gli stessi anni di servizio effettivo che ha l'ufficiale che lo segue nel ruolo e che ha proseguito nella carriera a turno normale.

Art. 6.

Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale attualmente in ausiliaria quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, esclusi quelli collocativi in base al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, è fatto il trattamento previsto dalla presente legge, e relativo al grado col quale lasciarono il servizio permanente effettivo, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 1. Per gli ufficiali generali il trattamento sarà concesso sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Il terzo capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, è sostituito dal seguente:

« I generali di brigata e i maggiori generali di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneità ».

Art. 8.

Il terzo capoverso dell'art. 1, parte 2ª, del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, è sostituito dal seguente:

« I generali di divisione di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento fino al limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo

di tre anni allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo a seconda della loro idoneità ».

Art. 9.

Agli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della presente legge e provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo spetta, oltre agli assegni normali di pensione, un'indennità annua:

per i colonnelli.	L.	9.000
per i colonnelli di cui all'art. 4 della presente legge	»	12.000
per i generali di brigata	»	12.000
per i generali di divisione	»	14.000
per i generali di corpo d'armata.	»	16.000
per i generali d'armata e designati d'armata.	»	18.000

Durante il tempo in cui gli ufficiali dell'ausiliaria sono chiamati a prestare uno dei servizi indicati all'art. 3 della presente legge perdono la indennità di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati temporaneamente in servizio ed appartenenti a tale posizione.

Art. 10.

Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non dànno diritto ad alcun aumento della indennità di ausiliaria concessa a mente del disposto della presente legge, dovendosi in ogni caso corrispondere quella relativa al grado col quale l'ufficiale venne collocato nella posizione anzidetta.

Art. 11.

Il trattamento di ausiliaria previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Art. 12.

Nulla è variato per quanto riflette il collocamento in ausiliaria, la durata della permanenza in tale posizione e il trattamento economico degli ufficiali del grado di tenente colonnello e gradi inferiori, anche se provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo. Così pure nulla è variato per quanto riflette il collocamento, il trattamento e la durata dell'ausiliaria degli ufficiali di ogni grado anche se provenienti dal servizio permanente effettivo, che sono collocati in tale posizione con un numero di anni di servizio utile per la pensione inferiore ai 40, e che non siano nelle condizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della presente legge.

Art. 13.

In deroga al disposto dei precedenti articoli 7 e 8 pei generali di brigata o maggiori generali e generali di divisione in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà al Ministro per la guerra di trattenere in tale posizione gli ufficiali stessi per un periodo massimo rispettivamente di cinque e di quattro anni semprechè non vengano a compiere, prima di tali periodi, i prescritti limiti di età. Al termine di tali periodi od al raggiungimento del limite di età, se giudicati secondo l'art. 3 della presente legge idonei agli incarichi dell'ausiliaria, saranno collocati in tale posizione col trattamento previsto dalla presente legge.

Art. 14.

Del trattamento previsto dalla presente legge possono fruire soltanto gli ufficiali dei gradi di colonnello e generale che oltre a rispondere ai requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

Art. 15.

I generali di corpo d'armata collocati a disposizione per gli incarichi speciali in base all'art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, modificato con R. decreto-legge

14 novembre 1929, n. 1993, che vengono a trovarsi nelle condizioni per essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, potranno optare invece per il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge, semprechè abbiano i requisiti stabiliti dalla legge stessa.

Art. 16.

La presente legge entrerà in vigore dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 17.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, di concerto con quello per le finanze, particolari norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 143. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che approva le norme esecutive per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, sul trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal S. P. E. — (Gabinetto).** — 26 febbraio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 8 gennaio 1931, n. 29;

Decreta:

Sono approvate le annesse norme esecutive per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, relativa al trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per la guerra: GAZZERA. *Il Ministro per le finanze*: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 marzo 1931 - Anno IX
Registro n. 1 Guerra, foglio n. 397.

Norme esecutive per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 29, relative al trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo.

§ 1.

Il trattamento di ausiliaria previsto dall'art. 1 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, è fatto sempre che possibile con lo stesso decreto Reale che provvede al collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali indicati nell'articolo medesimo

§ 2.

Le domande degli ufficiali iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo, i quali, a norma dell'art. 2 della legge predetta, chiedono il collocamento in ausiliaria col trattamento ivi previsto, potranno essere presentate in qualunque momento dell'anno purchè concorrano le condizioni e i limiti prescritti, dall'anzidetto articolo.

Tali domande — su carta legale — dovranno essere corredate del parere delle autorità, cui spetta di formulare i giudizi d'avanzamento di primo ed, eventualmente, di secondo grado, nonchè del loro giudizio — espresso in foglio a parte — circa l'idoneità degli ufficiali a prestare nell'ausiliaria i servizi indicati nell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

§ 3

I colonnelli iscritti nei ruoli del s. p. e. che lasciano il servizio con tale grado, i quali ritengono di poter ottenere il trattamento contemplato nell'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 29, dovranno inoltrare, per il tramite gerarchico, al Ministero della guerra apposita domanda, su carta legale, nella quale segneranno:

a) il decreto ministeriale o del comando supremo con cui furono investiti del comando di reggimento o unità equivalente;

b) il decreto luogotenenziale o del comando supremo relativo alla cessazione di tale comando;

c) la data di effettiva assunzione e cessazione del comando *in linea;*

d) il reggimento nonchè la brigata o unità corrispondente di cui faceva parte e la grande unità dalla quale dipendeva;

e) ogni altra indicazione idonea a comprovare che tale comando fu tenuto *in linea* per un periodo di almeno tre mesi.

Le autorità gerarchiche in base agli elementi a loro disposizione controlleranno tali dati e trasmetteranno le domande esprimendo, in proposito, il loro parere con speciale riferimento al requisito del « lodevole comando ».

§ 4.

Gli ufficiali contemplati nell'art. 6 della precitata legge seguiranno anche essi il tramite gerarchico per la presentazione delle domande, che dovranno essere trasmesse — su carta legale — al Ministero della guerra con la indicazione delle condizioni di legge in cui si trovano e con i pareri delle autorità territoriali.

Coloro i quali hanno tenuto il comando di reggimento *in linea* per almeno tre mesi correderanno la domanda dei dati di cui al paragrafo precedente.

Il trattamento di cui all'art. 6 della legge è applicabile soltanto a quegli ufficiali dei gradi di colonnello e generale, che furono collocati in ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo, per aver raggiunto il limite di età.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 144. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 115 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Città di Novi Ligure » con capitale nominale di lire 6.000, destinata a favore del 44° reggimento fanteria e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 45, del 24 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta fatta dal comune di Novi Ligure — per dimostrare i sentimenti di simpatia e di attaccamento della popolazione della città al 44° reggimento fanteria, trasferito nel settembre 1930 da Novi a Saluzzo — di L. 6000 nominali da destinare alla costituzione e l'erezione in ente morale di una fondazione avente il titolo di « Fondazione Città di Novi Ligure » e la cui rendita sia assegnata annualmente a sei militari di truppa del predetto reggimento che

se ne siano resi meritevoli per aver compiuto un atto di valore, o per operosità e per buona condotta;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Città di Novi Ligure ».

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione composto di cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Città di Novi Ligure » a favore del 44° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « Fondazione Città di Novi Ligure » è costituita mediante l'offerta fatta dal comune di Novi Ligure, a ricordo dei vincoli di amore e di attaccamento che legano la detta

città al 44° reggimento fanteria, e particolarmente ai militari che, nati in Novi, ad esso hanno appartenuto, ed a memoria dei militari novesi che nel reggimento stesso caddero per la grandezza della Patria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 6000 in titoli di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione Città di Novi Ligure », che sarà depositato presso il comando del 44° reggimento fanteria (Forlì).

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione, è affidata al comandante del reggimento.

Art. 4.

Con la rendita annua derivante dal capitale nominale di cui al precedente art. 2 saranno istituiti sei premi di eguale entità, da assegnarsi il 24 agosto, festa del reggimento, ad altrettanti militari di truppa del reggimento stesso che se ne siano resi meritevoli per aver compiuto un atto di valore, o per operosità e buona condotta.

Il conferimento dei premi sarà effettuato dal comandante del predetto reggimento, previo esame delle proposte dei comandanti dei reparti dipendenti.

Art. 5.

Alla fine di ogni anno sarà inviato al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione.

Roma, addì 22 gennaio 1931 -Anno IX

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 145. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 116 col quale viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Monte Cesen » eretta in ente morale con R. decreto 20 giugno 1920 n. 1021, destinata a favore di alcuni battaglioni di reggimenti alpini. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 45, del 24 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 giugno 1920, n. 1021, col quale fu eretta in ente morale la « Fondazione Monte Cesen », costituita, con la oblazione di L. 21.000 nominali fatta dalla 52ª divisione alpina, a favore dei centri di reclutamento dei battaglioni Morbegno Tirano-Edolo e Vestone, allora dipendenti dal 5° reggimento alpini; Verona-Vicenza e Bassano, dipendenti dal 6° reggimento alpini;

Considerato che, successivamente, i battaglioni « Edolo e Vestone » passarono alle dipendenze del 6° alpini e i battaglioni « Vicenza » e « Bassano » a quelle del 9° reggimento alpini;

Riconosciuta l'opportunità di modificare in conseguenza lo statuto della detta fondazione, approvato col succitato R. decreto 20 giugno 1920, n. 1021;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo statuto della « Fondazione Monte Cesen » — eretta in ente morale con R. decreto 20 giugno 1920, n. 1021 — approvato con lo stesso R. decreto — è sostituito da quello allegato al presente R. decreto, composto di nove articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Monte Cesen ».

Art. 1.

La « Fondazione Monte Cesen », eretta in ente morale con R. decreto 20 giugno 1920, n. 1021 e costituita con la oblazione di L. 21.000 nominali, fatta, nel gennaio dello stesso anno, dalla 52ª divisione alpina a favore dei centri di reclutamento dei battaglioni: Morbegno-Tirano-Edolo e Vestone allora dipendenti dal 5° reggimento alpini, Verona-Vicenza e Bassano dipendenti dal 6° reggimento alpini, rimane destinata a favore degli stessi centri di reclutamento dei suddetti battaglioni, i quali ultimi però fanno ora parte, rispettivamente: i battaglioni Morbegno e Tirano del 5° reggimento alpini, i battaglioni Edolo-Vestone e Verona del 6° reggimento alpini e i battaglioni Vicenza e Bassano del 9° reggimento alpini.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 21.000 in cartelle del 6° Prestito Nazionale 5 % intestate alla fondazione e depositate nella cassa del 5° reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del 5° reggimento alpini che erogherà la rendita annua derivante dal capitale indicato nel precedente art. 2, dividendola in parti eguali fra i sette centri, quali risultano dall'attuale ripartizione, per essere distribuita in premi non inferiori a lire 50 fra i sottufficiali e i militari di

truppa che, appartenendo ai centri stessi, ne facciano domanda e ne siano riconosciuti meritevoli:

a) per aver partecipato onorevolmente alla guerra italo-austriaca o ad altre campagne precedenti;

b) per avere, in mancanza dei requisiti suddetti, prestato servizio in modo lodevole e distinto.

Art. 4.

Le domande dei concorrenti, che potranno essere presentate sia ai comandi dei reggimenti da cui dipendono i sette battaglioni anzidetti, sia direttamente ai rispettivi centri di reclutamento, saranno prese in esame riunite per centro di reclutamento nella prima quindicina di ottobre da una commissione composta del comandante del reggimento interessato, che la presiede, e del comandante di battaglione e dei comandanti di compagnia, dipendenti dal centro stesso.

Art. 5.

Per la designazione dei premiandi, ogni membro della Commissione assegnerà un punto di preferenza, da 1 a 10, a ciascun richiedente; la somma dei punti di preferenza costituirà la graduatoria. A parità di merito avrà la preferenza il più anziano di età.

Art. 6.

Il 4 novembre di ogni anno verrà effettuata, con opportuna solennità, la distribuzione dei premi presso ciascuno dei centri di reclutamento. In tale circostanza verrà ricordata l'azione svolta dai battaglioni alpini della 52ª divisione nella battaglia di Vittorio Veneto.

Art. 7.

I premi che eventualmente rimanessero non assegnati in un anno andranno in aumento a quelli dell'anno successivo.

Art. 8.

Qualora alcuno dei centri di reclutamento beneficiari della fondazione venisse soppresso od assegnato ad altro centro, corpo o reparto, della quota di rendita già ad esso spet-

tante fruirà il nuovo centro, corpo o reparto che l'ha assorbito oppure quello a cui il centro beneficiario è stato assegnato.

Nel caso poi che taluno dei sette battaglioni sopranominati venisse assegnato a reggimento diverso da quello attuale anche il comandante del nuovo reggimento avrà le stesse facoltà ora attribuite rispettivamente ai comandanti del 5°, del 6° e del 9° reggimento alpini.

Art. 9.

Annualmente, avvenute le erogazioni dei premi, il comandante del 5° reggimento alpini trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'Ente.

Roma, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 146. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 133 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Giubileo Reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III » col capitale nominale di lire 30.900, destinata a favore di militari di truppa appartenenti ai corpi stanziati nella città di Bologna e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 47, del 26 febbraio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Premesso che il Comitato Bolognese per il Giubileo Reale di S. M. il Re Vittorio Emanuele III versò, nel 1925, presso la Cassa di Risparmio di Bologna la somma di L. 25.000 in cartelle fondiarie Bologna, affinchè con la relativa ren-

dita annua venissero istituiti premi a favore di militari di truppa dei corpi armati di stanza in Bologna che se ne fossero resi maggiormente meritevoli;

Visto che con la detta somma, recentemente investita in titoli del Prestito del Littorio, sono state ricavate L. 30.900 nominali;

Riconosciuta l'opportunità di istituire con detto capitale un'apposita fondazione da intitolarsi: « Fondazione Giubileo Reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III », la cui rendita annua venga erogata allo scopo suindicato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della succitata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Giubileo Reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III », costituita con il capitale di L. 30.900 nominali costituite da titoli del Prestito del Littorio 5 % e la cui rendita annua è destinata a favore dei militari di truppa più meritevoli, appartenenti ai corpi di arma combattente di stanza nella città di Bologna, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della Fondazione
« Giubileo Reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III ».

Art. 1.

È istituita la fondazione « Giubileo Reale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III » col capitale destinato dal comitato di Bologna per la celebrazione del Giubileo stesso, a favore dei militari di truppa più meritevoli appartenenti ai corpi di arma combattente stanziati nella città di Bologna.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 30.900, in cartelle del Prestito del Littorio 5 %, cartelle che restano depositate a custodia presso la cassa di risparmio in Bologna.

Quest'ultima, a sua volta, rilascia apposito certificato intestato alla Fondazione in relazione ai titoli depositati per una rendita di L. 1545 annue.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata a S. E. il comandante del corpo d'armata di Bologna.

Art. 4.

Con la rendita annua di cui al precedente art. 2, S. E. il comandante del corpo d'armata predetto, in base alle proposte che gli perverranno, ai termini dell'articolo seguente, stabilirà un numero di premi da assegnarsi ai militari di truppa di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Il conferimento dei premi sarà effettuato nella ricorrenza del 4 novembre.

A tale scopo il comandante della divisione di Bologna trasmetterà entro la prima quindicina di ottobre di ogni anno, le proposte al prefato comandante di corpo d'armata, il quale designerà i premiandi.

La distribuzione dei premi sarà fatta, nel giorno indicato, dai comandanti dei singoli corpi di arma combattente residenti in Bologna, previa segnalazione, mediante ordine del giorno reggimentale, dei nomi degli assegnatari.

Art. 6.

La riscossione della rendita di cui all'art. 2 sarà effettuata da apposito delegato di S. E. il comandante del corpo d'armata di Bologna presso la locale cassa di risparmio allo scadere delle cedole dei titoli depositati e cioè dopo il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno.

Art. 7.

Entro il 31 dicembre di ogni anno sarà inviato dal comando di corpo d'armata di Bologna al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione dell'esercizio scaduto. (Circolare 39 del *giornale militare* 1929).

Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 147. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è nominato un sostituto del collegio medico-legale. — (Gabinetto). — 29 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, contenente una aggiunta alla citata legge;

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del collegio medico-legale;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, col quale vennero nominati i sostituti dei membri effettivi del collegio medico-legale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1928, n. 1024, per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2225, contenente modificazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° febbraio 1931-IX è chiamato a far parte del collegio medico- legale, quale sostituto di uno dei suoi membri effettivi (colonnello PASSERA), il tenente colonnello medico del-

la R. marina LA PORTA cav. dott. Gabriele, in luogo del colonnello medico della R. marina ROSELLI cav. dott. Francesco, che, con la data del 1° gennaio 1931, è cessato dalla carica di sostituto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Registro guerra n. 99, *foglio n.* 298.

N. 148. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria. — (Ragioneria centrale). — 12 marzo 1931 - Anno IX.

A termini dell'art. 232 (ultimo comma) del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato e dell'art. 142 delle istruzioni generali sul servizio del tesoro, le quietanze relative alle somme versate alle sezioni di R. tesoreria provinciale, debbono, normalmente, essere rilasciate all'atto del versamento.

Per opportuna conoscenza delle Amministrazioni militari dipendenti, si avverte che a tale regola fanno eccezione soltanto le quietanze da emettersi in commutazione di titoli di spesa e quelle relative a versamenti eseguiti a mezzo di vaglia postali, nel quale ultimo caso le quietanze non possono essere emesse fino a quando l'Amministrazione delle poste non abbia provveduto al rimborso di detti valori.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 149. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Firenze 14-24 maggio 1931 - Anno IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 12 marzo 1931 - Anno IX.

Categoria militare.

Riservata agli ufficiali in S.P.E. e di complemento di entrambe le circoscrizioni, se in servizio, montati su cavalli di proprietà, di agevolezza o di carica iscritti nei ruoli di servizio da almeno tre mesi, o per gli ufficiali di complemento, su cavalli di truppa in consegna agli ufficiali stessi da tre mesi almeno.

Condizioni e modalità prescritte dalla circolare n. 769 *giornale militare* 1927.

Premi: 1 coppa di S. E. il Ministro della guerra e L. 6000 di cui L. 2000 concesse dal Ministero della guerra. Delle L. 6000, L. 1500 sono riservate ai cavalli italiani meglio classificati, nati nell'anno 1921 e seguenti, e che nell'anno 1930 non abbiano vinto più di L. 15.000 in categorie di salto in concorsi ippici riconosciuti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 150. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Confezionamento dei pieghi d'ufficio e spedizione dei documenti riservati.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio amministrativo trasporti). — 12 marzo 1931 - Anno IX.

La Direzione generale delle poste e dei telegrafi ha partecipato a questo Ministero che con molta frequenza gli uffici postali hanno rilevato che pieghi ufficiali, talvolta di carattere riservatissimo, giungono a destinazione con l'involucro rotto, sicchè ne riesce agevole la cognizione del contenuto e la dispersione di questo.

S'invitano pertanto gli enti dipendenti a curare con ogni diligenza il confezionamento dei pieghi d'ufficio, legando, ove occorra, il contenuto anche prima di includerlo nella busta, ed adoperando buste ben solide, tali che possano resistere

agli urti ed agli atriti inevitabili nelle manipolazioni postali.

Si richiama inoltre all'osservanza della circolare 544 del *giornale militare* 1927, la quale prescrive che le corrispondenze ufficiali contenenti documenti di carattere riservato, od eccezionalmente importanti, devono essere spedite in assicurazione per il valore convenzionale di L. 100.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 151. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI - SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — **Corsi per sottufficiali di fanteria di linea aspiranti al passaggio in artiglieria pesante.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 marzo 1931 - Anno IX.

1. — Sarà svolto presso la scuola allievi sottufficiali di Nocera Inferiore un corso per sottufficiali di fanteria di linea da trasferire in artiglieria pesante, allo scopo di ripianare le deficienze di sottufficiali ivi esistenti.

2. — Il corso avrà durata dal 10 aprile al 30 giugno 1931, e vi parteciperanno 70 sottufficiali di fanteria (sergenti raffermati, o sergenti maggiori).

3. — Per l'ammissione al suddetto corso sarà data la precedenza ai sergenti raffermati, ed, occorrendo, ai sergenti maggiori, in ordine inverso di anzianità.

4. — Coloro che durante lo svolgimento del corso non daranno affidamento di riuscita, per deficiente attitudine o per condotta, saranno fatti rientrare ai reggimenti di provenienza, a cura della scuola stessa, che, nel contempo, ne darà avviso, pel tramite gerarchico, al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e ai corpi di provenienza.

5. — I sottufficiali che, al termine del corso, saranno dichiarati idonei al passaggio in artiglieria pesante, dovranno essere segnalati al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) per la destinazione ad un reggimento di detta specialità, per compiervi tre mesi di esperimento. Ultimato l'esperimento con esito favorevole, essi saranno tra-

sferiti effettivi, con determinazione ministeriale, nei reggimenti di artiglieria pesante.

6. — La scuola allievi sottufficiali, nel segnalare gli idonei per la destinazione ad un reggimento della specialità, indicherà altresì tre sedi gradite da ciascun sottufficiale, in ordine di preferenza. Le destinazioni saranno fatte in relazione alle vacanze di organico dei vari reggimenti e alla graduatoria degli allievi.

7. — I comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole, entro il 29 marzo 1931, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco contenente i nomi di tutti i sergenti e sergenti maggiori dei reggimenti di fanteria dipendenti, che aspirano al passaggio in artiglieria, indicando per ciascuno di essi se sia ritenuto idoneo per frequentare il relativo corso.

All'elenco dovranno essere allegate le copie del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico dei singoli sottufficiali.

8. — Fra i sottufficiali segnalati in tale elenco il Ministero sceglierà quelli da comandare al corso.

I prescelti saranno, dal Ministero stesso, segnalati tempestivamente ai comandi di corpo d'armata, ai corpi interessati e alla scuola di Nocera Inferiore, alla quale dovranno presentarsi il 10 aprile 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 152. — MILITARI DI TRUPPA. — **Riduzione del servizio alle armi ai militari arruolati con la classe 1910, con ferma ordinaria di leva, muniti del requisito dell'istruzione premilitare, che abbiano prestato un periodo di servizio anteriormente alla loro chiamata alle armi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 marzo 1931 - Anno IX.

Questo Ministero, avvalendosi della facoltà consentitagli dall'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, determina che i militari arruolati con la classe 1910, ascritti alla ferma ordinaria di leva e non vincolati a

Per l'eventuale ammissione di militari in congedo (anche se impiegati dello Stato) non provvisti di pensione vitalizia, nè pensionati di guerra, che abbisognino di cure balneo-termali per postumi di ferite o infermità incontrate in servizio militare, le domande degli interessati devono essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) pel tramite dell'ente presso il quale i detti ex-militari sono tenuti a ruolo (distretto militare, ecc.), per la prescritta preventiva autorizzazione ministeriale (*art.* 684 *del regolamento d'amministrazione*).

Le proposte di ammissione alle cure devono essere trasmesse dai comandi o uffici interessati alle direzioni degli ospedali militari competenti nel termine 20 marzo 20 aprile p. v.; le visite per l'accertamento da parte delle speciali commissioni mediche di cui al n. 23 delle norme saranno praticate dal 25 marzo al 30 aprile.

3. — Trascorsi tali termini, nessuna proposta o visita potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero, salvo il disposto del n. 22 delle norme per quanto riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari e quelli ritenuti bisognosi di cure in sede di visite collegiali. Per questi le proposte non saranno accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera del militare, bastando all'uopo che in margine della parte prima e seconda del mod. 458 sia fatta menzione del ricovero e della data di esso.

Per gli ufficiali e gli uomini di truppa della R. marina, le visite e le proposte di ammissione saranno fatte, come per lo passato, a cura degli ufficiali medici della R. marina, o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. esercito, e le proposte saranno trasmesse a questo Ministero pel tramite della direzione centrale di sanità militare marittima.

Per gli ufficiali e militari della R. aeronautica le visite possono essere compiute anche presso gli istituti medico-legali della aeronautica.

Negli stabilimenti sanitari militari in cui speciali esigenze di servizio lo impongano, l'ufficiale superiore membro della Commissione visitatrice potrà essere il direttore dello stabilimento.

4. — Le autorità che inviano a visita gli ammittendi debbono portare la più vigile cura onde venga adempiuto a tutto quanto prescrive il n. 30 delle norme; terranno presente, inoltre, che, esclusi rari casi di assoluta necessità, gli ufficiali non possono, per fruire delle cure termali, assentarsi dalle esercitazioni estive; pertanto, le tre mute indicate dai comandi come preferibili, non dovranno coincidere col periodo delle esercitazioni stesse.

Il Ministero autorizza gli enti proponenti a segnalare una delle tre mute come « la più preferibile possibilmente», sia in riguardo alle esigenze di servizio e sia anche per secondare le aspirazioni degli interessati. Con ciò vuolsi evitare la frequente richiesta di cambi di muta, che s'intende accordare solo in casi *eccezionalissimi* e per comprovati e inderogabili motivi di servizio o personali.

In proposito, si ritiene opportuno rammentare che gli impiegati civili in servizio delle varie Amministrazioni dello Stato (esclusa quella della guerra) possono essere ammessi negli stabilimenti militari *solo in via eccezionale* e sempre con la clausola di « *ammissibile se vi sarà posto* ». Tenuto presente, con l'esperienza degli anni precedenti, che nei turni dal 4° al 7° minima è la disponibilità dei posti per l'assegnazione di detta categoria di personale, s'invitano gli uffici e le stesse commissioni mediche visitatrici a limitare le proposte di ammissione agli altri turni dal 1° al 3°.

Si rammenta pure che alla proposta del cambio di muta si deve unire sempre la parte seconda del modello 458 per le conseguenti variazioni.

5. — Le commissioni mediche esamineranno gli inviati a visita con scrupolosità, formulando dichiarazioni brevi, ma chiare e precise e non semplici enunciazioni diagnostiche, di modo che chi legge possa formarsi un concetto esatto delle infermità e dello stato di esse. Faranno, altresì, speciale attenzione alle controindicazioni, come è prescritto dal n. 17 delle norme, e non redigeranno proposte se non per vera e riconosciuta necessità, astenendosi dal proporre coloro che allegano soltanto sintomi subbiettivi.

Completeranno il mod. 458 rispondendo con precisione alle varie richieste *a*), *b*), *c*), *d*), ecc. e aggiungendo, in base alle dichiarazioni delle autorità proponenti, se gli interessati

debbono, o non, pagare la retta (nn. 10 e 30 delle norme indicate). Si raccomanda pure che nel foglio di proposta modello 458 (parte seconda) a tergo (avvertenza 2ª) *sia ben segnato l'indirizzo completo del corpo, reparto od ufficio da cui dipende il militare od impiegato.*

6. — Di massima non potranno essere proposti coloro che abbiano usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per le stesse infermità negli anni precedenti. I medici visitatori, peraltro, qualora lo ritengano opportuno, potranno *in via eccezionale* compilare altra proposta (non oltre la quinta) per lo stesso individuo e per le medesime infermità; ma in tal caso ne specificheranno chiaramente il motivo sul modello 458. Il modello stesso sarà poi trasmesso al direttore di sanità territoriale, il quale esprimerà sempre il proprio parere sul bisogno della nuova cura proposta, visitando il soggetto, se lo riterrà del caso.

Questo Ministero si riserva di decidere caso per caso.

Per quelli, invece, che risultino avere fruito cinque o più volte di cure balneo-termali per le medesime infermità negli anni precedenti, *non si farà luogo da parte dei comandi od uffici a proposta alcuna di nuova ammissione.*

7. — Si ricorda che le proposte alle cure vanno sempre fatte per lo stabilimento balneo-termale più vicino. Accadendo che il numero dei proposti per uno stabilimento superi quello dei posti complessivamente disponibili per tutte le mute, è in facoltà del Ministero della guerra — Direzione generale di sanità militare — di dichiarare « ammissibili se vi sarà posto » o di assegnare all'altro stabilimento coloro che risultino in eccedenza.

8. — I comandi, direzioni ed uffici hanno l'obbligo di avvertire i propri militari e funzionari civili che i dichiarati « ammissibili se vi sarà posto » non debbono partire per lo stabilimento se non in seguito ad avviso del direttore del medesimo.

9. — Si richiama l'attenzione delle autorità interessate sulla importanza della visita di conferma, da praticare prima della partenza, come è prescritto dal n. 40 delle norme succitate.

10. — All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche dalla parte seconda del modello 458, nonchè del biglietto di entrata modulo 450 o di altro documento equivalente, ed inoltre, nei casi contemplati dal n. 10 delle norme, della ricevuta dell'effettuato pagamento.

11. — La retta giornaliera per gli ammessi negli stabilimenti balneo-termali militari è *stabilita dalla circolare* 104 *giornale militare* 1931.

12. *Ammissioni esterni.* — Per essere ammessi come esterni, per le sole operazioni curative, presso gli stabilimenti militari, non occorre rivolgere domanda al Ministero, ma basterà che l'ufficiale od impiegato, a mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo ufficio, rivolga istanza al direttore dello stabilimento, giustificando il bisogno della cura richiesta mediante dichiarazione medica. Possono essere ammessi, altresì, come esterni gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati a riposo, purchè si trovino nelle condizioni stabilite dal n. 20 delle Norme per il servizio balneario. Il direttore dello stabilimento giudicherà in merito alla richiesta, comunicando, in caso affermativo, il giorno della presentazione e la retta da pagarsi per ogni giornata di cura, *in base alla circolare* 540 *giornale militare* 1929.

Avvertenze.

A) Si rammenta che, giusta il disposto del n. 17 (paragrafo 2) del regolamento per le licenze del R. Esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da causa di servizio deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare.

B) Il Ministero si riserva di comunicare, come di consueto, le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'amministrazione militare e delle loro famiglie.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 155. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per allievi sottufficiali meccanici-motoristi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 marzo 1931 - Anno IX.

1. — Col 1° maggio 1931 avrà inizio, presso il centro automobilistico di Bologna, un corso della durata di mesi dieci, per 20 allievi sottufficiali meccanici-motoristi, da impiegare, 15 presso il reggimento carri armati, e 5 presso i centri automobilistici.

2. — Gli allievi, durante il corso, svolgeranno presso il centro predetto il programma degli allievi sottufficiali automobilisti in genere, e, contemporaneamente, presso l'officina del R. Esercito in Bologna, svolgeranno anche, colle norme che saranno in seguito emanate, il programma teorico-pratico stabilito per i meccanici-motoristi.

3. — Possono aspirare all'ammissione al corso in parola:

a) gli arruolati della classe 1910 non ancora chiamati alle armi;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età alla data d'inizio del corso, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni e con l'obbligo di prestare almeno un anno il servizio col grado di sergente;

d) i militari, che si trovino in congedo illimitato, per aver compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti, e non abbiano oltrepassato, alla data d'inizio del corso, il 26° anno di età. Costoro, come riammessi in servizio, dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*);

e) i rivedibili e riformati di classi precedenti a quella del 1911, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità, o della riforma, e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età alla data anzidetta e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*).

4. — Tutti gli allievi che otterranno l'ammissione al corso in parola saranno considerati come rinunziatari alla ferma minima ed a quella riducibile, a cui siano ascritti, o che loro possa eventualmente spettare. Dovranno, inoltre, rinunziare al grado, di cui siano eventualmente rivestiti, poichè tutti gli allievi dovranno essere ammessi al corso come semplici soldati.

5. — Gli aspiranti al corso, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni, di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente n. 3, all'atto dell'ammissione, dovranno assumere la ferma di anni due, nella quale sarà computato il servizio eventualmente compiuto in precedenza.

6. — Gli aspiranti al corso in parola, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per prestare servizio negli automobilisti, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la *quinta elementare,* non trascurando, però, di produrre quei maggiori titoli di studio, di cui siano in possesso.

7. — Le domande di ammissione al corso, indirizzate al comando del corpo d'armata di Bologna, e redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 31 marzo 1931, ai comandi dei distretti militari di residenza, o di leva, se gli aspiranti si trovino in congedo; ed ai comandi di corpo, se si trovino alle armi.

8. — I documenti da presentare a corredo delle domande di ammissione sono i seguenti:

per gli arruolati della classe del 1910, *non ancora chiamati alle armi*:

a) certificato di nascita;

b) attestazione di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dal podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione dev'essere vidimata dal prefetto;

c) certificato penale, pure di data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di studi;

e) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal podestà del comune di nascita dell'aspirante, o dal podestà del comune di cui è originaria la famiglia dell'aspirante stesso. Gli stranieri nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (1), possono anche essi ottenere l'ammissione al corso, ma debbono produrre, in luogo del certificato di cittadinanza italiana, un certificato del podestà del comune del Regno ove sono nati, o del comune di residenza, attestante che essi si trovano in una delle condizioni previste dal citato articolo;

per gli aspiranti all'arruolamento volontario:

i documenti ora elencati, più l'atto di consenso all'arruolamento volontario di chi esercita sull'aspirante la patria potestà;

per i militari in congedo illimitato:

a) foglio di congedo illimitato, più i documenti che sono tenuti a presentare le reclute della classe del 1910 non ancora chiamati alle armi.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale, l'attestazione di buona condotta ed il certificato di studi.

Tutti gli aspiranti dovranno presentare, a corredo delle loro domande, documenti, o certificati da cui risulti che essi siano provetti aggiustatori-meccanici-motoristi, o motoristi magnetisti, o tornitori motoristi, o meccanici radiatoristi, o che abbiano una generica, ma adeguata pratica nella manutenzione e riparazione degli autoveicoli.

---

(1) L'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

Lo straniero nato nel Regno, o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno, o accetta un impiego nello Stato;

2° se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero, del quale il padre, o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

9. — Tutti gli aspiranti debbono, inoltre, esplicitamente dichiarare nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, gli allievi sottufficiali saranno fatti cessare senz'altro da tale qualità e coloro che abbiano nel frattempo conseguito grado militare saranno considerati come mai promossi.

10. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione, i comandi di distretto e i comandi di corpo di cui al precedente n. 7 si accerteranno sollecitamente se gli aspiranti posseggano i requisiti morali e l'istruzione all'uopo voluti e sottoporranno gli aspiranti stessi a rigorosa visita sanitaria, per stabilire se essi siano in possesso della idoneità fisica per lo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

11. — I comandi di distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, od escludano dall'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento. I comandi in parola dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti in questione le norme del § 331 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Le autorità tenute a fornire tali informazioni, vi provvederanno con la massima sollecitudine.

Dopo esauriti i cennati accertamenti, i comandi suddetti trasmetteranno senza indugio le domande e tutti i documenti presentati dagli aspiranti al comando del corpo di armata di Bologna, il quale, entro il 10 aprile 1931, comunicherà il numero degli aspiranti — suddivisi per corpo d'armata (Comando militare per le isole) di provenienza — al Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico).

12. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, accertata la regolarità delle domande e dei documenti, di cui al precedente n. 10, inviterà gli aspiranti giudicati ammissibili al corso a presentarsi, il giorno 19 aprile 1931, presso

l'officina automobilistica del centro automobilistico del rispettivo corpo d'armata, (Comando militare per le isole), per sostenervi un primo esperimento teorico-pratico, diretto ad accertare la capacità tecnico-professionale degli aspiranti stessi, in relazione allo speciale servizio cui dovranno essere adibiti.

Tale esperimento verrà fatto secondo le norme che saranno comunicate direttamente ai centri automobilistici dal Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico).

Quelli che risulteranno non idonei saranno senz'altro rimandati, mentre gli idonei verranno avviati immediatamente all'officina automobilistica del R. Esercito di Bologna per l'esperimento definitivo.

13. — Durante l'esperimento, di cui al precedente n. 12, agli aspiranti sarà fornito gratuitamente l'allogio in caserma e il rancio di truppa.

Gli aspiranti giudicati ammissibili al corso, nel viaggio per recarsi dalla loro residenza a Bologna, per mettersi a disposizione di quel centro automobilistico ed eventualmente, per far ritorno in residenza, quando, in seguito allo esperimento in parola, non venissero definitivamente ammessi al corso, avranno diritto, giusta il disposto della lettera *p*) del § 10 del vigente regolamento pei trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato (circolare n. 370 del *giornale militare* del 1928), al viaggio in ferrovia a tariffa ridotta del 70 %.

14. — Il comando del corpo d'armata di Bologna, in base ai risultati dell'esperimento di cui sopra, e tenuto conto dei titoli professionali e certificati di lavoro presentati dagli aspiranti, formerà una graduatoria di merito degli aspiranti stessi.

I primi 20 aspiranti classificati in graduatoria, al contrario dei rimanenti che saranno senz'altro licenziati, dovranno essere subito incorporati nel centro automobilistico di Bologna, per frequentarvi il coso di cui alla presente circolare.

15. — Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, non si consentono ammissioni tardive, nè licenze durante lo svolgimento del corso stesso.

16. — Gli allievi sottufficiali meccanici-motoristi saranno assegnati effettivi al centro automobilistico di Bologna.

17. — Nell'ultima decade del mese di luglio 1931 avranno luogo gli esami di idoneità pel conseguimento del grado di caporale.

Gli allievi, che abbiano dimostrato operosità e buona condotta e che negli esami suddetti abbiano riportato non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni militari e non meno di 6/10 nella prova sulle istruzioni professionali, verranno dichiarati idonei a proseguire il corso e saranno nominati caporali automobilisti, con decorrenza dal giorno in cui compiranno 3 mesi di servizio dalla data d'inizio del corso.

I non idonei, previa cessazione dalla qualità di allievi sottufficiali, saranno assegnati ad un centro automobilistico reclutato dal loro distretto di leva e potranno chiedere al Ministero — con apposita domanda da inoltrare per via gerarchica — di essere prosciolti dagli obblighi speciali di servizio contratti.

18. — Nell'ultima decade del mese di ottobre 1931 avranno luogo gli esami di idoneità a caporal maggiore.

Gli allievi, che in tali esami avranno riportato una votazione non inferiore a quella indicata al precedente n. 17, saranno nominati caporali maggiori, con decorrenza dal 1° novembre 1931.

Per gli allievi risultati non idonei negli esami a caporale maggiore saranno applicate le norme, di cui all'ultimo comma del precedente n. 17.

19. — Il 16 febbraio 1932 avranno inizio gli esami d'idoneità per il conseguimento del grado di sergente e col 28 di detto mese il corso verrà sciolto.

Gli idonei saranno promossi al grado di sergente, senza limitazione di posti, con decorrenza dal 1° marzo 1932, sempre che a tale data abbiano compiuto almeno dieci mesi di effettivo servizio. E, contemporaneamente, verranno segnalati al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa ed Ispettorato del materiale automobilistico), per l'assegnazione al reggimento carri armati, e ai centri automobilistici, quali sergenti meccanici-motoristi.

20. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi avrà luogo con le norme, stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità ai gradi di caporale, caporale maggiore e sergente », edizione 1930, nonchè in base allo speciale programma d'istruzione professionale per meccanici-motoristi, che sarà reso noto a suo tempo.

Le promozioni a caporale, caporale maggiore e sergente non potranno aver luogo senza il previo parere favorevole delle Commissioni di avanzamento.

21. — Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale.

Gli allievi, che, per qualsiasi motivo, si assenteranno dal servizio per più di trenta giorni consecutivi, prima della nomina a sergente, saranno fatti cessare dalla qualità di allievo sottufficiale.

22. — Per l'avanzamento al grado di maresciallo, i sottufficiali meccanici-motoristi seguiranno la sorte dei sottufficiali di fanteria, e potranno concorrere alla nomina a capi meccanici automobilisti con le norme, di cui alla circolare n. 769 del *giornale militare* del 1928.

23. — In base all'art. 12 delle vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali, il sergente, che abbia ultimato la ferma di anni due e conti almeno 12 mesi di servizio con tale grado, acquista diritto ad un premio di L. 1000. Al termine della rafferma di un anno, la quale decorre dalla data del compimento di detti obblighi di servizio, il sergente acquista diritto ad un altro premio di L. 1000. Al sergente maggiore, al compimento della rafferma di due anni, che decorre dalla data di promozione a tale grado, compete un premio di L. 2000.

24. — Agli allievi sottufficiali e ai sottufficiali meccanici-motoristi, ai capi meccanici e ai capi officina automobilisti, oltre gli assegni del rispettivo grado ed i premi di cui al precedente n. 23, verrà corrisposto uno speciale compenso nella misura seguente:

Marescialli capi officina L. 0,80 per ogni ora, o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza al lavoro;

Marescialli capi meccanici L. 0,70 id.;

Sergenti maggiori e sergenti capi meccanici L. 0,60 id.;

Marescialli meccanici-motoristi L. 0,60, id.;

Sergenti maggiori e sergenti meccanici-motoristi Lire 0,50 id.;

Caporali maggiori, caporali e soldati allievi sottufficiali meccanici-motoristi L. 0,30 id.

Ai caporali maggiori e ai sottufficiali meccanici- motoristi, ai capi officina e ai capi meccanici automobilisti, che diano prova di spiccato zelo e di speciale capacità nel disimpegnare le loro mansioni, saranno, inoltre, corrisposti dei premi annuali, che non potranno, però, sorpassare le somme sottoindicate:

Capi officina, L. 700;

Capi meccanici, L. 300;

Sottufficiali meccanici-motoristi, L. 250;

Caporali maggiori allievi sottufficiali meccanici-motoristi, L. 150.

25. — Come distintivo gli allievi sottufficiali meccanici-motoristi dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di tre centimetri.

26. — All'atto del congedamento, con le norme che saranno in seguito emanate, ai sottufficiali meccanici-motoristi, che se ne siano resi meritevoli, sarà rilasciato un diploma che accerti il buon servizio e la loro qualità tecnico-professionale.

27. — I comandi di distretto provvederanno a comunicare ai giornali locali le disposizioni di cui nella presente circolare, affinchè sia dato ad esse la massima pubblicità.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 156. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 12 marzo 1931 – Anno IX.

Nella commissione giudicatrice per gli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti, il colonnello di cavalleria TRENTI cav. Alberto è sostituito, in qualità di membro, dal pari grado MAJNONI d'INTIGNANO cav. Gerolamo, e il colonnello di artiglieria BALDASSARRE cav. Ettore è sostituito, in qualità di membro, dal pari grado GARAVELLI cav. Emilio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 157. — AVANZAMENTO. — **Esami per l'avanzamento ad anzianità dei primi capitani del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussirtenza).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 marzo 1931 – Anno IX.

Con riferimento ai paragrafi 43 e 56 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei primi capitani del corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza) che debbono sostenere gli esami per la inscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità.

Primi capitani commissari.

PERNO Salvatore.

Primi capitani di sussistenza.

PESCUME Raffaele;
BALDINI Bernardo;
CAPANNA Albano.

I predetti ufficiali dovranno presentarsi all'ufficio del signor tenente generale commissario nei giorni indicati dalla circolare 87 del *giornale militare* corrente anno.

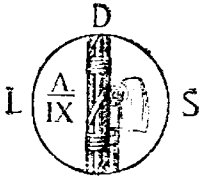
Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 28 febbraio 1931-IX.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative	Numero e data del R. decreto	N. della *Gazzetta Ufficiale*
Milano . . .	Il comune di Cervignano è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Cervignano d'Adda ».	n. 106 26 genn. 1931	41

N.B. — All'unificazione delle liste di leva dei comuni che sono riuniti territorialmente in conseguenza delle disposizioni che vengono man mano riportate in calce alla dispensa del giornale militare, giusta quanto fu stabilito con la circolare n. 3 del giornale militare 1928, gli uffici Provinciali di leva s'intende dovranno provvedere tempestivamente in modo che la leva sulla classe successiva possa avvenire in base alle liste unificate.



PREZZO L. 1,80

(3107897) Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª 1931 - ANNO IX 20 MARZO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 158 - 17 febbraio 1931 - Anno IX — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto ministeriale n. 13 col quale vengono fissati i limiti delle diminuzioni attribuibili ai cali delle derrate e i pesi medi delle tare . *Pag.* 550

» 159 - 19 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . » 553

» 160 - 19 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo di commissariato (ufficiali commissari ed ufficiali di sussistenza) e del corpo di amministrazione . . . . . » 555

» 161 - 19 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali chimici-farmacisti in S. P. E. . . . . » 556

» 162 - 19 marzo 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Conti di costruzione di bracciali e di bandiere per segnare reparti non rappresentati . . . » 557

» 163 - 19 marzo 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1907 . . . . . » 567

N. 164 - 19 marzo 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 179 « Tariffe delle riparazioni di materiali del gruppo *C* - Edizione 1926 » . . . . . *Pag.* 567

» 165 - 19 marzo 1931 - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico . . . . . » 568

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 568

Circolare N. 158. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto ministeriale n. 13 col quale vengono fissati i limiti delle diminuzioni attribuibili ai cali delle derrate e i pesi medi delle tare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 febbraio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Riconosciuta l'opportunità di stabilire i limiti delle diminuzioni, attribuibili a cali naturali, entro i quali, ai sensi dell'art. 33 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, si può prescindere dalla procedura prescritta dagli articoli 26 e seguenti del regolamento stesso per l'accertamento delle perdite, consumi, ecc.;

Riconosciuta altresì l'opportunità di stabilire il peso medio degli involucri, casse, imballaggi, ecc. adoperati per i generi delle sussistenze militari, ed assunti inizialmente in carico come merci, agli effetti dello scarico dell'equivalente peso delle derrate e della contemporanea assunzione in carico delle tare;

Visto l'art. 33 del suaccennato regolamento di amministrazione e contabilità;

Decreta:

Art. 1.

I limiti delle diminuzioni attribuibili a cali naturali, di giacenza, distribuzione, trasporto e simili, per i generi delle sussistenze militari, entro i quali l'accertamento della perdita, ai sensi ed agli effetti dell'art. 33 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, può essere compiuto prescindendo dalla procedura stabilita dagli articoli 26 e seguenti del regolamento stesso, sono stabiliti nella seguente misura:

Cali di giacenza e di distribuzione:

Carne congelata: 0,50 %, per calo di giacenza per prosciugamento, esclusivamente però per i frigoriferi militari;

Carne congelata: 0,50 %, per calo di distribuzione, per i magazzini di distribuzione viveri;

Pasta: grammi 200 per quintale, per calo di distribuzione;

Riso: grammi 100 per quintale, per calo di distribuzione;

Legumi secchi: 0,50 %, per calo di distribuzione;

Caffè tostato: dal 17 % al 20 % per calo di torrefazione;

Zucchero: 0,50 % per calo di distribuzione;

Lardo: 1,50 % per calo naturale e di distribuzione;

Conserva di pomodoro: 0,20 % per frazionamento delle distribuzioni, quando occorra di dovere aprire le scatole per piccole quantità;

Formaggio: 1,50 %, quando trattisi di grana reggiano con due estati di stagionatura, per calo naturale e di distribuzione; 2 % quando trattisi di formaggio provolone grasso;

Frumento: 0,50 % all'anno per calo di prosciugamento; 1 % per calo di crivellazione, salvo maggiore quantità di imbarazzo in base alle contrattazioni; 0,750 % per calo di macinazione;

Avena: 0,50 % all'anno per calo di prosciugamento;

Fieno: 1 % al mese per calo di distribuzione e per gli inevitabili disperdimenti delle operazioni di magazzino;

Paglia: come per il fieno.

Cali di trasporto:

Carne congelata: 0,50 %;
Lardo: 1 %;
Formaggio: 0,50 %;
Grano: 0,50 %;
Avena: 0,50 %.

Art. 2.

I pesi medi degli involucri, sacchi ed imballaggi in genere, assunti inizialmente in carico come merci, ed adoperati per i generi delle sussistenze militari più comunemente in uso, sono stabiliti come appresso:

Sacchi da zucchero: grammi 1000;
Barattoli vuoti da kg. 10: grammi 750;
Barattoli vuoti di conserva da kg. 5: grammi 450;
Barattoli vuoti di conserva da kg. 1: grammi 150;
Legami del provolone (giunchi): per coppia: grammi 180;
Involucri della carne congelata (per quarto): grammi 900;
Sacchi di juta per caffè crudo da kg. 60: grammi 525.

Art. 3.

Le percentuali di calo ed i pesi medi, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, non costituiscono percentuali e pesi fissi, che diano senz'altro diritto allo scarico, indipendentemente da ogni accertamento.

L'accertamento delle reali diminuzioni verificatesi e dell'effettivo peso delle tare deve invece essere sempre fatto, caso per caso, mediante accurata e rigorosa constatazione, da parte di un ufficiale commissario, designato dal direttore di commissariato competente o dal capo della sezione di commissariato della Sardegna, in contraddittorio dei consegnatari dei materiali, compilando appositi circostanziati verbali, da inviarsi al direttore di commissariato o capo della sezione anzidetta.

I direttori di commissariato od il capo della sezione di commissariato della Sardegna, qualora le diminuzioni ed i pesi accertati siano contenuti nei limiti di cui ai citati articoli 1 e 2 e riconoscano che le diminuzioni e pesi stessi

siano pienamente giustificati e che non vi sia stata incuria o negligenza, autorizzeranno direttamente lo scarico dei generi e, per le tare per merci, la contemporanea assunzione in carico degli imballaggi, involucri, ecc.

Nel caso, invece, che le diminuzioni dei generi o i pesi delle tare eccedano i limiti di cui ai ripetuti articoli 1 e 2, oppure, anche se contenuti nei limiti su accennati, non risultino pienamente giustificati, si addiverrà alla nomina della speciale commissione di cui all'art. 27 del regolamento per l'amministrazione dei corpi 10 febbraio 1927 n. 443 e si seguirà, per lo scarico, la procedura stabilita da detto articolo e seguenti.

I direttori di commissariato od il capo della sezione della Sardegna, ove non abbiano personalmente presiedute le commissioni di cui al 2° comma dell'art. 27 del predetto regolamento in base alla facoltà prevista dal 2° comma dell'art. 33, dovranno esprimere in calce ai verbali delle commissioni il loro motivato parere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, 17 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 1 *Guerra, foglio n.* 370.

N. 159. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 marzo 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 111 del *giornale militare* c. a. si comunicano i nomi degli ufficiali delle armi combattenti ammessi a sostenere gli esami per l'inscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per il 1931:

ARMA DI FANTERIA.

Maggiori.

BOGLIACCINO Orazio.
DE LORENZIS Ugo.

Primi capitani.

VALTULINA Angelo.
FARAONE Francesco.
DE GENNARO Enrico.
GATTA Giovanni.
CONTROTTI Giuseppe.
ALISA Pasquale.

Tenenti.

SANTORO Olinto.
RIGA Antonio.
GIGANTE Mario.
FERRARI Saverio.

ARMA DI CAVALLERIA.

Maggiori.

GIUSIANA Egidio.

Capitani.

BIANCOLI Aldo.
CLERICI BAGOZZI Lodovico.

Tenenti.

BOCCHINI Ettore.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

Maggiori.

SCHIAVO Achille (servizio tecnico).
CAMERA Romeo.

Tenenti.

FERRAJOLI Giacomo.
MICHELOTTI Domenico.
INGHILLERI Salvatore.
LICCI Mario.
ONNIS Gustavo.
CIANNELLA Nicola.
GALANTI Mario.
NICCOLINI Manfredi.
RAMPINI Guido.

ARMA DEL GENIO.

Capitani.

SALTARA Alfonso (servizio specialisti).

Tenenti.

ONESTI Giovanni.
SILVESTRI Cesare.
VANTI Orlando.
GIACALONE Vito.
DE MAESTRI Pietro.
DE PAOLI Marcello.
BETOCCHI Carlo.
MAGNETTI Enrico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 160. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali del corpo di commissariato (ufficiali commissari ed ufficiali di sussistenza) e del corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 marzo 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 87 *giornale militare* c. a., si comunicano i nomi degli ufficiali del corpo di commissariato e del corpo di amministrazione ammessi a sostenere gli

esami per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per il 1931:

Corpo di commissariato.

Primo capitano commissario FRANCIOSINI Luigi.

Capitano di sussistenza PESCUME Raffaele.

Corpo di amministrazione.

Capitano di amministrazione BELTRAME Giulio.
Id. id. ANGUILLARA Mario.
Id. id. D'ANGELO Raffaele.
Id. id. PIRRO' Cesare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 161. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali chimici farmacisti in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 marzo 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 12 del *giornale militare* corrente anno, si comunicano i nomi degli ufficiali chimici farmacisti ammessi a sostenere gli esami per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta per il 1931:

Primo capitano DI TULLIO Odorisio.

Capitano PESSOLANO Angelo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 162. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Conti di costruzione di bracciali e di bandiere per segnare reparti non rappresentati.** — (Direzione generale servizi logistici). — 19 marzo 1931 - Anno IX.

Le nuove norme contenute nel regolamento d'istruzione, edizione 1930, allegato 2, prescrivono l'uso di bandiere per segnare reparti non rappresentati e di bracciali per i giudici da campo.

Per dare ai corpi la possibilità di provvedere direttamente, secondo il fabbisogno, all'allestimento di detti materiali, si riportano qui di seguito i relativi conti di costruzione.

I materiali stessi saranno inventariati alla sezione A della categoria 2ª del nomenclatore del materiale dei servizi logistici ai categorici ed ai prezzi risultanti dal rispettivo conto di costruzione.

Conto di costruzione della bandiera di tela bianca per squadra fucilieri (categorico 242).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	1,00	4,45	4,45
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,80
Prezzo di costo			L.	5,25
Prezzo di conteggio . . .			L.	5,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,40 di nastro di cotone bianco alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione della bandiera di tela rossa per squadra fucilieri (categorico 241).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rossa alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	1,00	4,45	4,45
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,80
Prezzo di costo . . . . . L.				5,25
Prezzo di conteggio . . . L.				5,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,40 di nastro di cotone rosso alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione della bandiera di tela bianca e nera per squadra mitragliatrici pesanti (categorico 243).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	0,52	4,45	2,314
Tela di cotone nera alta m. 0,90 a m. 0,91	»	0,52	4,45	2,314
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,950
Prezzo di costo . . . . . L.				5,578
Prezzo di conteggio . . . L.				5,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,40 di nastro di cotone nero alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione della bandiera di tela rossa con diagonale di tela gialla per cannoni da 65/17 per fanteria (categorico 244).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rossa alta m. 0,90 a m. 9,91	m.	0,92	4,45	4,094
Tela di cotone nera alta m. 0,90 a m. 0,91	»	0,25	4,45	1,112
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,200
Prezzo di costo . . . . . L.				6,406
Prezzo di conteggio . . . L.				6,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,05 di nastro di cotone rosso alto mm. 15; m. 0,35 di nastro di cotone giallo alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

NB. — La tela gialla assegnata di m. 0,25 per ogni bandiera è sufficiente qualora si debba costruire non meno di 6 bandiere; per una sola occorrono m. 0,30 facendo il diagonale in due pezzi.

Conto di costruzione della bandiera triangolare di tela bianca per compagnie fucilieri (categorico 245).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0.91	m.	0,43	4,45	1,913
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,90
Prezzo di costo . . . L.				2,813
Prezzo di conteggio . . . L.				3,00

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,05 di nastro di cotone bianco alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

NB. — La tela bianca assegnata di m. 0,43 per una sola bandiera è sufficiente qualora si debbono costruire due bandiere; per una sola ne occorrono m. 0,54.

Conto di costruzione della bandiera triangolare di tela rossa per compagnie fucilieri (categorico 246).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rossa, alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	0,43	0,45	1,913
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,90
Prezzo di costo			L.	2,813
Prezzo di conteggio			L.	3,00

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,05 di nastro di cotone rosso alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

NB. — La tela rossa assegnata di m. 0,43 per una sola bandiera è sufficiente qualora si debbano costruire due bandiere; per una sola ne occorrono m. 0,54.

Conto di costruzione della bandiera triangolare di tela bianca e nera per compagnie mitraglieri (categorico 247).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	0,22	4,45	0,979
Tela di cotone nera alta m. 0,90 a m. 0,91	»	0,22	4,45	0,970
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,90
Prezzo di costo			L.	2,858
Prezzo di conteggio			L.	3,00

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,35 di nastro di cotone bianco e m. 0,70 di nastro di cotone nero alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

NB. — La tela assegnata di m. 0,22 tanto bianca come nera è sufficiente tagliando non meno di n. 6 bandiere.

Conto di costruzione della bandiera di tela rossa con diagonale bianco per comando di battaglione (categorico 248).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rossa, alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	3,00	4,45	13,35
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0,91	»	0,65	4,45	2,892
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	2,350
Prezzo di costo L				18,592
Prezzo di conteggio . . L				18,60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,10 di nastro di cotone rosso alto mm. 15; m. 0,35 di nastro di cotone bianco alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

NB. — La tela bianca assegnata di m. 0,65 per ogni bandiera è sufficiente qualora si debbano costruire non meno di 4 bandiere; per una sola ne occorrono m. 0,70 però il diagonale risulterebbe in 4 pezzi.

Conto di costruzione della bandiera di tela gialla per interruzione di un ponte o di una strada (categorico 249).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone gialla, alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	0,60	4,45	2,67
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,70
Prezzo di costo . . . . . L.				3,37
Prezzo di conteggio . . . L.				3,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,40 di nastro di cotone giallo alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del disco di tela rossa con cerchio di legno per squadra mitragliatrici leggere (categorico 250).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rossa alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	0,92	4,45	4,094
Cerchio di legno con cerniere di ottone	n.	1 —	8 —	8 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,050
Prezzo di costo . . . . . L.				15,144
Prezzo di conteggio . . . L.				15,20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 4 di cordoncino di cotone rosso del diametro di mm. 3 a 4, m. 3 di nastro di cotone rosso alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del disco di tela bianca con cerchio di legno per squadra mitragliatrici leggere (categorico 251).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	0,92	4,45	4,094
Cerchio di legno con cerniere di ottone	n.	1 —	8 —	8 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,050
Prezzo di costo . . . . . L.				15,144
Prezzo di conteggio . . . L.				15,20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 4 di cordoncino di cotone rosso del diametro di mm. 3 a 4; m. 3 di nastro di cotone rosso alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione dello stendardo di tela gialla per posti comando di gruppo o di batteria (categorico 252).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone gialla, alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	2,90	4,45	12,905
Bastone di legno in due pezzi del diametro di mm. 17-18 con ghiera alle estremità	n.	1 —	10 —	10 —
Bastone di legno in due pezzi del diametro di mm. 17-18 senza ghiera alle estremità	»	1 —	8 —	8 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,750
Prezzo di costo			L.	32,665
Prezzo di conteggio . . .			L.	32,80

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per le cuciture, m. 1.40 di nastro di cotone giallo alto mm. 15 e m. 2 di cordoncino di cotone giallo del diametro di mm. 3 a 4.

Conto di costruzione dello stendardo di tela gialla e rossa per pattuglie di osservazione e collegamento (categorico 253).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone gialla alta m. 0,90 a m. 0,91	m.	0,56	4,45	2,492
Tela di cotone rossa alta m. 0,90 a m. 0,91	»	0,56	4,45	2,492
Bastone di legno del diametro di mm. 17 a 18 con ghiera alle estremità	n.	1 —	4 —	4 —
Bastone di legno del diametro di mm. 17 a 18 senza ghiera alle estremità	»	1 —	2,50	2,50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,850
Prezzo di costo . . . . . L.				12,334
Prezzo di conteggio . . . L.				12,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,25 di cordoncino di cotone giallo del diametro di mm. 3 a 4 ed il refe di cotone per le cuciture.

NB. — La tela gialla e rossa assegnata di m. 0,56 per ogni bandiera è sufficiente qualora si debbano costruire due bandiere; per una sola ne occorre m. 0,60 sia di giallo come di rosso mediante una giunta verso la punta tanto per il giallo che per il rosso.

Conto di costruzione del bracciale per il personale addetto alla direzione della esercitazione (categorico 254).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno scarlatto per mostreggiatura alto m. 1,30	m.	0,025	62 —	1,55
Panno celeste per mostreggiature alto m. 1,30	»	0,025	62 —	1,55
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0,91	»	0,075	4,45	0,33
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,50
Prezzo di costo			L.	3,93
Prezzo di conteggio			L.	4 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,05 di cordoncino di cotone celeste ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del bracciale per capo del servizio dei Giudici di campo e personale addetto (categorico 255).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bianco per mostreggiature alto m. 1,30	m.	0,040	62 —	2,48
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0,91	»	0,075	4,45	0,33
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,40
Prezzo di costo			L.	3,21
Prezzo di conteggio			L.	3,40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,05 di cordoncino di cotone bianco ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del bracciale per capi giudici del partito azzurro e giudici del partito azzurro (categorico 256).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bianco per mostreggiature alto m. 1,30	m.	0,025	62 —	1,55
Panno celeste per mostreggiature alto m. 1,30	»	0,025	62 —	1,55
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0,91	»	0,075	4.45	0,33
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,50
Prezzo di costo				L. 3,93
Prezzo di conteggio				L. 4 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,05 di cordoncino di cotone bianco ed il refe di cotone per le cuciture.

Conto di costruzione del bracciale per capi giudici del partito rosso e giudici del partito rosso (categorico 257).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bianco per mostreggiature alto m. 1,30	m.	0,025	62 —	1,55
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,30	»	0,025	62 —	1,55
Tela di cotone bianca alta m. 0,90 a m. 0,91	»	0,075	4,45	0,33
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,50
Prezzo di costo				L. 3,93
Prezzo di conteggio				L. 4 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,05 di cordoncino di cotone bianco ed il refe di cotone per le cuciture.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 163. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1907.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 marzo 1931 - Anno IX.

È stata pubblicata la relazione della leva di terra sui giovani nati nell'anno 1907.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 40.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra, inviando il relativo importo più le spese postali.

I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 35 % e del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 249 del *giornale militare* 1927 e 98 del *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 164. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 179 « Tariffe delle riparazioni di materiali del gruppo *C* - Edizione 1926 ».** — (Direzione generale di artiglieria). — 19 marzo 1931 - Anno IX.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla pubblicazione n. 179 « Tariffe delle riparazioni di materiali del gruppo *C* - edizione 1926 ». Tale pubblicazione, oltre ai comandi ed agli enti indicati nella circolare 95 *giornale militare* 1927, verrà distribuita anche agli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata in ragione di due copie e ai comandi di distretto militare in ragione di una copia.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,70.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 165. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'assegnazione di ufficiali in S. P. E. al servizio tecnico automobilistico.** — (Gabinetto). — 19 marzo 1931 - Anno IX.

Nella prima applicazione della legge 17 aprile 1930, numero 458 (circolare 363 *giornale militare* 1930), relativa all'istituzione del servizio tecnico automobilistico, sono rimasti scoperti dei posti più particolarmente di spettanza al grado di capitano e pertanto, giusta la facoltà datane dall'art. 11, e come provvedimento di eccezione, tali posti saranno coperti con capitani in S.P.E. scelti fra le varie armi e corpi con giudizio inappellabile, su proposta della commissione tecnica di cui alla lettera *A* dell'art. 8 della circolare 364 *giornale militare* 1930. Per l'assegnazione al servizio tecnico automobilistico dei concorrenti si prescinderà dalle condizioni richieste dall'art. 4 della citata legge n. 458.

Le domande degli aspiranti, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 7 lettera *A* della detta circolare 364, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata od autorità coloniali, entro il 30 maggio prossimo venturo.

Gli ufficiali prescelti saranno nominati « aggregati » al servizio tecnico automobilistico e la definitiva assegnazione di essi al servizio stesso, avrà luogo quando abbiano compiuto, con esito favorevole, l'esperimento pratico di un anno di cui all'art. 7, lettera *C* della menzionata circolare 364.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 7ª, anno 1931, circolare 84:

A pagina 210, tabella L, seconda colonna, in luogo di: « Aggiunti con indennità di 2ª categoria » leggasi: « Aggiunti con indennità di 3ª categoria ».

PREZZO L. 1,80

(3107897) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1931 - ANNO IX — 27 MARZO

SOMMARIO

N. 166 - 13 gennaio 1931 - Anno IX — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 222 - Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica nelle Colonie . . . . . *Pag.* 570

» 167 - 9 febbraio 1931 - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 178 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione Città di Bari », approvato con R. decreto 3 aprile 1930 - Anno VIII, n. 446 . . . . » 573

» 168 - 16 febbraio 1931 - Anno IX — TRASPORTI. — R. decreto n. 212 - Trattamento pei viaggi che sono compiuti per mare da impiegati dal Regno nelle Colonie e viceversa . . . . . » 575

» 169 - 26 marzo 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese di liti . . . . » 576

» 170 - 26 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni . » 577

» 171 - 26 marzo 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Bologna 28-31 maggio 1931 - Anno IX . . . . . » 578

» 172 - 26 marzo 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico . . . . . » 578

N. 173 - 26 marzo 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso speciale sul servizio magnetico . . . . . *Pag.* 579

» 174 - 26 marzo 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio - Edizione 1930 - Anno IX. . . . . » 579

» 175 - 26 marzo 1931 - Anno IX — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ritenuta a favore dell'opera di previdenza. . . . . » 579

» 176 - 26 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali . . » 580

AVVISO . . . . . » 581

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 583

Circolare N. 166. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 222 - Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. aeronautica nelle Colonie.** — (Gabinetto). — 13 gennaio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 67, del 23 marzo 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 17 marzo 1930, n. 337, che modifica la suddetta legge nella parte riguardante i Consigli di disciplina;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica nelle Colonie, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 84. — MANCINI.

Regolamento per l'ordinamento e la procedura dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica nelle Colonie.

Art. 1.

Gli ufficiali della Regia aeronautica che nelle Colonie si rendono responsabili di atti reputati incompatibili col grado, possono essere sottoposti a Consiglio di disciplina, per decisione del Ministero dell'aeronautica in seguito a proposta del Comando del Regio corpo truppe coloniali o direttamente, previa formale inchiesta da svolgersi ad iniziativa del Comando del Regio corpo truppe coloniali o del Ministero stesso.

Art. 2.

L'inchiesta viene svolta normalmente secondo le prescrizioni contenute nelle norme esecutive per l'applicazione della legge 17 marzo 1930, n. 337, ma l'autorità che ha ordinato l'inchiesta può, in particolari circostanze, autorizzare l'ufficiale inquirente a derogare alle predette norme.

In ogni caso debbono però essere contestati, all'ufficiale inquisito, gli addebiti mossigli, dati in visione i documenti dell'inchiesta o gli stralci di essi quando abbiano carattere di riservatezza, e lasciata la facoltà di produrre documenti, di indicare testimonianze, di richiedere indagini, di presentare memorie difensive. Ciò nel più breve termine che sarà stabilito dall'ufficiale inquirente.

Deve inoltre essere sempre compilato l'indice dei documenti tutti dell'inchiesta, con la dichiarazione di presa visione di essi da parte dell'inquisito.

Art. 3.

L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina viene immediatamente rimpatriato dalla Colonia e deve presentarsi al Comando della III Zona aerea territoriale, qualunque sia il reparto cui apparteneva prima del suo trasferimento in Colonia.

Alla formazione e convocazione del Consiglio di disciplina provvede sempre il Comando della III Zona aerea territoriale applicando le disposizioni della legge 17 marzo 1930, n. 337, e delle relative norme esecutive.

Art. 4.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'inchiesta viene ordinata dal comandante le truppe in Colonia, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, a seconda dell'appartenenza del più elevato in grado o più anziano fra gli ufficiali corresponsabili.

In mancanza di ufficiali della marina e dell'aeronautica nei gradi richiesti, l'inquirente sarà un ufficiale del Regio esercito e l'inchiesta sarà svolta secondo il regolamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali in Colonia dell'Esercito.

La decisione di deferimento a Consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al Ministro da cui dipende il più elevato in grado o il più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento a Consiglio di disciplina.

Il Consiglio avrà luogo nel Regno secondo le disposizioni della legge 17 marzo 1930, n. 337, e relative norme esecutive, e sarà formato e convocato dal comandante del Corpo d'armata di Roma, o dal comandante del Dipartimento marittimo dell'Jonio e del Basso Adriatico, o dal comandante della III Zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento a Consiglio sia stata presa dal Ministro per la guerra, per la marina o per l'aeronautica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'aeronautica, ad interim:

MUSSOLINI.

N. 167. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 178 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione Città di Bari », approvato con R. decreto 3 aprile 1930 – Anno VIII, n. 446. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 febbraio 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 14 marzo 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la lettera in data 20 dicembre 1930-IX con la quale il comandante della divisione militare territoriale di Bari, presidente della commissione amministratrice della « Fondazione Città di Bari », eretta in ente morale con R. decreto 3 aprile 1930, n. 446, e costituita, con fondi già di pertinenza della disciolta Casa del Soldato di Bari, a favore dei militari del locale presidio, chiede che la somma di L. 1150, derivante da oblazioni volontarie fatte da enti e da privati baresi in occasione della morte della di lui figlia, sia destinata ad aumento del capitale della suddetta fondazione;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la richiesta e di autorizzare pertanto l'ente ad accettare l'offerta in questione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le norme esecutive della legge predetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Città di Bari », eretta in ente morale con R. decreto 3 aprile 1930, n. 446, è autorizzata ad accettare la somma di L. 1150, destinata a suo favore dal comandante della divisione militare territoriale di Bari.

Art. 2.

L'art. 1 dello statuto della detta fondazione, approvato col succitato R. decreto 3 aprile 1930, n. 446, è sostituito dal seguente:

« La « Fondazione Città di Bari » è costituita:

a) dal fondo di L. 40.707,50 che apparteneva alla Casa del Soldato di Bari, ora disciolta;

b) dalla somma di L. 1150, costituita da oblazioni volontarie di enti e di cittadini baresi, fatte in occasione della morte della figliuola del generale De Vecchi gr. uff. Eugenio, comandante la 23ª divisione militare territoriale di Bari: ed è destinata a favore dei militari di truppa appartenenti a corpi del presidio di Bari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 168. — TRASPORTI. — **R. decreto n. 212 – Trattamento pei viaggi che sono compiuti per mare da impiegati dal Regno nelle Colonie e viceversa.** — (Gabinetto). — 16 febbraio 1931 – Anno IX — (*Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 17 marzo 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visti i regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2504 e n. 2505, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, che approva il contratto-tipo per il personale da adibirsi ai servizi tecnici e speciali nelle colonie;

Ritenuta la necessità di disciplinare il trattamento nei viaggi via mare compiuti da impiegati dal Regno nelle colonie e viceversa e da una colonia all'altra;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari ed impiegati, dipendenti da tutte le Amministrazioni dello Stato, pei viaggi via mare dal Regno nelle colonie e viceversa e da una colonia all'altra, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio nella classe rispettivamente indicata, per ciascun gruppo e per ciascun grado, come appresso:

1° Prima classe: personale di ruolo di gruppo *A*; personale di ruolo di gruppo *B* fino al grado 8° incluso; personale a contratto della prima categoria;

2° Seconda classe: al rimanente personale di ruolo di gruppo *B;* al personale di ruolo di gruppo *C;* al personale a contratto della seconda e terza categoria;

3° Terza classe distinta, o, qualora non vi sia nel piroscafo, terza comune, al personale subalterno, al personale a contratto della quarta categoria, nonchè ai salariati in genere, ed alle persone di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 71. - FERZI.

N. 169. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Spese di liti. — (Direzione generale del genio). — 26 marzo 1931 - Anno IX.

Tutti i corpi ed enti militari sono autorizzati a pagare direttamente le spese di lite (spese di stampa, pagamento diritti di copia a scritturali delle avvocature dello Stato, liquidazione parcelle a funzionari e delegati delle avvocature medesime, rimborso spese di lite in caso di soccombenza, ecc.), sempre quando ciascuna di tali spese non superi il limite di L. 1000, stabilito dall'art. 11 del T. U. 2 febbraio 1928, n. 263.

I pagamenti saranno applicati temporaneamente al fondo scorta; nella prima richiesta di fondi all'ufficio di contabi-

lità e revisione di corpo d'armata sarà richiesta un'anticipazione sul relativo capitolo del bilancio (N. 11 del corrente esercizio), corrispondente alle spese pagate.

Non occorre alcuna preventiva assegnazione di fondi, ma, di volta in volta, verranno segnalate al Ministero della guerra (Direzione generale del genio - Divisione demanio militare - sez 2ª) le spese sostenute.

Gli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata, a loro volta, richiederanno al Ministero (Direzione generale del genio) un'anticipazione corrispondente alle somme fornite ai corpi, insieme alle anticipazioni del prossimo trimestre e, in ogni caso, prima della fine dell'esercizio.

Le spese in parola saranno dai corpi comprese negli ordinari rendiconti trimestrali, resi ai rispettivi uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 170. — AVANZAMENTO. — **Commissioni giudicatrici per gli esami di avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e da assegnarsi ai depositi cavalli stalloni.** — (Gabinetto). — 26 marzo 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 125 *giornale militare* c. a., il colonnello di cavalleria CORSINI cav. Amedeo, direttore del deposito allevamento quadrupedi del Lazio, è nominato membro nella Commissione per gli esami di idoneità alla carica di direttore per ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi.

Il colonnello PERRUCCI cav. Pietro, membro nella commissione per gli esami degli ufficiali da assegnarsi definitivamente al personale dei depositi cavalli stalloni e per l'idoneità alle cariche superiori, è sostituito dal tenente colonnello di cavalleria GIGLIOSI cav. Giglio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 171. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Bologna 28-31 maggio 1931 - Anno IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 26 marzo 1931 - Anno IX.

Categoria militare.

Prova di resistenza: Marcia su strada da 30 a 40 km. Percorso di campagna m. 4500 circa. Peso minimo per la prova di resistenza km. 70.

Prova di ostacoli: Percorso su ostacoli di m. 1200 circa da effettuarsi alla cadenza di m. 350 al minuto primo; altezza degli ostacoli non superiore a m. 1,20.

Nel percorso vi saranno alcuni esercizi atti a dimostrare che il cavaliere ha il cavallo alla mano.

Iscrizioni, penalità e classifica a norma della circolare 769 *giornale militare* 1927.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 172. — CONCORSI E GARE. — **Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 marzo 1931 - Anno IX

A seguito del n. 14, capo I, della circolare 769 *giornale militare* 1927 inserire la seguente aggiunta:

« L'ufficiale che monta in corse al galoppo con ostacoli, militari e non militari, deve portare sotto il berretto, un casco protettivo analogo per foggia e dimensioni a quello usato nelle corse al galoppo dai *gentlemen* e dai fantini.

Detto casco verrà adattato sulla testa in modo che non sporga dai margini del copricapo ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 173. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ufficiali ammessi al corso speciale sul servizio magnetico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 marzo 1931 - Anno IX.

Ai sensi del n. 4 della circolare 741 *giornale militare* 1930, i seguenti capitani sono comandati a frequentare il corso speciale sul servizio magnetico:

Capitano SUMMA Leonardo, 6° pesante campale.

Capitano FIDUCCIA Salvatore, 2° pensante.

Il corso avrà la durata di circa cinque mesi, dal 14 marzo al 31 agosto 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 174. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio - Edizione 1930 - Anno IX.** — (Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 26 marzo 1931 - Anno IX

Sono state pubblicate le nuove « Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio ». Edizione 1930.

Esse saranno distribuite, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, secondo le norme indicate nella circolare n. 126 del *giornale militare* corrente anno (Elenco SMst. 1).

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 5.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 175. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Ritenuta a favore dell'Opera di previdenza.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 26 marzo 1931 - Anno IX.

Per norma delle amministrazioni dipendenti si comunica che in seguito a parere del Consiglio di Stato, gli assegni *ad personam* utili a pensione, che abbiano origine da ridu-

zione degli stipendi di organico, in godimento alla data 30 novembre 1930, debbono essere assoggettati alla ritenuta a favore dell'Opera di previdenza di cui all'art. 12 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 176. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali in S. P. E. dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 marzo 1931 - Anno IX.

Con riferimento al paragrafo 71 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) e alla circolare 192 *giornale militare* 1929, si porta a conoscenza che i seguenti ufficiali in S. P. E. dell'arma dei CC. RR. sono stati ammessi agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta per l'anno 1931:

Maggiore FLORI Floro.

Capitano GUERRINI Gino.

Tenente CAPPETTI Angiolo.

Tenente PAOLANTONIO Giacinto.

Tenente LIGAS Efisio.

Tenente DENTI Francesco.

La commissione giudicatrice, dinanzi alla quale gli ufficiali predetti dovranno sostenere gli esami, sarà così composta:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR. DA POZZO cav. Giovanni Battista, *presidente;*

Generale di brigata ispettore 6ª zona CC. RR. BLAIS cav. Giulio, *membro;*

Generale di brigata ispettore 2ª zona CC. RR. SQUILLERO cav. Giovanni, *membro;*

Colonnello PINI cav. Benedetto, comandante scuola centrale CC. RR. di Firenze, *membro* e *segretario;*

Colonnello GROSSARDI nob. cav. Fabio, comandante legione allievi CC. RR., *membro;*

Colonnello PETTOLETI cav. Natale, comandante legione territoriale CC. RR. di Napoli, *membro supplente.*

Detti esami avranno luogo a Roma, dal 23 aprile al 7 maggio p. v., presso la legione allievi CC. RR.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare

Levate di campagna al 25.000 (tavolette):

128 III NE Grosseto.
128 III SO Torre S. Rocco
142 I SE La Farnesiana.
142 I NE Monte Romano.
142 I NO Tarquinia.
142 I SO Porto Clementino.
273 III NO S. Pietro.
273 II SE Palazzolo Acreide.
273 II NE Floccheri.
159 III SO Lago di Caprolace.
159 III SE Mesa.
170 IV NE Porto Badino.
170 IV NO Lago di Paola.
100 III SO Cusèrcoli.
100 III SE Borello.
27 II NE Monte Bianco.
158 I SE Sessano.
158 II NE Quadrato.
228 III NO Macchiascandona.
28 IV SO La Vachey.
107 IV NE S. Godenzo

Prezzo di ciascuna L. 2.

100.000 *Edizione a sole curve senza sfumo*:

Foglio 258 Corleone.

Prezzo di ciascuno L. 2,50.

Nuova carta al 50.000 *della Venezia Giulia a sole curve senza sfumo*:

XVI I Monte Forno.
XVI II Tricorno.
XVI III Plezzo.
XVI IV Tarvisio
26 I Tolmino.
26 II Chiapovano.
26 III S. Pietro al Natisone.
26 IV Caporetto.
XXIII III Idria.
XXIII IV Piedicolle.
XXV I Aidussina.
XXV II Villa Opicina.
XXV III Monfalcone.
XXV IV Gorizia.
XXVI I Monte Pietro.
XXVI II Postumia.
XXVI III S. Pietro del Carso.
XXVI IV Monte Nero d'Idria.
XXIX I Trieste.
XXIX II Montona.
XXIX III-IV Buie-Pirano.
XXX I Monte Nevoso.
XXX II Fiume.
XXX III Pinguente.
XXX IV Castelnuovo d'Istria.
XXXI IV Pian della Secchia.
XXXVII I Pisino.
XXXVII II Canfanaro.
XXXVII III Rovigno d'Istria.
XXXVII IV Parenzo.
XXXVIII I Laurana.
XXXVIII II Dragosetti della Faresina.
XXXVIII III Albona.
XXXVIII IV Lago d'Arsa.
XLI II Pola.
XLI III-IV Carnizza.

Prezzo di ciascuna L. 3,50.

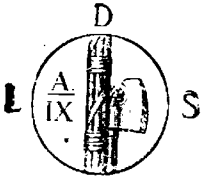
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, anno 1930, circolare 393:

A pagina 1260, comma 2°, ove è scritto: « essi sono uguali tanto per caporali maggiori, caporali e soldati, quanto i sottufficiali » sostituire con « essi sono uguali tanto per sottufficiali, caporali maggiori, caporali e soldati, quanto i sottufficiali dei CC. RR., appuntati dei CC. RR. e carabinieri ».

A pagina 1266, tabella n. 2, aggiungere i seguenti distintivi:

N. d'ordine categorico vecchio	N. d'ordine categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Prezzo parziale
832	2825	Distintivo da carabinieri addetti alle sezioni incaricate del servizio di guida in campagna	N.	1 —
836	2826	Distintivo di lana su panno turchino da allievi musicanti	»	1 —
837	2827	Distintivo in metallo bianco argentato su panno turchino da musicanti	»	3 —
838	2828	Distintivo di lana su panno turchino da tamburini	»	1 —
839	2829	Distintivo di lana su panno turchino da tiratori scelti	»	1 —
841	2830	Distintivo in metallo bianco argentato su panno turchino da sottufficiali cavallieri di 1ª classe	»	4,40
842	2831	Distintivo in metallo bianco argentato su panno turchino da sottufficiali trombettieri	»	2,40
843	2832	Distintivo in metallo bianco argentato su panno turchino da tiratori scelti	»	2,40
840	2833	Distintivo di lana su panno turchino da trombettieri	»	0,70



PREZZO L. 1,80

(3107897) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1931 - ANNO IX — 3 APRILE

SOMMARIO

N. 177 - 13 marzo 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i componenti il Consiglio d'amministrazione della Cassa Ufficiali . . . . . *Pag.* 586

» 178 - 2 aprile 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 587

» 179 - 2 aprile 1931 - Anno IX — COLONIE - SOTTUFFICIALI. — Ammissione di sottufficiali nei RR. corpi di truppe coloniali . . . . . » 588

» 180 - 2 aprile 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di materiale da scherma . . . » 589

» 181 - 2 aprile 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1931-IX - Volume 1° - Parte I . . . . . » 598

» 182 - 2 aprile 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al « Regolamento per l'addestramento individuale - Ediz. 1925 » . . . . . » 598

» 183 - 2 aprile 1931 - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contributo obbligatorio dei medici militari a favore dell'Opera pia nazionale orfani sanitari italiani » 598

» 184 - 2 aprile 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo . . » 599

» 185 - 2 aprile 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Esperimento per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti . . . . . » 600

Circolare N. 177. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i componenti il Consiglio d'amministrazione della Cassa Ufficiali.** — (Gabinetto). — 13 marzo 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712;

Decreta:

Articolo unico.

I seguenti ufficiali e funzionari sono destinati a far parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa Ufficiali a norma dell'art. 2 della legge sopradetta:

ZUGARO prof. comm. Fulvio, Generale di brigata in A.R.Q.

DONINI cav. Pier Luigi, Colonnello di artiglieria in S.P.E.

BERTINELLI cav. Giuseppe, Colonnello di fanteria in S.P.E.

AMATI cav. Arturo, Colonnello di amministrazione in S.P.E.

ROSATI cav. Luigi, Direttore Capo di divisione del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro delle finanze: MOSCONI. *Il Ministro della guerra*: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 3 *Guerra, foglio n.* 484. — SCRIVANTE.

N. 178. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 aprile 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 94 del *giornale militare* c. a. il Ministero comunica i nomi dei tenenti colonnelli delle varie armi che debbono sostenere gli esperimenti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta, per l'anno 1931.

Fanteria.

CONSORTE Lodovico.
CALDERINI Mario.
NEGRO Matteo.
GIOANNINI Ettore.
RICCIUTI Michele.
GERACI Luigi.
SOLDATI Leone.
DUSMET Davide.
MAGLI Giovanni.
MORAMARCO Giovanni.
PUNTONI Paolo.

Cavalleria.

BERTI Raffaele.
GASTINELLI Carlo.
PAOLUCCI delle RONCOLE Paolo.

Artiglieria.

MURO Ernesto.
SANTANDREA Oreste.
PALOMBA Giulio.
POLLONE Amedeo.
FRONDONI Casimiro.
ROGGERI Guido.
ROSSI Francesco.
PETRA di CACCURI Carlo.
CLERICI Ettore.

MAJNARDI Odoardo.
CANNAVALE Vittorio.
RAMALLI Arrigo.
MAGGIO Tommaso.
PALAZZINI Antonio.
PIETRA CAPRINA Pietro.
CASTAGNA Giacomo.
OLLEARO Alfonso.
BERARDI Paolo.
ALOVISI Luigi.
PARLATI Pasquale.
VARANINI Varo.

Genio.

FORGERO Arnaldo.
PELOSIO Giovan Battista.
VOX Donato.
DE FRANCHIS Corrado.
DI PALMA Guido.
GROSSO Luigi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 179. — COLONIE - SOTTUFFICIALI. — **Ammissione di sottufficiali nei RR. corpi di truppe coloniali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 aprile 1931 - Anno IX.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 109 del *giornale militare* del 1929, avvertesi che per poter aspirare alla destinazione nei regi corpi di truppe coloniali, i sottufficiali devono essere qualificati ottimi o buoni con tre.

Resta tuttora sospesa la riammissione in servizio nei regi corpi di truppe coloniali dei sottufficiali in congedo, come nei corpi del R. esercito metropolitano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 180. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di materiale da scherma.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 aprile 1931 – Anno IX.

Per le sale da scherma dell'Amministrazione militare sono adottati i seguenti materiali, restando a consumazione quelli attualmente esistenti:

fioretto da scherma;
sciabola da scherma;
spada da scherma;
maschera da scherma (triplice uso) di cuoio naturale con imbattiture rivestite di pelle;
guanto di pelle scamosciata giallo-chiara per fioretto;
guanto di pelle scamosciata con bracciale di tela olona imbottito per sciabole;
guanto per spada da terreno;
piastrone da scherma per lezione;
corazza con cosciale;
gomitiera in cuoio;
cuscinetto per spada;
cuscinetto per fioretto;
punta d'arresto;
manubrio da 1 Kg.;
manubrio da 2 Kg.;
clava.

Fioretto. — Il fioretto comprende: la lama, la coccia, il cuscinetto, il manico, il pomo.

La lama è in acciaio a sezione trapezoidale, della lunghezza utile — e cioè a partire dal punto di uscita dalla coccia alla estremità libera — da mm. 890 a 900. In proseguimento della lama propriamente detta, vi è un altro tratto di acciaio, lungo da mm. 165 a 170 — ricavato in un unico pezzo con la lama — e di cui mm. 50 circa costituiscono il cosidetto ricasso e mm. 120 circa il codolo, quest'ultimo in metallo grezzo.

La coccia è costituita da un disco in lamiera di ferro a superficie leggermente tondeggiante, nichelata nella parte esterna e zincata in quella interna, di mm. 1 circa di spessore e munita, nella parte centrale, di un'apertura rettangolare di mm. 16 per 6 circa, per il passaggio del ricasso.

La coccia ha un diametro di mm. 108 e 112 ed uno sviluppo di mm. 120 circa. Il contorno della base è bordato mediante ripiegamento di mm. 4 a 5 della stessa lamiera costituente la coccia.

Trasversalmente alla base della coccia è applicato il cosidetto gavigliano, sostenuto dai due archetti, il tutto in ferro nichelato. Il gavigliano porta, nella parte centrale, un ingrossamento dove è ricavato un foro, in corrispondenza di quello praticato sulla coccia, che serve per il passaggio del codolo.

Il cuscinetto è costituito da un disco sagomato secondo le dimensioni della coccia in modo da servire come rivestimento interno della stessa.

È costituito, nella faccia che deve aderire all'interno della coccia, con tela di cotone e nell'altra faccia con tela cerata colorata.

Il contorno di tale cuscinetto è orlato con una striscia di tela cerata.

Il manico è in legno duro rigato, di forma pressochè cilindrica, del diametro di mm. 12 a 15 e della lunghezza di mm. 85 a 90.

Internamente è ricavato un foro, per tutta la lunghezza, per il passaggio del codolo.

Il pomo, lungo mm. 50 circa, è di ferro nichelato, di forma tronco conica arrotondata ad un'estremità. È munito di scannellatura interna a madrevite per essere fissato all'estremità del codolo, foggiata a vite.

A mm. 13 circa dall'estremità arrotondata, è praticato un foro trasversale del diametro di mm. 5 circa.

Il peso totale del fioretto, pronto per essere utilizzato, deve oscillare tra gr. 350 a gr. 400.

Sciabola. — La sciabola comprende: la lama, la coccia, il manico, il pomo.

La lama è in acciaio, a sezione pressochè triangolare a lati scavati, della lunghezza utile, e cioè a partire dal punto di uscita dalla coccia all'estremità libera, da mm. 880 a mm. 890.

In proseguimento della lama propriamente detta, vi è un altro tratto di acciaio grezzo, lungo mm. 160 circa, costituente il codolo.

La coccia è costituita da una mezza calotta sferica di lamiera di ferro, nichelata nella parte esterna e zincata in quella interna, di mm. 0,8 a mm. 1,2 di spessore, e sagonata in modo da aversi un allungamento che serve a congiungere l'estremità del codolo alla coccia stessa.

Leggermente spostato rispetto al centro della calotta, è ricavato un foro quadrato, del lato di mm. 7, per il passaggio del codolo. In corrispondenza di tale foro, è applicato sulla coccia — dalla parte esterna — un rinforzo di ferro nichelato di forma pressochè ovale.

La coccia ha uno sviluppo massimo di mm. 325 a 340. Il suo contorno è bordato mediante il ripiegamento di mm. 2 e 3 della stessa lamiera costituente la coccia.

Il manico è in legno duro rigato, dell'altezza di mm. 140 circa. Internamente è ricavato un foro, per tutta la lunghezza, che serve per il passaggio del codolo. Il manico porta alle estremità due rinforzi di ferro nichelato.

Il pomo alto mm. 15 circa, è di ferro nichelato, di forma ovale arrotondata ad un'estremità. È munito di scannallatura interna a madrevite per essere fissato all'estremità del codolo, foggiata a vite.

Il peso totale della sciabola, pronta per essere utilizzata deve oscillare da gr. 400 a gr. 450.

Spada. — La spada comprende: la lama, la coccia, il cuscinetto, il manico, il pomo.

La lama è in acciaio a sezione triangolare a lati scavati. Ha una lunghezza utile, e cioè a partire dal punto di uscita dalla coccia all'estremità libera, da mm. 880 a mm. 890.

In proseguimento della lama propriamente detta, vi è un altro tratto di acciaio lungo mm. 145-155, ricavato in un unico pezzo con la lama, e di cui mm. 45-50 costituiscono il cosidetto ricasso e mm. 100-105 il codolo, quest'ultimo in metallo grezzo.

La coccia è costituita da una mezza calotta sferica di lamiera, di ferro, nichelata nella parte esterna e zincata in quella interna, da mm. 0,5 a 1 di spessore, e munita di un'apertura rettangolare di mm. 15 per 6 per il passaggio del ricasso. Tale apertura deve risultare leggermente spostata rispetto al centro della coccia.

La coccia ha un diametro da mm. 130 a 135 ed uno sviluppo sferico (larghezza massima della calotta) di mm. 400 circa.

Il contorno della base è bordato mediante il ripiegamento di mm. 2 a mm. 3 della lamiera stessa costituente la coccia.

Trasversalmente alla base della coccia è applicato il cosidetto gavigliano, il quale porta — verso la parte centrale — un ingrossamento dove è praticato un foro, in corrispondenza di quello esistente sulla coccia, che serve per il passaggio del codolo.

Il cuscinetto è costituito da una mezza calotta sagomata secondo le dimensioni della coccia in modo da servire come rivestimento interno della stessa. È costituito, nella faccia che deve aderire all'interno della coccia, con tela di cotone e nella parte convessa con panno castorino colorato o con tela cerata.

Il manico è in legno duro rigato, di forma prossochè cilindrica, del diametro di mm. 15 a 20 e della lunghezza di mm. 75 circa.

Internamente è ricavato un foro, per tutta la lunghezza, per il passaggio del codolo.

Il pomo, alto da mm. 60 a 65, è di ferro nichelato, di forma tronco conica arrotondata ad un'estremità. È munito di scannellatura interna a madrevite per essere fissato al codolo, foggiato a vite nell'estremità.

A mm. 13 circa dall'estremità arrotondata, è praticato un foro trasversale del diametro di mm. 5 circa.

Il peso totale della spada, pronta per essere utilizzata, deve oscillare da gr. 450 a gr. 550.

Maschera da scherma. — La maschera (a triplice uso) si compone delle seguenti parti: scheletro, testiera, fermatesta, bavetta, imbottitura, cuscinetto.

Lo scheletro è di rete metallica formata con filo di ferro zincato crudo. È rinforzato internamente da traversini di filo di ferro zincato del diametro da mm. 2 a 3.

La testiera superiormente la maschera è munita di una testiera di cuoio suola naturale, della larghezza da mm. 100 a mm. 115 e della lunghezza massima di mm. 260 a 270.

Fermatesta. Il fermatesta è costituito da un cuscinetto di cotone ricoperto nella parte esterna con tela cerata nera lucida e nella parte interna con tela di cotone o tela cerata. Detto cuscinetto è applicato lungo tutto il contorno ad un filo di ferro zincato.

Bavetta. È in tela cerata foderata con tela di cotone. Ha forma semicircolare in modo da adattarsi bene al collo.

Imbottitura. Nell'interno della maschera — a protezione del mento, dell'ovale del viso e della nuca — è applicata un'imbottitura di cotone ricoperta con tela bianca forte o con tela cerata.

Cuscinetto. Intorno alla maschera, e per l'uso della sciabola, è applicato e tenuto fermo alla testiera per mezzo di due ganci, un cuscinetto smontabile, a sezione pressochè circolare, dello spessore di mm. 22 a 28, ricoperto di tela cerata nera lucida.

Superiormente vi è una striscia di vacchetta al naturale, della larghezza da mm. 15 a 20, terminante nella parte inferiore a guisa di cinghia che viene introdotta nell'apposito passante applicato nella bordatura, all'altezza del mento, e viene fermato da apposita fibbia metallica applicata nell'altro lato della cinghietta stessa.

La bordatura dello scheletro e la copertura delle giunte della maschera sono di tela cerata nera lucida.

GUANTO DI PELLE SCAMOSCIATA GIALLO-CHIARA PER FIORETTO. — Il guanto per fioretto (occorrente per una sola mano) è costruito con pelle scamosciata giallo chiaro.

Il guanto completo (polsino, palmo, dorso e quattro dita (escluso il pollice), è ottenuto in un solo pezzo di pelle, mentre il pollice è ricavato a parte ed applicato al guanto mediante cucitura esterna.

Ciascun dito è reso più ampio mediante l'applicazione nella parte interna, tra dito e dito, di striscie della stessa pelle, cucite anch'esse esternamente secondo il contorno delle dita.

I guanti per fioretto possono essere destri o sinistri.

GUANTO DI PELLE SCAMOSCIATA CON BRACCIALE DI TELA OLONA IMBOTTITO PER SCIABOLA. — Il guanto per sciabola consta del guanto propriamente detto e del bracciale.

Il guanto propriamente detto è costruito con pelle scamosciata giallo chiaro.

La parte superiore del guanto (corrispondente al dorso della mano ed alla faccia superiore delle dita — escluso il pollice) è ottenuto in un solo pezzo. La parte inferiore (corrispondente al palmo della mano, alla faccia interna del pollice, alle facce inferiori ed interne del dito mignolo e

dell'indice) è ottenuta anche essa in un solo pezzo. Il pollice, le facce inferiori e laterali del medio e dell'anulare, sono ottenuti con pezzi a parte ed applicati al guanto mediante cuciture interne.

Tutta la parte superiore del guanto (corrispondente al dorso della mano ed alle facce superiori delle cinque dita) è foderata internamente con tela di cotone bianca; in modo che fra tale fodera e la pelle, il guanto risulti leggermente imbottito di cotone. In continuazione del guanto propriamente detto, è applicato il bracciale di tela olona imbottito.

Il bracciale è costruito con tela olona, foderato internamente con tela di cotone bianca, in modo che fra tale fodera e la tela olona venga applicata una leggera imbottitura di cotone tenuta insieme mediante cuciture a macchina riproducenti un disegno a piccoli rombi.

I guanti per sciabola, possono essere destri o sinistri.

GUANTO PER SPADA DA TERRENO. — Il guanto completo consta del guanto propriamente detto e del mezzo bracciale. Il guanto propriamente detto è costruito (ad eccezione del pollice) in un solo pezzo, con pelle di canguro marrone scuro, mentre il pollice è ricavato a parte ed applicato con cucitura esterna.

Ciascun dito è reso più ampio mediante l'applicazione, nelle rispettive facce interne, di striscie della stessa pelle, anch'esse cucite esternamente al contorno delle dita.

La parte superiore del guanto, corrispondente al dorso della mano ed alle facce superiori delle cinque dita, è rinforzata con tela di cotone bianca applicata al guanto mediante cucitura che segue il contorno del guanto stesso. Tale rinforzo è orlato con nastro di cotone alto da 10 a 15 mm., in modo che con tale orlatura viene ad essere mascherata la cucitura del rinforzo al guanto.

Nella parte mediana del rinforzo, è ottenuta una falsa cucitura interna, per quasi tutto il tratto corrispondente al dorso.

Il mezzo bracciale è costruito con la stessa stoffa suddetta, salvo una striscia larga mm. 50-55 di tessuto elastico.

In corrispondenza alla parte interna del bracciale, ed a partire dall'attaccatura del guanto al bracciale stesso, è ricavata un'apertura di mm. 100-115 circa, il cui lembo interno è munito di due bottoni a pressione (maschi) in corrispondenza dei quali, e sul lembo esterno, sono applicate le relative femmine dei bottoni stessi.

Il lembo esterno è orlato per tutta la lunghezza e per circa mm. 20 di larghezza, con pelle chiara glacè, e fermato mediante tre cuciture.

Il mezzo bracciale, ad eccezione della parte in tessuto elastico, è foderato con pelle di montone al naturale.

PIASTRONE DA SCHERMA PER LEZIONE. — È costruito in un sol pezzo, con due tessuti addoppiati, uno di cotone e l'altro misto cotone e canapa.

Tra questi due tessuti è ottenuta un'imbottitura di cotone tenuta insieme mediante cucitura a macchina riproducenti un disegno a rombi, ciascuno del lato da mm. 40 a 50.

Il piastrone è sagomato in modo da aversi, nella parte superiore due incavi costituenti l'incollatura ed il giro delle ascelle.

Sul lato anteriore del piastrone, ed all'altezza del fianco, è applicata un'inchiappatura di cuoio portante all'estremità libera, una fibbia ovale di metallo nichelato, munita di ardiglione.

In corrispondenza di tale inchiappatura, e sul lato opposto del piastrone, è applicato una cinghia dello stesso cuoio.

Le due estremità dell'incavo costituente il giro dell'ascella, sono unite mediante una striscia di cuoio naturale, concia dolce della lunghezza di mm. 310 a 350. Alla punta dell'incollatura risultante sul davanti, è applicata un'inchiappatura con fibbia, simile a quella sopra descritta.

Sull'altra punta dell'incollatura è applicata invece una cinghia di cuoio naturale, della lunghezza di mm. 400-450.

Tutto il contorno del piastrone è orlato con tela cerata colorata, alta da mm. 18 a 20.

Le attaccature delle cinghie e della striscia di cuoio alle punte del giro dell'ascella, sono rinforzate nella faccia interna del piastrone, con striscia di cuoio.

I piastroni possono essere destri o sinistri.

CORAZZA CON COSCIALE. — È confezionata con tela di cotone candida. Consta di una parte anteriore, di una posteriore, di una manica e di un colletto.

La parte anteriore è foderata con la stessa tela ed è sagomata in modo da ricoprire metà del busto. Termina dalla parte inferiore a punta, alla quale è applicata una striscia della stessa tela, lunga da mm. 520 a 530.

Nell'estremità libera del davanti, sono applicate tre inchiappature della stessa tela, orlate con nastro di cotone bianco, portanti tre fibbie di metallo nichelato con ardiglione mobile.

La parte posteriore è costruita con la stessa tela del davanti.

Su tale parte, ed in corrispondenza delle tre inchiappature esistenti sul davanti, sono applicate, trasversalmente, tre striscie della stessa tela, lunghe da mm. 520 a mm. 550.

Nell'estremità inferiore è invece applicata un'inchiappatura uguale a quelle esistenti sul davanti, e portante anch'essa una fibbia di metallo nichelato con ardiglione mobile.

La manica è composta di due pezzi messi assieme mediante cucitura a macchina. L'estremità libera è ripiegata e rinforzata internamente con nastro di cotone.

Sotto la manica, in corrispondenza dell'ascella, vi è un rinforzo della stessa tela, di forma pressochè ovale, e orlato con nastro di cotone.

La manica è unita al corpo della corazza mediante cucitura a macchina orlata internamente con nastro di cotone.

Il colletto è costruito con la stessa tela addoppiata. All'estremità del colletto, risultante sul davanti, è praticata un'asola con corrispondente bottone applicato all'altra estremità.

Tutto il contorno del corpo della corazza, del colletto, delle cinghie e delle inchiappature, è orlato con nastro di cotone bianco alto da mm. 14 a 16.

Le corazze possono essere destre o sinistre.

ACCESSORI DA SCHERMA - GOMITIERE. — Sono costruite in cuoio suola colore naturale dello spessore di mm. 2-2,5.

Hanno forma pressochè semiovale e risultano di due pezzi cuciti insieme dal lato curvo.

Ogni pezzo misura una base di mm. 170 a mm. 180 ed uno sviluppo di contorno (lato curvo) di mm. 250 circa.

Ad una estremità della gomitiera è applicata, mediante cucitura, una cinghietta di cuoio naturale, concia dolce, di mm. 1 circa di spessore, lunga da mm. 250 e 270.

All'altra estremità della gomitiera è applicata un'inchiappatura dello stesso cuoio della cinghietta, lunga mm. 30 circa e munita di fibbia doppia ovale nichelata.

A mm. 5 dai bordi della cinghietta sono applicate due false cuciture.

CUSCINETTI PER SPADA. — Vedi requisiti indicati nei capitolati per la provvista delle spade.

CUSCINETTI PER FIORETTO. — Vedi requisiti risultanti dalla descrizione dei fioretti.

PUNTA D'ARRESTO. — È in acciaio, della lunghezza di mm. 9 a 10 e dello spessore di mm. 6,5 a 7.

MANUBRI CLAVA. — Sono di ferro. I manubri possono essere da uno a due chilogrammi.

I suddetti materiali (del gruppo *B*) saranno inventariati tra gli oggetti della sezione *A* - categoria II - del nomenclatore del materiale dei servizi logistici assumendo i numeri categorici ed il prezzo di cui appresso:

225 - fioretto da scherma	L.	19 —
226 - sciabola da scherma	»	22 —
227 - spada da scherma	»	28 —
228 - maschera da scherma (triplice uso)	»	33 —
229 - guanto di pelle scamosciata giallo chiaro per fioretto	»	13 —
230 - guanto di pelle scamosciata con bracciale di tela olona imbottito per sciabola	»	33 —
231 - guanto per spada da terreno	»	19 —
232 - piastrone da scherma per lezione	»	33 —
233 - corazza con cosciale	»	40 —
234 - gomitiera di cuoio	»	6 —
235 - clava	»	15 —
236 - cuscinetto per spada	»	2 —
237 - cuscinetto per fioretto	»	1,50
238 - punta d'arresto	»	1,25
239 - manubrio da kg. 1	»	5 —
240 - manubrio da kg. 2	»	10 —

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 181. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'annuario militare per l'anno 1931-IX - Volume I° - Parte I^a** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 aprile 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato l'annuario militare del Regno d'Italia per l'anno 1931-IX, volume I - Parte I (ufficiali del Regio esercito in S.P.E. e impiegati civili dell'amministrazione militare), aggiornato a tutto il 31 dicembre 1930.

L'ufficio pubblicazioni militari del Ministero provvederà alla distribuzione gratuita del volume agli enti indicati nell'elenco PU. 1 della circolare 126 del *giornale militare* del c. a., nel quantitativo stabilito dall'elenco stesso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 182. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiun'e e varianti al « Regolamento per l'addestramento individuale - Ediz. 1925 »** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 2 aprile 1931 - Anno IX.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte a varianti al « Regolamento per l'addestramento individuale » - ediz 1925.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero provvederà all'invio delle suddette aggiunte e varianti, ai comandi, corpi ed uffici, ai quali venne distribuito il regolamento sopracitato, nella quantità di copie stabilita dalla circolare 177 del *giornale militare* dell'anno 1925.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 183. — SERVIZIO SANITARIO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Contributo obbligatorio dei medici militari a favore dell'Opera pia nazionale orfani sanitari italiani.** — (Direzione generale di sanità militare) — 2 aprile 1931 - Anno IX.

A cominciare dal corrente anno, il versamento del contributo obbligatorio degli ufficiali medici a favore dell'Opera pia nazionale per gli orfani sanitari italiani sarà effettuato

dagli stabilimenti, corpi, reparti ed uffici che amministrano ufficiali medici all'ospedale militare di Perugia a mezzo postagiro sul conto corrente postale 1/12129 assegnato al predetto ospedale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 184. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 2 aprile 1931. - Anno IX.

Le Commissioni incaricate di formulare al Comando del Corpo di stato maggiore le proposte per l'assegnazione dei premi ai lavori su temi militari, di cui al n. 6 della circolare 562 *giornale militare* 1930, sono così costituite:

COMMISSIONI PER GLI UFFICIALI SUPERIORI.

Presidente.

Generale di corpo d'armata CICCONETTI gr. uff. Luigi.

Membri.

Generale di brigata FOSCHINI cav. Francesco;
Generale di brigata MOIZO cav. Riccardo;
Colonnello di fanteria DE BIASE cav. Luigi;
Colonnello di cavalleria VACCARI cav. Umberto;
Colonnello di artiglieria GAMALERI cav. Marco;
Colonnello del genio DALL'ORA cav. Giuseppe.

Segretario (senza voto).

Ten. Colonnello VACCARO cav. Michele.

COMMISSIONE PER GLI UFFICIALI INFERIORI.

Presidente.

Generale di brigata BAFFIGI cav. Enrico;

Membri.

Colonnello LEVI cav. Ugo;
Colonnello TARANTO cav. Arturo;
Colonnello GLORIA cav. Alessandro;
Colonnello direttore Rivista militare italiana.

Segretario (senza voto).

1° Capitano DE PALMA cav. Francesco.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 185. — AVANZAMENTO. — **Esperimento per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 2 aprile 1931 - Anno IX.

Nella commissione giudicatrice per gli esperimenti per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi combattenti, il colonnello di artiglieria BELLINI cav. Carlo è sostituito, in qualità di membro, dal pari grado RIGONI cav. Antonio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PREZZO L. 1,80

(3107897) Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1931 - ANNO IX — 10 APRILE

SOMMARIO

N. 186 - 9 aprile 1931 - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1931-1932. . . . . *Pag.* 601

Circolare N. 186. — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari delle RR. Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1931-1932. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 aprile 1931 - Anno IX.

Generalità.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1931-1932 saranno effettuate ammissioni di nuovi allievi al 1° anno dei corsi ordinari delle Regie Accademie di Modena e Torino, nel seguente numero:

A) *Alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena*:

180 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
30 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

B) *Alla R. Accademia di artiglieria e genio, in Torino*:

175 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;
30 allievi, al primo anno del corso del genio.

Non vengono effettuate per l'anno scolastico 1931-32 ammissioni ai corsi di commissariato e di amministrazione.

I corsi presso le Accademie predette avranno inizio il 15 ottobre 1931.

2. — Le aliquote sopra indicate possono essere aumentate, qualora non vengano per intero ricoperti i posti assegnati ai sottufficiali che concorreranno ai corsi speciali ed ai corsi di abilitazione.

3. — **Le ammissioni hanno luogo mediante concorsi per titoli ed esami.**

I concorsi si svolgono secondo le condizioni e modalità di seguito stabilite.

Norme di ammissione. - Requisiti e titoli di studio richiesti.

4. — Possono concorrere all'ammissione i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) abbiano al 30 *settembre* 1931 compiuto il 17° anno *di età e non oltrepassato il* 22°, *siano cioè nati nel periodo dal* 1° *ottobre* 1909 *al* 30 *settembre* 1914;

c) siano dotati dello sviluppo organico e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato, nel territorio e nelle colonie;

d) siano celibi, o vedovi senza prole;

e) abbiano l'assenso del padre o di chi esercita la patria potestà, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario nel R. Esercito;

f) non siano mai stati espulsi da Istituti di istruzione o educazione dello Stato;

g) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità;

h) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato 1 (1);

i) superino inoltre le prove di esame di cui al numero seguente.

---

(1) I cittadini italiani che abbiano compiuti gli studi all'estero possono anche aspirare all'ammissione.

Peraltro il Ministero della guerra si riserva di determinare, caso per caso, dopo aver vagliato il valore dei titoli di studio posseduti, i quali dovranno all'uopo essere corredati di una dichiarazione dell'autorità consolare attestante il valore di essi ai fini delle equipollenze ad uno dei titoli conseguiti negli Istituti del Regno, di cui all'allegato n. 1.

5. — Gli esami comprenderanno per tutti i concorrenti:

una prova scritta di composizione italiana;

una prova scritta di matematica,

su programma comune per le ammissioni ai varî corsi (vedasi l'allegato 2).

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno *inoltre* sottoposti ad un esame orale complementare di matematica, in base al programma di cui all'allegato 3.

Domande di ammissione.

6. — La domanda per l'ammissione ai concorsi, redatta su carta bollata da lire tre e firmata, qualora l'aspirante non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi, dal padre, o da chi esercita la patria potestà, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia prescelta.

Essa deve essere presentata, entro il 15 *giugno p. v.*, al comandante del corpo, se trattisi di militari in servizio; al comandante del collegio militare, se trattisi di allievi di tali istituti; al comandante del distretto militare, se trattisi di militari in congedo, ovvero di giovani non ancora arruolati (1).

7. — La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità dell'aspirante, e residenza del padre o della madre, o del tutore;

b) arma prescelta ed altra eventualmente designata in linea subordinata;

c) località nella quale l'aspirante desidera sostenere gli esami di cui al n. 5, tenendo presenti le sedi di esami indicate ai nn. 28 e 43;

d) indicazione del reparto *Avanguardisti* cui il concorrente eventualmente appartenga o abbia appartenuto;

---

(1) Le domande di ammissione di giovani cittadini italiani residenti all'estero dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra pel tramite del Ministero degli affari esteri, od anche direttamente dalle Autorità Consolari.

Dette domande dovranno essere corredate dei documenti prescritti.

e) dichiarazione del titolo di studio posseduto o da conseguire ed indicazione degli eventuali esami di riparazione che l'aspirante debba sostenere, giusta il successivo n. 14;

f) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda.

La data della presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione apposta sulla medesima dal comandante di corpo o di distretto che l'abbia ricevuta.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile indicato al n. 6.

8. — Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, non è più consentita ai candidati la designazione di nuove armi in sostituzione di quelle indicate a sensi della lettera *b*) del n. 7 nella domanda già presentata; nè qualsiasi variazione all'ordine di preferenza nelle ammissioni indicato nella domanda stessa.

È invece consentito in ogni tempo di rinunciare al concorso per le armi designate in linea subordinata.

Le richieste del genere devono comunque essere estese su carta bollata da lire tre, ed inoltrate con le modalità di cui al n. 6.

Documenti da allegare alle domande d'ammissione.

9. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono;

b) titolo di studio, nei termini e con le modalità indicate ai nn. 13 e 14;

c) certificato di stato libero di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato

dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento;

e) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito), e vidimato dal prefetto;

f) certificato rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale;

g) domanda su carta bollata da lire cinque diretta al Ministero della guerra, con cui gli aspiranti che rivestissero grado di ufficiale di complemento chiedano di rinunciarvi, per conseguire l'ammissione, a tutti gli effetti, in qualità di allievi. Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta qualora il concorrente non consegua l'ammissione. Per i sottufficiali e militari di truppa si richiama il disposto del paragrafo 26 del Regolamento sull'avanzamento, approvato con R. decreto 22 luglio 1907, n. 626, secondo il quale la rinuncia al grado rivestito da detti militari è implicita a datare dal giorno della loro ammissione alle Accademie militari;

h) atto di assenso del padre, o di chi esercita la patria potestà, per contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Quest'atto di assenso deve essere redatto dal podestà, secondo i modelli 66 e 67 annessi al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito.

Il titolo di studio di cui alla lettera *b*), ove fosse già stato presentato in antecedenza ad altra autorità militare, potrà essere dagli stessi interessati ritirato presso le autorità medesime.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) saranno prodotti solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di militari in congedo all'atto della presentazione della domanda e dai giovani che ancora non siano stati arruolati.

Il documento di cui alla lettera *f*) sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati.

Il documento di cui alla lettera *g)* sarà prodotto solamente dai giovani che rivestano la qualità di ufficiale di complemento.

Il documento di cui alla lettera *h)* sarà prodotto solamente dai giovani non ancora arruolati che non abbiano compiuto il 21° anno di età.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo (1).

10. — Gli orfani di guerra e i giovani licenziati dai collegi militari presenteranno, possibilmente insieme alla domanda e, comunque, non oltre il 30 *settembre p. v.* i documenti comprovanti tale loro qualità; in caso contrario essi saranno esclusi dal beneficio della preferenza, a parità di merito, nelle ammissioni, di cui al n. 48. La condizione di orfano di guerra si accerta esclusivamente mediante il certificato di cui al n. 99. La condizione di licenziato da un collegio militare si accerta nei modi prescritti dal n. 49.

Completamento della documentazione da parte dei corpi o distretti.

11. — All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di corpo o di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui ai nn. 6 e 7, che siano corredate di tutti i documenti di cui al n. 9 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti i comandanti di corpo o di distretto uniranno i seguenti atti:

a) *per gli ufficiali di complemento in servizio o in congedo,* copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, e il libretto personale;

b) *per i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo,* copia del foglio matricolare aggiornato e completo di ogni variazione;

c) *per i giovani non ancora arruolati*, il certificato di iscrizione sulle liste di leva;

---

(1) I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare i documenti di cui al presente numero, in carta libera.

d) *per tutti i concorrenti,* ad eccezione degli ufficiali di complemento in servizio o in congedo, il rapporto sulla condotta civile, morale e politica e sulla onorabilità delle loro famiglie (lettera *g* del n. 4). Le informazioni per la compilazione di tale rapporto dovranno essere raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR.. Esse saranno estese su modello conforme a quello di cui all'allegato 4, e dovranno essere sempre precise e circostanziate: saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie e con diciture generiche;

e) *per i concorrenti che si trovino in servizio militare,* un rapporto personale sul servizio da loro prestato, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche;

f) infine, *per tutti indistintamente i concorrenti*:

la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale;

il rapporto contenente le informazioni di cui alla lettera *f*) del n. 4, che dovranno anche esse venire raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR. e riportate nel medesimo modello accennato alla precedente lettera *d*).

Regolarizzazione dei documenti.

12. — Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di corpo o di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il quindicesimo giorno da quello ultimo fissato per l'accettazione delle domande (15 *giugno p. v.*) e si atterranno quindi alle disposizioni di cui al n. 23.

Presentazione dei titoli di studio.

13. — Il posseso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato 1 dovrà essere comprovato mediante la presentazione del relativo diploma originale. Tuttavia i candidati che non potessero esibire tale diploma, potranno presentare un certificato in carta legale, rilasciato dal capo dell'istituto e vidi-

mato dal Provveditore agli studi o dal Prefetto, fermo l'obbligo di sostituire, entro il 20 *novembre* p. v., tale certificato col relativo diploma originale.

14. — Il certificato di studio potrà anche essere inviato direttamente dagli interessati, in seguito, al comando della rispettiva Accademia, in piego raccomandato, purchè però vi giunga non oltre il 15 *agosto p. v.*

I giovani che debbono sostenere esami di riparazione, dovranno dichiarare esplicitamente nella domanda di ammissione di cui al n. 7, quanti e quali siano detti esami.

Quest'ultimi giovani potranno esibire il titolo di studio posteriormente al 15 *agosto p. v.* purchè però giunga al comando dell'Accademia non oltre il 20 *ottobre p. v.*

Visite mediche.

15. — Gli aspiranti saranno sottoposti a visita medica collegiale presso l'ospedale militare o l'infermeria presidiaria della Divisione nel cui territorio è dislocato il corpo o il distretto al quale appartengono.

Tali visite mediche avranno luogo dal 20 *al* 30 *giugno p. v.*

A tal uopo i comandi di corpo o di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (15 *giugno p. v.*) trasmetteranno al comando di Divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica, ivi compresi coloro che si siano riservati di produrre qualche documento.

I predetti elenchi conterranno per ciascun candidato, oltre il recapito domiciliare, l'indicazione dell'arma cui il candidato aspira in linea principale.

Copia di tale elenco sarà inviata contemporaneamente ai comandi delle Accademie, con l'indicazione, per tutti i candidati, della sede prescelta per gli esami scritti e, inoltre, per i giovani aspiranti alle armi di artiglieria e genio, della sede prescelta per l'esame orale complementare di matematica.

Gli interessati saranno informati a cura dei comandi di Divisione del giorno e luogo in cui dovranno presentarsi alla visita.

I candidati residenti nelle colonie e nell'Egeo potranno essere visitati alle sedi dei rispettivi comandi con le norme di cui al n. 18.

16. — I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica hanno facoltà di richiedere una seconda visita (d'appello).

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai candidati seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro per iscritto se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Le visite mediche di appello avranno luogo dal 1° al 10 *luglio p. v.*, presso i comandi di Corpo d'armata, con le modalità indicate al n. 18.

17. — *All'atto dell'ammissione all'Accademia* i candidati (eccetto quelli già dichiarati idonei dalla commissione di appello) saranno sottoposti a nuova visita da parte del dirigente il servizio sanitario dell'istituto. Qualora in tale visita la loro idoneità non venga confermata, essi saranno sottoposti al giudizio delle commissioni mediche di appello costituite presso i Corpi d'armata di Bologna o Torino, a seconda che aspirino all'Accademia di Modena o all'Accademia di Torino.

Le visite del dirigente il servizio sanitario sono valide esclusivamente per l'ammissione all'Accademia presso la quale esse si effettuano.

18. — *Le Commissioni mediche di prima visita* saranno costituite come segue:

a) *per la visita dei candidati residenti nel Regno*:

il direttore dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*). Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della Divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo Corpo d'armata;

b) *per la visita dei candidati residenti nelle Colonie*:

il dirigente il servizio sanitario (*presidente*) e due maggiori o capitani medici (*membri*);

c) *per la visita dei candidati residenti nell'Egeo*:

l'ufficiale medico superiore dirigente i servizi sanitari dell'Egeo (*presidente*) e due ufficiali medici (*membri*), dei quali uno potrà essere subalterno, purchè l'altro sia capitano.

Le Commissioni mediche di appello saranno costituite presso i comandi di Corpo d'armata e presso il comando militare della Sicilia e saranno formate dal rispettivo direttore di sanità, *presidente,* e da due ufficiali medici superiori, *membri,* da esso designati, escludendo, bene inteso, quelli che, eventualmente, avessero fatto parte della commissione di prima visita.

Per gli aspiranti appartenenti alle Isole dell'Egeo la visita di appello sarà effettuata a cura della commissione costituita presso il Corpo d'armata di Bari; per quelli appartenenti alle Colonie, presso il Corpo d'armata di Napoli e per quelli appartenenti alla Sardegna presso il Corpo d'armata di Roma.

19. — Le commissioni sanitarie, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal dato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Dovranno inoltre accertare che essi abbiano il *visus* uguale all'unità in un occhio almeno, e non inferiore ad un terzo nell'altro, corretto l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà essere superiore alle sei diottrie se miopico, alle tre diottrie se ipermetrico, e se astigmatico dovrà essere di tal grado che la miopia o la ipermetropia totale non sia superiore, rispettivamente, alle sei ed alle tre diottrie; per quanto riguarda la funzione uditiva, essi dovranno percepire la voce afona ad otto metri di distanza da un orecchio almeno, e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro.

Tuttavia le commissioni, nel valutare le condizioni di idoneità fisica degli aspiranti che non abbiano ancora raggiunto il 20° anno di età, dovranno tenere nel debito conto — per quanto riferiscesi ad eventuali deficienze dello sviluppo corporeo — che l'organismo di tali giovani è ancora in via di accrescimento, e considerare la possibilità che l'ulteriore sviluppo possa per loro raggiungere gli estremi voluti per una incondizionata idoneità al servizio militare.

Gli allievi che desiderano di essere assegnati alla cavalleria, all'atto dell'ammissone all'Accademia di Modena saranno sottoposti, oltre alla visita di cui al n. 17, ad una visita speciale passata da una commissione nominata dal comandante del Corpo d'armata di Bologna e costituita con ufficiali di cavalleria ed ufficiali medici, per constatare la loro idoneità fisica all'arma di cavalleria. Il giudizio emesso dalla predetta commissione è definitivo ed inappellabile.

20. — Al termine della visita medica accennata alle lettere *a*), *b*), *c*), del n. 18 i comandi di Divisione, delle RR. truppe delle Colonie e dell'Egeo trasmetteranno immediatamente ai comandi delle Accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati, i risultati della visita stessa, tenendo presente che solo per i dichiarati non idonei occorrerà sia compilato un verbale separato per ogni individuo. Trasmetteranno nel contempo ai comandi di Corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia un elenco nominativo dei candidati non idonei che abbiano chiesto di essere sottoposti alla visita medica di appello, a sensi del n. 16, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'arma prescelta.

I comandi di Corpo d'armata e il comando militare della Sicilia, disporranno per la presentazione dei candidati da sottoporre a visita medica di appello, nei termini indicati al n. 16, e trasmetteranno quindi d'urgenza i risultati delle visite stesse ai comandi delle Accademie dove si svolgono i corsi prescelti dai candidati.

Identificazione personale dei concorrenti.

21. All'atto di ciascuna visita medica e della presentazione agli esami scritti ed all'esame orale di matematica i candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia (compresi i libretti personali ferroviari); oppure presentando la carta di identità personale prescritta dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, ovvero la tessera di avanguardista rilasciata dall'Opera Nazionale Balilla.

Tali documenti d'identità non saranno allegati alle domande, ma saranno trattenuti in ogni caso dagli interessati.

Esclusioni dal concorso.

22. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare al concorso, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i giovani che, essendo stati già allievi di una scuola militare, ne siano stati rinviati per deficienza negli studi o per ragioni disciplinari, oppure quei giovani che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere alle Accademie, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

Verifica e trasmissione delle domande di ammissione.

23. — Le domande, corredate dei documenti prescritti, saranno trasmesse, man mano e separatamente, dai comandanti di corpo, distretto o collegio militare, direttamente alle Accademie di Modena e Torino, alle quali dovranno pervenire non oltre il 30 *giugno p. v.*, facendo, se del caso, rilevare quali documenti debbano essere ancora prodotti o regolarizzati dagli interessati.

I comandi delle Accademie procederanno alla verifica delle domande e dei documenti e richiederanno le necessarie rettifiche, o il completamento della documentazione, entro limiti di tempo che di volta in volta determineranno, pel tramite degli stessi uffici dai quali i documenti siano pervenuti.

I comandi delle Accademie avranno inoltre cura di comunicarsi reciprocamente i nomi dei candidati aspiranti ad un'Accademia e che abbiano richiesto, in linea subordinata, l'ammissione all'altra, con tutte le indicazioni occorrenti per l'iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 48.

24. — I comandi delle Accademie rimetteranno sollecitamente e separatamente al Ministero, per le sue determinazioni, le domande dei concorrenti pei quali il certificato del casellario giudiziale contenesse qualche carico penale, ovvero le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, o sulla onorabilità delle famiglie, fossero sfavorevoli.

I medesimi comandi delle Accademie sottoporranno ugualmente al preventivo esame del Ministero, gli eventuali pareri sfavorevoli che venissero espressi da qualche autorità militare per i candidati in servizio militare, come pure i quesiti, o reclami, che pervenissero dagli interessati, e tutti i casi in cui comunque insorgessero dubbi sulla posizione dei concorrenti, sul possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi, oppure sulla validità o autenticità dei titoli presentati.

25. — I comandi delle Accademie avranno cura di far pervenire ai comandi di Divisione, ai comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e al comando dei presidi militari dell'Egeo, almeno cinque giorni prima della data fissata per gli esami scritti di concorso, un elenco nominativo dei candidati che debbano sostenere gli esami nelle rispettive sedi.

I candidati saranno invitati a presentarsi alla sede prescelta per gli esami in parola, nel giorno e nell'ora indicati al n. 28, a cura dei comandi delle Accademie.

Il comando dell'Accademia di Torino trasmetterà inoltre al comando dell'Accademia di Modena un elenco completo di tutti i candidati all'ammissione ai corsi di artiglieria e genio.

26. — Qualsiasi quesito, reclamo, o rapporto che i comandi di corpo, distretto o collegio militare debbono inviare al Ministero, sarà inviato pel tramite dell'Accademia cui interessa. In caso di urgenza, i medesimi comandi riferiranno direttamente al Ministero, dandone però contemporaneamente comunicazione anche all'Accademia interessata.

27. — I comandi delle Accademie trasmetteranno al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il 12 *luglio p. v.*, un elenco alfabetico nominativo di tutti i candidati ai concorsi.

Per ciascun candidato saranno indicati, oltre la paternità ed il distretto militare di appartenenza, le armi prescelte, in ordine di preferenza; le sedi prescelte per sostenere gli esami scritti e l'esame orale di concorso e tutti gli altri elementi che entrano nella determinazione delle graduatorie di ammissione, con speciale menzione della natura del titolo di studio conseguito o da conseguire.

Modalità per gli esami scritti.

28. — Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 1 e 2 *agosto p. v.*, presso le sedi dei comandi di Divisione militare territoriale, dei comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e del comando dei Presidi militari dell'Egeo (1).

I candidati dovranno presentarsi ai detti comandi il mattino del 1° *agosto p. v.*, alle ore 7,30. Ciascuna prova comincierà alle ore 8,30. Esse si seguiranno in quest'ordine:

1° - *Composizione italiana* (durata 5 ore).

2° - *Matematica* (durata 4 ore).

I temi saranno dati dal Ministero della guerra.

Perdono la facoltà di concorrere i candidati che al momento dell'appello per gli esami, non siano presenti.

29. — Per gli esperimenti scritti i comandi di Divisione destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

30. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando della Divisione.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

31. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante della Divisione e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando della Divisione al quale compete, se del

(1) Per effetto di tale disposizione le sedi di esame sono le seguenti: Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Imperia, Milano, Brescia, Piacenza, Verona, Padova, Bolzano, Trieste, Udine, Gorizia, Volosca, Bologna, Ravenna, Ancona, Firenze, Livorno, Roma, Perugia, Bari, Chieti, Napoli, Asti, Catanzaro, Palermo, Messina, Cagliari, Tripoli, Bengasi, Asmara, Mogadiscio, Rodi.

caso, provvedere per l'annullamento del lavoro, informandone il Ministero e, contemporaneamente, il comando dell'Accademia presso cui si svolgono i corsi prescelti dal candidato.

32. — Per ottenere la massima obbiettività di giudizio, saranno osservate le seguenti norme:

a) in ciascun giorno di esame il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando della Divisione le note dei candidati alle armi di fanteria e cavalleria e quella dei candidati alle armi di artiglieria e del genio (anche in linea subordinata), dalle quali cancellerà i nomi dei giovani non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulle note stesse il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato un nome di località, da tenersi assolutamente segreto. In testa alle note medesime, il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) i candidati non potranno firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro.

Il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori, e le minute relative, scriverà su ciascuno l'ora della consegna ed inoltre, su ciascun foglio, il nome di località che egli ha assegnato al candidato;

c) al termine di ciascun esame, verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta, e saranno inviati in quattro buste distinte e suggellate alla persona del comandante della Divisione:

il verbale ed i temi svolti dai candidati alle armi di fanteria e cavalleria;

i temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e genio;

la nota dei nomi dei concorrenti alle armi di fanteria e cavalleria, con i corrispondenti nomi di località;

la nota dei nomi dei concorrenti alle armi di artiglieria e del genio, con i corrispondenti nomi di località.

33. — Il comandante della Divisione disporrà, al termine di ciascun giorno d'esame, perchè siano spediti:

al comando dell'Accademia di Modena, il verbale e i temi svolti da tutti i concorrenti;

al comando del Corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, le buste con le note dei nomi dei

candidati e corrispondenti nomi di località. Il comandante del Corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'Accademia di Modena quest'ultime buste, soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando, che i lavori siano stati esaminati e definitivamente classificati.

34. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza, e saranno liberi di ritirarsi.

35. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la R. Accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria, previe intese col comandante della R. Accademia e Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Tale commissione sarà presieduta dal comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. Essa sarà composta complessivamente di sette membri (compreso il presidente), scelti fra il personale insegnante, militare e civile, appartenente alle due Accademie, e precisamente: quattro all'Accademia di Modena e due a quella di Torino. La commissione sarà ripartita in due sottocommissioni, formate, ciascuna, di due membri ed un presidente, rispettivamente per la composizione italiana e la matematica. Di ciascuna sottocommissione farà parte un rappresentante dell'Accademia di Torino.

Il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria comunicherà al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il 31 *luglio p. v.*, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice.

I temi svolti dai candidati alle armi di artiglieria e del genio saranno esaminati e classificati con precedenza su quelli svolti dai candidati alle rimanenti armi.

36. — La classificazione dei lavori scritti si effettuerà a scrutinio segreto. Ogni sottocommissione procederà nel seguente modo:

Gli esaminatori procedono, dapprima, a votazione segreta, per stabilire se il candidato sia idoneo o non idoneo

in quella data materia di esame. I non idonei sono esclusi dal concorso. Per i soli idonei si farà successivamente luogo a una votazione di classificazione, assegnando punti da 10 a 20.

37. — Il *punto di esame* di ciascun candidato si ottiene, per ciascun esame scritto sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

Il *punto di merito complessivo* è dato dalla media aritmetica dei punti di esame ottenuti negli scritti.

38. — Possono conseguire l'ammissione ai corsi presso l'Accademia di Modena, oppure essere ammessi all'esame orale complementare di matematica (se aspiranti alla Accademia di Torino), i candidati che abbiano riportato l'idoneità in ciascun esame scritto.

39. — Ultimati presso l'Accademia di Modena l'esame e la classificazione dei lavori scritti il presidente della *commissione esaminatrice* rimetterà nel più breve tempo possibile, e comunque:

non oltre il 20 agosto p. v.:

a) al comando dell'Accademia di Torino, ed al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali), un elenco nominativo degli aspiranti ai corsi di artiglieria e genio, tanto in linea principale quanto in linea subordinata, nel quale sarà dimostrato il risultato complessivo degli esami stessi, come è detto alla seguente lettera *b*);

non oltre il 20 settembre p. v.:

b) al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) un elenco generale nominativo in cui saranno iscritti, prima i candidati di cui al n. 38 e successivamente, i non idonei, quelli ritiratisi dagli esami e quelli non presentatisi, apponendo per ciascuno le seguenti indicazioni:

1° risultato delle votazioni di idoneità e di classificazione per ogni singolo esame:

2° punti di esame;

3° punto di merito complessivo;

4° armi prescelte, in ordine di preferenza.

Esame orale complementare di matematica per gli aspiranti all'Accademia di Torino.

40. — Ricevuto l'elenco di cui alla lettera *a*) del n. 39, il comando dell'Accademia di Torino provvederà pel tramite dei comandi di corpo, distretto o collegio militare, ad invitare i concorrenti alle armi di artiglieria e genio, tanto in linea principale, quanto in linea subordinata, che abbiano riportato in ciascun esame scritto un punto non inferiore a 10/20, a presentarsi all'esame orale di matematica in una delle sedi di cui al n. 43, che ciascuno avrà prescelto, fissando a ciascuno di essi la data di presentazione.

In caso di impedimento è in facoltà del comando della Accademia di rimandare la presentazione ad altro giorno e sede.

41. — Ai candidati aspiranti alle armi di artiglieria o del genio residenti nelle colonie saranno, a cura del comando dell'Accademia di Torino, fatte tempestive comunicazioni, anche telegraficamente, perchè possano giungere in tempo utile per sostenere l'esame orale.

È in facoltà dello stesso comando di stabilire sedute straordinarie per i concorrenti che a causa di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo.

42. — La commissione esaminatrice sarà composta del comandante della R. Accademia di artiglieria e genio, *presidente,* e di due insegnanti civili o militari del medesimo istituto, *membri,* designati dal comando della R. Accademia e Scuola di applicazione.

Quest'ultimo comando comunicherà al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'inizio degli esami, i nomi dei componenti la commissione esaminatrice.

43. — L'esame orale complementare di matematica si svolgerà, in massima, nel periodo 1° *settembre*-15 *ottobre p. v.*, nelle sedi di Roma, Napoli e Torino.

Detto esame sarà tenuto in forma pubblica e avrà luogo su tre numeri del programma (allegato 3), estratti a sorte dal presidente della commissione.

I candidati che nel corso dell'esame intendessero di non proseguirlo, ne rilasceranno dichiarazione scritta al presidente della *commissione esaminatrice,* e saranno liberi di ritirarsi.

44. — Per ciascun candidato la commissione procederà anzitutto a una votazione segreta per stabilire se il candidato sia idoneo o non idoneo. Gli inidonei saranno esclusi dal concorso per le armi di artiglieria e genio.

45. — Per i soli candidati dichiarati idonei si farà successivamente luogo ad una votazione di classificazione, con voti compresi fra il dieci e il venti, che ciascun commissario scriverà su appositi foglietti da collocare in una bussola. Il presidente, estratti i foglietti, fa la media dei punti e *proclama* il voto d'esame.

46. — I risultati delle votazioni, sia d'idoneità, sia di classificazione, dovranno riportarsi man mano in elenchi compilati in duplice copia e firmati dall'intera commissione. È vietato rinnovare votazioni già deliberate. Al termine di ogni seduta, una copia dei menzionati elenchi sarà rimessa al Ministero (Direzione generale personale civili e affari generali); l'altra copia sarà rimessa al comando della R. Accademia e Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Operazioni relative alle ammissioni.

47. — I candidati, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti, a cura dei comandi delle Accademie, in altrettante graduatorie per quante sono le armi per le quali sono stati banditi i concorsi, in base ai criteri specificati al n. 48. Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi alle Accademie fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso per la rispettiva arma.

I candidati che a sensi del n. 7, lettera *b*), oltre all'arma scelta in linea principale, ne abbiano designata un'altra in linea subordinata, saranno compresi in ambedue le graduatorie al posto che a ciascuno competerebbe secondo

i criteri esposti al predetto n. 48. Avvenuta la loro definitiva ammissione, il posto rimasto libero nell'altra graduatoria sarà occupato dal candidato che lo segue nella graduatoria stessa.

Saranno iscritti nelle graduatorie, con riserva, anche i candidati che debbano ancora presentare il titolo di studio.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

48. — Le graduatorie saranno formate dai comandi delle Accademie iscrivendo per ciascuna arma i candidati risultati idonei negli esami scritti (e idonei anche nell'esame orale complementare di matematica, se aspiranti alle armi di artiglieria e genio) secondo i seguenti criteri:

a) *per la fanteria* e *la cavalleria,* in base al punto di merito complessivo riportato negli esami scritti di cui al n. 37; a parità di merito sarà accordata la preferenza agli orfani di guerra, e successivamente: agli ufficiali di complemento, ai giovani che abbiano ultimato gli studi nei collegi militari, ai candidati che abbiano seguito con successo almeno due corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, ai giovani iscritti ai reparti avanguardisti e, infine, ai meno anziani di età;

b) *per l'artiglieria* e *il genio,* in base alla sola votazione riportata nell'esame orale complementare di matematica di cui al n. 45; a parità di tale votazione si avrà riguardo al punto di merito complessivo riportato negli esami scritti di cui al n. 37, con le preferenze indicate al comma *a*).

49. — Saranno esclusi dal beneficio della preferenza nelle ammissioni a parità di merito, di cui al numero precedente, i giovani che entro il 30 *settembre p. v.* non avessero presentato i documenti comprovanti la loro qualità di orfani di guerra, di licenziati dai collegi militari o di iscritti a reparti avanguardisti.

La prova della qualità di orfano di guerra è data dal documento di cui al n. 99.

La prova della qualità di licenziato da un collegio militare è data con dichiarazione del comandante del collegio.

La prova della qualità di iscritto a reparti avanguardisti è data da apposita dichiarazione rilasciata dalla Presidenza dell'Opera Nazionale Balilla.

50. — I comandi delle Accademie promuoveranno le determinazioni del Ministero ogni qualvolta sorgano dubbi circa la formazione delle graduatorie.

51. — Le graduatorie degli aspiranti formate secondo i criteri di cui al n. 48 ed approvate rispettivamente dal comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e Scuola di applicazione di fanteria e dal Comandante della R. Accademia e Scuola di applicazione di artiglieria e genio, saranno rimesse al Ministero in comunicazione entro il 24 *ottobre* p. v.

Presentazione dei candidati.

52. — I comandi delle Accademie, in base al numero dei posti messi a concorso per ciascuna arma e tenute presenti le eventuali designazioni di altra arma espresse in linea subordinata nelle domande di ammissione di cui alla lettera *b)* del numero 7, provvederanno senz'altro alla chiamata dei concorrenti, da farsi pel tramite dei corpi se militari in servizio; pel tramite dei comandi dei collegi militari se i candidati siano allievi di detti Istituti. Saranno fatte dirette partecipazioni ai militari in congedo ed ai rimanenti candidati. Provvederanno inoltre per la trasmissione dei documenti di viaggio di cui ai numeri 59, 61 e 62, per regolare l'ordine di presentazione dei candidati dichiarati ammissibili, e per sottoporli alla visita dei dirigenti il servizio sanitario delle rispettive Accademie, alla visita prescritta dall'ultimo comma del n. 19 per gli aspiranti alla cavalleria, ed eventualmente alla visita medica d'appello, previ accordi con la direzione di sanità del competente Corpo d'armata.

53. — Man mano che per inidoneità fisica, per rinunzia, o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse ammesso all'Accademia, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria della rispettiva arma.

54. — Verranno considerati quali rinuncianti i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati al comando della Accademia nel giorno loro fissato.

55. — I candidati che rappresentassero preventivamente al comando dell'Accademia di non potersi presentare per comprovata malattia o per altri giustificati motivi, potranno ottenere una proroga, non oltre però alla data (10 *novembre p. v.*) stabilita per la chiusura delle ammissioni, di cui al n. 56.

Chiusura delle ammissioni.

56. — Trascorso il 10 *novembre p. v.* non potranno effettuarsi più ammissioni per alcun motivo.

I nomi dei concorrenti ammessi saranno pubblicati sul *giornale militare.*

A tal uopo i comandi delle Accademie rimetteranno al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), non oltre il 20 *novembre p. v.*, un elenco (in doppio esemplare) di tutti i candidati effettivamente ammessi a ciascuna arma.

In tali elenchi i candidati saranno iscritti secondo l'ordine di merito, in base cioè ai criteri specificati al n. 48. Per ciascun candidato sarà indicata la paternità, la data di nascita ed il distretto di appartenenza (o corpo, per i militari in servizio).

57. — Intervenuta la chiusura delle ammissioni di cui al numero precedente, saranno restituiti a cura dei comandi delle Accademie i documenti ai giovani che non abbiano conseguito l'ammissione.

58. — Il risultato ottenuto nel presente concorso non è valido per i concorsi negli anni successivi, nè può costituire ragione di preferenza.

La medesima norma si applica ai giovani che avendo conseguita l'ammissione alle Accademie militari, ne fossero stati poi comunque dimessi.

Indennità e spese di viaggio per i concorrenti.

59. — I concorrenti che siano *ufficiali di complemento* (in servizio o in congedo) avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze alla sede della Accademia ed eventuale ritorno, nonchè all'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 3 della circolare 460 *giornale militare* 1925 per i soli giorni di viaggio. Gli ufficiali in servizio saranno provvisti dai comandanti di corpo dei documenti di trasporto a tariffa militare; per gli ufficiali in congedo provvederanno direttamente i comandi delle Accademie, giusta il disposto del n. 52.

Nessuna indennità o rimborso compete ai candidati di cui al presente numero quando si rechino alle sedi dei comandi di Divisione o di Corpo d'armata per le visite mediche, e alla sede prescelta per sostenere gli esami scritti o l'esame orale di matematica, salva bene inteso l'ordinaria concessione della tariffa militare, per gli ufficiali in servizio.

60. — Trattamento analogo a quello previsto nel numero precedente competerà a sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai *sottufficiali* e *militari di truppa in servizio.*

Anche per questi ultimi si osserveranno le norme di cui al numero precedente per quanto ha tratto al rilascio dei documenti di viaggio.

61. — *I giovani non ancora arruolati* come pure *i sottufficiali* e i *militari di truppa in congedo,* dovranno recarsi a loro spese tanto alle visite mediche presso i comandi di Divisione e di Corpo d'armata, quanto alle sedi prescelte per sostenere gli esami scritti e l'esame orale di matematica, come alle sedi delle Accademie.

62. — Ai candidati di cui al precedente numero spetterà peraltro il beneficio della tariffa militare nel viaggio per raggiungere la sede dell'Accademia e per l'eventuale viaggio di ritorno in residenza, pel caso che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi. Tali personali saran-

no provvisti delle richieste mod. *B* dai comandi delle Accademie, all'atto delle partecipazioni di cui al n. 52.

63. - Tutte le competenze dovute ai militari ai sensi dei nn. 59 e 60, saranno pagate dai comandi delle Accademie.

Candidati che rivestono gradi militari. - Arruolamento degli allievi.

64. — I giovani ammessi alle Accademie, che rivestissero qualsiasi grado di truppa o di ufficiale di complemento, debbono rinunciare al grado medesimo all'atto dell'ammissione, per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi, col trattamento per essi stabilito.

65. — I candidati ai concorsi che siano allievi ufficiali di complemento in attesa della nomina a sottotenente, potranno ottenere che rimanga temporaneamente sospesa la prestazione del servizio di prima nomina, con istanza diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) rimessa pel tramite della Scuola dove hanno seguito il corso allievi ufficiali.

66. — All'atto dell'ammissione i giovani, sempre che non siano già volontariamente arruolati, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario secondo le norme generali delle leggi sul reclutamento.

Cenni sull'ordinamento dei corsi ordinari delle RR. Accademie militari.

67. — Le RR. Accademie militari sono rette in conformità delle leggi in vigore per il R. Esercito; delle disposizioni contenute nel testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e relative norme esecutive, riportate nella circolare 439 del *giornale militare* 1930; nel R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, concernente l'ordinamento delle scuole militari; nel R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, contenente disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria e nel R. decreto 17 aprile 1930, contenente disposi-

zioni relative agli studi presso la R. Accademia militare e la Scuola di applicazione di artiglieria e genio.

68. — I corsi di studio hanno la durata di due anni scolastici.

L'anno scolastico comincia il 15 ottobre.

Compiuti con successo i corsi predetti, gli allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi.

69. - Il Ministero della guerra ha piena ed insindacabile facoltà di dimettere dalle Accademie gli allievi che per negligenza negli studi o nelle istruzioni militari, o per qualsiasi altra causa, non ritenesse meritevoli di rivestire il grado di ufficiale, anche per sopravvenute informazioni sul loro conto o sulle loro famiglie.

70. — Agli allievi è consentito di ripetere solo un anno per insuccesso negli studi. Coloro che per la seconda volta si trovino nelle condizioni di dover ripetere un anno, sono rinviati dall'Accademia.

71. — I ripetenti saranno graduati agli effetti dell'anzianità di sottotenente, insieme con gli allievi del nuovo corso al quale avranno partecipato.

72. — I giovani che durante il corso degli studi cessassero per qualunque motivo dalla qualità di allievi e che abbiano ancora obblighi di servizio militare già intrapreso prima di entrare all'Accademia, rientreranno ai corpi o enti di provenienza. Quelli che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva potranno essere prosciolti, in seguito a domanda, dall'arruolamento volontario contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva con la propria classe di nascita.

73. — Gli allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari perchè riprovati agli esami finali dell'ultimo anno di corso, quando risultino idonei agli esami nelle materie di carattere militare, possono essere nominati sottotenenti di complemento a senso del n. 2, dell'art. 22, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficia-

li del R. Esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Peraltro gli allievi del corso di cavalleria dovranno aver prima superato un apposito esperimento di equitazione.

74. — Gli allievi che rivestivano grado di ufficiale di complemento o di sottufficiale e che rinunciarono al grado medesimo per conseguire l'ammissione alle Accademie, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito qualora vengano a cessare dalla qualità di allievi, sempre quando la cessazione non risulti determinata da motivi disciplinari.

Peraltro l'eventuale continuazione del servizio dei sottufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio che fa obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento dopo la loro presentazione alle armi, è subordinata all'esistenza di posti vacanti negli organici dei sottufficiali.

Nell'anzianità del grado in tal modo riacquistato, non verrà computato il tempo compreso fra la data d'ammissione all'Accademia e quella della reintegrazione.

75. — Compiuto con successo il corso biennale di studi, gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi.

76. — I ripetenti saranno graduati agli effetti dell'anzianità di sottotenente, insieme con gli allievi del nuovo corso al quale avranno partecipato.

77. — Giusta l'art. 3 del R. decreto 17 aprile 1930 (circolare 321 del *giornale militare* 1930), gli allievi che supereranno gli esami di profitto nelle materie di insegnamento del biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche (*corsi ordinari*) presso la R. Accademia di Torino potranno, ove lo chiedano, essere ammessi all'esame di licenza del biennio propedeutico, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, (circolare 498 del *giornale militare* 1928), presso qualsiasi facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o presso le Scuole di ingegneria di Milano, Torino, Genova o eventualmente presso la stessa Accademia di Torino.

Non potranno peraltro essere ammessi a sostenere tale esame gli allievi che abbiano ottenuto l'ammissione al primo corso dell'Accademia di cui sopra, in base a un titolo di studio diverso dalla maturità classica o scientifica.

78. — I sottotenenti delle armi di fanteria, di artiglieria e del genio vengono assegnati alle rispettive scuole di applicazione, dalle quali sono quindi amministrati; i sottotenenti di cavalleria vengono assegnati ai corpi e contemporaneamente comandati alla scuola di applicazione di cavalleria.

Rette di pensione ed altre spese a carico delle famiglie.

79. — Sono a carico delle famiglie degli allievi, salve le facilitazioni di cui ai nn. 97 e seguenti, la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai nn. 83, 87 e 88.

80. — La retta di pensione è dovuta per l'intero anno scolastico. La retta di pensione e la quota di manutenzione corredo devono essere corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

81. — Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate uguali di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione, e l'altra al 1° aprile 1932.

82. — In conseguenza di quanto precede, gli allievi, all'atto dell'ammissione, dovranno pagare col mezzo indicato al n. 89 le seguenti somme, oltre quelle previste per gli aspiranti alla cavalleria (v. nn. 83 e 84):

L. 600 quale 1ª rata delle spese di prima vestizione;

L. 400 per un trimestre anticipato di pensione (quota ridotta alla metà, come da concessione stabilita dal n. 100 per tutti gli allievi del primo anno di corso);

L. 200 per quota anticipata trimestrale per manutenzione corredo;

Totale L. 1200.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'Istituto. Tuttavia i comandanti delle Accademie, ove dall'esame dei documenti di cui ai nn. 109 e 110, che fossero stati presentati dalle famiglie, possano fondatamente ritenere che un concorrente ab-

bia titolo alla concessione di retta o semiretta gratuita, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedergli il pagamento all'atto dell'ammissione.

83. — Gli allievi assegnati alla cavalleria devono inoltre effettuare un deposito di lire cinquemila, per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

84. — Il deposito di cui al numero precedente potrà essere effettuato in due rate: lire tremila all'atto dell'ammissione e lire duemila prima dell'inizio degli esami finali dell'ultimo anno di corso. In caso di mancato pagamento l'allievo non verrà ammesso agli esami.

85. — Nel caso in cui la prima rata di lire tremila del deposito non sia versata entro il 30 ottobre p. v., s'intenderà che l'allievo abbia rinunciato a concorrere per la cavalleria.

86. — Le somme versate all'amministrazione dell'Accademia di Modena a titolo di deposito per acquisto di un cavallo dovranno, a cura del comando dell'Istituto, essere depositate in una Cassa di risparmio, facendole annotare sui libretti di ciascun allievo; libretti che dovranno essere custoditi dal comando predetto secondo le norme prescritte dal vigente regolamento di amministrazione per la custodia di valori appartenenti a privati.

Detto comando consegnerà il libretto all'allievo che abbia ottenuta la nomina a sottotenente in s. p. e., solo all'atto del pagamento del prezzo definitivo di acquisto del cavallo, ovvero in caso di rinuncia all'assegnazione alla cavalleria o di esclusione dalla stessa per difetto di attitudine o per altro motivo.

87. — I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

88. — Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute al rimborso di somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per sostenere spese di

carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte al pagamento di spese in cui egli fosse incorso per danni recati (individuali o collettivi).

89. — Tutte le somme a qualunque titolo dovute alle Accademie militari dagli allievi (*pensione, corredo ed accessori, e deposito per gli aspiranti alla cavalleria*) devono essere fatte pervenire all'Istituto per mezzo dei conti correnti postali intestati alle Accademie. È escluso ogni altro mezzo di pagamento.

90. — Tutti gli oggetti di corredo che sono distribuiti agli allievi durante la permanenza nell'Istituto per uso personale, restano di loro proprietà, ad eccezione dell'armamento e dell'equipaggiamento, che si considerano consegnati soltanto in uso temporaneo.

Però gli oggetti dichiarati fuori servizio o fuori d'uso e surrogati con altri, ritornano di proprietà dell'amministrazione.

91. — L'allievo che non effettui entro i primi 30 giorni di ciascun trimestre il versamento delle quote dovute, incorre nel rinvio dall'Istituto.

92. — È addebitato agli allievi l'importo della sostituzione e delle riparazioni degli oggetti di corredo rese necessarie da guasti, da eccezionali consumi o perdite ad essi imputabili, nonchè l'importo delle somministrazioni eccedenti la dotazione prescritta.

93. — Ai soli allievi che siano stati inviati in licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le quote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia.

Uguale rimborso è dovuto quando siano sospesi, durante l'anno, i corsi dell'Istituto con provvedimento generale.

Nessun rimborso è fatto in tali casi per le quote manutenzione corredo.

94. — Agli allievi che, per qualsiasi ragione, lascino definitivamente le Accademie prima del termine dei corsi sono rimborsate le aliquote di pensione in ragione del numero dei giorni non trascorsi nell'Accademia, nonchè le quote per manutenzione corredo corrispondenti ai mesi interi non trascorsi nell'Istituto.

95. — Non è fatta in massima alcuna restituzione del fondo versato per prima vestizione, salvo le eccezioni che venissero sancite da particolari disposizioni.

96. — All'infuori dei predetti casi non sono ammessi per alcuna ragione rimborsi di quote di pensione, nè la sospensione o abbuono delle quote successive, neppure in caso di licenze estive o per assenze dall'Istituto, qualunque ne sia il motivo, anche se indipendenti dalla volontà dell'allievo.

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

97. — È accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale manutenzione corredo*:

a) agli orfani di guerra;

b) agli orfani dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della R. Guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

c) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

d) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

98. — Agli effetti dei benefici di cui alle presenti norme si intendono compresi nella dicitura di impiegati dello Stato esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi *A, B, C,* ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

È esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono altresì esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

99. — Agli effetti del beneficio dell'intera retta gratuita e della dispensa dalle spese di vestizione di cui al n. 97 come pure agli effetti della preferenza, a parità di merito,

nelle ammissioni, prevista dal n. 48, sono considerati *orfani di guerra* tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi.

100. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per titolo generale*:

a) a tutti gli allievi del primo anno di corso;

b) agli allievi dell'ultimo anno di corso che abbiano ottenuto la promozione a tale anno nella 1ª sessione di esami.

101. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

c) ai figli degli ufficiali del R. Esercito, R. Marina, R. Aeronautica, e M. V. S. N., in servizio o a riposo.

Sono esclusi da tale beneficio gli ufficiali in congedo non provenienti dai ruoli del servizio permanente. Gli ufficiali della M. V. S. N., per fruire della concessione, dovranno trovarsi in servizio permanente presso un comando della milizia;

d) ai figli degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio o a riposo;

e) ai figli degli ufficiali mutilati o invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria da cui provengano;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, o di una o più medaglie d'oro o d'argento al valor militare e ai figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alle lettere *c*) e *d*), s'intendono *a riposo* gli ufficiali e impiegati che godano di un qualsiasi trattamento di quiescenza.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *d*), s'intendono compresi nella dicitura di *impiegati dello Stato* i personali indicati al n. 98.

Ai fini della concessione di cui alla lettera *f*) è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.

102. — Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati al precedente n. 101 si intende esteso ai *figliastri*.

103. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale*:

a) agli allievi del primo anno di corso che nel titolo di studio di scuole medie esibito abbiano riportato almeno otto decimi al primo scrutinio, indipendentemente dalla classificazione ottenuta negli esami scritti di concorso e nell'esame di matematica di cui ai nn. 37 e 45;

b) gli allievi dell'ultimo anno di Accademia che abbiano ottenuto la promozione a tale anno con media non inferiore a sedici ventesimi nella prima sessione.

104. — Potranno cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette concesse per titoli differenti.

105. — I benefici delle mezze rette gratuite e delle intere rette gratuite (cumulo di due mezze rette) non si estendono alle quote di prima vestizione e di manutenzione corredo, eccetto le disposizioni relative agli orfani di cui al n. 97.

106. — I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, di cui ai nn. 97 e 101, una volta concessi, sono mantenuti per tutta la durata della permanenza dell'allievo nell'Accademia.

107. — In caso di ripetizione di un anno di corso, gli allievi perdono per intero la retta gratuita (cumulo di due mezze rette), o la mezza retta gratuita per qualunque titolo goduta.

La cessazione del beneficio delle rette e mezze rette gratuite ha effetto solo per la durata dell'anno di ripetizione.

108. — Le disposizioni di cui al n. 107 non sono applicabili ai ripetenti che siano orfani di guerra, oppure orfani di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) morti per cause di servizio, nè ai giovani che ripetessero l'anno per ragioni di infermità contratta in servizio.

Documentazione delle domande per pensioni e mezze pensioni gratuite.

109. — Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando della rispettiva Accademia entro il 30 *settembre p. v.*

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire cinque e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi delle Accademie, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere.

110. — *Per ottenere la dispensa dalla retta e dalle spese di vestizione per gli orfani* di cui al n. 97 dovranno essere esibiti:

a) copia autentica del decreto di pensione privilegiata (per gli orfani di guerra solo il certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale di cui al n. 99);

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alla lettera *d*) del n. 97).

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 101, dovranno essere esibiti:

per il n. 101, lettera *a*): stato di famiglia, copia autentica del decreto di pensione privilegiata e copia dello stato di servizio del genitore;

per il n. 101, lettera *b*): stato di famiglia e copia autentica del decreto di pensione privilegiata;

per il n. 101, lettera *c*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale in servizio permanente. Se l'ufficiale

abbia comunque cessato dal servizio attivo, sarà prodotta copia del decreto di pensione o assegno, o, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione centrale, dalla quale risulti la di lui provenienza dai ruoli del servizio permanente e il godimento o liquidazione in corso, di un trattamento di quiescenza;

per il n. 101, lettera *d*): stato di famiglia, dichiarazione del capo del personale dell'amministrazione o del capo del rispettivo ufficio provinciale, da cui risulti che il padre dell'allievo è impiegato di ruolo, in servizio, appartenente ai personali indicati al n. 98 delle presenti norme, con l'indicazione del grado dal medesimo rivestito nell'ordinamento gerarchico. Se l'impiegato abbia cessato dal servizio attivo, sarà prodotta, analogamente a quanto è prescritto per gli ufficiali, copia del decreto di pensione o assegno, o in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione centrale da cui risulti la di lui provenienza dal personale di ruolo e il godimento o liquidazione in corso di un trattamento di quiescenza;

per il n. 101, lettera *e*): stato di famiglia, dichiarazione del comandante del corpo da cui risulti che il padre dell'allievo è ufficiale riassunto in servizio sedentario, e copia autentica del decreto di pensione, o apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze;

per il n. 101, lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o tutore), purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il bollettino relativo alla concessione.

Enti o fondazioni di beneficenza che concedono borse di studio agli allievi di Istituti militari.

111. — Per opportuna norma delle famiglie degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione in Istituti d'istruzione militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II.* — Amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano. — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspi-

rino ad entrare in Istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre se vedova) sia nato (oppure attualmente domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta bollata da lire cinque e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere inoltrate al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) pel tramite dei comandi delle Accademie non oltre il 30 *novembre p. v.*;

b) *Opera Pia di Parma.* — Concede due assegni di studio di L. 450 annue ai giovani appartenenti alle provincie dell'ex Ducato di Parma, ammessi nelle scuole militari.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'ente predetto;

c) *Fondazione Conte Scipione Buri.* — Amministrata da speciale Commissione presso la Regia prefettura di Verona. — Concede tre posti gratuiti nei Regi Istituti militari per l'esercito e la marina ai giovani della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi alla predetta prefettura.

Pubblicazione da dare alla presente circolare.

112. — I comandanti di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione la notificazione di cui all'allegato 5, della quale riceveranno un congruo numero di esemplari. Nel frattempo provvederanno perchè i concorsi siano portati a conoscenza degli interessati, sia con brevi inserzioni sui giornali locali, sia con la diffusione di estratti della presente circolare, che saranno loro trasmessi in conveniente numero. Di tali estratti essi distribuiranno copie anche agli istituti del territorio di loro giurisdizione, che conferiscono i titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.
(n. 4 - lettera *h* della
circolare 186 *giornale militare* 1931)

Elenco dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al 1° anno dei corsi ordinari delle RR. Accademie di Modena e Torino.

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di Istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. Istituto commerciale;

g) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. Istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia Scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione, rilasciato da un Istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) licenza di un R. Istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco completo e particolareggiato degli Istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona* — R. Istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* — R. Istituto commerciale.
3. *Biella* (Vercelli) — R. Istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* — R. Istituto commerciale.
5. *Brescia* — R. Istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* — R. Istituto commerciale.
7. *Carrara* (Massa e Carrara) — R. Istituto commerciale.
8. *Caserta* — R. Istituto commerciale.
9. *Catania* — R. Istituto commerciale.
10. *Fano* (Pesaro) — R. Istituto commerciale.
11. *Firenze* — R. Istituto commerciale.

12. *Genova* — R. Istituto commerciale.
13. *Gorizia* — R. Istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* — R. Istituto commerciale.
15. *Napoli* — R. Istituto commerciale.
16. *Padova* — R. Istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* — R. Istituto commerciale.
18. *Riposto* — R. Istituto commerciale.
19. *Roma* — R. Istituto commerciale.
20. *Salerno* — R. Istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* — R. Istituto commerciale.
22. *Trento* — R. Istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* — R. Istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* (Chieti) — R. Istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* — R. Istituto industriale.
2. *Biella* (Vercelli) — R. Istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* — R. Istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* (Ascoli Piceno) — R. Istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* — R. Istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* (Novara) — R. Istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* — R. Istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* — R. Istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* — R. Istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* — R. Istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* — R. Istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* — R. Istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
13. *Pisa* — R. Istituto industriale.
14. *Prato* (Firenze) — R. Istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Calabria* — R. Istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* — R. Istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* — R. Istituto nazionale per industrie del cuoio
18. *Torino* — R. Istituto industriale.
19. *Trieste* — R. Istituto industriale.
20. *Vicenza* — R. Istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* — Sezione edile d'Istituto industriale annessa alla Regia Scuola di tirocinio.

Istituti commerciali liberi
« pareggiati » o dichiarati « sedi di esami ».

1. *Benevento* — Istituto commerciale « Alberti » (pareggiato).
2. *Bra* (Cuneo) — Istituto commerciale (pareggiato).
3. *Foggia* — Istituto commerciale « F. Crispi » (pareggiato).
4. *Foligno* — Istituto commerciale umbro (pareggiato).
5. *Voghera* (Pavia) — Istituto commerciale (pareggiato).

6. *Marsala* (Trapani) — Istituto commerciale (sede di esami).
7. *Vigevano* (Pavia) — Istituto commerciale (sede di esami).

N.B. — Si considerano validi agli effetti della partecipazione ai concorsi anche i diplomi rilasciati dai sottonotati istituti, purchè conseguiti nell'anno solare 1930, pel quale gli istituti medesimi vennero dichiarati sede di esami:

Prato — Istituto commerciale « Sebastiano Nicastro ».
Udine — Istituto commerciale « Di Toppo Wassermann ».

Istituti industriali liberi dichiarati « sedi di esami ».

1. *Brescia* — Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* — Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* — Istituto industriale edile.

N.B. — Si considerano validi agli effetti della partecipazione ai concorsi anche i diplomi rilasciati dai sottonotati istituti, purchè conseguiti nell'anno solare 1930, pel quale gli istituti medesimi vennero dichiarati sede di esami:

Cagliari — Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale.
Catania — Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale.
Como — Sezione edile di istituto industriale annesso alla R. scuola « Castellini ».

ALLEGATO 2.
(n. 5 della circolare 186 del *giornale militare* 1931)

Programmi per gli esami scritti di ammissione ai corsi ordinari presso le RR. Accademie di fanteria e cavalleria, e di artiglieria e genio.

1. *Prova scritta di composizione italiana.*

La prova consisterà in un esame scritto di italiano (composizione italiana) unico per tutti i concorrenti e di carattere generico, in relazione alle varie provenienze degli allievi. Il tema di esame verterà su di un argomento che permetta alla commissione di formarsi un esatto criterio della maturità di mente e di pensiero, nonchè del grado di cultura dei vari concorrenti.

Durata dell'esame: 5 ore.

2. *Prova scritta di matematica.*

La prova consisterà nella risoluzione di un problema sulla materia contenuta nel programma minimo comune di matematica, stabilito per gli esami di maturità classica o scientifica e per gli esami di abilitazione degli Istituti tecnici superiori.

Durata dell'esame: 4 ore.

ALLEGATO 3.
(nn. 5 e 43 della circolare 186
del *giornale militare* 1931)

Programma dell'esame orale complementare di matematica per gli aspiranti ai corsi ordinari della R. Accademia di Torino (armi di artiglieria e del genio).

L'esame orale per l'ammissione al 1° corso della R. Accademia di artiglieria e genio, consisterà in una prova di matematica che avrà la durata di 30' su tre numeri del presente programma estratti a sorte, uno fra i nn. 1, 2, 3; uno fra i nn. 4, 5, 6 e l'altro tra i rimanenti.

Algebra.

1. Regole generali di calcolo algebrico; espressioni intere; frazioni; potenze con esponente razionale o irrazionale positivo o negativo; logaritmi e uso delle tavole (a 7 decimali); progressioni — Scomposizione in fattori; divisibilità per $x \pm a$ regola di Ruffini; semplificazioni di frazioni — Formula del binomio — Eliminazione dell'irrazionalità dal denominatore di una frazione — Trasformazione e riduzione di espressioni e identità algebriche.

2 Equazioni con una incognita — Equazioni di 1° grado; diseguaglianze di 1° grado — Equazioni di 2° grado; equazioni risolubili con equazioni di 2° grado; equazioni reciproche; diseguaglianze di 2° grado — Equazioni irrazionali — Equazioni esponenziali e logaritmiche.

3. Sistemi di equazioni — Sistemi lineari — Sistemi riduttibili ad equazioni di 1° e 2° grado — Sistemi di equazioni esponenziali o logaritmiche.

Geometria.

4. Proprietà fondamentali di posizione e metriche — Figure piane e solide equivalenti; teorema di Pitagora e sue conseguenze — Similitudini nel piano e nello spazio; teorema di Talete; teorema sulle bisettrici interne o esterne degli angoli di un triangolo — Teoremi sulle secanti da un punto ad una circonferenza — Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale, ecc) — Regole per il calcolo di lunghezze, aree, volumi di figure elementari; triangolo; parallelogrammo; poligoni regolari; cerchio e sue parti; prisma e cilindro; piramide e cono; tronco di piramide e di cono; sfera e sue parti — Risoluzione algebrica di problemi geometrici mediante le espressioni algebriche del n. 1.

5. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 2 — Discussione dei risultati.

6. Risoluzione algebrica di problemi di geometria piana o solida che dànno luogo ai sistemi di equazioni del n. 3 — Discussione dei risultati.

Funzioni circolari e trigonometria piana.

7. Unità di misura *radiante* e *grado* per le *ampiezze di angoli* e per le *rotazioni*. — Funzioni circolari, sen, cos, tg, ctg; rappresentazione grafica con la circonferenza — Funzioni circolari di $h\pi/2 = \varphi$ ovvero di h. $90° \pm a°$, essendo h intero relativo pari o dispari espresse mediante le funzioni circolari di φ o di $a°$; riduzione al primo o primo mezzo quadrante — Relazioni e formule fondamentali, per le funzioni circolari; somma e differenza, multiple e metà di rotazioni — Risoluzione del triangolo rettangolo.

8. Verificazione di identità tra funzioni circolari — Riduzione di una espressione algebrica, o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; trasformazione di somme e di differenze di funzioni circolari in prodotti e viceversa — Uso delle tavole logaritmiche (a 7 decimali) delle funzioni circolari — Teoremi fondamentali per i triangoli; teorema dei seni; teorema del coseno (Euclide, Carnot); teorema delle proiezioni — Risoluzione di un triangolo; varie espressioni dell'area di un triangolo — Applicazione delle funzioni circolari al calcolo di aree e volumi di solidi elementari di rotazione.

9. Equazioni, o sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari; discussione delle soluzioni — costruzione grafica degli angoli di ampiezza x individuati dalle equazioni semplici $\operatorname{sen} x = a$, $\cos x = a$, $\operatorname{tg} x = a$, $\operatorname{ctg} x = a$ — Applicazione ai problemi geometrici dei numeri 4, 5, 6; discussione dei risultati.

Avvertenze.

a) Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie indicate, o implicitamente contenute, nel precedente programma;

b) il candidato dovrà dare prova di sapere applicare nel campo elementare con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico fondamentale è esplicitamente contenuto nel presente programma, cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel sano e duraturo fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con profitto gli studi di matematica superiore.

Nota. — Per la preparazione agli esami di matematica gli interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori Burali e Boggio « *Esercizi di matematica* ». Editore G. B. Petrini, via Garibaldi, 15 - Torino.

ALLEGATO 4.

(n. 11 - lettera *d*) e *f*) della circolare 186 del *giornale militare* 1931)

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati alla ammissione ai corsi ordinari delle Accademie di Modena e Torino.

a) *Generalità.*

1. Casato e nome . . . . . (indicare a quale Accademia il candidato aspiri) . . . . . .
2. Paternità . . . . . .
3. Maternità . . . . . .
4. Luogo e data di nascita . . . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato . . . . . .
6. Residenza dell'aspirante e della famiglia . . . . . .

b) *Condizioni sociali.*

7. Eventuale professione del candidato . . . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . . .
10. Condizioni economiche della famiglia e d'onde essa trae i mezzi di sussistenza . . . . . .
11. Estimazione in cui è tenuto l'aspirante e la sua famiglia . . . .
12. Notizie di particolare rilievo a carico di altri prossimi parenti .

c) *Altre notizie.*

13. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . . .
14. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
    a) dall'aspirante . . . . . .
    b) dagli altri membri della famiglia . . . . . .
15. Se il candidato sia stato espulso da Istituti pubblici o privati del Regno . . . . . .
16. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . . . .
17. Tendenza politica dell'aspirante (1) . . . . . .
18. Eventuali informazioni a complemento delle altre su indicate .

Il comandante la compagnia.

N.B. — Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono ponendo bene in evidenza se trattasi di effettiva appartenenza a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in iscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 5.
(n. 112 della circolare 186 del *giornale militare* 1931)

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per l'ammissione al 1° anno delle RR. Accademie di Modena e Torino di giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel R. Esercito.

1. — Per il prossimo anno scolastico 1931-32 saranno effettuate ammissioni di nuovi allievi al 1° anno dei *corsi ordinari* delle Regie Accademie di Modena e Torino, nel seguente numero:

A) *Alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena*:

180 allievi, al primo anno del corso di fanteria;
30 allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

B) *Alla R. Accademia di artiglieria e genio, in Torino*:

175 allievi, al primo anno del corso di artiglieria;
30 allievi, al primo anno del corso del genio.

I corsi presso le Accademie predette avranno inizio il 15 ottobre p. v.

2. — *Le ammissioni hanno luogo mediante concorsi per titoli ed esami.*

3. — I concorsi si svolgono secondo le condizioni e modalità stabilite dalla circolare 186 contenuta nella dispensa 17ª del *giornale militare* 1931, che potrà essere consultata dagli interessati presso i comandi di distretto militare.

Dalla menzionata circolare appariscono altresì i requisiti richiesti per partecipare ai concorsi, l'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura ed i termini per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche, la misura delle spese a carico delle famiglie degli allievi, le norme per la dispensa totale o parziale dalle spese di retta e vestizione, nonchè ogni altra modalità. A titolo semplicemente informativo, si riportano ai numeri seguenti i concetti generali ai quali i concorsi sono informati.

4. — Possono concorrere tanto alla R. Accademia di fanteria e cavalleria, quanto a quella di artiglieria e genio, i cittadini italiani, anche se non arruolati, che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° al 30 settembre 1931, e posseggano uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di abilitazione magistrale;
f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;
g) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;
h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;
i) licenza di un Regio istituto nautico;
l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924.

5. — I giovani che non siano ancora in possesso di uno dei titoli di studio accennati al numero precedente, ma abbiano la possibilità di conseguirlo nella sessione di esami del luglio 1931, ovvero nella sessione autunnale, potranno ugualmente prendere parte ai concorsi, con riserva di produrre il detto titolo, che dovranno però presentare rispettivamente non oltre il 15 agosto e il 20 ottobre p. v.

6. — Il termine ultimo per la presentazione ai corpi o distretti delle domande di ammissione scade improrogabilmente il 15 giugno 1931.

7. — Gli esami di concorso comprenderanno, *per tutti i candidati*:

una prova scritta di composizione italiana;
una prova scritta di matematica,

su programma comune per l'ammissione alle varie armi.

Gli aspiranti ai corsi di artiglieria o del genio saranno inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica.

I programmi degli esami risultano dagli allegati 2 e 3 alla menzionata circolare 186 del *giornale militare* 1931.

8. — Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 1° e 2 agosto p. v., presso le sedi dei comandi di Divisione militare territoriale, delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia, e del comando dei Presidi militari dell'Egeo.

L'esame orale complementare di matematica si svolgerà nel periodo 1° settembre-15 ottobre p. v. in una delle sedi, a scelta dei candidati, di Roma, Napoli o Torino.

9. — Le ammissioni alla R. Accademia di Modena (armi di fanteria e cavalleria) si effettueranno secondo l'ordine risultante da

distinte graduatorie per ciascuna delle armi su menzionate, formate iscrivendo i candidati dichiarati idonei negli esami scritti di concorso di cui al n. 7, in base alla media delle votazioni riportate negli esami medesimi.

10. — Le ammissioni alla R. Accademia di Torino (armi di artiglieria e genio) si effettueranno invece secondo l'ordine risultante da distinte graduatorie per ciascuna delle armi su ricordate, formate iscrivendo i candidati dichiarati idonei negli esami scritti di concorso di cui al n. 7, in base alla sola votazione riportata nell'esame orale complementare di matematica.

11. — I corsi presso le Accademie hanno la durata di due anni, al termine dei quali gli allievi sono nominati sottotenenti in servizio permanente nelle varie armi.

12. — La retta annuale è di L. 3200 ed è dovuta per trimestri anticipati. Sono inoltre a carico delle famiglie la quota di manutenzione corredo in L. 800 annue, e le spese di prima vestizione (per una volta tanto) in L. 1200, da corrispondersi, queste ultime, in due rate uguali di L. 600 ciascuna: la prima all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1932.

I candidati assegnati alla cavalleria dovranno inoltre effettuare un deposito di L. 5000 da servire per l'acquisto di un cavallo all'atto della nomina a sottotenente.

Il deposito può essere effettuato in due rate: L. 3000 all'atto dell'ammissione e L. 2000 prima degli esami finali dell'ultimo anno di corso.

Nel primo anno la retta è ridotta alla metà per tutti gli allievi; tale beneficio viene conservato anche durante il secondo anno agli allievi promossi nella prima sessione di esami.

È accordato il beneficio di altra mezza retta gratuita per merito personale agli allievi del primo anno che nel titolo di studio di scuole medie abbiano riportato una media complessiva non inferiore ad 8 decimi al primo scrutinio ed a quelli del secondo anno di Accademia promossi a tale anno con media non inferiore a 16 ventesimi nella prima sessione di esami.

13. — Sono esonerati da tutte le spese di cui sopra gli orfani di guerra ed i figli dei militari od impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio.

14. — Ai figli degli ufficiali ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio o a riposo è concessa la mezza retta gratuita; essi corrisponderanno però per intero le quote annuali manutenzione corredo e le spese di prima vestizione.

Uguale concessione viene fatta ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra delle prime quattro categorie, ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia, di medaglia d'oro o d'argento al valor militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Roma, 9 aprile 1931 - Anno IX.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 6.

(nn. 6 e 7 della circolare 186 del *giornale militare* 1931)

Modello di domanda di ammissione ai corsi ordinari delle RR. Accademie militari.

(In carta bollata da lire tre).

Al Comando della R. Accademia di (1) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . via . . . . . n. . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (3) . . . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno scolastico 1931-1932 per l'ammissione in qualità di allievo al 1° corso di . . . . . in linea principale, o a quello di . . . . . in linea subordinata, giusta la facoltà di cui al n. 7, lettera *b*) della circolare 186 *giornale militare* 1931.

Il concorrente è iscritto alla Milizia Avanguardia (indicare il reparto per gli iscritti).

Il concorrente desidera sostenere gli esami scritti nella sede di (4) . . . . . .

Il concorrente desidera di essere sottoposto all'esame orale complementare di matematica nella sede di (5) . . . . . .

Unisce i seguenti documenti richiesti dalla predetta circolare (elencarli) (6) . . . . . .

Il sottoscritto avendo presa conoscenza della circolare che indice il concorso dichiara di consentire, senza riserve in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . . ., li . . . . . 1931 - Anno IX.

(Firma leggibile).

. . . . . .

---

(1) *Fanteria e cavalleria-Modena*, per gli aspiranti ai corsi di fanteria o cavalleria.

Artiglieria e genio-Torino, per gli aspiranti ai corsi di artiglieria o genio.

(2) Nome, cognome, paternità del genitore o tutore, se il concorrente non abbia compiuto il 21° anno di età o non rivesta la qualità di militare alle armi; nome, cognome e paternità del concorrente, qualora il medesimo abbia compiuto il 21° anno o rivesta la qualità di militare alle armi.

(3) Nome, *se figlio*; nome cognome e paternità *se tutore*. I concorrenti autorizzati a sottoscrivere la domanda, ometteranno la dicitura « che suo figlio (o pupillo) . . . . venga » sostituendola con l'altra « di essere ».

(4) Città sedi dei comandi di Divisione militare territoriale, dei comandi truppe delle colonie o del comando dei presidî militari dell'Egeo.

(5) Roma, Napoli, o Torino. Tale indicazione sarà fatta esclusivamente dai giovani che aspirino all'Accademia di Torino (per le armi di artiglieria e genio) anche in linea subordinata.

(6) Il concorrente indicherà, a seconda dei casi, che si riserva di presentare (entro il termine indicato nella relativa notificazione di concorso) il titolo di studio conseguito e che ancora non gli sia stato rilasciato; oppure che non può unire detto titolo di studio, dovendo sostenere esami di riparazione. In tal caso indicherà le materie sulle quali dovrà sostenere esami di riparazione.

La natura del titolo di studio e l'istituto dal quale esso viene rilasciato dovranno essere indicati con assoluta precisione.

ALLEGATO 7.

(n. 9 - lettera *g*) della circolare 186 del *giornale militare* 1931)

Modello di domanda di rinuncia al grado per i concorrenti ai corsi ordinari delle RR. Accademie militari che rivestono qualità di ufficiale di complemento.

(In carta bollata da lire cinque).

Al Ministero della guerra
Direzione generale personale ufficiali
ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . , nell'eventualità che ottenga l'ammissione al 1° anno di corso delle RR. Accademie, in seguito al concorso indetto con la circolare 186 del *giornale militare* c. a. al quale ha chiesto di partecipare, dichiara fin d'ora di rinunciare al grado rivestito a decorrere dalla data di ammissione medesima, giusta le norme di cui alla lettera *g*), n. 9 della circolare stessa per assumere, a tutti gli effetti, la qualità di allievo delle RR. Accademie.

. . . . li . . . . . , 1931 - Anno IX.

(*Grado e firma leggibile*)

. . . . . .

(1) Nome, cognome, paternità, grado, arma e distretto. Gli ufficiali in servizio indicheranno il corpo di appartenenza.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. 27 — All'ESTERO, annue . L. 60
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » 1,80 All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

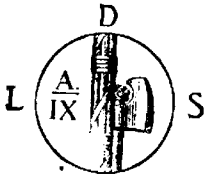
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(3103991). Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1931 - ANNO IX — 10 APRILE

SOMMARIO

N. 187 - 28 febbraio 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . *Pag.* 648

» 188 - 9 aprile 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Quietanze di tesoreria per cessioni e prestazioni fatte a privati . . . . . » 648

» 189 - 9 aprile 1931 - Anno IX — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione per l'arma dei carabinieri reali del porta-moschetto da cavalleria (VI - 1857) » 649

» 190 - 2 aprile 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Giornale militare ufficiale . . . . . » 649

» 191 - 9 aprile 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni . . . . . » 650

» 192 - 9 aprile 1931 - Anno IX — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Disposizioni relative alla redazione dei progetti di lavoro per i campi delle sezioni di tiro nonchè alla direzione e contabilità dei lavori stessi . » 651

» 193 - 9 aprile 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia stradale e nelle legioni libiche della M. V. S. N. . . . . » 652

» 194 - 9 aprile 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno . . . . . » 652

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 655

Circolare N. 187. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 febbraio 1931 - Anno IX.

A decorrere dal 1° marzo 1931, è delegato ad assumere impegni sul bilancio del Ministero della guerra, con le limitazioni di cui al R. decreto 17 agosto 1928, ed a firmare i relativi mandati e la corrispondenza d'ufficio, per il servizio ippico e veterinario, in assenza del capo del servizio, generale di brigata di cavalleria AYMONINO cav. Aldo, o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione colonnello d'artiglieria GIGLI cav. Giuseppe, in sostituzione del colonnello d'artiglieria MAZZINO cav. Alberto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 188. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quietanze di tesoreria per cessioni e prestazioni fatte a privati.** — (Ragioneria centrale). — 9 aprile 1931 - Anno IX.

A complemento della circolare 296 *giornale militare* 1930 si avvertono gli enti dipendenti che i versamenti da effettuarsi in tesoreria, per somme ricavate da cessioni o prestazioni fatte a privati, debbono essere effettuati in modo che le relative quietanze di tesoreria siano intestate esclusivamente all'ente militare versante.

Si rende necessario quanto sopra, perchè se dall'intestazione delle quietanze di tesoreria risultasse che i versamenti fossero stati fatti in nome dei privati, oppure effettuati dagli enti militari per conto dei privati, occorrerebbe applicare sulle quietanze stesse le prescritte marche da bollo già pagate dai privati all'atto del versamento delle somme nelle casse militari.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Estratto della dispensa 18ª del *Giornale militare ufficiale* del 10 aprile 1931

Circolare N. 194. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 aprile 1931 - Anno IX.

Nel corrente mese di aprile sarà effettuato il VII censimento generale della popolazione del Regno, con riferimento alla situazione alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile detto.

Il censimento si eseguirà mediante fogli di famiglia e mediante fogli di convivenza per le altre collettività; epperò si riportano qui di seguito le speciali norme cui tutti gli enti militari interessati debbono strettamente attenersi nella compilazione dei fogli di convivenza:

Convivenze (caserme, compresi in questo termine gli edifici ove sono alloggiati scuole, collegi, accademie, istituti, stabilimenti, ospedali, carceri, ecc.).

I militari che si troveranno presenti alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile in una convivenza militare, saranno censiti come aventi dimora abituale nella caserma ove si trovano, provvedendosi alla compilazione di un foglio di convivenza per ogni caserma, a cura del rispettivo comandante.

I militari in servizio individuale fuori della caserma, ma nel presidio, al momento cui si riferisce il censimento, si considereranno come presenti in caserma. Le guardie esterne saranno censite con la caserma cui appartengono.

I militari che alla mezzanotte suindicata si troveranno in viaggio saranno censiti presso la caserma ove giungeranno il 21 aprile 1931, oppure presso il primo Comando militare di stazione della linea da essi seguita, dato che debbano continuare il viaggio oltre detto giorno. Se il viaggio si effettua per mare saranno censiti a cura del comandante della nave. Qualora detti militari vengano censiti da un Comando di stazione o dal comandante di una nave, verranno dati in nota come aventi dimora temporanea nel luogo ove il censimento avviene, e il comandante della caserma, cui appartengono, non li comprenderà nel proprio foglio di convivenza.

Gli allievi, arruolati o non, dei collegi, accademie, ed altri istituti militari, dovranno considerarsi come gli altri militari di truppa.

I militari ricoverati in un ospedale, o detenuti sotto processo, o condannati a pena detentiva, debbono essere riportati nel foglio di convivenza dell'edificio in cui si trovano.

I militari che trovansi in licenza verranno censiti soltanto con la famiglia presso la quale si trovano.

I militari (ad esempio attendenti) che dormono fuori di caserma, saranno censiti presso la caserma del reparto cui sono amministrativamente appoggiati.

Per i militari di leva e per quelli richiamati in servizio temporaneamente, si indicherà alle colonne 14,15 e 16 del foglio di convivenza, la professione civile quale risulta dal foglio matricolare.

Le truppe in marcia o in distaccamento temporaneo in Comuni diversi da quelli ove si trovano le rispettive caserme, saranno compresi in tanti fogli di convivenza quanti sono i Comuni o frazioni, ove hanno il loro temporaneo alloggiamento. Se sono alloggiate nello stesso Comune dove trovasi la caserma, formeranno oggetto di un foglio di convivenza a parte e non saranno comprese in quello della rispettiva caserma.

* * *

I fogli di convivenza non dovranno contenere alcuna indicazione circa i corpi o reparti, ma soltanto il nome e l'ubicazione della caserma.

Per i militari censiti non dovrà indicarsi nè l'arma nè la specialità.

* * *

Gli ufficiali e le rispettive famiglie, che alloggiano in caserma, non dovranno essere compresi nei fogli di convivenza della caserma; ma dovranno essere censiti coi fogli di famiglia, da compilarsi direttamente dagli interessati.

Nello stesso modo dovranno essere censite le famiglie dei sottufficiali, capi operai, ecc., che avessero alloggio in un edificio militare.

I sottufficiali senza famiglia, alloggiati in caserma, dovranno essere compresi nei fogli di convivenza della caserma rispettiva.

* * *

Tutti i Comandi di presidio provvederanno in tempo utile a ritirare dagli uffici comunali i fogli di convivenza occorrenti a tutti gli enti militari della rispettiva circoscrizione e alla distribuzione agli enti stessi.

Alla compilazione dei fogli di convivenza dovrà essere provveduto, a cura degli enti interessati, entro il 23 aprile.

Entro poi il 25 successivo dovrà essere provveduto all'invio dei fogli ai Comandi di presidio, i quali provvederanno alla consegna dei medesimi in unico plico al competente ufficio comunale entro il giorno 30 aprile.

Si richiama l'attenzione di tutti gli enti militari interessati sulla grande importanza attribuita dal Governo alla buona riuscita del prossimo censimento generale della popolazione, e si raccomanda quindi agli enti stessi, cui spetta riempire i fogli di convivenza, di porre tutto l'impegno e la massima accuratezza nell'adempimento di questa importante e delicata operazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

(3108991) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

N. 189. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione per l'arma dei carabinieri reali del porta-moschetto da cavalleria (VI - 1857)** — (Direzione generale d'artiglieria). — 9 aprile 1931 - Anno IX.

Allo scopo di unificare i diversi tipi di porta-moschetto attualmente in servizio nelle armi a cavallo, viene adottato per l'arma dei CC. RR. il porta-moschetto mod. 91 da cavalleria (VI-1857) in sostituzione di quelli presentemente in uso nell'arma stessa.

In conseguenza restano aboliti i porta-moschetti:

mod. 91 da carabinieri (VI-1855);
mod. 908 da carabinieri (VI-1856) e
mod. 914 da carabinieri (VIII-2049 e 2050).

I porta moschetti da carabinieri mod. 908 (VI-1856) e modello 914 (VIII-2049 e 2050) rimarranno in servizio fino a consumazione; quelli mod. 91 (VI-1855) saranno versati all'Arsenale R. E. di Torino che provvederà alla loro trasformazione in modello regolamentare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 190. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Giornale militare ufficiale.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 aprile 1931 - Anno IX.

Dal 1° maggio p. v. il *giornale militare ufficiale* consterà di due parti, pur continuando ad essere pubblicato in un solo fascicolo:

1ª *Parte*: comprenderà le prescrizioni di carattere permanente e di massima: le circolari saranno stampate, non di seguito l'una all'altra; ma in modo che ciascuna di esse si possa ritagliare ed includere nella raccolta delle disposizioni della materia corrispondente.

2ª *Parte*: comprenderà le prescrizioni di carattere transitorio: ogni circolare sarà pubblicata con il sistema ora in corso.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 191. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 aprile 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare n. 66 *giornale militare* corrente anno i seguenti ufficiali sono stati ammessi a frequentare il corso di cultura zootecnica e agronomica presso il R. istituto superiore di agraria di Portici.

Arma di cavalleria.

Maggiore ZAFFUTO Amedeo, reggimento cavalleggeri di Firenze.

Maggiore CUOGHI Giov. Battista, Scuola di cavalleria.

Capitano MICHELI Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Alessandria.

Capitano ALBERTAZZI Cesare, deposito allevamento quadrupedi Lazio.

Capitano MELE Argiro, deposito allevamento quadrupedi Persano.

Capitano MEAZZINI Pietro, deposito allevamento quadrupedi Grosseto - Gruppo squadroni di rimonta Cecina.

Arma di artiglieria.

Capitano CASELLI Oreste, 28° regg. artiglieria da campagna.

Capitano ROCCA Armando, 29° regg. artiglieria da campagna.

Capitano DE FALCO Salvatore, 25° reggimento artiglieria da campagna.

Tenente MARSALA Paolino, 8° regg. artiglieria da campagna.

Depositi cavalli stalloni.

Capitano SCALISI Vincenzo, Deposito cavalli stalloni R. Emilia.

Capitano SPIGHI Garibaldi, Deposito cavalli stalloni, S. M. Capua Vetere.

Capitano MAGNANI cav. Giovanni, Deposito cavalli stalloni Catania.

Capitano LUGLI Leonello, Depos. cavalli stalloni Ozieri.

Tenente BOZZOLA Ubaldo, Depos. cavalli stalloni Ozieri.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 192. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Disposizioni relative alla redazione dei progetti di lavoro per i campi delle sezioni di tiro nonchè alla direzione e contabilità dei lavori stessi.** — (Direzione generale del genio). — 9 aprile 1931 - Anno IX.

I numeri 2, 5 e 6 della circolare 476 inserta nel *giornale militare* del 1930 prevedono il caso in cui sia necessario affidare a tecnici privati la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori relativi ai campi delle sezioni di tiro a segno, mediante compenso ai tecnici da pagarsi a carico dei 3 enti contributori.

In relazione ai suggerimenti della più recente esperienza ed a modificazione della citata circolare si dispone che per tutti i lavori relativi ai campi delle sezioni di tiro, i progetti, la condotta e la contabilità siano sempre esclusivamente affidati agli uffici delle fortificazioni senza ricorso a tecnici privati.

Se taluno dei detti uffici, per ragioni di personale, incontrerà difficoltà per assolvere il compito, rappresenterà le difficoltà medesime, con le proposte del caso e per l'eventuale assunzione di avventizi, al Ministero della guerra (Direzione generale del genio) per il tramite del comando del genio il quale esprimerà il proprio parere.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 193. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamento nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia stradale e nelle legioni libiche della M. V. S. N.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 aprile 1931 - Anno IX.

Il Comando generale della M.V.S.N., il comando del gruppo di legioni della Milizia nazionale forestale ed il Comando generale della Milizia della strada, d'intesa con questo Ministero, hanno disposto presso i comandi dipendenti che, in conformità di quanto attualmente praticasi per gli arruolamenti nel Corpo della R. guardia di finanza e nella Milizia portuaria, anche per ogni arruolamento nelle legioni libiche della Milizia volontaria sicurezza nazionale, nella Milizia stradale e nella Milizia forestale di giovani che non abbiano ancora prestato servizio militare nel R. Esercito, venga redatto l'atto di arruolamento in duplice originale, e che uno degli originali sia trasmesso al più presto al competente distretto di leva.

Tanto si porta a conoscenza dei comandi di distretto militare ai fini ed agli effetti dei paragrafi 727 e 728 del regolamento sul reclutamento del R. Esercito (nn. 539 e 540 della Raccolta di disposizioni in vigore) avvertendo che per gli arruolamenti già eseguiti, sarà trasmesso, in luogo dell'originale, una copia conforme dell'atto di arruolamento.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 194. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 aprile 1931 - Anno IX.

Nel corrente mese di aprile sarà effettuato il VII censimento generale della popolazione del Regno, con riferimento alla situazione alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile detto.

Il censimento si eseguirà mediante fogli di famiglia e mediante fogli di convivenza per le altre collettività; epperò si riportano qui di seguito le speciali norme cui tutti gli enti militari interessati debbono strettamente attenersi nella compilazione dei fogli di convivenza:

Convivenze (caserme, compresi in questo termine gli edifici ove sono alloggiati scuole, collegi, accademie, istituti, stabilimenti, ospedali, carceri, ecc.).

I militari che si troveranno presenti alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile in una convivenza militare, saranno censiti come aventi dimora abituale nella caserma ove si trovano, provvedendosi alla compilazione di un foglio di convivenza per ogni caserma, a cura del rispettivo comandante.

I militari in servizio individuale fuori della caserma, ma nel presidio, al momento cui si riferisce il censimento, si considereranno come presenti in caserma. Le guardie esterne saranno censite con la caserma cui appartengono.

I militari che alla mezzanotte suindicata si troveranno in viaggio saranno censiti presso la caserma ove giungeranno il 21 aprile 1931, oppure presso il primo Comando militare di stazione della linea da essi seguita, dato che debbano continuare il viaggio oltre detto giorno. Se il viaggio si effettua per mare saranno censiti a cura del comandante della nave. Qualora detti militari vengano censiti da un Comando di stazione o dal comandante di una nave, verranno dati in nota come aventi dimora temporanea nel luogo ove il censimento avviene, e il comandante della caserma, cui appartengono, non li comprenderà nel proprio foglio di convivenza.

Gli allievi, arruolati o non, dei collegi, accademie, ed altri istituti militari, dovranno considerarsi come gli altri militari di truppa.

I militari ricoverati in un ospedale, o detenuti sotto processo, o condannati a pena detentiva, debbono essere riportati nel foglio di convivenza dell'edificio in cui si trovano.

I militari che trovansi in licenza verranno censiti soltanto con la famiglia presso la quale si trovano.

I militari (ad esempio attendenti) che dormono fuori di caserma, saranno censiti presso la caserma del reparto cui sono amministrativamente appoggiati.

Per i militari di leva e per quelli richiamati in servizio temporaneamente, si indicherà alle colonne 14,15 e 16 del foglio di convivenza, la professione civile quale risulta dal foglio matricolare.

Le truppe in marcia o in distaccamento temporaneo in Comuni diversi da quelli ove si trovano le rispettive caserme, saranno compresi in tanti fogli di convivenza quanti

sono i Comuni o frazioni, ove hanno il loro temporaneo alloggiamento. Se sono alloggiate nello stesso Comune dove trovasi la caserma, formeranno oggetto di un foglio di convivenza a parte e non saranno comprese in quello della rispettiva caserma.

* * *

I fogli di convivenza non dovranno contenere alcuna indicazione circa i corpi o reparti, ma soltanto il nome e l'ubicazione della caserma.

Per i militari censiti non dovrà indicarsi nè l'arma nè la specialità.

* * *

Gli ufficiali e le rispettive famiglie, che alloggiano in caserma, non dovranno essere compresi nei fogli di convivenza della caserma; ma dovranno essere censiti coi fogli di famiglia, da compilarsi direttamente dagli interessati.

Nello stesso modo dovranno essere censite le famiglie dei sottufficiali, capi operai, ecc., che avessero alloggio in un edificio militare.

I sottufficiali senza famiglia, alloggiati in caserma, dovranno essere compresi nei fogli di convivenza della caserma rispettiva.

* * *

Tutti i Comandi di presidio provvederanno in tempo utile a ritirare dagli uffici comunali i fogli di convivenza occorrenti a tutti gli enti militari della rispettiva circoscrizione e alla distribuzione agli enti stessi.

Alla compilazione dei fogli di convivenza dovrà essere provveduto, a cura degli enti interessati, entro il 23 aprile.

Entro poi il 25 successivo dovrà essere provveduto all'invio dei fogli ai Comandi di presidio, i quali provvederanno alla consegna dei medesimi in unico plico al competente ufficio comunale entro il giorno 30 aprile.

Si richiama l'attenzione di tutti gli enti militari interessati sulla grande importanza attribuita dal Governo alla buona riuscita del prossimo censimento generale della popolazione, e si raccomanda quindi agli enti stessi, cui spetta riempire i fogli di convivenza, di porre tutto l'impegno e la massima accuratezza nell'adempimento di questa importante e delicata operazione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1931, circolare n. 4:

A pagina 7, lettera *a*), 2ª riga: ove è detto « quattro bottoni a pressione color grigio verde », sostituire:

« quattro bottoni a pressione di metallo verniciato nero ».

Dispensa 14ª, anno 1931, circolare 162.

A pagina 563.

Conto di costruzione dello stendardo di tela gialla per posti di comando di gruppo o di batteria (categorico 252).

Nella colonna quantità, ov'è scritto « 2,90 » sostituire con « 3,90 ».

Nella colonna importo, ov'è scritto « 12,905 » sostituire con « 17,35 ».

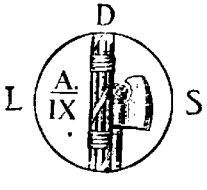
Nella colonna importo, ov'è scritto « 32,665 » sostituire con « 37,10 ».

Nella colonna importo, ov'è scritto « 32,80 » sostituire con « 37,20 ».

Dispensa 14ª, anno 1931, circolare 162:

A pagina 558:

Conto di costruzione della Bandiera di tela rossa con diagonale di tela gialla per cannoni da 65/17 per fanteria (categorico 244). Ov'è scritto « Tela di cotone *nera* alta m. 0,90 a m. 0,91 » sostituire con « Tela di cotone *gialla* alta m. 0,90 a m. 0,91 ».



PREZZO L. 1,80

(3108991) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1931 - ANNO IX — 17 APRILE

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 195 – **23 febbraio 1931** – Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 262 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » approvato con R. decreto 15 dicembre 1927 n. 2791. . . . *Pag.* 659

» **196 – 23 febbraio 1931** – Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 263, col quale viene costituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Sottotenente Giuseppe CHESTI », col capitale di lire 7800 nominali destinata a favore del 1° reggimento genio radiotelegrafisti » 661

» **197 – 8 marzo 1931** – Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale – Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato. . . . . » 663

» **198 – 23 marzo 1931** – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 278 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . » 664

» **199 – 26 marzo 1931** – Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 310 – Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del R. Esercito. . . . . » 667

N. 200 - 9 aprile 1931 - Anno IX — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Variante al « Nuovo tipo di invoglio di cartoncino per pacco di cartucce mod. 91/95 per armi mod. 91, e per mitragliatrici » adottato con la circolare 645 del *giornale militare* 1929 (*con tre tavole di disegno*). . . . . *Pag.* 668

» 201 - 16 aprile 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Gara di regolarità per autocolonne militari » 669

» 202 - 16 aprile 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Corsa militare della riunione di Torino - Ippodromo di Mirafiori . . . . . » 674

» 203 - 16 aprile 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Pantalone corto di tela bigia per gli allievi delle accademie militari . . . . . » 674

» 204 - 16 aprile 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria - Pubblicazione n. 1893 - Edizione 1931 » 676

» 205 - 16 aprile 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo e quaderno dei materiali di caricamento di un plotone complementi per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria - Pubblicazioni n. 1890 e n. 1891 - Edizione 1931 . . . . . » 676

» 206 - 15 aprile 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all' « Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda C » - Edizione 1928 e seconda serie di aggiunte e varianti all' « Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 26 » - Edizione 1928 . . . . . » 677

» 207 - 17 aprile 1931 - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO - Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'Amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. Terme di Salsomaggiore . . » 677

N. 195. —FONDAZIONI. — **R. decreto n. 262 col quale viene modificato lo statuto della « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » approvato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2791.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 febbraio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 76, del 2 aprile 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 310, col quale la « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli », costituita col capitale nominale di L. 4000 e destinata a favore di militari di truppa dell'86° reggimento fanteria resisi meritevoli di premio per un atto di bontà, di assistenza ad un infelice, o per l'opera prestata in occasione di pubblica calamità, fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2791, col quale la detta fondazione fu devoluta, in seguito allo scioglimento dell'86°, a favore dell'85° reggimento fanteria, e il capitale nominale venne elevato da L. 4000 a L. 7000;

Vista la proposta fatta in data 19 dicembre 1930-IX dal comandante dell'85° reggimento fanteria, nella sua qualità di amministratore della fondazione, affinchè della rendita annua della fondazione stessa vengano ammessi a beneficiare anche i militari di truppa del reggimento stesso che si siano distinti per atti di coraggio, o per evidenti prove di spirito militare e per sentimenti patriottici;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la detta proposta approvata anche dal colonnello di fanteria in P. A. PECORARO cav. Alfredo che ebbe ad istituire la fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 3 dello statuto della « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » approvato col R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2791, è sostituito dal seguente:

« Con la rendita del capitale di cui al precedente art. 2 saranno costituiti uno o più premi da distribuirsi il 31 ottobre di ogni anno — anniversario della morte della signora Maria Pecoraro Minnelli — ad uno o più militari di truppa sotto le armi, appartenenti all'85° reggimento fanteria, che se ne siano resi meritevoli per un atto di bontà, di assistenza ad un infelice, o per l'opera prestata in occasione di pubblica calamità.

Qualora non vi siano militari di truppa meritevoli di premio a senso del precedente capoverso, la rendita stessa verrà erogata in premio ad uno o più militari di truppa distintisi per atti di coraggio, o per evidenti prove di spirito militare e per sentimenti patriottici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 196. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 263, col quale viene costituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Sottotenente Giuseppe CHESTI », col capitale di lire 7.800 nominali destinata a favore del 1° reggimento genio radiotelegrafisti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 febbraio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 78, del 4 aprile 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 7800 nominali fatta da un gruppo di ufficiali del genio per la costituzione di una fondazione — da intitolarsi al sottotenente Chesti Giuseppe, caduto a Scutari il 26 giugno 1930-VIII, sul campo del dovere e destinata a favore del 1° reggimento genio radiotelegrafisti;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della succitata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione sottotenente Giuseppe Chesti » è eretta in ente morale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della Fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 23 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione sottotenente Giuseppe CHESTI » a favore del 1° reggimento genio radiotelegrafisti.

Art. 1.

La « Fondazione sottotenente Giuseppe CHESTI » ha origine dall'offerta di L. 6500 fatta da un gruppo di ufficiali del genio per onorare la memoria dell'ufficiale predetto.

Art. 2.

Il patrimonio della fondazione è costituito da titoli del Prestito del Littorio, acquistati con la suindicata somma di L. 6500, e che saranno convertiti in un certificato nominativo del debito pubblico intitolato alla « Fondazione Sottotenente Giuseppe CHESTI ». Tale certificato sarà depositato nella cassa del 1° reggimento genio radiotelegrafisti.

Art. 3.

La fondazione è amministrata dal comandante dal 1° reggimento genio radiotelegrafisti.

Art. 4.

Annualmente, nel giorno 26 giugno, anniversario della morte del sottotenente Giuseppe Chesti, saranno conferiti, con l'annua rendita del capitale della fondazione, due premi a due soldati di non agiata condizione del 1° reggimento ge-

nio radiotelegrafisti, i quali ne siano i più meritevoli per condotta e per disciplina. I premi saranno conferiti da una commissione composta dal comandante del reggimento che la presiederà e dai comandanti di battaglione.

Art. 5.

Il comandante del reggimento trasmetterà ogni anno al Ministero della guerra, entro il 30 giugno, il rendiconto della fondazione.

Roma, li 23 febbraio 1931 - Anno IX

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 197. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale - Nomina di un giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 8 marzo 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 84, dell'11 aprile 1931 - Anno IX).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;

Visti i regi decreti 12 dicembre 1926, n. 2062, 13 marzo 1927, n. 313, e 1° marzo 1928, n. 380, contenenti norme per l'attuazione della legge predetta;

Ritenuta la necessità di nominare un altro giudice presso l'ufficio di istruzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Decreta:

Il maggiore dei carabinieri reali in servizio permanente effettivo Amodei cav. Amedeo è nominato giudice istruttore presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 4 *Guerra, foglio n.* 184. — SCRIVANTE.

N. 198. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 278 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Ragioneria centrale). — 23 marzo 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 80, del 7 aprile 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 474, 475 e 477; 2 giugno 1930; nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, nn. 753 e 800; e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

(*Omissis*).

Ministero della guerra.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo, ecc. .	L.	83.700
Cap. n. 29 — Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . .	»	1.000.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . .	»	1.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	11.083.700

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	L.	83.700

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 199. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 310 - Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 26 marzo 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 83, del 10 aprile 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del R. Esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 200. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Variante al « Nuovo tipo di invoglio di cartoncino per pacco di cartucce mod. 91/95 per armi mod. 91, e per mitragliatrici » adottato con la circolare 645 del *giornale militare* 1929.** (*con tre tavole di disegno*). — (Direzione generale d'artiglieria). — 9 aprile 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 645 del *giornale militare* 1929, si prescrive che i triangoli delle testate del nuovo tipo di invoglio di cartoncino per pacco di cartucce a pallottola mod. 91/95 per armi mod. 91 e per mitragliatrici, vengano fissati, oltre che con colla forte, anche con quattro punti di filo di ottone, come risulta dalle tavole annesse, le quali sostituiscono quelle della circolare sopra citata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 201. — CONCORSI E GARE. — **Gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 16 aprile 1931 - Anno IX.

1. — A cominciare dal corrente anno fra tutti i centri automobilistici si svolgerà una « Gara fra autocolonne militari ».

Detta gara, che si disputerà annualmente secondo le norme tecniche che di volta in volta verranno emanate dal Ministero, sostituirà la « Coppa Militare delle Alpi ».

La circolare n. 8 *giornale militare* 1927-V che istituiva la « Coppa Militare delle Alpi » deve pertanto intendersi abrogata.

2. — Ognuno dei centri automobilistici parteciperà con una autocolonna composta di:

n. 1 autovettura;
» 10 autocarri leggeri;
» 1 motocicletta.

Sull'autovettura condotta dall'ufficiale comandante l'autocolonna troverà posto anche un allievo conduttore.

Gli autocarri completi di tutto il loro caricamento saranno guidati da un militare di truppa conduttore, coadiuvato da un allievo conduttore soldato.

Otto degli autocarri dovranno essere caricati ciascuno con 15 quintali di zavorra posta in sacchetti. Su gli altri due autocarri saranno allogati gli attrezzi per effettuare piccole riparazioni, il cofano di autosezione contenente parti di ricambio, le materie di consumo, lo zaino di sanità e il materiale occorrente per il caricamento degli automezzi in ferrovia, nonchè i viveri e gli attrezzi di cucina.

Complessivamente la forza di ciascuna autocolonna (esclusa l'autovettura dei commissari) risulterà di:

Ufficiale inferiore, conduttore dell'autovettura e comandante dell'autocolonna	N.	1
Sottufficiali (maresciallo o sergente magg.) . .	»	1
Conduttori, allievi conduttori	»	20

Motociclista	N.	1
Operai	»	2
Aiutante di sanità	»	1

Totale:

Ufficiali	N.	1
Sottufficiali	»	1
Truppa	»	24

Seguirà l'autocolonna, ma non sarà considerata facente parte della stessa, una autovettura su cui prenderanno posto due ufficiali commissari (dei quali uno ufficiale superiore) ed un conduttore fornito dall'Ente che darà l'autovettura.

Per ciascun centro (escluso il 13° che è formato da una sola compagnia automobilisti) tutto il personale, compreso l'ufficiale, dovrà essere fornito da una sola compagnia automobilisti, estratta a sorte dall'ufficiale superiore commissario.

Le ore di partenza dalle rispettive sedi e gli itinerari che dovranno seguire le autocolonne, saranno stabiliti dal Ministero e comunicate a suo tempo ai centri, in modo che le autocolonne stesse, mantenendo la media prescritta, possano giungere a Roma fra le ore 6 e le 9 del giorno 22 maggio.

Il comandante l'8° centro automobilistico è incaricato di preordinare il parcamento del materiale e l'attendamento degli uomini che prenderanno parte alla gara.

Durante la permanenza a Roma sarà osservato il seguente orario:

Giorno 22 *maggio*: Arrivo.

Giorni 23 *e* 24 *maggio*: Premiazione e partenza in ferrovia per le rispettive sedi.

Disposizioni generali.

1. — Il Ministero designerà per ogni autocolonna due ufficiali commissari-controllori (un ufficiale superiore ed un capitano) scegliendoli da due enti automobilistici diversi da

quello che forma l'autocolonna. I compiti dei commissari saranno precisati da questo Ministero con disposizioni a parte.

2. — Le autocolonne concorrenti dovranno partire dalle sedi delle rispettive caserme nel giorno e nell'ora che verranno comunicati a ciascun comando di centro. Dovranno seguire l'itinerario per ciascuno prescritto.

3. — L'organizzazione dei servizi (rifornimenti, viveri, pernottamenti) è devoluta al comandante dell'autocolonna, secondo le direttive che riceverà dal comandante del centro, il quale provvederà a prendere accordi con i comandi di presidio dei luoghi di pernottamento scelti dai comandanti dell'autocolonna.

La guardia per il parco nelle località di pernottamento sarà data dai componenti dell'autocolonna.

4. — Le autocolonne durante la marcia ed alle tappe, dovranno attenersi a quanto è prescritto dall'Istruzione sul servizio automobilistico - Vol. II - per quanto riguarda la disciplina di marcia e le norme per le soste, ad eccezione di quanto è in appresso indicato per le velocità medio orarie.

È vietato ai centri di far seguire l'autocolonna da qualsiasi autoveicolo destinato a prestar soccorso sotto qualsiasi forma agli automezzi che prendono parte alla gara.

5. — Gli itinerari si aggireranno tutti sui 740 km. circa. La velocità media oraria viene fissata in km. 20.

6. — Il percorso dell'autocolonna del 12° centro automobilistico avrà inizio da Reggio Calabria. Il materiale ed il personale sarà fatto affluire in detta città con le modalità e con i mezzi che il comando del centro riterrà più opportuni ed economici.

Il percorso del 13° centro automobilistico avrà inizio da Roma. Gli automezzi per detto centro saranno forniti dall'8° centro automobilistico. Il personale affluirà a Roma con le modalità che verranno stabilite nelle norme tecniche.

7. — Sono assegnate 27 ore di riposo per ogni autocolonna. Le ore di riposo saranno neutralizzate e dovranno essere usufruite collettivamente.

Le ore di neutralizzazione saranno controllate dagli ufficiali commissari.

8. — L'ufficiale superiore commissario di ogni autocolonna eseguirà, o farà eseguire dall'altro ufficiale commissario, due controlli lungo il percorso per verificare la velocità media oraria tenuta dall'autocolonna ed il numero di macchine giunte ai singoli controlli.

Il primo controllo dovrà essere eseguito a distanza non minore di 100 km. dalla partenza, ed il secondo controllo dovrà essere eseguito a distanza non minore di 200 km. dal primo.

La giuria si riserva di far eseguire un terzo controllo in un punto qualunque degli itinerari.

9. — La classifica sarà stabilita da apposita giuria nominata dal Ministero in base ai seguenti elementi:

a) numero delle macchine giunte ai controlli e giunte a Roma coi propri mezzi;

b) stato del materiale giunto a Roma;

c) velocità media oraria tenuta dall'autocolonna;

d) consumo di carburanti in relazione ai chilometri percorsi;

e) disciplina ed organizzazione.

Per ognuna delle suddette voci la giuria potrà segnare 100 punti, e quindi la classifica massima che potrà ottenere una autocolonna sarà di 500 punti. Tale cifra potrà essere diminuita secondo i criteri che verranno comunicati a parte.

10. — Se una colonna ottiene zero punti in una qualunque delle suddette cinque voci, sarà posta fuori classifica. A parità di classifica verrà premiata l'autocolonna che avrà effettuato il percorso più lungo.

11. — Al centro primo classificato sarà assegnata la coppa decennale trasmissibile, istituita per la categoria autovetture della « Coppa Militare delle Alpi ». La coppa deve

intendersi posta in palio fin dal 1924. Sarà inoltre assegnata una medaglia d'oro grande al comandante l'autocolonna, ed una di argento grande a ciascun conduttore.

Al centro secondo classificato sarà assegnata la targa decennale trasmissibile per la categoria autocarri, la quale deve intendersi posta in palio fin dal 1925, oltre ad una medaglia d'oro piccola al comandante l'autocolonna ed una d'argento piccola a ciascun conduttore.

Al centro terzo classificato sarà assegnata la targa decennale trasmissibile per la categoria motocicli, la quale deve intendersi posta in palio fin dal 1927, oltre ad una medaglia vermeille al comandante l'autocolonna ed una di argento piccola a ciascun conduttore.

A tutti i militari partecipanti alla gara verrà distribuita una medaglia ricordo in bronzo.

Saranno anche assegnati altri premi in denaro ed in oggetti, a giudizio della giuria.

12. — Durante la permanenza a Roma la truppa sarà attendata e presa in aggregazione dall'8° centro automobilistico.

Norme amministrative.

13. — A tutti i concorrenti (ufficiali e truppa) verrà corrisposta l'indennità di marcia per la durata dell'assenza dal centro automobilistico.

Gli ufficiali commissari, dato lo speciale compito, saranno considerati in servizio isolato, e perciò verrà loro corrisposta l'indennità di missione per la durata dell'assenza dall'ente cui appartengono.

14. Tutte le spese inerenti alla gara (indennità, rifornimenti, ecc.) saranno sostenute dai centri automobilistici concorrenti. Esse dovranno gravare sul capitolo *Automobilismo,* e i relativi rimborsi saranno richiesti a questo Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico) a gara ultimata, con specifica contenuta in apposito rendiconto.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 202. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare della riunione di Torino - Ippodromo di Mirafiori.** — (Servizio ippico e veterinario). — 16 aprile 1931 - Anno IX.

Premio Veneria Reale — 12 luglio 1931 - (Corsa piana - Ufficiali in uniforme - fuori serie) - L. 4000 (3000 - 700 - 300) per cavalli di 3 anni ed oltre nati in Italia, qualificati hacks appartenenti ad ufficiali del Regio esercito ed iscritti di servizio, che non abbiano vinto una corsa piana qualsiasi nell'annata. Entrata L. 50, *forfait* L. 25. Pesi: anni 3 kg. 69, anni 4 ed oltre kg. 75. Le cavalle ed i castroni kg. 2 di meno. I cavalli iscritti a vendere per L. 8000 kg. 2 di discarico, per L. 5000 kg 4. Distanza metri 1800 circa.

Chiusura delle iscrizioni martedì 7 luglio: ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 203. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantalone corto di tela bigia per gli allievi delle accademie militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 16 aprile 1931 - Anno IX.

A seguito della circolare n. 341 del *giornale militare* 1930, con la quale fu adottato, per gli allievi delle accademie militari di Modena e di Torino, il « pantalone corto di tela di cotone bigia », si riporta qui di seguito il relativo conto di costruzione.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71	m.	8,80	3	26,40	2,70	23,76	2,40	21,12
Bottoni grandi di frutto color bigio	N.	15%	8	1,20	8	1,20	8	1,20
Bottoni piccoli di frutto color bigio	»	13%	5	0,65	5	0,65	5	0,65
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			5 —		5 —		5 —
Prezzo di costo... L.				33,25		30,61		27,97
Prezzo di conteggio... L.				33,40		30,80		28 —

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3,15 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15, un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di ferro verniciato nero ed il filato per le cuciture e gli occhielli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 204. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria - Pubblicazione n. 1893 - Edizione 1931.** — (Direzione generale di artiglieria). — **16 aprile 1931 - Anno IX.**

È stato pubblicato il fascicolo dei materiali di caricamento di una sezione munizioni per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria — Pubblicazione n. 1893 — Edizione 1931 — che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuita come indicato nella circolare 342 del *giornale militare* anno 1930.

Il prezzo di un esemplare della pubblicazione di cui trattasi è di L. 2,00; la pubblicazione stessa verrà ceduta agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 205. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo e quaderno dei materiali di caricamento di un plotone complementi per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria. Pubblicazioni n. 1890 e n. 1891 - Edizione 1931.** — (Direzione generale di artiglieria). — 16 aprile 1931 - Anno IX.

Sono stati pubblicati il fascicolo ed il quaderno dei materiali di caricamento di un plotone complementi per sezioni cannoni da 65/17 per fanteria — Pubblicazioni n. 1890, n. 1891 — Edizione 1931 — che a cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, saranno distribuite come indicato nella circolare 342 *giornale militare* 1930.

Il prezzo di un esemplare delle pubblicazioni di cui trattasi è rispettivamente di L. 1,50 e L. 1,25; le pubblicazioni stesse verranno cedute agli enti militari ed agli ufficiali con le modalità indicate dalla circolare 477 *giornale militare* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 206. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti all' « Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda C » – Edizione 1928 e seconda serie di aggiunte e varianti all' « Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 26 » – Edizione 1928.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 16 aprile 1931 – Anno IX.

Sono state pubblicate la *prima* serie di aggiunte e varianti all' « Istruzione sulla mitragliatrice leggera Breda C » e la *seconda* serie di aggiunte e varianti all' « Istruzione sulla mitragliatrice leggera Fiat 26 ».

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero provvederà all'invio delle suddette serie di aggiunte e varianti, ai comandi, corpi ed uffici, ai quali vennero distribuite le istruzioni sopracitate, nella quantità di copie stabilite dalle circolari n. 802 e n. 505 del *giornale militare dell'anno* 1928.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 207 — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per cure salsojodiche al personale dell'Amministrazione della guerra, concordate con la società esercente le RR. Terme di Salsomaggiore.** — (Direzione generale di sanità militare). — 17 aprile 1931 – Anno IX.

Come negli anni precedenti, anche per la prossima stagione estivo-autunnale, sono state concordate con la società esercente le RR. Terme di Salsomaggiore facilitazioni per l'ammissione di individui appartenenti alle forze armate dello Stato negli alberghi termali « Edoardo Porro » e « Giovanni Valentini », a turni fissi di quindici giorni ciascuno, ed alle seguenti condizioni:

1. — Tale ammissione potrà avvenire soltanto in base a designazione personale che sarà fatta dal Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare).

Gli ufficiali e gli impiegati assimilati saranno ammessi all'albergo « Porro » pagando la somma complessiva di

L. 530; i sottufficiali, gli impiegati assimilati ed i militari di truppa, all'albergo « Valentini » pagando L. 370.

Entro i primi due giorni di permanenza nell'albergo l'ospite dovrà versare l'importo convenuto; i ritardi nella presentazione sull'inizio del turno o la minore utilizzazione dei turni stessi non dànno diritto a riduzione alcuna, nè a rimborso; coloro che al terzo giorno dell'inizio del turno non avranno raggiunto gli stabilimenti, nè notificato alla direzione dei medesimi il loro ritardo, s'intendono rinunciatari alla cura.

Tutti i predetti fruiranno, oltre che delle cure salsojodiche, dell'assistenza sanitaria, del vitto e dell'alloggio e saranno esentati dal pagamento delle tasse di bollo, ammissione alle cure e delle percentuali di servizio, restando, però, a loro carico il contributo di L. 10 per la tassa di soggiorno.

Ai soli ufficiali generali è riservata la camera ad un letto; gli altri ufficiali, sottufficiali ed assimilati saranno abbinati in camera a due letti; e quando desiderino una camera ad un solo letto dovranno pagare un supplemento di L. 50. La richiesta per la camera ad un letto sarà rivolta a tale uopo dagli interessati alla direzione degli alberghi e potranno usufruirne se ed in quanto vi sia disponibilità.

2. — I turni per l'anno in corso saranno in numero di 14 e si svolgeranno come appresso:

1° dal 1° maggio al 15 maggio;
2° dal 16 maggio al 30 maggio;
3° dal 1° giugno al 15 giugno;
4° dal 16 giugno al 30 giugno;
5° dal 1° luglio al 15 luglio;
6° dal 16 luglio al 30 luglio;
7° dal 1° agosto al 15 agosto;
8° dal 16 agosto al 30 agosto;
9° dal 1° settembre al 15 settembre;
10° dal 16 settembre al 30 settembre;
11° dal 1° ottobre al 15 ottobre;
12° dal 16 ottobre al 30 ottobre;
13° dal 1° novembre al 15 novembre;
14° dal 16 novembre al 30 novembre.

3. — Tutti coloro che saranno accolti nei predetti alberghi dovranno conformarsi al regolamento interno dei medesimi e pagare del proprio e per intero la retta prescritta, qualunque sia l'infermità o lesione per cui esperimentano la cura salsojodica. A ciò si fa eccezione soltanto per i soldati ed i caporali, esclusi i carabinieri, per i quali l'Amministrazione militare si assume l'onere completa della cura, che sarà, peraltro, concessa solo in casi speciali.

Il periodo di permanenza negli alberghi, per la cura, verrà detratto da quello della licenza ordinaria, siano state, o non, le infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

4. — Per ottenere le facilitazioni in parola gli ufficiali, sottufficiali ed assimilati dovranno presentarsi all'ospedale militare più vicino con la relativa domanda vistata dal comandante del corpo o capo ufficio e diretta al Ministero della guerra (D.G.S.M.) per essere sottoposti a visita da parte di un ufficiale medico, il quale compilerà per ognuno di essi il Mod. 458, segnandovi, oltre alle generalità, la diagnosi della malattia ed il parere sul bisogno della cura richiesta.

L'aspirante, inoltre, indicherà nella domanda stessa il turno che desidera, tenendo presente che nel mese di settembre la disponibilità dei posti è limitata a dieci posti in ciascuno dei due stabilimenti e perciò il Ministero della guerra (Direzione generale di sanità militare) si riserva la facoltà di assegnare ad altri turni gli individui che eventualmente non potessero essere ammessi a quello richiesto.

È da avvertire che, una volta assegnati i turni di cura, la concessione di cambi è unicamente in facoltà della direzione degli alberghi termali, alla quale deve essere rivolta ogni richiesta al riguardo.

I documenti sopracennati debbono essere trasmessi al Ministero per mezzo dell'ente che amministra gli interessati. Per i soldati e caporali si seguiranno le norme della circolare 154 *giornale militare* corrente anno, e le proposte modello 458 saranno inviate dalle direzioni di sanità.

5. — La società esercente le RR. Terme di Salsomaggiore avverte, poi, che i funzionari tutti dello Stato e le loro famiglie, gli impiegati civili dei Ministeri militari che non sono inviati a cura del Ministero della guerra, e le loro fa-

miglie, nonchè le famiglie degli ufficiali e dei funzionari civili inviati a cura del Ministero stesso sono ammessi a fruire da maggio a novembre, previ accordi diretti con la direzione degli alberghi « Porro » e « Valentini », delle seguenti tariffe:

TARIFFA DI PENSIONE	ALBERGO VALENTINI Lire per persona		ALBERGO PORRO Lire per persona
Vitto e alloggio (tassa di soggiorno esclusa)	1ª Sala	2ª Sala	
Pensioni per 15 giorni fissi con camera:			
Per 3 persone	490	420	
Per 2 persone	540	480	625
Per 1 persona	580	530	725
(Vino escluso)			
Percentuale di servizio	10 %		10 %

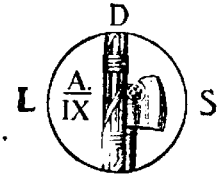
CURE	Mattino	Pomeriggio	Mattino	Pomeriggio
Bagno salsojodico	13 —	12 —	13,50	12,50
Inalazione - irrigazione - polverizzazione umida .	6,50	6 —	7 —	6,50
Polverizzazione secca . .	4 —	4 —	4 —	4 —
Fango (oltre al prezzo del bagno salsojodico) . . .	7 —	7 —	7 —	7 —
Bagno di acqua madre: 20 litri (oltre al prezzo del bagno salsojodico) . . .	7 —	7 —	7 —	7 —
Un bagno di acqua dolce .	9 —	7 —	9 —	7 —
Diritto fisso di ammissione alle cure	30 —	30 —	35 —	35 —

Per fruire di tali facilitazioni è indispensabile che l'interessato presenti documenti dai quali risulti la sua qualità d'iscritto nei ruoli di una delle Amministrazioni dello Stato, o di ufficiale delle forze armate dello Stato.

Le facilitazioni sopraindicate sono state stabilite in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale, però, non assume in ordine ad esse alcuna responsabilità.

6. — Le cure di Salsomaggiore sono specialmente indicate per tutte le malattie a fondo scrofoloso, linfadeniti, ecc., piaghe e tramiti suppuranti mantenuti da carie; per le affezioni tracheo-bronchiali croniche, escluse le tubercolari e comprese quelle consecutive ad inalazione di gas asfissianti; per i catarro naso-faringei; per alcune lesioni da pregressa lue, per artriti e nevriti; per alcune manifestazioni di alterato ricambio.

Il Ministro: P. GAZZERA.



Prezzo L. 1,80

(3108991) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1931 - ANNO IX — 18 APRILE

SOMMARIO

N. 208 - 17 aprile 1931 - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena *Pag.* 683

» 209 - 17 aprile 1931 - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena . . . . . » 713

N. 208. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente, al 1° anno dei corsi speciali presso la R. Accademia di Modena.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 aprile 1931 - Anno IX.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1931-1932 possono concorrere all'ammissione al 1° anno dei corsi speciali di cui all'art. 2, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, i sottufficiali dei vari gradi, fino alla concorrenza del seguente numero di posti:

10 per l'arma dei carabinieri reali;
30 per l'arma di fanteria;
6 per l'arma di cavalleria;
27 per l'arma di artiglieria;
6 per l'arma del genio.

Per l'anno scolastico 1931-1932 non si effettuano ammissioni ai corsi di commissariato e di amministrazione.

Il Ministero si riserva di aumentare le aliquote sopra indicate nelle armi in cui si verifichino vacanze organiche.

2. — I corsi speciali avranno inizio il 15 ottobre 1931. Essi si effettuano presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, per qualunque arma, ed hanno la durata di due anni.

Compiuti con successo i predetti corsi, i sottufficiali allievi saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle varie armi, fermo il prescritto del 2° comma del n. 24 delle *Nòrme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito* (circolare 439 del *giornale militare* 1930) per i sottufficiali che siano coniugati o vedovi con prole.

Condizioni per la partecipazione ai concorsi.

3. Possono partecipare ai concorsi i sottufficiali in effettivo servizio, semprechè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e dell'attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità di sottufficiale alla data del 20 *giugno* 1931 e non abbiano superato il 28° anno di età al 15 ottobre 1931;

c) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A* o, eventualmente, un titolo di studio superiore, ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al n. 29;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo cui sono effettivi, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio e per eventuali benemerenze di guerra.

4. — I candidati provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e ammessi a continuare il servizio militare in qualità di sottufficiale, nell'eventualità che si tro-

vassero nelle condizioni di non poter più aspirare all'ammissione ai corsi speciali, ovvero non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente al termine dei corsi, non potranno rimanere alle armi, nè essere inviati in congedo in qualità di sottufficiali, ma saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, semprechè ne siano ancora ritenuti idonei.

5. — Giusta il n. 24 delle *Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito* (circolare 439 del *giornale militare* 1930), i candidati che siano coniugati o vedovi con prole, dovranno produrre, insieme ai documenti indicati al n. 10, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

6. — I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al menzionato allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato *A*.

7. — I sottufficiali possono aspirare alla carriera di ufficiale soltanto nell'arma di appartenenza.

I sottufficiali provenienti dai militari direttamente arruolati nei centri automobilistici possono aspirare alla carriera di ufficiale soltanto nell'arma di fanteria. Quelli, invece, addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

I sottufficiali delle compagnie di sussistenza e quelli delle compagnie di sanità non possono partecipare al concorso indetto in quest'anno.

8. — Non possono partecipare ai concorsi i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato; coloro che avendo già frequentato un

corso speciale presso l'Accademia ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano sostenuto con insuccesso per due volte l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi speciali, salvo che si presentino muniti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*.

Cómputo dell'anzianità di sottufficiale.

9. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e ammessi a continuare il servizio col grado di sergente, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina.

Modalità per la partecipazione ai concorsi.

10. — I sottufficiali che aspirino a partecipare ai concorsi, ne dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo entro il 20 *giugno p. v.*

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) e uno specchietto dei punti riportati; ovvero, in mancanza, un certificato comprovante gli studi seguiti e una dichiarazione di esser pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

Gli aspiranti che siano coniugati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'atto notorio di cui al n. 5.

11 — La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed, in genere, delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e se dia buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

12. — I concorrenti in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* potranno riservarsi di presentare il relativo certificato anche posteriormente al 20 giugno, purchè non oltre il 10 *luglio p. v.* In caso contrario dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

13. — Non possono farsi valere, agli effetti della partecipazione ai concorsi, i titoli di studio da conseguire nella sessione autunnale di esami del corrente anno.

Pertanto, i sottufficiali che non avessero già conseguito uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* negli anni precedenti, o che non li conseguissero nella sessione estiva dell'anno in corso, dovranno anche essi sottostare agli esami di concorso al pari dei sottufficiali sprovviti di uno dei titoli medesimi.

14. — Ai sottufficiali che presentassero uno dei certificati di studio fra quelli di cui all'allegato *A* senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b*) del n. 10, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 25, la votazione minima di idoneità.

15. — Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati ai numeri 10 e 11 convocherà, in relazione al disposto

della lettera *d*) del n. 3, la commissione d'avanzamento (1) la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del n. 3 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti al n. 8.

Indi, in relazione al disposto della lettera *a*) del menzionato n. 3, allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dall'Accademia per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con l'arma cui ciascun condidato concorre, facendolo sottoporre a visita medica collegiale presso l'ospedale militare più vicino.

I sottufficiali non riconosciuti fisicamente idonei hanno facoltà di richiedere una seconda visita medica (d'appello). A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai sottufficiali seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro, per iscritto, se intendano o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita dovrà aver luogo non oltre dieci giorni dalla prima, a cura dei direttori di sanità, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Il relativo verbale di visita dovrà essere, qualora possibile, unito allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 18.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona

---

(1) Le commissioni di avanzamento dei corpi dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità possedute dal sottufficiale, astenendosi dal proporre quali candidati ai concorsi quelli che non offrano serie possibilità di riuscita, per non possedere in modo spiccato i requisiti che li rendano meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

Si richiama inoltre l'attenzione delle medesime commissioni sull'importanza che assume il *punto complessivo* per le qualità militari, concorrendo esso alla pari con la media dei voti desunta dai titoli di studio o conseguita negli esami di concorso, nella determinazione della *media definitiva*, in base alla quale vengono formate le graduatorie di ammissione.

Le commissioni stesse, pertanto, nell'attribuire i *punti parziali* di merito (vedasi il n. 16), useranno criteri di giusto rigore, per modo che i punti assegnati rispecchino effettivamente il complesso delle qualità del sottufficiale, i suoi precedenti di servizio ed il giudizio sommario quali risultano dalle carte personali.

capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del detto n. 18.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità del sottufficiale, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se possa quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) *in caso affermativo*, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito, espressi in ventesimi, da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue qualità *morali e intellettuali*, per *cultura*, per i *precedenti di servizio*, e per eventuali *benemerenze di guerra*, attenendosi alle indicazioni di cui al numero seguente.

16. — Per l'attribuzione dei punti di merito ai sottufficiali che siano stati *riconosciuti meritevoli di partecipare ai concorsi*, le commissioni terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio metropolitano e coloniale sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti*;

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche, sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

17. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 16 le commissioni d'avanzamento si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* ai sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, o, eventualmente, di un titolo di studio superiore;

saranno attribuiti *tre punti* ai sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* alla presente

circolare, oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A;*

saranno attribuiti *due punti* ai sottufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B;*

sarà infine attribuito *un punto* ai sottufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *B.*

18. — Saranno proposti senza limitazione di numero, quali candidati ai concorsi, soltanto i sottufficiali che ne siano stati riconosciuti meritevoli dalle commissioni d'avanzamento, e che siano stati dichiarati fisicamente idonei.

A tal uopo, i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno p. v.* ai comandi di Corpo d'armata dai quali dipendono, (o al comando generale dell'Arma dei CC. RR., per i sottufficiali dell'Arma), *pel tramite delle autorità gerarchiche,* i seguenti documenti:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano fatto domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato, in apposita colonna, nel caso in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto nello scorso anno, il motivo pel quale il medesimo non ottenne l'ammissione.

Sarà altresì indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A;*

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso (allegato *C*), redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne da 1 a 6).

19. — Allo specchio individuale di cui alla lettera *c*) del numero precedente dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare (mod. n. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dell'anzianità di sottufficiale;

copia del foglio caratteristico (mod. *F*):

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione alla lettera *a*) del n. 10;

il verbale della visita medico-collegiale e, eventualmente, della visita medica d'appello. Inoltre, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, del quale è cenno al comma *a*) del n. 15;

il documento, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio dal sottufficiale posseduto, e, eventualmente, la dichiarazione di essere pronto a sottoporsi agli esami di concorso, conforme alle norme del n. 10 lettera *b*).

Per i candidati che siano coniugati o vedovi con prole sarà inoltre unito l'atto notorio di cui al n. 5.

20. — Le autorità gerarchiche di cui al n. 18, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di Corpo d'armata (o al comando generale dell'Arma dei CC. RR., per i sottufficiali dell'Arma) entro il 5 *luglio p. v.*

21. — I comandi di Corpo d'armata (o il comando generale dell'Arma dei CC. RR.) esamineranno le proposte pervenute e, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, determineranno insindacabilmente se il sottufficiale possa partecipare al concorso ovvero debba esserne escluso.

22. — I comandi di Corpo d'armata (o il comando generale dell'Arma dei CC. RR.) disporranno quindi perchè per il 15 *luglio p. v.* siano trasmessi:

a) al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei sottufficiali esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, gli atti relativi ai sottufficiali da ammettere al concorso.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

23. — Il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto la graduatoria dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), attenendosi ai criteri specificati ai numeri seguenti; indi, per i concorrenti sprovvisti di uno dei titoli di studio medesimi, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 27.

Graduatorie di merito per i candidati provvisti di titoli di studio.

24. — I candidati che abbiano frequentato istituti d'istruzione superiori o universitari, ed abbiano superato almeno tre esami sulle prescritte materie di insegnamento, saranno anteposti nelle ammissioni a tutti i concorrenti. Essi saranno pertanto iscritti in testa alle graduatorie.

L'ordine di precedenza tra tali sottufficiali sarà determinato dal risultato che si ottiene sommando il punto di merito complessivo per le qualità militari loro attribuito dalle commissioni di avanzamento (giusta la lettera *b*) del n. 15) al punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 20 *giugno* 1931, per il coefficiente 0.05. A parità di risultato, avrà la precedenza il grado, e quindi l'anzianità del concorrente. A parità anche di tale condizione avrà la precedenza il candidato che abbia superato un maggior numero di esami su materie universitarie e infine, il candidato che abbia riportato negli esami stessi una media più alta.

25. — Le graduatorie dei sottufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, saranno formate secondo le norme del n. 43, con l'avvertenza che al punto medio di esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie del titolo di studio esibito escluso il punto di

condotta e di educazione fisica), espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più elevato in grado; a parità di grado si avrà riguardo all'anzianità.

26. — Per ciascuna arma sarà formata una distinta graduatoria.

27. — Le graduatorie di cui ai precedenti numeri 24 e 25 saranno sottoposte alla approvazione del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 31 *luglio p. v.* al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), in comunicazione, gli elenchi nominativi dei sottufficiali che debbano essere sottoposti agli esami perchè sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, distinti secondo le armi cui aspirano. Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, oltre l'indicazione dell'arma di appartenenza e del riparto presso il quale egli presta servizio, quella del numero dei mesi di anzianità alla data del 20 giugno 1931, ed il punto complessivo di merito per le qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra.

28. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso, il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti. Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di Corpo d'armata (o del comando generale dell'Arma dei CC. RR.).

Modalità per gli esami dei candidati sprovvisti di titoli di studio.

29. — Gli esami cui saranno sottoposti i sottufficiali sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, consistono in una prova scritta di composizione italiana, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e nozioni di chimica, secondo i programmi annessi (allegato *D*).

Esame scritto.

30. — L'esame scritto di composizione italiana, pel quale è assegnata la durata di cinque ore, avrà luogo il 20 *agosto p. v.* con inizio alle ore 8, presso i comandi di Corpo d'armata nella cui giurisdizione ha stanza il corpo dal quale dipende ciascun candidato (presso i comandi delle truppe delle Colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino del 19 *agosto p. v.* e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

Perdono la facoltà di concorrere i candidati che al momento dell'appello per gli esami, non siano presenti.

31. — Per gli esperimenti scritti i comandi di Corpo di armata destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

32. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando del Corpo d'armata.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

33. — *Una commissione di vigilanza* nominata dal comandante del Corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè durante lo svolgimento del tema non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando del Corpo d'armata, al quale compete, se del caso, provvedere per l'annullamento del lavoro, dandone avviso al Ministero e, contemporaneamente, al comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria.

34. — Per ottenere la massima obbiettività di giudizio dei candidati, saranno osservate le seguenti norme:

a) nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del Corpo d'armata la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località da tenersi assolutamente segreto. In testa alla nota il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà su ciascuno l'ora della consegna e, inoltre, su ciascun foglio, il nome di località ch'egli ha assegnato al candidato;

c) al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del Corpo d'armata:

il verbale e i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

35. — Il comandante del Corpo d'armata disporrà, entro la giornata in cui si compie l'esame, perchè siano spediti:

al comando dell'Accademia di Modena, il verbale e i temi;

al comando del Corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, la busta con la nota dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località.

Il comandante del Corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'Accademia di Modena quest'ultima busta soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando che i lavori siano stati tutti esaminati e definitivamente classificati.

36. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione di vigilanza e saranno liberi di ritirarsi.

37. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la R. Accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante di detta Accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali e i professori civili dell'istituto stesso.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 *agosto p. v.*

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di composizione italiana (allegato *D*), delibererà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (allegato *C*).

38. — Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

39. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi a sostenere gli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando della R. Accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di Corpo d'armata (o del comando generale dell'Arma dei CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria invierà al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, in modo che vi pervenga non oltre il 15 *settembre p. v.*, un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso per esami, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma, e suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione ed il punto di classificazione.

Esami orali.

40. — Gli esami orali avranno inizio il 19 *settembre p. v.* presso la R. Accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno fatti presentare, per il 18 settembre, alla sede della predetta Accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

È in facoltà del comandante della R. Accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

41. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante della R. Accademia di Modena, composta complessivamente di dieci membri, compreso il presidente.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 15 *settembre p. v.*

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica;

c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del Corpo d'armata di Bologna.

42. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli, ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

Graduatorie di merito dei sottufficiali concorrenti per esami.

43. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale), si somma il punto di merito complessivo attribuito al sottufficiale dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto ed in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 20 *giugno* 1931, per il coefficiente 0.05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva,* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il grado; a parità di grado, l'anzianità del concorrente.

Per ciascun'arma sarà formata una distinta graduatoria.

44. — I sottufficiali risultati idonei negli esami saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti messi a concorso rispettivamente per ogni arma — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata, salvo quanto è previsto dalle vigenti disposizioni pel caso che si verifichi disponibilità di posti su quelli devoluti ai concorrenti ai corsi di abilitazione.

45. — Le graduatorie di cui al precedente n. 43 saranno sottoposte all'approvazione del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse saranno trasmesse in comunicazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il 4 *ottobre p. v.*

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti ai sensi del n. 46 e per la loro presentazione all'istituto.

Chiamata dei candidati - Disposizioni varie.

46. — Gli interessati riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, a cura del comando della R. Accademia di Modena pel tramite dei comandi di Corpo d'armata (o del comando generale dell'Arma dei CC. RR., per i sottufficiali dei CC. RR.). Il comando del predetto istituto comunicherà altresì il nome dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali in servizio nelle colonie o nell'Egeo, ai comandi delle truppe da cui dipendono.

I sottufficiali ammessi dovranno presentarsi il 15 *ottobre p. v.* alla Accademia, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

47. I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare.*

48. — Indipendentemente del possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare ai concorsi, il Ministero si riserva piena e insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i candidati che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente am-

mettere ai corsi speciali, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

49. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione alla R. Accademia talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) per le sue determinazioni, con una circostanziata relazione sulla quale esprimeranno il loro parere le autorità gerarchiche.

50. — Non è consentita ai sottufficiali allievi la ripetizione di alcun anno di corso.

51. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'Accademia quei sottufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

52. — I sottufficiali che non abbiano conseguito l'ammissione ai corsi speciali, per qualsivoglia motivo, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

53. — In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando della R. Accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. Esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nella R. Accademia, e cioè

la seguente: « Tale nella R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso speciale di cui all'art. 2, n. 2, del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono esser trasmessi al comando della R. Accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve corrispondere al giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione alla R. Accademia;

f) si richiama, circa l'armamento dei nuovi ammessi, il disposto della circolare 163 *giornale militare* 1926, secondo il quale essi debbono essere inviati alla R. Accademia disarmati.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla R. Accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

54. — I comandi di corpo e delle R. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*.
(n. 3 - lettera *c*) - della circ 208 *giornale militare* 1931)

Elenco dei titoli di studio richiesti ai sottufficiali per la ammissione ai corsi speciali con dispensa dai relativi esami.

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di abilitazione magistrale;
f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e dal R. decreto 29 giugno 1924;

l) licenza di un R. istituto nautico.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco completo e particolareggiato degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

ISTITUTI COMMERCIALI REGI.

1. *Ancona* - R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* - R. istituto commerciale.
3. *Biella* (Vercelli) - R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* - R. istituto commerciale.
5. *Brescia* - R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* - R. istituto commerciale.
7. *Carrara* (Massa e Carrara) - R. istituto commerciale.
8. *Caserta* - R. istituto commerciale.
9. *Catania* - R. istituto commerciale.
10. *Fano* (Pesaro) - R. istituto commerciale.
11. *Firenze* - R. istituto commerciale.
12. *Genova* - R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* - R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* - R. istituto commerciale.
15. *Napoli* - R. istituto commerciale.
16. *Padova* - R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* - R. istituto commerciale.
18. *Riposto* - R. istituto commerciale.
19. *Roma* - R. istituto commerciale.
20. *Salerno* - R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* - R. istituto commerciale.
22. *Trento* - R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* - R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* (Chieti) - R. istituto commerciale.

ISTITUTI INDUSTRIALI REGI.

1. *Bergamo* - R. istituto industriale.
2. *Biella* (Vercelli) - R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* - R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* (Ascoli Piceno) - R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* - R. istituto industriale « Saverio Altamura ».

6. *Intra* (Novara) - R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.
7. *Livorno* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* - R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* - R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* - R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* - R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
13. *Pisa* - R. istituto industriale.
14. *Prato* (Firenze) - R. istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio Calabria* - R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* - R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* - R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.
18. *Torino* - R. istituto industriale.
19. *Trieste* - R. istituto industriale.
20. *Vicenza* - R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* - Sezione edile d'Istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

ISTITUTI COMMERCIALI LIBERI
« PAREGGIATI » O DICHIARATI « SEDI DI ESAMI ».

1. *Benevento* - Istituto commerciale « Alberti » (pareggiato).
2. *Bra* (Cuneo) - Istituto commerciale (pareggiato).
3. *Foggia* - Istituto commerciale « F. Crispi » (pareggiato).
4. *Foligno* - Istituto commerciale umbro (pareggiato).
5. *Voghera* (Pavia) - Istituto commerciale (pareggiato).
6. *Marsala* (Trapani) - Istituto commerciale (sede di esami).
7. *Vigevano* (Pavia) - Istituto commerciale (sede di esami).

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti nell'anno solare 1930, nel quale gli istituti medesimi vennero dichiarati sedi di esami:
Prato - Istituto commerciale « Sebastiano Nicastro ».
Udine - Istituto commerciale « Di Toppo Wassermann ».

ISTITUTI INDUSTRIALI LIBERI DICHIARATI « SEDI DI ESAMI ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti nell'anno solare 1930, nel quale gli istituti medesimi vennero dichiarati sedi di esami:
Cagliari - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale.
Catania - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale.
Como - Sezione edile di istituto industriale annessa alla R. scuola professionale « Castellini ».

ALLEGATO *B*.
(nn. 16 e 17 della
circ. 208 *giornale militare* 1931)

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura.

— ammissione al penultimo corso della R. Accademia navale di Livorno;

— licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

— licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

— diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

— diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie;

— certificato di ammissione al R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

— certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli;

— licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

— diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la R. stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

---

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata valida agli effetti della valutazione del requisito di cultura, sono i seguenti:

— liceo musicale « G. Verdi » di Torino;

— liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;

— istituto musicale « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;

— liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

— conservatori musicali « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste;

— conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;

— liceo musicale di Cagliari.

ALLEGATO *C*
(n. 18 - lettera c) - della
circ. 208 *giornale militare* 1931)

SPECCHIO INDIVIDUALE DI PROPOSTA E DEI RISULTATI DEL CONCORSO

del (1) .....

appartenente al (2)..... .....

per l'ammissione ai corsi speciali della R. Accademia di Modena per l'anno scolastico 1931-932 (3).....

(1) Grado, casato e nome.
(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.
(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria, o fanteria (per i sottufficiali direttamente arruolati nei centri automobilistici)*, secondo il caso.

Mesi di anzianità da sottufficiale al 20 giugno 1931 (1)	A) Deliberazione della commissione d'avanzamento					B) Risultato		
	Punto per le qualità militari e intellettuali	Punto per la cultura	Punto per i precedenti di servizio	Punto per eventuali distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche	Punto complessivo (2 + 3 + 4 + 5)	composizione italiana	storia	
						esperimento scritto		
						punti ottenuti	punti ottenuti	p. ott.
1	2	3	4	5	6	7	8	

Il Comandante del (3) . . . . . .

. . . . . .

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arm
(3) Indicare il corpo.

esami di concorso				C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
tematica	nozioni di fisica	nozioni di chimica	punto medio di esame - (somma dei singoli punti divisa per 6).	somma delle colonne n. 6 o 13 divisa per 2	prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva) (colonne 14 + 15)	numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
orali								
punti ottenuti	punti ottenuti	punti ottenuti						
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Il Comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. . . . . . .

superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO *D*.
(n. 3 - lettera *c*) - e n. 29 della
circ. 208 *giornale militare* 1931)

PROGRAMMI

per gli esami di ammissione dei sottufficiali ai corsi speciali.

I programmi sono uguali per tutte le armi.

COMPOSIZIONE ITALIANA.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere correttamente le sue idee con ordine e chiarezza.
Durata: 5 ore.

STORIA

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, sopratutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; predominio Austro-Spagnuolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII. Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme di Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia. Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.
La guerra franco-tedesca 1870-71.
La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per la indipendenza. La questione romana.

9. La questione d'Oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino.
Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.
Cenni sulla guerra italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e sopratutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre; equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari; forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura; continente, penisola, isole, acque. — Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani, e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti. Mari e coste. Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le isole.
Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

a) *Aritmetica.*

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. I numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisioni di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.

Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

b) *Algebra.*

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio.

2. Addizione e sottrazione dei polinomi. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a + b$; applicazioni alle divisioni di binomi della formula $am + bm$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a + b$ e *quoti* di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazioni del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari. Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principi delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di primo grado.

c) *Geometria piana elementare.*

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.
Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.
Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.
Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti da una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

d) *Geometria solida elementare.*

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angolo di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.

Proiezioni.

Angoli solidi e poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelopipedi. Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.

Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi di un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza. Deduzione della misura dalla massa. Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principî di Pascal. Applicazione e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principî comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

NOZIONI DI CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

N. 209. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di marescialli ordinari e di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie, ai corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente in servizio permanente, presso la R. Accademia di Modena.** — Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 aprile 1931 - Anno IX.

Generalità.

1. — Per l'anno scolastico 1931-32 sono indetti concorsi per l'ammissione ai corsi di abilitazione presso la R. Accademia di fanteria e cavalleria, in Modena, di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, numero 629 (circ. 270 *giornale militare* 1929), con le modalità indicate nella presente notificazione.

A sensi di dette disposizioni possono partecipare ai corsi di abilitazione i marescialli ordinari in effettivo servizio e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie, che soddisfino ai requisiti indicati rispettivamente ai nn. 5 e 7.

Le ammissioni si effettueranno pertanto mediante due distinti concorsi riservati a ciascuna delle suddette categorie di candidati, entro il limite dei posti di cui al numero 2.

2. — Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

Categoria A (marescialli ordinari):

15 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
14 per il corso di artiglieria;
2 per il corso del genio.

Categoria B (ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle Colonie):

15 per il corso di fanteria;
2 per il corso di cavalleria;
14 per il corso di artiglieria;
2 per il corso del genio.

Per l'anno scolastico 1931-1932 non si effettuano ammissioni ai corsi di amministrazione e di sussistenza.

Il Ministero si riserva di aumentare le aliquote nelle armi in cui si verifichino vacanze organiche.

Le aliquote indicate per le rispettive categorie *A* e *B* possono venire variate l'una a favore dell'altra, qualora non vengano ricoperti i posti messi a concorso.

3. — I corsi di abilitazione hanno inizio il 15 ottobre p. v. ed hanno la durata di un anno.

4. — Gli allievi dei corsi di abilitazione, qualunque sia la loro provenienza, che al termine dei corsi avranno superato le apposite prove d'esame, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo e verranno senz'altro assegnati ai corpi, fermo il prescritto dal 2° comma del n. 24 delle *Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito* (circ. 439 *giornale militare* 1930) per i marescialli ordinari allievi che siano coniugati o vedovi con prole.

Essi conseguiranno la promozione a tenente dopo tre anni di grado previo giudizio di idoneità, secondo le vigenti disposizioni.

Condizioni per la partecipazione ai concorsi.

5. — Possono partecipare ai concorsi di cui alla categoria *A* del n. 2 *i marescialli ordinari in effettivo servizio*, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 35° anno di età al 15 ottobre 1931;

b) abbiano, alla suddetta data, almeno due anni di anzianità e di effettivo servizio alle truppe col grado di maresciallo ordinario;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie;

d) posseggano uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A* (o, eventualmente, un titolo di studio superiore), ovvero superino apposito esame sulle materie elencate al n. 33;

e) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo cui sono

effettivi, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra.

Le ammissioni avvengono secondo le norme del n. 12 e seguenti.

6. — I marescialli ordinari, che fossero prossimi alla promozione a maresciallo capo, potranno rinunciare all'avanzamento, al fine di conseguire l'ammissione ai corsi, facendone domanda prima che sia giunto il loro turno di promozione. Qualora peraltro non fossero ammessi ai corsi, o non ottenessero la nomina a sottotenente, la loro riammissione all'avanzamento non potrà avere effetto retroattivo e non potrà decorrere da una data anteriore a quella della loro dimissione dai corsi, od anteriore a quella in cui viene negata l'ammissione ai corsi stessi.

7. — Possono partecipare ai concorsi di cui alla categoria *B* del n. 2 gli *ufficiali subalterni di complemento in servizio militare nelle colonie*, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 35° anno di età al 15 ottobre 1931;

b) abbiano, alla suddetta data, almeno due anni di effettivo servizio nelle colonie da ufficiale e, complessivamente, almeno cinque anni di servizio militare effettivamente prestato;

c) abbiano riportato, negli ultimi due anni di servizio nelle colonie in qualità di ufficiale, la classifica di *ottimo* o *buono con tre*;

d) siano riconosciuti dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merito all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi di abilitazione, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano, e per le eventuali benemerenze di guerra;

e) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

8. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento in base alle norme di cui ai nn. 50 e seguenti.

I candidati dovranno rinunciare al grado di ufficiale all'atto dell'ammissione ai corsi di abilitazione per assumere, temporaneamente, quello di maresciallo ordinario.

Nell'eventualità poi che essi fossero dimessi dal corso ovvero non conseguissero la nomina a sottotenente in servizio permanente al suo termine non potranno rimanere alle armi, nè essere inviati in congedo in qualità di sottufficiali, ma saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito, sempre che siano ancora ritenuti idonei.

9. — Giusta il n. 24 delle *Norme esecutive per la prima applicazione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito* (circ. 439 *giornale militare* 1930), i candidati di cui ai nn. 5 e 7 che siano coniugati o vedovi con prole, devono produrre, insieme ai documenti indicati ai nn. 14 e 51, un atto notorio in cui si attesti che sono in grado di costituire la rendita dotale prescritta dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali.

10. — Agli effetti di cui al precedente n. 5, lettera *b*), non sono considerati come prestati presso le truppe i servizi ai quali, a mente dell'art. 44 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, non possono di massima essere adibiti i marescialli ordinari, i sergenti maggiori ed i sergenti, e che, se eventualmente prestati, vengono dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento.

Non sono neppure considerati come servizi alle truppe, sebbene non vadano dedotti dall'anzianità di grado agli effetti dell'avanzamento, quelli prestati dai marescialli addetti a cariche di carattere professionale, o adibiti nell'interno e fuori dei corpi ad una delle cariche devolute al servizio sedentario contemplate nella circolare 373 del *giornale militare* 1929 o comunque impiegati come scritturali presso gli uffici.

11. — I marescialli e gli ufficiali di complemento possono aspirare alla carriera di ufficiale soltanto nell'arma cui appartengono.

I marescialli provenienti dai militari direttamente arruolati nei centri automobilistici possono aspirare soltanto al corso di fanteria.

I marescialli addetti al servizio automobilistico, ma provenienti da altre armi seguono invece le sorti dell'arma da cui rispettivamente provengono.

Gli ufficiali di complemento di commissariato e di amministrazione, ed i marescialli delle compagnie di sussistenza e delle compagnie di sanità non possono partecipare ai concorsi indetti in quest'anno.

Norme speciali per i candidati che rivestono la qualità di marescialli ordinari.

12. — I marescialli provvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) saranno dispensati dagli esami di concorso e anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti.

Pertanto, i marescialli che non siano in possesso di uno dei titoli di studio anzidetti verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

Agli effetti della dispensa dagli esami non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente indicati all'allegato *A*.

13. — Non possono partecipare ai concorsi i marescialli ordinari dichiarati non idonei all'avanzamento; coloro che, avendo già frequentato un corso speciale per sottufficiali presso l'Accademia o un corso di abilitazione ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano già sostenuto due volte con insuccesso l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi di abilitazione, salvo che si presentino muniti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*.

Modalità per la presentazione delle domande e per la compilazione degli specchi di proposta.

14. — I marescialli che aspirino a partecipare ai concorsi, ne presenteranno domanda su carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo entro il 20 ***giugno p. v.***

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) un certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

b) un documento, debitamente autenticato, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore) e specchietto dei punti riportati; ovvero, in mancanza, un certificato comprovante gli studi seguiti e una dichiarazione di esser pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

I concorrenti che siano coniugati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) l'atto notorio di cui al n. 9.

I marescialli ordinari, che ritengano prossima la loro promozione a maresciallo capo, dovranno, inoltre, unire apposita dichiarazione, stesa su carta bollata da lire cinque e diretta al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), intesa alla rinuncia all'avanzamento ai fini dell'ammissione ai corsi di abilitazione.

15. — La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante la compagnia (o riparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o riparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità morali e militari possedute dal maresciallo, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado, e se dia buon affidamento di frequentare con successo il corso al quale aspira.

16. — I concorrenti in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* potranno riservarsi di presentare il relativo certificato anche posteriormente al 20 *giugno* purchè non oltre il 10 *luglio* p. v. In caso contrario essi dovranno sottoporsi agli esami di concorso. Comunque, di tale riserva dovrà essere fatto esplicito cenno nella domanda di partecipazione al concorso.

17. — Non possono farsi valere, agli effetti della partecipazione ai concorsi, i titoli di studio da conseguire nella sessione autunnale di esami del corrente anno. Pertanto anche

i marescialli che non avessero già conseguito uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* negli anni precedenti o nella sessione estiva dell'anno in corso, dovranno sottostare agli esami di concorso al pari dei marescialli sprovvisti di uno dei titoli medesimi.

18. — Ai marescialli che presentassero uno dei certificati di studio fra quelli di cui all'allegato *A* senza l'indicazione dei punti riportati, giusta quanto è detto alla lettera *b*) del n. 14, verrà attribuita, agli effetti della graduatoria di cui al n. 29, la votazione minima di idoneità.

19. — Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande, dei documenti e dei rapporti indicati ai nn. 14 e 15, convocherà la commissione d'avanzamento (1) la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del n. 5 e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti al n. 13.

Indi in relazione al disposto della lettera *c*) del menzionato n. 5, allo scopo di evitare che partecipino al concorso marescialli che debbano poi essere rimandati dall'Accademia per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con l'arma cui ciascun candidato concorre, facendolo sottoporre a visita medica collegiale presso l'ospedale militare più vicino.

---

(1) Le commissioni di avanzamento dei corpi dovranno tener conto *scrupoloso* delle qualità possedute dal sottufficiale, astenendosi dal proporre quali candidati ai concorsi quelli che non offrano serie possibilità di riuscita, per non possedere in modo spiccato i requisiti che li rendano meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

Si richiama inoltre l'attenzione delle medesime commissioni sull'importanza che assume il *punto complessivo* per le qualità militari, concorrendo esso alla pari con la media dei voti desunta dai titoli di studio o conseguita negli esami di concorso, nella determinazione della *media definitiva*, in base alla quale vengono formate le graduatorie di ammissione.

Le commissioni stesse, pertanto, nell'attribuire i *punti parziali* di merito (vedasi il n. 20) useranno criteri di giusto rigore, per modo che i punti assegnati rispecchino effettivamente il complesso delle qualità del sottufficiale, i suoi precedenti di servizio ed il giudizio sommario quali risultano dalle carte personali.

I marescialli non riconosciuti idonei hanno facoltà di richiedere una seconda visita medica (d'appello).

A tal uopo l'esito della prima visita medica dovrà essere comunicato ai sottufficiali seduta stante e i non idonei dovranno dichiarare senz'altro, per iscritto, se intendano, o meno, richiedere visita d'appello.

Tale seconda visita dovrà avere luogo non oltre dieci giorni dalla prima, a cura dei direttori di Sanità, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Il relativo verbale di visita dovrà essere unito, qualora possibile, allo specchio individuale di proposta indicato al n. 22, comma *c*).

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi pure allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del detto n. 22.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità dal maresciallo possedute, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso;

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del maresciallo, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito, espressi in ventesimi, da attribuirsi al maresciallo stesso per le sue qualità *morali* e *intellettuali*, per *cultura*, per i *precedenti di servizio*, e per eventuali *benemerenze di guerra*, attenendosi alle indicazioni di cui al numero seguente.

20. — Per l'attribuzione dei punti di merito ai marescialli ordinari che siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare ai concorsi, le commissioni terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di dieci punti;

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di quattro punti;

c) per i precedenti di servizio (metropolitano e coloniale) sono attribuiti fino a un massimo di quattro punti;

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche, sono attribuiti fino ad un massimo di due punti.

21. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 20 le commissioni d'avanzamento si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti quattro punti ai marescialli in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato *A*, o, eventualmente, di un titolo di studio superiore;

saranno attribuiti tre punti ai marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* alla presente circolare, oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A*;

saranno attribuiti due punti ai marescialli in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B*;

sarà infine attribuito un punto ai marescialli in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *B*.

22. — Saranno proposti senza limitazione di numero, quali candidati ai concorsi, soltanto i marescialli ordinari che ne siano stati riconosciuti meritevoli dalle commissioni di avanzamento e che siano stati dichiarati fisicamente idonei.

A tal uopo i comandanti di corpo inoltreranno entro il 25 *giugno p. v.*, ai comandi di Corpo d'armata dai quali dipendono, *pel tramite delle autorità gerarchiche*, i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei marescialli che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei marescialli che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei marescialli proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicata, in apposita colonna, l'arma e il corpo di appartenenza.

Nel caso, poi, in cui il maresciallo fosse già stato comunque proposto negli scorsi anni per i corsi speciali o di abilitazione, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni del suddetto elenco, la ragione per la quale egli non ottenne l'ammissione.

In altra apposita colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*:

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso (allegato *C*), redatto in duplice copia per ognuno dei marescialli proposti e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne da 1 a 6).

23. — Allo specchio individuale di cui alla lettera *c*) del numero precedente dovranno essere annessi:

copia del foglio matricolare (mod. 59,) con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo dell'anzianità nel grado di maresciallo ordinario;

copia del foglio caratteristico (mod. *F*);

certificato indicante lo stato civile del concorrente (celibe, ammogliato, vedovo), di cui è menzione al precedente n. 14, lettera *a*);

il verbale di visita medica collegiale e, eventualmente, della visita medica d'appello. Inoltre, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione del quale è cenno al comma *a*) del n. 19;

il documento, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio dal sottufficiale posseduto, e, eventualmente, la dichiarazione di esser pronto a sottoporsi agli esami di concorso, conforme alle norme del n. 14, lettera *b*);

(eventualmente) la dichiarazione di rinuncia all'avanzamento, di cui è cenno al ripetuto n. 14.

Per i candidati che siano coniugati, o vedovi con prole, sarà inoltre unito l'atto notorio di cui al n. 9.

24. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero 22, esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno, in foglio a parte, il loro parere motivato sulle proposte di ammissione che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di Corpo d'armata entro il 5 *luglio p. v.*

25. — I comandi di Corpo d'armata esamineranno le proposte pervenute e, sulla scorta dei documenti annessivi e dei pareri emessi dalle autorità gerarchiche, determineranno insindacabilmente se il sottufficiale possa essere ammesso al concorso, ovvero debba esserne escluso.

26. — I comandi di Corpo d'armata disporranno quindi perchè per il 15 *luglio p. v.* siano trasmessi:

a) al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, gli elenchi nominativi dei marescialli esclusi dal concorso in base a quanto è previsto nel numero precedente, con l'indicazione dei motivi che determinarono l'esclusione;

b) al comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena, gli atti relativi ai marescialli da ammettere al concorso, ad eccezione delle dichiarazioni di rinuncia all'avanzamento di cui è cenno al n. 23, che dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), per i conseguenti provvedimenti.

I comandi stessi disporranno, nel contempo, per le partecipazioni da farsi ai sottufficiali di cui al comma *a*).

27. — Il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, esaminate le proposte pervenute, formerà anzitutto le graduatorie dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A* (o, eventualmente, di un titolo di studio superiore), secondo i criteri specificati ai numeri seguenti; indi, per i concorrenti sprovvisti di uno dei titoli di studio medesimi, compilerà gli elenchi di cui all'ultimo comma del n. 31.

Graduatorie di merito dei marescialli provvisti di titoli di studio.

28. — I candidati che abbiano frequentato istituti d'istruzione superiore o universitari, ed abbiano superati almeno tre esami sulle prescritte materie di insegnamento, saranno anteposti nelle ammissioni a tutti i concorrenti. Essi saranno pertanto iscritti in testa alle graduatorie.

L'ordine di precedenza tra tali candidati sarà determinato dal risultato che si ottiene sommando il punto di merito complessivo per le qualità militari loro attribuito dalle commissioni di avanzamento (giusta la lettera *b*) del n. 19) al punto di anzianità, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino al 15 *ottobre* 1931, per il coefficiente 0.05. A parità di risultato, avrà la precedenza il più anziano nel grado. A parità anche di tale condizione avrà la precedenza il candidato che abbia superato un maggior numero di esami su materie universitarie, e infine, il candidato che abbia riportato negli esami stessi una media più alta.

29. — Le graduatorie dei marescialli in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, saranno formate secondo le norme del n. 47, con l'avvertenza che al punto medio di esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie del titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), espressa in ventesimi. A parità di media definitiva, avrà la precedenza il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio nella prima sessione d'esami, e, tra concorrenti della stessa sessione di esami, il più anziano nel grado.

30. — Per ciascuna arma sarà formata una distinta graduatoria.

31. — Le graduatorie di cui ai precedenti numeri saranno sottoposte all'approvazione del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. Due copie delle stesse saranno fatte pervenire, in comunicazione, entro il 31 *luglio p. v.*, al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali). Tali graduatorie conterranno l'indicazione di tutti gli elementi che sono serviti di base alla loro formazione.

Contemporaneamente il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria rimetterà al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), in comunicazione, gli elenchi nominativi dei marescialli che debbono essere sottoposti agli esami, distinti secondo le armi cui aspirano.

Tali elenchi dovranno contenere, per ciascun candidato, l'indicazione del riparto presso il quale presta servizio, quella del numero dei mesi di anzianità al 15 ottobre 1931 ed il punto complessivo di merito per le qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio, e per eventuali benemerenze di guerra.

32. — Qualora, dopo approvate le graduatorie dei concorrenti provvisti di uno dei titoli di studio di cui ai nn. 28 e 29 rimangano posti disponibili su quelli messi a concorso, il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria disporrà perchè siano chiamati a sostenere gli esami i rimanenti aspiranti.

Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria, pel tramite dei comandi di Corpo d'armata.

Modalità per gli esami dei marescialli sprovvisti di titoli di studio e criteri per la formazione delle graduatorie di merito.

33. — Gli esami cui saranno sottoposti i marescialli ordinari sprovvisti di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *A*, consistono in una prova scritta di composizione italiana e in due prove orali: una di storia e geografia, l'altra di matematica e scienze, secondo i programmi di cui all'allegato *D*.

Esame scritto.

34. — All'esame scritto è assegnata la durata di cinque ore.

L'esame scritto di composizione italiana avrà luogo il 20 *agosto p. v.*, con inizio alle ore 8, presso i comandi di corpo d'armata nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale dipende il candidato (presso i comandi delle truppe delle colonie e presso il comando delle truppe dell'Egeo, per i marescialli che trovinsi in dette località).

I marescialli ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi su indicati il mattino del 19 *agosto p. v.* e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

Perdono la facoltà di concorrere i candidati che al momento dell'appello per gli esami, non siano presenti.

35. — Per gli esperimenti scritti i comandi di Corpo d'armata destineranno i locali necessari e provvederanno perchè i medesimi siano forniti degli oggetti occorrenti.

36. — I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del comando del Corpo d'armata.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del comando stesso e contrassegnato con la firma dei tre membri della commissione di vigilanza.

I lavori presentati su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

37. — Una *commissione di vigilanza* nominata dal comandante del Corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, sorveglierà i candidati perchè durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

In caso di infrazioni la commissione di vigilanza ne riferirà al comando del Corpo d'armata, al quale compete, se del caso, provvedere per l'annullamento del lavoro, dandone avviso al Ministero e, contemporaneamente, al comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria.

38. — Per ottenere la massima obbiettività di giudizio dei candidati saranno osservate le seguenti norme:

a) nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del Corpo d'armata la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località da tenersi assolutamente segreto. In testa alla nota il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà, su ciascuno, l'ora della consegna, e, inoltre, su ciascun foglio, il nome di località ch'egli ha assegnato al candidato;

c) al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del Corpo d'armata:

il verbale ed i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

39. — Il comandante del Corpo d'armata disporrà, entro la giornata in cui si compie l'esame, perchè siano spediti:

al comando dell'Accademia di Modena, il verbale ed i temi;

al comando del Corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, la busta con la nota dei nomi dei candidati e corrispondenti nomi di località.

Il comandante del Corpo d'armata di Bologna trasmetterà al comando dell'Accademia di Modena quest'ultime buste soltanto quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando che i lavori siano stati esaminati e definitivamente classificati.

40. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione di vigilanza e saranno liberi di ritirarsi.

41. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la R. Accademia di Modena, da una *commissione esaminatrice* nominata dal comandante di detta Accademia e composta di tre membri scelti tra gli ufficiali ed i professori civili dell'istituto stesso.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il 20 agosto p. v.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di composizione italiana (allegato *D*), delibererà, a maggioranza di voti, circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (allegato *C*).

42. — Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

43. — I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi a sostenere gli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando della R. Accademia di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di Corpo d'armata. Per i marescialli in servizio nelle colonie e nell'Egeo saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria invierà al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), per opportuna conoscenza, in modo che vi pervenga non oltre il 15 *settembre p. v.*, un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso per esami, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascuna arma, e suddistinti in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

Esami orali.

44. — Gli esami orali avranno inizio il 19 *settembre p. v.*, presso la R. Accademia di Modena per tutti gli aspiranti.

I marescialli ammessi a detti esami saranno fatti presentare, per il 18 settembre, alla sede della predetta Accademia, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

È in facoltà del comandante della R. Accademia di Modena di stabilire, eventualmente, una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

45. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi a una commissione nominata e presieduta dal comandante della

R. Accademia di Modena, composta complessivamente di sette membri, compreso il presidente.

I nomi dei componenti la commissione saranno comunicati al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 15 settembre p. v.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'Istituto, sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti due gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica e scienze.

Per ciascuno dei gruppi di materie su ricordati le due sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei marescialli provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del Corpo d'armata di Bologna.

46. — I candidati che nel corso degli esami intendessero di non proseguirli, ne rilasceranno dichiarazione per iscritto al presidente della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

Graduatorie di merito dei marescialli concorrenti per esami.

47. — Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale) si somma il punto complessivo attribuito al maresciallo dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame scritto e in quelli orali di concorso; si divide questa somma per due e si aggiunge il punto di anzianità, il

quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, computati fino alla data del 15 *ottobre* 1931, per il coefficiente 0.05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la media definitiva, in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva, avrà la precedenza il più anziano nel grado.

Per ciascun'arma sarà formata una distinta graduatoria.

48. — I marescialli risultati idonei negli esami saranno ammessi ai corsi di abilitazione nel limite numerico dei posti messi a concorso rispettivamente per ogni arma — detratti quelli devoluti ai marescialli ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata, salvo quanto è previsto dalle vigenti disposizioni pel caso si verifichi disponibilità di posti su quelli devoluti ai concorrenti ai corsi speciali.

49. — Le graduatorie di cui al precedente n. 47 saranno sottoposte all'approvazione del comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria. Due copie di ciascuna di esse saranno trasmesse in comunicazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il 4 ottobre p. v.

Tali graduatorie dovranno contenere tutti i dati che servirono di base alla loro formazione.

Il predetto comando disporrà quindi per le partecipazioni da farsi ai concorrenti ai sensi del n. 62 e per la loro presentazione all'istituto.

Norme speciali per i candidati che rivestono la qualità di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.

Modalità per la presentazione delle domande.

50. — Le ammissioni degli ufficiali subalterni di complemento ai corsi di abilitazione avvengono senza speciali esami o esperimenti.

Gli ufficiali che aspirano a partecipare al concorso ne faranno domanda, in iscritto, al Ministero della guerra (Dire-

zione generale personali civili e affari generali) e la presenteranno improrogabilmente al proprio comandante di corpo entro il 31 *luglio p. v.*

51. — Ciascun ufficiale dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita (su carta bollata, legalizzata dal presidente del tribunale);

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato indicante il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo);

d) dichiarazione, su carta bollata, diretta al Ministero della guerra, di rinuncia al grado rivestito, per conseguire l'ammissione ai corsi di abilitazione, a tutti gli effetti, col grado di maresciallo ordinario. Tale dichiarazione avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di abilitazione; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta, qualora il concorrente non consegua l'ammissione.

I concorrenti che siano coniugati o vedovi con prole dovranno produrre, in aggiunta ai documenti accennati, l'atto notorio di cui al n. 9.

52. — Qualora taluno degli ufficiali candidati venga a trovarsi, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'impossibilità di esibire con la domanda i documenti elencati al n. 51, tali documenti potranno essere sostituiti con separate apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e vistate, per l'autenticità della firma, dal comandante del corpo.

Tali dichiarazioni, che saranno prese a base per decidere sull'ammissibilità o meno al concorso degli interessati, non dispensano peraltro l'ufficiale dal produrre i prescritti documenti nelle debite forme: questi ultimi dovranno comunque essere inviati al comando dell'Accademia di Modena, non oltre il 15 *novembre p. v.*, pena l'allontanamento dall'istituto, e salvo i provvedimenti del caso qualora risultasse che siano state attestate circostanze non rispondenti a verità.

53. — Il comandante del corpo, verificata la regolarità delle domande e dei documenti ed accertatosi che l'ufficiale possieda i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del n. 7,

dispone, in relazione al disposto della lettera *c*) del menzionato n. 7, che il candidato sia sottoposto ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo. Detti sanitari, tenuto presente che è loro còmpito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Rilasceranno al riguardo una dichiarazione che sarà rimessa al Ministero in allegato agli altri documenti specificati al n. 55.

54. — Per tutti i candidati il comandante di corpo curerà immediatamente che siano raccolti gli opportuni elementi informativi, a mezzo dei CC. RR. e della R. Prefettura, sulla moralità delle rispettive famiglie.

55. — Inoltre i comandanti di corpo compileranno:

a) un elenco nominativo degli ufficiali che abbiano inoltrato domanda di partecipazione al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quegli ufficiali che non fossero proposti per mancanza di taluno dei requisiti prescritti;

b) un elenco nominativo degli ufficiali propòsti per il concorso, nel quale dovranno essere indicati l'arma e il corpo di appartenenza. In altra colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, agli effetti del beneficio della precedenza nelle ammissioni di cui al n. 61, 4° comma;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso (allegato *E*), opportunamente compilato secondo le indicazioni di cui ai successivi numeri.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

copia dello stato di servizio, con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il còmputo dei servizi di cui alla lettera *b*) del n. 7;

il libretto personale;

la dichiarazione medica di cui al n. 53;

il certificato di studio, debitamente autenticato, posseduto dal concorrente.

Dovranno altresì essere allegati, possibilmente, i fogli contenenti le notizie raccolte a sensi del precedente n. 54; in caso contrario detti fogli saranno spediti in piego a parte direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano non oltre il 20 *settembre p. v.*

56. — I comandi di corpo trasmetteranno quindi le domande, i documenti di cui al n. 51 e gli atti di cui al precedente numero, alla prima delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di primo grado in merito all'avanzamento, le quali si regoleranno in conformità dei successivi numeri 57, 58 e 59.

Modalità per la compilazione degli specchi di proposta.

57. — In relazione al disposto della lettera *d*) del n. 7, la prima delle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, compilerà l'apposito specchio individuale di proposta nella parte a sè riservata. In detto specchio, oltre a dichiarare esplicitamente se l'ufficiale sia meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione nell'arma cui aspira, le autorità di cui trattasi assegneranno ai candidati un punto di merito espresso in ventesimi.

A tal uopo terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche sono attribuiti fino ad un massimo di *due punti.*

58. — L'attribuzione dei punti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente numero dovrà farsi colle norme, in quanto applicabili, contenute nei paragrafi 52, 53, 54 e 55 della circolare 207 del *giornale militare* 1926.

59. — Per la valutazione del requisito di cultura di cui al comma *b*) del n. 57 le autorità si atterranno alle seguenti direttive di massima:

saranno attribuiti *quattro punti* agli ufficiali che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato *A;*

saranno attribuiti *tre punti* agli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'allegato *B* oppure del passaggio alla ultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *A;*

saranno attribuiti *due punti* agli ufficiali in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al menzionato allegato *A* o all'ultima classe di una delle scuole indicate all'allegato *B;*

sarà infine attribuito *un punto* agli ufficiali in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto allegato *A* o alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto allegato *B.*

60. — Le autorità di cui al n. 56 provvederanno all'invio degli specchi individuali di proposta e del complesso degli atti ivi indicati alla 2ª delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento.

Tali autorità si pronunceranno a loro volta attenendosi anche esse alle norme di cui ai numeri 57, 58 e 59, assegnando un punto di merito, ed invieranno specchi e documenti alle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 2° grado. Queste ultime si regoleranno in conformità di quanto sopra ed invieranno specchi ed atti alle autorità incaricate del giudizio di 3° grado, che esprimeranno il giudizio decisivo (tenendo anche esse presenti le norme di cui ai numeri 57, 58 e 59), fisseranno il *punto di merito definitivo* e rimetteranno gli atti al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) non oltre il 20 *settembre p. v.*

Graduatorie di ammissione.

61. — Gli ufficiali in possesso dei prescritti requisiti e pei quali non sia stata, eventualmente, decretata l'esclusione, saranno iscritti dal Ministero in altrettante *graduatorie* a seconda delle varie armi, tenendo conto del *punto di merito definitivo* a ciascuno di essi attribuito dalle autorità

incaricate di esprimere il giudizio di 3° grado in merito all'avanzamento.

A parità di punto sarà preferito l'ufficiale che abbia prestato un più lungo periodo di servizio nelle colonie.

Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli ufficiali saranno ammessi ai corsi di abilitazione, fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali in possesso di uno dei titoli di studio elencati all'allegato *A*, e che riuniscano i requisiti prescritti per tutti i candidati, saranno anteposti nelle ammissioni agli altri concorrenti, e saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma.

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli tassativamente sopra indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

Il Ministero comunica, per conoscenza, l'esito delle graduatorie al comando della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria e provvede alla chiamata dei candidati.

Norme di carattere generale.

62. — I candidati ai concorsi di cui sopra, siano essi marescialli o ufficiali subalterni di complemento, riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi di abilitazione rispettivamente pel tramite dei comandi di Corpo d'armata e delle RR. truppe delle colonie e dell'Egeo.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 15 *ottobre p. v.* all'Accademia, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

63. — I marescialli ordinari ammessi ai corsi di abilitazione conserveranno il grado e il trattamento ad esso inerente.

64. — I nomi di tutti i candidati ammessi saranno pubblicati nel *giornale militare*.

65. — Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti dalla presente circolare per poter partecipare ai concorsi, il Ministero si riserva piena e insindacabile facoltà di escludere, in qualunque tempo, dai concorsi i candidati (siano essi marescialli ordinari ovvero ufficiali subalterni

di complemento) che, per qualsiasi motivo, non giudicasse conveniente ammettere ai corsi di abilitazione, anche se non vi sia specifica proposta o rapporto di alcuna autorità.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali esclusioni.

66. — Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'Accademia talun maresciallo tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione di avanzamento perchè esprima il suo parere sull'opportunità di cancellarlo dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) con una circostanziata relazione sulla quale esprimeranno il loro parere le autorità gerarchiche.

67. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dall'Accademia gli allievi dei corsi di abilitazione, qualunque sia la loro provenienza, che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

Non è consentita agli allievi in parola qualunque sia la loro provenienza, la ripetizione del corso.

68. — I marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento che non abbiano conseguito l'ammissione ai corsi di abilitazione per qualsivoglia motivo, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

69. — In occasione dell'ammissione al corso di abilitazione dei candidati che rivestono qualità di maresciallo, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando dell'Accademia di Modena, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buono stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'Accademia, e cioè la seguente: « Tale nella R. Accademia di fanteria e cavalleria in Modena per frequentare il corso di abilitazione di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato col R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, per la nomina a ufficiale in S. P. E. »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando dell'Accademia di Modena non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'Accademia.

70. — I comandi di corpo e delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti marescialli ordinari e gli ufficiali subalterni di complemento in servizio coloniale.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO *A*
(n. 5 - lettera *d*) - e n. 61 della circolare 209 *giornale militare* 1931)

Elenco dei titoli di studio richiesti ai marescialli ordinari per la ammissione ai corsi di abilitazione, con dispensa dagli esami, o che conferiscono titolo alla precedenza nelle ammissioni ai medesimi corsi agli ufficiali subalterni di complemento.

a) diploma di maturità classica;
b) diploma di maturità scientifica;
c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;
d) diploma di maturità artistica;
e) diploma di abilitazione magistrale;
f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

l) licenza di un Regio istituto nautico.

* * *

Per norma degli interessati, si riporta qui di seguito l'elenco completo e particolareggiato degli istituti professionali Regi e liberi che rilasciano i titoli di studio elencati alle precedenti lettere *f*), *g*) ed *h*):

Istituti commerciali Regi.

1. *Ancona* - R. istituto-scuola commerciale.
2. *Bari* - R. istituto commerciale.
3. *Biella* (*Vercelli*) - R. istituto commerciale « Eugenio Bona ».
4. *Bologna* - R. istituto commerciale.
5. *Brescia* - R. istituto-scuola commerciale.
6. *Brindisi* - R. istituto commerciale.
7. *Carrara* (Massa e Carrara) - R. istituto commerciale.
8. *Caserta* - R. istituto commerciale.
9. *Catania* - R. istituto commerciale.
10. *Fano* (Pesaro) - R. istituto commerciale.
11. *Firenze* - R. istituto commerciale.
12. *Genova* - R. istituto commerciale.
13. *Gorizia* - R. istituto-scuola commerciale.
14. *Milano* - R. istituto commerciale.
15. *Napoli* - R. istituto commerciale.
16. *Padova* - R. istituto-scuola commerciale.
17. *Palermo* - R. istituto commerciale.
18. *Riposto* - R. istituto commerciale.
19. *Roma* - R. istituto commerciale.
20. *Salerno* - R. istituto-scuola commerciale.
21. *Torino* - R. istituto commerciale.
22. *Trento* - R. istituto-scuola commerciale.
23. *Trieste* - R. istituto-scuola commerciale.
24. *Vasto* (Chieti) - R. istituto commerciale.

Istituti industriali Regi.

1. *Bergamo* - R. istituto industriale.
2. *Biella* (Vercelli) - R. istituto industriale « Quintino Sella ».
3. *Como* - R. istituto nazionale di setificio.
4. *Fermo* (Ascoli Piceno) - R. istituto industriale nazionale.
5. *Foggia* - R. istituto industriale « Saverio Altamura ».
6. *Intra* (Novara) - R. istituto industriale « Lorenzo Cobianchi » per le industrie chimiche ed elettromeccaniche.

7. *Livorno* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
8. *Messina* - R. istituto industriale « Verona-Trento ».
9. *Napoli* - R. istituto industriale « Alessandro Volta ».
10. *Napoli* - R. istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini ».
11. *Novara* - R. istituto industriale « Omar ».
12. *Palermo* - R. istituto industriale « Vittorio Emanuele III ».
13. *Pisa* - R. istituto industriale.
14. *Prato* (Firenze) - R. istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura « T. Buzzi ».
15. *Reggio di Calabria* - R. istituto industriale « A. Panella ».
16. *Roma* - R. istituto nazionale d'istruzione professionale.
17. *Torino* - R. istituto nazionale per le industrie del cuoio.
18. *Torino* - R. istituto industriale.
19. *Trieste* - R. istituto industriale.
20. *Vicenza* - R. istituto industriale « Alessandro Rossi ».
21. *Belluno* - Sezione edile d'istituto industriale annessa alla Regia scuola di tirocinio.

Istituti commerciali liberi
« pareggiati » o dichiarati « sedi di esami ».

1. *Benevento* - Istituto commerciale « Alberti » (pareggiato).
2. *Bra* (*Cuneo*) - Istituto commerciale (pareggiato).
3. *Foggia* - Istituto commerciale « F. Crispi » (pareggiato).
4. *Foligno* - Istituto commerciale umbro (pareggiato).
5. *Voghera* (Pavia) - Istituto commerciale (pareggiato).
6. *Marsala* (Trapani) - Istituto commerciale (sede di esami).
7. *Vigevano* (Pavia) - Istituto commerciale (sede di esami).

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti nell'anno solare 1930, pel quale gli istituti medesimi vennero dichiarati sedi di esami:
Prato - Istituto commerciale « Sebastiano Nicastro ».
Udine - Istituto commerciale « Di Toppo Wassermann ».

Istituti industriali liberi dichiarati « sedi di esami ».

1. *Brescia* - Istituto professionale « Moretto ».
2. *Milano* - Istituto industriale milanese « G. Feltrinelli ».
3. *Milano* - Istituto industriale edile.

NB. — Si considerano validi agli effetti dell'ammissione anche i diplomi rilasciati dai seguenti istituti, purchè conseguiti nell'anno solare 1930, pel quale gli istituti medesimi vennero dichiarati sedi di esami:
1. *Cagliari* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale.
2. *Catania* - Istituto industriale annesso alla R. scuola industriale.
3. *Como* - Sezione edile di istituto industriale annesso alla R. scuola professionale « Castellini ».

ALLEGATO B.

(nn. 20, 21, 57 e 59 della circolare 209 *giornale militare* 1931)

Elenco dei titoli di studio in base ai quali dovrà effettuarsi la valutazione del requisito di cultura per i candidati alla ammissione ai corsi di abilitazione.

— ammissione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

— licenza degli istituti d'arte (5° anno), compreso il museo artistico industriale di Roma;

— licenza dei corsi principali dei conservatori o licei musicali Regi o liberi (1);

— diploma di perito agrario, conseguito nelle scuole medie agrarie, Regie o pareggiate;

— diploma di perito minerario conseguito nelle Regie scuole minerarie;

— certificato di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

— certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli;

— licenza dell'istituto agricolo coloniale di Firenze;

— diploma dei corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari, presso la R. stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

(1) I conservatori o licei musicali liberi la cui licenza è considerata valida agli effetti della valutazione del requisito di cultura, sono i seguenti:

— liceo musicale « G. Verdi » di Torino;

— liceo musicale « G. B. Martini » di Bologna;

— istituto musicale « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomatini » di Udine;

— liceo musicale « Gioacchino Rossini » di Pesaro;

— conservatori musicali « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste;

— conservatorio civico musicale « B. Marcello » di Venezia;

— liceo musicale di Cagliari.

ALLEGATO *C*
(n. 22 - lettera c) - della
circ. 209 *giornale militare* 1931)

SPECCHIO INDIVIDUALE DI PROPOSTA E DEI RISULTATI DEL CONCORSO

del maresciallo ordinario (1) .....
appartenente (2) .....
per l'ammissione al corso di abilitazione nella R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1931-1932 (3) .....

(1) Casato e nome.
(2) Corpo al quale il maresciallo appartiene.
(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria, o fanteria,* per i marescialli direttamente arruolati nei centri automobilistici secondo il caso.

Mesi di anzianità nel grado di maresciallo ordinario al 15 ottobre 1931 (1)	A) Deliberazione della Commissione di avanzamento					B) Risultat	
	punto per le qualità militari e intellettuali	punto per la cultura	punto per i precedenti di servizio	punto per eventuali distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche	punto complessivo (2+3+4+5)	composizione italiana	sto e geog
						esperimento scritto	
						punti ottenuti	pu otte
1	2	3	4	5	6	7	

Il Comandante del (3) .....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di me
(2) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma.
(3) Indicare il corpo.

...ni di concorso	C) Media definitiva in punti di merito e classificazione					
punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 3)	somma delle colonne nn. 6 e 10 divisa per 2	prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva: colonna 11+12)	numero di classificazione sul totale dei concorrenti (2)	*Annotazioni*
10	11	12	13	14	15

Il Comandante della R. Accademia di fanteria e cavalleria e della Scuola di applicazione di fanteria

.....

...re a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.

ALLEGATO *D*.
(n. 5 - lettera *d*) - e n. 33 della
circolare 209 *giornale militare* 1931

Programmi per gli esami di ammissione dei marescialli ordinari ai corsi di abilitazione.

LINGUA ITALIANA.

Prova scritta (durata 5 ore) su argomento semplice, familiare al candidato.

Quest'ultimo dovrà dimostrare di saper esprimersi con proprietà e chiarezza, sia nell'esposizione di fatti accaduti, sia nella manifestazione di giudizi ed impressioni personali.

STORIA E GEOGRAFIA.

Prova orale (durata 20 minuti) diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Condizioni generali politico-economico-sociali dell'Europa alla fine del secolo XVIII; cenni sulla rivoluzione francese; sue cause; suoi effetti; cenni su Napoleone e la sua opera nel campo militare e sociale.

2. Moti e figure principali del Risorgimento italiano; lo Statuto Albertino; le guerre dell'Indipendenza (1848-1866); formazione dell'unità d'Italia; Roma capitale d'Italia.

3. L'Europa, con particolare riguardo all'Italia, dal 1870 al 1914.

4. La grande guerra (1914-1918), con particolare riguardo all'Italia; Vittorio Veneto.

5. L'Europa: superficie; confini; coste; orografia; idrografia; clima; ricchezze naturali; gli Stati d'Europa: popolazione; governo; religione; città principali; vie di comunicazione; colonie.

6. L'Italia in particolare: confini; superficie; coste; orografia; idrografia; clima; coltivazione; industria; commercio; importazione ed esportazione; popolazione; religione; governo; vie di comunicazione; colonie.

7. I continenti extra europei: principali loro caratteristiche fisiche e politiche.

MATEMATICA E SCIENZE.

Prova orale (20 minuti) diretta ad accertare, mediante interrogazioni ed esercizi, la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. Aritmetica: numeri interi; numeri frazionari; numeri decimali: le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, frazionari e decimali; potenze di numeri interi; nozioni sulla divisibilità di numeri interi; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi; sistema metrico decimale; proporzioni numeriche; regole per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altre.

2. Geometria piana: proprietà del punto, della retta, del piano; angoli, loro specie; proprietà; poligoni regolari: calcolo della loro superficie; circonferenza, diametro, raggio; calcolo della circonferenza, conoscendosi il diametro o il raggio; cerchio: calcolo della superficie.

3. Geometria solida: prisma; parallelopipedo; piramide, cilindro; cono; sfera; calcolo delle superfici e dei volumi;

4. Scienze: con esempi tratti dalle cose e dai fenomeni più comuni il candidato dovrà mostrare di sapersi rendere conto dei fenomeni stessi e di avere cognizione delle principali invenzioni moderne e contemporanee e della loro applicazione.

ALLEGATO *E*
(n. 55 – lettera c) della circ. 209 *giornale militare* 1931).

Specchio individuale di proposta del.....
(grado - arma e corpo)
..... aspirante all'ammissione ai corsi di
(casato e nome)
abilitazione presso la R. Accademia di Modena, per l'anno scolastico 1931-1932, ai sensi della circ. 209 del *giornale militare* 1931.

Giudizi	Spazio riservato alle autorità giudicanti	Punti di merito (da assegnarsi ai soli candidati dichiarati meritevoli dell'ammissa.)				
		Punti parziali (n. 57 della circ. 209 *giorn. mil.* 1931)				*Totale*
		a	*b*	*c*	*d*	
Giudizio di 1° grado — 1ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1) ..... Data.... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					
Giudizio di 1° grado — 2ª autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1) ..... Data.... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					
Giudizio di 2° grado	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1) ..... Data.... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					
Giudizio di 3° grado (decisivo)	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi di abilitazione presso l'Accademia di Modena (1) ..... Data.... Bollo d'ufficio ..... firma preceduta dall'indicazione grado					

(1) Quando l'ufficiale sia ritenuto meritevole la frase verrà completata con la seguente dicitura « con la classifica di cui contro »; in caso contrario si esporranno brevemente i motivi dell'esclusione e si adotterà la dicitura: « epperciò mi astengo dal fissare il punto di merito ».

PREZZO L. 1,80

(3108991) – Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1931 - ANNO IX — 25 APRILE

SOMMARIO

N. 210 - 23 aprile 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti alla circolare 194 *giornale militare* 1931, relativa alle norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno . . *Pag.* 747

» 211 - 23 aprile 1931 - Anno IX — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Casse da imballo per cartucce prelevate dalle sezioni di tiro a segno nazionale . . . . » 748

» 212 - 23 aprile 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della giubba di panno grigio-verde mod. 1931 per armi a piedi esclusi i bersaglieri » 749

NOTIFICAZIONE . . . . . » 763

Circolare N. 210. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti alla circolare 194 *giornale militare* 1931, relativa alle norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 aprile 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 194 del *giornale militare* corrente anno, relativa al VII censimento generale della popolazione del Regno, si confermano le seguenti norme aggiuntive — già comunicate — cui tutti gli enti militari di-

pendenti dovranno attenersi nella compilazione dei fogli di convivenza:

1° Il comandante della caserma comprenderà i militari in viaggio nell'elenco *B* del proprio foglio di convivenza come assenti temporaneamente.

Rimangono ferme le altre disposizioni relative ai militari in viaggio.

2° Per gli allievi arruolati dei collegi, accademie e altri istituti militari restano ferme le disposizioni impartite con la circolare sopra citata. Gli allievi *non arruolati* dovranno essere inscritti nel foglio di convivenza della caserma con dimora abituale qualora la famiglia risieda nello stesso comune, ove ha sede la caserma. Se, invece, la famiglia risiede in un altro comune, gli allievi dovranno essere inscritti nel foglio di convivenza della caserma con dimora temporanea.

3° Il comandante della caserma comprenderà i militari che trovansi in licenza nell'elenco *B* del proprio foglio di convivenza come assenti temporaneamente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 211. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Casse da imballo per cartucce prelevate dalle sezioni di tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 23 aprile 1931 - Anno IX.

Allo scopo di facilitare i movimenti di munizioni, occorrenti alle sezioni di tiro a segno, il Ministero richiama gli enti interessati ad una sollecita restituzione delle casse da imballo per le cartucce prelevate, avvertendo che non si farà luogo a successive distribuzioni di cartucce, se non saranno stati restituiti gli imballaggi, necessari a contenere il quantitativo di munizioni richieste per tali successive distribuzioni. Colla circostanza si rammenta che le spese di spedizione, sono, in ogni caso, a carico delle sezioni di tiro a segno, le quali dovranno anticiparle coll'importo delle cartucce richieste, e corrisponderle direttamente all'Amministrazione ferroviaria all'atto della spedizione delle casse vuote, evitando movimenti a porto assegnato.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Estratto della dispensa 21ª del *Giornale militare ufficiale* del 25 aprile 1931

Circolare N. 210. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti alla circolare 194 *giornale militare* 1931, relativa alle norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 aprile 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 194 del *giornale militare* corrente anno, relativa al VII censimento generale della popolazione del Regno, si confermano le seguenti norme aggiuntive — già comunicate — cui tutti gli enti militari dipendenti dovranno attenersi nella compilazione dei fogli di convivenza:

1° Il comandante della caserma comprenderà i militari in viaggio nell'elenco *B* del proprio foglio di convivenza come assenti temporaneamente.
Rimangono ferme le altre disposizioni relative ai militari in viaggio.

2° Per gli allievi arruolati dei collegi, accademie e altri istituti militari restano ferme le disposizioni impartite con la circolare sopra citata. Gli allievi *non arruolati* dovranno essere inscritti nel foglio di convivenza della caserma con dimora abituale qualora la famiglia risieda nello stesso comune, ove ha sede la caserma. Se, invece, la famiglia risiede in un altro comune, gli allievi dovranno essere inscritti nel foglio di convivenza della caserma con dimora temporanea.

3° Il comandante della caserma comprenderà i militari che trovansi in licenza nell'elenco *B* del proprio foglio di convivenza come assenti temporaneamente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

(3109751) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

Estratto della dispensa 21ª del *Giornale militare ufficiale* del 25 aprile 1931

Circolare N. 210. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti alla circolare 194 *giornale militare* 1931, relativa alle norme per l'esecuzione del VII censimento generale della popolazione del Regno.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 aprile 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla circolare 194 del *giornale militare* corrente anno, relativa al VII censimento generale della popolazione del Regno, si confermano le seguenti norme aggiuntive — già comunicate — cui tutti gli enti militari dipendenti dovranno attenersi nella compilazione dei fogli di convivenza:

1° Il comandante della caserma comprenderà i militari in viaggio nell'elenco *B* del proprio foglio di convivenza come assenti temporaneamente.

Rimangono ferme le altre disposizioni relative ai militari in viaggio.

2° Per gli allievi arruolati dei collegi, accademie e altri istituti militari restano ferme le disposizioni impartite con la circolare sopra citata. Gli allievi *non arruolati* dovranno essere inscritti nel foglio di convivenza della caserma con dimora abituale qualora la famiglia risieda nello stesso comune, ove ha sede la caserma. Se, invece, la famiglia risiede in un altro comune, gli allievi dovranno essere inscritti nel foglio di convivenza della caserma con dimora temporanea.

3° Il comandante della caserma comprenderà i militari che trovansi in licenza nell'elenco *B* del proprio foglio di convivenza come assenti temporaneamente.

Il Ministro: P. GAZZERA.

(3109751) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

N. 212. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della giubba di panno grigio-verde mod. 1931 per armi a piedi esclusi i bersaglieri.** — (Direzione generale servizi logistici). — 23 aprile 1931 – Anno IX.

È adottata per i militari delle armi a piedi (fanteria, granatieri, alpini, genio, carri armati, compagnie distrettuali, sanità, sussistenza, servizio chimico), esclusi i bersaglieri, una giubba di panno g. v. mod. 1931, con martingala che consente un più estetico adattamento al corpo del soldato.

La nuova giubba sostituisce il tipo mod. 1926 che ora resta in vigore per i militari delle armi a cavallo e per i bersaglieri (circolare 236 del *giornale militare* 1926). Essa è caratterizzata da un ampio tascone da consentire la sistemazione degli oggetti più necessari per il combattimento (viveri di riserva, pane per la giornata, cartucce, bombe, ecc.).

La nuova giubba è ad un sol petto, con falde a taglio incavato alla cintola, in modo da adattarsi con garbo alla persona.

Le sue parti sono:

un corpo;
un bavero;
due controspalline;
due maniche;
sei tasche;
una grande tasca posteriore;
una martingala.

Il *corpo,* che comprende il busto e le falde, si divide in parte anteriore e parte posteriore.

Il lato destro della parte anteriore, che per tutta la sua lunghezza verso il davanti dev'essere largo da mm. 12 a 15 in più di quello sinistro, è fornito di 5 bottoni grandi di frutto o di metallo bianco, o giallo, a seconda della specialità dell'arma o del corpo; il primo di essi dista dall'attaccatura del bavero mm. 30 circa e l'ultimo giunge all'altezza della cintola circa.

Internamente il lato destro è rinforzato da una striscia di panno (sottopanno) di stoffa identica a quella della giubba,

e fra il sottopanno ed il davanti è posta, come rinforzo sotto i bottoni, una striscia di tela di cotone per fodere.

Il lato sinistro della parte anteriore è fornito anch'esso di sottopanno, e vi sono praticati cinque occhielli, orlati dello stesso panno, in corrispondenza dei bottoni applicati sul lato destro.

Internamente, per tutta la lunghezza dei due lati del davanti, è teso, contro la piegatura del panno, un nastro che serve come dritto filo per procurare quel giusto rientro necessario al miglior adattamento della giubba.

La parte posteriore, in un sol pezzo, con un grande piegone al centro, è inserta ed unita ai lati del davanti. Il piegone è fermato a circa 10 cm., a seconda della taglia, sotto l'attaccatura del bavero, con una cucitura a triangolo.

Il *bavero* è rovesciato, leggermente arrotondato alle estremità rinforzato internamente con tela per fodere e chiuso sul davanti con un gangherello e rispettiva maglietta di ferro verniciato nero.

Il bavero è di panno nero o colorato, o di velluto di cotone, a seconda delle prescrizioni di cui all'allegato 2 della circolare 158 del *giornale militare* 1923, e su di esso vengono applicate le mostrine, fiamme, alamari, distintivi dell'arma o corpo, a seconda delle prescrizioni della circolare stessa.

Le *controspalline,* di forma trapezoidale, confezionate con lo stesso panno della giubba, e rinforzate internamente con tela dura da rinforzo, sono poste sulle spalle e cucite alla base dell'attaccatura delle maniche.

Alla loro estremità libera sono fornite di un occhiello, in corrispondenza del quale è applicato un bottone piccolo di metallo o di frutto, in modo che le controspalline stesse, abbottonate, distino circa mm. 5 dall'orlo del bavero.

All'atto della distribuzione della giubba, sulle controspalline, vengono praticati i fori per il passaggio dei gambi dei fregi di metallo, da applicarsi con la grande uniforme.

Le *maniche* sono provviste di manopole foggiate a punta.

Delle *tasche,* due sono al petto e due alle falde, formate con stoffa di riporto a munite di finto piegone e di copritasca. Quest'ultimo è munito, nella parte centrale, di occhiello in corrispondenza di un bottone piccolo per le tasche superiori, e di uno grande, per le tasche inferiori, applicati sul finto piegone. Altre due sono interne, della stessa fodera

dell'imbusto, ed applicate sul lato sinistro: una all'altezza del petto e l'altra, destinata a contenere il pacchetto di medicazione, al disotto, verso l'estremità inferiore.

Entrambe sono munite di asola e rispettivo bottone di frutto, e quella superiore, di copritasca.

All'altezza della taglia, nelle cuciture delle parti anteriori sul fianco, sono poste due linguette dello stesso panno, che formano la *martingala*. A quella di destra sono applicati due bottoni grandi ed in quella di sinistra sono praticati due occhielli in corrispondenza di detti bottoni.

Lateralmente, lungo l'unione della parte posteriore coi davanti, a mm. 150 circa dal fondo della giubba, è lasciata, dalle due parti, un'apertura di mm. 250 circa, a seconda della taglia, che serve per la *grande tasca posteriore*.

Le due aperture della grande tasca sono munite di alette, assicurate alla giubba, con due cuciture parallele a quella d'unione dei davanti, ed hanno, anteriormente, al centro, un occhiello per assicurarle ad un bottone grande. Alle due estremità le alette sono fermate con un rinforzo di pelle di vacchetta conciato al cromo grigio verde. Posteriormente, le alette, nelle cuciture parallele a quella d'unione dei davanti, sono munite di uno spacco per il passaggio della martingala attaccata sul davanti. Detto spacco è rinforzato alle estremità con un piccolo triangolo di pelle di vacchetta conciata al cromo grigio verde.

La grande tasca è di tela da fodere addoppiata sino alla fermatura superiore del piegone.

La fodera per l'imbusto, maniche e rinforzi interni, è quella denominata « Tela di cotone tinta in grigio per fodere, alta m. 0,62 ».

Per i rinforzi interni possono essere utilizzate le testate e gli abbuoni delle pezze.

La spalla è leggermente ovattata, in modo da risultare in linea orizzontale.

La giubba è di 9 dimensioni o taglie con 27 suddivisioni di taglie.

Trattandosi di modellazione unica per tutti i militari delle armi a piedi, esclusi i bersaglieri, sono tollerati lievi ritocchi alle spalle e al giro delle ascelle pur di mantenere inalterata la foggia, al solo scopo di meglio adattare le giubbe alle svariate conformazioni delle spalle e del collo,

secondo viene dettato dall'esperienza che i corpi avranno fatta sulle caratteristiche più comuni degli uomini a seconda la provenienza di reclutamento.

Per tutti i particolari di lavorazione, non compresi nella presente descrizione, attenersi al campione-tipo.

Seguono i conti di costruzione, gli specchi delle misure e le dimostrazioni delle quantità di stoffe occorrenti per la confezione della giubba sopra descritta.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà all'invio ai corpi del campione e relativi modelli (patrons) della giubba in oggetto.

Dette giubbe dovranno essere inventariate alla categoria I sezione *C* del nomenclatore del materiale dei servizi logistici ai seguenti numeri, categorie e prezzi:

Numero categorico	Denominazione	Unità di misura	Prezzo
	Giubbe di panno g. v. mod. 1931		
733	da granatieri, senza bottoniera e alamari . .	n.	159,40
734	da granatieri, con bottoniera di frutto senza alamari	»	161,40
735	da granatieri, con bottoniera di frutto e alamari	»	162 —
736	da granatieri, con bottoniera metallica e alamari	»	161,20
737	da fanteria e genio (tutte le specialità) carri armati, compagnie distrettuali, sanità, sussistenza e servizio chimico senza bottoniera e mostrine	»	144,60
738	da fanteria e genio (tutte le specialità) carri armati, compagnie distrettuali, sanità, sussistenza e servizio chimico, con bottoniera di frutto senza mostrine	»	146,60
739	da fanteria, con bottoniera di frutto e mostrine	»	147,60
740	da fanteria, con bottoniera metallica e mostrine	»	146,80
741	da alpini, senza bottoniera e mostrine . . .	»	150,40
742	da alpini, con bottoniera di frutto senza mostrine	»	152,40

Numero categorico	Denominazione	Unità di misura	Prezzo
743	da alpini, con bottoniera di frutto e mostrine	n.	153,40
744	da alpini, con bottoniera metallica e mostrine	»	152,80
745	del genio, con bottoniera di frutto e mostrine	»	147,80
746	del genio, con bottoniera metallica e mostrine	»	147 —
747	dei carri armati, con bottoniera di frutto e mostrine	»	147,60
748	dei carri armati, con bottoniera metallica e mostrine	»	146,80
749	delle compagnie distrettuali, con bottoniera di frutto e mostrine	»	147,60
750	delle compagnie distrettuali, con bottoniera metallica e mostrine	»	146,80
751	di sanità, con bottoniera di frutto e mostrine	»	147,40
752	di sanità, con bottoniera metallica e mostrine	»	146,80
753	di sussistenza, con bottoniera di frutto e mostrine	»	147,40
754	di sussistenza, con bottoniera metallica e mostrine	»	146,80
755	del servizio chimico, con bottoniera di frutto e mostrine	»	149,60
756	del servizio chimico, con bottoniera metallica e mostrine	»	149 —
	Giubbe di panno g. v., mod. 1931 con bottoniera metallica e mostrine da sergenti e sergenti maggiori:		
769	da granatieri	»	191,60
770	da fanteria	»	173,80
771	da alpini	»	179,40
772	del genio (tutte le specialità)	»	173,60
773	dei carri armati	»	173,80
774	delle compagnie distrettuali	»	173,80
775	da sanità	»	173,60
776	da sussistenza	»	173,40
777	del servizio chimico	»	176,20

Conto di costruzione delle sottonotate giubbe di panno grigio-verde

INDICAZIONI DELLE MATERIE PRIME OCCORRENTI	Unità di misura	Prez parzi
Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30. . .	m.	65
Panno nero per mastreggiature alto m. 1,30	»	58
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 2,30 . . .	»	62
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62.	»	4,
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20.	»	11
Bottoni piccoli di frutto color grigio bombè con gambo	n.	13
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	

Prezzo di costo. . . . . .

Prezzo di conteggio. . . . . .

Prezzo di costo della giubba senza bottoniera. . . . . .

Bottoniera di frutto . . . . . .

Prezzo di costo della giubba con bottoniera di frutto . . . . . .

Prezzo di conteggio della giubba con bottoniera di frutto . . . . . .

Prezzo di costo della giubba senza bottoniera metallica . . . . . .

Bottoniera di metallo. . . . . .

Prezzo di costo della giubba con bottoniera metallica . . . . . .

Prezzo di conteggio della giubba con bottoniera metallica . . . . . .

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato con rispetti per l'orlatura delle tasche; 8 rinforzi di pelle di vacchetta conciata al cromo g. v.; l'ova

1931 con bottoniera scoperta per soldati, caporali e caporali maggiori

Granatieri		Fanteria sanità distrettuale carri armati servizio chimico		Sussistenza e genio in tutte le sue specialità		Alpini	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,950	126,750	1,750	113,750	1,750	113,750	1,830	118,950
—	—	0,042	2,436	0,042	2,436	0,043	2,494
0,043	2,666	—	—	—	—	—	—
3,810	16,383	3,450	14,835	3,450	14,835	3,580	15,394
0,017	0,187	0,017	0,187	0,017	0,187	0,017	0,187
2	0,260	2	0,260	2	0,260	2	0,260
	13		13		13		13
	159,246		144,468		144,468		150,285
	159,40		144,60		144,60		150,40
	159,246		144,468		144,468		150,285
	2,070		2,070		2,070		2,070
	161,316		146,538		146,538		152,355
	161,40		146,60		146,60		152,40
	159,246		144,468		144,468		150,285
	1,425		1,425		1,425		1,425
	160,671		145,893		145,893		151,710
	160,80		146,00		146,00		151,80

Bagietta; il nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori; e di mm. 15 per l'imbottitura delle spalle ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione d
per soldati, capor

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	GRANATIERI — Panno g. v. per vestiario da truppa alto m 1.30 — Quantità per ogni capo	GRANATIERI — Panno g. v. per vestiario da truppa alto m 1.30 — Quantità per ogni taglia	GRANATIERI — Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0.62 — Quantità per ogni capo	GRANATIERI — Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0.62 — Quantità per ogni taglia	Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Fanteria, sanit te le speciali c.imico — Panno g. v. vestiario da pa alto m. 1.3 — Quantità per ogni capo	Fanteria, sanit te le speciali c.imico — Panno g. v. vestiario da pa alto m. 1.3 — Quantità per og tagli
1	2	15	2,03	30,45	3,94	59,10	3	1	1	1,97	1,
	3	10	1,99	19,90	3,88	38,80		2	1	1,93	1,
								3	1	1,89	1,
2	2	30	1,97	59,10	3,84	115,20	4	1	1	1,90	1,
	3	20	1,93	38,60	3,78	75,60		2	5	1,86	9,
								3	4	1,82	7,
3	2	15	1,93	28,95	3,74	56,10	5	1	1	1,85	1,
	3	10	1,89	18,90	3,68	36,80		2	19	1,81	34,
								3	10	1,77	17,
							6	1	1	1,80	1,
								2	19	1,76	33,
								3	10	1,72	17,
							7	1	1	1,74	1,
								2	9	1,70	15,
								3	5	1,67	8,
							8	1	1	16,9	1,
								2	6	1,66	9,
								3	3	1,62	4,
							9	1	1	1,66	1,
								2	1	1,62	1,
Totali		100		195,90		381,60			100		175,
			Medie	1,95		3,81					1,

giubbe di panno grigio verde, mod. 1931 con bottoniera scoperta caporal maggiori.

assistenza, genio (fut-carri armati, servizio		Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	ALPINI			
Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0.62					Panno g. v. per vestiario da truppa, alto m. 1.30		Tela di cotone tinta grigio per fodere, alta m. 0.62	
Quantità					Quantità		Quantità	
per ogni capo	per ogni taglia				per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
3,80	3,80	2	1	1	2,01	2,01	3,90	3,90
3,74	3,74		2	3	1,97	5,91	3,84	11,52
3,66	3,66		3	1	1,93	1,93	3,78	3,78
3,70	3,70	3	1	1	1,97	1,97	3,80	3,80
3,64	18,20		2	12	1,93	23,16	3,74	44,88
3,58	14,32		3	2	1,89	3,78	3,66	7,32
3,60	3,60	4	1	1	1,90	1,90	3,70	3,70
3,54	67,26		2	25	1,86	46,50	3,64	91,00
3,48	34,80		3	4	1,82	7,28	3,58	14,32
3,50	3,50	5	1	1	1,85	1,85	3,60	3,60
3,44	65,36		2	25	1,81	45,25	3,54	88,50
3,38	33,80		3	4	1,77	7,08	3,48	13,92
3,42	3,42	6	1	1	1,80	1,80	3,50	3,50
3,36	30,24		2	12	1,76	21,12	3,44	41,28
3,30	16,50		3	2	1,72	3,44	3,38	6,76
3,34	3,34	7	1	1	1,74	1,74	3,42	3,42
3,28	19,68		2	3	1,70	6,10	3,36	10,08
3,22	9,66		3	1	1,67	1,67	3,30	3,30
3,28	3,28							
3,22	3,22							
	345,08			100		183,49		358,58
	3,45					1,83		3,58

Specchio delle misure della giubba di panno g: v. mod. 19

Taglio	Suddivisioni	Lunghezze							Metà				
		parte posteriore	della martingala	parte anteriore dalla punta della spalla al fondo della giubba	dal centro del giro sotto le ascelle al fondo della giubba	dello copritasche sui fianchi	delle maniche	del bavero	Parte posteriore				Pa a
									allo spallo	dalla cucitura del fianco al piegone chiuso			
										al torace	alla taglia	al fondo	dal 2° occhiello alla
1ª	1	760	275	825	505	290	660	470	225	225	200	235	260
	2		265	820	510			460	220	215	190	225	255
	3		260	815	515			450	215	210	185	220	245
2ª	1	745	270	810	495	290	645	460	220	220	195	230	255
	2		260	805	500			450	215	210	185	220	250
	3		255	800	505			440	210	205	180	215	240
3ª	1	730	270	795	480	280	630	460	220	220	195	230	255
	2		260	790	485			450	215	210	185	220	250
	3		255	785	490			440	210	205	180	215	240
4ª	1	715	265	780	470	280	620	450	215	215	190	225	245
	2		255	775	475			440	210	205	189	215	240
	3		250	770	480			430	205	200	175	210	230
5ª	1	700	260	765	460	270	610	440	210	210	185	220	240
	2		250	760	465			430	205	200	175	210	235
	3		245	755	470			420	200	195	170	205	225
6ª	1	685	260	750	445	270	600	440	210	210	185	220	240
	2		250	745	450			430	205	200	175	210	235
	3		245	740	455			420	200	195	170	205	225
7ª	1	670	255	735	435	260	590	430	205	205	180	215	235
	2		245	730	440			420	200	195	170	205	230
	3		240	725	445			410	195	190	165	200	220
8ª	1	655	250	720	425	260	580	420	200	200	175	210	230
	2		240	715	430			410	195	190	165	200	225
	3		235	710	435			400	190	185	160	195	215
9ª	1	640	245	705	415	250	570	410	195	195	170	205	225
	2		235	700	420			400	190	185	160	195	220

con bottoniera scoperta per soldati, caporali, caporal maggiori

ghezza					Dimensioni delle tasche				Altezza					
anteriore sinistro		Maniche			alle falde		al petto				manopole			
dal gr. occhiello alla cucitura del fianco passando sotto lo ascelle col filo taglio	al fondo	superiormente	al gomito	al polso	longitudinale	trasversale	longitudinale	trasversale	delle copritasche alle falde	delle copritasche al petto	alla punta	disotto	dal bavero, per tutta la sua lunghezza	delle martingale
400	510	225	220	160	210	200	140	120	75	55	110	70	65	70
390	500	220	215	160	210	200	140	120	75	55	110	70	65	70
375	485	215	210	155	210	200	140	120	75	55	110	70	65	70
390	500	225	220	160	210	200	140	120	75	55	110	70	65	70
380	490	220	215	160	210	200	140	120	75	55	110	70	65	70
365	475	215	210	155	210	200	140	120	75	55	110	70	65	70
390	500	220	215	160	210	200	140	120	75	55	110	70	65	70
380	490	215	210	155	210	200	140	120	75	55	110	70	65	70
365	475	210	205	150	210	200	140	120	75	55	110	70	65	70
380	490	220	215	160	200	190	135	115	70	55	110	70	65	65
370	480	215	210	155	200	190	135	115	70	55	110	70	65	65
355	465	210	205	150	200	190	135	115	70	55	110	70	65	65
370	480	215	210	155	200	190	135	115	70	55	110	70	65	65
360	470	210	205	155	200	190	135	115	70	55	110	70	65	65
345	455	205	200	150	200	190	135	115	70	55	110	70	65	65
370	480	215	210	150	200	290	135	115	70	55	110	70	65	65
360	470	210	205	155	200	190	135	115	70	55	110	70	65	65
345	455	205	200	150	200	190	135	115	70	55	110	70	65	65
360	470	210	205	155	190	180	130	110	65	50	105	65	65	60
350	460	205	200	150	190	180	130	110	65	50	105	65	65	60
335	445	200	195	150	190	180	130	110	65	50	105	65	65	60
350	450	205	200	155	190	180	130	110	65	50	105	65	65	60
340	440	200	195	150	190	180	130	110	65	50	105	65	65	60
325	425	195	190	150	190	180	130	110	65	50	105	65	65	60
340	440	200	195	150	190	180	130	110	65	50	105	65	65	60
330	430	195	190	150	190	180	130	110	65	50	105	65	65	60

Conto di costruzione delle sottonotate giubbe di panno grigio-verde, c

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Granatieri		Fanteria		Sanità	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali alto metri 1.60	m.	84,00	1,70	142,80	1,52	127,68	1,52	127,6
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1.30 .	»	58,00	—	—	0,042	2,431	0,042	2,4
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1.30	»	62,00	0,043	2,666	—	—	0,008	0,4
Velluto di cotone nero alto m. 1.10	»	64,00	—	—	—	—	—	—
Gallone di seta per mostrine da fanteria . . .	»	3,00	—	—	0,22	0,660	—	—
Gallone di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 19 a 20 . . .	»	4,00	0,27	1,080	—	—	—	—
Galloncino di met. bianco argentato per alamari, alto mm. 8.1/2 a 9 . . .	»	2,50	0,17	0,425	—	—	—	—
Tela di cotone tinta grigia per fodere, alta m. 0.62	»	4,30	3,86	16,598	3,50	15,050	3,50	15,0
Tela dura candida da rinforzi, alta m. 1,20 . . .	»	11,00	0,017	0,187	0,017	0,187	0,017	0,1
Bottoni grandi di metallo bianco	n.	10,50%	11	1,155	11	1,155	11	1,1
Bottoni grandi di metallo gial'o	»	6,00%	—	—	—	—	—	—
Bottoni piccoli di metallo bianco	»	7,00%	4	0,28	4	0,28	4	0,2
Bottoni piccoli di metallo giallo	»	6,30%	—	—	—	—	—	—
Bottoni piccoli di frutto g. v. bombè con gambo.	»	13,00%	2	0,26	2	0,26	2	0,2
Bottoni piccoli piatti per mostrine	»	4,50%	—	—	2	0,090	—	—
Mostrine per serv. chimico	»	3,00%	—	—	—	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			26,00		26,00		26,0
Prezzo di costo		L.		191,451		173,798		173,5
Prezzo di conteggio		L.		191,60		173,80		173,6

(1) Nella fornitura sono compresi; un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta tasche; l'ovatta per l'imbottitura alle spalle; 8 rinforzi di pelle di vacchetta conciata al cromo grigi le cuciture interne.

NB. Nella mano d'opera sono comprese: la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

bottoniera scoperta, (mod. 1931) per sottufficiali (sergenti, sergenti maggiori).

Sussistenza		Alpini		Genio (tutte le specialità)		Servizio chimico		Carri armati		Compagnia distrettuale	
Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
1,52	127,68	1,58	132,72	1,52	127,68	1,52	127,68	1,52	127,68	1,52	127,68
0,42	2,436	0,043	2,494	0,042	2,436	0,042	2,436	0,042	2,436	0,042	2,436
0,008	0,496	0,010	0,620	0,006	0,372	—	—	0,010	0,62	0,011	0,682
—	—	—	—	0,006	0,384	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,50	15,050	3,63	15,609	3,50	15,050	3,50	15,05	3,50	15,05	3,50	15,05
0,017	0,187	0,017	0,137	0,017	0,187	0,017	0,187	0,017	0,187	0,017	0,187
—	—	11	1,155	—	—	11	1,155	11	1,155	11	1,155
11	0,88	—	—	11	0,88	—	—	—	—	—	—
—	—	4	0,28	—	—	4	0,28	4	0,28	4	0,28
4	0,252	—	—	4	0,252	—	—	—	—	—	—
2	0,26	2	0,26	2	0,26	2	0,26	2	0,26	2	0,26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	3,00	—	—	—	—
	26,00		26,00		26,00		26,00		26,00		26,00
	173,241		179,325		173,501		176,048		173,668		173,730
	173,40		179,40		173,60		176,20		173,80		173,80

nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, e di mm. 15 per l'orlatura delle ande; il refe di cotone mercerizzato per le cuciture esterne e per gli occhielli ed il refe comune per

Dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle sottonotate giubbe di panno grigio-verde, con bottoniera scoperta, (mod. 1931) per sottufficiali (sergenti, sergenti maggiori)

Taglie	Lunghezza della giubba, parte posteriore dell'attaccatura del bavero al fondo	Da costruirsi su 100	Granatieri — Panno grigioverde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.60 — Quantità: Per ogni capo	Per ogni taglia	Taglie	Lunghezza della giubba, parte posteriore dell'attaccatura del bavero al fondo	Da costruirsi su 100	Fanteria, sanità, sussistenza genio (tutte le specialità) carri armati, servizio chimico e compagnie distrettuali — Panno grigioverde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60. — Quantità: Per ogni capo	Per ogni taglia	Taglie	Lunghezza della giubba, parte posteriore dell'attaccatura del bavero al fondo	Da costruirsi su 100	Alpini — Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,60 — Quantità: Per ogni capo	Per ogni taglia
1ª	760	25	1,75	13,75	3	730	3	1,65	4,95	2	745	5	1,70	8,50
2ª	745	50	1,70	85,00	4	715	10	1,60	16,00	3	730	15	1,65	24,75
3ª	730	25	1,65	41,25	5	700	30	1,56	46,80	4	715	30	1,60	48,00
					6	685	30	1,52	45,60	5	700	30	1,56	46,80
					7	670	15	1,48	22,20	6	685	15	1,52	22,80
					8	655	10	1,44	14,40	7	670	5	1,48	7,40
					9	640	2	1,40	2,80					
Totali..		100		170,00			100		152,75			100		158,25
			Media m.	1,70					1,52					1,58

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli degli inscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

È aperto il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane dei figli di ambo i sessi di iscritti all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

I posti disponibili sono 500.

Possono essere ammessi alle colonie i figli di ambo i sessi, degli impiegati civili dello Stato, dei militari e degli altri iscritti all'Opera di previdenza, in attività di servizio e di grado non superiore al nono.

Gli aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il settimo anno e non aver superato il dodicesimo.

Nelle colonie possono essere ammessi fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile. Ne sono esclusi coloro che risultano affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare o chirurgica, da malattie della pelle e oculari contagiose, da forme di debolezza psichica e grave neuropsicosi, e quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso all'atto dell'ammissione, il periodo massimo del pericolo del contagio.

Per ottenere l'ammissione del figlio alle colonie l'iscritto dovrà produrre istanza alla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Via Goito n. 4 - Roma - per il tramite della Amministrazione dalla quale dipende.

Nella istanza dovrà essere indicato il preciso indirizzo del richiedente ed esplicitamente dichiarato che si esonera la Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni a cui il beneficato possa incorrere, malauguratamente, durante la sua permanenza in colonia.

Alla istanza dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) atto di nascita dell'aspirante;

2) atto di matrimonio dei genitori;

3) certificato medico redatto sull'unito modulo;

4) documenti che comprovino se l'aspirante appartenga ai « Balilla » o alle « Piccole Italiane ».

Nel trasmettere l'istanza l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dovrà dichiarare quale sia il grado e la qualifica dell'iscritto, lo stipendio che gode e quali siano componenti la famiglia, esprimendo un giudizio sullo stato economico dell'iscritto stesso e sulla convenienza di concedere il beneficio richiesto.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione Generale della Cassa depositi entro il 15 maggio 1931.

Le domande che pervenissero dopo tale data o non risultassero regolarmente documentate, non potranno avere accoglimento.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza deciderà insindacabilmente in merito alla scelta dei fanciulli da ammettere alle colonie.

L'ammissione o la permanenza in colonia è, comunque, subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, 1° aprile 1931 · Anno IX

Il Direttore generale: VITI.

Certificato medico

per l'invio in colonie marine o montane di fanciulli dai 7 ai 12 anni, figli di iscritti all'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato.

(Da rilasciarsi da un Medico provinciale, da un Ufficiale medico in attività di servizio oppure da un ufficiale sanitario o da un Medico condotto).

1 - Cognome, nome e qualifica dell'impiegato o del militare.	.....
2 - Cognome, nome ed età del fanciullo.	.....
3 Stato generale di salute del fanciullo, con indicazione dei fatti costituzionali o delle note morbose che consigliano la cura climatica (marina o montana e fino a quale altitudine).	.....
4 - È stato vaccinato e quando rivaccinato?	.....
5 - È affetto da tubercolosi polmonare o laringea?	.....
6 - È affetto da malattie oculari contagiose?	.....
7 - È affetto da malattie della pelle contagiose?	.....
8 - È convalescente da malattie infettive comuni e nell'affermativa, è trascorso il periodo massimo del pericolo del contagio?	.....
9 - È comunque affetto da malattie diffusibili pericolose per la comunità?	.....
10 - È affetto da epilessia, da forme di debolezza psichica grave e neuropsicosi?	.....
11 - Soffre di enuresi?	.....

..... li ..... 1931 - Anno IX.

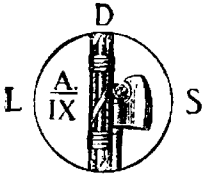
(*) Visto; ..... IL MEDICO

Bollo d'ufficio

..... (cognome e nome)

(qualifica)

(*) NB. — La firma del medico deve essere autenticata, in esenzione da bollo a seconda dei casi:
— per il Medico provinciale, da S. E. il Prefetto:
— per l'Ufficiale medico, dall'Autorità militare dalla quale dipende
per il Medico comunale, dal Podestà.



PREZZO L. 1,80

(3109751) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1931 - ANNO IX — 1º MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 213 - 26 gennaio 1931 - Anno IX — SOTTUFFICIALI. — R. decreto col quale è stabilito il numero dei maniscalchi che possono rivestire un grado di sottufficiale . . . . . *Pag.* 769

» 214 - 30 aprile 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'allegato permanente n. 2 all'Annuario militare. . . . . » 771

PARTE SECONDA

N. 215 - 15 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione ad anzianita ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro d'avanzamento per l'anno 1931 *Pag.* 773

» 216 - 30 aprile 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Gara militare « Premio Città di Sassari » compresa nel concorso ippico di Sassari. . . . . » 778

» 217 - 30 aprile 1931 - Anno IX — MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma a militari ammessi a ferma minima o di limitata idoneità. . » 779

N. **218** – **20 aprile 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare per l'anno 1932 – Volume 1° - Parte 1ª . . . . . *Pag.* 780

» **219** – **26 aprile 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Concorso per titoli per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1931. . . . . » 781

» **220** – **30 aprile 1931** - Anno IX — CONCORSI E GARE. — XX campionato militare ippico . . . . . » 781

AVVISI . . . . . » 782

PARTE PRIMA

Circolare N. 213. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto col quale è stabilito il numero dei maniscalchi che possono rivestire un grado di sottufficiale.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 gennaio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali, quale fu modificato dai Regi decreti-legge 7 marzo 1920, n. 351, 10 febbraio 1921, n. 125, 11 gennaio 1923, n. 10, e 31 ottobre 1923, n. 2606, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473; dal R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295;

Visto l'articolo 61 aggiunto, col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, successivamente modificato e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 2 del R. decreto 5 gennaio 1928 col quale è stata ripartita la forza organica dei sottufficiali del Regio Esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei maniscalchi in servizio nel R. Esercito, esclusi quelli dei Regi corpi di truppe coloniali, che possono rivestire un grado di sottufficiale è stabilito come segue:

Capi maniscalchi delle tre classi . . . . n. 48
Sergenti maggiori e sergenti maniscalchi . n. 322

Art. 2.

Qualora per effetto dell'art. 61 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295, si dovesse superare il numero dei capi maniscalchi stabilito dall'articolo precedente, sarà diminuito di altrettanto il numero dei sergenti maggiori e sergenti maniscalchi stabilito dallo stesso articolo.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 214. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Allegato permanente n. 2 all'Annuario militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 aprile 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato e sarà quanto prima distribuito ai corpi del R. Esercito l'allegato permanente n. 2 all'Annuario militare, nel quale sono riprodotte, in sunto, le notizie concernenti tutte le fondazioni e gli enti morali di carattere militare che hanno avuto definitiva sistemazione entro il 31 dicembre 1930-IX.

Allorchè se ne presenterà le necessità, la pubblicazione verrà aggiornata con appositi fascicoli di aggiunte e varianti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 215. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione ad anzianità ed a scelta degli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale sul quadro d'avanzamento per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 marzo 1931 - Anno IX.

A norma dell'art. 10 della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo (circolare 548 del *giornale militare* 1930) i limiti di anzianità, entro i quali devono trovarsi gli ufficiali della ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale delle varie armi e corpi per potere essere inscritti sui quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta, per il 1931, sono stabiliti come segue:

Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1931 degli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale.

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Carabinieri reali.						
Ausiliaria	1 marzo 1925	6 gennaio 1924	30 novembre 1925	29 agosto 1919	30 novembre 1919	—
Riserva e R. S.	29 marzo 1925	30 settembre 1924	25 marzo 1926	29 agosto 1919	31 dicembre 1919	—
Fantèria.						
Ausiliaria	6 gennaio 1918	31 dicembre 1923	1 marzo 1926	1 aprile 1917 Lavelli escluso	31 dicembre 1919	—
Riserva e R. S.	16 dicembre 1917	31 dicembre 1923	4 novembre 1919	2 marzo 1917	25 marzo 1917	27 luglio 1924
Cavalleria.						
Ausiliaria	31 marzo 1919	31 dicembre 1923	31 dicembre 1923	31 maggio 1918	—	
Riserva e R. S.	30 marzo 1919	31 dicembre 1923	16 ottobre 1923	31 dicembre 1916	30 giugno 1917	19 aprile 1919
Artiglieria.						
Ausiliaria	6 gennaio 1918	31 marzo 1923	31 dicembre 1919	22 aprile 1917	24 giugno 1918	—
Riserva e R. S.	30 dicembre 1917	29 novembre 1918	30 giugno 1919	12 aprile 1917	31 dicembre 1916	31 dicembre 1918

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Genio.						
Ausiliaria	23 febbraio 1919	31 dicembre 1920	30 giugno 1919	30 giugno 1920	—	—
Riserva e R. S.	5 settembre 1918	31 dicembre 1920	30 giugno 1919	30 giugno 1920	31 maggio 1917	—
Medici.						
Ausiliaria	30 giugno 1924	17 novembre 1918	10 gennaio 1918	16 gennaio 1916	—	—
Riserva e R. S.	30 settembre 1923	31 dicembre 1918	31 dicembre 1917	16 gennaio 1916	31 maggio 1918	1 gennaio 1924
Commissariato.						
Ausiliaria	1 gennaio 1923	31 dicembre 1924	—	—	—	—
Riserva e R. S.	1 gennaio 1923	31 dicembre 1924	30 giugno 1924	1 aprile 1917	18 febbraio 1922	29 agosto 1918
Sussistenza.						
Ausiliaria	—	—	31 dicembre 1920	20 novembre 1915	10 febbraio 1918	—
Riserva e R. S.	—	—	31 dicembre 1920	14 novembre 1915	10 febbraio 1918	—
Amministrazione.						
Ausiliaria	—	24 aprile 1922	30 giugno 1923	31 dicembre 1917	—	—
Riserva e R. S.	—	26 settembre 1920	30 giugno 1923	31 dicembre 1917	15 febbraio 1920	29 agosto 1918

Categoria	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Veterinari.						
Ausiliaria	—	17 maggio 1918	30 giugno 1923	30 giugno 1917	30 giugno 1917	—
Riserva e R. S.	—	30 aprile 1918	16 luglio 1921	20 dicembre 1917	30 luglio 1917	—
Chimici-farmacisti.						
Ausiliaria	—	—	30 giugno 1916	31 dicembre 1920	30 giugno 1918	—
Riserva e R. S.	—	—	30 giugno 1916	31 dicembre 1920	30 giugno 1918	31 dicembre 1922
Personale delle fortezze.						
Ausiliaria	—	—	12 novembre 1916	—	—	—
Riserva e R. S.	—	1 ottobre 1918	12 novembre 1916	—	—	—
Treno artiglieria.						
Ausiliaria	—	—	31 dicembre 1918	30 novembre 1916	31 dicembre 1916	—
Riserva e R. S.	—	—	12 aprile 1918	22 giugno 1916	31 dicembre 1916	—
Treno genio.						
Ausiliaria	—	—	31 dicembre 1918	30 novembre 1916	31 dicembre 1916	—
Riserva e R. S.	—	—	12 aprile 1918	22 giugno 1916	31 dicembre 1916	—

I documenti di avanzamento per gli ufficiali compresi nei suddetti limiti dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 31 luglio p. v.

Alla stessa data dovranno altresì pervenire a questo Ministero le proposte degli ufficiali che, già compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per gli anni precedenti, non siano stati ancora promossi, o perchè non presi in esame, o perchè i relativi documenti furono restituiti in base al dispaccio circolare 7881 del 5 settembre 1930 diretto a tutti i comandi di corpo d'armata.

Per la compilazione degli specchi di avanzamento le autorità territoriali si atterranno alle seguenti norme:

1° sul frontespizio dello specchio devono essere riportate chiaramente e con la massima esattezza tutte le indicazioni ivi richieste, aggiungendo, possibilmente, nella parte relativa all'anzianità, il numero della dispensa del Bollettino Ufficiale in cui è stabilita l'anzianità dell'ufficiale proposto. Lo stesso dicasi per tutte le altre notizie di cui alla colonna annotazioni dello specchio, il cui modello è riportato a pag. 1893 del *giornale militare* 1930 (circ. 549 *giornale militare* 1930);

2° qualora, per mancanza di concreti elementi, non fosse possibile formulare un preciso giudizio sulla idoneità degli ufficiali, le competenti autorità faranno compilare, con la maggiore sollecitudine, le note caratteristiche degli interessati dai loro precedenti superiori, e su tali note fonderanno il giudizio di avanzamento. Se poi non fosse assolutamente possibile avere tali documenti caratteristici, il giudizio potrà anche basarsi sulle variazioni risultanti dallo stato di servizio dell'ufficiale (campagne di guerra, servizi prestati presso truppe operanti, incarichi speciali, ricompense al valore, azioni di merito, encomi, ecc.) integrate con le informazioni sulla condotta morale e politica.

A corredo degli specchi d'avanzamento saranno trasmessi: il foglio delle informazioni sulla condotta morale e politica dell'ufficiale proposto, copia del mod. 53 aggiornato per gli ufficiali sino al grado di maggiore incluso, i libretti personali, completamente aggiornati, per i tenenti colonnelli ed i colonnelli.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 216. — CONCORSI E GARE. — **Gara militare « Premio Città di Sassari » compresa nel concorso ippico di Sassari.** — (Servizio ippico e veterinario). — 30 aprile 1931 - Anno IX.

Premio città di Sassari 3-4 giugno 1931 - Anno IX.

Categoria militare - riservata agli ufficiali delle due circoscrizioni in S.P.E. e di complemento, se in servizio, montati su cavalli di proprietà - di agevolezza, di carica, inscritti nei ruoli di servizico da almeno tre mesi, o, per gli ufficiali di complemento, su cavalli di truppa in consegna agli ufficiali stessi da tre mesi almeno.

a) 3 giugno - prova di resistenza, marcia su strada di circa 30 km. da effettuarsi alla cadenza di circa km. 12 all'ora. Nessun vantaggio per le velocità superiori a quella prestabilita; sarà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello fissato come massimo in ragione di tre punti di penalità ogni 5 minuti, o frazione di 5 minuti, di ritardo.

b) *Percorso di campagna.* - circa 4000 metri da effettuarsi attraverso terreno vario con ostacoli fissi, naturali e artificiali di altezza non superiore ad un metro, alla velocità minima di 400 al minuto. Detto percorso potrà essere svolto sia durante la marcia che al termine di essa. Il tempo impiegato in meno ed in più di quello stabilito, darà vantaggio o penalizzazione in ragione di un punto per ogni mezzo minuto completo per i primi tre minuti di differenza, ed in ragione di due punti per ciascuno dei mezzi minuti completi rispettivamente antecedenti a successivi.

Il tempo massimo consentito per la prova *a* e quello minimo per la prova *b* verrà reso noto ai concorrenti prima della partenza dovendo i Commissari tener conto delle condizioni del terreno.

c) 4 giugno - percorso ad ostacoli di metri 1200 circa con ostacoli non superiori a metri 1,20 circa alla velocità minima di metri 350 al minuto.

Classifica generale di categoria sommando i vantaggi e le penalità delle tre prove. In caso di parità si terrà conto del tempo alla prova *c* ed in caso ancora di parità di quello alla prova *b*.

Premi.

Coppa Challenge e L. 6000 delle quali L. 800 ai cavalli sardi meglio classificati e di età non superiore agli anni 10. (2000 - 1500 - 800 - 500 - 300 - 100) (500 - 300).

Tassa d'iscrizione L. 30.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 217. — MILITARI DI TRUPPA. — **Dispensa dal compiere la ferma a militari ammessi a ferma minima o di limitata idoneità.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 aprile 1931 - Anno IX

Questo Ministero, avvalendosi della facoltà conferitagli dagli articoli 88 e 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, determina che siano dispensati dal compiere la ferma:

a) i militari ammessi a ferma minima, arruolati con la classe 1909, nati nel giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1909, ovvero arruolati con la classe 1910 ma provenienti da leve precedenti o nati nel gennaio 1910, per i quali, a senso del n. 4 lettera *a*) del manifesto allegato alla circolare 184 del *giornale militare* del 1930 e n. 4 lettera *a*) del manifesto allegato alla circolare 575, fu tenuta sospesa la chiamata;

b) i militari riconosciuti nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità, arruolati con la classe 1909, nati nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre del 1909, ovvero arruolati con la classe 1910 ma provenienti da leve precedenti o nati nel gennaio 1910, per i quali fu tenuta sospesa la chiamata alle armi, a senso del n. 4 lettera *b*) delle circolari 184 e 575 del *giornale militare* del 1930, ovvero fu disposto l'invio in congedo provvisorio durante il servizio intrapreso per effetto delle chiamate alle armi di cui alle suddette circolari 90, 184 e 575.

Detti militari dovranno quindi essere assunti nella forza in congedo dei distretti ed essere inscritti nei ruoli 71 *B.*, seguendo le norme di cui alla circolare 584 del *giornale militare* del 1926 e successive modificazioni, dopo che sarà stata apposta sulla loro matricola la variazoine seguente: « Dispensato dal compiere la ferma, ai sensi dell'art. 88 (o 108) del testo unico delle leggi sul reclutamento, circolare n. 217 del *giornale militare* 1931 ».

Ai militari stessi potrà, a domanda, essere rilasciato, dai rispettivi comandi di distretto, il foglio di congedo illimitato, in sostituzione del foglio di congedo provvisorio, avendo cura di inscrivervi, come causa per la quale si rilascia il congedo, le seguenti parole: « Dispensato dal compiere la ferma, ai sensi dell'art. 88 (o 108) del testo unico delle leggi sul reclutamento », e facendo, del pari, riferimento alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 218. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare per l'anno 1932 - Volume 1° - Parte 1ª.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 aprile 1931 - Anno IX.

Allo scopo di accertare con precisione le omissioni e le errate indicazioni eventualmente verificatesi nella compilazione e stampa dell'annuario militare dell'anno 1931 - Volume 1°, Parte 1ª — Ufficiali del R. Esercito in servizio permanente ed impiegati civili — testè pubblicato (cfr. circolare 181 del *giornale militare* c. a.) e per evitare che esse vengano riprodotte nell'annuario dell'anno prossimo, si invitano i comandi di deposito e di distretto e le direzioni degli uffici, stabilimenti, ecc., ad attenersi, per le occorrenti segnalazioni, alle prescrizioni contenute nelle circolari 373 del *giornale militare* 1926 e 260 del *giornale militare* 1927.

Gli elenchi mod. 51-*A* dovranno essere compilati soltanto per gli ufficiali ed impiegati pei quali si propongono rettifiche.

I comandi di divisione provvederanno poi alla trasmissione degli elenchi sopraindicati con le norme già note, curando di farli pervenire al Ministero (Divisione matricola e libretti personali) per il 15 agosto p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 219. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per titoli per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico d'artiglieria che avrà inizio il 1° ottobre 1931.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 26 aprile 1931 - Anno IX.

Con riferimento al n. 5 della circolare 137 *giornale militare* c. a., nella commissione per l'esame delle domande per l'ammissione al 6° corso superiore tecnico di artiglieria, il tenente generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo è sostituito nella qualità di membro dal tenente generale d'artiglieria CAMPOLMI cav. Giovanni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N 220. — CONCORSI E GARE. — **XX campionato militare ippico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 30 aprile 1931 - Anno IX.

Nelle gare del XX campionato militare ippico di cui alla circolare 632 del *giornale militare* 1930, svoltesi in Roma nei giorni 10, 11 e 12 aprile, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1ª *Categoria* - cavalli di proprietà.

1° *assoluto*: Capitano PERRONE DI SAN MARTINO Roberto, del 17° reggimento artiglieria da campagna.

Detto ufficiale viene nominato campione per l'anno 1931: la 2ª Coppa CAPRILLI, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso del 17° reggimento artiglieria da campagna che la restituirà all'Ispettorato delle truppe celeri il giorno 10 marzo 1932.

2ª *Categoria* - cavalli di carica.

1° *classificato*: Tenente AJROLDI DI ROBBIATE Eugenio del reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISI

Il volume, di cui nella circolare 214 della presente dispensa è annunziata la prossima distribuzione ai corpi del Regio esercito, ha il carattere di una pubblicazione permanente ed organica che viene a sostituirsi ai cenni sulle Fondazioni militari inseriti in passato sull'Annuario Militare. Da essa, sia pure in modo sommario, si desumono tutte le notizie necessarie per avere un'idea precisa dell'origine di ciascuna fondazione, della sua condizione giuridica e patrimoniale e dello scopo che le è assegnato dagli statuti.

Gli interessati potranno inoltre trovare in questo nuovo allegato dell'Annuario Militare, per le fondazioni le cui rendite debbono essere impiegate in elargizioni, la indicazione delle modalità da osservarsi per potervi concorrere e delle autorità che decidono sulla concessione dei benefici.

Ma la nuova pubblicazione raggiunge anche una finalità più elevata : quella di additare alla perpetua gratitudine dell'Esercito i generosi oblatori che intendono onorarlo destinando le loro offerte, anche di modesta entità, a premiare il valore, l'esemplarità della condotta, la capacità professionale, ovvero a dare incremento a quanto, in qualsiasi altro modo, giovi a rendere sempre più salda la compagine militare.

Sono in vendita presso l'Ufficio pubblicazioni militari i seguenti fascicoli dell'Annuario Militare: Ufficiali in S.P.E., in A.R.Q. ed impiegati civili - Anno 1931:

Ufficiali generali e Corpo di S. M. del R. Esercito . .	L.	5 —
Carabinieri reali e fanteria	»	15 —
Cavalleria, artiglieria e genio	»	10 —
Personale permanente distretti - Ufficiali delle fortezze - Corpo sanitario - Commissariato - Sussistenza - Amministrazione - Veterinari - Invalidi di guerra - Personale ecclesiastico	»	8,50
Ruoli d'anzianità degli impiegati civili delle Amministrazioni militari	»	6 —
Indice alfabetico	»	10 —

Contemporaneamente alla richiesta dovrà essere inviato l'importo per ogni esemplare.

Agli ufficiali è accordato lo sconto del 35 % stabilito dalla circolare 98 *giornale militare* 1928.

Nei prezzi suindicati non sono comprese le spese di posta.

PREZZO L. 1,80

(3109751) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1931 - ANNO IX — 8 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 221 - **23 febbraio 1931** - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 304 - Imposizione di zone di servitù militari intorno alla polveriera presidiaria di Trapani . . . . . *Pag.* 787

» 222 - **9 aprile 1931** - Anno IX — FONDAZIONI. — Legge n. 388 - Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 78, concernente la istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del R. Esercito . . . . . » 789

» 223 - **1° maggio 1931** - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale. . . . . » 791

» 224 - **7 maggio 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Aggiunta alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. . . . . » 793

» 225 - **7 maggio 1931** - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della «custodia a sacca per biciclette pieghevoli». . . . . » 795

N. 226 – 7 maggio 1931 – Anno IX — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Prescrizioni e norme circa i compiti affidati agli ufficiali tecnici automobilistici di corpo d'armata . . . . . *Pag.* 799

» 227 – 7 maggio 1931 – Anno IX — SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio territoriale . . . . . » 805

PARTE SECONDA

N. 228 – 17 aprile 1931 – Anno IX — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 405 relativo al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario e nel corpo veterinario . . . . . *Pag.* 807

» 229 – 17 aprile 1931 – Anno IX — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario . . . . . » 808

» 230 – 17 aprile 1931 – Anno IX — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario . . . . . » 816

» 231 – 24 aprile 1931 – Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 825

» 232 – 1° maggio 1931 – Anno IX — AVANZAMENTO. — Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti . . . . . » 826

» 233 – 1° maggio 1931 – Anno IX — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo » 826

N. 234 - 2 maggio 1931 - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1931-32 *Pag.* 827

» 235 - 4 maggio 1931 - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi nei collegi militari, per l'anno scolastico 1931-32 . . . . . » 828

» 236 - 7 maggio 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di triangolazione topografica per ufficiali subalterni d'artiglieria . . . . . » 853

NOTIFICAZIONI . . . . . » 854

PARTE PRIMA

Circolare N. 221. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 304 – Imposizione di zone di servitù militari intorno alla polveriera presidiaria di Trapani.** — (Direzione generale del genio). — 23 febbraio 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 84, dell'11 aprile 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno alla polveriera presidiaria di Trapani sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto firmato d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 307, *foglio* 26. — MANCINI.

N. 222. — FONDAZIONI. — **Legge n. 388 – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 78, concernente la istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 9 aprile 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 101, del 2 maggio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 78, concernente la istituzione di una fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 223. — SCUOLE MILITARI. — **Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° maggio 1931 - Anno IX

Allo scopo di disciplinare l'assunzione nei collegi militari dei professori civili del ruolo del Ministero dell'educazione nazionale di cui all'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si prescrive quanto segue:

1. — Ogni anno il Ministero della guerra, sulla scorta dei dati forniti dai comandi dei collegi militari, notifica sul *giornale militare ufficiale* le cattedre che si renderanno vacanti nei collegi militari per l'anno scolastico successivo, che debbano essere ricoperte con professori di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La notificazione sarà riprodotta sul *bollettino ufficiale* del Ministero dell'Educazione nazionale.

A norma delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e del R. decreto 6 maggio 1929, n. 763, potranno aspirare all'insegnamento nei collegi militari gli insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale che abbiano vinto un concorso per la materia o gruppi di materie costituenti la cattedra, e per il grado d'istituti per i quali sono messi a disposizione.

2. — Le domande dovranno essere presentate entro il 15 *giugno* al Ministero dell'educazione nazionale, che le rimetterà al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate con le opportune informazioni desunte dallo stato di servizio e dalle note informative degli aspiranti.

I titoli presentati dai concorrenti potranno essere inviati anche direttamente al Ministero della guerra entro il 30 *giugno*.

Il Ministero dell'educazione nazionale ha facoltà di non dar corso alle domande al cui accoglimento si oppongano speciali ragioni di servizio.

La priorità delle domande, anche se presentate prima dell'avviso di concorso, non costituisce titolo di preferenza.

3. — L'esame dei titoli dei concorrenti sarà fatto da apposita giunta, presieduta da un professore di università ordinario o libero docente, e composta di un professore di regia scuola media di 2° grado; del direttore capo divisione del Ministero della guerra, dal quale dipende il servizio delle scuole militari e di un direttore capo divisione del Ministero dell'educazione nazionale. I professori e il capo divisione del Ministero dell'educazione nazionale saranno designati volta per volta dal Ministero dell'educazione nazionale. In mancanza dei capi di divisione intervengono i funzionari chiamati a sostituirli.

A parità di voti avrà la prevalenza il voto del presidente.

4. — La giunta, tenendo esclusivamente conto del valore scientifico e didattico dei concorrenti, determina una graduatoria, proponendo una terna di nomi al Ministro della guerra.

La determinazione del Ministro è definitiva ed inappellabile.

È abrogata la circolare 264 del *giornale militare* 1930 riprodotta nella dispensa n. 20, parte I, in data 20 maggio 1930 del *bollettino ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro: P. Gazzera.

N. 224. — AVANZAMENTO. — **Aggiunta alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 7 maggio 1931 - Anno IX.

Il § 123 della circolare 369 *giornale militare* 1926 - Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, viene modificato come segue:

dopo il 2° comma, aggiungere:

« Però gli ufficiali che, per qualsiasi motivo, hanno subìto una perdita di anzianità nel grado attualmente rivestito saranno promossi subito dopo il pari grado del S.P.E. che avrebbero seguito nel ruolo del servizio permanente dopo effettuata la perdita di posti a tenore dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 225. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della « custodia a sacca per biciclette pieghevoli ».** (Direzione generale servizi logistici). — 7 maggio 1931 – Anno IX.

In luogo dell'attuale « *porta mantellina per biciclette pieghevoli* » viene adottata una « *custodia a sacca* » che consente al bersagliere ciclista di allogarvi, oltre la mantellina, anche la maglia di lana color grigio.

La custodia a sacca per biciclette pieghevoli, costruita con tela impermeabile per borse a zaino color grigio, è costituita da due parti: il corpo ed il fondo.

Il corpo è formato, in un sol pezzo, da un rettangolo della suddetta tela, lungo mm. 780-782, ed alto mm. 425-427, mentre il fondo è formato da un disco, della stessa tela, avente un diametro di mm. 244-246.

I due lati minori del rettangolo costituente il corpo della sacca, sono cuciti insieme mediante doppia cucitura a macchina, in modo da fare assumere al corpo stesso una forma cilindrica.

Il corpo è unito al fondo mediante cucitura a macchina.

Il contorno dei due lembi liberi risultanti dopo effettuata la suddetta cucitura è orlato con nastro di cotone spinato color grigio-verde.

L'estremità libera della custodia è ripiegata all'interno per mm. 60 circa. L'estremità libera di tale risvolto è ripiegata internamente per mm. 10 circa e cucito a macchina con cucitura che corre lungo tutta la circonferenza del corpo.

L'estremità superiore del risvolto finito, che viene così a risultare alto mm. 50 circa, è munito di altra cucitura a macchina, distante mm. 3 circa dall'orlo superiore della custodia, che corre anche essa lungo tutta la circonferenza del corpo.

Lungo il risvolto superiore della custodia sono applicati n. 8 occhielli di ottone, a vela, della luce interna di mm. 15 a mm. 16.

In corrispondenza di ciascun foro, praticato per l'applicazione degli occhielli suddetti, vi sono due rinforzi di cuoio g. v. conciato al cromo, di cui uno circolare interno e l'altro quadrato esterno.

Gli occhielli suddetti servono per la chiusura dell'apertura superiore della custodia mediante una striscia di vac-

chetta, conciata al cromo e tinta in grigio verde, che scorre all'interno degli occhielli stessi.

Tale striscia, è fermata alla sua metà, mediante cucitura a mano, al corpo della custodia in corrispondenza della cucitura verticale del corpo stesso.

Sul corpo della custodia sono applicati verticalmente, alla distanza di mm. 130 dall'orlo superiore, n. 4 passanti di cuoio g. v. conciato al cromo, della larghezza di mm. 19-21 e della lunghezza di mm. 110-112, in modo da risultare della luce interna di mm. 70 circa.

Per ciascun passante sono applicati, internamente al corpo della custodia, due rinforzi di cuoio g. v., conciato al cromo, in corrispondenza delle due cuciture che uniscono il passante stesso al corpo.

Nell'interno dei quattro passanti scorre una cinghia di cuoio g. v. conciato al cromo della larghezza di mm. 22-23.

Una estremità di tale cinghia è foggiata a riscontro ed è munita di n. 16 fori, mentre l'altra estremità è munita di una fibbia di ferro verniciato a fuoco in nero, con ardiglione e tubicino, avente una luce interna di mm. 24 ed uno spessore di mm. 4 circa.

A tale estremità è anche applicato un passante fisso di cuoio grigio-verde conciato al cromo, largo mm. 16 a 17.

La cinghia finita, compresa la fibbia, ha una lunghezza di cm. 116-118.

I quattro passanti verticali, nonchè le due cinghie di vacchetta e di cuoio grigio-verde conciato al cromo, hanno, per tutta la loro lunghezza, una formulatura.

Le dimensioni della custodia finita sono le seguenti:

Altezza del corpo	mm.	355-360
Diametro del fondo	»	230-232
Circonferenza dell'apertura	»	745-750

Tale custodia a sacca sarà inventariata al categorico 258 della Sez. *A*, categoria II del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, al prezzo unitario di L. 18,60.

La vecchia custodia di cui al categorico 71 della suddetta Sez. *A* passa al categorico 605 della Sezione *D* della stessa categoria II.

Conto di costruzione della custodia a sacca per mantellina per biciclette pieghevoli.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela impermeabile color grigio per borse a zaino, alta m. 0,70-0,71	m.	0,78	9 —	7,02
Occhielli a vela di ottone, di mm. 18 di luce interna . . .	n.	8 —	0,25	2 —
Cuoio grigio-verde conciato al cromo	p. q.	0,87	8 —	6,97
Pelle di vacchetta grigio-verde conciata al cromo	»	0,08	8 —	0,64
Nastro di cotone spinato, color grigio-verde alto mm. 22 . .	m.	0,76	0,35	0,27
Fibbia doppia verniciata nera di mm. 22 di luce interna. .	n.	1 —	0,10	0,10
Refe di lino grigio-verde 16/3.	L.			0,30
Mano d'opera	»			1,20
			Prezzo di costo . . . L.	18,49
			Prezzo di conteggio . . . L.	18,60

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 226. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Prescrizioni e norme circa i compiti affidati agli ufficiali tecnici automobilistici di corpo d'armata. — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 7 maggio 1931 - Anno IX.

L'art. 5 delle « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 17 aprile 1930, n. 458, sul servizio tecnico automobilistico, (Circ. n. 364 del *giornale militare* 1930), indica in modo generico le mansioni affidate agli ufficiali tecnici automobilistici di corpo d'armata.

Si precisano qui di seguito le modalità colle quali dette mansioni dovranno essere disimpegnate e le conseguenti varianti alle disposizioni regolamentari finora in vigore per il servizio del materiale automobilistico.

1. *Consulenza tecnica del comando di corpo d'armata.*

L'ufficiale tecnico automobilistico può essere messo di volta in volta a disposizione delle autorità incaricate delle ispezioni agli enti provvisti di automezzi, quando le ispezioni stesse riguardino il servizio del materiale automobilistico e ciclistico.

Il comando del corpo d'armata potrà anche incaricare l'ufficiale tecnico automobilistico di eseguire direttamente presso i suddetti enti sopraluoghi di carattere tecnico per la soluzione di particolari quesiti che si appalesino necessari per assicurare la migliore efficienza del materiale automobilistico e ciclistico o che eventualmente vengano posti dal Ministero.

A loro volta gli enti dotati di automezzi e biciclette, per tutte le questioni tecniche riguardanti il servizio di detto materiale non dovranno d'ora innanzi più rivolgersi o riferire direttamente al Ministero ma seguire sempre il tramite del comando di corpo d'armata.

2. *Incombenze relative alla precettazione e requisizione autoveicoli.*

L'ufficiale tecnico automobilistico dirige e controlla il servizio della precettazione degli autoveicoli e dei natanti a motore; apparecchia i documenti di pertinenza del comando

di corpo d'armata relativi alla requisizione autoveicoli, natanti a motore e biciclette.

3. *Consulenza tecnica sul servizio delle riparazioni al materiale automobilistico.*

A modificazione di quanto disposto coll'art. 281 dell'istruzione sul servizio automobilistico — vol. II, ediz. 1927, tutte le proposte per le grandi riparazioni degli autoveicoli devono essere trasmesse al Ministero pel tramite del comando del corpo d'armata.

Così pure per lo stesso tramite devono essere inviate tutte le richieste di autorizzazione a fare eseguire riparazioni di materiali automobilistici presso l'industria privata.

L'ufficiale tecnico automobilistico con apposita relazione esprime il proprio parere sulle proposte e richieste sopraindicate. A tale uopo eseguirà i necessari sopraluoghi, intesi ad accertare personalmente le condizioni delle macchine e dei materiali di cui viene proposta la riparazione o la alienazione.

4. *Consulenza sulla provvista e sui lavori e sulle vendite del materiale automobilistico e ciclistico.*

A parziale modificazione dell'art. 169 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico (ediz. 1926), i capitolati per l'esecuzione delle provviste e dei lavori relativi al materiale automobilistico e ciclistico devono d'ora innanzi essere inviati al Ministero per il tramite del comando del corpo di armata.

Parimenti le richieste di vendite da trasmettersi al Ministero secondo quanto prescritto dall'art. 339 del suddetto regolamento, devono essere inviate per il tramite suddetto.

L'ufficiale tecnico automobilistico esamina tali capitolati per quanto riguarda le clausole tecniche, le modalità di collaudo ed i prezzi.

In caso di rilievi li espone in relazione da allegarsi al capitolato od alla richiesta.

Per essere in grado di esercitare efficacemente questa consulenza si mantiene con opportuni accertamenti ed informazioni al corrente circa i prezzi correnti nei riguardi del materiale automobilistico e ciclistico, circa la potenzialità delle

ditte fornitrici e degli impianti industriali che possono avere attinenza col servizio del materiale automobilistico e ciclistico.

5. *Consulenza sulle dichiarazioni fuori servizio del materiale automobilistico e ciclistico e cambi di nomenclatura.*

Data la specifica funzione di consulenza dell'ufficiale tecnico automobilistico di corpo d'armata nei vari rami del servizio automobilistico degli enti territoriali, si prescrive che a parziale modificazione della circolare 423 *giornale militare* 1929 tutti gli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » o di quelli per « cambio di nomenclatura », sia che trattisi di specchi che dovranno essere approvati dai comandi di corpo d'armata, sia di quelli la di cui approvazione è di competenza del Ministero, dovranno d'ora innanzi far capo sempre agli anzidetti comandi.

Le autorità gerarchiche poi, che a senso del Capo II della circolare 423 del *giornale militare* 1929 devono trasmettere e dare parere circa gli specchi di proposta per la dichiarazione « fuori servizio » o per « cambio di nomenclatura » di materiali automobilistici e ciclistici, la di cui approvazione è di competenza dei comandi di corpo d'armata, potranno valersi dell'opera dell'ufficiale tecnico automobilistico.

Ove però si tratti della dichiarazione di *fuori servizio* o cambio di nomenclatura di *autoveicoli completi* la di cui approvazione è già ora di esclusiva competenza del Ministero, gli specchi relativi dovranno essere corredati sempre da apposita relazione dell'ufficiale tecnico automobilistico.

6. *Controllo statistico-tecnico sui prelevamenti dall'industria privata di parti di ricambio, gomme, carburanti e lubrificanti.*

Allo scopo di rendere più agevole ed efficace da parte del Ministero il controllo tecnico che già fin d'ora è esercitato sui prelevamenti dei materiali automobilistici che formano oggetto degli speciali contratti a quantità indeterminata, stipulati dall'officina automobilistica R. E. (Bologna) per conto di tutti i corpi, si prescrive quanto segue:

a) per le parti di ricambio, i cuscinetti a sfere, e le gomme, i corpi, anzichè inviare la seconda copia delle rela-

tive fatture direttamente al Ministero (Ispettorato del materiale automobilistico), come è prescritto dalle vigenti disposizioni, seguiranno d'ora innanzi il tramite del rispettivo comando di corpo d'armata.

L'ufficiale tecnico automobilista nel caso dovesse fare dei rilievi sulla entità e motivazione di taluni prelevamenti, ne farà oggetto di apposita relazione;

b) analogo procedimento sarà seguito per quanto si riferisce agli specchi periodici riguarlanti i consumi di carburanti e lubrificanti.

7. *Altri compiti dell'ufficiale tecnico automobilistico di corpo d'armata.*

L'ufficiale tecnico automobilistico è incaricato di esaminare tutti i documenti periodici relativi al servizio del materiale automobilistico e ciclistico che il comando del corpo d'armata deve inviare al Ministero della guerra. Si citano quì di seguito i principali:

rapporto annuale sul comportamento del materiale automobilistico, (prescritto dall'art. 412 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico);

rapporto annuale sull'andamento tecnico ed economico sul servizio del materiale automobilistico (prescritto dallo stesso articolo 412 sopra citato);

situazione richieste relative al materiale automobilistico;

situazioni annuali e variazioni trimestrali relative al censimento autoveicoli;

proposte di aggiunte e varianti al nomenclatore previste all'art. 215 del regolamento sul materiale d'artiglieria ed automobilistico. Pertanto le suddette proposte, a modifica di quanto prescrive la circ. 148 della dispensa 0 del foglio d'ordini — parte tecnica — 1° gennaio 1930 dovranno d'ora innanzi essere sempre inviate al Ministero per il tramite del comando del corpo d'armata;

relazione sulle prove annuali di marcia degli autoveicoli di riserva e programma delle prove per l'anno successivo (Istruzione provvisoria sul parcamento e manutenzione autoveicoli (ediz. 1922);

relazione annuale sulla esercitazione di autocolonna:

compila i documenti periodici statistici relativi agli autoveicoli e natanti a motore prescritti dalla pubblicazione 762.

8. *Come stabilito dall'art.* 5 *della circ.* 364 giornale militare 1930, *gli ufficiali tecnici automobilistici dipendono direttamente dal capo di S. M. di corpo d'armata o comando militare d'isola.*

Nelle nuove edizioni, di prossima pubblicazione, del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico e dell'Istruzione sul servizio automobilistico — volume II — saranno apportate le varianti conseguenti dalle disposizioni contenute nella presente circolare.

Qualsiasi disposizione regolamentare precedente contrastante con quelle che formano oggetto della presente circolare deve intendersi abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 227. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio territoriale.** — (Gabinetto). — 7 maggio 1931 – Anno IX.

Lo specchio delle ricorrenze e solennità, in cui si inalbera la bandiera e si illuminano gli edifici militari, annesso ai nn. 297 e 299 del regolamento per il servizio territoriale, (ivi comprese le « Avvertenze ») è sostituito dal seguente:

Ricorrenza e solennità	esposizione della bandiera(1)	Illuminazione degli edifici (2)	*Note*
8 gennaio - Genetliaco di S. M. la Regina	1	1	
11 febbraio - Anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la S. Sede	1	1	
23 marzo - Anniversario della fondazione dei Fasci	1	1	
21 aprile - Natale di Roma	1	1	
24 maggio - Anniversario della dichiarazione di guerra	1	1	
1ª domenica di giugno - Celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto	1	1	
18 agosto - Onomastico di S. M. la Regina	1	1	
15 settembre - Genetliaco di S. A. R. il Principe Ereditario	1	1	
12 ottobre - Anniversario della scoperta dell'America	1	—	
28 ottobre - Anniversario della Marcia su Roma	1	1	
4 novembre - Anniversario della Vittoria	1	1	
11 novembre - Genetliaco di S. M. il Re.	1	1	

(1) Dalla sveglia alla mezzanotte.
(2) Dall'imbrunire alla mezzanotte.

Ricorrenza e solennità	esposizione della bandiera	illuminazione degli edifici	*Note*
Arrivi e partenze in forma ufficiale delle LL. MM. il Re e la Regina, del Sommo Pontefice, dei Capi degli Stati esteri, dei Principi della Famiglia Reale, dei Principi delle Case Regnanti estere e del Capo del Governo	1	—	Nei presidi interessati
Nascita di un Principe Reale	1	—	
Inaugurazione di una nuova legislatura o di una nuova sessione parlamentare	1	—	Nella capitale
Anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II e dell'ultimo Re defunto	1	—	Bandiera a mezz'asta

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 228. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 405, relativo al concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario e nel corpo veterinario. — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 aprile 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 4 maggio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico suddetto;

Visti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457 e 24 luglio 1930, n. 1088, concernenti la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di ricoprire, almeno in parte, per il momento le vacanze esistenti nei ruoli degli ufficiali del corpo sanitario e veterinario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro Segretario di Stato per la guerra e del Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assunzione in servizio permanente effettivo mediante concorsi per titoli ed esami, a norma delle disposizioni vigenti, di 40 tenenti medici, 15 tenenti chimici-farmacisti, 20 tenenti veterinari.

Il Ministro Segretario di Stato per la guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

N. 229. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo sanitario. — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 aprile 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il R. decreto n. 405, del 17 aprile 1931;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami:

a) per 40 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel R. Esercito;

b) per 15 posti di tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel R. Esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in s.p.e. e di complemento di qualsiasi arma o corpo, i sottufficiali ed i militari di truppa, sia in servizio che in congedo, nonchè i medici e i chimici farmacisti civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in s.p.e. nel corpo sanitario militare.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5, non più tardi del 15 giugno 1931, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola al comando del distretto cui sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente da cui dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina a ufficiali in s.p.e. nel corpo sanitario militare.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° per tutti indistintamente i concorrenti, se medici.

a) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo (oppure certificato di abilitazione rilasciato dalla competente Università e debitamente legalizzato, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della

conseguita abilitazione. In tal caso egli dovrà comprovare la impossibilità di produrre il diploma originale);

oppure: diploma di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) certificato della segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea, e nell'esame di abilitazione;

c) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

2° per tutti indistintamente i concorrenti, se chimici farmacisti:

d) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, o copie notarili dei medesimi;

oppure: diploma originale di laurea in chimica e farmacia (o copia notarile di esso), o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia (o copie notarili di essi), se il concorrente li conseguì entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

Per il certificato di abilitazione (in sostituzione del diploma originale di abilitazione o della relativa copia notarile), vale quanto è detto per i medici alla lettera *a*);

e) certificato della Segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea, di diploma in farmacia, e nell'esame di abilitazione;

f) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre.

3ª Per gli ufficiali di complemento, inoltre:

g) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale la copia stessa proviene;

h) certificato di stato libero, oppure certificato comprovante l'atto di matrimonio se il concorrente è ammogliato (l'uno e l'altro certificato debitamente legalizzati).

Al certificato di matrimonio deve essere allegato un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire l'esistenza della rendita di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399. I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso stesso, chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali. La nomina dei vincitori del concorso, che siano già ammogliati e che non avranno ottemperato alla disposizione ora riferita, oppure non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

i) certificato di penalità (in carta da bollo da L. 10) di data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda e rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante è nato all'estero, se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

l) certificato di moralità e di buona condotta, in data anteriore di non più di un mese a quella di presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (detto certificato deve essere redatto in carta da bollo da L. 5, oltre ai diritti segreteria, e deve essere conforme al mod. 23 annesso al regolamento per il reclutamento del R. Esercito);

m) la propria fotografia con la firma autenticata da un R. notaio (oppure anche, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende);

4ª Per i concorrenti che non siano ufficiali: i documenti di cui ai precedenti numeri 1 o 2 e tutti quelli di cui alle precedenti lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed inoltre:

n) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dall'ufficio di stato civile del luogo (o dei luoghi) di domicilio, e legalizzato dal presidente del tribunale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *n*), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Art. 4.

Le autorità riceventi restituiranno agli interessati le domande che entro il termine suddetto del 15 giugno 1931 non fossero corredate da tutti i documenti indicati nel precedente art. 3, compilati secondo le modalità prescritte, non essendo ammessa per alcun motivo la facoltà di farli pervenire dopo la data sopra indicata.

Nel restituire domande documentate in modo irregolare, dette autorità ne specificheranno i motivi, e nel contempo ne daranno comunicazione al Ministero.

Inoltreranno invece, per il tramite gerarchico, le domande regolari, facendole pervenire al Ministero, con tutti i documenti prescritti, non oltre il 15 agosto 1931, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa.

Alle domande dei concorrenti che non siano ufficiali in s. p. e. le autorità riceventi dovranno inoltre allegare:

a) una dichiarazione, compilata in forma collegiale da un ospedale militare, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie;

b) le informazioni della R. Prefettura e dell'Arma dei CC. RR. sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Per i concorrenti che non siano ufficiali allegheranno infine:

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *giornale militare* 1914).

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti, pel tramite dell'autorità militare alla quale presentarono la domanda dell'ammissione al concorso stesso, della data in cui dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma per sostenere i prescritti esami. Questi verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, e saranno presenziati dalle seguenti Commissioni, composte di 7 ufficiali medici (6 membri e 1 presidente) ed un ufficiale medico segretario, quest'ultimo senza diritto a voto, per i concorrenti medici; di tre ufficiali del corpo sanitario (1 presidente e 2 membri) e di un ufficiale del corpo sanitario, segretario, quest'ultimo senza diritto a voto, per i concorrenti chimici farmacisti.

Il presidente, i membri e i segretari delle due commissioni saranno nominati dal Ministro della guerra.

La Commissione per i candidati medici potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica. Le due sottocommissioni funzioneranno riunite per la prova di igiene militare.

Art. 7.

Ogni membro di ciascuna Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in ventesimi dei punti a questa attribuiti. Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate fra loro e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto d'esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli speciali di carriera ed i titoli scientifici ogni membro disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun membro divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli. Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto d'esame pel coefficiente 4 e il punto di valutazione

dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti, e si dividerà il risultato per cinque.

Art. 8.

La votazione minima indispensabile per il giudizio di idoneità in ciascuna prova e nella valutazione dei titoli è di 10/20; è ammesso il compenso tra le votazioni di ciascuna delle tre prove d'esame, purchè in nessuna di esse la votazione sia stata inferiore ad 8/20 e la media raggiunta nelle prove non sia inferiore a 12/20. I candidati che in una prova abbiano riportata una votazione inferiore ad 8/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo loro contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *giornale militare*.

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti medici o tenenti chimici farmacisti in s. p. e. in base al presente decreto, assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado quella sotto la quale la nomina verrà effettuata.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

PROGRAMMI D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente medico in s. p. e.

PROVA I. — *Clinica medica e chirurgica (orale e pratica).*

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un malato di malattia medica od uno di malattia chirurgica; il candidato lo esamina e ne illustra i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione. La Commissione porta speciale attenzione sul modo con cui il candidato ha proceduto all'esame dell'ammalato ed ha rilevato i sintomi della malattia.

PROVA II. — *Anatomia topografica (orale e pratica).*

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a disposizione della Commissione. Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1° regione sopraioidea ;
2° » sottoioidea;
3° » carotidea;
4° regione sopraclavicolare;
5° » sottoclavicolare e deltoidea;
6° » antero-laterale della parete addominale;
7° » del canale inguinale;
8° » crurale;
9° » dell'ascella;
10° » della piega del gomito;
11° » posteriore del polso e dorsale della mano;
12° » anteriore del polso e palmo della mano;
13° » ginocchio (anteriore e posteriore);
14° » del collo del piede e dorsale del piede.

PROVA III. — *Igiene militare (scritta).*

Viene assegnato ai candidati un tema d'igiene, con applicazioni al servizio militare. Questi lo svolgono in un tempo non superiore a sette ore, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

PROGRAMMI D'ESAME

per il concorso alla nomina a tenente chimico-farmacista in S. P. E.

PROVA I.

Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica e tossicologica. Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad 8 ore, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

PROVA II.

Prova pratica di analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi (durata massima 8 ore compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione, che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

PROVA III.

Prova orale di materia medica nella parte attinente ai farmacisti. Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

Roma, 17 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 230. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in S. P. E. nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 aprile 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, approvato con R. decreto numero 629, del 21 marzo 1929;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico suddetto;

Visto il R. decreto n. 405, del 17 aprile 1931;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per 20 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo nel Regio Esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento di qualsiasi arma o corpo, i sottufficiali ed i militari di truppa, sia in servizio che in congedo, nonchè i veterinari civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente veterinario in S.P.E.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5, non più tardi del 15 giugno 1931, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola al comando del distretto cui sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del corpo o ente da cui dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina a tenente veterinario in S.P.E.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. *Per tutti indistintamente i concorrenti*:

a) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o copia notarile del diploma stesso (oppure certificato di abilitazione rilasciato dalla compe-

tente università e debitamente legalizzato, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione. In tal caso egli dovrà comprovare la impossibilità di produrre il diploma originale);

Oppure: diploma originale di laurea in zooiatria (o copia notarile di esso), se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-1925;

b) certificato della segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea, e nell'esame di abilitazione;

c) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre.

2. *Per gli ufficiali di complemento inoltre*:

d) copia dell'atto originale di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale la copia stessa proviene;

e) certificato di stato libero, oppure certificato comprovante l'atto di matrimonio se il concorrente è ammogliato (l'uno e l'altro certificato debitamente legalizzato). Al certificato di matrimonio deve essere allegato un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire l'esistenza della rendita di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399. I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso stesso, chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla predetta legge, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali. La nomina dei vincitori del concorso, che siano già ammogliati e che non avranno ottemperato alla disposizione ora riferita, oppure non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

f) certificato di penalità (in carta da bollo da L. 10) di data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è stato il concorrente, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se il concorrente è nato all'estero.

Se il concorrente è naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

g) certificato di moralità e di buona condotta, in data anteriore di non più di un mese a quella di presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ebbe il suo ultimo domicilio (certificato redatto in carta da bollo da L. 5 e conforme al mod. 23 annesso al regolamento per il reclutamento del R. Esercito);

h) la propria fotografia con la firma autenticata da un R. notaio (oppure anche, se il concorrente è in servizio militare nelle colonie dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende);

3. *Per i concorrenti che non siano ufficiali*: tutti i documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), ed inoltre:

i) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dall'ufficio di stato civile del luogo (o dei luoghi) di domicilio e legalizzato dal presidente del Tribunale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Art. 4.

Le autorità riceventi respingeranno agli interessati le domande che entro il termine suddetto del 15 giugno 1931 non fossero corredate da tutti i documenti indicati nel precedente art. 3, compilati secondo le modalità prescritte, *non essendo ammessa per alcun motivo la facoltà di farli pervenire dopo la data suddetta*.

Nel respingere domande documentate in modo irregolare, dette autorità ne specificheranno i motivi, e nel contempo ne daranno conoscenza al Ministero.

Inoltreranno con la maggiore sollecitudine, le domande regolari facendole pervenire al Ministero, con tutti i documenti prescritti, non oltre il 25 luglio 1931, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale, copia del foglio matricolare se il concorrente è militare di truppa.

Alle domande dei concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E. le autorità riceventi dovranno inoltre allegare:

a) una dichiarazione, compilata in forma collegiale da un ospedale militare, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo, o non, al *servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie;*

b) le informazioni della R. Prefettura e dell'arma dei CC. RR. sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Per i concorrenti che non siano ufficiali allegheranno infine:

c) richiesta di certificato generale (mod. 42 di cui alla circolare 228 del *giornale militare* 1914).

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti pel tramite della autorità militare alla quale presentarono la domanda di ammissione al concorso stesso, della data in cui dovranno presentarsi al Ministero (Ufficio del capo del servizio veterinario) per sostenere i prescritti esami. Questi verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, e saranno presenziati da una Commissione nominata dal Ministro della guerra e composta da un colonnello veterinario, presidente, da due ufficiali superiori veterinari, membri, e da un capitano veterinario, segretario senza diritto a voto.

Art. 7.

Ogni membro di ciascuna commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in ventesimi dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate fra loro e la somma ottenuta sarà divisa per tre per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli speciali di carriera ed i titoli scientifici ogni membro disporrà di 20 punti: la somma dei punti assegnati da ciascun membro divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto d'esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto d'esame pel coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti, e si dividerà il risultato per 5.

Art. 8.

La votazione minima indispensabile per il giudizio di idoneità è 10/20 in ciascuna prova; è ammesso però il compenso tra le votazioni di ciascuna delle tre prove, purchè in nessuna di esse la votazione sia stata inferiore a 8/20 e la media raggiunta 12/20.

I candidati che in una prova abbiano riportato una votazione inferiore ad 8/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subìta.

A questi, ed a quelli che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso saranno, contro ricevuta, restituiti immediatamente i titoli ed i documenti trasmessi.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *giornale militare*.

Art. 10.

I concorrenti che in base al presente decreto saranno nominati tenenti veterinari in servizio permanente effettivo verranno inviati per un periodo di cinque mesi presso un deposito allevamento quadrupedi per un esperimento teorico-pratico, se provenienti dagli ufficiali veterinari di comple-

mento; quelli aventi diversa provenienza saranno in un primo tempo inviati alla scuola di applicazione di cavalleria, per frequentare un corso di applicazione della durata di mesi cinque, ed in un secondo tempo presso un deposito allevamento quadrupedi, per compiervi un periodo di esperimento teorico-pratico analogo a quello prescritto per i provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

Art. 11.

I concorrenti che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel corpo veterinario militare in base al presente decreto, assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado quella sotto la quale la nomina verrà effettuata.

L'anzianità relativa sarà determinata dalla classificazione ottenuta come è stabilito all'art. 7.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

PROGRAMMI D'ESAME

per il concorso alla nomina di tenente veterinario in S. P. E.

PROVA I. — *Igiene, epizoologia, ippotennia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.*

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: sette ore.

Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti, viene svolta per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla commissione esaminatrice e comunicato dal Presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

PROVA II. — *Anatomia normale e patologia, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.*

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

TESI.

1. Microrganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Via di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizione che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico: vaccinazioni, siero vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio, eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura. Setticemie e picemie.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica; eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina, patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero-profilassi e siero-terapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite; etiologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: etiologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite; etiologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Tombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche del cavallo.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: Generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. Bronchi, polmoni e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite; distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie; acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi, scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali, emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Casa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture, loro distinzioni e complicazioni, etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatiche: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizione, azione ed ufficio della saliva. Parotide; etiologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico, morbo coitale maligno, etiologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale, ernie inguinali, cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

Piede di cavallo: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podo-flemmatite e podotrochilite; etiologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

PROVA III. — *Clinica medica e chirurgica.*

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso, dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuna la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli a ciascun caso esaminato.

Roma, 17 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 231. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari delegati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 aprile 1931 - Anno IX.

A modificazione del decreto ministeriale 23 ottobre 1930, l'Ispettore generale SACCOROTTI gr. uff. dott. Francesco è delegato a firmare « *Pel Ministro* », in assenza del Direttore generale personale ufficiali, generale di divisione gr. uff. Alessandro GIOVAGNOLI, o per la parte che questi non intenda riservare a sè, la corrispondenza d'ufficio e tutti gli atti inerenti al servizio d'ispezione per la parte di competenza della Direzione generale personale ufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 232. — AVANZAMENTO. — **Esami facoltativi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle armi combattenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° maggio 1931 - Anno IX.

Con riferimento al n. 2 della circolare 111 *giornale militare* c. a., le prove applicative ed orali avranno inizio il 6 luglio p. v. a Caserta.

Gli ufficiali da esaminare si presenteranno a quel comando di presidio il mattino del 5 luglio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 233. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che modifica la composizione della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 1° maggio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1931, col quale fu nominata per l'anno 1931 la Commissione speciale per l'avanzamento dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo;

Decreta:

Articolo unico.

A sostituire il generale di corpo d'armata in S. P. E. SPILLER cav. Gaetano, nominato comandante del corpo d'armata di Torino, nella presidenza della Commissione

Speciale per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1931, è nominato il generale di corpo d'armata in S. P. E. PERRIS cav. Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 234. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per cattedre vacanti presso il collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1931-32.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 maggio 1931 – Anno IX.

È indetto un concorso per titoli, per ricoprire le seguenti cattedre vacanti presso il liceo classico annesso al collegio militare di Napoli, per l'anno scolastico 1931-1932:

una cattedra di matematica e fisica;

una cattedra di storia, filosofia ed economia politica.

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e del R. decreto 6 maggio 1929, n. 763 le cattedre vacanti suddette saranno assegnate per titoli a insegnanti di ruolo del Ministero dell'educazione nazionale che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare 1° maggio 1931, n. 223 del *giornale militare ufficiale* e cioè che abbiano vinto un concorso per la materia o gruppi di materie costituenti la cattedra e per il grado d'istituti pei quali sono messi a disposizione.

Gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) che presenteranno pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale della istruzione media), al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il 15 giugno 1931.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendano presentare (pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici) fatta astrazione da atti di nascita, moralità e simili, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti richiesti pel concorso, nonchè la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli potranno anche essere inviati, o presentati, direttamente al Ministero della guerra posteriormente alla domanda, ma non oltre il 30 giugno p. v.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero della educazione nazionale oltre il 15 giugno, nè dei titoli che pervenissero al Ministero della guerra oltre il 30 giugno.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza.

Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato desiderio di essere assunti presso i collegi militari o ne avessero anche presentato formali istanze, dovranno esplicitamente rinnovarle, osservando le modalità sopra indicate.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 235. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di allievi ne collegi militari, per l'anno scolastico 1931-32. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 maggio 1931 - Anno IX.

1. Per l'anno scolastico 1931-1932 è aperto un concorso per titoli, per l'ammissione:

a) al *collegio militare di Roma*, di:

60 allievi, alla prima classe di liceo classico;

25 allievi, alla prima classe di liceo scientifico.

b) al *collegio militare di Napoli*, di:

85 allievi, alla prima classe di liceo classico;

25 allievi, alla prima classe di liceo scientifico.

Il Ministero si riserva, in qualunque tempo, la facoltà di variare il numero dei posti messi a concorso.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre p. v.

Requisiti e titoli di studio richiesti.

2. Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) non abbiano oltrepassato il 17° anno di età al 30 settembre 1931, se aspirano al liceo classico; non abbiano oltrepassato il 16° anno di età, parimenti al 30 settembre 1931, se aspirano al liceo scientifico. Potranno quindi partecipare al concorso esclusivamente i giovani nati dal 1° ottobre 1914 in poi se aspiranti al liceo classico; e dal 1° ottobre 1915 in poi se aspiranti al liceo scientifico. Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni generali che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) posseggano l'idoneità fisica da accertarsi in base alle norme di cui ai numeri 8 e 9;

c) non siano stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) siano in possesso del certificato di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico (a seconda del corso di studi al quale aspirano), conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi peraltro debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare (1).

Domande d'ammissione.

4. Le domande per l'ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 3, devono essere indirizzate al comando del collegio prescelto dall'aspirante, e presentate al

(1) L'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce:

« Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno 10 anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di volere conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre, o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita ».

comando del rispettivo distretto militare non oltre il 15 *agosto* p. v.

Debbono essere firmate non dall'aspirante, ma dal padre o da chi esercita la patria potestà. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, paternità e residenza del padre, o di chi esercita la patria podestà e nome e cognome del candidato;

b) specificazione del collegio al quale il candidato desidera essere ammesso;

c) specificazione del corso di studi che l'aspirante intende seguire (liceo classico o scientifico);

d) elenco dei documenti che vengono uniti alla domanda;

e) dichiarazione, per i giovani che debbono sostenere esami di riparazione, di quanti e quali siano gli esami da ripetere;

f) indicazione del reparto di Balilla o Avanguardisti cui il candidato appartenga.

La data di presentazione della domanda sarà accertata da apposita dichiarazione che sarà apposta sulla medesima dai comandanti di distretto che la ricevono.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate oltre il termine utile su indicato del 15 *agosto p. v.*

5. Avuti presenti i criteri in base ai quali verranno effettuate le ammissioni (vedasi il successivo n. 16), le domande non dovranno contenere opzioni subordinate (la dichiarazione cioè di accettare l'ammissione all'altro collegio ove fossero ricoperti tutti i posti messi a concorso nel collegio prescelto). Il Ministero provvederà tuttavia *d'ufficio*, giusta le norme del ricordato n. 16, perchè i candidati siano iscritti, in linea subordinata, fra i concorrenti all'altro collegio, e siano ad esso assegnati qualora non trovino posto in quello prescelto.

6. Non sono consentite domande subordinate di ammissione al liceo scientifico da parte di aspiranti al liceo classico, nè viceversa, ancorchè i candidati possedessero il relativo titolo di studio.

Le ammissioni si effettuano esclusivamente al primo anno di corso, anche per i candidati che presentino titoli di ammissione alla 2ª o alla 3ª classe del liceo, salve solo in tali casi, le precedenze previste al n. 18.

Documenti da allegare alle domande.

7. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita del candidato, legalizzata dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale le copie o i certificati provengono;

b) certificato di moralità e buona condotta, di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune nel quale il giovane ebbe il suo ultimo domicilio (mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. Esercito), vidimato dal prefetto;

c) certificato di penalità di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti se il giovane è nato all'estero;

d) certificato rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo (o luoghi) di domicilio, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Tale certificato dovrà essere legalizzato dal presidente del tribunale. Gli stranieri di cui al precedente n. 3 dovranno produrre un certificato dell'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio, certificato nel quale risulti esplicitamente indicato in quale delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, egli si trovi per acquistare la cittadinanza italiana mediante la prestazione del servizio militare;

e) fotografia (in formato visita, senza cartoncino) del concorrente, con l'indicazione, a calligrafia leggibile, del nome, cognome e paternità del candidato medesimo. Nessuna legalizzazione sarà posta su detta fotografia;

f) documento comprovante che il candidato possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *d*) del n. 2.

Tale documento consisterà in apposito certificato rilasciato e firmato dal capo dell'istituto presso cui il concorrente ha sostenuto gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) sono soggetti alle vigenti leggi sul bollo (1).

Ai giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, verrà attribuita, agli effetti della iscrizione nelle graduatorie di cui al n. 18, la votazione minima d'idoneità.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione il titolo di studio potrà essere inviato direttamente. in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione delle domande, purchè però vi giunga non oltre il 4 *ottobre p. v. In caso contrario detti giovani non saranno ammessi a concorrere.*

Visite mediche.

8. I candidati all'ammissione ai collegi militari dovranno essere scevri di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

9. Per l'accertamento delle condizioni di cui al numero precedente, i candidati saranno sottoposti ad una *prima visita medica eliminatoria* presso il comando del distretto militare al quale fu presentata la domanda di ammissione, nel giorno che da questo verrà fissato.

I candidati che in detta visita non siano stati dichiarati idonei, decadranno dal diritto alla ammissione.

I candidati riconosciuti idonei saranno sottoposti ad una *seconda visita medica collegiale* presso la sede del collegio al quale aspirano, il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile.

10. La Commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (uno dei quali ufficiale superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare;

(1) I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare i documenti di cui al presente numero, in carta libera.

del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

11. L'aspirante all'ammissione in un collegio militare dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età, ed il perito medico porterà la sua speciale attenzione sulla integrità degli apparati respiratorio e circolatorio, del sistema nervoso, della vista e dell'udito applicando norme analoghe a quelle stabilite per gli ammittendi alle accademie militari (circ. 186 del *giornale militare* 1931).

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,41, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni o deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio nel territorio e nelle colonie.

Si avverte ad ogni buon fine che l'eventuale inidoneità pronunciata nei riguardi dell'ammissione ai collegi, non esime i giovani dal presentarsi, a suo tempo, all'esame personale e arruolamento davanti al Consiglio di leva.

Attribuzioni dei comandi di distretto.

12. All'atto della presentazione delle domande di ammissione i comandanti di distretto militare debbono accertarsi che le medesime corrispondano, per contenuto e per forma, alle prescrizioni di cui al n. 4; che siano corredate da tutti i documenti di cui al n. 7 e che i documenti medesimi siano prodotti nelle forme prescritte.

A tali domande e relativi documenti i comandanti di distretto uniranno i seguenti atti:

a) un rapporto contenente le informazioni sulla condotta morale e politica e sulla onorabilità dei candidati e delle loro famiglie. Tali informazioni, che saranno raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma del CC. RR, saran-

no estese su modello conforme a quello di cui all'allegato 1. Esse devono essere sempre precise e circostanziate; saranno quindi senz'altro respinte quando siano sommarie o con diciture generiche;

b) la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. n. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale;

c) un rapporto contenente le informazioni di cui alla lettera *c*) del n. 2, che dovranno anche esse venire raccolte a cura dei comandi retti da ufficiali dell'Arma dei CC. RR. e riportate sul modello accennato alla precedente lettera *a*).

13. I comandi di distretto faranno poi pervenire, con pratiche separate, man mano che siano presentate e riconosciute regolari, e ad ogni modo non oltre il 31 *agosto p. v.*, le domande con i relativi documenti di ciascun candidato al comando del collegio da esso prescelto, unendovi il certificato della prima visita medica di cui al n. 9, nonchè gli atti specificati al n. 12.

Qualora le informazioni od il certificato del casellario giudiziale relativi a talun candidato siano sfavorevoli, l'intero incartamennto sarà invece trasmesso, senza indugio, al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali), e comunque non oltre il termine su indicato del 31 *agosto p. v.*

Regolarizzazione dei documenti.

14. Quando la domanda manchi di taluno dei documenti prescritti o qualcuno di essi sia formalmente imperfetto, i comandi di distretto inviteranno i candidati a presentarlo o a regolarizzarlo entro il termine improrogabile del 25 *agosto p. v.*

I candidati che non avranno ottemperato all'invito entro il termine indicato decadranno dal diritto all'ammissione.

Esclusioni dal concorso.

15. Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti per poter partecipare al concorso, il Ministero si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere in qualunque tempo dal concorso stesso quei giovani che, per qualsiasi motivo,

non giudicasse conveniente ammettere ai collegi militari; come si riserva la facoltà di rinviare in famiglia, dopo l'ammissione, quegli allievi la cui permanenza nell'istituto venisse a risultare, per ulteriori accertamenti, incompatibile col decoro di esso.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi di tali provvedimenti.

Ordine delle ammissioni.

16. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, e che non siano stati eventualmente esclusi dal concorso, saranno iscritti, a cura del comando di ciascun collegio, in due distinte graduatorie di merito, a seconda cioè, che aspirino al liceo classico o al liceo scientifico, in base ai criteri specificati ai numeri 18, 20 e 21.

Le graduatorie dei due collegi riferentisi al liceo classico saranno riunite dal Ministero in una graduatoria generale, la quale determinerà l'ordine di successione delle ammissioni. Analogamente si procederà per le graduatorie riferentisi al liceo scientifico.

Le ammissioni si effettueranno tra i giovani dichiarati idonei alla visita medica collegiale di cui al n. 9, fino ad esaurimento del numero dei posti messi a concorso, avuto riguardo al collegio prescelto da ciascun candidato.

Man mano che per inidoneità fisica, per rinuncia volontaria o per qualsiasi altra causa, un candidato non venisse effettivamente ammesso al collegio, gli subentrerà il candidato che lo segue immediatamente nella graduatoria del rispettivo tipo di scuola (liceo classico o scientifico).

I candidati che risultassero classificati in eccedenza ai posti disponibili nel collegio prescelto, saranno assegnati di ufficio all'altro collegio, sempre quando in esso siano rimasti posti disponibili. Ove un candidato non trovi posto neppure nell'altro collegio, oppure rinunci ad esservi ammesso, rimarrà definitivamente escluso dalla ammissione.

Precedenze assolute per gli orfani di guerra.

17. Saranno iscritti nelle graduatorie di cui al n. 18, con precedenza assoluta, gli orfani di guerra, considerandosi tali i giovani che si trovino nelle condizioni di cui al n. 37.

La prova di tale qualità è data dal documento di cui allo stesso n. 37.

Tutti indistintamente i giovani ammessi alla precedenza assoluta dovranno, bene inteso, riunire i requisiti richiesti dalla presente circolare per partecipare al concorso.

I posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

Saranno esclusi dal beneficio della precedenza assoluta i candidati che entro il 25 *agosto p. v.*, non avranno presentato il documento di cui al n. 37 comprovante la loro qualità di orfani di guerra.

Saranno altresì esclusi dal beneficio di cui al n. 21, ultimo comma, i candidati che entro il medesimo termine non avranno prodotto la prova di appartenere a Reparti Balilla o Avanguardisti. Tale prova è data da apposita dichiarazione rilasciata dalla Presidenza dell'Opera Nazionale Balilla.

Criteri per la formazione delle graduatorie.

18. Le graduatorie di merito, salve le precedenze assolute di cui al n. 17, saranno formate dal comando di ciascun collegio, separatamente per il liceo classico e per il liceo scientifico, iscrivendo successivamente i candidati nell'ordine risultante dai seguenti gruppi:

a) concorrenti forniti di titoli di studio superiore, intendendosi per tali esclusivamente coloro che provengano da un liceo classico o scientifico e che abbiano conseguito in esso il passaggio al secondo (o terzo) corso, con precedenza ai giovani risultati idonei nella prima sessione di esami;

b) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella prima sessione di esami;

c) concorrenti in possesso del certificato di ammissione al primo corso del liceo classico o scientifico, conseguito in qualsiasi anno nella seconda sessione di esami.

19. Agli effetti della dichiarazione del titolo superiore di cui al comma *a*) del numero precedente non varranno certificati di frequenza nè altri certificati di studio differenti da quelli tassativamente in esso indicati.

Si avverte anche al riguardo che, effettuandosi le ammissioni esclusivamente al primo corso del liceo classico o scientifico, i giovani di cui al detto comma *a*), vengono considerati quali rinuncianti al titolo superiore posseduto. Essi quindi saranno ammessi al primo corso e non potranno essere promossi al secondo corso del collegio se non dopo aver superato, a suo tempo, nel collegio stesso, gli esami di passaggio.

20. Agli effetti del collocamento nei singoli gruppi delle graduatorie di cui al n. 18, saranno considerate come superate in prima sessione di esame le prove superate nella sessione autunnale che i candidati non abbiano potuto sostenere in quella estiva per motivi ritenuti attendibili dal presidente della commissione di esame (art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1925, n. 653). Ove tale circostanza non sia fatta constare sul titolo di studio, dovrà essere comprovata da apposita dichiarazione.

Saranno invece considerate come superate in seconda sessione le prove superate nella sessione estiva, qualora in quest'ultima non siasi ottenuta l'idoneità anche in educazione fisica.

21. Entro ciascuno dei gruppi enunmerati al n. 18, i concorrenti saranno classificati a seconda della media aritmetica (espressa fino alla frazione di centesimo) dei voti risultanti dal titolo di studio, escluso il punto di condotta e di educazione fisica.

A parità di media sarà preferito il concorrente che appartenga a Reparti Balilla o Avanguardisti e successivamente il più giovane di età.

Operazioni relative alle ammissioni.

22. I comandi dei collegi, formate le graduatorie dei candidati secondo le istruzioni di cui ai nn. 18, 20 e 21, le rimetteranno per l'approvazione al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) in modo che vi giungano: nella giornata del 10 *settembre p. v.*, quelle riferentisi ai candidati di cui ai comma *a*) e *b*) del n. 18; nella giornata del 7 *ottobre p. v.*, quelle riferentisi ai candidati di cui al comma *c*) del numero stesso.

I medesimi comandi faranno pervenire al Ministero, nella stessa giornata del 10 *settembre p. v.*, due elenchi nominativi comprendenti *tutti i candidati* aspiranti rispettivamente al liceo classico e al liceo scientifico. In tali elenchi i candidati saranno ordinati alfabeticamente, specificandosi, per ciascuno di essi: la paternità, la data di nascita, la media del titolo di studio, (bene inteso per i concorrenti che non debbano sostenere prove di riparazione) gli eventuali titoli alla precedenza o preferenza nelle ammissioni, ed il domicilio.

Il Ministero, espletate le attribuzioni di sua competenza, comunica ai comandi dei collegi il nome dei candidati da ammettere.

I comandi dei collegi provvederanno: per le opportune partecipazioni ai candidati dichiarati ammissibili e per il diretto rilascio ai medesimi delle richieste mod. *D* pel viaggio, di cui al n. 27 della presente circolare; per regolarne la presentazione e per sottoporli alla visita medica collegiale di cui al n. 9.

23. Verranno considerati quali rinuncianti i giovani che, senza plausibile motivo, non si saranno presentati al comando del collegio entro cinque giorni dal termine loro fissato, o che entro lo stesso periodo di tempo non abbiano dato riscontro all'invito di presentazione.

Coloro che non potessero raggiungere la sede del collegio per comprovata malattia o per motivi ritenuti attendibili dal rispettivo comando, potranno ottenere una proroga alla presentazione, purchè questa avvenga non oltre la data stabilita per la chiusura delle ammissioni di cui al n. 25 della presente circolare (25 ottobre p. v.).

24. È fatto divieto ai comandi dei collegi di dare a chiunque informazioni circa l'esito dei concorsi, prima che sia intervenuta da parte del Ministero l'approvazione delle graduatorie.

Chiusura delle ammissioni.

25. Scaduto il 25 *ottobre p. v.*, non potranno effettuarsi più ammissioni ai collegi, per alcun motivo.

26. I giovani che non abbiano conseguito l'ammissione ai collegi militari, o perchè classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, o per rinunzia, o per qualsivoglia altra causa, non vengono ad acquistare alcun titolo di preferenza per le future ammissioni.

Facilitazioni di viaggio per i candidati.

27. I candidati dichiarati ammissibili, per raggiungere la sede del collegio avranno diritto, per il viaggio in ferrovia, di usufruire del beneficio della tariffa differenziale *C*. Uguale beneficio è concesso pel viaggio di ritorno in residenza, per coloro che per una qualsiasi ragione non venissero più ammessi.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *D* direttamente dai comandi dei collegi all'atto della notificazione di cui al n. 22.

Ordinamento degli studi.

28. Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono governate dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

29. Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

Arruolamenti e obblighi di servizio militare.

30. Gli allievi, appena raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario, assumendo la ferma di tre anni, secondo le norme del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento. L'arruolamento è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

31. Durante la permanenza nei collegi vengono impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che non avranno tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

32. In conformità dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione degli studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

Spese a carico delle famiglie.

33. Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 ed alle spese di cui ai nn. 35 e 36.

34. La retta di pensione e la quota di manutenzione corredo sono corrisposte per trimestri anticipati, decorrenti dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.

Le spese di prima vestizione sono corrisposte in due rate uguali di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1932.

All'atto dell'ammissione pertanto i concorrenti, salve le esenzioni appresso indicate, dovranno versare:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

I giovani che all'atto dell'ammissione non versino tali somme, non saranno ricevuti nell'istituto.

Qualora peraltro dall'esame dei documenti di cui al n. 46, che fossero stati presentati dalle famiglie, i comandanti dei collegi possano fondatamente ritenere che talun concorrente

abbia titolo alla concessione di rette o semirette gratuite, hanno facoltà, in attesa della sanzione ministeriale, di soprassedere dal richiedere ai concorrenti medesimi i prescritti pagamenti all'atto dell'ammissione.

Tutti i pagamenti a qualunque titolo dovuti ai collegi militari dovranno essere esclusivamente effettuati mediante versamento nei conti correnti postali intestati ai rispettivi collegi.

35. I libri di testo, le sinossi e gli oggetti di cancelleria e disegno sono tutti a carico delle famiglie degli allievi, nella misura effettivamente spesa. Nessun allievo può esserne dispensato.

36. Indipendentemente dalle spese per rette di pensione, quote di prima vestizione e manutenzione corredo, le famiglie sono tenute a rimborsare somme che venissero eventualmente anticipate all'allievo per spese di carattere generale o straordinario strettamente indispensabili, o per far fronte al pagamento di spese in cui egli incorresse per danni recati (individuali o collettivi).

Pensioni e mezze pensioni gratuite.

37. È accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e dalla quota annuale di manutenzione corredo agli *orfani di guerra*.

Sono considerati *orfani di guerra* tutti i giovani che siano iscritti nell'elenco generale degli orfani di guerra, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra. La prova di tale qualità è data dal certificato di iscrizione in tali elenchi.

38. È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*, esclusivamente:

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M. V. S. N. morti per cause di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per cause di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare e ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

Ai fini della concessione di cui alla lettera b) *del presente numero, si intendono compresi nella dicitura di* impiegati dello Stato *esclusivamente i personali appartenenti ad uno dei gruppi* A, B, C, *ed al personale subalterno di cui al vigente ordinamento gerarchico e gli impiegati delle Ferrovie dello Stato con qualifica compresa nei primi dieci gradi di classificazione del regolamento del personale ferroviario, approvato col R. decreto* 6 *dicembre* 1923, *n.* 2651.

È esclusa ogni estensione ad altri personali, anche se assimilati o equiparati ad altri effetti agli impiegati statali.

Sono altresì esclusi i salariati dello Stato, anche se a matricola.

Ai fini della concessione di cui alla lettera f), *è esclusa qualsiasi equiparazione con decorazioni diverse da quelle elencate, anche se consentita ad altri effetti.*

39. Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia concesso ai figli dei personali indicati nelle lettere *d*), *e*) ed *f*) del n. 38, si intende esteso ai *figliastri*.

40. È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani che risulteranno compresi nel primo decimo delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al 1° anno (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi) purchè la media dei voti desunta dal titolo di studio esibito (escluso il punto di condotta e di educazione fisica) non risulti inferiore agli 8 decimi.

Le *graduatorie di merito* ai fini di cui al precedente comma saranno compilate iscrivendo gli orfani di guerra al posto che a ciascuno competerebbe esclusivamente in base ai criteri specificati ai numeri 18, 20 e 21, facendo quindi astrazione dal diritto di precedenza loro accordato dal n. 17.

Il beneficio di cui al primo comma sarà continuato o concesso agli allievi che negli esami della prima sessione annuale risulteranno classificati nel primo decimo dei promossi, in ciascun collegio, e per ciascun tipo di scuola, al corso superiore (considerando come unità la frazione uguale o superiore ai 5 decimi), purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli 8 decimi (escluso il punto di condotta e di educazione fisica), e l'idoneità nelle materie di studio militari.

41. Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

42. Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione e alle quote annuali di manutenzione corredo.

43. I benefici dell'intera e della mezza retta gratuita per *benemerenze di famiglia* di cui ai nn. 37 e 38, s'intendono concessi per tutta la durata della permanenza nei collegi militari.

Il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia, viene però sospeso durante l'anno che l'allievo ripetesse per insuccesso negli studi.

44. Il beneficio della mezza retta gratuita per *merito personale* di cui al n. 40, ha la durata di un solo anno; ma può essere conseguito per più anni da uno stesso allievo.

Documentazione delle domande per ottenere pensioni e mezze pensioni gratuite.

45. Le domande per ottenere le concessioni indicate ai precedenti numeri, indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) dovranno essere inviate o presentate direttamente al comando del rispettivo collegio entro il 10 *ottobre p. v.*

Esse dovranno essere redatte su carta bollata da lire cinque e contenere i documenti elencati al numero seguente.

I comandi dei collegi, accertata l'autenticità e validità dei documenti esibiti, e dopo richiesto eventualmente agli interessati il completamento o la rettifica della documentazione, invieranno separatamente le pratiche al Ministero, esprimendo il proprio parere.

46. *Per ottenere la dispensa dal pagamento della retta e spese di vestizione per gli orfani di guerra* di cui al n. 37 dovranno essere esibiti:

a) il certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra di cui al menzionato n. 37;

b) stato di famiglia del giovane;

c) copia dello stato di servizio del genitore.

Per ottenere la mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia di cui al n. 38 dovranno essere esibiti:

pel n. 38 lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*): copia autentica del decreto di pensione privilegiata, stato di famiglia del giovane, copia dello stato di servizio del genitore (ad eccezione dei giovani di cui alle lettere *c*) ed *e*);

pel n. 38 lettera *f*): stato di famiglia, copia del brevetto di concessione di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, oppure copia dello stato di servizio da cui risultino le dette concessioni. Potrà, al caso, essere consentita una dichiarazione del genitore (o tutore) purchè siano fornite precise indicazioni atte a rintracciare il *bollettino* relativo alla concessione.

Borse di studio.

47. Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione ai collegi militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). — Concede assegni a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno

essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure attualmente domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni e borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere inoltrate al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) pel tramite dei comandi dei collegi non oltre il 30 *novembre p. v.*;

b) Fondazione Conte Scipione Buri (amministrata da speciale Commissione presso la R. prefettura di Verona). — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta Prefettura;

c) Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato (amministrata dalla Cassa depositi e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado agli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'Opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Istanze - Quesiti - Reclami.

48. Tutte le richieste di chiarimenti, gli eventuali reclami e le domande in genere dei candidati e delle famiglie dovranno essere sempre rivolte ai comandi dei collegi, anche se debbano essere successivamente inoltrate al Ministero.

Si raccomanda l'espletamento di tale modalità nello stesso interesse delle famiglie, per assicurare un più sollecito disbrigo delle pratiche, dato che le istanze e i reclami che per-

vengono direttamente al Ministero non sono, in massima, risoluti se non dopo sentito in proposito l'avviso del comandante del rispettivo collegio.

Pubblicità da dare alla presente circolare.

49. I comandi di distretto faranno pubblicare nelle sedi dei comuni più importanti della loro giurisdizione i manifesti contenenti la *notificazione* di cui all'allegato 2, dei quali riceveranno, in breve tempo, un congruo numero di esemplari.

I predetti comandi cureranno fin d'ora di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli interessati che ne facessero richiesta, nonchè agli istituti civili d'istruzione secondaria classica, tecnica e magistrale, (ginnasi, istituti tecnici inferiori e istituti magistrali inferiori), situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie della presente circolare, della quale verrà inviato un conveniente numero di estratti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 1.
(n. 12 - lettere *a*) e *c*) della circolare 235 del *giornale militare* 1931)

Modello del rapporto sul quale devono essere estese le informazioni riservate sui candidati alla ammissione ai Collegi militari.

a) *Generalità.*

1. Casato e nome . . . . . (indicare a quale collegio militare il candidato aspiri) . . . . . .
2. Paternità . . . . . .
3. Maternità . . . . . .
4. Luogo e data di nascita . . . . . .
5. Composizione della famiglia del candidato . . . . . .
6. Residenza dell'aspirante e della famiglia . . . . . .

b) *Condizioni sociali.*

7. Eventuale professione del candidato . . . . . .
8. Posizione del padre del candidato . . . . . .
9. Eventuali occupazioni degli altri membri della famiglia . . .
10. Condizioni economiche della famiglia e d'onde essa trae i mezzi di sussistenza . . . . . .
11. Estimazione in cui è tenuto l'aspirante e la sua famiglia . . .
12. Notizie di particolare rilievo a carico di altri prossimi parenti .

c) *Altre notizie.*

13. Condizioni di salute dei componenti la famiglia del candidato con particolare riguardo a malattie di carattere ereditario . . .
14. Eventuali condanne riportate (indicare la natura dei reati e se siasi ottenuta la riabilitazione):
    a) dall'aspirante . . . . . .
    b) dagli altri membri della famiglia . . . . . .
15. Se il candidato sia stato espulso da Istituti pubblici o privati del Regno . . . . . .
16. Notizie di carattere politico sulle idee professate dai membri della famiglia del candidato (1) . . . . . .
17. Tendenza politica dell'aspirante (1) . . . . . .
18. Eventuali informazioni a complemento delle altre su indicate .

Il comandante la compagnia.

N.B. — Si farà astrazione da ogni *parere* circa l'ammissione o dal dichiarare l'impressione che l'ammissione produrrebbe nell'ambiente.

(1) Si accennerà all'epoca alla quale le notizie si riferiscono ponendo bene in evidenza se trattasi di effettiva appartenenza a partiti, ovvero di semplici tendenze o idee che non siansi estrinsecate in determinate attività o in iscrizioni a partiti o gruppi contrari all'ordine legalmente costituito e alle istituzioni patrie.

ALLEGATO 2.
(n. 49 della circolare 235
del *giornale militare* 1931)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per le ammissioni ai Collegi militari per l'anno scolastico 1931-32.

1. — Si porta a conoscenza che con la circolare n. 235 del *giornale militare* 1931 è stato bandito, per l'anno scolastico 1931-1932 un concorso per l'ammissione di nuovi allievi al primo anno di corso dei licei classici e scientifici annessi ai collegi militari di Roma e Napoli.

I corsi anzidetti avranno inizio il 1° ottobre 1931.

Il numero dei posti messi a concorso è il seguente:

	Liceo classico	Liceo scientifico
Collegio militare di Roma . .	60	25
Collegio militare di Napoli . .	85	25

2. — Potranno partecipare al concorso i cittadini italiani che soddisfino ai seguenti requisiti:

a) non superino il 17° anno di età al 30 settembre 1931 se aspirano al liceo classico; non superino il 16° anno di età, parimenti al 30 settembre 1931, se aspirano al liceo scientifico.

Non sono fissati limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni che regolano le ammissioni ai licei governativi;

b) abbiano il fisico robusto, armonicamente sviluppato in relazione all'età e scevro di difetti o infermità che possano col tempo produrre l'inabilità al servizio militare incondizionato in territorio e nelle Colonie;

c) non siano mai stati espulsi da istituti di educazione dello Stato e non risultino di cattiva condotta;

d) possiedano il certificato d'ammissione al liceo classico o scientifico, conseguito secondo le leggi generali sull'istruzione pubblica.

3. — Il termine per la presentazione delle domande, debitamente documentate, per la partecipazione al concorso, scade improrogabilmente il 15 *agosto p. v.*

4. — I giovani che debbono sostenere esami di riparazione possono anche partecipare al concorso. Per questi ultimi il titolo di studio può essere inviato direttamente, in piego raccomandato, al comando del collegio posteriormente alla data di presentazione della domanda, ma non oltre il 4 *ottobre p. v.*

In caso contrario detti giovani non saranno ammessi a concorrere.

5. — Il concorso ha luogo esclusivamente per titoli, senza speciali esami o esperimenti, effettuandosi le ammissioni in base ai risultati del titolo di studio con le modalità di cui ai numeri 18, 20 e 21 della circolare 235 del *giornale militare* 1931.

Gli *orfani di guerra* sono anteposti a tutti i concorrenti, purchè in possesso dei requisiti prescritti dalla menzionata circolare.

6. — Gli studi nei collegi militari si compiono secondo i programmi dell'intero corso del liceo classico (tre anni) oppure secondo quelli dell'intero corso del liceo scientifico (quattro anni).

Le scuole medie dei collegi militari sono rette dalle norme vigenti per i corrispondenti tipi di scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

7. — Gli allievi, appena compiuto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, assumendo la ferma di tre anni. Esso peraltro è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

8. — Gli allievi che cessino di appartenere ai collegi, sia per ultimazione degli studi che durante il corso di essi, sono obbligati, qualunque sia la loro condizione di famiglia, a compiere un ulteriore periodo di dodici mesi di servizio militare, e ciò anche nel caso che essi abbiano compiuto la ferma di tre anni contratta come volontari ordinari al compimento del 17° anno di età.

9. — Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

10. — Sono a carico delle famiglie degli allievi la retta di pensione di L. 3200 annue e la quota manutenzione corredo di L. 800

annue, oltre la spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200, e le spese di cancelleria e libri di testo.

La retta di pensione e la quota annuale manutenzione corredo sono pagabili a trimestri anticipati.

La spesa di prima vestizione è corrisposta in due rate uguali di L. 600 ciascuna, da pagarsi l'una all'atto dell'ammissione e l'altra al 1° aprile 1932.

11. — All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare, salvo le eccezioni di cui appresso:

a) L. 600 per la prima rata di spese di vestizione;

b) L. 800 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 200 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

12. — È accordato il beneficio dell'*intera retta gratuita* e la dispensa dalle spese di prima vestizione e di quelle annuali di manutenzione corredo, per tutta la durata della permanenza nei collegi, agli *orfani di guerra*.

13. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia*:

a) agli orfani di militari del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della M.V.S.N., morti per causa di servizio;

b) agli orfani degli impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato morti per causa di servizio;

c) agli orfani dei deceduti nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

d) ai figli dei mutilati e invalidi di guerra per una infermità ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) ai figli di coloro che sono divenuti mutilati o invalidi nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

f) ai figli dei decorati dell'Ordine militare di Savoia o di decorati di una o più medaglie d'oro o d'argento al valore militare ed ai figli dei militari promossi per merito di guerra.

14. — È accordato il beneficio della *mezza retta gratuita per merito personale* ai giovani compresi nel primo decimo delle graduatorie di ammissione, purchè abbiano riportato nel titolo di studio esibito una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Uguale beneficio sarà continuato o concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nel primo decimo dei promossi al corso superiore, purchè abbiano riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

15. — Possono cumularsi a favore di uno stesso giovane due mezze rette gratuite per titoli differenti, cioè l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale.

Il beneficio della mezza retta gratuita non si estende alle spese di prima vestizione ed alle quote annuali di manutenzione corredo.

AVVERTENZE GENERALI.

16. — **Le indicazioni contenute nella presente notificazione vengono riportate a semplice titolo informativo. L'elenco dei documenti da produrre a corredo delle domande, la procedura per il loro inoltro, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito e per le visite mediche e tutte le altre modalità e condizioni relative al presente concorso, risultano dalla circolare 235 pubblicata nella dispensa 23ª del « Giornale militare » 1931, della quale gli interessati potranno prendere visione rivolgendosi al comando del distretto militare.**

Ogni altra notizia o indicazione riferentesi al concorso potrà essere direttamente richiesta ai comandi di distretto o dei collegi militari.

Coloro peraltro che non possedessero tutti i requisiti tassativamente prescritti nella presente notificazione e nella circolare che bandisce il concorso, vorranno astenersi dal chiedere deroghe o eccezioni, che non potrebbero essere accordate per alcun motivo, sia per quanto riguarda le condizioni per l'ammissione, sia per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande, sia per quanto riguarda la concessione di rette o semirette gratuite.

Roma, 4 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO 3.
(n. 4 della circolare 235
del *giornale militare* 1931)

Modello di domanda di ammissione ai collegi militari.

(In carta bollata da lire tre).

Al Comando del Collegio militare di (1) . . . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . . domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . via . . . . . n. . . domanda che suo figlio (o pupillo) (3) . . . . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno scolastico 1931-1932 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del liceo (4) . . . . annesso a codesto collegio.

Il concorrente $\frac{\text{è}}{\text{non è}}$ iscritto ai Reparti Balilla (o Avanguardisti) (5).

Unisce i seguenti documenti richiesti dalla notificazione di concorso per le ammissioni ai collegi militari di cui alla circ. 235 del *giornale militare* 1931. (*elencarli*).

Il sottoscritto si riserva di presentare entro il 4 ottobre p. v. il prescritto titolo di studio, dovendo il concorrente sostenere esami di riparazione sulle seguenti materie (*indicarle*) (6).

Il sottoscritto avendo presa conoscenza della notificazione di concorso dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in essa è stabilito.

. . . . . li . . . . . 1931 - Anno IX

(Firma leggibile del genitore o tutore).

---

(1) Roma o Napoli.

(2) Nome, cognome e paternità del genitore o tutore.

(3) Nome, *se figlio:* nome, cognome e paternità, *se pupillo.*

(4) *Classico* o *scientifico*

(5) Indicare il riparto, per gli iscritti.

(6) Tale indicazione sarà apposta soltanto nel caso che il concorrente non abbia ancora conseguito il titolo di studio, dovendo sostenere esami di riparazione.

N. 236. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso pratico di triangolazione topografica per ufficiali subalterni d'artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 maggio 1931 - Anno IX.

1. — Dal 15 settembre al 31 ottobre c. a. verrà svolto un corso di triangolazione topografica ai seguenti tenenti d'artiglieria in S. P. E., che hanno già frequentato il corso topografico di cui alla circolare 519 *giornale militare* 1930:

1. Ten. BAGLIONE Ildebrando, del 15° regg. art. camp.
2. » BONTEMPO Renato, del 6° regg. art. camp.
3. » BUSCA Giorgio, del 21° regg. art. camp.
4. » CANGINI Filippo, del 3° regg. art. camp.
5. » CARFORA Gennaro, del 24° regg. art. camp.
6. » FASAN Umberto, del 4° regg. art. camp.
7. » MANNI Aimone, del 1° regg. art. camp.
8. » MARINI Antonio, del 10° regg. art. camp.
9. » ONNIS Gustavo, del 5° regg. art. camp.
10. » PANTALEONE Lohengrin, del 25° regg. art. camp.
11. » RINALDINI Aldo, del 30° regg. art. camp.
12. » SENES Carlo, del 17° regg. art. camp.
13. » TARASCA Alessandro, del 20° regg. art. camp.
14. » VERNA Alfredo, del 28° regg. art. camp.

2. — Scopo del corso è di abilitare gli ufficiali ad eseguire il rilevamento numerico di una rete di artiglieria adoperando il teodolite tacheometro ed a eseguire il raffittimento grafico della rete geodetica esistente adoperando la tavoletta topografica.

Al termine del corso gli ufficiali rientreranno ai loro reggimenti.

3. — Il corso si svolgerà alla diretta dipendenza dell'Ispettorato dell'artiglieria.

4. — Gli ufficiali si presenteranno il mattino del 15 settembre a Tivoli (Roma) presso il locale comando CC. RR. Ogni ufficiale condurrà seco un soldato che dovrà disimpegnare le mansioni di porta stadia e di attendente. Detto soldato dovrà passare in aggregazione al comando del distaccamento della scuola di tiro di artiglieria (Tivoli).

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONI

Concorso per esame a 148 posti di vicesegretario in prova - gruppo A - nell'Amministrazione dell'interno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931 col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'interno;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Considerato che non vi è personale avventizio che a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di 148 vicesegretari in prova, gruppo *A*, nell'Amministrazione dell'interno.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti, alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale i candidati risiedono, entro il termine di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° copia dello stato di servizio;

3° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

4° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

5° diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza, oppure:

a) del diploma finale rilasciato dall'Istituto di scienze sociali di Firenze, prima che lo stesso fosse riconosciuto quale Reale Istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », o della laurea in scienze sociali, economiche e politiche conseguita presso lo stesso Istituto posteriormente al predetto riconoscimento;

b) della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

Il titolo di studio sopra indicato dovrà essere stato conseguito dal candidato entro il 18 dicembre 1930;

6° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

7° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti, e agli invalidi di guerra, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, i minorati per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato debitamente legalizzato, del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio e la loro residenza.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 19, 20, 22 e 23 giugno 1931.

Art. 6.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1. Diritto civile.

2. Diritto costituzionale.

3. Diritto amministrativo.

4. Economia politica e scienza delle finanze.

5. Diritto penale (libro 1°) e procedura penale.

6. Diritto commerciale.

7. Nozioni di diritto corporativo.

8. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.

9. *a*) legge elettorale politica;

b) legislazione sulla stampa;

c) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;

d) ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato;

e) attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;

f) legge sul contenzioso amministrativo;

g) legge sui conflitti di attribuzione;

h) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;

i) leggi sull'ordinamento podestarile e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione provinciale;

l) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;

m) leggi e regolamenti di pubblica sicurezza;

n) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

o) legislazione sull'Opera nazionale Balilla;

p) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;

q) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

r) nozioni generali sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

s) leggi sulle opere pubbliche;

t) disposizioni legislative sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia;

10. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese, in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4.

Art. 7.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 8.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo avere prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore ai sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° aprile 1931 Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

Concorso per esame a sei posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 19 marzo 1931, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'interno;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;

Considerato che non vi è personale avventizio che a termini dell'articolo 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera del gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a sei posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione dell'interno, fra i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, i quali al 18 dicembre 1930 appartengano al gruppo *C* dei ruoli delle Amministrazioni suddette. Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale i candidati risiedono entro il termine di 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° copia dello stato di servizio;

3° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

4° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

5° originale o copia autentica del diploma di ragioniere di cui è necessario il possesso al 18 dicembre 1930;

6° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

7° documenti che comprovino il possesso dei requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti e agli invalidi di guerra diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio.

Art. 4.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, debbono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 26, 27 e 28 giugno 1931.

Art. 6.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo italiano;

2° nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

3° ragioneria e aritmetica applicata.

Prove orali:

1° le materie delle prove scritte;

2° nozioni sull'ordinamento corporativo;

3° diritto civile: libro I del codice - Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni - Delle obbligazioni e dei contratti in genere - Delle prove - Della prescrizione;

4° diritto commerciale - Dei commercianti - Delle società commerciali - Dei libri di commercio - Della cambiale e degli altri principali titoli di credito - Del fallimento;

5° Lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di tradurre dall'italiano in francese e dal tedesco o inglese in italiano.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di foglio di identità personale rilasciato dalla Prefettura nella cui giurisdizione risiedono, qualora non siano forniti del libretto ferroviario.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego non potrà conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo avere prestato servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore ai sei mesi e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

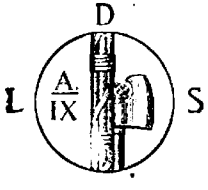
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(3109751). Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1931 - ANNO IX — 15 MAGGIO

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 237 – 9 aprile 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 408 - Concessione di credito all'Unione Militare . . . . . *Pag.* 863

» 238 – 9 aprile 1931 - Anno IX — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — Legge n. 407 – Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del R. Esercito . . . . . » 865

» 239 – 14 maggio 1931 - Anno IX — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 867

PARTE SECONDA

N. 240 – 14 maggio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . *Pag.* 869

» 241 – 14 maggio 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 869

N. 242 - **14 maggio 1931** - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Categoria militare - Premio esercito compreso nel concorso ippico di Chieti - 24-25 maggio 1931 - Anno IX. . . . . *Pag.* 870

» **243 - 14 maggio 1931** - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Corsa militare « Premio Savoia » compresa nelle gare ippiche di Udine. . . . . » 871

» **244 - 14 maggio 1931** - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Specchi riguardanti le caratteristiche degli autoveicoli in servizio presso il R. Esercito anno 1931. . . . . » 871

PARTE PRIMA

Circolare N. 237. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 408 – Concessione di credito all'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 9 aprile 1931 - Anno IX — (*Gazzetta ufficiale* n. 103, del 5 maggio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero della guerra è autorizzato a concedere all'Ente autonomo « Unione Militare », perchè possa estendere il credito alle varie categorie di personali militari che debbano fornirsi di oggetti di divisa, anticipazioni sulle somme da trattenersi sugli assegni degli ufficiali ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al Ministero della guerra, entro gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, su richiesta del Ministero stesso, le somme occorrenti per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, per un importo totale che non potrà eccedere i 5.000.000 di lire, di cui non oltre L. 2.500.000 nel primo esercizio.

Sulle somme versate ai sensi del primo comma saranno dovuti alla Cassa depositi e prestiti gli interessi in ragione del 6 per cento all'anno.

Art. 3.

Il Ministero della guerra rimborserà alla Cassa depositi e prestiti le somministrazioni ricevute in dieci annualità posticipate, pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno,

comprensive degli interessi e della quota di ammortamento, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni saranno state somministrate.

Per il periodo anteriore all'ammortamento saranno dovuti alla Cassa depositi e prestiti gli interessi sulle somministrazioni, in ragione del 6 per cento all'anno. Il versamento di tali interessi sarà fatto entro il mese di giugno dell'esercizio finanziario nel quale saranno avvenute le somministrazioni suddette.

Il Ministero della guerra è autorizzato a fare alla Cassa depositi e prestiti versamenti in anticipazione di annualità intere o di parte di annualità in corrispondenza delle maggiori somme che l'Unione Militare credesse di versare per anticipare l'estinzione del debito.

Art. 4.

Nel bilancio dell'entrata dello Stato saranno istituiti gli appositi capitoli per imputarvi le somme della Cassa depositi e prestiti somministrate al Ministero della guerra, a termini del precedente art. 2 e quelle prelevate dalle ritenute sugli assegni degli ufficiali di cui all'art. 1 o versate direttamente dalla Unione Militare per l'ammortamento del debito, a termini del 1° e del 2° comma dell'art. 3.

Nel bilancio della spesa del Ministero della guerra saranno istituiti due appositi capitoli, l'uno per le somministrazioni da farsi all'Ente « Unione Militare » a termini dell'articolo 1 e l'altro per lo stanziamento delle somme occorrenti al pagamento degli interessi e delle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza di quanto è stabilito dall'art. 3 della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 238. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 407 - Conversione in legge del R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 9 aprile 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 104, del 6 maggio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 239. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 14 maggio 1931 – Anno IX.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Padova - Tenenza di Palmanova.

Comandi soppressi.

Legione Padova - Tenenza di Cervignano.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 240. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di stato maggiore - Ufficio storico). — 14 maggio 1931 - Anno IX.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero provvederà ad inviare gratuitamente una copia della sottosegnata pubblicazione agli enti indicati nell'elenco S.M.st. 1 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Comando del Corpo di stato maggiore (Ufficio storico):

Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918.

Alpini - Volume X - Parte II.

Prezzo di copertina L. 35.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta, direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni del Ministero.

Chi vorrà acquistare detta opera si atterrà a quanto è detto nell'ultimo capoverso della circolare 702 del *giornale militare* 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 241. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 14 maggio 1931 - Anno IX.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'Amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero dei lavori pubblici, con atto 20 marzo 1931, n. 951, ha

escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato, l'imprenditore di opere pubbliche CANCELLIERI Alfredo fu Gervasio, domiciliato in Roma, via Luigi Luzzatti, n. 17.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 242. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare - Premio esercito compreso nel concorso ippico di Chieti - 24 25 maggio 1931 - Anno IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 14 maggio 1931 - Anno IX.

Premio esercito - Categoria militare - riservata agli ufficiali in S. P. E. montati con cavalli di proprietà, di agevolezza o di carica inscritti nei ruoli di servizio.

Modalità prescritte dalla circolare 769 *giornale militare* 1927:

a) prova di resistenza:

marcia su strada di circa 30 km. da effettuarsi alla cadenza di circa 12 km. all'ora. Nessun vantaggio per le velocità superiori a quelle prestabilite: verrà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello fissato come massimo, in ragione di 3 punti di penalità ogni 5 minuti di ritardo.

Percorso attraverso campagna di circa 4000 metri di terreno vario con ostacoli fissi: altezza massima metri uno, velocità minima m. 500 al minuto.

Il tempo impiegato in meno o in più di quello stabilito darà vantaggio o penalizzazione in ragione di un punto per ogni mezzo minuto completo.

b) Prova di ostacoli da effettuarsi il giorno successivo a quello della prova *a*) di m. 1200 circa con ostacoli non superiori a m. 1,20 - velocità minima m. 350 al minuto - verrà applicato l'handicap tipo *A* del regolamento della S.C.I.S.

Premio L. 5000 (delle quali lire mille ai cavalli italiani meglio classificati).

Tassa di iscrizione L. 25.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 243. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare « Premio Savoia » compresa nelle gare ippiche di Udine.** — (Servizio ippico e veterinario). — 14 maggio 1931 - Anno IX.

Premio Savoia - Cross-Country per ufficiali in S. P. E. o di complemento in effettivo servizio - (23 maggio 1931 - Anno IX).

Per i cavalli di 5 anni ed oltre, di ogni paese, di proprietà, di agevolezza, iscritti nei ruoli di servizio - m. 5000 circa.

Pesi: anni 5 kg. 74, anni 6 ed oltre kg. 76.

Per ogni Cross-Country o steeple-chase cross-country, vinto dal 1° marzo 1930, kg. 1 di sopraccarico.

I cavalli non di p. s. avranno inoltre, un discarico di kg. 6.

Premio L. 2000 date dal Ministero della guerra, più una coppa al vincitore.

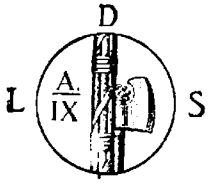
Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 244. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Specchi riguardanti le caratteristiche degli autoveicoli in servizio presso il R. Esercito anno 1931.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 14 maggio 1931 - Anno IX.

Sono stati pubblicati i nuovi specchi che riportano le caratteristiche degli autoveicoli in servizio militare (autovetture, autocarri, motocicli).

L'ufficio pubblicazioni militari del Ministero provvederà all'invio dei suddetti specchi agli enti indicati nell'elenco Aut. 2 della circolare n. 126 *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1,80

(3109751) Roma. 1931-IX · Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª 1931 - ANNO IX 22 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 245 - 23 marzo 1931 - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 419 col quale la «Fondazione del Monumento al Carabiniere Reale» costituita col capitale nominale di lire 1.200.000 e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto . . . . . *Pag.* 875

» 246 - 11 maggio 1931 - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — Istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni a private proprietà in occasione di esercitazioni militari . . . . . » 881

» 247 - 16 maggio 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Detenzione di armi da guerra da parte degli iscritti al tiro a segno nazionale. 907

» 248 - 18 maggio 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto riguardante la costituzione della Casa militare di S. A. R. il Duca di Bergamo . . . . . » 909

» 249 - 21 maggio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - PERSONALE OPERAIO. — Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio . . . . . » 911

N. 250 - 21 maggio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Uso dei conti correnti postali . . . . . *Pag.* 913

» 251 - 21 maggio 1931 - Anno IX — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali dirette all'officina R. T. ed E. del R. Esercito. . . . . » 915

PARTE SECONDA

N. 252 - 23 aprile 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 470 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . *Pag.* 917

» 253 - 15 maggio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1931-1932. . . » 919

» 254 - 15 maggio 1931 - Anno IX — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni ai corsi ordinari presso le RR. accademie di Modena e Torino . . . . . » 921

» 255 - 21 maggio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 bis, per cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare . . . » 921

» 256 - 15 marzo 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1931 » 922

» 257 - 21 maggio 1931 - Anno IX — FONDAZIONI. — Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria . . . . . » 926

» 258 - 21 maggio 1931 - Anno IX — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti » 927

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 930

PARTE PRIMA

Circolare N. 245. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 419 col quale la « Fondazione del Monumento al Carabiniere Reale » costituita col capitale nominale di lire 1.200.000 e la cui rendita è destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 marzo 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 105, del 7 maggio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita ed eretta in ente morale la « Fondazione del Monumento al Carabiniere Reale » destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali.
Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 12 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione del monumento al Carabiniere Reale »

Art. 1.

La « Fondazione del Monumento al Carabiniere Reale » è costituita col capitale nominale di L. 1.200.000, parte del residuo di oblazioni nazionali raccolte a cura del Comitato centrale per l'erezione del Monumento nazionale al Carabiniere Reale.

Art. 2.

Il capitale è rappresentato da titoli del consolidato 5 % che dovranno essere convertiti in certificati di rendita nominativi intestati alla fondazione e depositati nella cassa della legione allievi carabinieri reali.

Art. 3.

L'Amministrazione della « Fondazione » è affidata alla Commissione di cui all'art. 9, la quale può affidare alla legione allievi carabinieri reali l'incarico di espletare la contabilità relativa, sotto il proprio controllo.

Art. 4.

Gli interessi semestrali verranno depositati in un libretto di risparmio della Cassa di risparmio di Roma, intestato alla « Fondazione del Monumento al Carabiniere Reale ».

Art. 5.

Con la rendita annua di L. 60.000 verranno stabiliti quattro premi rispettivamente:

uno di L. 20.000 (ventimila);
due di L. 15.000 (quindicimila);
uno di L. 10.000 (diecimila);

da distribuirsi, *integralmente,* ogni anno, il 5 giugno, ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, qualunque sia il nome con cui essi vengono designati e l'ufficio nel quale esplicano la loro mansione, i quali nell'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente a quello della distribuzione dei premi, si siano distinti per atti di singolare coraggio, di valore militare e civile non disgiunti da carattere e da alto sentimento del dovere, di abnegazione e di filantropia.

L'assegnazione dei premi sarà fatta su proposta dei comandi di legione, della scuola centrale, nonchè dei comandi autonomi delle colonie od occorrendo promossa d'ufficio dalla Commissione. Tali proposte dovranno pervenire al comando generale dell'arma non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

Le modalità saranno regolate dalla Commissione di cui all'art. 9.

Art. 6.

La Commissione dovrà anche deliberare in ordine alla concessione di premi supplementari sugli interessi residuali dei libretti di risparmio.

Questi interessi serviranno per le eventuali spese di amministrazione, e, accumulati, per dare premi eccezionali supplementari ai militari dell'arma dei CC. RR. quando e nella misura che il comando generale dell'arma crederà opportuno, sempre seguendo le norme dettate dal presente statuto.

Art. 7.

La concessione dei premi dovrà farsi anche alla memoria dei militari di cui all'art. 5, i quali fossero morti per causa dell'atto compiuto.

Art. 8.

Nel caso previsto dall'art. 7 il premio è conferito unicamente alla famiglia dell'estinto ed esclusivamente nel seguente ordine:

1° alla vedova non rimaritata e non separata legalmente;

2° ai figli legittimi o adottivi, in parti uguali in assenza della madre o se questa si è rimaritata o è separata legalmente, ovvero se la sua condotta è riprovevole;

3° al padre legittimo od adottivo, se il padre era celibe;

4° alla madre legittima od adottiva in assenza del padre, se il militare era celibe.

Ove poi il militare fosse celibe e non avesse mai conosciuto i propri genitori o non avesse viventi congiunti del grado di parentela sopra specificato, il premio sarà impiegato per l'erezione di un ricordo marmoreo nel cimitero in cui il militare è seppellito.

Nel caso che la salma del militare premiato fosse introvabile e non potesse quindi avere regolare sepoltura, l'ammontare del premio dovrà essere assegnato al militare che, nella graduatoria di merito, seguirà immediatamente il defunto, a giudizio della Commissione.

Nessun militare potrà in ogni caso percepire nello stesso anno più di un premio, anche se egli avesse compiuto più atti di valore, distinti l'uno dall'altro.

Art. 9.

I premi saranno aggiudicati dalla Commissione, composta:

dal comandante generale dell'arma dei CC. RR., *presidente;*

un generale di divisione dei CC. RR., *membro;*

un generale di brigata dei CC. RR., ispettore di zona, *membro;*

un colonnello dei CC. RR., comandante di legione, *membro;*

un ufficiale superiore dei CC. RR., *membro;*

un ufficiale inferiore dei CC. RR., *segretario.*

L'ufficiale segretario della Commissione avrà semplicemente voto consultivo, sarà nominato dal Ministero della guerra su designazione del comando generale dell'arma, e rimarrà in carica per un quinquennio salvo riconferma.

La Commissione, salvo per il presidente, sarà rinnovata annualmente, facendovi concorrere per turno i generali di divisione dei carabinieri reali, gli ispettori di zona e i comandanti di legione, e scegliendo l'ufficiale superiore e quello inferiore tra quelli non direttamente dipendenti dall'ispettore e dal comandante di legione, membri della Commissione.

La Commissione delibera inoltre su tutti gli affari che interessano la « Fondazione ».

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, prevalendo in caso di parità il voto del presidente.

Le decisioni della Commissione saranno valide quando siano state adottate con intervento di almeno 4 membri.

Il presidente della Commissione rappresenta in giudizio « La Fondazione »; la impersona nell'assolvimento dei suoi còmpiti, specialmente in quanto si riferisce ai rapporti di essa con terzi; dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale; cura in genere il buon andamento dell'ente, e nei casi di urgenza, prende i provvedimenti necessari, informandone poi la Commissione.

La Commissione viene convocata dal comandante generale dell'arma o da chi ne fa le veci, in adunanze ordinarie, entro il mese di aprile per l'assegnazione dei premi, e successivamente entro l'anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'ente.

Saranno infine tenute adunanze straordinarie ogni qualvolta occorrerà decidere su materie importanti ed urgenti a giudizio del presidente.

Art. 10.

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Art. 11.

La distribuzione dei premi verrà fatta ogni anno, con solennità, in Roma, nel giorno 5 giugno, festa dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 12.

Annualmente, avvenuta la premiazione, il comando generale dell'arma dei carabinieri reali trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della « Fondazione » che verrà altresì pubblicato sul *bollettino ufficiale dell'arma*.

Disposizione transitoria.

La prima distribuzione dei premi avrà luogo in Torino alla inaugurazione del Monumento.

Roma, li 23 marzo 1931 - Anno IX

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

P. GAZZERA.

N. 246. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni a private proprietà in occasione di esercitazioni militari.** — (Direzione generale del genio). — 11 maggio 1931 - Anno IX.

Art. 1.

Disposizioni preliminari.

§ 1. — Delle esercitazioni militari (tiri individuali e collettivi, istruzioni speciali, campi d'arma, escursioni estive per le truppe di montagna, campi divisionali, esercitazioni di unità d'ordine superiore alla divisione, esercitazioni di arma e di presidio, esercitazioni interpresidiarie ed escursioni invernali delle varie armi, escursioni invernali delle truppe alpine, esercitazioni completive di artiglieria, ecc.) dagli uffici fortificazioni che ne abbiano notizia come è detto al successivo § 3, saranno informate le prefetture delle provincie, nel cui territorio si dovranno eseguire le esercitazioni, affinchè possano darne in tempo avviso ai singoli municipi e questi ai rispettivi amministrati, pel caso credessero di fare raccogliere i frutti pendenti giunti a maturazione.

§ 2. — All'arrivo delle truppe al campo od al luogo in cui debbono effettuarsi le istruzioni speciali, il tiro al bersaglio o le altre esercitazioni, il comandante delle truppe prescriverà rigorose misure di polizia, facendo anche allontanare, ove lo creda, i rivenditori ambulanti e gli altri individui che sogliono seguire le truppe, affinchè siano rispettate le proprietà private e siano evitati, per quanto è possibile, i danni alle medesime.

Prima di scegliere i luoghi ove dovranno formarsi gli accampamenti, il comandante delle truppe, al fine di evitare danni, consulterà il comandante del genio al campo, se questi vi è, oppure la stessa commissione o sottocommissione liquidatrice.

Inoltre detto comandante, prima che incomincino le esercitazioni, con apposito ordine, prescriverà alle truppe manovranti di evitare quei danni alle proprietà private che non siano strettamente necessari per lo svolgimento delle

esercitazioni, impartendo all'uopo tutte le norme che reputerà atte a raggiungere lo scopo: ricorderà che l'erario non potrà rispondere che dei danni derivanti da diretta disposizione delle proprietà private ordinata dai comandi competenti e da limitazioni cagionate dalle dirette necessarie esigenze delle esercitazioni; che le autorità militari, con funzione gerarchica e disciplinare, si riservano di attribuire indennizzi a carico dei corpi e di dichiarare l'obbligo di risarcimento diretto a carico dei militari dipendenti o dei comandanti dei reparti di truppa in esercitazione, salva sempre la responsabilità disciplinare, particolarmente di questi ultimi.

Saranno poste a carico dei corpi, come saranno a carico degli individui responsabili a norma del precedente comma, principalmente:

a) i guasti ed i danni causati per mancanza di sorveglianza e per incuria;

b) le appropriazioni indebite di frutti pendenti o di qualsiasi altro genere;

c) i tagli ed i guasti di piante prodotti dagli uomini o dai quadrupedi, senza assoluta necessità;

d) i tagli e le rotture di siepi, di fossi, di argini, di rive, per stabilire passaggi che non siano riconosciuti necessari;

e) l'occupazione non giustificata di stalle, di scuderie, di case, di tettoie ed il prelevamento di strame, di paglia, di legna o di altro;

f) il passaggio dei carri attraverso i seminati quando non sia ordinato da autorità superiori o reso necessario dalle circostanze, fatta solo eccezione per l'artiglieria manovrante.

Di siffatte istruzioni e disposizioni, per la parte che reputerà utile rendere di pubblica ragione, il predetto comandante delle truppe ne darà partecipazione ai podestà o direttamente o per mezzo delle prefetture.

Copia del suddetto ordine sarà rimesso alla commissione ed alle sottocommissioni liquidatrici.

§ 3. — Sarà cura degli uffici fortificazioni, non appena abbiano notizia di esercitazioni da eseguirsi nel loro territorio, di procurarsi, possibilmente, le mercuriali dei prezzi

delle derrate dei vari comuni ove dovranno aver luogo le esercitazioni medesime, non che tutte le altre notizie agricole, commerciali el industriali che si reputassero utili alle commissioni liquidatrici dei danni. I dati e le notizie accennate di sopra dovranno poi essere distribuite alle commissioni e servir di norma uniforme nella liquidazione degli indennizzi.

Le commissioni liquidatrici, dal canto loro, potranno procurarsi sopra luogo tutte le informazioni ed i dati che occorressero per poter adempiere scrupolosamente al loro mandato.

Art. 2.

Domande per risarcimento di danni.

§ 4. — Chiunque intenderà reclamare per danni sofferti in seguito alle esercitazioni militari di cui ai paragrafi precedenti, dovrà porgerli immediatamente per iscritto, su carta libera, alle commissioni od alle sottocommissioni liquidatrici, sia direttamente, sia per mezzo dei podestà.

Le domande dovranno specificare il nome del proprietario od affittuario, ed eventualmente del colono, la località, la data e la causa del danno, ed, in modo dettagliato, la natura dei danni e le somme chieste per risarcimento.

Non saranno accettate le domande che manchino di quest'ultima indicazione o quelle nelle quali il danneggiato si rimette al criterio della commissione.

Potranno anche essere fatti reclami verbali direttamente ai membri delle commissioni liquidatrici, quando vi concorrano circostanze speciali.

Qualora venisse omessa la relativa liquidazione i danneggiati dovranno rinnovare in iscritto la loro domanda.

Il comandante delle truppe potrà, su proposta della commissione liquidatrice, stabilire un termine, dopo il quale le commissioni non dovranno più ricevere reclami di sorta.

Di tale termine debbono informarsi i podestà dei comuni nell'interesse dei loro amministrati.

Gli uffici fortificazioni potranno tuttavia ricevere reclami per danni, anche dopo lo scioglimento delle commissioni. In questo caso gli uffici medesimi provvedono direttamente, sentito il parere, ove occorra, del comando del genio, senza bisogno di riconvocazione della commissione (§ 12).

§ 5. — Presso ogni sottocommissione deve essere tenuto un repertorio delle domande per indennizzo di danni, conforme al modello n. 1, che fa seguito alla presente istruzione.

Art. 3.

Composizione della commissione per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni.

§ 6. — Per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni, il comandante superiore delle truppe o quello della divisione, secondo i casi, sentito il comando del genio nei riguardi della disponibilità di ufficiali e di ragionieri geometri del genio, nomina una commissione speciale che deve essere composta:

a) o di ufficiali del genio e di ufficiali di altre armi;

b) o di ragionieri geometri e di ufficiali di altre armi;

c) o di ufficiali di altre armi muniti del titolo di ingegnere o di geometra, di riconosciuta capacità tecnica in materia di estimo e di agraria, e di ufficiali di altre armi.

La commissione per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni esplicherà la sua funzione non solo in relazione ai danni che potrebbero far carico all'erario, come è detto al § 2; ma anche per quelli pei quali, in via di equità, potrà essere accordato un indennizzo a carico dei corpi o per cui potrebbe essere dichiarato l'obbligo di risarcimento a carico d'individui, qualora, in quest'ultimo caso, non trattisi di danni cagionati da militari isolati ed in luoghi dove non si eserciti la diretta e normale vigilanza delle autorità militari, poichè tali danni non rientrano fra quelli contemplati dalla presente istruzione.

§ 7. — Tale commissione sarà posta sotto la dipendenza del comandante del genio al campo o del capo dell'ufficio fortificazioni, la cui giurisdizione si estende al territorio ove hanno luogo le esercitazioni, e verrà, occorrendo, divisa in più sottocommissioni che opereranno in diverse e ben distinte zone.

§ 8. — Le sotto commissioni saranno sempre composte di due delegati, i quali dovranno essere: un ufficiale del genio ed un ufficiale di altre armi, nel caso di cui all'alinea *a*) del § 6: un ragioniere geometra del genio ed un ufficiale di altre armi, nel caso di cui all'alinea *b*): un ufficiale di altre armi munito del titolo di ingegnere e di geometra, ed un ufficiale, nel caso di cui all'alinea *c*) del medesimo paragrafo.

§ 9. — Le sottocommissioni per le esercitazioni di grandi unità saranno almeno in numero di una per ogni grosso reparto di truppe di ambo i partiti: e i delegati agiranno uniti valendosi, per le occorrenti constatazioni e per determinare a carico di chi debbano essere posti indennizzi, oltrechè dei dati di fatto, anche degli elementi che saranno stati desunti dalla ricognizione preventiva del terreno, quando questa sia stata fatta, a tenore del successivo § 16.

§ 10. — Nei casi di esercitazioni isolate, come sarebbero ad esempio le speciali esercitazioni delle truppe da montagna, le esercitazioni presidiarie, le esercitazioni di tiro, campo d'arma, pei quali non sarebbe economicamente conveniente comandare apposita commissione, i danni arrecati alle proprietà private, qualora il loro ammontare complessivo per tutta la durata delle esercitazioni si preveda non superi le lire ~~duemila~~ 600.000, saranno liquidati a cura dei comandanti dei reparti interessati, per mezzo di ufficiali da essi dipendenti, seguendo le norme e facendo uso degli stampati prescritti dalla presente istruzione, tenendo presente che le perizie-liquidazione a carico dell'erario superiori all'importo di L. 1000 saranno trasmesse con i prescritti documenti (§ 32) all'ufficio fortificazioni competente per territorio, per l'esame e l'ammissione a pagamento, o l'invio al Ministero quando superino l'importo di L. ~~5000~~ 300.000.

Il rendiconto delle spese pagate a carico dell'erario sarà trasmesso, coi relativi documenti giustificativi, allo stesso ufficio fortificazioni, per l'esame ed i provvedimenti di rimborso. Le pratiche per il recupero delle somme eventualmente anticipate nei casi di addebito a reparti, o ad individui, restano di competenza del corpo che ha proceduto alla liquidazione.

§ 11. — Nei casi di campi, di scuole di tiro e simili, in cui non si hanno giornalmente danni da liquidare, le sottocommissioni potranno essere formate di un delegato dei vari corpi, ciascuno per la zona occupata dal proprio corpo, con un delegato del genio, il quale successivamente forma sottocommissione con ognuno dei delegati dei corpi. I delegati dei corpi cessano di far parte delle sottocommissioni non appena siano stati riconosciuti e liquidati i danni causati dai corpi da essi rappresentati.

§ 12. — Nei casi di esercitazioni isolate per liquidazione di danni dipendenti da circostanze di forza maggiore o da esercitazioni eventuali per le quali non sia stata nominata apposita commissione, o non abbia provveduto alla liquidazione direttamente il reparto interessato, il capo dell'ufficio fortificazioni può delegare, per la valutazione del danno, un proprio ufficiale o ragioniere geometra, il quale deve regolarsi in analogia a quanto è prescritto per le sottocommissioni. In questo caso, però, la perizia-liquidazione deve essere munita del visto del capo dell'ufficio fortificazioni.

§ 13. — Allorchè, per le esercitazioni militari, si siano riconosciuti danni a proprietà private di una certa entità, in relazione ai quali sia da attribuire indennizzi a carico di qualche corpo, il comandante superiore delle truppe od il capo dell'ufficio fortificazioni, o di propria iniziativa od in seguito a richiesta del corpo interessato o delle stesse sottocommissioni liquidatrici, potrà aggiungere alle sottocommissioni medesime un delegato del corpo interessato. L'intervento di questo delegato speciale non sarà però continuativo, ma dovrà cessare non appena sia stato riconosciuto e liquidato l'indennizzo attribuito a carico del corpo da lui rappresentato.

§ 14. — Per essere sempre riconosciuti, i delegati per la liquidazione dei danni, porteranno allacciata al braccio sinistro una fascia verde.

Art. 4.

Caso in cui le commissioni e le sottocommissioni possono farsi assistere da un perito civile.

§ 15. — Nei casi in cui, eventualmente, per la specialità dei danni da liquidarsi, i delegati non fossero in grado di pro-

nunziare un conveniente giudizio, oppure allorchè si trattasse di importanti controversie coi danneggiati, i delegati stessi potranno, previo l'assenso del comandante del genio al campo o del capo dell'ufficio fortificazioni, farsi assistere da un perito civile.

Potranno pure, nei casi in cui sorga la necessità di avere maggiori informazioni sulla natura e coltura dei terreni, o sui reclami dei danneggiati, richiedere direttamente un rappresentante della cattedra ambulante di agricoltura, o della Milizia forestale, o della federazione degli agricoltori, od infine un agente (guardia campestre od altro) del comune nel cui territorio si trovano gli immobili danneggiati.

Art. 5.

Lavori delle sottocommissioni liquidatrici.

§ 16. — Quando, per il carattere speciale delle esercitazioni, si dovesse occupare una ben determinata e limitata zona di terreno, oppure quando si tratti di accampamenti, di riviste, di tiri di combattimento e di esercitazioni consimili, le sottocommissioni liquidatrici avranno cura di procedere alla ricognizione preventiva dei terreni nella rispettiva zona, per constatarne lo stato di consistenza.

Per ciò verranno compilati appositi verbali (mod. n. 2, della presente istruzione) da redigersi in contradittorio del proprietario, del colono, dell'affittuario o dei loro rappresentanti, ed in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni.

In tali verbali, da firmarsi oltre che dalla sottocommissione anche dagli intervenuti, dovrà indicarsi, in modo chiaro e conciso la natura e la coltura del fondo, i frutti pendenti e quanto altro si crede poter occorrere per la determinazione dei danni che fossero in seguito fatti dalle truppe.

Per ogni interessato si compilerà un processo verbale in duplice esemplare di cui uno verrà rimesso al podestà del comune e l'altro sarà conservato dalla sottocommissione.

§ 17. — Quando invece si tratti di esercitazioni di grandi unità e non sia possibile seguire il procedimento previsto nel precedente paragrafo, le sottocommissioni, che a senso del precedente paragrafo 9 avranno seguito il proprio reparto di

truppa, si riuniranno ad esercitazioni ultimate per ripartire il territorio danneggiato in zone ben distinte e quindi ciascuna sottocommissione procederà alla liquidazione dei danni cagionati nella zona assegnatale.

All'atto di tale ripartizione le sottocommissioni si scambieranno le domande di risarcimento, le perizie liquidazioni eventualmente compilate ed ancora da pagare (§ 19) e le notizie raccolte durante lo svolgimento delle esercitazioni al seguito del proprio reparto, in modo che ciascuna sottocommissione sia in possesso di tutti gli elementi per procedere alla liquidazione dei danni verificatisi nella propria zona. Saranno pure prese in esame le mercuriali dei prezzi e i dati di produzione agraria per la conformità, per quanto possibile, dei criteri di stima.

Ciascuna sottocommissione inviterà i podestà dei comuni compresi nella propria zona a trasmetterle le domande di risarcimento di danni che fossero state presentate alla sede del comune o di una delegazione del comune medesimo.

§ 18. — Della sede di ogni sottocommissione e di ogni successivo cambiamento di sede dovrà essere subito informato l'ufficio fortificazioni.

§ 19. — Durante lo svolgimento delle esercitazioni di grandi unità, nel caso di cui al precedente § 17, le sottocommissioni, al seguito del proprio reparto di truppa, non procedono, in massima, alla liquidazione dei danni se non in quei casi nei quali un ritardo nell'accertamento può pregiudicarne, o renderne poscia impossibile, l'esatta valutazione.

Potranno pure essere accertati e liquidati i danni in quelle località ove presumibilmente non si ripeteranno altri danni. Sarà opportuno però che al pagamento delle somme determinate dalle perizie provveda la sottocommissione che, ad esercitazioni ultimate, sarà incaricata della liquidazione in quella zona: ciò per evitare possibili duplicati di indennizzi.

§ 20. — Mentre le sottocommissioni avranno cura di procedere alle liquidazioni nel più breve tempo possibile, dovranno ritardare l'accertamento di quei danni che per la specialità della coltura non possono essere giustamente apprezzati se non dopo diversi giorni.

La compilazione delle perizie, i pagamenti e la risoluzione delle controversie, potranno avvenire in un secondo tempo per non interrompere il lavoro di accertamento che deve essere svolto con continuità e celerità.

§ 21. — La constatazione dei danni sarà fatta possibilmente in presenza del proprietario, usufruttuario, enfiteuta od affittuario o dei loro rappresentanti, i quali dovranno giustificare la loro qualità rispettiva alla sottocommissione liquidatrice, mediante la produzione di apposita dichiarazione del podestà del comune in cui sono situati i fondi danneggiati.

Tale dichiarazione potrà essere redatta sullo stesso stampato mod. 3.

Art. 6.

Perizia - liquidazione dei danni.

§ 22. Della natura, entità e valutazione dei danni dovrà farsi constatare mediante perizia-liquidazione, compilata, secondo il mod. n. 3, della presente istruzione, di seguito alla dichiarazione di identità rilasciata dal podestà. In essa le commissioni liquidatrici debbono segnare le maggiori indicazioni possibili sia riguardo al luogo ed alla natura del danno, sia riguardo ai dati in base ai quali venne redatta la perizia medesima.

Nella compilazione di tale documento deve tenersi presente:

a) di compilare per ogni danneggiato una unica perizia-liquidazione;

b) di comprendere nella stessa perizia-liquidazione i danni causati al medesimo proprietario, anche se in fondi distinti, purchè i danni siano stati causati dalla stessa esercitazione, reclamati con unica domanda, ed accertati nello stesso giorno;

c) compilare, per ogni danneggiato, distinte perizie-liquidazioni secondo che l'indennità liquidata sia, oppur no, accettata, qualunque ne sia l'ammontare;

d) di non cumulare in una sola perizia-liquidazione danni da addebitare all'erario e quelli da porre a carico dei corpi o da dichiarare come dovuti da individui;

e) di indicare, nelle perizie-liquidazioni di danni per cui si attribuiscano indennizzi a carico di corpi, il corpo ed il reparto di esso a cui si riferisce l'attribuzione dell'indennizzo.

§ 23. — I danneggiati, in caso di adesione, sottoscriveranno la perizia-liquidazione per acquiescenza.

Quando sorgessero contestazioni sulla natura o sulla entità del danno e non riuscisse possibile un accordo, le sottocommissioni, prima di interrompere le trattative potranno rivolgersi alla federazione degli agricoltori, od alla cattedra di agricoltura, od al podestà per tentare l'amichevole componimento della vertenza.

Quando invece non si possa convenire nell'indennità, si inviterà il danneggiato a firmare la perizia-liquidazione, facendo risultare sulla stessa i motivi della non accettazione, od anche con riserva di produrre in seguito tali motivi.

Quando finalmente il danneggiato, non solo non accettasse l'indennità offerta, ma si rifiutasse di firmare la perizia-liquidazione, anche con riserva, la sottocommissione farà di ciò constatare mediante separato processo verbale, in carta libera.

Copia, in carta libera, della perizia e del verbale possono essere rilasciati, se da lui richiesti, al danneggiato per proprio uso.

La procedura esplicata a norma della presente istruzione non costituisce titolo alcuno per pretendere in giudizio danni contro l'erario. I corpi non potranno mai essere convenuti in giudizio; nei riguardi degli stessi la contestazione ha carattere meramente interno ed è definita a norma del successivo § 37.

§ 24. — In calce alle perizie-liquidazioni deve indicarsi, in tutte lettere, il loro ammontare ed a chi debba essere imputato il danno, indicandone la ragione.

I componenti delle sottocommissioni liquidatrici vi apporranno poscia le proprie firme con la rispettiva qualifica.

Nel caso previsto dal § 12 la perizia-liquidazione è firmata dall'ufficiale del genio o dal ragioniere-geometra, unici delegati, ed il capo dell'ufficio fortificazioni vi dovrà apporre il suo visto.

Quando si tratta di danni a carico dei corpi e che sia intervenuto il delegato del corpo interessato, la perizia-liquidazione deve essere firmata anche da questo delegato.

§ 25. — L'ufficiale del genio e il ragioniere geometra, quali periti in materia, o l'ufficiale di altre armi munito del titolo di ingegnere o di geometra che fa parte della sottocommissione in qualità di perito, sono più specialmente responsabili della stima e della liquidazione dei danni constatati in contraddittorio col danneggiato o di comune accordo con l'altro membro della sottocommissione.

Art. 7.

Danni a carico dei corpi.

§ 26. — Quantunque anche i danni a carico dei corpi debbano essere liquidati dalle sottocommissioni liquidatrici con le norme indicate nella presente istruzione, tuttavia i corpi stessi potranno liquidare tali danni direttamente coi danneggiati. Però essi si asterranno sempre dall'effettuarne il pagamento, e ciò per evitare possibili duplicazioni.

In tali casi i corpi rilasceranno al danneggiato apposita dichiarazione nella quale sia fatta risultare la somma convenuta con le indicazioni della natura e della entità del danno constatato.

Sulla presentazione di dette dichiarazioni, le sottocommissioni compileranno le perizie-liquidazioni, procedendo poscia ai relativi pagamenti, qualunque ne sia l'ammontare, come è detto al § 35.

Art. 8.

Pagamento delle indennità a carico dell'erario non superiori alle lire 1000.

§ 27. — Gli uffici fortificazioni, nella cui giurisdizione è compreso il territorio in cui hanno luogo le esercitazioni, somministrano alle commissioni e sottocommissioni le somme loro occorrenti, a mano a mano che se ne presenta il bisogno.

Con tali fondi le commissioni e le sottocommissioni pagano direttamente le indennità a carico dell'erario, il cui ammontare, liquidato a termini dell'alinea *b*) del § 22, non eccede la somma di lire 1000.

§ 28. — I pagamenti debbono farsi agli aventi diritto, di cui al § 21, od ai loro legali rappresentanti. Dovranno possibilmente eseguirsi nell'ufficio del comune ed in presenza del podestà.

§ 29. — All'atto del pagamento, il ricevente deve rilasciare quietanza della somma ricevuta, firmando l'apposita dichiarazione stesa in calce ad ogni singola perizia-liquidazione (modello n. 3). Tale quietanza sarà controfirmata dalla commissione, dall'ufficiale o dal funzionario che provvede al pagamento, ed importa rinunzia a far valere in giudizio qualunque azione per gli stessi fatti.

§ 30. — Le ricevute dei mezzaiuoli, dei massari, dei coloni, degli affittuari, ecc. debbono pur portare la firma dei proprietari o dei locatori. In caso contrario debbono essere corredate da una dichiarazione del podestà del comune da cui risulti che il mezzaiuolo, il massaro, il colono, ecc. è autorizzato dal proprietario a riscuotere la intiera indennità pattuita, oppure essere corredate di una dichiarazione del proprietario o del locatore, debitamente vidimata dal podestà, dalla quale risulti che il mezzaiuolo, il massaro, il colono, ecc. è autorizzato a riscuotere l'intera indennità.

§ 31. — Per questi pagamenti le qualità di rappresentante, di tutore o curatore e di eredi potrà essere approvata o colla copia autentica dell'atto di nomina, oppure con speciale indicazione da apporsi nella medesima dichiarazione d'identità rilasciata dal podestà secondo il mod. n. 3.

Art. 9.

Pagamento delle indennità a carico dell'erario superiori a lire 1000.

§ 32. — Per le indennità superiori a lire 1000, a carico dell'erario, le commissioni e sottocommissioni liquidatrici trasmetteranno le relative perizie-liquidazioni all'ufficio fortifi-

cazioni nella cui giurisdizione trovansi gli immobili danneggiati, per la loro approvazione e per gli ulteriori provvedimenti di pagamento. A corredo di tali perizie-liquidazioni, se le singole indennità superano le lire 5000, si unirà una relazione spiegativa.

Per tutte indistintamente le indennità che superano le lire 1000 da pagarsi ai proprietari, usufruttuari od enfiteuti, si dovrà produrre un certificato catastale comprovante, in colui che reclama, la sua qualità; e per quelle da pagarsi agli affittuari, in luogo del certificato catastale, sarà prodotta copia autentica dell'atto relativo, od uno stralcio del medesimo autenticato dal notaio, oppure altro documento equipollente.

Qualora infine siffatte indennità dovessero essere pagate a rappresentanti, a tutori od agli eredi dei danneggiati, a corredo dei verbali si dovranno unire i documenti prescritti dall'art. 298 del regolamento per la contabilità generale dello Stato. (1)

§ 63. — Le commissioni e le sottocommissioni, debbono trasmettere all'ufficio fortificazioni ciascuna delle singole perizie-liquidazioni per somme superiori alle lire 1000, non appena che essi abbiano ricevuto dagli interessati i documenti che, a senso del § 32, debbono corredarle.

---

(1) Art. 298. — La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina.

La qualità di eredi testamentari si prova:

1° colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2° con una attestazione di notorietà giudiziaria o notarile, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza opposizioni; chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento;

3° coll'atto di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, sempre che non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento.

La qualità di eredi intestati si prova:

1° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile, da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e l'indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2° col certificato di morte come sopra.

L'amministrazione può in entrambi i casi richiedere anche la situazione di famiglia, rilasciata dall'autorità municipale.

Cureranno che le perizie-liquidazioni siano intestate e firmate per acquiescenza da tutte le persone citate nel certificato catastale o nel contratto d'affitto. Qualora la perizia-liquidazione sia firmata da un procuratore, dovrà allegarsi anche copia della procura.

§ 34. — Gli uffici fortificazioni debbono esaminare con la massima cura le perizie-liquidazioni e i documenti che le corredano, verificando più specialmente se vi è esatta e completa corrispondenza, anche nei minimi particolari, fra le indicazioni portate dagli estratti catastali, dalle copie autentiche di atti, dalla dichiarazione d'identità del podestà, ecc. in confronto dei dati portati dalla perizia-liquidazione.

A mano a mano che per ciascun danneggiato tali perizie saranno riconosciute perfettamente regolari, esse verranno pagate agli interessati direttamente dagli uffici medesimi, purchè il loro singolo importo non sia superiore a L. 5000.

Le perizie-liquidazioni di importo superiore a L. 5000 dovranno invece essere trasmesse al Ministero insieme agli allegati e ai documenti di pagamento per gli ulteriori provvedimenti.

Il giudizio delle commissioni non vincola il Ministero.

Art. 10.

Pagamento delle indennità, per qualsiasi somma, addebitate ai corpi, o dovute dagli individui.

§ 35. — Con le somme ricevute dagli uffici fortificazioni, le commissioni e le sottocommissioni pagheranno pure le indennità addebitate ai corpi, tanto se inferiori, quanto se superiori alle lire 1000, attenendosi per questo a tutte le norme date per il pagamento delle indennità a carico dell'erario.

Tali perizie, corredate dei prescritti documenti, debbono essere trasmesse con tutta sollecitudine agli uffici fortificazioni interessati perchè questi se ne procurino senz'altro il rimborso.

§ 36. — In massima, quando le commissioni e le sottocommissioni liquidatrici abbiano constatato e liquidato un danno, per cui, a senso del § 2, sia stato attribuito indennizzo a carico di un corpo e più specialmente quando in tale con-

statazione e liquidazione sia intervenuto un delegato del corpo interessato, non si ammetteranno ulteriori contestazini relativamente a tale attribuzione.

§ 37. — Tuttavia nei casi in cui il delegato del corpo od il corpo medesimo non credessero, per plausibili motivi, di poter accettare tutto o parte dell'addebito, la questione sarà risolta definitivamente:

a) dal comandante delle truppe, se queste si trovano ancora alle esercitazioni, sentito il parere del comandante del genio al campo o del capo dell'ufficio fortificazioni a seconda dei casi;

b) dal comandante della divisione, sentito il parere del comando del genio. quando le truppe non si trovano più alle esercitazioni.

§ 38. — Quando la commissione ritenga che il danno vada risarcito personalmente da un militare inviterà lo stesso a mettere a disposizione della commissione la somma relativa e qualora questo aderisca, provvederà a pagarla al danneggiato. In tal caso dell'atto e della relativa ricevuta sarà rilasciata copia conforme all'interessato.

Qualora il pagamento non potesse aver luogo sarà restituita la somma a chi l'ha anticipata.

Art. 11.

Funzionamento amministrativo delle commissioni e delle sottocommissioni liquidatrici.

§ 39. — Le commissioni e le sottocommissioni dipendono dal comandante del genio al campo, se questo vi è, od, in caso contrario, dal capo dell'ufficio fortificazioni competente per territorio o per designazione. Agli effetti amministrativi dipendono sempre dall'ufficio fortificazioni medesimo, come uffici staccati di esso.

§ 40. — I lavori delle commissioni e delle sottocommissioni sono diretti dall'ufficiale con funzioni di perito, o dal ragioniere geometra.

§ 41. — Per schiarimenti, informazioni e partecipazioni, le commissioni e le sottocommissioni possono corrispondere direttamente coi podestà e con tutti i corpi che sono al campo ed anche col comandante superiore delle truppe, sempre quando alle esercitazioni non vi sia il comandante del genio.

Nei casi di necessità, e specialmente quando vi siano contestazioni relative a danni rilevanti, le commissioni e le sottocommissioni possono altresì rivolgersi direttamente agli uffici catastali e delle imposte dirette, ai consigli provinciali dell'economia, alle cattedre di agricoltura, alle federazioni provinciali degli agricoltori, ed infine a qualsiasi altro ufficio od ente che sia ritenuto opportuno interpellare nell'interesse del servizio.

§ 42. — La somministrazione dei fondi è fatta dall'ufficio fortificazioni direttamente alle commissioni ed alle sottocommissioni su richiesta, e con quietanza, firmata dai membri della commissione o della sottocommissione, i quali sono responsabili in solido del denaro loro anticipato e ne rispondono secondo la legge ed il regolamento per la contabilità generale della Stato.

§ 43. — Per provvedere a momentanee deficienze di cassa, le sottocommissioni possono scambiarsi anticipazioni di fondi. La sottocommissione ricevente rilascia quietanza della somma avuta, firmata dai due membri della sottocommissione e registra la somma riscossa nel proprio giornale di cassa, o rendiconto; la sottocommissione cedente registra la somma nella colonna entrate, in rosso, e cioè in diminuzione delle anticipazioni avute, allegando al rendiconto la ricevuta della sottocommissione ricevente.

§ 44. — Le commissioni e le sottocommissioni registrano le operazioni di cassa in ordine cronologico nel loro giornale di cassa, o stampato analogo sotto forma di rendiconto.

I documenti pagati nella stessa giornata sono riepilogati in un elenco riassuntivo, avvertendo però che dovranno compilarsi distinti elenchi riassuntivi secondo che trattasi di perizie-liquidazioni a carico dell'erario, o a carico dei corpi, o di somme pagate per indennità di trasferte, od infine per minute spese relative al servizio della liquidazione danni.

§ 45. — I vari documenti di pagamento sono portati in spesa al netto e cioè dopo aver proceduto alla detrazione dell'importo delle marche da bollo per quietanza, ed all'arrotondamento della somma da pagare, giusto le disposizioni vigenti.

§ 46. — Per ogni richiesta di anticipazioni, successiva alla prima, le commissioni o le sottocommissioni trasmettono, normalmente, una copia del giornale di cassa, o del rendiconto, corredata dei titoli di pagamento a scarico totale, o parziale, delle anticipazioni ricevute. In casi speciali potranno essere autorizzate dall'ufficio fortificazioni a trasmettere in seguito tali documenti.

§ 47. — Le perizie-liquidazioni pagate a carico dei corpi sono subito trasmesse all'ufficio fortificazioni affinchè possano essere svolte sollecitamente le pratiche per il rimborso. Qualora la commissione, o la sottocommissione, per ragioni d'urgenza non sia in grado di trasmettere con le dette perizie la copia del giornale di cassa, o del rendiconto, come al paragrafo precedente, farà apposita annotazione nel rendiconto che il titolo di spesa è stato trasmesso all'ufficio fortificazioni.

§ 48. — Approssimandosi la fine dei propri lavori, ogni sottocommissione ne darà avviso all'ufficio fortificazioni affinchè questo, ove lo ritenga opportuno, possa ordinarne lo spostamento presso la sede di altra sottocommissione, in suo aiuto per accelerare i lavori.

§ 49. — Esaurito il proprio compito, ogni commissione o sottocommissione consegna all'ufficio fortificazioni il proprio giornale di cassa, o rendiconto, coi documenti giustificativi, ed una relazione nella quale, in modo succinto, viene reso conto dello svolgimento dei lavori, del numero delle domande ricevute per risarcimento di danni, della somma richiesta per indennizzi e di quella liquidata, nonchè delle liquidazioni rimaste insolute.

Ogni perizia-liquidazione non accettata dal danneggiato sarà corredata da una relazione contenente tutte le notizie sullo svolgimento della controversia, con dati, fatti e possibilmente prove testimoniali, affinchè sperimentando l'interessato qualche pretesa, l'Amministrazione possa avere tutti gli elementi per la propria difesa.

Sarà pure consegnato il repertorio delle domande, chiuso e firmato dai membri della commissione, o della sottocommissione, le domande liquidate, il registro protocollo e tutta la corrispondenza relativa.

§ 50. — Gli uffici fortificazioni controllano le registrazioni del giornale di cassa, o del rendimento, coi documenti giustificativi, e liquidano a pareggio il rendiconto rilasciando quietanza ai membri della commissione, o della sottocommissione, del versamento del sopravanzo delle anticipazioni.

Rilasciano inoltre il certificato di viaggio ai membri della commissione, o della sottocommissione, che debbono rientrare alla loro sede.

Modello N. 1
5 dell'istruzione

REPERTORIO

delle domande di risarcimento di danni causati in occasione delle esercitazioni militari del (1) .....

.....

durante (2) .....

e del loro esito definitivo

(1) Indicare il corpo d'armata, la divisione, il riparto, ecc.
(2) Indicare il periodo di tempo nel quale avvengono le esercitazioni.

N. d'ordine	Cognome, nome e paternità del richiedente sua qualità e sua residenza	Denominazione del comune e dell'immobile	data della domanda (verbale o scritta)

Data dell'accertamento e della liquidazione del danno	Indennità		*Annotazioni*
	Domandata	Convenuta	

Modello N. 2
§ 16 dell'istruzione

Verbale di ricognizione preventiva dello stato di consistenza de..... immobil... compres... nel territorio del comune di ..... denominat..... di proprietà d... (1) .... compilato dalla sottoscritta ..... commissione in contradditorio d... (2).....

Descrizione sommaria e stato di consistenza dell'immobile e delle sue coltivazioni	Superficie	*Annotazioni*

A..... addì ..... 19....

La Commissione

....
....

Per acquiescenza del presente verbale:
I ... (3) .....
.....

(1) Nome, cognome e paternità del proprietario.
(2) Nome, cognome e qualità delle persone che intervengono alla compilazione, in contradditorio, del verbale.
(3) Indicare la qualità della persona o delle persone in contradditorio delle quali venne compilato il verbale.

Modello N. 3
§ 22 dell'istruzione

DICHIARAZIONE D'IDENTITÀ

Comune di . . . . . *Immobil... denominat...*
. . . . . .
. . . . . .

Il sottoscritto certifica che (1) . . . . . .
è (2) . . . . . .
. . . . . de... immobil... suaccenn... per i qual... ha... reclamato la indennità per danni caus... dalle truppe durante le esercitazioni militari e che a... medesim... può essere pagata la indennità pattuita.

A . . . . . li . . . . . 19...

Il Podestà
. . . . . .

N..... d'ordine N..... del repertorio

PERIZIA-LIQUIDAZIONE

Data — Causa del danno	Natura del danno	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
				Da riportarsi L.	

(1) Indicare il nome, cognome e paternità della persona in contraddittorio della quale viene fatta la liquidazione ed alla quale deve effettuarsi il pagamento.
(2) Indicare la qualità della persona stessa, cioè se proprietario, colono, affittuario, rappresentante, incaricato, ecc.

Data — Causa del danno	Natura del danno	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
				Totale L.	

A ..... li ..... 19...

Per acquiescenza
Il (1).....
.....

Diconsi lire (2) .....
che debbono essere imputate a carico del (3) .....
.....

La Commissione

....
....

Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto la suddetta somma di lire (2) ..... a tacitazione completa di ogni sua pretesa per i danni di cui si tratta, con rinuncia a far valere qualunque azione per i fatti che produssero i danni.

A ..... addì ..... 19...

Il (1) .....

Dico L.....

Per l'eseguito pagamento
.....
.....

(1) Indicare la qualità della persona in contraddittorio della quale viene fatta la liquidazione ed alla quale deve effettuarsi il pagamento.
(2) In tutte lettere (tanto le lire quanto i centesimi).
(3) A carico dell'erario, oppure del corpo, indicandone sommariamente i motivi.

Avvertenza.

La presente circolare sarà riprodotta in speciale fascicoletto del quale verrà somministrato un congruo numero di copie ai comandi di corpo d'armata ed agli uffici fortificazioni.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 247. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Detenzione di armi da guerra da parte degli iscritti al tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 maggio 1931 - Anno IX.

Sono pervenuti quesiti al Ministero per conoscere se gli iscritti alle sezioni di tiro a segno proprietari di armi da guerra, custoditi nei locali della rispettiva sezione, siano soggetti alla tassa di concessione governativa.

In merito si dichiara, sentito anche il parere del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Finanze, che l'obbligo di munirsi della licenza dell'autorità di P. S. e di pagare la relativa tassa, incombe a coloro che detengano le armi nella propria abitazione e non allorquando esse siano custodite in linea permanente nei locali della sezione e da questa prese in consegna sotto la responsabilità della presidenza.

In tali casi quindi, fermo l'obbligo da parte della presidenza di munirsi della licenza prescritta dall'art. 27 della legge di P. S., non è dovuta alcuna tassa, pel principio generale secondo il quale tutti gli atti relativi alle sezioni di tiro a segno sono considerati, per la loro speciale natura, come fatti nell'interesse dello Stato.

I presidenti delle sezioni vorranno dare la necessaria pubblicità a quanto sopra, informandone anche direttamente i singoli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 248. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca di Bergamo.** — (Gabinetto). — 18 maggio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 febbraio 1878 e 5 marzo 1882 sulla costituzione delle Reali Case Militari;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito (art. 46);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È costituita per S. A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova Duca di Bergamo una Casa Militare, dal 20 maggio 1931, composta:

a) di un aiutante di campo, maggiore o tenente colonnello del R. Esercito;

b) di un ufficiale di ordinanza, ufficiale inferiore del R. Esercito.

L'aiutante di campo e l'ufficiale d'ordinanza addetti alla Casa Militare di S. A. R. il Duca di Bergamo sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici, a norma dell'articolo 46, paragrafo 2°, lettera *b*) della legge 11 marzo 1926, n. 396.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

N. 249. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - PERSONALE OPERAIO. — **Alloggio e vitto agli operai in missione per servizio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 21 maggio 1931 - Anno IX.

Per le agevolazioni da farsi agli operai delle amministrazioni militari in missione per servizio si osserveranno le seguenti norme:

1. — Gli operai dell'amministrazione della guerra che si recano in missione per servizio, in centri dove hanno sede reparti del R. Esercito, possono essere provveduti dell'alloggio presso i reparti stessi, ed ammessi, se capi operai, a partecipare alle mense dei sottufficiali; o al rancio dei caporali e soldati, se semplici operai.

Alle mense dei sottufficiali possono anche essere ammessi i semplici operai, i quali, giusta l'articolo 114 del Regolamento generale per gli operai statali, sono equiparati ai sottufficiali per il trattamento economico, e cioè quando la loro paga giornaliera raggiunga o superi L. 13,20.

A tale scopo, per dar modo ai corpi di consentire la partecipazione degli operai alle mense sottufficiali od al rancio dei caporali e soldati, i direttori degli stabilimenti, dai quali gli operai stessi dipendono, devono far risultare sui fogli di viaggio se vi sia o non tale equiparazione, ponendo, anche, l'indicazione della misura della paga giornaliera.

2. — Allorchè, invece, detti operai si recano in località dove non esistono reparti del R. Esercito, ma reparti della R. Marina o della R. Aeronautica, potranno da questi avere lo stesso trattamento.

3. — Le stesse agevolazioni possono essere fatte dai reparti del R. Esercito agli operai dipendenti dalle amministrazioni della R. Marina e della R. Aeronautica, in missione per servizio in località ove non abbiano sede reparti di queste amministrazioni.

4. — Presso i reparti ove non sia istituita la mensa per i sottufficiali, i capi operai e gli operai equiparati, per il

trattamento economico, ai sottufficiali, possono essere ammessi, qualora ne facciano richiesta, al rancio dei caporali e soldati.

5. — Per la prestazione dell'alloggio, dovrà esserne chiesto il pagamento limitandone la misura alla quota di spesa calcolata per la manutenzione e la rinnovazione del materiale di casermaggio, in ragione di L. 0,15 per giornata di presenza.

6. — L'importo dell'alloggio prestato dovrà essere direttamente pagato dagli operai, che ne hanno usufruito, al corpo interessato.

L'importo del vitto somministrato, se gli operai hanno partecipato al rancio dei caporali e soldati, sarà pagato al corpo. Se viceversa hanno partecipato ad una mensa sottufficiali l'importo del vitto dovrà essere rimborsato alla mensa stessa.

I corpi provvederanno al versamento in tesoreria delle somme riscosse, con imputazione al capo X, capitolo 192 del bilancio del corrente esercizio finanziario, ed a quello corrispondente negli esercizi venturi, dovendo considerarsi tali prestazioni come cessioni fatte a privati.

7. — Si avverte, ad ogni buon fine, che le agevolazioni concesse a favore dei salariati delle amministrazioni militari in missione per servizio (e cioè la prestazione dell'alloggio e l'ammissione al rancio dei caporali e soldati o alle mense sottufficiali) non sono obbligatorie, ma devono intendersi limitate ai corpi e reparti che hanno modo di provvedervi senza intralcio del servizio, e tenendo conto dei mezzi normali posti a loro disposizione pei bisogni della truppa.

La circolare 134 del *giornale militare* 1930 (VIII) è abrogata.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 250. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Uso dei conti correnti postali.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 21 maggio 1931 - Anno IX.

Si porta a conoscenza degli enti militari dipendenti che le norme della circolare 591 del *giornale militare* 1930, riguardanti la trasmissione di fondi a mezzo dei conti correnti postali, non sono applicabili ai versamenti dovuti al fondo di garanzia per cessioni di quinto dello stipendio effettuati alla divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato del Ministero delle finanze.

Tali versamenti, invece, devono essere eseguiti solo a mezzo vaglia del tesoro o vaglia bancari (escludendo gli assegni postali, i francobolli, le marche da bollo, ecc.) a favore del tesoriere centrale del Regno, con imputazione al conto corrente di cui all'art. 5 del R. decreto 30 maggio 1930, n. 1934.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 251. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali dirette all'officina R. T. ed E. del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi logistici – Ufficio amministrativo trasporti). — 21 maggio 1931 – Anno IX.

Si avverte che tutte le spedizioni di materiali dirette all'officina R. T. ed E. del R. Esercito, dovranno essere appoggiate esclusivamente allo scalo di Roma-San Pietro.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 252. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 470 – Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Ragioneria centrale) — 23 aprile 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 109, del 12 maggio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 474, 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, nn. 753 e 800; e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	70.000
Cap. n. 9 — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 10 — Spese casuali	»	60.000
Totale degli aumenti	L.	230.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 56 — Spese generali delle Legioni carabinieri Reali, ecc.	L.	223.000
Cap. n. 68 — Sovvenzione straordinaria alla Croce Rossa Italiana, ecc.	»	260.000
Totale delle diminuzioni	L.	483.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 253. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Previsione della forza e delle spese per l'esercizio finanziario 1931-1932.** — (Ragioneria centrale). — 15 maggio 1931 - Anno IX.

Ai sensi dell'art. 11 della circolare 375 *giornale militare* 1924, tutti gli enti militari dovranno, entro il 15 giugno p. v., far pervenire ai rispettivi uffici di contabilità e revisione, i prescritti documenti relativi alla previsione della forza e della spesa per l'esercizio 1931-32, affinchè sia reso possibile l'invio al Ministero dei riassunti di tale previsione, per il 15 luglio p. v.

La previsione della forza sarà calcolata come appresso:

a) *per gli ufficiali*:

ufficiali in S.P.E. previsti dall'ordinamento del R. E. - la forza organica;

ufficiali richiamati in servizio, con assegni a carico del bilancio della guerra - la forza presente al 1° aprile 1931, diminuita del 10 %;

ufficiali di complemento in servizio di prima nomina - la forza presente al 1° aprile 1931, aumentata del 50 %;

ufficiali allievi delle scuole di reclutamento - la forza presente al 1° aprile 1931;

ufficiali in A.R.Q. e in posizioni diverse - la forza al 1° aprile 1931 ridotta del 3 %;

b) *per i sottufficiali dei CC. RR.* - la forza organica;

c) *per i sottufficiali delle altre armi e corpi*:

marescialli - la forza presente al 1° aprile 1931;

sergenti e sergenti maggiori - la forza presente al 1° aprile 1931;

d) *per gli appuntati e militi dei CC. RR.* - la forza organica;

e) *per la truppa delle altre armi e corpi* - la forza presente al 1° aprile 1931, aumentata del 25 %.

La struttura del bilancio per l'esercizio 1931-32 ha subito soltanto le seguenti modificazioni.

Con la soppressione del capitolo 68 dell'es. 1930-31: « Sovvenzione straordinaria alla Croce Rossa Italiana », è variata la numerazione dei capitoli 69, 70 e 71 dell'esercizio medesimo, che hanno assunto nel bilancio dell'es. 1931-32, rispettivamente i nn. 68, 69 e 70.

I capitoli sui quali le amministrazioni non possono, in via normale, effettuare spese coi fondi delle anticipazioni, sono, pertanto, quelli stessi indicati nella circolare 300 del *giornale militare* 1930 (che non hanno cambiato numerazione), ed il capitolo 69 corrispondente al vecchio capitolo 70.

Gli stanziamenti relativi alle spese per illuminazione delle caserme, dei locali e degli uffici, già assegnati, precedentemente, al capitolo 25 (casermaggio e combustibile) e quelli per illuminazione delle scuderie, già contemplati al capitolo 28 (foraggi), sono stati trasportati al capitolo 35 (servizi del genio).

E pertanto, le spese anzidette, invece di essere conteggiate nelle previsioni relative ai capitoli 25 e 28, dovranno essere imputate, d'ora innanzi, a carico delle assegnazioni che verranno all'uopo concesse, a cura della competente Direzione generale del genio di questo Ministero.

Altre modificazioni riflettono il servizio di manutenzione delle maschere antigas, che dal capitolo 38 (servizio chimico) è stato trasportato al capitolo 22 (spese generali), ed il passaggio di una somma per corresponsione di premi dal capitolo del genio (35) a quello del servizio chimico (38).

Per l'invio dei documenti richiamati nella presente circolare e per le operazioni successive si confermano le norme d'indole generale già comunicate sul *giornale militare* in occasione della previsione della forza e delle spese, negli esercizi decorsi, ed in ispecie quelle contenute negli ultimi 4 periodi della circolare 302 *giornale militare* 1928, aggiungendo che i calcoli della previsione per l'esercizio 1931-32 dovranno essere effettuati, avendo riguardo non soltanto alle riduzione operate sugli assegni ai dipendenti statali, in applicazione del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, ma altresì alle economie realizzabili, nei confronti dello scorso esercizio, in conseguenza della riduzione, ora pienamente in atto, dei prezzi delle forniture e delle prestazioni.

Si avvertono poi, in particolare, gli uffici di contabilità e revisione, i quali provvedono a riepilogare le previsioni di

spesa per tutti i capitoli di bilancio in un solo stampato mod. 75 R.A., che per le previsioni relative al capitolo 22 (Spese generali), dovrà essere compilato e trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero un apposito e distinto riepilogo (allegato 2 alla circolare 375 *giornale militare* 1924) in duplice esemplare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 254. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissioni ai corsi ordinari presso le RR. accademie di Modena e Torino.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 maggio 1931 - Anno IX.

Con riferimento alla lettera *e*) del n. 7 della circolare 186 del *giornale militare c. a.*, in considerazione che allo scadere del termine per la presentazione delle domande di ammissione alle RR. accademie (15 giugno), gli esami di maturità e di licenza nelle scuole medie sono ancora in svolgimento, sarà sufficiente che in primo tempo gli aspiranti indichino la natura degli studi seguiti.

Le altre indicazioni richieste saranno fornite dai candidati, con dichiarazione scritta ai comandi delle accademie, al termine degli esami presso le scuole medie.

Ciò vale anche per la nota 6 dell'allegato 6 della circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 255. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Trasmissione delle quietanze e dei mod. 1021 bis, per cessioni e prestazioni ad altre amministrazioni, a privati e da uno ad altro servizio dell'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 21 maggio 1931 - Anno IX.

Stante la prossima chiusura dell'esercizio finanziario 1930-1931 ed al fine di ottenere tempestivamente dal Ministero delle finanze la riassegnazione delle somme versate, si comu-

nica che le quietanze di tesoreria ed i mod. 1021-*bis*, per cessioni di materiali, prestazioni, ecc., dovranno *pervenire* alla Ragioneria centrale del Ministero non oltre il 15 giugno p. v.

Qualora i vari enti non potessero eseguire il versamento in tempo utile, dovranno rimandarlo al venturo mese di agosto.

Si avverte che le somme da versare nel corrente esercizio dovranno essere imputate al Capo X capitolo 192 del bilancio dell'entrata, se dette cessioni e prestazioni si riferiscono a materiali in buono stato d'uso, e al capo X capitolo 186, se riguardano materiali non più convenientemente utilizzabili pei servizi dell'Esercito.

Le somme da versare dopo il 1° agosto p. v. dovranno essere imputate ai capitoli corrispondenti dell'esercizio 1931-32 (che saranno indicati con successiva circolare) attenendosi sempre alle particolareggiate norme impartite con la circolare 719 del *giornale militare* 1929.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 256. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi sui quadri di avanzamento a scelta e ad anzianità per l'anno 1931.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 marzo 1931 - Anno IX.

I. — A norma dell'art. 10, lettera *a*) della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo (circolare 548 *giornale militare* 1930) il Ministero stabilisce i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi per poter essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianità per l'anno 1931.

Si fa riserva di far conoscere i limiti di anzianità e il periodo di tempo nel quale saranno chiamati per il prescritto periodo di partecipazione alle esercitazioni gli ufficiali di complemento assegnati alle unità di prima linea e che non siano già stati richiamati.

Limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di complemento per la iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1931.

ARMA O CORPO	Maggiori di cui all'art. 8 comma c) della legge						Capitani						Tenenti						Sottotenenti					
	Unità di 1ª linea — Età - 50° anno compreso		Unità ausiliarie — Età - 56° anno compreso		Unità territoriali — Età - 58° anno compreso		Unità di 1ª linea — Età - 45° anno compreso		Unità ausiliarie — Età - 52° anno compreso		Unità territoriali — Età - 56° anno compreso		Unità di 1ª linea — Età - 40° anno compreso		Unità ausiliarie — Età - 48° anno compreso		Unità territoriali — Età - 55° anno compreso		Unità di 1ª linea — Età - 40° anno compreso		Unità ausiliarie — Età - 48° anno compreso		Unità territoriali — Età - 55° anno compreso	
CC. RR	1° ottobre 1924						1° luglio 1919						31 ottobre 1919						31 dicembre 1921					
Fanteria	4 gennaio 1920						30 novembre 1916						21 marzo 1917						19 aprile 1923					
Cavalleria	29 settembre 1918						21 gennaio 1917						27 luglio 1916						18 marzo 1923					
Artiglieria	7 novembre 1919						12 aprile 1917 (fino a Spasiano Mario compreso pag. 22/1)						29 ottobre 1916 (fino a Rao Giuseppe pag. 127/2) (1)						1° marzo 1923 (1)					
Genio	9 marzo 1919						12 aprile 1917 (fino a Bonetti Angelo escluso)						17 giugno 1916 (1)						27 maggio 1923 (1)					
Medici	31 dicembre 1917						23 marzo 1916						19 novembre 1917						31 dicembre 1924					
Farmacisti	—						—						1° ottobre 1917						31 dicembre 1924					
Veterinari	—						—						27 luglio 1916						31 dicembre 1924					
Commissari	—						—						30 dicembre 1917						6 settembre 1922					
Sussistenza	—						—						30 settembre 1917						6 agosto 1922					
Amministrazione	—						—						31 maggio 1917						6 agosto 1922					

(1) Specialità treno compresa.

Allo scopo di facilitare la compilazione dei documenti, si stabiliscono le seguenti date, a fianco di ciascun grado, arma, corpo o categoria indicate, entro le quali le competenti autorità dovranno trasmettere a questo Ministero gli specchi di avanzamento:

a) maggiori di complemento assegnati alle unità di prima linea, di cui all'art. 8, comma *c*) della legge, che, non avendo l'obbligo di aver frequentato corsi di istruzioni o partecipato a periodi di esercitazioni (art. 14, n. 2 della legge), possono essere presi subito in esame: 30 giugno p. v.;

b) sottotenenti assegnati alle unità di prima linea, che abbiano frequentato un corso di istruzione, o, che non avendo avuto la possibilità di frequentarlo, abbiano preso parte ad un periodo di esercitazioni, ivi compreso il servizio di prima nomina (art. 14, n. 1 e art. 15 della legge): 30 giugno p. v.;

c) tenenti di artiglieria (treno escluso) assegnati alle unità di prima linea, che, richiamati a mente della circolare 346 *giornale militare* 1930, abbiano partecipato alle esercitazioni della durata di un mese e si trovino quindi nelle condizioni di cui al paragrafo 37 della circolare 549 *giornale militare* 1930: 31 luglio p. v.;

d) capitani di artiglieria (treno escluso) assegnati alle unità di prima linea che, richiamati a mente della circolare 346 *giornale militare* 1930, abbiano partecipato alle esercitazioni della durata di un mese e *ad un corso di istruzioni*, e si trovino quindi nelle condizioni di cui al citato paragrafo 37: 31 luglio p. v.;

e) ufficiali delle varie armi assegnati alle unità ausiliarie e territoriali (compresi i servizi tecnici) per i quali l'avanzamento ha luogo senza speciali esperimenti (art. 21 della legge) e ufficiali dei corpi e servizi (art. 24 della legge): ufficiali del treno di artiglieria e genio - 31 luglio p. v.;

f) ufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, assegnati alle unità di prima linea, che saranno chiamati a prendere parte al prossimo periodo di esercitazioni estive: 30 settembre p. v.;

g) ufficiali dei CC. RR.: 31 luglio p. v. (1).

---

(1) Gli ufficiali dei CC. RR. saranno presi in esame con le stesse norme degli ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali.

Tutti i documenti di avanzamento, corredati dalle informazioni sulla condotta morale e politica degli ufficiali proposti, dovranno essere trasmessi, con appositi elenchi distinti per arma e corpo, a questo Ministero - Direzione generale personale ufficiali - divisione 3ª.

Nella compilazione degli specchi le autorità territoriali si atterranno alle seguenti norme:

1° sul frontespizio dello specchio devono essere riportate chiaramente e con la massima esattezza tutte le indicazioni ivi richieste, aggiungendo, possibilmente, nella parte relativa alla anzianità, il numero della dispensa del *Bollettino ufficiale* in cui è stabilita l'anzianità dell'ufficiale proposto.

Lo stesso dicasi per tutte le altre notizie, di cui alla colonna annotazioni dello specchio, il cui modello è riportato a pagina 1893 del *giornale militare* 1930 (circolare 549 *giornale militare* 1930). Questo modello è da usarsi per gli ufficiali di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*);

2° qualora, per mancanza di concreti elementi, non fosse possibile formulare un preciso giudizio sulla idoneità degli ufficiali assegnati alle unità ausiliarie e territoriali, le competenti autorità faranno compilare con la maggiore sollecitudine le note caratteristiche degli interessati dai loro precedenti superiori, e su tali note fonderanno il giudizio di avanzamento. Se poi non fosse assolutamente possibile avere tali documenti caratteristici, il giudizio potrà anche basarsi sulle variazioni risultanti dallo stato di servizio dell'ufficiale (campagne di guerra, servizi prestati presso truppe operanti, incarichi speciali, ricompense al valore, azioni di merito, encomi, ecc.) integrate con le informazioni sulla condotta morale e politica;

3° gli ufficiali pei quali sussista dubbio sulla incondizionata idoneità fisica al servizio militare, prima di essere presi in esame ai fini dell'idoneità al grado superiore, saranno sottoposti ad accertamenti sanitari; ed il verbale della visita medico-legale dovrà essere allegato ai documenti di avanzamento.

11. — I limiti di anzianità e di età per quegli ufficiali che pur non essendo ancora da prendere in esame per l'avanzamento possono volontariamente chiedere di partecipare alle

esercitazioni dell'anno in corso per conseguire il titolo di cui all'art. 14 della legge, saranno indicati in apposita successiva circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 257. — FONDAZIONI. — **Fondazioni Dogliotti e Denina Dogliotti a favore dell'arma di artiglieria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 maggio 1931 - Anno IX.

Come risulta dalla disposizione 57, fascicolo 9/III, Raccolta di disposizioni permanenti, nella ricorrenza della festa dello Statuto sono distribuiti i premi costituiti con la rendita delle Fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti ».

S'invitano pertanto i comandi di reggimento e le direzioni di artiglieria a trasmettere, non oltre il 31 maggio p. v., a questo Ministero un elenco, *anche se negativo*, di proposte di sottufficiali che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 dello statuto della « Fondazione Dogliotti » per concorrere ai premi della fondazione stessa, allegando per ogni sottufficiale proposto il foglio matricolare mod. 59.

Per quanto riguarda, poi, i premi della « Fondazione Denina-Dogliotti » i comandi e le direzioni suindicate sono autorizzati a proporre pel conferimento dei detti premi le famiglie dei militari di truppa dell'arma di artiglieria che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 3 della detta fondazione.

Ciascuna di dette proposte dovrà essere corredata delle informazioni sulla condotta morale e politica delle famiglie e stato di famiglia.

Nell'inoltrare le proposte in parola dovranno essere tenuti presenti anche i sottufficiali che abbiano preso parte a fatti d'armi nelle colonie e le famiglie dei militari di truppa che siano caduti negli stessi fatti d'armi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 258. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 maggio 1931 - Anno IX.

In relazione alle disposizioni contenute nel paragrafo 15 del Regolamento pei trasporti militari, si porta a conoscenza degli enti dipendenti che le eccezioni all'ammissione nei treni diretti dei militari di truppa, sono quelle risultanti dagli allegati uno e due alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

ALLEGATO N. 1.

Treni diretti in cui non sono ammessi i militari di truppa isolati, anche se percorrenti più di 500 chilometri. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso
5	Modane-Roma
12	Roma-Torino
36	Bologna-Milano
44	Roma-Bologna
66	Bologna-Brennero
67	Brennero-Bologna
84	Napoli-Roma
85	Roma-Napoli
87	Roma-Napoli
138	Genova-Ventimiglia
147	Ventimiglia-Genova
154	Bologna-Milano
158	Lecce-Bologna
161	Chiasso-Genova
166	Genova-Milano
169	Milano-Genova
170	Genova-Milano
174	Genova-Chiasso
179	Milano-Genova
182	Venezia-Milano
184	Venezia-Torino
185	Torino-Milano
189	Torino-Venezia
193	Milano-Venezia
195	Torino-Venezia
413	Milano-Venezia
417	Milano-Venezia Mestre
472	Bologna-Venezia
476	Bologna-Venezia
610	Venezia Mestre-Trieste
611	Trieste-Venezia
794	Napoli-Roma

ALLEGATO N. 2.

Treni diretti in cui sono eccezionalmente ammessi i militari di truppa isolati ed in numero non superiore a 100, sebbene non percorrenti più di 500 chilometri. (Riferimento ai punti 1°, 3° e 4° del paragrafo 20 del regolamento pei trasporti militari):

Treno	Percorso
13	Da Alessandria per oltre Pisa.
27	Da Bologna purchè in arrivo coi treni 1357 e 47, diretti Roma ed oltre.
32	Da Firenze per Milano.
39	Da Bologna per Firenze e per Roma.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
75	Da Ancona e Falconara Marittima per Roma.
78	Da Roma per Falconara Marittima e per Ancona.
89	Da Catania a Siracusa purchè: *a*) provenienti dal Continente e diretti a Siracusa ed oltre; *b*) provenienti dalla linea di Palermo o di Messina e diretti oltre Siracusa.
91	Foggia-Brindisi da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
100	Da Spezia per Sestri Levante purchè in arrivo col treno 1074.
101	Da Torino ed Asti purchè diretti oltre Genova.
101-Sard.	Terranova I. B.-Chilivani, purchè diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio e Chilivani-Tirso-Nuoro.
104-107	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
110	Bussoleno-Modane, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
122	Da Piacenza per Alessandria.
129	Da Torino e Alessandria per Piacenza.
146	Da Albenga, purchè in arrivo col 1414, ovunque diretti.
156	Lecce-Foggia, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
159	Da Bologna per oltre Ancona.
244	Purchè diretti oltre Ceva.
245	Purchè diretti oltre Brà.
256	Chivasso-Torino, nel periodo dal 16 ottobre 1931 al 21 maggio 1932, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
295	Luino-Novara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
317	Da Mortara per Alessandria.
323	Da Mortara per Alessandria.
348-348-*A*	Nel periodo dal 1° ottobre 1931 al 21 maggio 1932, purchè diretti a stazioni della fratta Colico-Sondrio, ed oltre Sondrio verso Tirano.

Treno	Percorso
406	Da Modena, Suzzara, Mantova diretti verso Verona ed oltre purchè provenienti da linee affluenti.
438	Da Verona P. N. per oltre Trento.
456	o 456-A Bologna-Ravenna, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
478	Da Bologna per Venezia Mestre e per Venezia S. L.
511	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
514	Id.
516	Id.
517	Id.
538	Da Bolzano per Merano.
620	Da Portogruaro purchè in arrivo dalla stessa linea col 1658 e dalla linea di Treviso col 3508. ovunque diretti.
633	Fiume-Trieste, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
701	Da Postumia G. per qualunque destinazione.
702	Da Trieste per qualunque destinazione.
764	Da Roma e da Terni per Foligno ed oltre Ancona.
769	Da Foligno purchè in arrivo col 1865.
773	Da Avezzano per Roma, purchè provenienti con lo stesso treno.
776	Sulmona-Pescara, da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
778	Da Sulmona per Pescara Centrale.
790-793	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
802	Da Taranto per Metaponto, purchè diretti in Calabria e in Sicilia.
803	Da Napoli per Brindisi, da Battipaglia per Taranto, da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti.
808	Da Brindisi per Napoli e per Battipaglia, da Taranto per Metaponto purchè in arrivo dalla linea di Bari col treno 2823 e diretti in Calabria.
893	Da qualsiasi provenienza per qualunque destinazione.
898	Da Reggio di Calabria C. per Catanzaro, per Sibari e per Metaponto e relativi transiti.
902	Da Milazzo per Messina.
929	Da Catania, da Bicocca e da Dittaino per Caltanissetta Xirbi. - Da Catania, da Bicocca, da Dittaino, da Caltanissetta Xirbi e da Roccapalumba - Alia per Palermo.

N.B. - Si considerano isolati i militari che viaggiano soli o in gruppi non superiori a nove.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64ª, anno 1930, circolare n. 675.

A pag. 2269: sostituire l'8° comma col seguente altro:-

« La copertura superiore ed il fondo posteriore dell'armadio sono in legno compensato da mm. 6 ».

A pag. 2270: « *Rete metallica per lettiera di rovere* ».

Sostituire la descrizione con la seguente altra:

« La rete è del tipo comune di reti metalliche, a maglie doppie, con bordi rinforzati, tirati su archi di ferro piatto da mm. 35 × mm. 10. È lunga m. 1,95, larga centimetri 84. È verniciata ad olio ad eccezione della maglia ».

A pag. 2270: « *Comodino da notte di rovere con marmo* ».

L'ultimo rigo, sostituirlo col seguente altro: « bardiglio di cm. 43,5 × cm. 36 ».

Dispensa 21ª, anno 1931, circolare 212:

A pag. 750, 3° comma, 3ª riga: ov'è detto: (il piegone è fermato a circa 10 cm.), sostituire: (il piegone è fermato a circa 18 cm.).

A pag. 756-757:

Nella colonna fanteria, sussistenza ecc., in corrispondenza alla taglia 8ª, suddivisione 1ª, panno occorrente per ogni capo: ov'è detto: (16,9) sostituire: (1,69).

Nella colonna alpini, in corrispondenza alla taglia 7ª suddivisione 2ª, panno occorrente per ogni taglia, ov'è detto: (6,10) sostituire: (5,10).

A pag. 758-759:

Specchio delle misure della giubba di panno g. v. modello 1931 . . . — Nella colonna « dimensioni delle tasche, al petto » trasversale — in corrispondenza alla taglia 4ª, suddivisione 1ª, ov'è detto: (515), sostituire: (115).

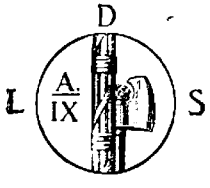
Nella colonna « dimensioni delle tasche, alle falde » trasversale, in corrispondenza della taglia 6ª, suddivisione 1ª, ov'è detto: (290), sostituire: (190).

A pagina 760-761:

Conto di costruzione giubbe da sottufficiali.

Nella colonna fanteria, importo del panno nero per mostreggiature, ov'è detto: (2,431), sostituire: (2,436).

Nella colonna « prezzo parziale » in corrispondenza alla voce « Bottoni grandi metallo giallo », ov'è detto (6,00 per cento), sostituire: (8,00 per cento).



PREZZO L. 1,80

(3110611) Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª 1931 - ANNO IX 23 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 259 - 20 maggio 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1911. . . . . *Pag.* 933

PARTE SECONDA

Circolare N. 259. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1911.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 maggio 1931 - Anno IX.

Apertura della leva.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita in tutto il Regno la leva dei giovani nati nel 1911 e determina che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 10 giugno 1931 e chiusa il 31 gennaio 1932.

In conseguenza col 9 giugno 1931 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1910 ai termini dell'art. 50 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno le Amministrazioni comunali a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 10 giugno corrente anno i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1911 che risultino deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Con la circolare 3 novembre 1930, n. 4003, questo Ministero ha autorizzato gli uffici di leva a cancellare dalle liste di leva di terra gli inscritti marittimi della classe 1911 per i quali fossero pervenute dalle Regie Capitanerie di porto richieste di cancellazione.

Qualora dovessero pervenire richieste di nuove cancellazioni dovrà essere richiesta l'autorizzazione.

4. I consigli di leva provvederanno altresì, giusta il n. 11 della circolare 198 del *giornale militare* 1926, alla cancellazione dalle liste di leva di quegli inscritti i quali abbiano contratto arruolamento volontario nella R. Marina.

5. I comandi dei distretti provvederanno colla massima sollecitudine ad informare gli uffici di leva, in applicazione del n. 10 della citata circolare 198 del *giornale militare* 1926, degli arruolamenti o trasferimenti di inscritti marittimi nel R. Esercito, nella R. Aeronautica, nella R. Guardia di finanza o nei Regi corpi di truppe coloniali, e gli uffici di leva a loro volta provvederanno senza indugio a reinscrivere detti marittimi nelle liste di leva di terra e a darne comunicazione alle Capitanerie di porto competenti.

Si avverte che, per effetto dell'art. 8 del R. decreto n. 1955 del 3 ottobre 1929-VII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre detto anno n. 271), dovranno essere reinscritti nelle liste di leva di terra anche i marittimi che si trovano incorporati in reparti della M. V. S. N. dislocati nelle colonie libiche.

Per la reinscrizione dei predetti marittimi nelle liste di leva di terra, saranno osservate le modalità di cui al n. 10 della menzionata circolare 198 del *giornale militare* 1926.

6. Devono essere reinscritti sulle liste di leva di terra i giovani che vengano segnalati dalle Regie Capitanerie di porto,

sia come esuberanti al fabbisogno della R. Marina, sia come aventi titolo a ferma minore.

Tale reinscrizione deve avere luogo anche se la segnalazione avvenga dopo la chiusura della sessione.

Tanto nell'un caso che nell'altro i giovani reinscritti sulle liste della leva di terra devono essere sottoposti a visita, e, qualora la chiamata alle armi sia già avvenuta, devono, se idonei, essere avviati subito alle armi.

Gli uffici di leva dovranno alla fine della leva indicare al Ministero il numero di dette reinscrizioni.

7. Si rammenta che il *nulla osta* per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani entrati nel 18° anno di età deve essere rilasciato dai Commissari di leva, giusta quanto è stabilito con la circolare 4008 del 1° agosto 1929-VII (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, divisione leva).

Inscritti arruolatisi volontari.

8. Non tutti i vari corpi militari ed enti interessati si attengono alle tassative prescrizioni del § 131 del regolamento sul reclutamento (n. 97 della Raccolta), per gli arruolamenti volontari ordinari, di guisa che è avvenuto che giovani, i quali si trovavano già sotto le armi, sono stati dichiarati renitenti.

Ad ovviare a tale grave inconveniente questo Ministero raccomanda a tutti i *comandanti di corpo e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè ai comandi della R. Aeronautica, della Milizia nazionale forestale, portuaria e della strada, del Corpo degli agenti di P. S. e della Regia Guardia di finanza* la scrupolosa osservanza delle disposizioni succitate, giusta le quali 15 giorni prima che comincino ciascuna provincia le operazioni dell'esame personale ed arruolamento, debbono trasmettere alle rispettive amministrazioni comunali l'elenco mod. n. 8 dei giovani militari che si trovano iscritti ai rispettivi corpi e scuole e che per ragioni di età concorrono alla leva chiamata. In tale elenco dovranno essere trascritte nella colonna osservazioni le indicazioni relative alla statura ed alla professione, arte o mestiere.

Ad ogni buon fine, gli enti predetti dovranno mandare una copia di tale elenco ai competenti uffici provinciali di leva.

I comandi dei corpi e delle scuole militari, appena pubblicata la presente circolare, dovranno subito verificare quale decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva per i volontari nati nell'anno 1910, incorporati nei loro singoli reparti, e dell'eseguita verifica daranno comunicazione al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva), non oltre il 31 ottobre 1931.

9. Per accordi già intervenuti col Comando Generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i comandi della M. V. S. N. dovranno anch'essi attenersi a quanto è detto nel numero precedente per quei militari che appartengano a reparti distaccati in Libia, visto che, a sensi del R. decreto-legge 12 dicembre 1923, n. 3111, e del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166 (art. 13 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito), il servizio da essi prestato in tali reparti è considerato come servizio militare.

Gli uffici di leva, ricevendo dalle amministrazioni comunali, come è detto nel n. 101 della Raccolta, notizia di tale appartenenza, in analogia a quanto praticasi per gli arruolati volontari, dovranno considerare i detti giovani come arruolati senza visita e provocheranno pertanto dai consigli di leva la seguente decisione: « Arruolato senza visita con decorrenza dal . . . . . (indicare la data di arruolamento nei reparti suddetti) perchè a quella data arruolatosi nei reparti M. V. S. N., dislocati in Libia ».

Prima di prendere tale decisione dovranno però assumere informazioni telegrafiche al rispettivo comando di Milizia per conoscere se perdura la dislocazione in Libia, condizione questa indispensabile per pronunciarne l'arruolamento senza visita.

10. Disposizioni analoghe a quelle di cui al numero precedente dovranno essere prese anche per quegli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

11. In tutti i casi in cui inscritti della leva 1911 contraggano arruolamento volontario (e cioè prima del giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento) i comandi pres-

so cui l'arruolamento si verifica dovranno trasmettere d'urgenza ai rispettivi uffici di leva copia del foglio matricolare dell'arruolato.

12. I comandi di distretto, dopo aver ricevuto il foglio matricolare di cui al precedente numero con la decisione presa dagli organi di leva a riguardo del volontario, dovranno inviare copia del foglio stesso regolarmente completata all'ufficio di leva competente, che dovrà conservarla nella scheda personale del volontario predetto.

13. Il Ministero autorizza i consigli di leva ad annullare la dichiarazione di renitenza per tutti coloro che a senso dei precedenti numeri 8 e 9 e 11 vengano a risultare essere stati arruolati quali volontari prima della dichiarazione di renitenza.

14. Gli inscritti che al momento dell'esame personale ed arruolamento risultano essere allievi di uno qualsiasi dei corsi della R. Accademia aeronautica, saranno considerati come arruolati senza visita. Peraltro gli uffici di leva, prima di prendere la decisione di arruolamento senza visita, dovranno telegraficamente accertarsi se gli inscritti di cui si tratta frequentino tuttora la R. Accademia predetta.

Liste di leva.

15. Sulle liste di leva della classe 1911 devono essere aggiunti i rivedibili e tutti gli altri rimandati per qualsiasi legale motivo alla detta leva; essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune.

16. Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva della classe di nascita ed eventualmente anche con quello avuto in leve successive, quale aggiunto in dette liste.

17. Come è detto ai nn. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il con-

trollo tra le liste di leva tenute dall'ufficio di leva provinciale e quelle tenute dai comuni.

18. Dopo compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli iscritti di ogni singolo comune e dopo effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra, provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

Costituzione del Consiglio di leva e delle Commissioni mobili. Scelta del personale.

19. A senso dell'art. 22 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, il quale è stato modificato dall'art. 16 della legge dell'8 gennaio 1931, n. 3, i consigli di lega debbono essere costituiti del presidente, di un commissario di leva e di un ufficiale delegato dal Ministro della guerra, non dovendo più parteciparvi il rappresentante delle Amministrazioni provinciali.

Fermo restando il disposto del successivo n. 21 i comandi di corpo d'armata o comandi militari della Sicilia e della Sardegna, per la seduta di apertura della leva destineranno provvisoriamente un ufficiale delegato, che potrà poi essere, per l'ulteriore svolgimento delle operazioni della leva, confermato o sostituito.

20. Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva, come è detto al successivo n. 28, procedono alla composizione delle commissioni mobili costituite in base al disposto dell'art. 29 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, senza però il rappresentante dell'Amministrazione provinciale.

Gli uffici di leva aventi più di un commissario di leva dovranno far subito conoscere al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione leva) a quali commissioni mobili saranno stati destinati i singoli commissari. Al Ministero stesso deve essere partecipata ogni eventuale variazione in proposito.

21. I comandi di Corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna dopo ricevuto dai singoli uffici di leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione un esemplare dell'ordine della leva, come è detto al successivo n. 33, destineranno, per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandi predetti nello stesso tempo in cui trasmetteranno al Ministero gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione complementare, dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

22. La scelta degli ufficiali delegati dovrà, possibilmente essere fatta fra ufficiali superiori che abbiano appartenuto od abbiano prestato servizio nei distretti militari, e posseggano così una esperienza personale del servizio di leva in genere e specialmente della materia delle assegnazioni delle reclute ai corpi.

Tenuto conto del forte lavoro presso i distretti militari, il Ministero raccomanda che sia, nei limiti del possibile, evitato che la scelta dell'ufficiale delegato cada su ufficiali addetti ai distretti medesimi.

Ai consigli di leva ed alle Commissioni mobili nella cui giurisdizione si trovano distretti e mandamenti di reclutamento per gli alpini, l'ufficiale delegato dovrà essere tratto dai reparti di truppa da montagna.

Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandi dei corpi d'Armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna sulla necessità che tale scelta sia fatta con la più attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

Si ricorda inoltre che gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano, salvo casi assolutamente eccezionali di cui dovrà darsi di volta in volta comunicazione telegrafica al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

23. Fatta eccezione per le sedute dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, l'ufficiale delegato dal Ministro per la guerra, dovrà provvedere anche alla predesignazione di cui al n. 163 della presente circolare.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del consiglio, ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nelle operazioni di predesignazione.

24. Per le sedute dei consigli di leva e commissioni mobili dovrà essere destinato un ufficiale medico.

Per le sedute invece ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Bari e Torino, dovranno essere destinati due ufficiali medici.

25. Nel procedere alla nomina degli ufficiali delegatai i comandi di Corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, richiameranno la loro attenzione sull'obbligo che, a senso del § 4 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito, essi hanno di presentarsi al comando del distretto militare nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati, qualche giorno prima che abbiano principio le sedute, per ricevere dal predetto Comando opportune istruzioni per il regolare adempimento delle loro funzioni.

26. A senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali.

I Comandi di corpo d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

27. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, spe-

cialmente in dipendenza dell'attuale sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute.

È quindi necessario, perchè commissari di leva ed ufficiali delegati possano bene adempiere alle loro mansioni, che siano destinati per scritturali elementi veramente idonei e che questi non siano in alcun modo sostituiti durante il corso delle operazioni di leva. Qualunque sostituzione specialmente in corso di operazioni di commissione mobile potrebbe portare grave intralcio al regolare funzionamento delle commissioni stesse, ed è perciò da evitarsi *in modo assoluto*.

Operazioni preliminari e pubblicazione del manifesto.

28. Il giorno 10 giugno 1931, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1911. A tal uopo essi saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia, a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti (1).

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 58 e seguenti della presente circolare, tenendo ben presente a tal uopo quanto è disposto nel n. 31;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

---

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che concorrono alla leva marittima.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato, tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

Nella predetta seduta di apertura non devesi procedere ad esame personale di inscritti o comunque prendere decisioni di sorta al riguardo dei medesimi.

Non è quindi necessario l'intervento del perito sanitario nè quello dell'ufficiale dell'arma dei CC. RR.

29. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

30. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

31. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e quelle delle commissioni mobili per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1911 si svolgeranno fra il 1° luglio ed il 30 dicembre 1931 senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi e (salva l'eccezione stabilita per le commissioni del n. 58) entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col rispettivo Comando di Corpo d'Armata o col rispettivo Comando militare della Sicilia o della Sardegna in relazione sia alla disponibilità degli ufficiali medici che devono intervenire alle sedute e degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento sia a quanto è detto nel n. 64.

È opportuno che tali intese vengano svolte con ogni urgenza ed in modo definitivo prima di addivenire alla compilazione della tabella delle sedute.

Per la determinazione del periodo di tempo in cui dovranno svolgersi le sedute, i consigli di leva ed i Comandi interessati debbono tener presente che, a differenza di ciò che si è verificato nelle leve precedenti, non è necessario che tutte le operazioni di leva si inizino nel medesimo giorno (1° luglio), bensì solo che le sedute ordinarie abbiano termine alla data stabilita del 30 dicembre 1931.

32. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavoro, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

33. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato A) porterà la data del 10 giugno 1931. Esso dovrà dovunque essere stampato esclusivamente in lingua italiana. I commissari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 18 giugno 1931 e ne trasmetteranno subito due esemplari a questo Ministero, uno al Comando del corpo d'Armata (o comando militare della Sicilia e della Sardegna) ed uno a tutti gli uffici di leva del Regno, i quali dovranno conservarli in archivio. Altro esemplare del manifesto dovrà essere trasmesso all'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

34. È fatto divieto ai commissari di leva di diramare ai Comuni della Provincia circolari contenenti istruzioni sulla documentazione di domande per l'ammissione a ferma minore, o su altri argomenti concernenti il servizio della leva senza prima ricevere il benestare da parte degli ispettori di mobilitazione, i quali, alla loro volta, se lo riterranno del caso,

potranno comunicare le circolari stesse al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispettori) per la preventiva approvazione.

Esame personale ed arruolamento.

Norme generali.

35. L'accertamento della idoneità al servizio militare deve essere fatto in base agli articoli 60, 72 e 76 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437 ed agli elenchi A e B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401.

36. La misurazione degli inscritti di leva ha assunto ancora maggiore importanza dopo che, in virtù dell'art. 108 del Testo Unico della legge sul reclutamento, gli arruolati di più bassa statura fino a quella di m. 1.54 compresa, possono essere dispensati dal compiere la ferma.

Mentre si ricorda che anche dell'esatta rispondenza dei dati riferibili alla misura sono responsabili i periti medici, sebbene essa sia materialmente compiuta da militi dell'arma dei RR. carabinieri, si richiamano i predetti medici ad esercitare uno speciale controllo sull'esattezza della misura ogni qual volta questa non sia superiore a m. 1.54.

37. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra, nell'ultima pagina delle schede personali, dopo la prova grafica, e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto. Nel caso di visita per delegazione dei detti inscritti, tali indicazioni devono essere apposte sul mod. 31 dal consiglio di leva o dalla commissione delegati.

38. *All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare, mediante opportune interrogazioni agli inscritti, se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuna di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso contrario alle necessarie rettifiche.*

39. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rivedibili dovranno essere muniti per riconoscimento personale della « carta di identità », di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 o di altro documento equipollente. A tale effetto gli uffici di leva dovranno subito invitare le amministrazioni comunali a provvedere a quanto occorre.

Qualora eccezionalmente un inscritto aggiunto sulle liste quale rivedibile fosse mancante del prescritto documento di riconoscimento, dovrà apporre all'atto della visita, a meno che sia analfabeta, la firma su di un foglio da accludere poi alla scheda personale.

Tale firma dovrà essergli fatta fare prima di consegnargli la scheda.

Se la firma esistente sulla carta di identità od apposta all'atto della visita risulterà differente da quella già apposta in occasione delle precedenti visite, il presidente del consiglio o della commissione mobile dovrà seduta stante disporre, per mezzo dell'ufficiale dei RR. carabinieri presente alla seduta stessa, gli opportuni accertamenti per stabilire se siasi verificata sostituzione di persona.

40. Giusta quanto è prescritto dal n. 125 della Raccolta delle disposizioni in vigore, gli uffici di leva debbono a mezzo del Podestà competente fare intimare precetto a presentarsi a visita agli inscritti che furono rimandati per legale motivo, non appena siano venute a cessare le cause che determinarono il rimando stesso.

Assegnazione a servizio sedentario.

41. Circa l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente dovrà tenersi presente che essa va pronunciata solo per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401, limitano l'idoneità al servizio militare.

In conseguenza, tutti gli inscritti di leva i quali, trascorso il periodo biennale della rivedibilità, risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle com-

prese nel nuovo elenco B sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

42. Giusta le « avvertenze » dell'elenco B succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione; perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente, astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

43. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

Nei casi in cui inscritti alleghino infermità od imperfezione che possano dar luogo a riforma, gli ufficiali medici debbono su di queste portare il loro attento esame anche se essi abbiano riscontrato sugli inscritti stessi cause di rivedibilità per altro motivo.

Visite in osservazione e visite collegiali di inscritti e di persone di famiglia.

44. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o dell'elenco delle infermità approvato con Regio decreto del 26 settembre 1930, n. 1401, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quelle località ove, per effetto della attuale circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva.

45. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo d'Armata.

Per la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale di Bologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti affetti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella del Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

Quelli delle provincie di Spezia e di Massa potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia anzichè a quello di Firenze.

Quelli della provincia di Matera potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Taranto anzichè a quello di Napoli, o all'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni.

46. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle delle persone che chiedono di essere riconosciute inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedale militare) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altre divisioni militari o anche da differente corpo d'armata.

47. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto nu-

mero 1401 del 26 settembre 1930, dà facoltà al medico perito di proporre l'invio in osservazione all'ospedale degli inscritti anche se tale provvedimento non sia previsto dagli stessi elenchi, nei casi di diagnosi dubbia o particolarmente difficile.

48. La visita in osservazione, già subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un inscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di rinviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsene la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto dell'elenco delle infermità.

Potrà invece farsene a meno quando il consiglio ne pronunci ancora la rivedibiltà.

49. A tergo del biglietto d'invio in osservazione l'ufficiale delegato dovrà trascrivere i connotati dell'inscritto, quali sono stati apposti sulla scheda, e fare apporre dall'inscritto stesso la propria firma, tranne che sia analfabeta.

Inoltre se il visitando è munito di carta d'identità od altro documento equipollente, l'ufficiale delegato dovrà indicare anche tale circostanza a tergo del biglietto, affinchè l'ospedale militare possa tenerne conto agli effetti dell'accertamento dell'identità personale.

Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale farà apporre la firma dell'inscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione da inviarsi all'ufficio di leva.

Si richiamano tutte le autorità alla più stretta osservanza di tali disposizioni ed all'obbligo del controllo delle firme per assicurarsi che non siasi verificata sostituzione di persona.

50. Le direzioni degli ospedali militari od infermerie presidiarie devono mandare i risultati delle visite in osservazone tutti indistintamente ai rispettivi consigli di leva aventi sede nei capoluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione è stata ordinata da una commissione mobile anzichè da un consiglio di leva.

Per gli inscritti arruolati in seguito ad osservazione, i rispettivi verbali devono essere alligati al foglio matricolare e seguire questo nelle successive trasmissioni al distretto e al corpo.

51. L'invio in osservazione è uno degli elementi stabiliti dal regolamento sul reclutamento per effettuare l'esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Coloro perciò che, inviati in osservazione ad un ospedale od infermeria presidiaria, non vi si presentano, o che, presentatisi, abbandonano anzi tempo l'ospedale, sono di fatto mancanti all'esame definitivo ed arruolamento e di conseguenza, a senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento e dei nn. 122 e 436 della Raccolta di disposizioni in vigore, devono essere dichiarati renitenti.

52. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere inclusa nel rispettivo mod. 59 o nella scheda personale secondo che si tratti di inscritto arruolato, anche con destinazione ai servizi sedentari, ovvero dichiarato temporaneamente inabile o riformato.

Visite per delegazione.

53. La concessione della visita per delegazione dovrà essere subordinata all'obbligo che il visitando produca al consiglio o commissione delegati, la carta di identità di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848 od altro documento equipollente.

Gli uffici di leva dovranno preavvertire di tale obbligo coloro che chiedono la visita per delegazione.

Potrà farsi eccezione a tale obbligo nel caso di cui al seguente n. 55 e 56; i consigli di leva e le commissioni dovranno però in altro modo idoneo assicurarsi dell'identità personale del visitando.

54. Gli uffici di leva delegati dovranno apporre, in ogni caso, nella seconda parte del modello 31 l'indicazione che il visitando ha prodotto detto documento citandone il numero e la data.

55. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva (pag. 369 della Raccolto) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arrestati, presso consigli di leva o commissioni diverse da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva, e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

56. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza residenza fissa, la visita sarà consentita presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione relativa all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiareranno essere inscritti od in mancanza all'ufficio della provincia di nascita.

Nati nell'anno 1909.

57. Ai sensi dell'art. 74 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle leve successive, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Pertanto gl'inscritti nati nell'anno 1909 e aggiunti sulle liste come rivedibili, dovranno essere visitati in via definitiva dai consigli di leva, o dalle commissioni mobili nelle sedute che queste terranno presso i mandamenti cui i detti capilista appartengono, a meno che essi risultino affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo.

In tal caso, i predetti aggiunti dovranno essere precettati a presentarsi al consiglio di leva per una delle sedute ordinarie o suppletive che esso terrà non oltre il 30 dicembre 1931.

I renitenti ed omessi poi nati nel 1909, che risulteranno affetti da una delle infermità od imperfezioni sovraspecificate, non potranno essere mandati rivedibili alla leva successiva e dovranno senz'altro essere riformati.

Commissioni mobili di leva.

58. Come è detto nel n. 28 della presente circolare, nella seduta del 10 giugno 1931 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di leva.

Dovendo le visite di tutti gli inscritti di leva della provincia avere termine entro il 30 dicembre 1931 i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari di leva.

L'assegnazione di ogni singolo commissario dovrà essere fatta per tutto l'intero giro di ogni commissione; di essa dovrà darsi preventiva comunicazione al Ministero.

Nessun mutamento potrà verificarsi se non per riconosciuta causa di forza maggiore, di cui dovrà darsi subito notizia al Ministero.

Dette commissioni, qualora ciò sia assolutamente richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di essa, potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Genova, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Tanto per gli uffici che hanno un solo commissario, quanto per quelli che ne hanno un maggior numero, il giro delle commissioni mobili dovrà essere preordinato in modo che ogni due settimane almeno *uno dei commissari sia in sede trattenendovisi non meno di un giorno.*

39. Le sedute dovranno per ciascun mandamento svolgersi ininterrottamente nei giorni feriali.

Terminata la seduta, e nel giorno stesso, dovranno essere compiute sotto la personale cura e responsabilità del commissario di leva e dell'ufficiale delegato, per la parte rispettivamente di propria competenza, tutte le ulteriori operazioni di scritturazione e di matricola relative alle decisioni pronunciate nella giornata. Solamente nei mandamenti formati di comuni molto popolosi, la commissione, ove sia necessario e sotto la personale responsabilità del commissa-

rio, potrà fermarsi un giorno di più oltre a quelli fissati per le sedute.

60. Quando le sedute della commissione mobile si svolgono in località dalle quali sia possibile rientrare in giornata nella città sede del consiglio di leva, la commissione stessa deciderà se debba rientrare in sede o rimanere sul posto.

Nel caso che decida di rientrare in sede, uno dei suoi membri (commissario di leva o ufficiale delegato) dovrà rimanere sul posto sia per la custodia i documenti di leva esistenti presso la commissione mobile, sia per vigilare i militari scritturali addetti alla commissione stessa.

In tal caso ai membri che rientrano in sede sarà corrisposta l'indennità di soggiorno ridotta ai due terzi, giusta quanto è detto nel n. 155 della presente circolare, più il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno ai sensi della circolare a stampa n. 97 del 12 marzo 1928 (Ispettorato generale amministrativo - Divisione assegni e indennità eventuali).

61. Le commissioni mobili di leva devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il Ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni a senso dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

62. Laddove, parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto il comune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

63. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 33 della presente circolare.

64. Il giro delle commissioni mobili di cui al n. 58 dovrà anche essere prestabilito in modo che nei mandamenti agricoli le operazioni delle visite si effettuino per quanto possibile nei periodi in cui meno fervono i lavori agricoli onde recare minor disagio alle popolazioni.

65. L'ordine delle visite delle commissioni mobili dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nei più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 33 della presente circolare.

66. Quando la distanza fra i capiluogo di due mandamenti sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

67. Il consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile, ma appartenente alla stessa provincia, quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

68. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa si presenterà al pretore presidente per prendere i necessari accordi.

69. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile, ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumere le funzioni di presidente il vice-pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio il commissario di leva, il quale disimpegnerà pure le funzioni di relatore.

Il presidente provvisorio però avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero.

70. Le commissioni mobili di leva devono essere accompagnate da un soldato e da uno scritturale provetto da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare. Essi dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato e dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva tre giorni prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Per i comuni con popolazione in parte allogena le commissioni potranno, se indispensabile, farsi assegnare un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi di corpo d'armata fra i militari dipendenti. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

71. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento, o, quando non ve ne siano, dai presidî viciniori. Per le località di lingua non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

72. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

73. La maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddove tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro.

All'inizio delle sedute la commissione mobile insieme coll'ufficiale medico e quello dei carabinieri avranno cura di accertare che la misura metrica per la misura della statura sia stata di recente verificata, e che, ad ogni modo, essa non presenti alterazione o rotture. Di ciò dovrà essere redatto apposito processo verbale da allegarsi agli atti.

74. Il commissario di leva deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della commissione mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai capi delle amministrazioni comunali, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

75. Sarà opportuno che i singoli uffici di leva invitino i comuni della provincia a fare pervenire agli uffici stessi, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'interesse degli inscritti.

76. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da tre lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

Si richiama in proposito quanto è detto nei precedenti numeri 53, 54, 55 e 56.

77. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

78. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

79. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di leva, questa dovrà procedere alla visita.

La relativa decisione dovrà essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

Della decisione di ratifica dovrà essere presa nota sulla scheda e sulla lista di leva previa aggiunzione, su quest'ultima, delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

80. Le commissioni mobili di leva dovranno essere sempre accompagnate dal commissario di leva e da un ufficiale medico del Regio Esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una sommissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

81. La commissione mobile di leva agisce in rappresentanza del consiglio di leva; perciò le sue decisioni sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del Consiglio. Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del consiglio di leva. Quando si tratti di diritti a ferma minore gli inscritti di leva od il rappresentante del Comune possono chiedere che la decisione sia rimessa al consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al Ministero della guerra a senso dell'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Per decidere su domande di assegnazione a ferma minore basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di persone di famiglia, le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai consigli di leva.

Effettuata la visita, agli inscritti od al rappresentante del Comune non spetta più la facoltà di chiedere il rinvio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita avrà avuto risultato negativo, gli interessati potranno chiedere solamente che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale presso un ospedale militare.

Alle decisioni della commissione mobile sulla scheda e sulle liste deve premettersi l'indicazione del capoluogo di mandamento e la data in cui sono state pronunciate.

82. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato mem-

bro della commissione il foglio di congedo illimitato provvisorio.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

83. I renitenti arruolati dalle commissioni mobili devono, come tutti gli altri renitenti arruolati, essere subito avviati alle armi. Dovrà perciò anche per essi redigersi subito il foglio matricolare modello 59.

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sarà cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di leva, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al Ministero.

84. Per ogni seduta della commissione mobile di leva deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le operazioni svoltesi durante la sedùta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

85. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute, le norme che nella Raccolta delle disposizioni in vigore e nella presente circolare si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

86. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo Prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorità comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempimento agli obblighi che loro incombevano. Negli uffici dove esistono più commissari detta relazione dovrà essere inviata a mezzo del commissario capo e di essa dovrà essere inviata copia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispettori) per mezzo dell'Ispettorato di mobilitazione della Divisione Militare territoriale, nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di leva.

87. A cominciare dalla leva sulla classe 1911 gli uffici di leva dovranno compilare appena chiusa la sessione e trasmettere a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, divisione leva) a parte della situazione della leva della classe 1911, uno specchio numerico degli inscritti che sono stati riformati senza essersi presentati al Consiglio di leva o alla commissione per la visita, perchè affetti di infermità od imperfezioni che, a mente delle Avvertenze generali premesse ai nuovi elenchi delle infermità ed imperfezioni riguardanti l'attitudine al servizio militare, dànno luogo alla riforma senza visita.

In detto specchio numerico, i riformati dispensati dalla visita dovranno figurare *distintamente* a seconda delle imperfezioni contemplate dagli articoli 33, 53, 70, 72, 87 e 93 dell'elenco delle infermità in vigore.

Naturalmente i detti riformati devono essere compresi nella situazione ordinaria.

Ferme minori.

88. Agli iscritti della classe 1911 e agli aggiunti sulle liste della classe stessa quali rivedibili o rimandati per legale motivo, vanno applicate le disposizioni contenute nella legge 8 gennaio 1931, n. 3, che modifica il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, la quale come è noto ha sostituito al sistema delle ferme minime e riducibili quello delle ferme minori di tre gradi.

89. L'assegnazione alle dette ferme minori dovrà essere fatta secondo le disposizioni contenute nelle « *Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio* 1931-IX, *n. 3, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento* ».

90. Il Presidente del consiglio di leva o della commissione mobile deve rivolgere ad ogni inscritto riconosciuto idoneo le domande opportune per accertare se egli si trovi in alcuna delle condizioni che dànno diritto a ferma minore.

In caso affermativo lo inviterà a produrre al più presto ove già non lo abbia fatto, i necessari documenti, per evitare di incorrere nella decadenza dall'esercizio del diritto. Inoltre in tal caso deve essere fatta sulla scheda e sulla lista di leva (nonchè sul foglio allegato C) la seguente annotazione: « Ha dichiarato di aver titolo a ferma minore di . . . . . grado ».

91. I titoli a ferma minore giusta il § 13 delle Norme di cui al precedente n. 89 debbono essere esposti e comprovati sotto pena di decadenza, dinanzi alla commissione mobile, oppure al Consiglio di leva non oltre la chiusura della sessione della leva.

Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione o posteriormente potranno utilmente essere fatti valere dinanzi al Consiglio di leva non oltre il 90° giorno da quello nel quale si sono verificati.

I titoli che gli omessi e i renitenti possono utilmente invocare ai termini dei §§ 7 e seguenti delle Norme devono essere fatti valere sotto pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dell'arruolamento o fino alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I giovani i quali siano stati cancellati dalle liste di leva di mare possono utilmente invocare i titoli a ferma minore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro reinscrizione sulle liste di leva di terra o fino alla chiusura della sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

I consigli di leva dovranno sempre decidere in merito alle domande tardive di assegnazione a ferma minore. Essi potranno accogliere tali domande quando gli interessati comprovino in modo non dubbio che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque ad essi non imputabili.

92. Gli uffici di leva richiameranno l'attenzione dei capi delle Amministrazioni comunali a porre ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse di inscritti per l'assegnazione a ferma minore siano redatti con la massima precisione e sollecitudine.

93. I consigli di leva e le commissioni mobili, nell'esame delle domande di assegnazione a ferma minore debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

Si richiama l'attenzione sopra il § 36 nelle « Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931-IX, n. 3, in conformità del quale i diritti a ferma minore devono comprovarsi a seconda dei casi coi certificatai di stato civile mod. 87,

88, 89 e colle attestazioni indicate nelle tabelle che fanno seguito alle « Norme », non essendo più consentita in luogo del certificato la semplice annotazione sulla situazione di famiglia.

Nel caso che la commissione mobile non abbia potuto prendere alcuna decisione sulla domanda di ferma minore per incompleta o irregolare documentazione, l'autorità comunale dovrà essere avvertita che i documenti mancanti o rettificati dovranno essere inviati, non alla commissione mobile, ma alla sede dell'ufficio di leva.

94. Nei casi in cui la ferma minore sia invocata nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertare, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse, la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò per evitare di concedere diminuzione di ferma a militari che abbiano contratto e siano tuttora vincolati ad obblighi speciali di ferma o di accordare detti benefici per titoli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui i militari stessi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

95. La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare; chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente Comandante della Legione della M. V. S. N. di essersi trovato in una delle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a sopportare le lievi fatiche della istruzione premilitare;

b) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre 10 km. dal Comune o frazione ove si svolsero i corsi premilitari:

c) residenti all'estero.

Sul merito dell'attestazioni rilasciate dai comandanti di Legione della M. V. S. N. per giustificare la mancata frequenza dei corsi premilitari, come pure sul diniego dell'atte-

stazioni stesse, i consigli di leva e le commissioni mobili debbono astenersi dal fare qualsiasi indagine, spettando al Comando generale della M. V. S. N. di esercitare eventuali controlli e di esaminare i ricorsi che in proposito fossero prodotti.

96. I militari inscritti della classe 1911 e gli aggiunti sulle liste della classe stessa quali rivedibili o rimandati per legale motivo, che non abbiano precedentemente alla entrata in vigore della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, frequentato i corsi premilitari, potendo per le disposizioni transitorie che saranno prossimamente emanate per l'applicazione della legge anzidetta conseguire l'idoneità premilitare colla frequenza di un solo corso, hanno diritto di ottenere l'assegnazione alla ferma minore della durata corrispondente al titolo invocato, qualora comprovino di aver ottenuto l'idoneità alla fine di detto corso.

97. Le formule che i consigli di leva e le commissioni mobili dovranno adottare nei riguardi dei militari che invocano l'assegnazione a ferma minore sono quelle indicate nei §§ 20 e 21 delle Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931-IX, n. 3 a seconda dei casi.

98. Per la visita di persone che si allegano inabili a lavoro proficuo e per l'invio in osservazione delle persone medesime si osserveranno le disposizioni contenute nei §§ 69 e seguenti delle Norme per l'applicazione della legge 8 gennaio 1931, numero 3.

Denuncia dei titoli di studio.

99. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva.

Della fatta denuncia dovrà essere presa nota in margine nel frontespizio della scheda personale.

100. Il consiglio di leva o la commissione venendo a conoscenza che un iscritto in possesso del titolo di studio da cui derivi l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, abbia omesso di fare la prescritta denuncia, dovrà deferirlo immediatamente all'Autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del citato decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

101. Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi del servizio militare, che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento.

---

(1) In applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923 e del decreto Ministeriale 10 febbraio 1927 (circolare n. 150 *giornale militare* del 1927) i titoli di studio che fanno obbligo ai giovani nati dal 1907 in poi alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento sono i seguenti:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato.

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un Regio istituto nautico;

titoli di studio ottenuti in Istituti pontificî, che, a giudizio del Ministero, possono considerarsi equipollenti a quelli delle Regie università o Istituti del Regno che danno obbligo, o facoltà, all'ammissione ai suddetti corsi.

Sono pure obbligati a denunciare il titolo di studio i giovani in possesso di licenza di composizione dei Regi conservatori di musica.

Mezzi di viaggio per gli iscritti e persone che eventualmente li accompagnano.

102. Giusta l'art. 56 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento, l'indennità di viaggio tanto per l'andata come per il ritorno e quella di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile di leva o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia.*

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i 20 chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal capo dell'Amministrazione comunale essere trasmessi, insieme col rendiconto delle somme pagate, al comando del distretto militare che potrà fare osservazioni anche in merito alla legittimità dell'impedimento e riferirne, ove del caso, al Ministero.

103. Agli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

104. Per la concessione dei mezzi di viaggio devono osservarsi le disposizioni contenute nella circolare 508 del *giornale militare* 1920, tenendo però presente quanto è detto nel n. 102 di questa circolare.

Devono considerarsi indigenti soltanto coloro che, per assoluta povertà loro e delle loro famiglie, non possono in alcun modo far fronte alle spese del viaggio e soggiorno fino alla sede della commissione mobile o del consiglio di leva. Non è quindi sufficiente a presumere l'indigenza la circostanza di essere nullatenente o di appartenere in genere alla

classe degli operai, di contadini e simili, che traggono i loro mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.

Al riguardo i comandi dei distretti militari devono accertare, giusta quanto è detto nel n. 11 della circolare 508, nel miglior modo possibile che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di soggiorno siano veramente indigenti nel senso sopra detto. A tal uopo i comandanti locali dei carabinieri Reali, che fanno parte delle commissioni comunali qualora ritengano che da parte delle commissioni stesse non siano state scrupolosamente osservate le norme di cui sopra è cenno, sono tenuti a riferirne opportunamente al comandante del distretto militare, cui spetta procedere al controllo dei rendiconti compilati dagli uffici comunali ed apportarvi quelle modificazioni che esso riterrà del caso.

Sarà anche opportuno che fin d'ora i comandi dei distretti militari prendano in tal senso opportuni accordi coi comandanti dell'Arma interessati, ed invitino inoltre gli uffici comunali ad attenersi rigorosamente ai criteri di cui sopra per quanto riguarda le anticipazioni delle indennità agli inscritti indigenti.

105. Tutta la contabilità delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva, deve essere svolta dai distretti militari aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I distretti stessi, non oltre il 30 aprile 1932 dovranno inviare al Ministero della guerra (Ispettorato Generale Amministrativo) un rendiconto delle somme corrisposte per tale titolo.

106. Il pagamento dell'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, devono essere fatti dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile, con le norme di cui al n. 255 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato, quello di ritorno invece a cura dell'ospedale.

Per il ritorno, l'indennità di soggiorno ed il rimborso delle spese di trasporto devono essere corrisposti fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta fino al comune di residenza.

Nell'effettuare il pagamento delle indennità di viaggio dovranno tenersi presenti le seguenti norme:

a) se si tratta di percorsi eseguiti in via ordinaria, la giornata, agli effetti della indennità di soggiorno, deve computarsi in ragione delle tappe (di 25 chilometri ciascuna), analogamente a quanto dispone il § 10 delle norme complementari al regolamento per le indennità eventuali;

b) per i viaggi compiuti per via ordinaria, senza avvalersi di mezzi pubblici di trasporto, non può effettuarsi il rimborso delle spese di viaggio;

c) se trattasi invece di viaggi compiuti coi mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio (ferrovie, tranvie automezzi), l'indennità di soggiorno deve computarsi secondo l'art. 3, § 2 della circolare 460 del *giornale militare* del 1925, modificato col R. decreto n. 7492 del 13 agosto 1926.

In questo caso spetta all'iscritto il rimborso delle spese di viaggio per essersi servito dei detti mezzi di trasporto per recarsi alla sede dell'ospedale e per ritornare.

Per comprovare le indennità pagate agli inscritti inviati in osservazione è sufficiente che allo specchio nominativo delle indennità medesime (mod. 42 R. A.) sia allegato solamente il certificato di viaggio rilasciato dall'ufficiale delegato all'inscritto.

Tutti indistintamente i certificati di viaggio, anche quelli relativi ad iscritti inviati in osservazione dalle commissioni mobili, dovranno essere inviati dall'ospedale stesso al consiglio di leva.

107. Per i viaggi delle persone in accompagnamento di iscriti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per il loro trasporto sia a carico dello Stato.

Altrettanto dicasi per le persone che devono inviarsi a visita presso un ospedale militare a senso dell'art. 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, numero 1437.

Servizio della leva in colonia.

108. Con provvedimento legislativo in corso si provvede all'istituzione del servizio della leva per i nazionali nati, domiciliati o residenti nelle Colonie italiane della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia. Pertanto questo Ministero si riserva di impartire ulteriori istruzioni sia in ordine alle operazioni preliminari per la formazione delle liste, delle schede, ecc., sia per determinare la data d'inizio delle sedute per le visite.

Gli uffici di leva del Regno si asterranno dal prendere perciò qualsiasi provvedimento nei riguardi degli inscritti di leva della classe 1911 nati, domiciliati o residenti in dette Colonie.

Inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo.

109. Il servizio della leva per i nazionali residenti nelle Isole italiane dell'Egeo, è affidato al Governatore di Rodi. Questi provvederà all'esame personale degli inscritti che si trovano alla sede del Governo con gli ufficiali medici che sono a disposizione del medesimo. Per gli inscritti invece dimoranti in altre località, il Governatore provvederà alle visite stesse a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici.

I relativi verbali di visita (da compilarsi su modulo conforme all'allegato *F* tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati a mezzo del Governatore agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste gli inscritti trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio, la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti a ferma minore.

I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffi-

ciali di leva notificati agli iscritti per mezzo dei Governatori, i quali, dopo averne preso nota in appositi registri, le comunicheranno agli inscritti pel tramite dei comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazione di riforma, ecc.).

L'ufficio di leva dovrà notificare al Governatore le decisioni di cui sopra.

Inscritti residenti all'estero.

110. Per gl'inscritti residenti all'estero sono applicabili le disposizioni della legge 24 dicembre 1928, n. 2959 (riportate nella circolare n. 18 del *giornale militare* 1929) nonchè gli articoli 113 e 115 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento e le disposizioni contenute nelle « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero », approvate in data 16 maggio 1929.

111. Giusta il § 17 delle Norme anzidette, pei residenti all'estero la leva sulla classe 1911, indipendentemente dai termini stabiliti per la leva nel Regno, si è aperta il 1° gennaio corrente anno e si chiuderà il 31 dicembre 1931, salvo la speciale seduta da tenersi il 31 gennaio 1932 in conformità del § 37 delle dette « Norme ».

112. Per i provvedimenti che i consigli di leva dovranno adottare a riguardo degli inscritti di leva residenti all'estero, si applicheranno le disposizioni del Capo IV delle « Norme » di cui al precedente n. 110, avendo particolare cura di accertare se l'inscritto si trovi ancora all'estero al momento in cui viene presa in esame la sua posizione.

Ove risulti che l'inscritto abbia già fatto ritorno nel Regno dovrà procedersi, giusta il § 37 delle « Norme » succitate, alla sua immediata precettazione per l'esame personale e dovrà essergli ritirato il passaporto, sempre, beninteso, se rilasciato da autorità italiane (1).

---

(1) I passaporti che vengono ritirati agl'inscritti di leva all'atto della costituzione al Consiglio od anche anteriormente, dopo l'apertura della leva sulla loro classe, devono subito essere trasmessi alla Regia questura che ebbe a rilasciarli con l'indicazione delle ragioni che han dato luogo al ritiro e ai motivi che si oppongono all'ulteriore validità dei passaporti medesimi.

Ove si tratti di rimpatriati soltanto temporaneamente, si terranno presenti, per la regolarizzazione della loro posizione, le disposizioni del § 42 delle « Norme » in parola.

113. I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa dal presentarsi alle armi degli inscritti residenti all'estero per i quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o consolare la dichiarazione di arruolamento e prenderanno anche la decisione di loro competenza circa gli eventuali titoli a ferma minore da essi invocati.

I Consigli di leva e le commissioni mobili procederanno pure alla riforma di quelli che prima di espatriare abbiano fatto constatare la loro insanabile inabilità, e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

114. Per gli inscritti residenti all'estero invece, per i quali non possa ancora essere presa alcuna decisione nel senso suaccennato, i consigli di leva e le commissioni mobili pronuncieranno il rimando alla seduta speciale da tenersi il 31 gennaio 1932, beninteso dopo aver accertato che non siano rientrati nel Regno. In tale seduta i consigli di leva provvederanno senz'altro all'arruolamento con diritto a dispensa dal presentarsi alle armi degli inscritti espatriati con regolare passaporto con qualifica di « lavoratori » e per i quali esista la notificazione parte *B* del mod. 8 di concessione di passaporto, giusta il n. 1 del § 40 delle « Norme » succitate; come pure pronuncieranno la decisione di arruolamento e di dispensa dal presentarsi alle armi di coloro che siano espatriati prima dell'entrata in vigore della legge n. 2959 (22 gennaio 1929), rilasciando l'atto di sottomissione all'arruolamento.

Procederanno invece alla dichiarazione di renitenza di coloro che non abbiano in nessun modo regolarizzata la loro posizione all'estero entro il termine del 31 dicembre 1931, a meno che si presentino personalmente.

115. Per i renitenti delle leve precedenti (esclusi beninteso gli inadempienti del tempo della mobilitazione) i Consigli di leva e le commissioni mobili terranno presenti le disposizioni contenute nella sezione 3ª del capo 6° delle « Norme » più volte citate.

116. I residenti all'estero potranno invocare i titoli a ferma minore senza limiti di tempo finchè rimangono all'estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni dalla data del rimpatrio o fino alla chiusura della sezione della leva qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

Norme procedurali.

117. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva.

Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di ufficio. Durante il giro delle commissioni mobili i commissari di leva addetti alle commissioni stesse sono autorizzati a corrispondere direttamente col Ministero e colle varie autorità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.

Ciascun ufficio di leva dovrà avere un unico archivio ed un unico protocollo, qualunque sia il numero dei commissari di leva ad esso assegnati.

118. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

119. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti.

Gli articoli 24 e 31 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927 provvedono per l'eventualità di parità dei voti e di mancanza di taluno dei membri dei consigli e delle commissioni mobili.

120. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve partecipare un solo commissario di leva.

In caso di improvvisa malattia del commissario di leva, qualora non sia disponibile sul posto altro commissario della provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) e nel frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficiale delegato. Contemporaneamente il presidente dovrà trasmettere al Ministero un certificato del perito medico attestante la natura della malattia e la sua probabile durata.

121. Nel caso di improvviso impedimento dell'ufficiale delegato a prendere parte alle sedute, le operazioni di predesignazione e quelle relative al controllo, alla firma delle liste di leva, dei fogli matricolari e dei modelli 15, dovranno essere temporaneamente compiute dall'ufficiale coadiutore nei consigli di leva di cui al n. 25 della presente circolare, e dall'ufficiale medico per tutti gli altri consigli e commissioni mobili. Contemporaneamente il presidente dovrà darne partecipazione telegrafica al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione leva) ed al comando della divisione militare, il quale ultimo provvederà di urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

122. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di leva lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, o dell'ufficiale delegato per quella parte che deve essere scritta a mano, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta. Esse però dovranno essere subito firmate dal presidente.

123. I consigli di leva devono tenere presente:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927;

b) il R. decreto 26 settembre 1930, n. 1401, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

c) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922) (1);

(1) Le disposizioni contenute nella raccolta dovranno opportunamente essere armonizzate in relazione alle innovazioni contenute nel nuovo testo unico.

d) il R. decreto-legge 24 dicembre 1928 - Anno VII, n. 2959 e le « Norme per l'espatrio dei cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali e per la leva e il servizio militare degli italiani residenti all'estero, approvate con D. M. 16 maggio 1929 - Anno VII;

e) la legge 8 gennaio 1931 - Anno IX, n. 3, riguardante modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito (circolare n. 32 del *giornale militare* corrente anno);

f) le Norme per la prima applicazione della detta legge.

124. Gli ufficiali delegati disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati con le circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913, e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalla circolare n. 288 del *giornale miltare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 (1) nonchè quanto è indicato nella presente circolare specialmente ai numeri 160 e seguenti.

125. Per effetto dell'art. 13 del R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, il n. 179 della Raccolta di disposizioni in vigore deve intendersi modificato nel senso che le richieste dei certificati penali degli inscritti devono essere rivolte non più al Procuratore del Re, ma al cancelliere capo del Tribunale.

Allo scopo di ovviare ritardi nel rilascio dei certificati penali, che, come si ha avuto occasione di rilevare, hanno generalmente per causale il fatto che tali certificati vengono richiesti al momento in cui avviene la chiamata alle armi, si richiama l'attenzione degli ufficiali delegati perchè le richieste dei certificati di cui si tratta siano fatte avere ai vari Tribunali tempestivamente, per far si che le cancellerie interessate possano darvi corso nel termine più breve possibile.

Le richieste in parola dovranno contenere le esatte e complete generalità dell'arruolato, rispondenti a quelle indicate nel relativo foglio matricolare.

---

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

126. Dal § 32 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 10 settembre 1921, n. 1331 (estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito alle nuove provincie) si rileva che nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli nn. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamento.

127. A cura dell'ufficio di leva dovrà essere tenuto uno speciale registro degli inscritti inviati in osservazione. In esso dovrà essere indicato il nome e cognome di ciascun inscritto, il rispettivo numero della lista e la data dell'invio in osservazione.

Sul registro stesso, in apposita colonna, a fianco di ogni nome, dovrà essere segnata la data in cui perverrà dall'ospedale o dalla infermeria presidiaria il risultato della visita.

Allo scadere di ogni mese l'ufficio di leva dovrà controllare per quali inscritti ancora non sia pervenuta comunicazione del risultato della visita e sollecitarne la trasmissione.

128. Gli uffici di leva, ogni qualvolta ritengano di chiedere notizie o fare assumere informazioni, dovranno, di massima, e salvo casi eccezionali ed urgenti rivolgersi sempre agli ufficiali comandanti ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione dei Carabinieri Reali, che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate e mai direttamente ai comandanti delle stazioni.

129. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta, deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Oltre alle norme sopra indicate si richiama pertanto in modo speciale l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del perito sanitario e sottofirmato per disteso; questi potrà

servirsi dell'opera degli scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) l'ufficiale delegato, in conformità di quanto è prescritto dal n. 167 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, dovrà accertare il grado di istruzione degli inscritti dichiarati idonei nella visita di arruolamento sottoponendoli — quando per la loro condizione sociale si possa dubitare se sappiano leggere o scrivere — all'esperimento della prova grafica sotto la sua diretta sorveglianza;

c) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile, e le successive modificazioni, e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 164) coll'elenco di accompagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione, devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. *Ad esso spetta pertanto la personale responsabilità della esattezza dei documenti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.*

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascun inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta;

d) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al commissario di leva;

e) la mancanza di perfetta rispondenza dei dati trascritti sui fogli matricolari con quelli esistenti sulle schede e sulle liste di leva può dar luogo anche ad indebiti esoneri dal servizio militare. Il Ministero quindi ogni qualvolta abbia a riscontrare erronee indicazioni sui fogli matricolari od altre rilevanti manchevolezze, prenderà severissime misure a carico degli ufficiali delegati. A questo riguardo si fa espresso divieto ai commissari di leva di ingerirsi in qualsiasi modo della compilazione e della revisione dei fogli matricolari.

I comandanti dei distretti militari poi dovranno richiamare nel modo più esplicito l'attenzione degli ufficiali delegati sulla grande importanza delle operazioni di leva cui sono addetti e sulla delicatezza della compilazione dei documenti matricolari. I comandi di distretto militare alla chiusura della sessione faranno conoscere ai rispettivi comandi da cui dipendono gli ufficiali delegati, il modo col quale i medesimi hanno svolto l'opera loro. Di tali informazioni i comandi suddetti terranno conto nella compilazione delle note caratteristiche dei suddetti ufficiali;

f) nei verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, di tutte le operazioni svoltesi nella seduta.

A complemento ed a parziale modificazione del n. 135 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, i verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva dovranno essere compilati in modo conforme all'allegato F della presente circolare ed i relativi moduli riuniti in registro potranno anche essere stampati. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sulle modificazioni contenute nel predetto allegato, modificazioni che devono rigorosamente essere applicate, annullando i precedenti moduli o portando ad essi a mano, ove possibile, le necessarie modificazioni. In special modo il Ministero esige che vi siano indicate tutte indistintamente le ferme minori distinte per grado, concesse in ciascuna seduta e che non manchi l'indicazione del risultato della visita subìta da membri di famiglia agli effetti di accertare l'allegata inabilità al lavoro proficuo.

Al termine di ogni seduta del consiglio o della commissione mobile dovrà essere subito accuratamente compilato il verbale della seduta stessa ed i membri del consiglio o della commissione, e gli ufficiali che vi assistono dovranno apporvi la propria firma.

Per coloro che non avessero preso parte alla seduta, il commissario di leva dovrà apporre con un timbro la parola « assente » nello spazio destinato alla firma;

g) in applicazione del disposto del 3° comma del n. 259 della Raccolta, agli iscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari;

h) il n. 441 della Raccolta prescrive di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il Ministero intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

A questo proposito si ricorda che, in base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del Regolamento sul reclutamento del R. Esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta), non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Nella copia della lista generale dei renitenti da trasmettersi all'Arma dei CC. RR. dovrà essere sempre indicato in margine l'indirizzo quale risulta dalla scheda personale.

130. Gli uffici di leva dopo la chiusura della leva trasmetteranno al Ministero un elenco conforme al prospetto allegato *G*, in cui debbono indicare nelle apposite colonne il numero delle renitenze cancellate in via amministrativa, quello dei renitenti denunciati all'autorità giudiziaria durante la leva stessa e quello delle sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate durante il detto periodo dall'autorità medesima a riguardo dei renitenti, che dovranno essere distinti per classi.

131. Qualora un renitente venga tradotto in stato di arresto ad un consiglio di leva che non sia quello al quale appartiene per fatto di leva, sarà dal consiglio stesso subito visitato per delegazione, e se riconosciuto abile, sarà subito avviato alle armi.

L'ufficio di leva che ha visitato il renitente, avvertirà il comando di distretto militare che dovrà tenere in forza il militare, salvo a farne nei modi consueti l'assegnazione ad un corpo non appena avrà ricevuto dall'ufficio di leva competente il foglio matricolare.

132. Ai renitenti i quali abbiano ottenuto l'assegnazione a ferma minore a senso dei §§ 8, 9 e 10 delle « Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3 » debbono

applicarsi le stesse disposizioni contenute nel n. 466 della Raccolta di disposizioni in vigore per i renitenti ammessi a ferma ridotta.

133. Si ricorda che, giusta le disposizioni in vigore, i renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale dei renitenti od, in mancanza di questa, per ordine scritto del presidente del consiglio di leva.

È quindi opportuno che i signori presidenti dei consigli tengano presente tale disposizioni a riguardo dei renitenti dichiarati tali dopo la pubblicazione della lista generale dei renitenti, per permetterne l'arresto in qualsiasi tempo da parte della forza pubblica.

134. I signori magistrati presidenti di consiglio e di commissione mobile, sono pregati di vigilare perchè le norme predette siano rigorosamente osservate e di riferirne al Ministero.

135. È fatto assoluto divieto ai commissari di leva di rilasciare al pubblico certificati o dichiarazioni oltre quelli che hanno obbligo di redigere in base alle disposizioni in vigore.

136. Giusta il disposto del n. 165 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, alla chiusura della sessione della leva i comandanti di distretto militare debbono prendere accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati stati iscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, corrisponde con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali, distintamente per gli arruolati con ferma ordinaria e per quelli ammessi a ferma minore.

L'accennato controllo, poi, deve essere rinnovato, a senso della disposizione suddetta, al termine del secondo periodo della leva.

Esso deve effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia dove il controllo dovrà esercitarsi di persona con quelle direttive che crederà di dare il comando del distretto stesso.

Qualora vengano rilevate gravi discordanze tanto i comandi del distretto militare, quanto gli uffici di leva dovranno subito riferirne al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione leva).

137. I mod. 15, 15-*bis* e 31 devono essere conservati legati in registro in ordine numerico progressivo di fogli e gli uffici di leva dovranno attenersi nel modo più scrupoloso alle indicazioni contenute nei modelli stessi.

In uno speciale fascicolo regolarmente aggiornato, gli uffici di leva dovranno indicare, giusta quanto è stabilito dal § 23 delle Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3, la data di ricevuta ed il numero di ciascuno dei registri mod. 15, 15-*bis*, avuti in carico.

138. È assolutamente vietato di compilare i modelli 15, 15-*bis*, prima della seduta in cui dovranno essere prese le decisioni da parteciparsi coi modelli stessi.

139. I detti modelli debbono essere sempre spediti ai comandi interessati in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia indicante le generalità dei militari cui i detti elenchi si riferiscono.

I comandanti cui i detti elenchi sono stati trasmessi, riconosciuto che il piego contiene tutti i modelli indicati nell'elenco, apporranno su una copia dell'elenco stesso la propria firma per ricevuta e la restituiranno in piego raccomandato all'ufficio di leva competente.

Dopo avere provveduto alle formalità relative alle decisioni comunicate coi modelli in parola, i detti comandanti restituiranno in piego raccomandato la parte seconda dei modelli suaccennati.

140. Anche i mod. 58, 59, 61 e 62, la cui spesa andava prima a carico dell'amministrazione prefettizia, vengono ora forniti dall'amministrazione della guerra.

Ciascun ufficio di leva dovrà pertanto rivolgere le richieste del fabbisogno al distretto militare del capoluogo di provincia, il quale richiederà i documenti stessi al comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta.

141. Insieme con le due copie del manifesto di cui al n. 32, gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero copia au-

tentica del verbale di apertura della sessione di leva, un elenco numerico degli inscritti distinti per comune, compresi in esso i capilista.

142. In base a quanto è prescritto al n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli uffici di leva trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) la relazione sulle operazioni della leva, a mezzo dell'ispettore di mobilitazione competente per territorio.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione stessa quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio, per le commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al Ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciale riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Compilazione dei fogli matricolari.

143. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1911 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « *Deve rispondere alla chiamata alle armi della classe* 1911 ».

144. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dai consigli di leva e dalle commissioni mobili deve essere fatta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre il Consiglio o la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile presso la commissione mobile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione, tornata in sede, avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori il predetto ufficiale dovrà apporre sulle

liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data..... l'Ufficiale ..... ». La firma dovrà essere da lui apposta a mano.

Tutti i fogli matricolari dovranno quindi essere da lui trasmessi nel modo consueto al comando del distretto militare.

145. Per la trasmissione dei fogli matricolari ai distretti militari, a cominciare dalla leva sulla classe 1911, dovranno essere adoperati appositi elenchi a madre e figlie conformi al modello allegato I alla presente circolare.

In tali elenchi dovranno essere indicati distinti gli arruolati con ferma ordinaria da quelli con ferma minore di 1°, 2° e 3° grado.

Il Comando del distretto militare ricevuti gli elenchi di cui sopra, dovrà restituire all'ufficio di leva la parte seconda del modello con la dichiarazione dell'eseguita verifica delle generalità degli arruolati e della ferma a ciascuno di essi attribuita, giusta le risultanze del rispettivo foglio matricolare.

146. Si ricorda che la firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili dovrà essere apposta, non in margine, ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della Raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile, dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare. In margine poi al foglio stesso dovrà essere apposto il bollo del consiglio di leva o della commissione mobile a seconda dei casi.

147. Per assicurare sempre meglio il funzionamento del nuovo sistema di chiamata alle armi e di assegnazione delle *reclute ai corpi, sul foglio matricolare dovrà indicarsi con la maggiore esattezza il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale da cui la località è servita, quando il comune o la frazione*

nen ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espressamente l'inscritto.

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o professione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *H,* alla presente circolare.

Anche tutti questi elementi devono essere indicati con assoluta esattezza, essendo essi indispensabili sia per la definitiva assegnazione delle reclute ai corpi, sia per il regolare recapito delle cartoline precetto. A questo riguardo si richiama la più attenta cura degli ufficiali delegati perchè la compilazione dei fogli matricolari anche per quel che riflette l'indicazione di tali dati sia eseguita con la dovuta diligenza, avuto presente quanto è detto nella lettera *c*) del precedente n. 129.

148. Dovranno essere sempre annotati sul foglio matricolare anche i contrassegni relativi al « viso » ed alle « sopraciglia », sebbene tali elementi non figurino elencati nei contrassegni della lista di leva e della scheda personale.

149. I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

150. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento, o di riforma.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal consiglio di leva trasmettendolo poi ai rispettivi comandi di distretto.

Entro il mese di febbraio 1932 i comandi di distretto dovranno trasmettere una relazione completa di tale operazione al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione truppa).

151. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli, essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Alloggi, competenze, indennità.

152. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di leva non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei comuni dove essi si recano insieme con le commissioni.

Lo spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi militari esclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un onere di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di cui trattisi. Del resto l'indennità di missione corrisposta ai predetti funzionari è data anche perchè ciascuno di essi possa provvedere alle spese per il pernottamento.

153. Nelle località dove esistono caserme o locali demaniali sufficienti il comando locale di presidio od in mancanza quello dei CC. RR. provvederà a quanto occorre perchè vi abbiano alloggio durante la permanenza della commissione mobile, i militari di truppa addetti alla commissione stessa.

Quando manchino caserme o locali demaniali adatti o manchi un comando militare dovrà provvedervi l'amministrazione comunale a norma della legge 7 giugno 1923, n. 1013, i cui compensi furono quadruplicati, giusta il R. decreto-legge 2 giugno 1925, n. 775 (Circ. 274 *giornale militare* 1925).

154. Ai signori presidenti del Tribunale, presidenti dei consigli di leva, spettano le indennità di soggiorno, ai sensi

dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 e dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395, ridotte del 12 % giusta il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, quando si recano fuori della loro residenza per il cennato incarico.

In tal caso però essi non possono cumulare la diaria di soggiorno coll'indennità e ciò in relazione al principio sancito nell'art. 12 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, (articolo 33 del Testo Unico 5 agosto 1927) per i presidenti delle commissioni mobili.

155. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di soggiorno superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918), salva l'ulteriore riduzione del 12 % di cui al citato R. decreto 20 novembre 1930.

156. I comandi dei distretti militari, nell'effettuare la revisione delle contabilità relative alla liquidazione delle indennità ai membri dei consigli di leva e delle commissioni mobili, dovranno prendere visione del registro dei verbali delle sedute per poter meglio effettuare il necessario controllo.

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

157. Per effetto dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1929, n. 2959, che ha sostituito l'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1911 non possono più espatriare dopo l'apertura della leva.

Sarà però libero l'espatrio di quelli che otterranno l'assegnazione a ferma minore di 3° grado (mesi tre) come pure di quelli che saranno riformati (perchè prosciolti da ogni obbligo di servizio). Però costoro devono esibire all'autorità incaricata del rilascio del passaporto la dichiarazione di assegnazione a ferma minore di 3° grado (di 3 mesi) o la dichiarazione di riforma.

Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sul disposto dai §§ 1 e 4 delle « Norme » di cui al precedente n. 110, giusta

il quale il limite di concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro o per altre ragioni, fissato dal citato art. 1 della legge n. 2959 con le parole « fino all'apertura della leva della propria classe » va inteso in senso restrittivo, limitatamente cioè all'apertura della leva della propria classe di nascita ».

In conseguenza il passaporto ai rivedibili ed ai rimandati per legali motivi ad una leva successiva a quella della loro classe di nascita, deve, di massima, essere negato, salvo speciale autorizzazione del Ministero, giusta le disposizioni di cui al § 5 delle « Norme » succitate.

158. Gli uffici di leva dovranno avvertire di quanto sopra le Regie Questure e notificare inoltre che il passaporto non può essere concesso nè rinnovato senza l'autorizzazione di questo Ministero, ai giovani nelle condizioni anzidette, i quali siano rimpatriati dall'estero e non abbiano titolo a dispensa.

Predesignazione delle reclute alle varie armi e specialità.

159. In occasione dell'esame ed arruolamento degli inscritti della classe 1911 dinanzi al consiglio di leva od alle commissioni mobili dovrà accertarsi l'attitudine degli arruolati a servire nelle varie armi e specialità. Questo accertamento non deve confondersi con l'assegnazione vera e propria delle reclute ai corpi, la quale invece, tenendo conto del giudizio espresso, verrà fatta dai comandi di distretto militare secondo le prescrizioni che questo Ministero si riserva di dare in occasione della chiamata alle armi della classe 1911.

160. Il giudizio di predesignazione alle varie armi e specialità, pur essendo formulato presso gli organi di leva, è di competenza dell'autorità militare, la quale vi provvede presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili a mezzo dell'ufficiale delegato.

161. Gli ufficiali anzidetti, non appena pronunciato l'arruolamento di un inscritto da parte del consiglio o delle commissioni mobili, formuleranno il loro ponderato giudizio sulla attitudine a servire nelle varie armi e specialità,

basandosi sia sulle qualità fisiche poste in rilievo dall'ufficiale medico, sia sui requisiti professionali dell'arruolato.

Tale giudizio, tuttochè non vincoli le ulteriori definitive decisioni del comando del distretto militare circa l'assegnazione da dare alla recluta, deve peraltro fornire la prima base al lavoro delle assegnazioni: epperò si richiama tutta l'attenzione degli ufficiali incaricati sulla necessità che il còmpito loro affidato sia disimpegnato con la più attenta cura in guisa da riuscire al suo scopo, che è quello di assicurare la esattezza e la speditezza delle operazioni delle assegnazioni ai corpi, operazioni che i distretti militari debbono poter bene eseguire senza la presenza delle reclute.

162. Nei casi in cui l'inscritto sia inviato in osservazione e in seguito all'osservazione stessa sia riconosciuto idoneo, l'ufficiale delegato dovrà compilare il mod. C basandosi sulle qualità fisiche messe in rilievo nella visita e sui requisiti professionali.

163. Il giudizio di predesignazione al servizio nelle varie armi e specialità dovrà essere possibilmente emesso su esibizione di certificati comprovanti un determinato mestiere, arte o professione, vidimati dall'autorità comunale. Gli ufficiali delegati dovranno tenere presenti le seguenti norme:

a) per ogni inscritto si devono raccogliere ed annotare su un foglio conforme all'allegato *C*, che sarà subito stampato a cura dei distretti militari e che sarà unito poi al foglio matricolare, tutti quei dati relativi ai requisiti personali della recluta stessa, che possono costituire elementi di giudizio per la sua assegnazione definitiva, tenendo presenti, per ciò che riguarda la professione o il mestiere, le voci elencate nell'allegato *H*;

b) per ogni inscritto devono essere emessi giudizii multipli circa l'attitudine a servire nelle varie armi e specialità di servizio; uno principale e uno o più secondari. Ad esempio, si dovrà dire che una recluta è idonea, in via principale per gli zappatori del genio, in via secondaria, in ordine di attitudine, per la fanteria o artiglieria, ecc. ecc.

Il giudizio principale dovrà inoltre essere espresso con un coefficiente da 3 a 1 a seconda della constatata maggiore o minore attitudine.

Questi giudizi debbono essere riportati sul predetto modello allegato *C* al quale saranno inoltre uniti tutti i documenti professionali presentati dagli inscritti. Il predetto modello dovrà essere firmato dall'ufficiale che ha proceduto alla predesignazione.

Tali provvedimenti hanno lo scopo di conferire elasticità al giudizio d'idoneità alle armi speciali, facilitando ai comandi dei distretti le operazioni delle assegnazioni e pertanto gli ufficiali incaricati dovranno pronunciare i loro giudizi in modo che si abbia il maggior numero di reclute idonee per l'asegnazione alle armi speciali.

Nel modello allegato *C* dovrà essere altresì indicato se l'arruolato possegga il requisito dell'istruzione premilitare, per averne frequentato con successo entrambi i corsi ed aver conseguito il relativo attestato, ovvero stia tuttora frequentando il 2° od il 3° corso.

164. Il foglio conforme all'allegato *C* deve essere impiantato per tutti indistintamente gli inscritti riconosciuti idonei ed arruolati; ma in esso il giudizio di predesignazione non dovrà essere pronunciato per le reclute che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) reclute in possesso di titoli di studio per i quali sussista l'obbligo della denuncia e della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento in base al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224;

b) reclute che abbiano dichiarato di aver titolo all'assegnazione a ferma minore di 3° grado in applicazione della legge 8 gennaio 1931, n. 3, in base alle disposizioni del testo unico 5 agosto 1927, anche nel caso che non abbiano comprovato di possedere il requisito della istruzione premilitare.

Per le reclute nella condizione di cui alla lettera *a*) al posto del giudizio di predesignazione, saranno inserite, a mano o con stampiglia, le parole: « obbligato alla frequenza dei corsi allievi ufficiali ».

165. Per le reclute che comprovino, od anche soltanto dichiarino, di aver titolo all'assegnazione a ferma minore di 2° grado il giudizio di predesignazione dovrà essere pronunciato. Però gli ufficiali delegati, anche se ne riconoscessero l'attitudine, si asterranno dal predesignare dette reclute per

le scuole militari, riparti distrettuali, cavalleria e artiglieria a cavallo e per le seguenti specialità e servizi: radiotelegrafisti, lagunari e ferrovieri, compagnie artificieri, compagnie di esperienze, di artiglieria di Nettuno e Ciriè e compagnie fotoelettricisti dei reggimenti del genio e dell'artiglieria contraerei autocampali.

166. Prima che siano iniziate le visite degli inscritti, i comandanti dei distretti militari, basandosi sulle tabelle di assegnazione delle reclute comprese nella chiamata alle armi di cui alla circolare 95 del *giornale militare* c. a. indicheranno al presidente del consiglio di leva (affinchè ne possa informare gli ufficiali delegati) per quali armi e specialità di servizio debbano essere effettuate le predesignazioni.

La predesignazione alle varie armi e specialità di servizio dovrà essere fatta senza limitazione di percentuale.

167. Per le singole armi e specialità dovrà essere tenuto conto delle avvertenze che seguono e dei limiti di statura indicati nella tabella iscritta nel successivo n. 168.

Granatieri.

Ai granatieri saranno predesignati i giovani aventi i requisiti richiesti per la fanteria e statura non inferiore al minimo prescritto per la specialità.

Fanteria di linea.

I giovani da predesignarsi per tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben conformati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. Nel fare tale predesignazione dovrà tenersi presente che in occasione della chiamata alle armi l'assegnazione delle reclute alla fanteria dovrà esser fatta col preciso criterio di destinarvi i migliori elementi per la prestanza e robustezza fisica.

Alpini.

La predesignazione per gli alpini dovrà farsi fra gli inscritti dei comuni montani, dei comuni quasi montani e dei

comuni di collina e predemontani. Tutti gli inscritti da predesignare per gli alpini dovranno avere abitudine o attitudine per la vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza. Potranno inoltre essere predesignate per gli alpini anche le reclute ascritte, da almeno un anno, al Club alpino italiano, (qualunque sia il distretto di appartenenza) che ne facciano domanda e abbiano i requisiti fisici richiesti per la specialità.

Gli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presente che il reclutamento delle truppe da montagna dovrà essere anzitutto assicurato nel miglior modo con elementi dei mandamenti suddetti.

Le zone dalle quali debbono essere tratte le reclute da predesignare per i battaglioni alpini sono quelle indicate nell'apposita tabella allegata alla circolare 529 del *giornale militare* 1930.

Bersaglieri.

Ai bersaglieri dovranno designarsi giovani aitanti, ampi di petto, gagliardi e resistenti alla corsa e quelli che, oltre a possedere tali requisiti fisici, siano abili nel ciclismo.

Per coloro che siano abili nel ciclismo, tale abilità dovrà essere indicata nel mod. *C* (tra le qualità fisiche in genere).

Zappatori-minatori del genio.

Per i zappatori-minatori saranno preferibilmente predesignati i giovani di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti, disegnatori, aggiustatori meccanici, fabbri, teleferisti.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

Per i telegrafisti e radiotelegrafisti del genio saranno predesignati:

a) inscritti di professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili, (ancorchè avventizi), i quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come titolo minimo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti, impiegati di amministrazioni pubbliche o private, commessi, ecc.;

c) giovani pratici di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc., meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle predesignazioni per i radiotelegrafisti si darà l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere ad orecchio o a corrente di zona.

Cavalleria.

Nel fare le predesignazioni per tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza ai giovani che abbiano pratica di cavalcare ed a quelli che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo; ma, in mancanza di tali elementi, si predesigneranno per la cavalleria anche giovani che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Artiglieria.

Gli inscritti da predesignare all'artiglieria da campagna dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria.

Quelli da predesignarsi per l'artiglieria da montagna dovranno essere tratti dalle zone indicate nell'apposita tabella allegata alla circolare 529 del *giornale militare* del 1930.

Tali giovani devono essere dotati di notevole robustezza ed abitudine o attitudine alla vita di montagna.

Potranno essere prescelti anche fra gli ascritti al Club alpino come è detto per gli alpini.

Saranno predesignati pel reggimento di artiglieria a cavallo i giovani che abbiano i requisiti prescritti per la cavalleria.

Alla specialità d'artiglieria pesante campale, pesante, da costa e controaerei saranno ascritti preferibilmente i giovani di mestieri specializzati.

Ai centri controaerei dovranno con precedenza essere predesignati compatibilmente con gli altri requisiti i giovani che hanno appartenuto per due anni a reparti di artiglieria C. A. della Milizia per la D. A. T. e che siano muniti dell'apposito certificato di cui alla lettera *d*) del n. 16 della circolare 561 del *giornale militare* 1930.

Fotoelettricisti.

Le reclute da predesignare per la compagnia fotoelettricisti dell'artiglieria contraerei autocampali e dei reggimenti del genio, dovranno essere di professione elettricisti ed aiuti, motoristi ed aiuti, conduttori di automezzi e meccanici.

Gruppi someggiati.

Per i gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna dovranno predesignarsi inscritti che, pur non appartenendo ai mandamenti di reclutamento alpino, abbiano tuttavia requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna.

Treno di artiglieria.

Per le compagnie treno dei reggimenti di artiglieria da campagna dovranno essere predesignati giovani che abbiano i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Pontieri e lagunari del genio.

Pei pontieri del genio dovranno essere predesignati giovani manifestamente robusti e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali muratori, falegnami e in minima parte contadini.

Ai lagunari dovranno essere predesignati i barcaiuoli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

Per i ferrovieri del genio saranno predesignati gli inscritti aventi qualifica ferroviaria di macchinisti e fuochisti delle

ferrovie dello Stato e delle ferrovie secondarie, manovali abilitati a fuochisti, accudienti locomotive FF. SS., telegrafisti dello Stato o delle ferrovie, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi manovre e freni, nonchè operai di officina, sempre che risultino in servizio delle ferrovie dello Stato o secondarie.

Tutti dovranno avere la statura minima prescritta ad eccezione dei macchinisti e fuochisti, che, potranno essere designati anche se di statura inferiore.

Sul foglio, conforme all'allegato *C*, gli ufficiali incaricati della predesignazione non dovranno perciò apporre l'annotazione di « Ferroviere » ma indicare la speciale qualifica di cui l'inscritto risulta in possesso all'atto dell'arruolamento.

Aerostieri.

Per il gruppo aerostieri del genio dovranno predesignarsi giovani che esercitino i seguenti mestieri: sarti, cordai, cestai, fotografi, elettricisti, falegnami-ebanisti, fabbri, fumisti e tubisti, motoristi, meccanici, magnetisti, nichelatori, orologiai, saldatori autogeni, stagnini, tornitori in legno, tipografi, cuochi, calzolai, disegnatori, telefonisti, verniciatori e pittori, vulcanizzatori di gomme, ottici, modellatori, disegnatori calligrafi, gassisti, tappezzieri, armaiuoli, disegnatori meccanici, fotografi cinematografici.

Servizio chimico.

Dovranno essere predesignati per il servizio chimico giovani che siano riconosciuti avere l'apparato respiratorio e circolatorio perfettamente sano, studenti di chimica in istituti superiori ed operai di stabilimenti chimici, farmaceutici e di officine di gas illuminante. Vi saranno predesignati inoltre giovani esercenti i mestieri di piombisti, stagnini e lavoranti in ottone, soffiatori di vetro, fonditori, cementisti e meccanici di precisione.

Servizio automobilistico.

L'assegnazione delle reclute al servizio automibilistico, dovrà essere fatta col criterio di destinare a preferenza giovani muniti di patente di 2° grado e quelli con patente di 1° grado ma esercitanti la professione o lo sport.

In caso di esuberanze dovranno essere escluse le reclute a cominciare da quelle fornite di patente conseguita in data più recente.

Inoltre dovrà essere assegnata un'aliquota non superiore al 10 % di giovani robusti, anche se non muniti di patente, che possano diventare conduttori di autocarri e trattori per la guida dei quali si richiede una maggiore forza fisica.

La detta assegnazione dovrà essere curata dai comandanti di Distretto con particolare attenzione e le quote dovranno essere date possibilmente al completo.

Carri armati.

Per il reggimento carri armati saranno predesignati i giovani che abbiano i requisiti richiesti per l'arma di fanteria e per il servizio automobilistico.

Sanità.

Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati dovranno essere predesignati di preferenza i giovani che vi acconsentano.

Si predesigneranno poi pel servizio di aiutante gli studenti di medicina o chirurgia, farmacia, chimica pura o bromatologica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gli inservienti d'ospedale e i contadini che, possibilmente non siano illetterati.

Sussistenza.

Alla sussistenza saranno predesignati i giovani di professione fornai, panettieri, macellai, mugnai, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali ecc.

Riparti distrettuali.

I giovani che risultino idonei ad essere adibiti a mansioni d'ufficio (studenti, dattilografi, disegnatori, tipografi, litografi, ecc.), saranno predesignati per i reparti distrettuali.

Per essi, il giudizio sul mod. *C*, sarà espresso con la parola « scritturale » accompagnato da un coefficiente adegua-

to al titolo di studio posseduto e del quale sarà fatta, come prescritto, espressa menzione nello stesso mod. *C*.

Oltre a detto giudizio, espresso in linea principale, sarà però anche inserito nel mod. *C* il giudizio (o i giudizi) di predesignazione per l'arma o corpo pel quale l'inscritto presenti la necessaria attitudine.

Aeronautica.

Per l'aeronautica saranno predesignati tutti coloro che comprovino di aver appartenuto a industrie aeronautiche (motoristi d'aviazione e di dirigibile, montatori d'aeroplano e dirigibili, sarti aerostatici) o ad industrie della produzione del gas idrogeno.

Saranno inoltre predesignati inscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano elettricisti, studenti, impiegati, tornitori, armaiuoli, falegnami, dattilografi, disegnatori, verniciatori, infermieri.

Infine saranno predesignati per la manovra e governo inscritti che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Operai.

Potranno essere predesignati per l'assegnazione a servizi o reparti speciali in qualità di operai, i giovani che presenteranno un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai in legno e in ferro saranno destinati a tutte le specialità dell'arma di artiglieria e del genio:

i maniscalchi, allievi maniscalchi, sellai, allievi sellai e cazolaï alle armi a cavallo;

i materassai, i lavandai e tappezzieri alla sussistenza;

i cuochi, i barbieri, gli arrotini di fino, i giardinieri alle compagnie di sanità;

gli operai chimici al servizio chimico.

Per la predesignazione come operai è sufficiente il limite minimo di statura.

168. I limiti di statura, da tenersi presenti dagli organi di leva per la predesignazione delle reclute alle varie armi, corpo, specialità e servizi, appariscono dalla seguente tabella:

Armi- corpi e specialità		Limiti di statura		Annotazioni
		minimo	massimo	
Granatieri		1.75	indeterminato	
Fanteria di linea		1.50	1.74 (1)	
Bersaglieri		1.65	1.75	
Alpini		1.50	indeterminato	
Cavalleria (Cavalleggieri)		1.58	1.68	
Id (Lancieri)		1.65	1.72	
Artiglieria	da campagna (batterie)	1.60 (3)	1.70	
	id. (gruppi someggiati)	1.68	indeterminato	
	pesante campale	1.60	1.70	
	a cavallo	1.60	1.70	
	da montagna	1.72	indeterminato	
	pesante e da costa	1.65 (4)	indeterminato	
	controaerei auto-campale	1.50	1.70	
Genio	zappatori-minatori	1.50	indeterminato	
	telegrafisti e radiotelegrafisti	1.50	id.	
	fotoelettricisti	1.50	id.	
	pontieri	1.66 (2)	id.	
	lagunari	1.50	id.	
	ferrovieri	1.60	id.	
	aerostieri	1.50	id.	
Servizio chimico		1.50	indeterminato	
Treno di artiglieria		1.50	1.70	
Servizio automobilistico		1.50	indeterminato	
Carri armati		1.50	id.	
Sanità e sussistenza		1.50	id.	
Riparti distrettuali		1.50	id.	
Scuole militari		1.50	id.	

(1) Questo limite potrà peraltro essere anche oltrapassato, quando se ne manifesti la necessità.
(2) Per i barcaiuoli di fiume m. 1,58.
(3) Per i distretti della Sardegna il limite minimo è portato a m. 1,58.
(4) Per i distretti della Sardegna il limite minimo è portato a m. 1,60.

169. *Avvertenza.* — Per quanto possa sembrare superfluo, si torna ad avvertire che il giudizio di predesignazione a servire nelle varie armi e specialità di servizio non costituisce affatto un diritto per gli inscritti ad essere assegnati — quando avverrà la chiamata alle armi — alle dette armi e specialità; detto giudizio è stato infatti istituito nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non per la tutela dell'interesse delle singole reclute.

La definitiva assegnazione ai corpi, che sarà poi fatta dai comandi dei distretti, dovrà quindi rimanere subordinata soltanto alle esigenze dei servizi; in vista delle quali si potrà anche prescindere del tutto dal giudizio pronunziato dagli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili.

Per queste considerazioni è vietato di comunicare alle reclute la predesignazione ricevuta.

Disposizioni speciali per i distretti militari.

170. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli inscritti arruolati con ferma ordinaria, controlleranno se i giudizi principali di idoneità pronunciati presso gli organi stessi corrispondono alle norme contenute nel precedente n. 167, basandosi all'uopo sulle indicazioni concernenti i requisiti fisici e professionali degli inscritti, contenute nei fogli matricolari e nei fogli conformi all'allegato *C*.

Riscontrando inesattezze gravi o irregolarità, detti comandi sono autorizzati a procedere alla modificazione del giudizio principale d'idoneità in quello corrispondente alle norme anzidette, dandone prontamente conoscenza all'ufficiale delegato che lo pronunciò, pel tramite del presidente del consiglio di leva.

171. I comandi dei distretti militari, provveduto all'impianto del ruolo mod. 57 con gli elementi contenuti nel foglio matricolare, avranno pure cura di far prendere menzione sul ruolo stesso — senza però farne oggetto di apposita variazione — del giudizio di predesignazione, modificato, se del caso, a senso di quanto sopra è detto. Procederanno di poi alla formazione dei pacchi dei fogli matricolari, distinguendoli per tutte le armi e specialità, partendo beninteso dai giudizi principali di predesignazione, ma tenendo presente soltanto come direttiva generale, la pro-

porzione delle quote indicate nelle tabelle d'assegnazione delle reclute chiamate alle armi in base alla circolare 95 G. M. c. a.

In qualsiasi tempo avvenga poi la chiamata alle armi, i comandi dei distretti avranno così già predisposto il lavoro per procedere con la massima speditezza all'assegnazione delle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno poi dal Ministero.

172. Si preavvertono sin d'ora i comandi dei distretti militari che il mod. C, insieme con i documenti professionali rimasti presso di essi, dovranno essere conservati per lo meno sino alla chiamata alle armi della classe 1912; avendo cura di raggrupparli per comune, non appena detti modelli vengano tolti dai fogli matricolari.

Rendiconti della leva.

173. Il 31 gennaio, il 29 febbraio e 31 marzo 1932 dovranno essere compilate le situazioni della leva sui giovani della classe 1911 per le decisioni pronunziate dai consigli di leva e dalle commissioni mobili dalla data di apertura delle operazioni di leva alle date suindicate.

Inoltre gli uffici di leva, dopo trasmessa l'ultima situazione che dovrà essere compilata il 31 marzo 1932, dovranno successivamente e fino all'apertura della leva susseguente trasmettere *mensilmente* al Ministero un elenco numerico delle nuove concessioni di ferme minori con l'indicazione della condizione precedente dell'arruolato rispetto agli obblighi di ferma compilato sul modello conforme all'allegato D-*bis*.

In tali elenchi periodici dovranno inoltre essere fatte risultare anche le indicazioni relative ai nuovi arruolamenti con ferma ordinaria e quelle relative alle concessioni di nuove ferme minori.

Le situazioni sui modelli conformi all'allegato *D* della presente circolare che saranno spediti a cura di questo Ministero a tutti gli uffici di leva nel quantitativo dello stretto necessario, dovranno essere compilate in duplice copia: una dovrà essere trasmessa al Ministero (Direzione generale Leva Sottufficiali e Truppa - Ufficio computi) e l'altra dovrà essere conservata negli atti di ciascun ufficio di leva.

Si richiama l'attenzione dei commissari di leva sulla necessità che l'inoltro avvenga entro il terzo giorno successivo alle date sopraindicate.

Il Ministro: P. Gazzera.

ALLEGATO A.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1911.

Il presidente del consiglio di leva per la provincia di . . . . . .
In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1911 e tutti gli altri iscritti aggiunti alle liste di leva della classe 1911 quali rivedibili, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa provincia, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvede solo il consiglio di leva — comuni del mandamento del capoluogo) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.
Gli altri invalidi debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località), e nei giorni ed ore indicate nella tabella.
La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al consiglio di leva.

La presentazione viene ordinata col presente manifesto e perciò la mancata recezione del precetto personale non esclude gli inscritti dall'obbligo di presentarsi nel giorno e nel luogo stabilito, e non li esime dalle sanzioni penali previste dalla legge per i renitenti.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al Consiglio di leva per essere, se idonei, arruolati ed in

ogni caso denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

Si avverte che la qualità di studente universitario — benchè dia titolo a ritardare, in caso di arruolamento, la presentazione del servizio militare — non esime dall'obbligo che hanno tutti gli inscritti di presentarsi a visita al Consiglio o alla Commissione mobile durante la leva della rispettiva classe o di quella alla quale siano rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo.

Coloro pertanto che non ottemperano a tale obbligo incorrono nel reato di renitenza e si espongono non solo alle relative sanzioni penali, ma anche alla perdita del beneficio accordato dalla legge di poter ritardare in caso di arruolamento, la prestazione del servizio militare.

3. I giovani nati nel 1911 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva richiederanno subito al comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori della provincia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 3 all'ufficio di leva della provincia in cui risiedono.

5. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta bollata da 3 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

6. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rivedibili o rimandati per legali motivi e gli iscritti stati ammessi a visita per delegazione

---

(1) « I renitenti arrestati sono púniti con la detenzione da un anno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentati spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 155 Testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437).

dovranno presentarsi alla visita stessa muniti della carta di identità di cui al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

8. Agli inscritti di leva indigenti, che ne facciano richiesta, saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

9. Gli inscritti regolarmente residenti all'estero devono regolarizzare la loro posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare, nella cui giurisdizione risiedono, entro il 31 dicembre 1931. Essi possono, se si presumono abili, chiedere anche mediante semplice lettera sottoscritta, di essere arruolati senza visita; se invece si ritengono inabili devono, a loro spese, sottoporsi a visita. Coloro che risultino abili saranno arruolati con dispensa dal presentarsi alle armi finchè dura la loro residenza all'estero, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1928, n. 2959.

10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Avranno però diritto all'assegnazione a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli

nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli, maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova la quale abbia una o più figlie viventi;

9° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

10° figlio unico superstite di madre vedova;

11° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

12° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° primogenito di fratelli orfani di padre o di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

16° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

17° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° orfani di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure, se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

20° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

21° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

22° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

11. Gli inscritti che non si trovino nelle suindicate condizioni, potranno ottenere l'assegnazione a ferma minore di 2° grado (sei mesi) se si troveranno in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

8° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a con-

dizione che i genitori non siano inscritti ne ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a L. 18.000;

9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

13° militare ammogliato con prole;

14° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

15° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

12. Avranno diritto all'assegnazione a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si troveranno in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 15 dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1931 e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quatro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pub-

blica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1 del presente articolo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

13. Ai sensi dell'art. 2. 1° comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 3, il Ministro della guerra ha facoltà di far passare con provvedimento collettivo, entro il 1° semestre dalla chiamata alle armi, i militari da una ferma all'altra seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferme sono elencati.

14. Per ottenere l'assegnazione a ferma minore gli interessati chiederanno ai rispettivi Comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

15. La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito della istruzione preliminare. Chi ne è sfornito senza aver comprovato con certificato rilasciato dal competente comandante della legione della M.V.S.N. di essersi trovato nelle seguenti condizioni dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato:

a) inabile a sopportare le lievi fatiche della istruzione premilitare;

b) aver avuto l'abituale residenza in località distante oltre 10 Km. dal Comune o frazione ove si svolsero i corsi premilitari;

c) residenti all'estero.

I militari inscritti della classe 1911 e gli aggiunti sulle liste della classe stessa, quali rivedibili o rimandati per legale motivo, che non abbiano precedentemente alla entrata in vigore della legge 29 dicembre 1930, n. 1759, frequentato i corsi premilitari, potendo per le disposizioni transitorie emanate per l'applicazione della legge anzidetta conseguire l'idoneità premilitare colla frequenza di un solo corso, hanno diritto di ottenere l'assegnazione alla ferma minore della durata corrispondente al titolo invocato, qualora comprovino di aver ottenuto l'idoneità alla fine di detto corso.

La prova di aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare dovrà essere fornita mediante un certificato da rilasciarsi dal competente comandante di legione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale agli interessati che ne faranno richiesta, dietro esibizione del libretto personale o in base alle risultanze del mod. P.N. 4.

16. **Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al consiglio di leva o alla commissione mobile se sono o non in possesso di titoli a ferma minore.**

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma minore non più tardi del giorno di chiusura della sessione 31 gennaio 1932 altrimenti incorreranno nella perdita di ogni diritto alla ferma stessa. Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

17. Si avvertono sin d'ora gli inscritti che saranno arruolati ed ascritti alla ferma ordinaria, che è assolutamente necessario che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati ad altra chiamata alle armi (ritardo dal servizio per studi, rinvio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva, ecc.), debbono essere presentati al comando del distretto militare prima della presentazione alle armi.

Essi sono pertanto invitati ad osservare rigorosamente nell'invio delle domande debitamente documentate, il termine che sarà a suo tempo prescritto nel manifesto di chiamata alle armi.

18. Presso il consiglio di leva e le commissioni mobili, in occasione della visita e dell'arruolamento, si procederà anche all'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestar servizio nelle varie armi e corpi.

Tutti gli inscritti sono perciò invitati a dichiarare esattamente, all'atto della visita, l'arte, la professione o il mestiere da essi esercitati, accompagnando, la dichiarazione, con certificati comprovanti l'arte, la professione o il mestiere esercitati vidimati dall'autorità comunale.

Si avverte che tale accertamento fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi; e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

19. *Gli inscritti, che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* al consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

Gli inscritti suddetti sono avvertiti che i comandi dei distretti militari cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

20. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico superiore di qualsiasi sezione o di un titolo di studio equipollente o superiore e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Gli inscritti che per negligenza o scientemente omettano di fare la prescritta denuncia all'atto dell'arruolamento, saranno immediatamente deferiti all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 7 del detto R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (1).

21. I titoli di studio che fanno obbligo ai giovani alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e dei quali titoli è prescritto l'obbligo della denuncia sono i seguenti:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un Regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame o pareggiato;

---

(1) Art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923 « Chi per negligenza omette di denunciare i detti titoli di studio nel prescritto termine, è punito, se militare, col carcere militare non superiore a tre mesi, e se estraneo alla milizia, con ammenda da L. 100 a L. 1000.

Chi scientemente, al fine di sottrarre se ad altri all'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento abbia omesso di fare la prescritta denuncia, e chiunque abbia, in qualsiasi tempo concorso ad occultarlo è punito, se militare, col carcere militare fino a sei mesi, e se estraneo alla milizia, con la detenzione fino a sei mesi e con la multa da L. 200 a L. 2000 senza pregiudizio delle pene incorse qualora il fatto, per gli elementi che lo costituiscono e le circostanze che lo accompagnano, violi le altre leggi penali militari e comuni.

I militari, all'atto della chiamata alle armi e durante il servizio alle armi, saranno giudicati dai tribunali militari, fermo il disposto degli articoli 337 e seguenti del codice penale per il R. Esercito.

Coloro che siano incorsi nel predetto reato saranno esclusi da qualsiasi beneficio relativo agli obblighi di servizio militare che possa loro derivare dalle disposizioni legislative sul reclutamento ».

inscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli inscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924;

licenza di un Regio istituto nautico;

titolo di studio ottenuti in istituti pontifici, che, a giudizio del Ministero, possono considerarsi equipollenti a quelli delle Regie università o istituti del Regno che danno obbligo, o facoltà, all'ammissione ai suddetti corsi;

licenza dei corsi di composizione dei Regi Conservatori di musica.

22. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì 10 giugno 1931.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA.

ALLEGATO B.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI LEVA.

Città ove si reca la commissione mobile di leva	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Destinati alle visite: Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono prerentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 31 gennaio 1932.

Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 gennaio 1932.

ALLEGATO C.

PROVINCIA DI.....

MANDAMENTO DI.....

Dati relativi a requisiti dell'inscritto della classe 1911 (1) . . . . . del comune di . . . . . .

Statura . . . . .

Perimetro toracico . . . . .

Qualità fisiche in genere (2) . . . . . .

Professione o mestiere (3) . . . . . .

Grado d'istruzione (4) . . . . . .

Predesignazione { giudizio principale . . . . . con coefficiente . . . . . giudizi secondari . . . . . .

Notizie eventuali sulla condotta . . . . . .

Ha dichiarato di aver titolo a ferma (5) . . . . . .

Se possiede il requisito dell'istruzione premilitare . . . . . .

In caso negativo, se ne freguenta il primo o il secondo corso . . . . . .

L'ufficiale incaricato.

Bollo d'ufficio

(1) Cognome e nome.
(2) Se pesante o leggero: muscoloso o no: se abbia deficienze fisiche e quali, ecc.
(3) Allegare al presente i certificati professionali.
(4) Evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per chi ne abbia
(5) minore di .... grado. Nel caso che l'inscritto non abbia fatte dichiarazioni di sorta l'intera linea sarà cancellata con una riga ad inchiostro, per cura dell'ufficiale che compile il foglio.

ALLEGATO E.

GOVERNO . . . . . .

Esito dell'esame personale di un inscritto residente nelle isole italiane dell'Egeo.

Numeri e classe	Cognome e Nome Nascita e Residenza	Contrassegni personali Professione Istruzione	Esito della visita medica
Numero d'ordine del registro delle visite degli inscritti residenti nelle isole italiane dell'Egeo	figlio di ..... e della ..... nato addì..... nel comune di ..... provincia di ..... dimorante in.....	Statura m..... Torace m. ..... Capelli { Colore .... forma .... Naso ..... Mento ..... Occhi..... Colorito ..... Dentatura..... Segni particolari.... Professione.....	Addì ..... 19.... .... L'UFFICIALE MEDICO Il ..... (1)
Classe di provenienza (se trattasi di inscritto nato in anni precedenti)			

(1) Governatore o Comandante del Presidio a seconda che la visita è stata effettuata presso la sede del Governo oppure in località differente.

ALLEGATO F.

CONSIGLI DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . .

(o Commissione mobile di leva per il mandamento di . . . . . .)

Verbale della seduta tenuta il . . . . . .

In virtù dell'ordine di leva sulla classe 1911 emanato con la circolare n. . . . *giornale militare* 1931 ed in base all'apposito manifesto emanato dal Consiglio di leva di . . . . . in data . . . . . si è riunito oggi in . . . . . il Consiglio di leva (o la Commissione mobile, per l'esame e l'arruolamento degli inscritti del comune (o dei comuni) di . . . . . .

Sono presenti i signori:

. . . . . presidente; . . . . . commissario di leva; . . . . . ufficiale delegato dal Ministero della guerra.

Assistono il . . . . . perito sanitario . . . . . ., ed il . . . . . dei RR. CC. sig. . . . . nonchè il sig. (1) . . . . . .

Funziona da relatore segretario il membro del (Consiglio o Commissione) commissario di leva sig. . . . . .

Non sono intervenuti i signori . . . . . .

Rappresenta il comune di . . . . . il sig. . . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione del contenuto del paragr. 150 del regolamento sul reclutamento, ordina che il . . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle necessarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso descritto:

Inscritti presentati effettivamente e visitati n. . . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . . N. . . . .

b) mandati rivedibili . . . . . » . . . .

c) riformati . . . . . » . . . .

d) mandati in osservazione . . . . . » . . . .

e) rimandati alle sedute suppletive . . . . . » . . . .

Dei n. . . . . arruolati sono stati assegnati a ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti (1).

Sono stati assegnati a ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti (2).

Sono stati assegnati a ferma minore di 1° grado (12 mesi) gli inscritti (3).

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 12 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, le seguenti persone di famiglia coll'esito per ciascuno indicato (4).

---

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'ufficiale delegato per la predesignazione (dove esista).

(1), (2), (3) e (4) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 129 lettera *f*) della presente circolare.

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controlli per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali modello 9 delle decisioni prese dal Consiglio o la concordanza delle scritture sulle schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consta la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta . . . . . .

. . . . . li . . . . . 19.....

Il commissario di leva. *L'ufficiale delegato.*

Il perito medico *L'ufficiale dei CC. RR.*

Il presidente (5).

E

Ebanisti.
Ecclesiastici.
Elettricisti in genere.
Elettricisti pratici della lavorazione di centralini.
Elettricisti pratici della lavorazone di apparati telefonici.
Elettricisti pratici della lavorazione di apparti telegrafici.
Esercenti botteghini del lotto.

F

Fabbri meccanici.
Facchini.
Falegnami.
Farmacisti.
Fattorini postali.
Fattorini telegrafici.
Ferrovieri.
Filatori.
Fonditori.
Fornaciai.
Fornai.
Fotografi.
Frenatori.
Fucinieri.
Fuochisti.

G

Garzoni addetti a servizi pubblici.
Gettatori di metalli.
Giornalieri di campagna.
Gondolieri.
Guardiani.
Guardie carcerarie.
Guardie daziarie.
Guardie municipali.
Guide alpine.

I

Impastatori.
Impiegati in genere.
Incisori.
Industriali.
Infermieri.
Ingegneri.
Insegnanti.
Inservienti.
Installatori di caldaie a vapore.

L

Lavandai.
Lavoranti edili.
Lavoranti in legno ed affini.
Lavoranti in salumi.
Lavoranti in specchi.
Litografi.

M

Macellai.
Macchinisti.
Maestri (elementari, di ginnastica, scherma, ecc.).
Magazzinieri.
Maniscalchi.
Manovali.
Marinai.
Materassai.
Mattonellisti.
Meccanici in genere.
Meccanici di automobili.
Medici.
Merciai.
Minatori.
Montatori di aeroplani.
Montatori di dirigibili.
Motoristi di aviazione.
Motoristi in genere.
Mugnai.
Mulattieri.
Muratori.
Musicanti.
Musicisti.

O

Operai chimici in genere.
Operai in genere.
Operai in metalli.
Orologiai.
Osti.
Ottici.

P

Panettieri.
Parrucchieri.
Pastai.
Pastori.
Pellai.
Pescatori.
Picconieri.
Piloti d'aviazione.
Pirotecnici.
Pittori.
Pompieri.
Portieri.
Professioni libere.
Professori.
Proprietari.

R

Radiotelegrafisti.
Ragionieri.
Ramai.
Rappresentanti.
Rematori.
Rivenditori di sale e tabacchi.

S

Salinai.
Saltimbanchi.
Sarti.
Scalpellini.
Scultori.
Sensali.
Sellai.
Saldatori.
Spedizionieri.
Stagnai.
Stallieri.
Studenti.
Suonatori ambulanti.

T

Tappezzieri.
Teleferisti.
Telefonisti.
Telegrafisti.
Tessitori e simili.
Tipografi ed affini.
Tornitori.
Tranvieri.
Trattori.

U

Uscieri.
Uomini di fatica.

V

Venditori di derrate alimentari.
Venditori di merci diverse.
Verniciatori di metalli.
Veterinari.
Vetrai.
Vulcanizzatori.

Z

Zappatori.
Zolfatai.

ALLEGATO I.

PARTE I.

N. ..... *d'ordine*

N. ..... *d'ordine*

Elenco dei fogli matricolari degli inscritti arruolati nella seduta del .....

che si trasmette al Distretto Militare di .....

.....

PREZZO L. 1,80

(31106II) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PARTE I.

N. ..... *d'ordine* **Raccomandata**

UFFICIO LEVA PER LA PROVINCIA

di .....

Al Comando del Distretto Militare

.....

Elenco dei fogli matricolari che si trasmettono per i sottonotati inscritti arruolati nella Seduta del .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N.B. Per ciascun inscritto dovrà essere indicata la ferma attribuitagli o, se trattisi di ferma di 3°, di 2° o di 1° grado, anche l'articolo e il numero relativo della legge.

PARTE II.

N. ..... *d'ordine*

UFFICIO LEVA PER LA PROVINCIA

di .....

All'Ufficio Leva per la Provincia

.....

Ricevuta dei fogli matricolari trasmessi dal predetto ufficio per gli inscritti sottonotati arruolati nella Seduta del .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

N. B. Il Comando del distretto dovrà verificare la ferma attribuita a ciascun inscritto e indicare, laddove trattisi di ferma di 3°, di 2° o di 1° grado, l'articolo e il numero relativo della legge.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª 1931 - ANNO IX 23 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 260 - 22 maggio 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO. — Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931 - Anno IX - n. 3 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento . . . . . *Pag.* 1017

PARTE PRIMA

Circolare N. 260. — RECLUTAMENTO. — **Norme per la prima applicazione della legge 8 gennaio 1931 - Anno IX - n. 3 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 maggio 1931 - Anno IX.

A partire dal 17 gennaio 1931 è entrata in vigore la legge 8 gennaio 1931 n. 3 che modifica il Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito 5 agosto 1927 n. 1437.

Le disposizioni in essa contenute vanno applicate agli inscritti e capilista delle classi 1911 in poi.

Al sistema delle ferme minime e riducibili la nuova legge ha sostituito quello delle ferme minori di tre gradi, e cioè di primo grado (12 mesi), di secondo grado (6 mesi) e di

terzo grado (3 mesi). L'assegnazione alle dette ferme va fatta in base a determinati titoli indicati negli articoli 4, 5 e 6 della nuova legge, titoli alcuni dei quali sono completamente nuovi ed altri, sebbene già contemplati dalla legge preesistente, sono stati suddivisi nella loro specializzazione allo scopo di facilitare la eventuale applicazione del 1° comma dell'art. 2 della nuova legge.

Questo comma dà facoltà al Ministro della Guerra di far passare con provvedimento collettivo entro il primo semestre dalla chiamata alle armi i militari da una ferma all'altra *seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella legge.*

I Consigli e le Commissioni mobili di leva, nel pronunciarsi sulle domande di assegnazione a ferma minore, non dovranno quindi limitarsi a riconoscere l'esistenza del titolo indicato nella domanda, ma dovranno accertare se dai documenti prodotti risulti eventualmente altro titolo di importanza maggiore, sia in riguardo alla durata della ferma, sia in riguardo all'ordine che per ciascuna ferma i titoli hanno nella legge. Quest'ultimo titolo dovrà essere riconosciuto indipendentemente dalla domanda.

Si richiama in modo speciale l'attenzione degli organi di leva su questo punto, essendo indispensabile — sia nell'interesse dell'Esercito che in quello degli individui — evitare che, nel caso di eventuali passaggi a ferma maggiore in applicazione dell'art. 2, si effettuino spostamenti di inscritti cui in seguito dovesse riconoscersi il diritto al ripristino della ferma primitivamente concessa, per essere essi in possesso di un maggiore titolo prima non riconosciuto.

* * *

In attesa che possa essere approvato il nuovo Testo Unico delle leggi sul reclutamento e che per la esecuzione di questo venga emanato il nuovo regolamento sul reclutamento, si danno qui le norme per la prima esecuzione della legge 8 gennaio 1931.

Per maggiore facilità di consultazione e di applicazione da parte degli uffici e degli organi di leva, le nuove norme sono state riunite con quelle preesistenti nella parte che la nuova legge consentiva restasse in vigore.

Le norme che qui si danno sostituiscono il « Capo X della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il recluta-

mento del R. Esercito » nonchè le « Norme esecutive per l'applicazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito 5 agosto 1927 n. 1437 » e tutte le circolari che dal 1927 sono state finora emanate in tema di ferme minime o riducibili.

Delle assegnazioni a ferme minori.

SEZIONE PRIMA.

Persone alle quali spetta il diritto alle ferme minori. Norme generali da seguirsi nello statuire sui diritti stessi.

§ 1. — Hanno diritto alle ferme minori per gli articoli 4, 5 e 6 della legge dell'8 gennaio 1931 n. 3 gli inscritti e i militari i quali si trovano o vengono a trovarsi nelle condizioni indicate nei detti articoli nel giorno fissato per la apertura della leva alla quale concorrono o durante la leva stessa, o successivamente finchè prestano servizio alle armi per fatto normale di leva.

§ 2. Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rimandati da leve precedenti sia per rivedibilità che per altro legale motivo, in base agli articoli 62 e 65 del testo unico, possono ottenere l'assegnazione a ferma minore oltre che per i titoli esistenti all'apertura della leva o sorti durante la leva alla quale concorrono, anche per quelli esistenti all'apertura della leva sulla loro classe o sorti durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

Tale assegnazione deve concedersi anche se il titolo sia posteriormente scomparso, fatta eccezione dei casi di cui ai nn. 2 dell'art. 4; 10, 14 e 15 dell'art. 5; 1 e 3 dell'art. 6 e nel caso dell'art. 7, nei quali i titoli possono essere utilmente invocati solamente se il fratello dell'iscritto aggiunto sulle liste abbia compiuto o stia compiendo la ferma cui è vincolato e salvo sempre in quest'ultimo caso la successiva revoca ai termini del § 121.

L'assegnazione a ferma minore non può essere concessa ai suddetti aggiunti sulle liste, quando, durante la loro rivedibilità o il loro rimando, un altro fra i loro fratelli abbia conseguito l'assegnazione a ferma minore e, accordan-

done una nuova ai detti inscritti aggiunti, la famiglia venga a fruire di un numero di esenzioni maggiore di quello che le sarebbe spettato.

§ 3. — I militari ammessi al ritardo o al rinvio della prestazione del servizio alle armi a senso degli articoli 98, 99, 100, 101, 102, 104 e 105 del testo unico delle leggi sul reclutamento, o dell'art. 3 del concordato con la S. Sede 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, possono far valere anche i titoli che si verifichino dopo il loro arruolamento fino al termine del tempo in cui avrebbero dovuto prestare servizio insieme con gli uomini appartenenti alla classe con la quale furono arruolati.

Nei casi previsti dai nn. 4, 5, 7 e 13 dell'art. 1 e nn. 1 e 5 dell'art. 5 della legge dell'8 gennaio 1931, n. 3, in cui il diritto alla ferma minore dipende dall'avere il padre o l'avo raggiunto il limite di età quivi per essi rispettivamente stabilito, la durata della ferma minore deve ragguagliarsi a quella che il militare avrebbe potuto effettivamente ottenere se non fosse stato ammesso al ritardo.

§ 4. — I militari ammessi al ritardo e al rinvio possono anche invocare i titoli che si verifichino in loro favore dopo il tempo in cui avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi, ma a condizione che tali titoli derivino direttamente da modificazione nella composizione della famiglia.

§ 5. — Sono modificazioni della composizione di famiglia ai sensi del precedente paragrafo:

a) la morte di alcuni dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dai nn. 1 e 2 dell'art. 12 della legge dell'8 gennaio 1931 n. 3;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;

d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferite o infermità riportate a causa del servizio militare;

c) la nascita di un fratello o di una sorella dell'inscritto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 4 e la nascita d'un figlio nel caso di cui al n. 13 dell'art. 5 della legge dell'8 gennaio 1931 n. 3.

§ 6. — I militari ammessi a dispensa dal servizio quali residenti all'estero e quali missionari, fruiscono dello stesso trattamento dei ritardatari di cui al precedente § 4.

§ 7. — Gli omessi che il consiglio di leva abbia ritenuto rei d'essersi sottratti alla leva non essendosi presentati spontaneamente per concorrere alla leva della propria classe non possono essere assegnati a ferma minore, ma dovranno compiere la ferma ordinaria di leva. Peraltro essi potranno essere assegnati a ferma minore per i titoli che sorgano dopo il loro arruolamento in seguito a modificazioni di famiglia a sensi del § 5.

§ 8. — I renitenti prosciolti in via amministrativa debbono essere considerati, agli effetti dei titoli alle ferme minori, come inscritti rimandati per legale motivo.

§9. — I renitenti assolti o amnistiati possono utilmente invocare i titoli che sussistevano perfetti al tempo della leva della classe alla quale appartengono per nascita o per legittimo rimando purchè non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un fratello consanguineo abbia ottenuto la assegnazione a ferma minore o l'effettiva diminuzione di ferma per uno dei titoli previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. Esercito e non abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio.

Possono anche invocare utilmente i titoli che sorgono dopo il loro arruolamento, purchè però al momento in cui il titolo sorge non sia stata ancora congedata la classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

Qualora poi risulti che essi si siano presentati a tempo debito ad una R. Autorità diplomatica o consolare per soddisfare l'obbligo della leva ovvero che avessero titolo a rimando ad altra leva per legittimi motivi, debbono essere trattati per quanto riguarda l'assegnazione a ferma minore come inscritti regolarmente presentatisi o regolarmente rimandati ad altra leva.

§ 10. — I renitenti condannati possono utilmente invocare i titoli che esistevano nel giorno d'apertura della leva della loro classe di nascita e quelli sorti successivamente fino al giorno in cui furono dichiarati renitenti, purchè però si trovino tuttavia nelle condizioni di poter aspirare alla ferma minore per lo stesso titolo di allora o per altro titolo sussistente al tempo del loro arruolamento, e sempre quando non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un fratello consanguineo abbia ottenuto l'assegnazione a ferma minore o l'effettiva diminuzione di ferma per uno dei titoli previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio Esercito.

Qualora però il titolo esistente prima della dichiarazione di renitenza e quello esistente al momento dell'arruolamento abbiano diversa portata nei riguardi della ferma, verrà concesso il beneficio minore.

I renitenti condannati possono invocare utilmente anche i titoli che sorgono dopo il loro arruolamento purchè però, al momento in cui il titolo sorge, non sia stata ancora congedata la classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

§ 11. — I disertori assolti o amnistiati possono utilmente far valere i titoli a ferma minore nei limiti indicati dal § 9.

Qualora però risulti che avessero titolo a ritardo o a rinvio del servizio ovvero a dispensa come residenti all'estero o che per altre ragioni non avessero obbligo di presentarsi alle armi quando furono dichiarati disertori, debbono essere trattati, per quanto riguarda l'assegnazione alle ferma minore, come militari ammessi rispettivamente a ritardo, rinvio, dispensa ecc.

I militari dichiarati disertori e condannati sia per non aver obbedito all'ordine di chiamata alle armi sia per essersi assentati dal corpo o per non essere rientrati al corpo dal congedo o dalla licenza, non possono essere assegnati a ferma minore in conformità dell'art. 149 del testo unico.

§ 12. — In tutti quei casi nei quali il diritto alla ferma minore è subordinato alla sentenza di assoluzione, il consiglio di leva sospende ogni decisione in merito al diritto invocato ed in pari tempo il Commissario di leva interessa l'autorità giudiziaria a sollecitare il giudizio penale.

La decisione del consiglio di leva verrà adottata non appena sarà noto l'esito del giudizio.

Nei casi invece nei quali il diritto è indipendente dall'esito del giudizio, il consiglio di leva prende subito la decisione di sua competenza.

§ 13. — I titoli a ferma minore debbono essere esposti e comprovati, sotto pena di decadenza, dinanzi alla Commissione mobile, oppure al consiglio di leva, non oltre la chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre. per nascita o per legittimo rimando.

Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione o posteriormente potranno essere utilmente fatti valere dinanzi al consiglio di leva non oltre il 90° giorno da quello nel quale si sono verificati.

§ 14. — I titoli che gli omessi e i renitenti possono utilmente invocare ai termini dei paragrafi precedenti debbono essere fatti valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'arruolamento o fino alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

§ 15. — I giovani i quali siano stati cancellati dalle liste di leva di mare possono utilmente invocare i titoli a ferma minore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro reinscrizione sulle liste di leva di terra o fino alla chiusura della sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

§ 16. — I residenti all'estero possono utilmente invocare i titoli a ferma minore senza limiti di tempo finchè risiedono all'estero. Rimpatriando possono farli valere entro il termine di 90 giorni dalla data del rimpatrio, o fino alla chiusura della sessione della leva qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.

§ 17. — Le decisioni che gli organi di leva sono chiamati a prendere in merito ad assegnazione a ferme minori per titoli sorti dopo che sul medesimo iscritto sia stata presa altra decisione, devono essere pronunziate in base a nuovi documenti comprovanti la composizione della famiglia nel giorno nel quale il titolo si è verificato.

§ 18. — Per quegli inscritti i quali chiedono l'assegnazione a ferma minore per titoli già perfetti all'atto dell'esame personale ed arruolamento, il consiglio o la commissione mobile di leva devono normalmente decidere non appena sia constatata l'idoneità dei richiedenti al servizio militare.

Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva deve perciò rivolgere ad ogni inscritto riconosciuto idoneo le domande opportune, per accertare se egli si trovi in alcuna delle condizioni che danno diritto a ferma minore, invitandolo, in caso affermativo, a produrre al più presto, ove già non lo abbia fatto, i necessari documenti, per evitare di incorrere nella decadenza dall'esercizio del diritto. Inoltre in tal caso, deve essere fatta sulla scheda e sulla lista la seguente annotazione: « Ha dichiarato di avere titolo a ferma minore di ..... grado ».

§19. — La concessione della ferma minore è subordinata al possesso del requisito dell'istruzione premilitare. Chi ne è sfornito senza essersi trovato nelle condizioni di cui allo art. 3 della legge del 29 dicembre 1930, n. 1759 sulla obbligatorietà dell'istruzione premilitare dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore.

Per comprovare di avere frequentato con esito favorevole i corsi premilitari o di essersi trovati nelle condizioni dello art. 3 della legge sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare, gli inscritti devono produrre apposita attestazione da rilasciarsi dai competenti comandanti di legione della M.V.S.N. Tali attestazioni debbono essere conservate nelle schede personali degli inscritti.

§ 20. — I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano l'esistenza di un titolo a ferma minore in favore di un inscritto il quale abbia adempiuto all'obbligo dell'istruzione premilitare, oppure, essendone privo, si sia trovato nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge del 29 dicembre 1930, n. 1759 sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare, debbono pronunziare la seguente decisione da trascriversi sulla scheda personale, sulla lista di leva e sul mod. 59:

« *Assegnato alla ferma minore di . . . . . grado (mesi* . . . . . (1) per il titolo di cui all'articolo . . . . n. . . . . della legge 8 gennaio 1931-IX n. 3 ».

(1) Indicare la durata della ferma.

§ 21 Nel caso invece in cui il consiglio di leva o la commissione mobile, riconoscano l'esistenza di un titolo a ferma minore in favore di un inscritto il quale non abbia adempiuto all'obbligo dell'istruzione premilitare e non comprovi di essersi trovato in una delle condizioni di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1930, n. 1759 sull'obbligatorietà dell'istruzione premilitare, devono pronunciare la seguente decisione da trascriversi sulla scheda personale, sulla lista di leva e sul mod. 59:

« *Assegnato alla ferma minore di* . . . . . (1) *grado (mesi* . . . . (2) perchè, pur avendo titolo alla ferma minore di . . . . . (3) grado, manca, senza giustificato motivo, del requisito dell'istruzione premilitare ».

Qualora successivamente venga prodotta la prova della esistenza del requisito dell'istruzione premilitare o la giustificazione della mancata frequenza a senso del paragr. 19, gli organi di leva devono pronunciare la seguente nuova decisione:

« *Assegnato alla ferma minore di* . . . . . (4) *grado (mesi* . . . . . (2) per avere conseguito il requisito dell'istruzione premilitare (*oppure*: per aver giustificato la mancanza del requisito dell'istruzione premilitare) ».

§ 22. — Le decisioni dei Consigli di leva modificatrici di ferma per inscritti già arruolati in sedute precedenti debbono essere partecipate a cura degli ufficiali delegati, ai comandi dei distretti mediante l'allegato mod. n. 15.

Se la ferma minore venga richiesta a favore di militari alle armi, il Consiglio di leva, prima di decidere, deve assicurarsi (richiedendo copia del foglio matricolare del militare o apposita dichiarazione del Comando da cui il militare dipende) che i militari stessi non siano incorsi nella diser-

(1) Indicare il grado della ferma durata immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo comprovato.

(2) Indicare la durata della ferma.

(3) Indicare il grado della ferma corrispondente al titolo comprovato.

(4) Indicare il grado della ferma corrispondente al titolo precedentemente comprovato.

zione e non siano vincolati ad obblighi speciali di ferma. Le decisioni relative, se favorevoli, debbono essere comunicate, a cura degli ufficiali delegati, oltre che ai distretti mediante il detto modello 15, anche ai corpi nei quali i detti militari prestano servizio, mediante l'allegato mod. 15 bis.

La decisione con la quale, in una seduta successiva all'arruolamento, sia respinta per un inscritto la richiesta di assegnazione a ferma minore, deve essere comunicata dal Consiglio di leva all'interessato per mezzo del podestà.

§ 23. — I modelli 15 e 15-bis sono rilegati in registri numerati contenenti 100 fogli ciascuno. Ogni foglio è pure numerato ed è costituito da una matrice destinata a rimanere rilegata in volume e di due parti staccabili da inviare al distretto e al corpo. Il distretto o corpo deve poi restituire all'ufficio di leva la seconda parte per ricevuta.

Gli uffici di leva tengono nota, in apposito quaderno, dei registri mod. 15 e 15-bis ricevuti in carico e per ciascuno di essi del numero e della data di ricevimento del registro stesso.

§ 24. — È vietato compilare i modelli 15 e 15-bis prima che la relativa decisione sia stata presa dagli organi di leva.

Dei modelli 15 e 15-bis, non debbono, di massima, compilarsi duplicati. Il Commissario di leva, quando si trovi nell'assoluta necessità di compilarli, deve redigere apposita dichiarazione indicando per quali cause è stato necessario compilare il duplicato, e qualora trattisi di smarrimento, quali pratiche siano state fatte per rintracciare l'originale.

Tale dichiarazione deve essere conservata nella scheda personale dell'inscritto cui si riferisce.

§ 25. — Le decisioni adottate dai Consigli di leva o dalle commissioni mobili in materia di assegnazione a ferma minore possono essere apposte sulle schede personali mediante timbro, *fuorchè nella parte che nelle formule relative a dette decisioni è nelle presenti norme indicata in corsivo.*

Sulle liste di leva, sui modelli 59 e sui modelli 15 e 15-bis l'intera decisione potrà essere riportata con timbro sotto la personale responsabilità del commissario di leva o dell'ufficiale delegato cui spetti di firmare il documento.

§ 26. — L'ufficio di leva, qualora rilevi che un militare nel cui interesse fu presentata richiesta di ferma minore ha effettivamente titolo alla detta ferma, e potrebbe essere senz'altro congedato se intervenisse subito la decisione del consiglio di leva, deve procurare che tale decisione sia adottata al più presto. Nel frattempo deve informarne il comando del corpo ove il militare presta servizio perchè lo invii in licenza straordinaria senza assegni e non computabile nella ferma, in attesa della decisione del consiglio di leva.

§ 27. — Se la decisione di assegnazione a ferma minore sia presa a favore di un militare nominato, nel frattempo, sottotenente di complemento, la partecipazione relativa deve essere inviata al Ministero della guerra (Direzione generale Personale Ufficiali), cui spetta determinare se e in quale misura detto militare possa effettivamente fruire di riduzione di servizio.

§ 28. — Il Comando del distretto, ricevuta la partecipazione mod. 15 aggiunge sulla matricola del militare la variazione corrispondente. Il comando del Corpo, ricevuta la partecipazione modello 15-bis, provvede, oltre che ad inscrivere a matricola le variazioni occorrenti, anche, se del caso, ad inviare in congedo illimitato il militare interessato.

Dell'invio in congedo il comando del corpo deve dare comunicazione al comando del distretto.

Quest'ultimo comando, qualora non riceva tale comunicazione entro breve tempo, dovrà assicurarsi presso il comando del corpo che il congedamento abbia avuto luogo.

§ 29. — Le decisioni di assegnazione alla ferma minore, che siano state emesse in opposizione alla legge od alle presenti norme, sono annullabili per determinazione del Ministro della guerra, inteso il parere della Commissione di cui all'art. 36 del testo unico. Questa facoltà di annullamento è però limitata fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui dette decisioni furono pronunciate.

§ 30. — Le decisioni di assegnazione a ferma minore pronunziate in base a documenti falsi o infedeli sono annullabili in ogni tempo per decisione dello stesso Consiglio di leva.

§ 31. — I militari a riguardo dei quali sia stata annullata la decisione di assegnazione a ferma minore emessa precedentemente in loro favore, che si trovino in congedo illimitato, debbono essere precettati per riassumere servizio per il compimento della ferma di leva in occasione della prima chiamata alle armi. È in facoltà però del Ministero della guerra d'ordinare che siano chiamati in servizio anche prima.

SEZIONE SECONDA.

Modi e requisiti per far valere i titoli alle ferme minori.

§ 32. — L'assegnazione alla ferma minore deve essere richiesta dal capo di famiglia o dalla persona a favore della quale il titolo è costituito, con l'atto mod. 27.

Qualora il capo della famiglia o la persona a favore della quale il titolo è costituito fossero irreperibili o risultassero trovarsi nell'impossibilità materiale di firmare l'atto per grave malattia od altro, l'assegnazione stessa potrà essere concessa su richiesta del membro di famiglia, il quale, supponendosi morta la persona irreperibile o impossibilitata, diverrebbe capo della famiglia stessa o a cui favore sorgerebbe altro titolo a ferma minore prima non esistente.

Ove peraltro la persona che avrebbe dovuto firmare l'atto di richiesta, reclamasse, prima del normale congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, contro l'assegnazione alla ferma minore così concessa, questa dovrà essere revocata.

§ 33. — L'assegnazione alla ferma minore per i titoli di cui ai nn. 15, 16 e 17 dell'art. 4 della legge deve essere richiesta dal tutore degli orfani o delle orfane minorenni ed in mancanza del tutore da tre prossimiori parenti.

Qualora nel caso del titolo di cui al n. 16 le orfane siano maggiorenni, la richiesta deve essere fatta da una di esse.

§ 34. —L'assegnazione alla ferma minore per i titoli di cui ai nn. 18 e 19 dell'art. 4 della legge, deve essere richiesta dalla matrigna del militare.

§ 35. — L'assegnazione alla ferma minore per il titolo di cui al n. 13 dell'art. 5 della legge, deve essere richiesta dal militare o dalla moglie.

§ 36. — I diritti a ferma minore devono invocarsi e comprovarsi a seconda dei casi, coi documenti, coi certificati di stato civile, mod. 87, 88 e 89 e colle attestazioni di cui si fa menzione in altri paragrafi, e che sono indicati nelle tabelle che fanno seguito alle presenti norme.

§ 37. — Il Consiglio di leva ha facoltà di chiedere altri documenti oltre quelli suaccennati e nei casi in cui lo creda opportuno potrà anche esigere che siano presentate le copie conformi degli atti di stato civile in luogo dei certificati.

Occorre in ogni caso che venga prodotta la copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto quando trattisi di figli naturali riconosciuti e la copia per esteso dell'atto di matrimonio dei genitori quando trattisi di figli legittimati per susseguente matrimonio.

§ 38. — Le attestazioni e i documenti che siano stati rilasciati dai Regi agenti diplomatici o consolari non possono essere riguardati come valevoli, se non siano stati legalizzati dal Ministero degli affari esteri. Non è però necessaria la legalizzazione quando i documenti siano pervenuti direttamente all'autorità municipale o all'ufficio di leva con lettera dell'agente diplomatico o consolare. In tal caso la lettera deve essere sempre unita ai documenti.

§ 39. — I documenti aventi per oggetto di comprovare i titoli a ferma minore, non possono in genere essere riguardati dal Consiglio di leva come valevoli al detto scopo, se non siano redatti in conformità dei prescritti modelli e se la data, sotto la quale furono rilasciati, sia anteriore al giorno nel quale il diritto si è verificato.

Peraltro i documenti che hanno per oggetto di provare un fatto certo ed invariabile, come la nascita e la morte di alcuno dei membri della famiglia dell'inscritto, possono essere ritenuti valevoli qualunque sia la data sotto la quale siano stati rilasciati.

§ 40. — Ogni qualvolta venga riconosciuta la mancanza o l'irregolarità di qualche documento essenziale, mancanza o irregolarità che possa far presumere inesistente il titolo, i Consigli di leva debbono astenersi dal decidere in merito, e, mentre procedono all'arruolamento degli inscritti, debbono avvertirli della necessità di iniziare subito le pratiche oc-

correnti per procurarsi i documenti mancanti e le rettifiche necessarie.

§ 41. — I Podestà debbono astenersi dal vidimare o rilasciare i certificati di loro competenza a persone ad essi sconosciute a meno che intervenga la dichiarazione di testimoni ,i quali rispondano dell'identità del richiedente.

§ 42. — Sulla richiesta degli inscritti e della loro famiglia, debbono i Podestà rivolgersi direttamente alle autorità, sia del Regno, sia dell'estero, cui spetti di spedire gli opportuni certificati, perchè questi siano prontamente rilasciati e trasmessi.

§ 43. — I Podestà debbono porre ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse degli inscritti siano redatti con la massima precisione e sollecitudine.

I documenti rilasciati dai Podestà e quelli che essi si siano procurati, debbono possibilmente essere dai Podestà medesimi trasmessi al Consiglio di leva o alla Commissione mobile di leva, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'esame personale degli inscritti stessi, o al più presto, ove si tratti di titoli verificatisi dopo tale epoca o di documenti richiesti dopo l'arruolamento.

Ove l'inscritto ne faccia richiesta, il Podestà deve far consegna al medesimo dei documenti che lo riguardano perchè possa da se stesso presentarli al Consiglio o alla Commissione mobile di leva.

§ 44. — Le copie dei fogli matricolari, degli stati di servizio e dei fogli di rassegna, e le dichiarazioni e i documenti suppletivi ed equipollenti, riguardanti i militari delle forze armate dello Stato ed occorrenti per la prova dei titoli di assegnazione alla ferma minore, debbono essere rilasciate dalla competente autorità militare, a domanda dei Podestà.

Le autorità militari sono tenute a corrispondere con la maggiore sollecitudine a tale richiesta.

§ 45. — Gli atti dello stato civile omessi od inesatti non possono ritenersi suppliti o rettificati, se non mediante sentenze pronunziate dal Tribunale civile competente nei modi prescritti dal Codice civile.

Per gli scomparsi durante la guerra, vale però quanto è stabilito dal successivo § 104.

§ 46. — Tutti i documenti diretti a comprovare l'esistenza dei titoli alla ferma minore debbono essere dalle autorità civili, militari od ecclesiastiche, rilasciati gratuitamente in forma autentica e debitamente legalizzati.

Essi sono esenti da tassa di bollo, giusta l'art. 159 della parte III della tariffa allegata *A* al testo di legge del bollo approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, ma le autorità che li rilasciano, li vidimano o li legalizzano, debbono, a senso del medesimo art. 159, indicarvi l'uso cui sono destinati.

Sezione terza.

Situazione di famiglia.

§ 47. — La situazione di famiglia essendo il principale documento per comprovare i titoli a ferma minore deve essere redatta con la massima precisione, fedeltà e chiarezza.

Essa deve essere compilata su di un foglio da staccarsi da un registro madre-figlia mod. 29.

§ 48. — La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal Podestà del Comune, nelle cui liste di leva l'inscritto trovasi compreso, sopra richiesta di questi o di qualsiasi altro membro della sua famiglia.

Laddove nel suindicato Comune non si possa procedere alla redazione della situazione di famiglia per mancanza dei tre testimoni richiesti, tale documento dovrà essere redatto presso il Comune in cui l'inscritto risiede od è conosciuto.

§ 49. — La situazione di famiglia può essere rilasciata dalla Regia autorità consolare:

a) quando ambedue i genitori dell'inscritto risiedano all'estero;

b) quando ambedue i detti genitori siano morti all'estero;

c) quando la madre sia defunta e il padre risieda all'estero;

d) quando il padre sia defunto e la madre risieda all'estero;

e) in tutti quegli altri casi nei quali si sia verificata all'estero una modificazione nel numero dei componenti la famiglia.

§ 50. — Il Podestà e le Regie autorità consolari non possono rifiutare la situazione di famiglia ai richiedenti, quand'anche ritengano inesistente il diritto dell'inscritto alla ferma minore.

Prima di procedere alla compilazione della situazione di famiglia, il Podestà o l'Autorità consolare debbono far bene comprendere ai dichiaranti la importanza di tale documento e la responsabilità che essi assumono con le loro dichiarazioni, ammonendoli che, in caso di falsità, verrebbero denunziati all'autorità giudiziaria e puniti a termine del Codice Penale, indipendentemente dall'esclusione dell'inscritto dal beneficio di ottenere l'assegnazione a ferma minore.

§ 51. — La situazione di famiglia deve comprendere, per ordine di data di nascita, tutti indistintamente i membri della famiglia di origine dell'inscritto, maschi e femmine, anche se siano defunti, se abbiano contratto matrimonio o siano religiosi professi, o per qualunque altro motivo vivano fuori della casa paterna.

Debbono anche esservi compresi i fratelli uterini e patrigni e le matrigne degli inscritti.

Per i defunti deve essere indicata la data di morte.

Nei casi previsti dai nn. 16 e 18 dell'art. 4, e 7 dell'art. 5, debbono esservi indicati anche i figli delle sorelle vedove dell'iscritto.

Quando trattisi di titoli relativi agli avi, debbono esservi indicati l'avo o l'ava dell'inscritto (paterni o materni a seconda dei casi) nonchè i figli e le figlie di detti avi e i nipoti tutti.

§ 52. — I certificati di matrimonio, di nascita e di morte, nei casi in cui siano richiesti dalle annesse tabelle *A*, *B* e *C* non possono mai essere sostituiti da annotazioni sulla situazione di famiglia.

§ 53. — Le situazioni di famiglia e gli atti notori in genere, rilasciati dai Podestà, debbono essere firmati dal richiedente, il quale unitamente ai testimoni o dichiaranti

deve rendersi mallevadore della verità delle circostanze in essi documenti espresse.

Qualora i detti individui siano illetterati, basta che il documento sia da essi crocesegnato.

I testimoni o deponenti non debbono essere legati da vincoli di parentela o di affinità con l'iscritto.

§ 54. — I Podestà, a loro volta, prima di sottoscrivere le dette situazioni di famiglia e i detti atti notori, debbono assicurarsi che le loro risultanze concordino con le risultanze dei registri di stato civile e dei registri anagrafici del Comune.

Sezione Quarta.

Norme relative ai diritti a ferma minore nei vari casi di filiazione e parentela.

§ 55. — Possono aspirare all'assegnazione a ferma minore gli inscritti di leva che siano figli legittimi. Sotto la denominazione di figli legittimi sono sempre compresi i figli legittimati o per matrimonio dei genitori o per decreto Reale promosso dal padre o dalla madre vedova o nubile.

Sono considerati come legittimi i figli concepiti in costanza di matrimonio contratto in buona fede sebbene dichiarato nullo di poi, ed anche il figlio nato prima di esso matrimonio, purchè riconosciuto prima dell'annullamento.

§ 56. — Allo scopo di costituire i titoli di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4; 7 e 8 dell'art. 5 della legge, saranno computati nel novero dei figli anche i figli naturali legalmente riconosciuti.

§ 57. — L'esistenza in famiglia di figli naturali non pregiudica i diritti di assegnazione a ferma minore dei figli legittimi.

§ 58. — I figli naturali riconosciuti possono ottenere l'assegnazione a ferma minore per i titoli di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 4, computando per la costituzione del titolo i figli legittimi, purchè ciò non pregiudichi l'eventuale esistenza di titoli a ferma minore di figli legittimi.

§ 59. — Il titolo di cui all'art. 5 n. 9 può essere fatto valere nei riguardi di inscritti naturali riconosciuti anche se esistano figli legittimi in famiglia.

§ 60. — Nei casi di cui agli altri titoli non contemplati nei paragrafi 58 e 59 i figli naturali legalmente riconosciuti possono utilmente invocare solamente quelli relativi al padre ed alla madre purchè non esistano figli maschi legittimi del comune padre o della comune loro madre e purchè inoltre la madre sia nubile o vedova.

§ 61. — I Consigli di leva riterranno la qualità di figlio naturale riconosciuto quando essa risulti provata ai termini di legge e non consti che il figlio sia in alcuna delle condizioni prevedute dall'art. 180 del Codice civile salvo agli aventi interesse il ricorso ai tribunali.

§ 62. — I figli adottivi possono invocare i titoli a ferma minore soltanto in rapporto alla loro famiglia di origine e non mai in rapporto a quella dell'adottante.

§ 63. — Per fratelli consanguinei, agli effetti dell'assegnazione a ferma minore, s'intendono i fratelli uniti da vincoli di consanguineità legittima (figli legittimi dello stesso padre).

§ 64. — I titoli a ferma minore relativi agli avi sussistono sia che si tratti di avi paterni, sia che si tratti di avi materni.

Per nipote di avo o di ava si intende il figlio legittimo sia di un figlio sia di una figlia legittimi.

§ 65. — Nell'accertare i diritti a ferma minore:

a) la vedova rimaritata deve essere considerata come non più esistente nella famiglia del precedente marito.

Se però sia divenuta nuovamente vedova (o tale debba essere considerata in quanto il nuovo marito sia da ritenersi inesistente in famiglia ai termini dell'art. 12 della legge) essa si intende formare una sola famiglia con tutti i suoi figli;

b) i fratelli e le sorelle consanguinei devono essere considerati come appartenenti ad una sola famiglia, meno però nel caso che il padre sia morto (o sia da ritenersi inesistente ai termini dell'art. 12 della legge) e sia vivente l'ul-

tima moglie di lui; nel qual caso questa coi propri figli deve intendersi formare una famiglia distinta e separata, a senso della precedente lettera *a*);

c) i fratelli e le sorelle uterini devono considerarsi come appartenenti a famiglie distinte e separate, salvo quanto è disposto dalla precedente lettera *a*).

§ 66. — La madre eventualmente divorziata sotto l'impero di legislazioni straniere non può in alcun caso essere considerata vedova finchè sia vivo il marito.

§ 67. — Non ha titolo a ferma minore il nipote di avo o di ava paterni se sia in vita il suo genitore, a meno che questi debba considerarsi inesistente in famiglia a senso dell'art. 12 della legge.

Invece il nipote di avo o di ava materni ha titolo a ferma minore quantunque esistano una o più generi di costoro, anche se si tratta del padre dell'inscritto.

Sezione Quinta.

Persone da considerarsi inesistenti in famiglia.

§ 68. — Allo scopo di costituire il titolo alla ferma minore debbono considerarsi come inesistenti in famiglia ai sensi dell'art. 12 della legge:

1° gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° gli irreperibili dei quali non si siano avute più notizie da almeno 3 anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei Carabinieri Reali;

3° le figlie nubili maggiori che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famigila.

§ 69. — Le persone che si alleghino inabili a lavoro proficuo debbono essere sottoposte a visita davanti al Consiglio o alla Commissione mobile di leva.

§ 70. — Il Consiglio o la Commissione mobile di leva decide in merito all'inabilità a lavoro proficuo sentito il parere del perito sanitario.

Tale parere deve essere steso dal perito stesso sullo scheda personale dell'inscritto a favore del quale è richiesta l'assegnazione a ferma minore, nella casella riservata alle annotazioni.

§ 71. — Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, il Consiglio o la Commissione mobile di leva può mandare le persone che si allegano inabili in osservazione presso l'ospedale militare più vicino.

Tale visita di osservazione può essere fatta anche presso una infermeria presidiaria che risieda in località già sede di ospedale militare; ma in tal caso l'infermeria deve redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla Direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetta esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettere poi al Consiglio di leva.

§ 72. — Il Consiglio o la Commissione mobile di leva può procedere alla visita delle persone che si allegano inabili a lavoro proficuo anche nel luogo del loro domicilio, recandovisi collegialmente o delegando per la visita uno dei propri membri, sempre con l'assistenza del perito sanitario.

Questo provvedimento deve essere subordinato però alle seguenti condizioni:

a) che consti effettivamente della impossibilità delle dette persone a muoversi dal luogo della loro dimora;

b) che siffatto provvedimento venga espressamente richiesto dall'inscritto o dai suoi congiunti interessati;

c) che tutte le spese occorrenti per il trasferimento del consiglio o della commissione mobile o dei membri all'uopo delegati insieme col perito sanitario vadano a carico della famiglia interessata, ovvero, nel caso di indigenza della famiglia stessa, siano sopportate dal rispettivo comune;

d) che la somma necessaria per far fronte a tali spese sia depositata in anticipazione presso l'ufficio di leva o la commissione mobile.

Prima peraltro di procedere alla visita a domicilio, il Consiglio o la Commissione mobile deve accertare che, se

la persona che si asserisce inferma sarà riconosciuta inabile al lavoro proficuo, spetterà effettivamente all'inscritto il titolo a ferma minore.

§ 73. — Se la persona che si allega inabile dimora fuori della provincia ove l'inscritto concorre alla leva, il Consiglio di leva può, dietro domanda degli interessati, delegare il Consiglio di leva del luogo ove detta persona dimora a provvedere per la sua visita e a decidere in merito alla allegata inabilità.

Dell'esito della visita e della decisione del Consiglio di leva delegato deve essere data comunicazione mediante apposita relazione al Consiglio di leva delegante.

Copia di tale relazione deve essere conservata nella raccolta dei verbali delle sedute del Consiglio di leva delegato.

§ 74. — Le persone inferme che risiedono all'estero possono essere sottoposte a visita dalle RR. Autorità diplomatiche o consolari assistite dal medico di fiducia.

Le suddette Autorità fanno compilare dal medico un particolareggiato rapporto sulle infermità riscontrate e trasmettono tale rapporto al Consiglio di leva dopo avervi verbalizzato le circostanze di tempo e di luogo in cui la visita fu eseguita ed il proprio parere sulla allegata inabilità dell'infermo a lavoro proficuo.

§ 75. — Inabili a lavoro proficuo ai sensi dell'art. 12 n. 1 della legge, debbono intendersi coloro che, indipendentemente dalle condizioni economiche della loro famiglia, non possono, per infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, attendere in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.

Per le infermità che non sono di per se stesse causa assoluta di inabilità a lavoro proficuo, a senso del comma precedente, ma solo relativa, il Consiglio di leva o la Commissione mobile, ove lo ritenga opportuno, può, prima di emettere il proprio giudizio, assumere quelle informazioni che creda necessarie, allo scopo di accertare se l'individuo attenda in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.

§ 76. — Debbono sempre ritenersi causa di inabilità a lavoro proficuo l'idiotismo e il cretinismo bene accertati.

77. — L'epilessia si deve ritenere causa di inabilità a lavoro proficuo:

a) quando sia stabilita la reale esistenza della malattia, oltre che con la presentazione di un atto notorio municipale compilato possibilmente col concorso di un medico locale, per altre prove che il Consiglio di leva riconosca irrefragabili o per il risultato dell'osservazione di un ospedale militare all'uopo anche sufficientemente protratta;

b) quando la malattia abbia assunto la forma di frenosi epilettica, così che il malato trovisi ricoverato in un pubblico manicomio: in tal caso basterà a stabilire l'entità del fatto l'autentica esplicita dichiarazione del direttore tecnico di quello stabilimento.

§ 78. — L'alienazione mentale, in tutte le sue forme, deve essere considerata come causa di inabilità a lavoro proficuo anche quando abbia dato luogo a periodi transitori di apparente guarigione.

Essa deve però essere accertata in modo indubbio in un manicomio od ospedale militare, previo, ove occorra, adeguato periodo di osservazione.

§ 79. — L'ernia costituisce inabilità a lavoro proficuo solamente quando è molto voluminosa ed assolutamente incontenibile con qualsiasi bene adatto cinto.

§ 80. — Gli individui affetti da alienazione mentale che risiedono all'estero possono essere considerati per detta malattia inabili a lavoro proficuo soltanto se siano o siano stati ricoverati in un manicomio e se la loro infermità sia comprovata con apposita dichiarazione del direttore del detto stabilimento, vidimata dalla competente autorità consolare.

§ 81. — Se la visita medica di primo grado o l'eventuale visita di osservazione in un ospedale militare delle persone che si allegano inabili a lavoro proficuo abbia esito negativo, il Consiglio o la Commissione mobile di leva, prima di prendere la decisione sulla domanda di assegnazione a ferma minore del militare, deve interpellare gli interessati per conoscere se intendano invocare una visita medica di appello.

Se gli interessati rinunciano alla visita di appello, il Consiglio o la Commissione mobile di leva può adottare senz'altro la definitiva decisione del caso.

Qualora invece gli interessati invochino la visita di appello, il Consiglio o la Commissione mobile provvede perchè tale visita abbia luogo e prende la decisione sull'assegnazione a ferma minore non appena sia venuto a conoscenza del risultato della visita di appello.

§ 82. — Le visite di appello debbono aver luogo presso un ospedale militare, o presso un'infermeria presidiaria con i criteri di cui al precedente § 71.

§ 83. — Si deve evitare possibilmente di far eseguire la visita di appello presso lo stesso stabilimento sanitario ove la persona che allegasi inferma sia stata precedentemente sottoposta a visita di osservazione.

Qualora per evitare spese e disagi agli interessati debba affidarsi la visita di appello allo stesso stabilimento che procedette alla visita di osservazione, la visita di appello deve effettuarsi sotto la presidenza del Direttore di Sanità Militare del Corpo d'Armata e con medici diversi da quelli che procedettero alla visita precedente.

A tal uopo il Consiglio di leva prende gli opportuni accordi col Direttore di Sanità Militare, che stabilisce il giorno e l'ora della visita.

§ 84. — Il visitando è invitato a presentarsi, munito dei necessari documenti di identificazione, allo stabilimento sanitario all'uopo designato, nelle ore antimeridiane di un giorno non festivo, secondo che sarà fissato dalla Direzione dello stabilimento stesso.

§ 85. — La visita è effettuata sotto la presidenza del Direttore dello stabilimento e ad essa debbono prender parte due ufficiali medici, dei quali uno almeno di grado non inferiore a capitano.

Della visita eseguita deve redigersi una circostanziata relazione, da firmarsi da tutti gli ufficiali che vi hanno preso parte, dalla quale deve risultare esplicitamente se le infermità o imperfezioni riscontrate raggiungano o non gli estremi voluti dalla legge.

In caso di divergenza di parere tra gli ufficiali che hanno proceduto alla visita, sono compilate due distinte relazioni che espongano i contrari pareri.

§ 86. — Per chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, come pure quando gli ufficiali medici abbiano fondato sospetto che le addotte infermità od imperfezioni siano simulate od artatamente esagerate, ed in ogni altro caso in cui i medici stessi lo reputino opportuno per formarsi un esatto criterio delle condizioni in cui si trova l'individuo sottoposto al loro esame, il direttore dello stabilimento può trattenerlo in osservazione per quel tempo che ritenga strettamente necessario.

§ 87. — Se l'infermo non sia in grado di trasferirsi all'ospedale militare, il Consiglio di leva può prendere gli opportuni accordi col direttore dell'ospedale affinchè la visita sia eseguita a domicilio da un ufficiale medico dell'ospedale avente grado non inferiore a quello di capitano.

Se l'infermo dimora in località lontana dalla sede dell'ospedale militare, il direttore può, per risparmio di spese, provvedere perchè la visita sia effettuata da un ufficiale medico addetto al presidio più prossimo alla detta località.

Il Collegio medico giudicherà in base alla relazione scritta presentata dal suddetto ufficiale.

§ 88. — Se il visitando è degente in un ospedale civile o detenuto in luogo di pena, la visita di cui al precedente numero è eseguita dopo che il Consiglio di leva abbia preso accordi con le autorità amministrative competenti.

§ 89. — Le spese di viaggio per la presentazione degli infermi all'ospedale militare e pel trasporto della persona che all'occorrenza debba accompagnarli, e le indennità spettanti agli ufficiali medici che per compiere le visite debbono allontanarsi dalla loro residenza, sono a carico delle famiglie che hanno chiesto la visita, oppure a carico delle amministrazioni comunali quando per le condizioni di indigenza di dette famiglie l'onere venga assunto dal rispettivo comune.

In ambedue questi casi il rimborso delle indennità per gli ufficiali medici (indennità di trasferta per l'andata, il soggiorno e il ritorno ed assegni di trasporto fissati dal regolamento sulle indennità eventuali) deve essere preventivamente garantito dal comune ed ha luogo per parte del comune

stesso, a visita ultimata, in seguito a richiesta della Direzione dell'ospedale militare cui venne deferita la visita.

Agli infermi e alle persone che li accompagnano non spettano, pei trasporti ferroviari, marittimi ecc., riduzioni di tariffa.

§ 90. — Contro i risultati delle visite d'appello non sono consentiti ulteriori ricorsi.

Peraltro i congiunti infermi dell'inscritto potranno essere sottoposti a nuova visita sia in primo grado, sia in grado di appello, se alleghino, producendo certificati medici, che le loro infermità si sono aggravate.

§ 91. — Tutte le autorità che sottopongono a visita le persone delle quali si allega l'inabilità a lavoro proficuo debbono anzitutto assicurarsi dell'identità personale delle persone stesse richiedendo l'esibizione della carta d'identità di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926 n. 1848, o di altro documento equipollente.

§ 92. — L'irreperibilità di cui al n. 2 dell'articolo 12 della legge costituisce inesistenza in famiglia a partire dal giorno in cui è comprovata a norma dello stesso n. 2.

§ 93. — Ai sensi del n. 3° dell'art. 12 della legge, le donne nubili maggiorenni debbono considerarsi inesistenti in famiglia quando non dispongano di redditi di qualsiasi natura che loro cosentano di provvedere al mantenimento della famiglia.

Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal Podestà. È però in facoltà degli organi di leva di compiere ulteriori accertamenti.

§ 94. — Le norme contenute nei paragrafi precedenti valgono anche quando si tratti di comprovare una delle condizioni espressamente richieste dalla legge per i titoli di cui ai nn. 3, 6, 11, 16, 17 e 18 dell'art. 4 ed ai nn. 6 e 7 dello art. 5 della legge.

§ 95. — Allo scopo di costituire i titoli di cui al n. 16, dell'art. 4 ed al n. 7 dell'art. 5, le figlie nubili maggiorenni che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia debbono considerarsi alla stessa stregua delle figlie nubili minorenni.

Sezione Sesta.

Disposizioni speciali relative ai titoli di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 4 e 13 dell'art. 5 e a quelli derivanti da benemerenze del padre o del fratello.

§ 96. — Agli effetti del n. 1 dell'art. 4:

a) sono da considerarsi a carico, di massima, i figli, maschi e femmine, minorenni, e dei maggiorenni quelli che risultino effettivamente a carico della famiglia, in quanto non abbiano un patrimonio proprio o non esercitino una professione o mestiere che li rendano economicamente indipendenti;

b) non debbono considerarsi a carico i figli, maschi o femmine, se coniugati;

c) sono da considerarsi a carico della famiglia d'origine le vedove solamente se non abbiano figli maggiorenni, non abbiano il godimento di un patrimonio proprio o del defunto marito e non esercitino una professione o mestiere che le rendano economicamente indipendenti.

§ 97. — Il titolo alla ferma minore di cui al n. 1 dell'articolo 4 della legge spetta al primogenito delle famiglie che si trovino nelle condizioni all'uopo tassativamente stabilite dalla citata disposizione.

Peraltro, qualora il primogenito abbia concorso con esito definitivo alla leva anteriormente a quella sulla classe 1908 (con la quale fu istituito il titolo a ferma riducibile a favore del primogenito di famiglia numerosa — R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2430 — titolo che da ora diritto a ferma minore di tre mesi), oppure qualora le condizioni richieste o dall'art. 81, n. 1, del testo unico quale venne modificato dal detto decreto-legge, o dal citato n. 1 dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 3, si siano verificate dopo la prestazione del servizio militare da parte del primogenito, il titolo a ferma minore in parola spetta al primo dei fratelli che concorra a leva successiva.

§ 98. — Il titolo di cui al n. 13 dell'art. 5 della legge, essendo relativo alla famiglia propria dell'inscritto, può essere da questo invocato qualunque sia il suo stato civile in rapporto alla famiglia di origine.

§ 99. — Agli effetti dell'assegnazione a ferma minore per il titolo di cui al paragrafo precedente, il militare vedovo con prole deve considerarsi alla stessa stregua del militare con moglie vivente e con prole.

§ 100. — Agli effetti dell'assegnazione a ferma minore sono considerati *morti sotto le armi* coloro che siano deceduti mentre prestavano effettivo servizio nel R. Esercito, nella R. Marina, nella R. Aeronautica o in altro corpo facente parte delle Forze Armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva.

Sono pure considerati morti sotto le armi i militari deceduti in licenza, compresa quella di convalescenza.

§ 101. — Per comprovare che un militare è deceduto sotto le armi si deve produrre copia dello Stato di servizio o del foglio matricolare o apposita dichiarazione del Comando del Distretto militare o copia dell'atto di morte da cui risulti la circostanza suindicata.

§ 102. — Agli effetti dell'assegnazione a ferma minore sono considerati *morti per causa di servizio* militare:

a) i militari che furono riconosciuti morti per causa di servizio con deliberazione del competente Consiglio di amministrazione del corpo, ovvero, giusta le norme ora vigenti, della competente Commissione medica ospedaliera;

b) i militari per la cui morte fu accordata alla famiglia, con decreto del competente Ministero, una pensione privilegiata;

c) i militari che risultino morti o dichiarati morti o irreperibili dopo un fatto d'armi o in prigionia o in una unità sanitaria mobilitata (ospedale da campo, sezione di sanità, ecc.);

d) i militari (compresi quelli già appartenenti al disciolto esercito austro-ungarico), pei quali, pur non essendo stato redatto l'atto di morte, risulti in uno dei modi determinati dal successivo § 104, che scomparvero durante la guerra 1915-18 mentre prestavano il servizio militare senza che successivamente sia giunta alcuna notizia sul loro conto.

§ 103. — Per comprovare che un militare *è deceduto per infermità o ferite contratte a causa del servizio militare* deve prodursi uno dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto di morte quando da esso risulti che la morte è avvenuta in combattimento o per ferite riportate in guerra, o per infermità dovute ai nuovi mezzi di offesa (gas venefici, liquidi infiammabili, ecc.);

b) copia del verbale della decisione con cui il consiglio di amministrazione del competente deposito, distretto, ecc. o la competente commissione medica ha riconosciuto e attestato la causa di servizio;

c) attestazione dell'autorità militare da cui emerga quale sia l'infermità contratta o aggravata in conseguenza del servizio (verbale del consiglio di amministrazione, dichiarazione di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 1274 del 28 luglio 1918, *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 14 settembre 1918, ecc.) e dichiarazione dell'ospedale o del Podestà del Comune in cui avvenne il decesso(desunta dal referto del medico necroscopo o simile) dalla quale risulti che la morte avvenne per la stessa infermità predetta;

d) copia del decreto di pensione o altro documento equipollente ai sensi del successivo § 106 da cui risulti essere stata concessa pensione alla famiglia per la morte del militare, sia dal governo italiano, sia(pei cittadini delle nuove provincie) dall'austro-ungarico;

e) copia del foglio matricolare del militare scomparso in prigionia, in cui sia apposta la variazione seguente: « Da ritenersi scomparso durante la prigionia, non avendo fatto ritorno nel Regno posteriormente alla data dell'armistizio, nè essendosi più avute notizie sulla sua sorte », oppure lettera del Ministero o del Distretto con la quale si partecipa agli interessati che venne disposto per la inscrizione di tale variazione sul foglio matricolare;

f) copia delle cartelle cliniche, dei certificati medici rilasciati da ospedali militari e civili e di tutti gli altri documenti validi, rilasciati da autorità militari dell'ex esercito austro-ungarico, da cui risulti pienamente provata la circostanza della causa di servizio della morte del militare;

g) eccezionalmente, e solo quando non sia possibile produrre uno dei documenti predetti, atto notorio giudiziale da

cui risulti essere pienamente provata la circostanza della causa di servizio della morte di un militare dell'ex esercito austro-ungarico, con la specificazione dei documenti e delle testimonianze in base a cui è stato compilato l'atto notorio medesimo, purchè tali circostanze siano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

§ 104. — Quando per un militare deceduto durante la guerra 1915-1918 non sia stato redatto l'atto di morte, la prova della sua morte o della presunta morte per causa di servizio può essere fornita anche con uno dei documenti seguenti:

a) lettera ufficiale di partecipazione delle autorità militari;

b) partecipazione data alla famiglia dal cappellano militare;

c) comunicazione fatta dalla Santa Sede, purchè compiuta nelle debite forme e dalle autorità all'uopo autorizzate;

d) copia autentica della sentenza dichiarativa di morte presunta emessa dalla competente autorità giudiziaria, ai termini del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1467;

e) copia autentica della dichiarazione di irreperibilità rilasciata dalla competente autorità militare, per i militari scomparsi dopo un fatto d'armi, o in prigionia, o quando prestavano servizio in campagna di guerra;

f) atto notorio giudiziale da cui risulti che dall'epoca della guerra 1915-18 mancano notizie di un militare appartenente al R. Esercito (oppure all'ex esercito austro-ungarico), il quale anteriormente alla sua scomparsa prestava servizio in campagna di guerra o era prigioniero presso il nemico, quando tali circostanze vengano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei Reali Carabinieri, e non siano eventualmente contradette da dati esistenti nella rispettiva matricola;

g) deliberazione del giudizio distrettuale nelle nuove provincie (R. pretura) dalla quale risulti la morte presunta in combattimento dei militari dell'ex esercito austro-ungarico, in conformità dell'art. 2 del R. decreto 1 maggio 1922, n. 701.

§ 105. — Agli effetti dell'assegnazione a ferma minore sono considerati *pensionati per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare,* coloro che, con decreto del competente Ministero, abbiano ottenuto, per le ragioni suddette, la pensione privilegiata vitalizia, ovvero un assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie del quale stiano tuttora fruendo al momento in cui il titolo a ferma minore si verifica.

§ 106. — Per comprovare la detta condizione di *pensionato* deve prodursi copia autentica del decreto del competente Ministero che accordò la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile delle prime otto categorie, ovvero un certificato da redigersi dall'autorità comunale in cui siano riportate tutte le indicazioni contenute nelle pagine 3 e 4 del certificato di inscrizione a pensione, o altro documento equipollente da cui risultino le circostanze dell'avvenuta liquidazione della pensione o dell'assegno e, per quest'ultimo, della sua categoria, decorrenza e durata. La semplice proposta di pensione o di assegno rinnovabile fatta dalle autorità mediche militari non è di per se sufficiente perchè il militare possa considerasi pensionato.

In calce ai suddetti documenti o con certificato a parte, il Podestà deve inoltre attestare che alla data di apertura della leva ovvero alla data in cui il titolo alla ferma minore è sorto, la conseguita pensione non era stata revocata.

§ 107. — Agli effetti dell'assegnazione a ferma minore debbono considerarsi *mutilati* i militari i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° siano stati autorizzati in base all'istruzione approvata con decreto ministeriale 6 novembre 1916 a fregiarsi del distintivo d'onore pei mutilati di cui al R. decreto 21 maggio 1916, n. 640:

2° abbiano ottenuto pensione vitalizia o assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie perchè affetti da tubercolosi contratta per causa di servizio:

3° risulti in seguito ad accertamenti sanitari, che abbiano riportato a causa del servizio militare una delle seguenti imperfezioni (elencate dall'art. 6 dell'istruzione per la esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640):

a) la cecità di ambo gli occhi o di uno di essi, nonchè la notevole diminuzione visiva binoculare (semi-cecità);

b) le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia ed ogni altra lesione del capo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali;

c) le cicatrici vaste e profonde e i reliquati delle ferite della faccia e del collo, che abbiano prodotto notevole deformazione o limitino sensibilmente i movimenti del capo;

d) le lesioni della bocca con perdita totale o parziale della lingua e grave turbamento delle funzioni boccali e faringee;

e) le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente notevole turbamento delle funzioni respiratorie e della parola;

f) le notevoli deformazioni della colonna vertebrale, le lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua funzione;

g) la perdita totale o parziale di un arto o della sua funzione;

h) le lesioni della mano o del piede che ne alterino gravemente la funzione o le notevoli deformità dell'una e dell'altro;

i) le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni degli arti, il raccorciamento o le deformità di questi con disturbi notevoli della loro funzione;

l) gli esiti gravi di lesioni violenti del capo, del torace o dell'addome con disturbi notevoli delle funzioni dei visceri entrostanti;

m) i traumi psichici con esiti permanenti (sordità, mutolezza, epilessia ed altre nevrosi);

n) tutte le altre lesioni che, isolatamente o complessivamente, abbiano residuato gravi deturpazioni o permanenti disturbi funzionali, equivalenti a quelli contemplati negli articoli precedenti.

Gli accertamenti sanitari di cui al n. 3 devono essere effettuati con provvedimento analogo a quello previsto per l'accertamento delle inabilità a lavoro proficuo.

§ 108. — Per comprovare la condizione di *mutilato* deve prodursi copia del diploma di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di cui al R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, od un certificato dell'autorità comunale in cui siano riportati

i dati contenuti sul diploma stesso, attestante la relativa concessione ovvero per i tubercolotici, copia del verbale della relativa visita medica, da chiedersi alla presidenza del collegio medico o alla direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria presidiaria presso cui furono compiuti gli accertamenti medico-legali.

In mancanza dei detti documenti, la prova della condizione di mutilato deve aver luogo per mezzo degli accertamenti sanitari di cui all'ultimo comma del paragrafo precedente.

§ 109. — Agli effetti dell'assegnazione a ferma minore, il servizio prestato da connazionali negli eserciti alleati o associati durante la guerra deve essere considerato equivalente a quello prestato nel R. Esercito. Quindi anche la morte da essi subìta o la pensione da essi ottenuta in conseguenza del servizio prestato equivale alla morte o alla pensione dipendente dal servizio prestato nel R. Esercito, e la morte subìta mentre prestavano servizio equivale a quella subìta durante il servizio nel R. Esercito.

Sono equiparati a detti effetti a coloro che ottennero pensione per ferite o infermità riportate nel R. Esercito, coloro che per ferite o infermità riportate durante la guerra 1915-18 nell'esercito associato americano, ottennero dal Governo degli Stati Uniti d'America una polizza di assicurazione anzichè vera e propria pensione.

Per i già appartenenti all'ex monarchia austro-ungarica, avranno, in via di eccezione, lo stesso valore la morte o mutilazione subìta o la pensione ottenuta in conseguenza del servizio prestato nel disciolto esercito austro-ungarico.

§ 110. — Agli effetti dell'assegnazione a ferma minore, sono equiparati ai morti e ai pensionati per causa di servizio militare, i morti e i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

§ 111. — L'accertamento della dipendenza della morte o mutilazione nelle circostanze di cui al paragrafo precedente, quando non sia intervenuta concessione di pensione, è affidata:

a) alla R. Prefettura del luogo ove si svolsero i fatti che provocarono il decesso, se detti fatti avvennero nel Regno;

b) alla R. Autorità consolare del luogo ove si svolsero i fatti che provocarono il decesso, se detti fatti avvennero all'estero.

§ 112. — Per comprovare la *morte per ferite o infermità contratte per la causa nazionale* deve essere prodotto il decreto di pensione o altro documento equipollente ai sensi del precedente § 106, da cui risulti essere stata concessa pensione alla famiglia in applicazione dei Regi decreti 16 maggio 1926, n. 1856 e 10 agosto 1927, n. 1519.

Se la pensione non sia stata richiesta verrà prodotto apposito certificato della competente R. Prefettura o della competente R. Autorità consolare attestante che effettivamente il decesso avvenne in conseguenza di un danno nel corpo o nella salute, riportato nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

La mutilazione poi dovrà risultare dagli accertamenti sanitari di cui al precedente § 107.

§ 113. — Agli effetti del n. 15 dell'art. 5 e dei nn. 1 e 3 dell'art. 6 della legge, si considera appartenente ad alcuna delle classi congedate, indicate nei detti numeri, anche il militare che sia stato arruolato con la classe stessa in seguito a rimando per rivedibilità e per altro legale motivo.

§ 114. — Ai sensi dell'art. 11 della legge, l'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 dell'art. 4; 3, 4, 10, 11, 12, 14 e 15 dell'art. 5; 1, 2 e 3 dell'art. 6 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo vivente dell'iscritto, di età inferiore ai 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di 2° o 3° grado, oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. Esercito (2ª o 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile).

Non si terrà peraltro conto delle ferme minori o dei benefici predetti concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alla armi per almeno un anno, compreso in tale servizio quello prestato in eserciti alleati o associati a causa della guerra 1915-18. Ugualmente non si terrà conto delle ferme minori o dei benefici predetti concessi a fratelli da

considerarsi inesistenti in famiglia a senso dell'art. 12 della legge o che abbiano cessato di far parte delle forze armate dello Stato per riforma.

§ 115. — L'assegnazione a ferma minore per titoli diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente è consentita, quando concorrono le condizioni volute dalla legge, anche se un fratello consanguineo dell'inscritto abbia goduto di benefici in materia di leva, compresi quelli previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. Esercito, sia per titolo diverso da quello invocato dall'inscritto, sia per lo stesso titolo.

Pertanto nei casi previsti dal n. 2 dell'art. 4 e dai nn. 9 e 10 dell'art. 5, l'assegnazione alla ferma minore può essere concessa nella stessa famiglia tante volte, quante volte si verificano le condizioni previste dagli stessi articoli (cioè per il n. 2 dell'art. 4 una concessione ogni sei figli; per il n. 9 dell'art. 5 una concessione ogni parto plurimo; per il n. 10 dell'art. 5 una concessione per ogni inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria).

§ 116. — Per comprovare che un fratello di un inscritto non abbia fruito della ferma minore oppure non abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. Esercito, deve prodursi il certificato di esito di leva mod. 35, rilasciato dai podestà e vistato dal commissario di leva, se trattisi di inscritto che non fu arruolato, ovvero dal comandante del distretto se trattisi di un inscritto che fu sottoposto all'arruolamento.

§ 117. — Per comprovare che un fratello di un iscritto, pur avendo ottenuta l'assegnazione alla ferma minore o a uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. Esercito, abbia prestato servizio alle armi per almeno un anno, deve prodursi copia del rispettivo foglio matricolare o eventualmente dello stato di servizio.

SEZIONE SETTIMA.

Riversibilità e revoca dei benefici in materia di leva.

§ 118. — La rinuncia alla ferma minore a favore di un fratello, di cui all'art. 7 della legge, può essere espressa o tacita.

Essa è ammessa anche se nel frattempo ne sia scomparso il titolo purchè, nel giorno fissato per l'apertura della leva cui concorre il fratello che invoca il beneficio della rinuncia, il fratello rinunciante abbia prestato o presti servizio militare con ferma ordinaria e risulti tuttavia far parte del R. Esercito, della R. Marina o della R. Aeronautica.

§ 119. — La rinunzia espressa deve risultare da un'esplicita dichiarazione sottoscritta dall'interessato e dalla persona che a norma del § 32 e seguenti deve firmare l'atto di richiesta, e deve essere fatta dinanzi al Consiglio o alla Commissione mobile di leva, che provvede a prenderne nota sulla scheda personale e sulla lista di leva.

La rinunzia tacita risulta dalla mancata o irregolare o intempestiva richiesta di ferma minore da parte del militare interessato.

§ 120. — L'assegnazione alla ferma minore conseguita da un inscritto in applicazione dell'art. 7 della legge è revocabile con le norme del § 29, sino al congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, qualora il militare rinunziante, dal quale deriva il diritto, pur trovandosi alle armi all'atto dell'assegnazione a ferma minore del fratello, cessi per qualsiasi ragione dal servizio alle armi senza aver compiuto la ferma ordinaria.

§ 121. — L'assegnazione alla ferma minore conseguita da un inscritto in applicazione dei nn. 2 dell'art. 4; 10, 14 e 15 dell'art. 5 e 1 e 3 dell'art. 6 per avere alle armi un fratello che stia compiendo la ferma ordinaria di leva o stia adempiendo ad obblighi speciali assunti, o segua la carriera militare, è revocabile fino al congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe con la quale è stato arruolato l'inscritto stesso, qualora il fratello dal quale deriva il diritto abbia cessato per qualsiasi ragione dal servizio alle armi senza aver compiuta la ferma cui è vincolato, o abbia abbandonato la carriera militare.

§ 122. — Agli effetti di cui ai precedenti paragrafi, i commissari di leva debbono tener nota, in un apposito registro, dei predetti inscritti e dei fratelli che han procurato loro l'assegnazione alla ferma minore. Debbono inoltre fare opportune comunicazioni ai Comandanti dei distretti, cui questi fratelli appartengono, informandoli che essi hanno

procurato ad un inscritto l'assegnazione a ferma minore con l'indicazione del grado della ferma e del titolo. Se i detti fratelli appartengono alla R. Marina, la comunicazione deve essere fatta alle RR. Capitanerie di porto.

§ 123. — I comandanti di distretto e le RR. capitanerie di porto, ricevuta la partecipazione di cui al paragrafo precedente, devono tener nota in apposito registro, distinto per ogni leva, dei militari che hanno procurato ad un fratello l'assegnazione a ferma minore, e qualora alcuno di essi cessi per qualsiasi ragione dal servizio prima del congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene il detto fratello assegnato a ferma minore, debbono immediatamente informarne gli uffici di leva competenti.

§ 124. — I Commissari di leva, avuta cognizione della cessazione dal servizio di un militare che abbia procurato ad un inscritto l'assegnazione a ferma minore prima del congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto stesso, debbono subito convocare il Consiglio di leva, affinchè revochi la ferma minore concessa e assegni l'inscritto alla ferma ordinaria.

§ 125. — La nuova decisione deve essere subito partecipata all'interessato per mezzo del podestà del comune cui appartiene per fatto di leva, nonchè al distretto militare mediante il modello 15.

§ 126. — Ricevuta la partecipazione di cui al paragrafo precedente il comandante del distretto provvede alla chiamata del militare sotto le armi od al relativo cambio del foglio di congedo illimitato provvisorio, secondochè gli uomini della sua classe si trovino o non sotto le armi.

Disposizioni transitorie.

§ 127. — Le presenti norme sono applicabili agli inscritti della classe 1911 e successive.

Sono però applicabili anche ai militari di leve precedenti quando il titolo venga a sorgere per modificazione di famiglia o per uno dei casi di cui all'art. 12 della legge.

Il Ministro: P. GAZZERA.

MODELLO N. 27
§ 32 delle norme esecutive.

Comune di . . . . . Provincia di . . . . . .

ATTO DI RICHIESTA

per ottenere l'assegnazione alla ferma minore di . . . . grado per il disposto del n. . . . . dell'art. . . . . della legge 8 gennaio 1931-IX, n. 3.

L'anno . . . . . e questo dì . . . . del mese di . . . . . è (o sono) comparsi davanti a me Podestà del comune suddetto (*a*) . . . . . i . . . . . qual . . . . nella qualità di (*b*) . . . . . dell'inscritto (*c*) . . . . . chied . . . . . che lo stesso venga assegnato alla ferma minore di . . . . . grado in applicazione del disposto dell'art. . . . . N. . . . . della legge 8 gennaio 1931, n. 3 e cioè per il titolo di: (*d*) . . . . . .

Ad istanza de . . . . . richiedent . . . . rilascio, a mente dell'art. 9 della legge predetta il presente atto al richiedente onde possa far valere avanti al Consiglio di leva e alla Commissione Mobile i diritti che gli potessero competere.

Firma del richiedente Firma del Podestà

. . . . . .

Modello n. 15 — N. del Registro.....
N..... del Catal.
Partecipazione n.....

(parte che non deve essere distaccata)

Consiglio di Leva per la provinc a di

.....

Partecipazione al Distretto di nuova decisione sul conto del militare (1).....
.....
figlio di..... e della .....
.....
della classe 19.... del comune di .....
..... arruolato con ferma ..... nella seduta del .....

Nuova decisione

(2) .....
.....

Trasmessa la partecipazione al Comando del Distretto Militare di (3).....
.....

Lì..... *19*.... (*Anno*.....)

L'UFFICIALE DELEGATO

.....

Restituita la parte seconda dal Distretto.

Lì..... *19*.... (*Anno*.....)

IL COMMISSARIO DI LEVA

.....

(1) Cognome e nome.
(2) Fare uso delle formule testuali prescritte dai §§ 20 e 21 delle norme.
(3) Indicare il Distretto che lo tiene scritto sui ruoli.

Modello n. 15 — N. del Registro.....
Partecipazione n.....

PARTE PRIMA

Consiglio di leva per la provincia di

.....

Partecipazione al Distretto di nuova decisione sul conto del militare .....
.....
figlio di..... e della .....
.....
della classe 19.... del comune di .....
..... arruolato con ferma ..... nella seduta del .....

Nuova decisione

.....
.....
.....
.....
.....

Lì..... *19*.... (*Anno*.....)

L'UFFICIALE DELEGATO

.....

Modello n. 15 — N. del Registro.....
Partecipazione n.....

PARTE SECONDA (1)

Distretto Militare di.....

Questo Comando ha ricevuto la partecipazione della seguente nuova decisione sul conto del militare.....
..... figlio di .....
e della .....
della classe 19.... del comune di.....
..... pervenuta col modello 15 parte prima in data .....
..... n.....

Nuova decisione

.....
.....
.....

Si restituisce all'Ufficio leva per la provincia di.....
assicurando di aver disposto per le conseguenti annotazioni a matricola.

Lì..... *19*.... (*Anno*.....)

IL COMAND. DEL DISTRETTO

.....

(1) Questa parte seconda deve essere completata a cura del distretto e quindi trasmessa all'Ufficio di leva che, dopo averla controllata con la matrice, dovrà accluderla alla scheda del militare ivi conservandola.

Mod. N. 15 bis — N. del Registro.. N..... del Catal. Partecipazione N.....

(Parte che non deve essere distaccata)

Consiglio di leva per la provincia di .....

Partecipazione al corpo di nuova decisione sul conto del militare alle armi:
(1) .....
figlio di ..... e della.....
.....
della classe 19.... del comune di.....
..... arruolato con ferma ..... nella seduta del .....

Nuova decisione

(2) .....
.....
.....

Trasmessa la partecipazione al (3) ....
.....

Restituita la parte seconda dal corpo suddetto.

li .....*19*..... *(Anno*.....)

IL COMMISSARIO DI LEVA

.....

(1) Cognome e Nome
(2) Fare uso delle formule testuali prescritte dai §§ 20 e 21 delle Norme.
(3) Indicare il corpo cui il militare appartiene.

Mod. N. 15 bis — N. del Registro..... Partecipazione N.....

PARTE PRIMA

A

Consiglio di leva per la provincia di .....

Partecipazione al corpo di nuova decisione sul conto del militare alle armi:
.....
figlio di ..... e della .....
.....
della classe 19.... del comune di .....
..... arruolato con ferma ..... nella seduta del .....

Nuova decisione

.....
.....
.....
.....

li.....*19*..... *(Anno*.....)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA

.....

Mod. N. 15 bis — N. del Registro..... Partecipazione N.....

PARTE SECONDA (1)

(2) .....

Questo Commando ha ricevuto la partecipazione della seguente nuova decisione sul conto del militare alle armi:
.....
figlio di..... e della.....
.....
della classe 19.... del comune di .....
..... arruolato con ferma ..... nella seduta del .....
pervenuta col mod. 15 bis parte prima del ..... N.....

Nuova decisione

.....

Si restituisce all'ufficio di leva per la provincia di..... assicurando di aver disposto per le conseguenti variazioni a matricola e perchè il suddetto militare sia (3).....
..... inviato in congedo.

li .....*19*..... *(Anno*.....)

Il (4) .....

(1) Questa parte seconda deve essere compilata a cura del Corpo e quindi restituita all'ufficio di leva che dopo averla controllata con la matrice, dovrà accluderla alla scheda del militare conservandola insieme con gli altri documenti
(2) Indicare il Corpo.
(3) Data dall'invio in congedo.
(4) Comandante del Corpo.

TABELLA *A*.

Documenti da prodursi a corredo delle richieste di assegnazione alla ferma minore di 3° grado (tre mesi).

NB. – *Oltre ai documenti indicati nella presente tabella occorrono per tutti i casi anche quelli relativi all'istruzione premilitare.*

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
I	4 n. 1	Primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Vi dovranno essere riportati anche i figli nati vivi e vitali e deceduti. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88); laddove esistano figli naturali riconosciuti, copia per esteso dell'atto di matrimonio, nonchè copia per esteso degli atti di nascita dei figli medesimi. Atto notorio rilasciato dal Capo dell'Amministrazione comunale, attestante se e quali figli maschi, se celibi, femmine, se nubili, siano a carico della famiglia in quanto nessuno di essi abbia un patrimonio proprio o eserciti una professione o mestiere che lo rendano economicamente indipendente. Certificato di cittadinanza di ciascuno dei figli compresi nella situazione di famiglia (se del caso potrà essere rilasciato unico certificato di cittadinanza per tutti i figli). Atto di richiesta (mod. 27).
II	4 n. 1 e 86 del T. U. delle	Primogenito naturale riconosciuto di famiglia che abbia	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle

		nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico.	vivi e vitali e deceduti, non esistono figli legittimi minori di sedici anni, che lora ne esistano, abbiano già concorso con esito definitivo alla leva oppure si trovino nelle condizioni di cui all'art. 73 del testo unico. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto nonchè degli altri figli maschi o femmine naturali. Atto notorio rilasciato dal Capo dell'Amministrazione comunale, attestante se e quali figli maschi, se celibi, femmine, se nubili, siano a carico della famiglia in quanto nessuno di essi abbia un patrimonio proprio o eserciti una professione o mestiere che lo rendano economicamente indipendente. Certificato di cittadinanza di ciascuno dei figli compresi nella situazione di famiglia, oppure, se possibile, unico certificato di cittadinanza per tutti i figli. Atto di richiesta (mod. 27).
II	4 n. 2	Figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Vi dovranno essere riportati anche i figli nati vivi e vitali e deceduti. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88) e quando esistano figli naturali riconosciuti, copia per esteso dell'atto di matrimonio, nonchè copia per esteso degli atti di nascita dei figli medesimi. Certificato di cittadinanza di ciascuno dei figli compresi nella situazione di famiglia (oppure, se possibile, unico certificato di cittadinanza per tutti i figli). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio dei fratelli che abbiano prestato o prestino servizio militare. Atto di richiesta (mod. 27).

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
IV	4 n. 2 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio naturale riconosciuto di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Vi dovranno essere riportati anche i figli nati vivi e vitali e deceduti. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto, nonchè degli altri figli maschi e femmine naturali. Certificato di cittadinanza di ciascuno dei figli compresi nella situazione di famiglia (oppure, se possibile, unico certificato di cittadinanza per tutti i figli). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio dei fratelli che abbiano prestato o prestino servizio militare. Atto di richiesta (mod. 27).
V	4 n. 3	Figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di richiesta (mod. 27).
VI	4 n. 3 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio naturale riconosciuto che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. *Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che non esistono figli legittimi maschi.* *Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto.*

		di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi.	condo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del padre (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
VIII	4 n. 4	Figlio naturale riconosciuto che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età il quale abbia una o più figlie viventi.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che non esistono figli maschi legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto e delle figlie naturali del padre. Certificato di nascita del padre (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
IX	4 n. 5	Figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi.	Situazione di famiglia (mod. 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del padre (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
X	4 n. 5 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio primogenito naturale riconosciuto di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia altri figli maschi tutti naturali riconosciuti.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che non esistono figli maschi legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto e degli altri figli maschi naturali riconosciuti. Certificato di nascita del padre (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
XI	4 n. 6	Figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di richiesta (mod. 27).

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
XII	4 n. 6 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio primogenito naturale riconosciuto di padre vivente inabile a lavoro proficuo il quale abbia viventi altri figli maschi tutti naturali riconosciuti.	Situazione di famigila (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che non esistono figli maschi legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto e degli altri figli maschi naturali riconosciuti. Atto di richiesta (mod. 27).
XIII	4 n. 7	Figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età.	Situazione di famigila (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di anscita del padre (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
XIV	4 n. 7 e 86 del T. U. delle leggi snl reclutamento	Figlio naturale riconosciuto unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età.	Situazione di famigila (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che il padre non ha figli maschi legittimi viventi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto e degli altri figli naturali deceduti. Atto di richiesta (mod. 27).
XV	4 n. 8	Figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie vi-	Situazione di famigila (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle

	leggi sul reclutamento	vedova, la quale abbia una o più figlie viventi.	Norme. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto e delle figlie viventi. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che la madre è nubile o è vedova senza figli maschi legittimi. Atto di richiesta (mod. 27).
XVII	4 n. 9	Figlio primogenito di madre vedova la quale abbia viventi altri figli maschi.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal podestà attestante la vedovanza della madre. Atto di richiesta (mod. 27).
XVIII	4 n. 9 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio primogenito naturale riconosciuto di madre vedova la quale abbia viventi altri figli maschi tutti naturali riconosciuti.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio del podestà attestante che la madre è nubile o è vedova e non ha figli maschi legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto e degli altri figli maschi naturali riconosciuti. Atto di richiesta (mod. 27).
XIX	4 n. 10	Figlio unico superstite di madre vedova.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto notorio rilasciato dal podestà attestante la vedovanza della madre. Atto di richiesta (mod. 27).

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
XX	4 n. 10 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio naturale riconosciuto unico superstite di madre vedova.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che la madre è nubile o è vedova e non ha figli maschi legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto e degli altri figli deceduti. Atto di richiesta (mod. 27).
XXI	4 n. 11	Nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che l'avo non ha figli maschi maggiorenni, figlie nubili maggiorenni o altri nipoti. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di matrimonio delle figlie maggiorenni coniugate, qualora ve ne siano (mod. 88). Atto di richiesta (mod. 27).
XXII	4 n. 12	Nipote unico di ava vedova la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di matrimonio delle figlie maggiorenni coniugate, qualora ve ne siano (mod. 88). Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che l'ava è tuttora vedova e che non ha figli maschi

XXIII	4 n. 13	Nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di matrimonio delle figlie o nipoti maggiorenni coniugate, qualora ve ne siano (mod. 88). Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che l'avo oltre l'inscritto non ha figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni. Certificato di nascita dell'avo (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
XXIV	4 n. 14	Nipote primogenito di ava vedova la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di matrimonio delle figlie o nipoti maggiorenni coniugate, qualora ve ne siano (mod. 88). Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che l'ava oltre l'inscritto non ha figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni. Atto di richiesta (mod. 27).
XXV	4 n. 15	Primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di matrimonio delle sorelle maggiorenni coniugate qualora ve ne siano (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (modello 89).

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
			Certificato di nascita del suddetto nato. Atto di richiesta (mod. 27).
XXVI	4 n. 16	Fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali si trovino in condizioni di non provvedere al mantenimento della famiglia.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (modello 89). Dichiarazione del podestà attestante che le sorelle non si trovano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia. Atto di notorietà rilasciato dal podestà attestante lo stato nubile delle sorelle. Se le sorelle sono vedove, oltre i primi quattro documenti dovranno prodursi: Atto di notorietà rilasciato dal podestà attestante la vedovanza delle sorelle e che queste non hanno figli maggiorenni. Certificato di matrimonio delle sorelle vedove e di morte dei loro mariti (modelli 88 e 89). Atto di richiesta (mod. 27).
XXVII	4 n. 17	Orfano di padre e di madre che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di matrimonio delle sorelle maggiorenni coniugate qualora ve ne siano (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mo-

XXVIII	4 n. 18	Orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto di padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato dei matrimoni del padre (mod. 88). Certificati di morte del padre e della madre (modello 89). Atto di notorietà rilasciato dal podestà attestante lo stato nubile delle sorelle. Dichiarazione del podestà attestante che le sorelle nubili maggiorenni non si trovano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia. Certificato di matrimonio delle sorelle vedove (mod. 88) e di morte dei loro mariti (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal podestà attestante che le sorelle vedove conservano tale stato e che non hanno figli maggiorenni. Atto di richiesta (mod. 27).
XXIX	4 n. 19	Orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificati dei matrimoni del padre (mod. 88). Certificati di morte del padre e della madre (modello 89). Atto di notorietà rilasciato dal podestà attestante che non esistono sorelle consanguinee nubili maggiorenni. Atto di richiesta (mod. 27).
XXX	4 n. 20	Figlio di padre morto sotto le armi, o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della leg-	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli. Tutti quei documenti, che ai termini delle vigenti disposizioni, possono comprovare che il padre

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
		ge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	è morto per ferite o infermità contratte a causa del servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze controindicate. Atto di richiesta (mod. 27).
XXXI	4 n. 20 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio naturale riconosciuto di padre morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, numero 1519.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto di notorietà rilasciato dal podestà attestante che non esistono figli maschi legittimi del padre. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di esito di leva degli altri figli naturali riconosciuti viventi, se ve ne sono. Tutti quei documenti che, ai termini delle vigenti disposizioni, possono comprovare che il padre è morto per ferite o infermità contratte a causa del servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze controindicate. Atto di richiesta (mod. 27).
XXXII	4 n. 21	Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, nu-	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi. Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni in vigore, possono comprovare la morte per causa di servizio militare o per la causa nazionale del fratello. Atto di richiesta (mod. 27).

XXXIII	4 n. 22	Figlio di padre mutilato e pensionato a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi. Tutti quei documenti che, ai termini delle vigenti disposizioni, valgano a comprovare che il padre è mutilato e pensionato per causa di servizio militare o per la causa nazionale. Atto di richiesta (mod. 27).
XXXIV	4 n. 22 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio naturale riconosciuto di padre mutilato e pensionato a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che il padre non ha figli legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificati di esito di leva degli altri figli naturali riconosciuti viventi, se ve ne sono. Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni in vigore, valgano a comprovare che il padre è mutilato e pensionato per causa del servizio militare o per la causa nazionale. Atto di richiesta (mod. 27).
XXXV	4 n. 23	Fratello consanguineo di mutilato e pensionato a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli. Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni in vigore, possano comprovare che il fratello del militare è mutilato e pensionato a causa del servizio militare o per la causa nazionale. Atto di richiesta (mod. 27)

TABELLA B.

Documenti da prodursi a corredo delle richieste di assegnazione alla ferma minore di 2° grado (sei mesi).

NB. – *Oltre ai documenti indicati nella presente tabella occorrono per tutti i casi anche quelli relativi all'istruzione premilitare.*

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
I	5 n. 1	Unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del padre (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
II	5 n. 1 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Unico nato naturale riconosciuto di padre vivente di oltre 64 anni di età.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che il padre non ha figli legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di nascita del padre (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
III	5 n. 2	Unico nato di madre vedova.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che la madre è tuttora vedova. Atto di richiesta (mod. 27).

IV	5 n. 2 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Unico nato naturale riconosciuto di madre vedova.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che la madre è nubile o vedova senza figli legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto. Atto di richiesta (mod. 27).
V	5 n. 3	Figlio di padre pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi. Tutti quei documenti che ai termini delle vigenti disposizioni possano comprovare che il padre è pensionato per ferite o infermità riportate a causa del servizio militare, o per la causa nazionale nelle circostanze controindicate. Atto di richiesta (mod. 27).
VI	5 n. 3 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio naturale riconosciuto di padre pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, numero 1519.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che il padre non ha figli maschi legittimi viventi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificati di esito di leva degli altri figli naturali riconosciuti. Tutti quei documenti che ai termini delle vigenti disposizioni possano comprovare che il padre è pensionato per ferite o infermità riportate a causa del servizio militare, o per la causa nazionale nelle circostanze controindicate. Atto di richiesta (mod. 27).

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
VII	5 n. 4	Fratello consanguineo di militare pensionato per ferite o infermità riportate a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di esito di leva dei fratelli viventi. Tutti quei documenti che ai termini delle vigenti disposizioni possano comprovare che il fratello è pensionato per ferite o infermità riportate a causa del servizio militare, o per la causa nazionale nelle circostanze controindicate. Atto di richiesta (mod. 27).
VIII	5 n. 5	Nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che l'avo non ha figli maschi maggiorenni, figlie nubili maggiorenni o altri nipoti. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita dell'avo (mod. 87). Certificato di nascita dei figli e delle figlie. Certificato di matrimonio delle figlie maggiorenni coniugate ove esistano (mod. 88). Atto di richiesta (mod. 27).
IX	5 n. 6	Nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88).

			ni coniugate ove esistano (mod. 88). Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che l'avo oltre l'inscritto non ha figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni. Atto di richiesta (mod. 27).
X	5 n. 7	Figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal podestà attestante che le figlie siano nubili minorenni o vedove senza figli maggiorenni. Dichiarazione del podestà attestante che le sorelle dell'inscritto non si trovano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia. Dichiarazione su carta libera dell'Agente delle Imposte, da cui dipende il comune di residenza dei genitori, attestante che i genitori stessi non figurano inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a lire 18.000. Dichiarazioni con cui il padre e la madre attestano sotto la propria responsabilità, se e presso quali altre Agenzie delle Imposte del Regno essi figurino inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Dichiarazione su carta libera di ciascun Agente delle Imposte indicato dal padre e dalla madre ed attestante per quale reddito netto essi figurino inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Atto di richiesta (mod. 27).

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
XI	5 n. 7 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio unico naturale riconosciuto di padre vivente con figlie nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscriti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a lire 18.000.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che i genitori non hanno figli maschi legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita dell'inscritto e delle figlie del padre. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante lo stato nubile o vedovile delle figlie e per le vedove che non abbiano figli maggiorenni. Dichiarazione del podestà attestante che le figlie non si trovano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia. Dichiarazione su carta libera dell'Agente delle Imposte da cui dipende il comune di residenza dei genitori attestante che i genitori stessi non figurano inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a lire 18.000. Dichiarazioni con cui il padre e la madre attestano sotto la propria responsabilità se e presso quali altre agenzie delle Imposte del Regno essi figurino inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Dichiarazione su carta libera di ciascun agente delle imposte indicato dal padre e dalla madre ed attestante per quale reddito globale netto essi figurino inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati e ricchezza mobile. Atto di richiesta (mod. 27).
XII	5 n. 8	Figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle

		maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a lire 18.000.	Certificato di nascita del fratello vivente, che per età segue immediatamente l'inscritto (mod. 87). Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che l'inscritto non ha sorelle maggiorenni nubili. Certificato di matrimonio delle sorelle maggiorenni coniugate se esistono (mod. 88). Dichiarazione su carta libera dell'agente delle imposte, da cui dipende il comune di residenza dei genitori, attestante che i genitori stessi non figurano inscritti nei ruoli delle imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito globale netto superiore a lire 18.000. Dichiarazioni con cui il padre e la madre attestano, sotto la propria responsabilità, se e presso quali altre agenzie delle imposte del Regno essi figurino inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Dichiarazione su carta libera di ciascun agente delle imposte indicato dal padre e dalla madre attestante per quale reddito netto essi figurino inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Atto di richiesta (mod. 27).
XIII	5 n. 8 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio primogenito naturale riconosciuto di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a lire 18.000.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che i genitori non hanno figli maschi legittimi. Copia per esteso dell'atto di nascita degli altri figli maschi e femmine naturali. Certificato di matrimonio delle figlie maggiorenni coniugate se esistono (mod. 88). Dichiarazione su carta libera dell'agente delle imposte, da cui dipende il comune di residenza dei genitori, attestante che i genitori stessi non figurano inscritti nei ruoli delle

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
			imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile con un reddito netto superiore a lire 18.000. Dichiarazioni con cui il padre e la madre attestano, sotto la propria responsabilità, se e presso quali altre agenzie delle imposte del Regno essi figurino inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati e ricchezza mobile. Dichiarazione su carta libera di ciascun agente delle imposte indicato dal padre e dalla madre attestante per quale reddito essi figurino inscritti nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile. Atto di richiesta (mod. 27).
XIV	5 n. 9	Primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati maschi o femmine dello stesso parto, sia tuttora vivente.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita dei fratelli o sorelle nati nello etssso parto (mod. 87). Certificato di esistenza in vita di almeno uno dei fratelli o sorelle dell'inscritto nati nello stesso parto, da rilasciarsi dall'autorità comunale. Atto di richiesta (mod. 27).
XV	5 n. 9 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Primo nato o unico nato maschio naturale riconosciuto da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine dello stes-	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che non vi sono figli maschi legittimi del genitore

			Copia dell'atto di nascita dell'inscritto e degli altri figli e figlie nati nello stesso parto. Certificato di esistenza in vita di almeno uno degli altri figli o figlie nati nello stesso parto da rilasciarsi dall'autorità comunale. Atto di richiesta (mod. 27).
XVI	5 n. 10	Inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno, arruolato con ferma ordinaria.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita dell'inscritto e del fratello nato nello stesso anno (mod. 87). Certificato di esito di leva del fratello dell'inscritto nato nello stesso anno. Atto di richiesta (mod. 27).
XVII	5 n. 11	Figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre (mod. 89). Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del padre. Certificati di esiti di leva dei fratelli viventi. Atto di richiesta (mod. 27).
XVIII	5 n. 11 e 86 del T. U. delle leggi sul reclutamento	Figlio naturale riconosciuto di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Atto notorio rilasciato dal podestà attestante che non esistono figli legittimi del genitore. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di morte del padre (mod. 89). Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del genitore.

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specilità dei casi	Documenti da produrre
			Certificati di esiti di leva degli altri figli naturali riconosciuti viventi. Atto di richiesta (mod. 27).
XIX	5 n. 12	Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di esiti di leva dei fratelli viventi. Certificato di morte del fratello morto sotto le armi (mod. 89). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del detto fratello morto. Atto di richiesta (mod. 27)
XX	5 n. 13	Militare ammogliato con prole.	Situazione della famiglia dell'inscritto (mod. 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dell'inscritto (mod. 88). Certificato di nascita dei figli (mod. 87). Atto di richiesta (mod. 27).
XXI	5 n. 14	Fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per aver intrapreso la carriera militare come Ufficiale o come sottufficiale.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dell'inscritto (mod. 88). Certificati di esiti di leva dei fratelli viventi. Copia del foglio matricolare o stato di servizio del fratello che ha assunto obblighi speciali o ha intrapresa la carriera militare. Atto di richiesta (mod. 27).

XXII	5 n. 15	Fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime due classi congedate da ultimo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello dal quale si vuol derivare il diritto. Atto di richiesta (mod. 27).

TABELLA C.

Documenti da prodursi a corredo delle richieste di assegnazione a ferma minore di I° grado (dodici mesi).

NB. – *Oltre ai documenti indicati nella presente tabella occorrono per tutti i casi anche quelli relativi all'istruzione premilitare.*

Numero d'ordine	Articolo della legge	Specialità dei casi	Documenti da produrre
I	6 n. 1	Fratello consanguineo di militare che appartenga alla terz'ultima o quart'ultima classe congedata e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello dal quale si vuole derivare il diritto. Atto di richiesta (mod. 27).
II	6 n. 2	Fratello consanguineo di militare che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di 4 anni.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello dal quale si vuole derivare il diritto. Atto di richiesta (mod. 27).
III	6 n. 3	Fratello consanguineo di militare che appartenga alla quint'ultima o sest'ultima classe congedata e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.	Situazione di famiglia (modello 29) redatta secondo le disposizioni dei §§ 47 e seguenti delle Norme. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello dal quale si vuole derivare il diritto. Atto di richiesta (mod. 27).

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**
Un fascicolo:
Nel REGNO . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

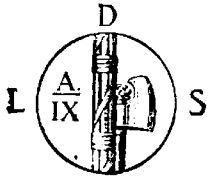
Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.



PREZZO L. 1,80

(3110656). Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª 1931 - ANNO IX 29 MAGGIO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 261 - 9 aprile 1931 - Anno IX — PERSONALE OPERAIO. — Legge n. 456 - Miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla cassa invalidi della marina mercantile . . . . . *Pag.* 1083

» 262 - 17 aprile 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 511 - Estensione al personale della magistratura ordinaria e di quella militare delle disposizioni del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801. . » 1091

» 263 - 14 maggio 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923: Obbligo della denuncia dei titoli di studio e della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento » 1093

» 264 - 28 maggio 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Unificazione degli studî e rifornimenti di alcuni materiali di produzione degli stabilimenti di artiglieria e del genio. . . . . » 1103

» 265 - 28 maggio 1931 - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Parti costitutive dell'elmetto metallico . » 1105

N. 266 - 28 maggio 1931 - Anno IX — COLONIE - DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uso del «burnus» da parte degli ufficiali e sottufficiali delle truppe sahariane in licenza in Italia . . . . *Pag.* 1107

» 267 - 7 maggio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — R. decreto n 532 - Modifica al R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2296, relativo ai programmi per gli esperimenti per l'avanzamento dei capitani del R. Esercito » 1109

PARTE SECONDA

N. 268 - 21 maggio 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale sono confermati in carica gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il consiglio di amministrazione dell'Unione militare . . . . . *Pag.* 1121

» 269 - 21 maggio 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale sono confermati in carica gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'Unione militare . . . . . » 1122

» 270 - 28 maggio 1931 - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni . . . . . » 1123

» 271 - 23 maggio 1931 - Anno IX — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1931-IX . . . . . » 1124

» 272 - 23 maggio 1931 - Anno IX — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi d'autorità e a domanda per istruzione nel corrente anno 1931-IX . . » 1126

N. 273 - 28 maggio 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . . *Pag.* 1134

» 274 - 28 maggio 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Premio Ministero della guerra - Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino 2-9 giugno 1931 - Anno IX . . . . . » 1135

» 275 - 28 maggio 1931 - Anno IX — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Servizio pompieristico militare . . . . . » 1136

» 276 - 28 maggio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'avvistamento e la segnalazione degli aerei - Non in vendita - Edizione 1931-IX » 1138

» 277 - 28 maggio 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla tavoletta topografica per l'artiglieria . . . . . » 1138

» 278 - 28 maggio 1931 - Anno IX — SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — Ammissione di sottufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica . . . . . » 1138

» 279 - 16 maggio 1931 - Anno IX — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle R. Università del Regno . . . . . » 1155

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1157

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1157

PARTE PRIMA

Circolare N. 261. — PERSONALE OPERAIO. — Legge **n. 456 – Miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla cassa invalidi della marina mercantile.** — (Direzione generale artiglieria). — 9 aprile 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 108, dell'11 maggio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 14, 19, 21, 22, 25, 31, 32, 34, 38 del R. decreto 26 ottobre 1919, n. 1996, sono modificati come appresso:

Art. 14. — Agli effetti del presente decreto la navigazione deve essere compiuta a scopo professionale e deve essere effettiva.

Le persone dello Stato Maggiore che avendo almeno dieci anni di navigazione effettiva sono chiamate dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal Registro italiano navale ed aeronautico a prestare servizio per lavori attinenti alla navigazione o per la tutela di interessi sindacali, possono ottenere il riconoscimento di tali servizi, in ragione di tre quinti della loro durata a tutti gli effetti della presente legge, versando, nelle epoche e con le modalità stabilite dalla Cassa invalidi, il contributo in ragione del 9 per cento della competenza media dell'ultimo anno antecedente di navigazione.

Analoga facoltà è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa invalidi e che ne facciano richiesta alla Cassa stessa non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco. La

contribuzione volontaria deve essere versata direttamente alla sede centrale della Cassa a rate trimestrali, in ragione del 9 per cento della competenza media dell'ultimo anno di navigazione. Il periodo di contribuzione volontaria è computato a tutti gli effetti della presente legge in ragione di tre quinti della sua durata.

Il servizio prestato su galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 13 e quello compiuto dai piloti, è computato, a tutti gli effetti della presente legge, per tre quinti della sua durata effettiva.

Art. 19. — A favore della Cassa invalidi della marina mercantile è assegnata sul bilancio dello Stato, ed è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, a cominciare dall'esercizio 1930-31, una annualità che per i primi venti esercizi è stabilita in quattro milioni e mezzo, e per gli esercizi successivi in lire un milione e mezzo.

Con il pagamento di tale annualità lo Stato resta esonerato da ogni altro onere riferentesi al riconoscimento dei servizi militari ed alle prestazioni della Cassa invalidi, tranne quelli derivanti per la disposizione dell'art. 46, i quali saranno rimborsati indipendentemente dalle suddette annualità.

Art. 21. — Hanno diritto ad una pensione:

a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione ed abbiano compiuto almeno 60 anni di età.

Se tra i 20 anni di navigazione ve ne siano almeno 10 compiuti al servizio di macchina la pensione può essere liquidata a 55 anni; se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina la pensione può essere liquidata a 50 anni;

b) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualunque causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno dieci anni di navigazione e, nell'ultimo decennio anteriore all'accertamento dell'invalidità, abbiano compiuto almeno tre anni di navigazione, oppure abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione;

c) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di un infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio.

Art. 22. — La misura della pensione è stabilita in base alla competenza media dell'ultimo triennio di navigazione, ed è costituita dalla somma di:

1° tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta dopo il 31 dicembre 1919;

2° tanti centesimi della competenza quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta tra il 1° gennaio 1914 ed il 31 dicembre 1919;

3° tanti centocinquantesimi della competenza quanti sono i residui annui di navigazione computando come un anno intero la frazione di anno eguale o superiore a 6 mesi.

Su richiesta dell'iscritto, da presentarsi insieme con la domanda di pensione, la liquidazione potrà essere fatta, anzichè sulla competenza media dell'ultimo triennio, su quella del triennio precedente.

In nessun caso la pensione dell'iscritto può superare la competenza media, nè, se la liquidazione avvenga a seguito di un infortunio in navigazione, a norma del successivo articolo 25, ultimo comma, essere inferiore alla metà della competenza media suddetta.

Art. 25. — La pensione liquidata in forza del presente decreto, ad un iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzioni quando il pensionato fruisce di una pensione militare o comunque di una pensione a carico dello Stato o di una pensione liquidata per i versamenti obbligatori a termini del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e la somma delle due pensioni superi la competenza media dell'ultimo triennio di navigazione.

In tale caso la pensione della Cassa degli invalidi viene ridotta in modo che il cumulo delle due pensioni non superi la competenza media suddetta.

Nel caso in cui sia liquidata una indennità per infortunio sul lavoro la pensione dell'iscritto o della famiglia viene ridotta in modo che, cumulata con la pensione corrispondente alla indennità di infortunio, non superi la competenza media.

Art. 31. — Si considera come navigazione mercantile, a tutti gli effetti di questo decreto, anche il periodo d'imbarco su Regie navi in armamento degli iscritti della leva di mare nella Regia marina durante il primo periodo della ferma od in occasione del loro richiamo alle armi.

Nella determinazione della competenza media tale periodo di tempo non è considerato.

Art. 32. — I periodi di lavoro compiuti nell'intervallo fra due navigazioni successive e per i quali l'iscritto abbia contribuito obbligatoriamente a termini del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, sono computati utili ai seguenti effetti:

Se l'iscritto consegue diritto a pensione dalla Cassa invalidi della marina mercantile gli è liquidata, quando abbia compiuto il 65° anno di età, o anche prima di tale età, se sia riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al lavoro, una quota integrativa di pensione in relazione a tale periodo di lavoro e di contribuzione obbligatoria. Tale quota integrativa di pensione è uguale al 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi obbligatori versati. Essa non è riversibile a favore della famiglia ed è a carico della gestione ordinaria della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Se l'iscritto compie il 65° anno di età, o è riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al lavoro, senza che siano verificate le altre condizioni stabilite dall'art. 21 per il conseguimento di una pensione dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile, l'intero periodo di navigazione mercantile sarà computato utile agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme dell'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

In tal caso si considera versato e si trasferisce al fondo dell'assicurazione obbligatoria in relazione al periodo di navigazione compiuto dopo il 1° luglio 1920, il contributo corrispondente alla più alta classe di salario.

Art. 34. — Non ha alcun diritto da esperire verso la Cassa degli invalidi la vedova che alla morte dell'inscritto si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che non conti almeno 2 anni di matrimonio, se questo è stato contratto dopo che l'iscritto abbia raggiunto l'età di 50 anni a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio o con

cepiti prima della morte dell'iscritto o la morte sia dovuta ad infortunio in navigazione nel quale caso si fa astrazione dal termine di due anni.

Perde diritto alla pensione la vedova che passa a seconde nozze.

Art. 38. — Nel caso in cui un iscritto alla Cassa muoia dopo il 1° gennaio 1920 senza tramandare alla famiglia diritto a pensione, sarà corrisposto alla vedova, purchè non separata per propria colpa, con sentenza passata in giudicato o in mancanza di esso, ai figli di età inferiore ai 15 anni, con le norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, un assegno di L. 50 per sei mesi a decorrere dalla morte.

Tale diritto non compete alla vedova ed agli orfani che abbiano già diritto all'identico assegno in base all'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

Art. 2.

Sono soppressi gli articoli 40 e 41 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con R. decreto 10 luglio 1926, n. 1364.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1931 tutte le pensioni della Cassa invalidi vigenti a quella data a favore degli iscritti marittimi e loro persone di famiglia sono aumentate in ragione del 20 per cento per la parte di pensione corrispondente alla navigazione anteriore al 1920, e per la navigazione compiuta dal 1° gennaio 1920 in poi è corrisposta, in sostituzione a quella già liquidata, una quota di pensione eguale a tanti trentesimi della competenza media dell'ultimo triennio quanti sono gli anni interi della navigazione suddetta.

Art. 4.

La Cassa invalidi della marina mercantile, entro i limiti di spesa consentiti dal suo bilancio tecnico, può adottare provvedimenti che dal Comitato amministratore saranno ritenuti idonei per l'igiene e per la prevenzione della invalidità ai marittimi.

Art. 5.

In modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, per il personale dei velieri e dei motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate, le competenze medie mensili sono stabilite a decorrere dal 1° gennaio 1931 nella seguente misura:

Padrone e marinaio autorizzato . . .	L.	300
Motorista.	»	250
Marinaio	»	200
Giovanotto	»	150
Mozzo	»	100

Per il personale dei piroscafi e motonavi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate le competenze medie mensili sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per il personale dei rimorchiatori e dei galleggianti dalla tabella *A* allegata al R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, salvo per il comandante ed il capo macchinista, per i quali le competenze medie mensili sono stabilite nella misura di L. 500 ed il secondo ufficiale di coperta e di macchina, per i quali sono stabilite nella misura di L. 450.

Art. 6.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile è amministrata da uno speciale Comitato, composto dei seguenti membri:

a) tre rappresentanti degli armatori e tre rappresentanti della gente di mare, designati dalle rispettive Confederazioni nazionali;

b) il presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o uno dei due vice-presidenti;

c) il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed il direttore generale della marina mercantile;

d) i rappresentanti del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, in seno al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale predetta.

In caso di parità prevale il voto e il parere di chi presiede.

I membri di cui alla lettera *a*) sono nominati con Regio decreto, promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni. Essi durano in carica e si rinnovano con le norme e per il tempo stabiliti dal regolamento.

Art. 7.

Il Comitato di cui all'articolo precedente amministra altresì la Cassa pensioni a favore del personale delle Aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di cui al R. decreto 2 ottobre 1912, n. 1058.

Per la trattazione degli affari relativi alla Cassa pensioni predetta è aggregato al Comitato amministratore della Cassa invalidi un rappresentante dei dirigenti di Aziende di navigazione marittima ed aerea ed uno del personale delle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati, nominati con lo stesso decreto che nomina il Comitato, su designazione delle competenti Associazioni nazionali.

Art. 8.

I contributi alla Cassa invalidi della marina mercantile per gli ufficiali e gli allievi delle navi scuola istituite e da istituirsi a norma del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, numero 129, sono stabiliti sulla base della competenza media prevista, rispettivamente per i nostromi e per i mozzi imbarcati sui velieri, dalla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Art. 9.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in un testo unico le norme vigenti sull'assicurazione di invalidità e di vecchiaia dei marittimi.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1931.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 262. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 511 - Estensione al personale della magistratura ordinaria e di quella militare delle disposizioni del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801.** — (Gabinetto). — 17 aprile 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 117, del 22 maggio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni dei primi quattro commi dell'articolo unico del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, sono estese, in quanto applicabili, e per quanto concerne la destinazione nelle Colonie, al personale della magistratura ordinaria non inamovibile, al personale della magistratura militare ed a quello delle rispettive cancellerie e segreterie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — ROCCO — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 263. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'applicazione del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923: Obbligo della denuncia dei titoli di studio e della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 maggio 1931 - Anno IX.

1. Col R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (circolare n. 173 del *giornale militare* 1924), agli inscritti di leva e agli arruolati nell'Esercito che abbiano conseguito la licenza liceale o di istituto tecnico o un titolo di studio equipollente o superiore è fatto obbligo di denunciare il titolo di studio posseduto e di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

L'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento in tempo di pace, a senso del decreto ministeriale 20 febbraio 1927, è in vigore a partire dalla classe 1907.

2. I titoli di studio che fanno obbligo della denuncia e che giusta il nuovo ordinamento scolastico corrispondono alla licenza liceale o di istituto tecnico, sono:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

diploma di maturità artistica;

diploma di abilitazione magistrale;

diploma di abilitazione rilasciato da un regio istituto commerciale;

licenza o diploma di abilitazione, rilasciato da un regio istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la R. scuola industriale di Belluno;

diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione

sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e del R. decreto 29 giugno 1924:

licenza di un regio istituto nautico.

3. Per l'accertamento dell'obbligo di cui al n. 1, lo stesso R. decreto stabilisce un duplice ordine di denuncie dei titoli di studio dai quali deriva l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, determinando che esse siano fatte sia dagli interessati, sia dai capi degli istituti di istruzione.

4. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio hanno l'obbligo di fare la denuncia, ritirandone ricevuta, nei modi e nel tempo qui indicati:

a) Al consiglio di leva o alla commissione mobile non oltre il giorno dell'arruolamento, se il titolo sia stato acquisito prima dell'arruolamento stesso.

b) Al comando del distretto di leva o del corpo entro 30 giorni dal conseguimento del titolo di studio a seconda che all'atto della denuncia o alla scadenza di tale termine il militare si trovi in congedo provvisorio od illimitato, oppure sotto le armi.

La denuncia deve essere redatta per iscritto e contenere le generalità del dichiarante nonchè la specificazione del titolo di studio conseguito, dell'istituto e della data in cui venne ottenuto.

Se il denunciante non trovasi nella sede del distretto di leva la denuncia va fatta a mezzo del comando locale dell'arma dei carabinieri reali, il quale, in tal caso, ha l'obbligo di trasmettere la denuncia stessa al comando del distretto di leva e di rilasciare al denunciante una ricevuta provvisoria.

5. I capi degli istituti di istruzione, entro trenta giorni da quello in cui gli allievi abbiano conseguito i titoli, sono tenuti a fare la denuncia di cui al n. 2 al comando del distretto militare nella cui giurisdizione si trovano gli istituti, indicando le generalità ed il luogo di nascita degli allievi stessi.

Agli effetti delle sanzioni di cui all'art. 7 del R. decreto n. 3224 citato, i trenta giorni decorreranno dalla fine di ogni singola sessione di esame.

6. Le autorità di cui al precedente n. 4 fanno iscrivere sul foglio matricolare dei militari apposita variazione, indicata dal n. 14.

Per i non arruolati, sia rivedibili, sia riformati, che abbiano dichiarato di avere conseguito un titolo di studio, l'ufficio leva ne prende nota in due distinti registri (uno per i rivedibili e l'altro per i riformati) e nelle rispettive schede personali, allo scopo di tenerne conto per iscrivere sul foglio matricolare la relativa formula in caso di successivo arruolamento che abbia luogo anche per visita di controllo o di eventuale revisione in caso di mobilitazione.

7. Pervenute le denuncie di cui al n. 5 ai comandi dei distretti militari, questi devono, *entro trenta giorni,* provvedere alle opportune comunicazioni ai distretti di leva dei giovani, in base alle indicazioni contenute negli elenchi stessi.

8. I comandi dei distretti di leva, ricevuta la comunicazione di cui al numero precedente:

a) accertano la posizione del giovane rispetto agli obblighi di servizio militare, e cioè se abbia o meno ancora concorso alla leva ed in caso affermativo se sia stato arruolato e se sia alle armi o in congedo;

b) controllano se da parte dei giovani stessi, che risultino arruolati, sia stata fatta la prescritta denuncia del titolo di studio posseduto, provvedendo a senso dei nn. 10 e 11 per coloro che risultassero non avere effettuato la denuncia o averla effettuata dopo il termine stabilito;

c) prendono nota in apposita rubrica dei giovani che non hanno ancora concorso alla leva, curando che siano suddivisi per anno di nascita, per controllare poi, a suo tempo, se quelli che risulteranno arruolati abbiano soddisfatto all'obbligo della denuncia.

9. Quando dal controllo di cui al n. 8 o in qualsiasi altra guisa, venga a risultare che un arruolato ha omesso di denunciare entro il termine prescritto il titolo di studio, il comando del distretto di leva deve:

a) fare la denuncia in base all'art. 7 del menzionato Regio decreto 31 dicembre 1923 al pretore locale od all'avvo-

cato militare, a seconda che trattisi di militari in congedo o di militari alle armi, tenendo presente in ogni caso il disposto degli articoli 337 e seguenti del codice penale per il R. Esercito;

b) avvertire l'ufficio leva competente per l'esclusione da eventuali riduzioni di ferma;

c) iscrivere sui ruoli e sui fogli matricolari le formule matricolari di cui al n. 14.

10. Per l'applicazione della lettera *b*) del precedente n. 9, i distretti militari, non appena abbiano fatta all'autorità giudiziaria la denunzia dei giovani inadempienti all'obbligo di cui all'art. 7 del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923 debbono darne comunicazione ai competenti uffici di leva. Questi, ricevuta tale comunicazione, debbono prenderne nota sulle schede personali dei giovani stessi, sospendendo qualunque decisione in merito a loro eventuali domande in corso per ammissione a ferma minore, in attesa della sentenza dell'autorità giudiziaria.

Gli uffici leva, ricevuta dal comando del distretto militare competente la comunicazione riguardante l'esito del giudizio, ne prendono nota nelle schede personali dei giovani interessati e promuovono le decisioni dei consigli di leva in merito alle domande di ammissione a ferma minore che siano sospese.

Nel caso di condanna, le domande debbono essere respinte con la seguente formula:

« Respinta la domanda di ammissione alla ferma minore di grado, perchè incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del R. decreto n. 3224 del 31 dicembre 1923 ».

Con formula analoga debbono essere revocate le decisioni di ammissione a ferma minore che, anteriormente alla denuncia, fossero state pronunziate in favore dei militari condannati per il detto reato. La revoca però può essere pronunziata solo fino al congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene il giovane interessato.

11. Oltre ad incorrere nelle pene, di cui all'art. 7, del citato R. decreto 31 dicembre 1923, coloro che non abbiano fatto la denuncia nei modi e termini dovuti, sono privati della facoltà di scegliere l'arma e la scuola per la frequenza del corso allievi ufficiali di complemento.

12. Per tutti gli accertamenti necessari i comandi di distretto potranno rivolgersi ai capi degli istituti medi i quali, dal Ministero dell'educazione nazionale, sono stati invitati a cooperare con le autorità militari, nella maniera più efficace e più rigorosa, al buon esito delle eventuali indagini che dovessero essere espletate al riguardo.

13. I militari che conseguano uno dei titoli di studio di cui al n. 2 *mentre sono sotto le armi,* qualora debbano ancora prestare un'ulteriore periodo di servizio alle armi non inferiore alla durata del corso allievi ufficiali di complemento, debbono essere segnalati al comando del corpo d'armata da cui dipende il corpo cui sono effettivi perchè provveda ad inviarli in licenza illimitata in attesa dell'inizio del corso allievi ufficiali, purchè, s'intende, abbiano i necessari requisiti morali.

Qualora, pur possedendo tali requisiti, abbiano da compiere alle armi un periodo di tempo inferiore, essi debbono a cura dei comandi di corpo essere segnalati ai comandi di distretto competenti, perchè li tengano in nota per l'applicazione del disposto dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

14. Le variazioni da iscriversi sui ruoli mod. 57-A e sui fogli matricolari mod. 59, sono le seguenti:

a) Per coloro che hanno denunciato regolarmente il titolo di studio posseduto:

« Ha dichiarato di avere conseguito (indicare il titolo di studio) il (data). Ha l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento li. . . . . ».

b) Per coloro che non hanno dichiarato il titolo di studio entro il termine prescritto:

« Ha conseguito (indicare il titolo di studio) il (data), facendone denuncia dopo il termine prescritto ».

c) Per coloro che non hanno dichiarato il titolo di studio posseduto:

« Ha conseguito (indicare il titolo di studio) il (data), omettendo di farne denuncia ».

Alle formule di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono seguire le seguenti variazioni:

« Ha l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento anche in tempo di pace ».

« Denunciato al (pretore o tribunale militare) di . . . . . in base all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, per non avere denunciato (oppure « non avere denunciato nel termine prescritto ») . . . . . (indicare il titolo di studio) conseguito il (data) presso il (indicare l'istituto) lì..... ».

15. Il giovane che sia stato condannato per mancata denuncia del titolo di studio è escluso dai corsi allievi ufficiali di complemento, salva la facoltà del Ministero di ammetterlo a conseguire il grado di sottotenente di complemento in caso di mobilitazione, qualora non vi osti altro motivo per il quale non possa essere ritenuto moralmente idoneo.

Per il giovane che abbia ancora da compiere la ferma e risulta deferito all'autorità giudiziaria, per mancata denuncia del titolo di studio, è sospesa l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento in attesa dell'esito del procedimento.

16. La denuncia del titolo di studio si intende obbligatoria solo per i titoli conseguiti nel Regno.

17. Sono obbligati alla denuncia dei titoli di studio conseguiti nel Regno anche i militari residenti all'estero rimpatriati solo per frequentare un corso di studi. Finchè però essi restano nella posizione di dispensati dal servizio militare non sono obbligati alla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento in tempo di pace, anche se ottengano di essere ammessi a compiere la speciale ferma di 6 mesi istituita dalla legge 24 dicembre 1928, n. 2959.

Sui loro documenti matricolari deve essere apposta la seguente variazione:

« Ha dichiarato di aver conseguito. . . . . il. . . . . ».

« Ha l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento in caso di mobilitazione quale arruolato residente all'estero . . . . . lì . . . . . ».

Nel caso però che i predetti militari chiedano di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, non possono essere congedati se non al termine del corso.

Se dichiarati idonei alla nomina a sottotenente di complemento, conseguiranno tale grado solo in caso di mobilitazione a meno che chiedano, anche in tempo di pace, di conseguire la nomina a sottotenente di complemento, nel qual caso, sono obbligati a prestare almeno un mese di servizio con tale grado.

Sui documenti matricolari degli interessati, oltre alla precedente variazione, deve apporsi la seguente:

« Ammesso al corso allievi ufficiali di complemento con l'obbligo di completare il corso ».

Ai dichiarati idonei al grado di sottotenente, poi, deve apporsi anche la seguente variazione:

« Dichiarato idoneo alla promozione a sottotenente di complemento con l'obbligo di conseguire tale grado in caso di mobilitazione ».

18. Gli allievi che cessano di appartenere alle RR. accademie militari dopo il secondo anno di corso saranno nominati d'ufficio sottotenenti di complemento a senso dell'articolo 22, n. 2, del T. U. delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare.

Quelli che cessano di appartenere alle RR. accademie senza trovarsi nelle suddette condizioni debbono frequentare il corso allievi ufficiali di complemento, quando abbiano da prestare un ulteriore periodo di servizio alle armi non inferiore alla durata del corso stesso.

Se invece vengono congedati quando abbiano già ultimato la ferma o quando abbiano da prestare un periodo di servizio inferiore alla durata dei corsi, avranno l'obbligo di conseguire il grado di sottotenente di complemento soltanto in caso di mobilitazione.

19. I giovani in possesso di un titolo di studio per il quale è obbligatoria la frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento possono contrarre l'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali e nella R. guardia di finanza.

Sul ruolo mod. 57-A e sul foglio matricolare mod. 59, dopo la variazione riguardante l'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali e nella R. guardia di finanza dovrà apporsi la seguente variazione:

« Ha denunziato di aver conseguito (indicare il titolo di studio) il (data) ».

Qualora essi vengano inviati in congedo quando ancora abbiano da prestare un ulteriore periodo di servizio alle armi non inferiore alla durata del corso allievi ufficiali di complemento, debbono frequentare il corso stesso allorquando sono chiamati a completare i loro obblighi di servizio.

Se invece vengono congedati senza aver conseguito un grado di ufficiale quando abbiano già ultimato la ferma o quando abbiano da prestare un periodo di servizio inferiore alla durata dei corsi, avranno l'obbligo di conseguire il grado di sottotenente di complemento soltanto in caso di mobilitazione.

Quelli però che abbiano prestato servizio nell'arma dei carabinieri reali ed abbiano conseguito un grado di sottufficiale potranno essere nominati sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria se giudicati idonei previo apposito esperimento, in analogia all'art. 2, lettera *a)*, della legge n. 1185 del 27 giugno 1929.

20. I militari che abbiano conseguito il titolo di studio dopo avere compiuto la ferma di leva e quelli muniti del titolo di studio che sono stati dispensati dal compiere la ferma hanno l'obbligo di conseguire il grado di sottotenente soltanto in caso di mobilitazione.

I comandi di distretto debbono prenderne nota sui ruoli 71-*B* ed inscrivere la seguente variazione sui ruoli mod. 57-*A* e sui fogli matricolari mod. 59:

« Ha dichiarato di aver conseguito (indicare il titolo di studio) il (data). Ha l'obbligo di conseguire il grado di sottotenente di complemento in caso di mobilitazione. . . . . ».

21. L'esclusione dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di coloro che non abbiano i necessari requisiti deve farsi risultare nei documenti matricolari dell'interessato con la seguente variazione:

« Non ammesso ai corsi allievi ufficiali di complemento (dispaccio ministeriale n. . . . . del . . . . . .) lì . . . . . ».

22. I comandi di divisione territoriale debbono disporre frequenti controlli presso i distretti per accertare la completa osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare.

Le eventuali manchevolezze riscontrate dovranno essere riferite al Ministero.

Disposizioni transitorie.

23. I giovani forniti di titolo di studio, appartenenti a classi anteriori alla classe 1907, hanno l'obbligo di conseguire, in caso di mobilitazione, il grado di sottotenente di complemento.

I comandi di distretto militare per coloro per i quali risulti il titolo denunciato, dovranno apporre la seguente variazione:

« Ha dichiarato di avere conseguito (indicare il titolo di studio) il (data) ».

24. I licenziati dai collegi militari a tutto il 29 settembre 1927, i quali abbiano conseguita l'idoneità al grado di sergente e abbiano ulteriori obblighi di servizio militare, possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento in base al n. 2 dell'art. 34 del T. U. sul reclutamento degli ufficiali per il R. Esercito (circolare n. 270 del *giornale militare* 1929) e completare il servizio con tale grado.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 264. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Unificazione degli studî e rifornimenti di alcuni materiali di produzione degli stabilimenti di artiglieria e del genio.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

Per disciplinare alcune produzioni analoghe degli stabilimenti di artiglieria e del genio, dispongo:

Dal 1° luglio 1931:

1. — Il servizio di artiglieria provvederà:

a) al rifornimento degli artifizi di segnalazione pirotecnica (razzi, cartucce segnalazione, artifizi vari) che fanno parte dei materiali di collegamento, ma che sono esclusi da quelli da fornirsi dal servizio del genio;

b) al rifornimento degli strumenti da zappatore e guastatore di modelli speciali e formanti caricamenti e dotazioni intrinseche del materiale di artiglieria;

c) al rifornimento degli esplosivi in genere, per tutti i comandi, truppe e servizi del R. Esercito ad eccezione degli esplosivi da mina e da distruzione, per i quali deve provvedere il servizio del genio;

d) al rifornimento e riparazione degli istrumenti topografici e da misura e degli strumenti o manufatti completi di ottica di impiego comune o costituenti produzioni degli stabilimenti d'artiglieria, fatta eccezione di quei materiali da provvedersi dal servizio del genio, come è indicato nel successivo punto *l)*;

e) al rifornimento del carreggio occorrente a tutti i comandi, truppe e servizi del R. Esercito, escluso il carreggio speciale del genio, per il quale provvederà il servizio del genio;

f) al rifornimento delle bardature e finimenti occorrenti a tutti i comandi, truppe e servizi del R. Esercito.

2. — Il servizio del genio provvederà:

g) al rifornimento dei materiali di collegamento occorrenti a tutti indistintamente i comandi, le truppe ed i ser-

vizi del R. Esercito, esclusi gli artifizi di segnalazione pirotecnica (razzi, cartucce segnalazione, artifizi varî) che saranno forniti dal servizio di artiglieria;

h) al rifornimento dei materiali di rafforzamento, degli attrezzi pesanti e leggeri da zappatore e degli attrezzi da minatore, occorrenti a tutti i comandi di truppe e servizi del R. Esercito, ad eccezione degli strumenti da zappatore e guastatore di modello speciale formanti caricamenti e dotazioni intrinseche del materiale d'artiglieria, ai quali ultimi, provvederà il servizio di artiglieria;

i) al rifornimento degli esplosivi da mina e da distruzione;

l) al rifornimento e riparazioni dei metri di legno e di metallo, delle rotelle e dei nastri metrici, dei livelli a bolla d'aria ed a cannocchiale, dei tacheometri, tedoliti, planimetri e simili, tutti materiali forniti dall'industria privata in largo assortimento con ampia possibilità di scelta;

m) al rifornimento e riparazione degli strumenti topografici e da misura e degli strumenti o manufatti completi di ottica di impiego comune nel solo caso che gli strumenti in parola siano parti integranti di complessi da allestire per cura del servizio del genio;

n) al rifornimento del carreggio speciale per il genio (parchi vari, zappatori, minatori ecc. per stazioni telegrafiche e fotoelettriche, aerostieri, carri colombaia ecc.);

o) al rifornimento delle stazioni fotoelettriche occorrenti a tutte le armi, corpi e servizi del R. Esercito.

La presente circolare abroga e sostituisce quella al n. 173 del 27 marzo 1930, inserta nel *giornale militare*, anno 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 265. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Parti costitutive dell'elmetto metallico.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

Allo scopo di evitare la suddivisione del carico delle parti costitutive dell'elmetto metallico, il Ministero determina che i corpi ed enti interessati eseguano il passaggio dei soggoli e delle cuffie per elmetti dal gruppo *A* al gruppo *C*, nelle proprie scritture di carico e contabilità.

I fregi, invece, essendo eguali a quelli regolamentari, pel copricapo di parata e di libera uscita, continueranno a far parte del gruppo *A*.

Le attuali modalità di acquisto e di collaudo dei soggoli e cuffie suddette, da parte degli organi competenti del servizio di commissariato, restano in vigore.

In attesa che siano apportate le conseguenti aggiunte e varianti al « Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio » ed al « Nomenclatore dei materiali dei servizi logistici », le parti dell'elmetto saranno prese in carico con la seguente nomenclatura ed al prezzo a fianco di ciascuna voce indicato:

VI — 1580	Elmetto metallico (parte in metallo, escluso il fregio)	L. 13,—
VI — 1509	Cuffia di elmetto metallico . . .	» 2,80
VI — 1510	Soggolo di elmetto metallico. . .	» 1,—
VI — 1511	Elmetto metallico completo di cuffia e soggolo (escluso il fregio)	» 16,80

Il movimento dovrà essere classificato al titolo VI dello specchio annesso all'art. 259 del « Regolamento sul servizio del materiale di artiglieria ed automobilismo ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 266. — COLONIE - DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Uso del « burnus » da parte degli ufficiali e sottufficiali delle truppe sahariane in licenza in Italia.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

Allo scopo di favorire la propaganda coloniale col diffondere la conoscenza delle truppe sahariane, che tante benemerenze hanno acquistato negli ultimi importanti e decisivi successi conseguiti in Tripolitania ed in Cirenaica, e che costituiscono elementi essenziali dell'organismo militare di tali colonie, il Ministero delle Colonie ha autorizzato gli ufficiali ed i sottufficiali nazionali dei reparti sahariani ad indossare il « burnus » (mantello indigeno, caratteristico della specialità) sulla uniforme ordinaria invernale anche durante la temporanea permanenza in Italia nei periodi di licenza.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 267. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 532. – Modifica al R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2296, relativo ai programmi per gli esperimenti per l'avanzamento dei capitani del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 7 maggio 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 120, del 26 maggio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2296, concernente gli esperimenti per l'avanzamento dei capitani del Regio esercito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 del R. decreto 13 dicembre 1925, n. 2296, relativo ai programmi per gli esperimenti per l'avanzamento dei capitani del Regio esercito, è sostituito col seguente:

« Art. 4. — La prova speciale d'arma, da farsi nel giorno che verrà stabilito dal presidente della Commissione (tra quelli messi a disposizione per la manovra), consisterà per i capitani di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, in una prova orale sui mezzi, sull'armamento (limitatamente al nostro Esercito) sul tiro e sull'impiego dell'arma, alla quale il candidato appartiene, secondo i programmi (allegati 1, 2 e 3).

« Per i capitani del genio la prova speciale d'arma consisterà in una prova scritta sugli argomenti di indole tecnica, di cui al programma (allegato 4), ed in una prova orale sugli argomenti di indole tecnica contenuti nei programmi (allegati 4 e 5). Durante la prova orale potrà essere richiesta al candidato la discussione sul tema tecnico scritto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 91. — FERZI.

ALLEGATO 1.

Programma per gli ufficiali di fanteria.

1. — I mezzi di fuoco della fanteria, in generale. Caratteristiche principali. Qualità balistiche che essi devono possedere. Condizioni inerenti al servizio.

2. — Le armi della fanteria dell'Esercito italiano; descrizione, funzionamento, tiro.

3. — Il tiro con il fucile in particolare. Considerazioni pratiche sugli elementi della sua efficacia: dati di giustezza, di tensione della traiettoria, di penetrazione. L'impiego nel combattimento.

4. — Il tiro delle mitragliatrici. Tiro a puntamento diretto ed a puntamento indiretto. Materiali e documenti per il tiro delle mitragliatrici. Soluzioni pratiche dei principali problemi di tiro. Preparazione ed esecuzione del tiro. Impiego delle traiettorie grafiche e delle tavole di tiro.

5. — Le bombe a mano e da fucile. Caratteristiche di costruzione. Nozioni generali sugli esplosivi di scoppio adoperati.

6. — Il tiro del cannone per fanteria. Considerazioni pratiche sulla efficacia e sull'impiego del fuoco nel combattimento.

7. — I carri armati e le autoblindomitragliatrici. Caratteristiche principali di costruzione, d'armamento e d'impiego. La difesa contro i carri armati e le autoblindomitragliatrici.

8. — Gli aggressivi chimici. Loro caratteristiche generali. I mezzi di protezione della fanteria.

9. — Le sostanze fumogene. Loro impiego nel combattimento della fanteria.

10. — Il collegamento e i mezzi di trasmissione della fanteria. Loro impiego.

11. — Il servizio di rifornimento delle armi e delle munizioni della fanteria.

12. — I mezzi di offesa degli aerei contro obbiettivi terrestri. Il tiro contro aerei della fanteria. Il mascheramento.

13. — La costituzione organica dei riparti della fanteria.

14. — La cavalleria nell'esplorazione e nel combattimento. Fanterie destinate alla cooperazione diretta con la cavalleria.

15. — Le caratteristiche delle artiglierie leggere e di quelle pesanti campali.

16. — Principali elementi e principali fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria campale.

17. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale.

18. — L'organizzazione della difesa, nel combattimento in posizione. L'organizzazione del fuoco della fanteria e di quello dell'artiglieria. L'organizzazione del movimento. L'organizzazione dell'azione di comando. L'organizzazione del terreno (elementi dell'organizzazione; mezzi di lavoro della fanteria).

ALLEGATO 2.

Programma per gli ufficiali di cavalleria.

1. — Le armi della cavalleria, in genèrale: il cavallo, l'arma bianca, il moschetto, la mitragliatrice. Importanza che le armi automatiche hanno nell'organizzazione e nell'impiego della cavalleria.

2. — Le armi da fuoco della fanteria e della cavalleria nell'Esercito italiano.

3. — Il tiro col moschetto e con le mitragliatrici. Organizzazione ed impiego dei fuochi.

4. — Il collegamento e i mezzi di trasmissione. Loro impiego nell'azione della cavalleria.

5. — I mezzi di lavoro e di distruzione della cavalleria. Loro impiego.

6. — Ciclisti, fanteria autoportata, carri armati e autoblindomitragliatrici in unione alla cavalleria.

7. — Gli aggressivi chimici. Loro caratteristiche generali. La difesa contro i gas per parte dei reparti di cavalleria (personale e quadrupedi).

8. — I mezzi di ricognizione aerea. Cavalleria e aviazione.

9. — La costituzione organica delle divisioni celeri, della brigata e dei reggimenti di cavalleria.

10. — Le caratteristiche del combattimento della fanteria.

11. — Le caratteristiche delle artiglierie leggere e di quelle pesanti campali.

12. — Principali elementi e principali fattori dell'efficacia del tiro dell'artiglieria campale.

13. — Le azioni di fuoco dell'artiglieria divisionale e di rinforzo. Il concorso dell'artiglieria all'azione della cavalleria.

14. — Le caratteristiche del combattimento della divisione di fanteria.

15. — La cura, l'allevamento, la conservazione del cavallo isolato e appartenente a reparti.

16. — Le principali razze equine. Il problema dell'allevamento.

ALLEGATO 3.

Programma per gli ufficiali di artiglieria.

1. — Le principali caratteristiche di costruzione dei materiali d'artiglieria: bocche da fuoco, sistemi di rigatura, affusti, congegni di puntamento, freni, ricuperatori, proietti, inneschi, spolette, esplosivi di lancio e di scoppio, mezzi di traino e di trasporto sui vari terreni.

2. — I materiali di artiglieria dell'Esercito italiano.

3. — Dati pratici sulla composizione, conservazione e funzionamento degli esplosivi di lancio nelle bocche da fuoco. Cautela e criteri per l'impiego pratico delle varie polveri. Anormalità e inconvenienti che possono manifestarsi nel tiro delle varie parti del materiale d'artiglieria.
Procedimenti e mezzi per prevenirli, rimuoverli, attenuarli.

4. — Le caratteristiche delle armi della fanteria.

5. — Le caratteristiche dei carri armati e delle autoblindomitragliatrici.

6. — Il tiro dell'artiglieria. Gli abachi di tiro. Risoluzione dei problemi pratici di tiro. Costruzione speditiva delle traiettorie grafiche, e loro impiego. Calcolo pratico delle variazioni degli elementi della traiettoria derivanti dalle cause perturbatrici del tiro.

7. — Il tiro dell'artiglieria contro obbiettivi terrestri. La preparazione del tiro. Gli effetti del tiro con le varie specie di proietti sui vari bersagli. Applicazioni pratiche della probabilità del tiro nel calcolo del percento dei colpi che colpiscono un dato bersaglio a tiro centrato e non centrato. Computo del munizionamento e del tempo occorrente per ottenere dati effetti sopra determinati bersagli. La condotta del fuoco.

8. — L'ordinamento tattico delle artiglierie divisionali e di rinforzo.

I comandi di artiglierie divisionali e di corpo d'armata; loro relazioni coi comandi delle altre armi; loro funzioni nel combattimento.

9. — L'impiego del fuoco delle artiglierie divisionali e di rinforzo nel combattimento d'incontro, contro nemico in posizione e in quello della divisione in posizione, in relazione all'azione delle altre armi ed in special modo della fanteria. Lo schieramento delle artiglierie divisionali e di rinforzo. Scelta e organizzazione delle posizioni. L'organizzazione dei tiri.

10. — L'osservazione terrestre ed aerea e i collegamenti d'artiglieria. Criteri generali. Procedimenti e mezzi per applicarli.

11. — Il rifornimento delle munizioni e dei materiali di artiglieria nel quadro del corpo d'armata.

12. — Le principali caratteristiche del naviglio da guerra e dell'azione contro terra delle navi. Il tiro dell'artiglieria da costa.

13. — Le principali caratteristiche delle aeromobili e il tiro dell'artiglieria contro aerei.

14. — La difesa vicina delle batterie. La difesa contro i gas. Il mascheramento.

ALLEGATO 4.

Programma per gli ufficiali del genio.

PROVA SCRITTA.

Consisterà in un progetto riferentesi ad uno degli argomenti sotto indicati (1).

---

(1) Il progetto comprenderà: una relazione; disegni a matita a colori in scala adeguata per l'esatta comprensione delle opere studiate; calcoli di stabilità; sommario computo metrico dei materiali e dei mezzi; predisposizione dei mezzi e dei cantieri; calcolo dei tempi. Detti documenti potranno essere richiesti tutti od in parte.

1. — Interruzioni di strade, di opere d'arte stradali, di varie strutture e di dighe.

2. — Ricoveri, posti di comando, batterie o appostamenti per pezzi o per mitragliatrici in caverna o blindati alla prova dei tiri dei medi e dei grossi calibri e delle bombe degli aeroplani e protetti contro gli aggressivi chimici.

3. — Passerelle, ponticelli, ponti di circostanza ferroviari e per strada ordinaria (su cavalletti, su stilate, a traliccio, sospesi) per le varie ipotesi di carico, e con speciale riguardo al transito dei carichi militari.

4. — Verifica di stabilità e opere di rafforzamento di ponti: stabili per strada ordinaria (di muratura ordinaria, di cemento armato o metallici), di legno, sospesi.

5. — Costruzione o riattamento di un tronco di strada. Attraversamenti in galleria. Opere d'arte relative.

6. — Costruzione di un tronco di ferrovia da campo. Opere d'arte relative. Lavori per accrescere la capacità di carico o di scarico di una stazione ferroviaria.

7. — Impianto e calcolo di teleferiche regolamentari o di circostanza in un caso concreto di trasporto.

8. — Costruzioni speditive di legname per alloggiamenti truppa, scuderie, servizi, depositi materiali, ecc. Tettoie. Impianti di laboratori campali.

9. — Casermetta in muratura di capacità fino al battaglione di fanteria, squadrone o gruppo d'artiglieria. Infermerie fino a 100 letti. Cavallerizza coperta. Infermeria quadrupedi, sino a 50 quadrupedi.
Opere di stabilità per riattamento di fabbricati.

10. — Impianto di riscaldamento a distribuzione centrale.

11. — Impianti di illuminazione elettrica in ambienti chiusi e all'aperto.

12. — Hangar di metallo, di muratura, di legname o di struttura mista per carreggio, autocarreggio e aeroplani.

13. — Opere di sistemazione di torrenti o di fiumi o di protezione degli argini. Riparazione provvisoria di argini.

14. — Captazione, sollevamento e distribuzione di acque potabili. Costruzione di serbatoi e cisterne.

15. — Rete di alimentazione e di distribuzione di energia elettrica a corrente continua a bassa tensione.
Rete di alimentazione e di distribuzione di energia elettrica per corrente alternata, con passaggio da tensioni elevate a basse tensioni.

16. — Progetto di una linea telegrafonica od elettrica.
Calcolo delle sollecitazioni meccaniche a cui sono sottoposti i conduttori ed i sostegni (pali e supporti).
Calcolo elettrico delle condutture (perdita d'energia, caduta di tensione, densità di corrente).

ALLEGATO 5.

Programma per gli ufficiali del genio.

PROVA ORALE.

Verterà, oltre sugli argomenti seguenti, anche su quelli di cui al programma 4. In questa prova al candidato potrà essere richiesta la discussione del tema tecnico scritto e delle questioni che vi sono comunque attinenti.

1. — Ordinamento dell'arma del genio. Comandi del genio delle grandi unità; comandi e servizi territoriali del genio. Loro ordinamento, funzionamento e dipendenze. Impiego dei reparti delle varie specialità. Mezzi a disposizione di ciascun reparto.

2. — Organizzazione del terreno. Organizzazione del terreno nelle varie situazioni tattiche e lavori inerenti. Impiego delle truppe del genio in detti lavori.
La fortificazione in montagna. Elementi da costruire con forme di carattere permanente. Elementi da predisporsi mediante spianamenti e lavori sommari. Elementi da costruire al momento del bisogno. Comunicazioni.

La fortificazione in pianura. Considerazioni sull'organizzazione delle odierne sistemazioni difensive di pianura.

La fortificazione costiera. Organizzazione difensiva delle piazze marittime, dei litorali, delle stazioni per idrovolanti, naviglio sottile e sommergibili. Batterie fisse e mobili. Mezzi complementari ed ausiliari della difesa costiera. Difesa aerea. Difesa vicina. Difese subacquee. Difese mobili.

3. — Mascheramento ed occultamento. Preparazione dei materiali. Lavori vari di mascheramento. Difesa contro la ricognizione fotografica avversaria.

4. — Lavori da mina. Nozioni sugli esplosivi e sui mezzi di accensione. Distruzioni di campagna.

Scavo di pozzi e gallerie in terra ed in roccia. Perforazione meccanica. Mine trivellate.

Guerra di mina. Lavori di mina sul campo di battaglia con carattere offensivo o difensivo.

5. — Collegamenti. Trasmissioni. Difesa del segreto. Organi relativi e organizzazione del servizio nelle varie situazioni. Servizio d'informazioni.

6. — Collegamenti a filo. Telegrafia elettrica. Telegrafia Morse. Telegrafia stampante. Telegrafia celere (Wheatstone, Baudot, ecc.). Telegrafia e telefonia simultanea.

Telefonia. Vari tipi di apparati telefonici. Telefonia multipla e telegrafia e telefonia simultanea. Telefonia segreta. Commutazione telefonica manuale ed automatica. Intercettazione telefonica.

Sorgenti di energia per impianti telegrafici e telefonici. Norme per il loro impianto e manutenzione. Soccoritori e traslatori telegrafici. Amplificatori telefonici. Telefonia a grande distanza.

Organi di protezione delle linee e delle stazioni.

7.— Collegamenti ottici. Stazioni ottiche. Cenni sui mezzi ottici in dotazione alle altre armi.

8. — Collegamenti radiotelegrafici. Cenni sulla generazione, propagazione e captazione delle onde elettromagnetiche.

Le principali misure dei circuiti radiotelegrafici.

Apparati radiotelegrafici e radiotelefonici. Loro caratteristiche.

Ascolto ed intercettazione radiotelegrafica. Radiogoniometria.

9. — Collegamenti con colombi viaggiatori. Le colombaie militari fisse e mobili. Funzionamenti del servizio colombofilo in campagna.

10. — Comunicazioni. Costruzioni di passerelle, ponticelli e ponti, costruzioni di strade ordinarie, ferrovie, teleferiche, ecc. Metodi di calcolo.

Passaggio di corsi d'acqua; vari tipi di materiali militari per stabilire ed effettuare traghetti, ponti e porti.

Trasporti fluviali, mezzi e provvedimenti; ferrovie ordinarie e da campo, criteri d'impiego.

11. — Servizio idrico. Fabbisogno d'acqua - esame e classificazione dell'acqua. Captazione delle acque e lavori relativi - purificazione delle acque.

Condotta delle acque. Mezzi di sollevamento. Serbatoi.

Organizzazione e funzionamento del servizio idrico in guerra.

12. — Servizio fotoelettrico. Stazioni fotoelettriche. Impiego di proiettori.

13. — Servizio aerostatico. Nozioni elementari di aerostatica e di meteorologia. L'osservazione aerostatica. Pallone osservatorio. Gli sbarramenti aerei.

14. — Servizio dei meccanici, elettricisti. Motrici a vapore, elettriche, a combustione interna ed idrauliche.

Nozioni sugli impianti idroelettrici, termoelettrici, e di distribuzione di energia elettrica.

15. — Servizio fotografico. Cenni sui procedimenti fotografici e telefotografici. Interpretazione di fotografie.

16. — Gli aggressivi chimici: loro classificazione e caratteristiche.

La protezione individuale e la protezione tattica. La protezione collettiva: organizzazione di ricoveri ermetici e filtranti. Difesa collettiva con mezzi chimici, calorifici e meccanici.

Cenno sulla bonifica chimica dei terreni, dei locali e dei ricoveri.

Cenni sulla protezione e bonifica chimica dell'acqua, dei viveri, delle armi e dell'equipaggiamento.

Organizzazione e funzionamento della difesa chimica.

Cenno sui nebbiogeni, fumogeni ed incendiari.

17. — Nozioni di topografia. Carte topografiche in uso nel nostro Esercito e cenni sommari sulla loro costruzione.

Orientamento e lettura; la quadrettatura delle carte.

Ricognizione. Norme per la compilazione degli schizzi planimetrici e panoramici. Cenni sui telemetri, sugli strumenti per la misura degli angoli e sugli strumenti di livellazione.

18. — Principali caratteristiche di impiego, nel combattimento, della fanteria, della cavalleria e dell'artiglieria.

PARTE SECONDA

Circolare N. 268. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale sono confermati in carica gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il consiglio di amministrazione dell'Unione militare** — (Gabinetto). — 21 maggio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, che provvede alla nomina dei componenti dell'ufficio di presidenza e del Consiglio di amministrazione dell'Unione militare;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1931, col quale sono confermati in carica fino al 31 maggio 1931 i componenti la presidenza, la vice presidenza ed il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare;

Ritenuta necessaria, per il definitivo assetto dell'Ente a seguito dell'adeguamento dei prezzi un'ulteriore proroga di sei mesi del termine scadente il 31 maggio 1931;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli attuali componenti la presidenza, la vice presidenza ed il Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare, le cui nomine vennero effettuate col R. decreto 10 febbraio

1927 sopra citato e con decreti successivi, sono confermati nelle cariche che attualmente ricoprono fino al 30 novembre 1931.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1931 - Anno IX
Registro n. 11 Guerra, foglio n. 280. — SCRIVANTE.

N. 269. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale sono confermati in carica gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'Unione militare.** — (Gabinetto). — 21 maggio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1930, che provvede alla nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1930-31 gennaio 1931;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1931-IX, col quale sono confermati in carica fino al 31 maggio 1931-IX i sindaci effettivi ed i sindaci supplenti dell'Unione Militare:

Ritenuta necessaria, per il definitivo assetto dell'Ente a seguito dell'adeguamento dei prezzi, un'ulteriore proroga di sei mesi del termine scadente il 31 maggio 1931-IX;

Decreta:

Gli attuali sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'Unione Militare, le cui nomine vennero effettuate col decreto ministeriale 31 gennaio 1930 sopra citato, sono confermati nelle cariche stesse fino al 30 novembre 1931.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 11 *Guerra, foglio n.* 279. — SCRIVANTE.

N. 270. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di cultura zootecnica ed agronomica per ufficiali da destinarsi ai depositi allevamento quadrupedi e ai depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

Con riferimento alle circolari nn. 66 e 191 *giornale militare* corrente anno, anche i seguenti ufficiali sono ammessi a frequentare il corso di cultura zootecnica e agronomica presso il R. istituto superiore di agraria di Portici.

Arma di cavalleria.

Capitano COPPOLI Leonardo - Deposito allevamento quadrupedi - Bonorva.

Capitano GOITRE Luigi - Deposito allevamento quadrupedi - Persano.

Capitano MONETA Attilio - Reggimento Piemonte Reale cavalleria.

Tenente PALMIERI Umberto - Deposito cavalli stalloni - Ozieri.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 271. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo alle armi per istruzione nel corrente anno 1931-IX. — (Gabinetto). — 23 maggio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 10 luglio 1930, n. 957, sull'avanzamento degli ufficiali in congedo del R. Esercito;

Determina:

Art. 1.

Nel corrente anno saranno richiamati per istruzione i seguenti ufficiali inferiori delle armi sotto indicate destinati alle unità di prima linea e che non siano stati richiamati negli anni 1929 e 1930:

I. Capitani e subalterni delle armi di fanteria di linea, artiglieria da campagna e genio telegrafisti destinati ai reparti delle divisioni di Chieti e Perugia.
Periodo di richiamo 20 giorni: dal 25 luglio al 13 agosto.

II. Subalterni della classe 1903, laureati in chimica a disposizione del servizio chimico militare.
Periodo di richiamo 20 giorni: dal 1° al 20 agosto.

III. Capitani e tenenti delle armi in appresso indicate, che non debbano essere o non siano richiamati come dai precedenti Capi I e II.

A) Fanteria (tutte specialità compresi carri armati):

1° Capitani promossi a tale grado nel 1930 appartenenti alle classi 1896 (compresa) e più giovani.

Periodo di richiamo 20 giorni: dal 22 luglio al 10 agosto per i nati nel 1° semestre 1896; dall'11 al 30 agosto, per i nati nel 2° semestre dello stesso anno, e classi più giovani;

2° Capitani e tenenti delle classi destinate alle unità di prima linea da inscrivere sul quadro di avanzamento pel 1931, anche se già compresi nei quadri precedenti e non promossi (circolare 256 *giornale militare* c. a.).

Periodo di richiamo:

— pei capitani 30 giorni: dal 1° al 30 luglio;

— pei tenenti 20 giorni: dal 16 luglio al 4 agosto.

B) Artiglieria (tutte specialità - escluso treno):

Capitani e tenenti delle classi destinate alle unità di prima linea da inscrivere sul quadro d'avanzamento pel 1931, anche se già compresi nei quadri precedenti e non promossi (circolare 256 *giornale militare* c. a.).

Periodo di richiamo:

— pei capitani 30 giorni: dal 10 luglio all'8 agosto;

— pei tenenti 20 giorni: dal 10 al 29 luglio.

C) Genio (tutte specialità - treno escluso):

Capitani e tenenti delle classi destinate alle unità di prima linea da inscrivere sul quadro di avanzamento pel 1931, anche se già compresi nei quadri precedenti e non promossi (circolare 256 *giornale militare* c. a.).

Periodo di richiamo:

— pei capitani 30 giorni: dal 10 luglio all'8 agosto;

— pei tenenti 20 giorni: dal 10 al 29 luglio.

Art. 2.

Agli ufficiali di cui ai precedenti capi I e III, qualora il periodo di richiamo debba servire anche ai fini dell'avanzamento, a mente dell'art. 14 della legge 10 luglio 1930, n. 957,

il periodo stesso è prorogato, a mente dell'art. 15 della legge anzidetta:

— fino a 30 giorni pei capitani che hanno preso parte ai corsi d'istruzione, annualmente istituiti dal Ministero della guerra e pei tenenti che non hanno la possibilità di prendere parte ai corsi stessi;

— fino a 40 giorni pei capitani che non hanno avuto la possibilità di prendere parte ai corsi di istruzione.

Art. 3.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

N. 272. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Richiamo alle armi d'autorità e a domanda per istruzione nel corrente anno 1931-IX.** — (Gabinetto). — 23 maggio 1931 – Anno IX.

A) *Richiami di autorità.*

I richiami avverranno nei periodi indicati nella determinazione Ministeriale del 23 maggio 1931 (circolare 271 *giornale militare* c. a.) per gli ufficiali di complemento di fanteria, d'artiglieria e del genio appartenenti alle unità di prima linea e delle classi e dell'anzianità nella stessa determinazione indicate.

1. — I comandi di corpo d'armata cureranno perchè il richiamo d'autorità avvenga con cartolina precetto, tenendo presenti le norme che saranno comunicate con apposita circolare.

2. — Sono dispensati dalla chiamata:

a) gli ufficiali che siano già stati richiamati negli anni 1929 e 1930;

b) gli ufficiali per i quali il relativo provvedimento di indisponibilità sia stato già pubblicato nel Bollettino ufficiale fino alla data del 1° giugno 1931-IX; nonchè gli ufficiali che comunque abbiano titolo a dispensa ai sensi dell'art. 1, comma *b*) e *c*) delle « Disposizioni riflettenti le dispense dalle chiamate alle armi », ed. 1911;

c) gli ufficiali di complemento che abbiano appartenuto a reparti della M. V. S. N. dislocati in Colonia, purchè il servizio prestato presso tali reparti sia stato di durata non inferiore ad un mese ed abbia avuto termine posteriormente al 29 agosto 1927 (art. 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111, circolare 118 *giornale militare* 1924);

d) gli ufficiali appartenenti ai quadri permanenti della milizia confinaria;

e) gli ufficiali appartenenti alla milizia forestale, pei quali non sia ancora stato pubblicato il provvedimento relativo alla loro cancellazione dai ruoli del R. Esercito;

f) gli ufficiali appartenenti alle sottonotate specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale:

Milizia nazionale portuaria (art. 14 R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, circolare 820 *giornale militare* 1927);

Milizia ferroviaria e postelegrafica (art. 11 del R. decreto-legge n. 1174 del 14 giugno 1925 e art. 7 del R. decreto-legge n. 1466 del 16 luglio 1925);

Milizia della strada (art. 2 della legge 24 marzo 1920, n. 537 che modifica il R. decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716);

g) gli ufficiali già incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento.

3. — Per gli ufficiali di complemento, soggetti al richiamo, i quali appartengono ai battaglioni di Camicie nere si dispone quanto appresso:

a) se si trovano assegnati ad uno dei battaglioni che dovranno partecipare insieme con i reparti del R. Esercito, alle prossime esercitazioni estive rimarranno a disposizione dei propri comandi di legione della M. V. S. N. ai quali si presenteranno in seguito ad ordini dei comandi stessi;

b) se non appartengono ai battaglioni sopraindicati dovranno prestar servizio secondo le loro assegnazioni come è detto al precedente n. 1.

4. — Le autorità dalle quali gli ufficiali dipendono a norma dell'art. 12 della circolare 230 *giornale militare* 1926, potranno esentare dalla presentazione alle armi i soli ufficiali i quali siano affetti da malattia che impedisca loro di prestare il servizio cui sono chiamati.

5. — Le domande di esenzione dalla chiamata per malattia dovranno essere presentate alle suddette autorità, le quali disporranno perchè il richiedente sia immediatamente sottoposto a visita medica militare.

Quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Non si dovranno accettare domande di esenzione per altri motivi all'infuori di quello sopra indicato. Le istanze che pervenissero al Ministero non avranno corso.

Le esenzioni per malattia accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) con elenco distinto per ogni arma, da trasmettersi, unitamente ai verbali di visita medica, il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare quelle accordate, sempre per lo stesso motivo, dopo tale giorno.

6. — Entro le ventiquattro ore dall'avvenuta presentazione degli ufficiali richiamati, i comandi di corpo di armata, qualora rilevino notevoli sperequazioni di forza tra un centro e l'altro della stessa specialità, potranno effettuare, ove lo credano, gli spostamenti che riterranno necessari.

B) *Richiami a domanda.*

1. — Durante il periodo dall'11 al 30 agosto p. v. potranno essere richiamati in servizio, a domanda: tenenti e capitani di complemento destinati alle unità di prima linea e capitani e maggiori delle armi di fanteria, artiglieria (treno escluso) e genio (treno escluso), come è indicato al successivo n. 2, che non abbiano fruito di precedente periodo di richiamo da meno di due anni.

2. — Possono presentare domanda di richiamo per istruzione:

a) ufficiali in A. R. Q.:

i capitani in A. R. Q. aventi anzianità di grado a tutto il 1° aprile 1927;

i maggiori in A. R. Q. aventi anzianità di grado a tutto il 16 novembre 1927;

b) ufficiali di complemento delle armi di cui al precedente n. 1 e che possono chiedere ai fini dell'art. 14 della legge n. 957 del 17 luglio 1930:

ARMA	Tenenti		Capitani	
	Età non oltre	anzianità fino al	età non oltre	anzianità fino al
Fanteria	i 38 anni al 31 dicemb. 1931	25- 3-1917	i 40 anni al 31 dicemb. 1931	14-10-1917
Artiglieria		24- 9-1916		22- 4-1917
Genio.....		27- 7-1916 (fino a Ruggeri Giuseppe pag. 66-2)		14- 7-1917

3. — Gli ufficiali delle categorie e dei gradi sopra indicati che desiderino il richiamo in servizio, dovranno presentare domanda, in carta semplice, non oltre il 15 luglio p. v.

Nella domanda potranno indicare l'ordine di preferenza nell'assegnazione dei corpi o reparti del corpo d'armata nella cui giurisdizione si trovano, tenendo presente che, di massima, l'assegnazione sarà fatta alle stesse unità alle quali sono già destinati dai comandi di corpo d'armata e ad unità viciniori dello stesso corpo d'armata. Dovranno anche indicare da quanto tempo abbiano lasciato il servizio effettivo e se abbiano fruito di altro periodo di richiamo.

4. — Le domande dovranno essere trasmesse, per il tramite gerarchico, ai comandi di corpo d'armata e delle isole che procederanno alla scelta degli ufficiali, ed alla loro as-

segnazione ai dipendenti corpi o reparti in relazione all'arma, al grado, alla specialità ed ai precedenti di servizio di ciascun ufficiale, tenendo però presenti le destinazioni già date e che potranno accogliere:

a) per gli ufficiali di complemento:

i corpi d'armata di Torino, Milano e Roma fino ad un massimo di 10 domande di capitani e 20 di tenenti;

i corpi d'armata di Alessandria, Bologna, Udine, Firenze, Bari, Napoli e Sicilia fino ad un massimo di 8 domande di capitani e 16 di tenenti;

il corpo d'armata di Verona fino ad un massimo di 6 domande di capitani e 12 di tenenti;

il corpo d'armata di Trieste fino ad un massimo di 4 domande di capitani ed 8 di tenenti;

il comando militare della Sardegna fino ad un massimo di 2 domande di capitani e 4 di tenenti;

b) per gli ufficiali in A. R. Q.:

fino ad un massimo di 4 domande di capitani o maggiori per ogni corpo d'armata a tre divisioni e pel corpo d'armata di Roma; di 2 domande per i corpi d'armata a due divisioni e una domanda per il comando militare della Sardegna.

Gli elenchi degli ufficiali prescelti dovranno entro il 20 luglio essere trasmessi al Ministero, con l'indicazione del grado, dell'arma e della specialità cui appartengono gli ufficiali stessi e dell'ente che li ha in forza, specificando, altresì, grado, nome, arma e specialità degli ufficiali le cui domande non avessero eventualmente potuto accogliere per mancanza di posti.

È in facoltà dei comandi di corpo d'armata di ricollocare in congedo, in qualsiasi momento, quegli ufficiali che non dimostrassero sufficiente interessamento ed attività.

Norme comuni ai richiami di cui alla lettera A) *e alla lettera* B) *della presente circolare.*

1. — Gli ufficiali richiamati in servizio dovranno presentarsi in uniforme ordinaria grigio verde, armati soltanto di pistola.

2. — Nella durata dei richiami, s'intendono comprese le giornate di viaggio eventualmente necessarie per raggiungere il posto o reparto al quale gli ufficiali saranno assegnati e per il ritorno nelle località di loro residenza.

3. — I comandi di corpo d'armata daranno disposizioni perchè le autorità competenti siano tempestivamente avvertite di rilasciare i documenti di viaggio necessari agli ufficiali richiamati per presentarsi alle unità di destinazione, nelle località nelle quali si troveranno le unità stesse all'atto del richiamo degli ufficiali.

4. — I distretti militari sono autorizzati a concedere, a carico del proprio fondo scorta, agli ufficiali di complemento richiamati, che ne facciano domanda, anticipi sino all'importo massimo di L. 500 per ufficiale, chiedendone subito rimborso ai corpi ai quali gli ufficiali stessi sono destinati per il richiamo.

I corpi non appena ricevute le richieste dei distretti provvederanno al rimborso della somma di cui trattasi a carico del proprio fondo scorta che verrà ripianato con le corrispodenti ritenute sugli assegni spettanti agli ufficiali anzidetti pel periodo di richiamo.

5. — Agli ufficiali dell'A. R. Q. richiamati per effetto della presente circolare saranno corrisposti gli stessi assegni dei pari grado in s. p. e., rimanendo sospeso in pari tempo il trattamento relativo alla posizione di A. R. Q.

Agli ufficiali di complemento dovranno essere corrisposti:

a) gli assegni inerenti al grado di ufficiale rivestito dal richiamato, fissati dalla legge n. 1047 del 27 giugno 1929-VII tabella n. 3 (pag. 1642 della circolare 408 del *giornale militare* 1929);

b) l'indennità militare di cui all'art. 57 del R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (circolare 219 del *giornale militare* 1929);

c) l'aggiunta di famiglia spettantegli in relazione al grado ed alla situazione di famiglia.

L'impiegato richiamato temporaneamente alle armi in qualità di ufficiale di complemento, riceverà dall'amministrazione da cui dipende il solo stipendio, giusta l'art. 81 del

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 — escluso cioè il supplemento di servizio attivo inerente all'impiego civile e l'aggiunta di famiglia — mentre riceverà dall'amministrazione militare per tutta la durata del richiamo gli assegni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

6. — Per quanto riguarda le indennità eventuali, tutti gli ufficiali avranno durante la permanenza presso le truppe, il trattamento che compete agli ufficiali dello stesso grado del servizio permanente effettivo. Agli ufficiali delle truppe da montagna che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dalla circolare 544 *giornale militare* 1925, sarà inoltre corrisposto il soprassoldo mensile di L. 100, in essa stabilito.

Agli ufficiali di che trattasi competono altresì le indennità di viaggio per servizi isolati di cui all'art. 3 della circolare 160 *giornale militare* 1925, e successive modificazioni.

La liquidazione delle spese relative al viaggio che essi compiranno per raggiungere il corpo o reparto al quale verranno assegnati, verrà fatta dal corpo o reparto medesimo. Le spese per il ritorno al luogo di residenza verranno rimborsate dai comandi di divisione o di distretto che li hanno in forza.

7. — Tutti gli assegni e le indennità di cui ai precedenti numeri 5 e 6 vanno soggetti alla nota riduzione del 12 per cento.

8. — I comandi di divisione e di distretto cureranno che la presentazione ai reggimenti degli ufficiali richiamati sia accompagnata dall'invio dei libretti personali e ciò al duplice scopo di dare conoscenza dei precedenti dell'ufficiale ai superiori che li dovranno impiegare e giudicare e di aggiornare i libretti stessi.

I comandi di reggimento, sentiti gli ufficiali, segnaleranno con apposita relazione ai comandi di divisione e di distretto le eventuali discordanze che avranno rilevato circa quanto è segnato sul libretto e quanto avranno comunicato gli interessati.

9. — I comandi di divisione e di distretto interessati disporranno perchè sui documenti matricolari e libretti personali degli ufficiali di che trattasi, siano apportate le variazioni relative al richiamo con le seguenti diciture:

a) per gli ufficiali di cui al capo I della determinazione ministeriale inserta nella circolare n. 271 del *giornale militare* c. a.:

« Richiamato alle armi dal 25 luglio 1931 al 13 agosto 1931 per prendere parte alle esercitazioni estive coi reparti della divisione di . . . . . »;

b) per gli ufficiali di cui ai capi II e III della determinazione ministeriale inserta nella circolare n. 271 del *giornale militare* c. a.

« Richiamato alle armi dal . . . . . al . . . . . per istruzione », per gli ufficiali di cui al capo II e per quelli di cui al n. 1 della lettera *A*) del capo III.

« Richiamato alle armi per il periodo di esercitazione previsto dall'art. 14 della legge 10 luglio 1930, n. 957 », per tutti gli altri, compresi quelli di cui all'art. 2 della determinazione ministeriale anzidetta.

10. — Al termine del servizio sarà redatto per ciascun ufficiale un rapporto in duplice copia, da inviarsi, unitamente alla relazione di cui al precedente n. 8 e ai libretti in restituzione, ai comandi di divisione o di distretto.

Nel rapporto oltre alle qualità di comando dovranno essere messe in evidenza le particolari attitudini degli ufficiali a coprire incarichi previsti nell'interno delle unità reggimentali.

11. — Ultimato il periodo delle esercitazioni estive, i comandi di corpo d'armata ed i comandi militari delle isole trasmetteranno al Ministero (Gabinetto), una breve relazione sul numero di ufficiali richiamati e sui risultati complessivi conseguiti, corredata dalle eventuali loro osservazioni e proposte, e segnaleranno con specchio a parte la spesa sostenuta per ciascun ufficiale.

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

N. 273. — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario. — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

1. Gli ufficiali inferiori di complemento, i sottufficiali e i militari di truppa delle varie armi e corpi, che a mente dell'art. 23 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito (R. decreto 21 marzo 1929, n. 629) e dei paragrafi 53, 59 della circolare 439 *giornale militare* 1930, aspirano alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, dovranno, pel tramite del rispettivo distretto, far pervenire alle competenti direzioni di sanità militare ed agli uffici veterinari di corpo d'armata non oltre il 1° luglio p. v., apposita domanda redatta in carta da bollo di L. 5 e corredata dai seguenti documenti:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; ovvero: laurea in medicina e chirurgia conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e laurea in chimica, ovvero laurea in chimica e farmacia o laurea in chimica e diploma in farmacia conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario; ovvero laurea in zooiatria conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 886 durante tutto l'anno accademico 1924-1925.

2. Gli esperimenti cui, a mente delle precitate disposizioni, dovranno essere sottoposti gli aspiranti alla nomina di cui sopra, avranno luogo in una unica sessione il 20 luglio p. v. presso le direzioni di sanità militare e gli uffici veterinari di corpo d'armata con le modalità stabilite dalla circolare 411 *giornale militare* 1924 e dinanzi alle commissioni previste dall'art. 60 della circolare 439 sovra citata.

Coloro, peraltro, che risiedono nel territorio del comando militare della Sardegna, sosterranno gli esperimenti presso gli uffici sanitario e veterinario di Cagliari.

Gli aspiranti dovranno presentarsi alle commissioni esaminatrici muniti di un documento di identificazione personale.

3. A mente dell'art. 57 della circolare 439 *giornale militare* 1930 gli ufficiali di complemento aventi grado superiore a quello di sottotenente potranno, ancorchè risusciti idonei, ottenere la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o veterinario, purchè rinuncino, a tutti gli effetti, al grado rivestito.

4. Coloro che, a norma della presente circolare, conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario o veterinario, dovranno compiere nel corpo stesso un mese di servizio, ai sensi del paragr. 62 della circ. 439 *giornale militare* 1930, entro un anno dalla data della nomina. A tal uopo rilascieranno esplicita dichiarazione impegnativa.

5. Le direzioni di sanità e gli uffici veterinari faranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali - divisione 3ª) le domande degli interessati, corredate dei prescritti documenti, ed i risultati degli esperimenti non oltre il 20 agosto p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 274. — CONCORSI E GARE. — **Premio Ministero della guerra – Categoria militare compresa nel concorso ippico di Torino 2-9 giugno 1931 – Anno IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 28 maggio 1931 – Anno IX.

Premio Ministero della guerra (2-9 giugno 1931), categoria militare (handicap), circ. 769 *giornale militare* 1927.

Premi: 5000 lire.

Prova resistenza:

Marcia di circa km. 30 - Velocità km. 12 all'ora.

Il tempo impiegato in più sarà penalizzato in ragione di tre punti di penalità ogni 5' di ritardo.

Percorso in campagna di 5000 metri circa alla velocità di 500 metri al minuto. Il tempo impiegato in più ed in meno sarà penalizzato o darà vantaggio in ragione di un punto per ogni mezzo minuto completo.

Percorso di ostacoli di m. 1200 circa con ostacoli non superiori a metri 1,20 (velocità).

Classifica generale sommando i vantaggi e le penalità delle tre prove. In caso di parità si terrà conto del tempo impiegato nella prova del percorso in campagna.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 275. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Servizio pompieristico militare. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

Allo scopo di addestrare nel servizio pompieristico militare ufficiali e sottufficiali del genio, col 1° settembre 1931 avrà inizio un periodo di addestramento nello speciale servizio predetto.

Tale periodo, della durata di 7 mesi (1° settembre-1° aprile) sarà trascorso contemporaneamente presso i corpi dei civici pompieri di Milano e di Genova, a ciascuno dei quali saranno comandati 2 ufficiali e 2 sottufficiali del genio.

In seguito a domanda potranno partecipare al servizio pompieristico gli ufficiali inferiori del genio giudicati idonei che:

a) abbiano compiuto i corsi regolari della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio;

b) o siano laureati in ingegneria;

c) o abbiano già effettuato un tirocinio nel servizio pompieristico militare;

d) abbiano passato almeno due anni alle truppe, nei reparti zappatori-minatori o teleferisti.

I sottufficiali per essere ammessi dovranno essere sergenti raffermati o sergenti maggiori ed avere attitudine professionale al servizio pompieristico.

Sia gli ufficiali che i sottufficiali dovranno possedere le qualità fisiche e di arditezza richieste dal particolare addestramento e dovranno essere riconosciuti idonei da apposita visita medica che sarà passata presso il corpo pompieri cui saranno destinati.

Al personale comandato sarà corrisposta l'indennità di soggiorno, e saranno distribuiti a spese dell'amministrazione militare gli indumenti necessarî (elmetti, stivali, cinturone con piccozzino e giubbone impermeabile).

Gli ufficiali, di regola, compiranno a turno un servizio continuativo di 24 ore insieme con l'ufficiale dei pompieri di servizio, dormendo durante tale turno nella caserma dei pompieri, assistendo a tutte le istruzioni e manovre e intervenendo a tutti gl'incendi e agli altri servizi eventuali.

Saranno assegnati, nei riguardi disciplinari e amministrativi, al comando genio di corpo d'armata di Milano e al comando di presidio di Genova rispettivamente.

I sottufficiali alloggeranno nella caserma dei pompieri, convivendo alla loro mensa e compiendo tutte le istruzioni e i servizi che spettano ai pompieri non graduati.

Disciplinarmente dipenderanno dagli ufficiali del genio con cui si trovano, e nei riguardi amministrativi saranno aggregati a un corpo del presidio.

Quando ne siano riconosciuti idonei dal comandante dei pompieri, interverranno a turno, con la squadra di prima partenza, agli incendi e a tutte le chiamate dei pompieri per altri soccorsi (escluso i servizi di guardia e di sorveglianza ai luoghi pubblici), e si addestreranno, in caserma, nel comando di squadra.

Sull'attitudine e sul profitto del personale militare i comandanti dei civici pompieri riferiranno secondo le disposizioni che saranno date al riguardo.

Le domande per l'ammissione al servizio in parola munite dei pareri delle autorità gerarchiche, dovranno pervenire all'ispettorato del genio entro il 15 luglio p. v. e l'ispettorato, dopo averle vagliate, sottoporrà al Ministero le proposte di assegnazione ai corpi pompieristici sopracitati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 276. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per l'avvistamento e la segnalazione degli aerei – Non in vendita – Edizione 1931-IX.** — (Comando del corpo di stato maggiore). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

Sono state pubblicate le « Norme per l'avvistamento e la segnalazione degli aerei », non in vendita, edizione 1931-IX (Comando del Corpo di stato maggiore) che l'ufficio pubblicazioni di questo Ministero distribuirà agli enti interessati nelle quantità che gli verranno indicate dal Comando del Corpo di stato maggiore - Ispettorato D. A. T.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 277. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla tavoletta topografica per l'artiglieria.** — (Direzione generale di artiglieria). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

È stata pubblicata l'Istruzione sulla tavoletta topografica per l'artiglieria — testo e tavole — edizione 1931, che per cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), sarà distribuita secondo le indicazioni dell'elenco, art. 1 della circolare n. 126 del *giornale militare* c. a.

L'ufficio pubblicazioni militari curerà anche la vendita della pubblicazione agli enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta, concedendo a questi ultimi lo sconto del 35 per cento stabilito dalla circolare 28 del *giornale militare* 1928.

Il prezzo di ciascuna copia è fissato in L. 1,40.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 278. — SCUOLE MILITARI - SOTTUFFICIALI. — **Ammissione di suttufficiali al 1° anno dei corsi di abilitazione alla nomina a sottotenente maestro di scherma, presso la scuola centrale di educazione fisica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

1. — Per l'anno scolastico 1931-32 è indetto un concorso per l'ammissione di 15 sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma.

Peraltro nell'intendimento di assicurare la effettiva presenza al corso di un numero di allievi pari al numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi a frequentare il periodo di esperimento di cui al successivo n. 23, in qualità di aspiranti allievi, anche i 10 sottufficiali, classificati nelle graduatorie da formarsi con i criteri appresso specificati, dopo i primi 15.

Tali 10 sottufficiali verranno a sostituire nell'ordine risultante dalla graduatoria medesima, quelli che eventualmente, entro il predetto periodo di esperimento, venissero a cessare dal corso per qualsiasi motivo. Alla fine del periodo di esperimento, tanto gli aspiranti allievi non ritenuti idonei a continuare il corso, o che comunque ne vengano a cessare, quanto quelli che non siano stati chiamati a sostituire i vincitori dimessi dal corso, verranno fatti rientrare ai propri corpi.

2. — Il corso, che si svolgerà presso la sezione magistrale di scherma della scuola centrale di educazione fisica in Roma, avrà inizio il 1° ottobre 1931 e avrà la durata di 3 anni. Compiuto con successo il predetto corso, i sottufficiali allievi conseguiranno il diploma di maestro di scherma.

Si avverte che al termine del corso triennale le nomine a sottotenente maestro di scherma potranno essere ritardate perchè esse sono subordinate al verificarsi delle corrispondenti vacanze nel ruolo.

Requisiti per le ammissioni.

3. — Possono prendere parte al concorso i sottufficiali del R. Esercito in effettivo servizio, che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non superino il 24° anno di età al 31 dicembre 1931;

b) abbiano non meno di due anni di anzianità da sottufficiale al 1° ottobre 1931, tenendo presenti per il computo dell'anzianità, le norme di cui al successivo n. 6;

c) soddisfino ai requisiti fisici di cui alla lettera *b*) del n. 10;

d) siano, dalle competenti commissioni di avanzamento, ritenuti meritevoli, per qualità morali, intellettuali, di coltura e di carattere, di aspirare al grado di ufficiale;

e) posseggano uno dei titoli di studio elencati al numero seguente, conseguiti secondo le leggi generali dell'istruzione pubblica od un titolo di studio superiore.

I sottufficiali che non siano in possesso di uno di tali titoli di studio, possono ugualmente partecipare al concorso, ma dovranno sostenere apposite prove di esame a sensi del successivo n. 15.

I concorrenti dovranno obbligarsi, con dichiarazione scritta, a rimanere in servizio, dopo conseguito il diploma di maestro di scherma, per un periodo di quattro anni, a partire dalla data del conseguimento del diploma stesso.

4. — Per partecipare al concorso con dispensa dei relativi esami occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Certificato di ammissione alla 1ª classe del liceo classico;

Licenza ginnasiale del vecchio ordinamento;

Certificato di ammissione alla 1ª classe del liceo scientifico;

Certificato di ammissione alla 1ª classe del corso superiore di istituto tecnico;

Certificato di ammissione alla 1ª classe del corso superiore di istituto magistrale;

Licenza complementare;

Licenza tecnica del vecchio ordinamento.

5. — I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 4, verranno ammessi a sostenere gli esami di concorso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

6. — Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nella qualità di sergenti, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data d'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di prima nomina.

7. — Non possono prendere parte al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che vi abbiano rinunciato, coloro che avendo già frequentato un corso presso la detta Scuola ne siano stati rimandati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari, e coloro che abbiano sostenuto con insuccesso per due volte l'esame di concorso per l'ammissione ai corsi stessi.

Modalità per l'ammissione al concorso.

8. — Il sottufficiale che aspiri a partecipare al concorso inoltrerà domanda, in carta bollata da L. 3, al proprio comandante di corpo entro il 30 giugno p. v.

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) documento comprovante il possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 4, salvo quanto è prescritto all'ultimo comma del presente n. 8. Tale documento consisterà in apposito certificato redatto su carta bollata da L. 3, rilasciato e firmato dal capo dell'istituto (governativo o pareggiato) presso cui il concorrente ha seguito i corsi o sostenuto gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

Ai concorrenti che presentassero il documento di cui sopra, senza l'indicazione di voti riportati, sarà attribuita la votazione minima di idoneità agli effetti della preferenza di cui al successivo n. 13;

b) atto, su carta bollata da L. 5, mediante il quale il sottufficiale si impegni, ai sensi dell'ultimo comma del precedente n. 3, a non chiedere l'invio in congedo o la dispensa dal servizio permanente per un periodo di 4 anni dalla data del conseguimento del diploma.

Nel caso che l'aspirante non possegga uno dei titoli di studio di cui al n. 4 dovrà unire alla domanda, oltre il documento di cui alla lettera *b*) del presente n. 8, una dichiarazione di non possedere alcuno dei titoli medesimi, dichiarandosi altresì pronto a sottoporsi agli esami di concorso.

9. — Alla domanda di partecipazione al concorso sarà unito un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o reparto corrispondente) nel quale rapporto sarà fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura e, in genere, delle qualità morali e militari possedute dal sottufficiale e sarà esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito sui doveri e sulle attribuzioni del proprio grado.

10. — Il comandante del corpo, dopo aver verificata la regolarità delle domande e dei rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procederà nel modo seguente:

a) verificherà anzitutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*), *b*) del n. 3, e che non debbano essere esclusi dal concorso per motivi previsti nel numero 7;

b) in relazione alla lettera *c*) del n. 3 disporrà perchè gli aspiranti siano sottoposti ad apposita visita medica collegiale presso l'ospedale militare più vicino, con l'avvertenza che non potranno in alcun caso concorrere all'ammissione al corso quelli che non raggiungano la statura minima di m. 1.65.

La commissione medica dovrà accertare che i candidati siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra, portando la sua speciale attenzione sull'integrità del sistema nervoso, del cuore, della vista e dell'udito, applicando le norme stabilite per gli ammittendi alle Accademie militari. Il relativo verbale di visita dovrà essere unito allo specchio individuale di proposta di cui al comma *c*) del n. 11. La commissione medica procederà anzitutto ad una votazione di idoneità, indi assegnerà a ciascun candidato un punto di attitudine fisica da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, da 10 a 20 per i dichiarati

idonei. La media che ne risulterà verrà riportata nel suddetto verbale e successivamente iscritta a cura delle singole commissioni di avanzamento alla colonna 1 del menzionato specchio individuale di proposta.

I candidati non riconosciuti idonei in tale prima visita medica verranno senz'altro esclusi dal concorso; gli altri saranno in seguito sottoposti presso il comando della scuola centrale militare di educazione fisica, ad una seconda visita sanitaria il cui risultato sarà definitivo ed inappellabile, giusta le norme di cui al successivo n. 22;

c) infine, tenendo conto del complesso delle qualità possedute dal sottufficiale, delibera se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda di partecipazione al concorso. In caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare, i membri della Commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al candidato per le sue qualità militari. Tali punti saranno da 0 a 9 per i non meritevoli, da 10 a 20 per i meritevoli. La media che ne risulterà verrà iscritta alla colonna 2 del menzionato specchio di proposta.

11. — Gli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione d'avanzamento saranno proposti senza limite di numero quali candidati al concorso.

A tale uopo i comandanti di corpo, pel tramite delle autorità gerarchiche, inoltreranno, entro il 5 luglio p. v. ai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono, i documenti appresso elencati:

a) un elenco nominativo dei sottufficiali che abbiano presentato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso. Nella colonna annotazioni di detto elenco dovrà essere indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 4 o se debba sostenere gli appositi esami;

c) uno specchio individuale di proposta conforme al modello annesso alla presente circolare redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1 e 2) in conformità delle disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente n. 10.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

Copia del foglio matricolare (mod. 59) con allegata una dimostrazione indicante come sia stato eseguito il computo dell'anzianità di sottufficiale;

Copia del foglio caratteristico (mod. *F*);

L'atto di cui alla lettera *b)* del precedente n. 8;

Il documento comprovante il titolo di studio dal sottufficiale posseduto oppure la dichiarazione di non possederne alcuno, conforme alle norme del predetto n. 8.

12. — Le autorità gerarchiche di cui al precedente numero esaminata la regolarità degli atti, esprimeranno in foglio a parte il loro parere motivato sulle proposte di ammissione e sui giudizi di esclusione dal concorso, che trasmetteranno quindi ai rispettivi comandi di corpo d'armata entro il 10 luglio p. v.

I comandi di corpo d'armata esamineranno le proposte pervenute ed esprimeranno su ciascuna di esse, in foglio a parte, il loro parere motivato. Disporranno quindi perchè per il 20 luglio p. v. siano trasmesse:

a) al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione sottufficiali), le proposte sulle quali taluna delle autorità gerarchiche si sia espressa sfavorevolmente;

b) al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma, le rimanenti proposte.

Il Ministero della guerra darà poi comunicazione delle determinazioni prese in merito alle proposte di cui alla lettera *a)* ai comandi di corpo d'armata interessati ed al comando della scuola centrale di educazione fisica, alla quale trasmetterà gli atti relativi al concorrente in caso di determinazione favorevole.

Graduatoria provvisoria dei candidati.

13. — Il comando della scuola centrale di educazione fisica, ricevute le domande degli aspiranti, procederà anzitutto ad una graduatoria provvisoria dei candidati in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 4; indi, per i concorrenti sprovvisti di titolo di studio, compilerà l'elenco di cui all'ultimo comma del successivo n. 14.

Detta graduatoria provvisoria sarà formata in base alla media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun sottufficiale per l'attitudine fisica e per le qualità militari di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 10. A parità, si avrà riguardo alla media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie (esclusi quelli di educazione fisica e condotta) del titolo di studio posseduto, qualunque esso sia, purchè compreso fra quelli elencati al n. 4. A parità anche di media desunta dal titolo di studio avrà la precedenza il grado.

La graduatoria definitiva verrà compilata in seguito, in base ai criteri di cui al successivo n. 23.

14. — Il risultato della gradutoria provvisoria di cui al precedente n. 13 sarà trasmesso entro il 20 agosto p. v. al Ministero per l'approvazione, mediante l'invio di un elenco nominativo dimostrante il risultato ottenuto dai concorrenti. Tale elenco dovrà contenere i dati di cui alle parti *A* e *B* dello specchio individuale annesso alla presente, ed i candidati vi saranno iscritti per ordine di graduatoria. All'elenco dovrà essere allegata, per ciascun sottufficiale, una copia dello specchio individuale, debitamente completata. Le ammissioni si effettueranno secondo l'ordine risultante dalla suddetta graduatoria, sino a ricoprire i posti messi a concorso.

Contemporaneamente il comando della scuola rimetterà al Ministero un elenco nominativo dei sottufficiali che debbono essere sottoposti all'esame scritto. Tale ultimo elenco dovrà contenere l'indicazione dell'arma e del corpo a cui ciascun sottufficiale appartiene, e quella del relativo corpo d'armata.

15. — Dopo che il Ministero avrà approvato la graduatoria dei concorrenti forniti di titoli di studio, nel caso che rimanessero posti disponibili, saranno ammessi a soste-

nere gli esami gli aspiranti non forniti di uno dei titoli di studio elencati al n. 4. Le relative comunicazioni saranno fatte dal comando della scuola centrale di educazione fisica pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di lingua italiana e in due gruppi di prove orali: storia e geografia - matematica e scienze naturali, secondo i programmi stabiliti dal Regolamento per le Scuole centrali per l'ammissione alla Sezione magistrale di scherma - Ediz. 1930. L'esame scritto avrà luogo il 5 settembre p. v. dalle ore 9 in poi presso i rispettivi comandi di corpo d'armata; presso i comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il comando delle truppe dell'Egeo per i sottufficiali che si trovino in dette località.

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi su indicati il mattino del 4 settembre p. v e saranno aggregati per la durata dell'esame, a un corpo designato dai comandi stessi. Il tema sarà dato dal Ministero.

16. — Una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando del corpo d'armata, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Per ottenere la massima obbiettività di giudizio sui lavori scritti, dei candidati, saranno osservate le seguenti norme:

a) nel giorno stabilito per l'esame, il presidente della commissione di vigilanza ritirerà dal comando del corpo d'armata la nota dei candidati, dalla quale cancellerà i nomi dei sottufficiali non presentatisi o che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente scriverà, a fianco del nome di ciascun candidato, un nome di località da tenersi assolutamente segreto. In testa alla nota il presidente indicherà la data e la specie dell'esame;

b) il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scriverà su ciascuno

l'ora della consegna, e, inoltre, su ciascun foglio, il nome di località ch'egli ha assegnato al candidato;

c) al termine dell'esame verrà redatto dalla commissione un succinto verbale della seduta e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del comandante del corpo d'armata:

il verbale e i temi;

la nota dei nomi dei concorrenti con i corrispondenti nomi di località.

Al termine dell'esame, i comandi di corpo d'armata disporranno per la spedizione:

al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma, dei temi svolti dai candidati e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del corpo d'armata di Roma, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

17. — I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso la scuola centrale di educazione fisica da una commissione speciale nominata dal comandante delle scuole centrali militari, composta di tre membri scelti fra gli ufficiali delle scuole centrali.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lingua italiana delibererà a maggioranza di voti circa l'idoneità di ogni concorrente, e stabilirà quindi una classificazione per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello allegato alla presente circolare).

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi (tre).

18. — I sottufficiali idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando della scuola centrale di educazione fisica pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. *Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nell'Egeo dette comunicazioni dovranno essere fatte telegraficamente.*

Nel contempo il comando della predetta scuola invierà al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione sottufficiali) un elenco nominativo dei sottufficiali sottoposti all'esame scritto, distinto in idonei e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione ed il punto di classificazione.

19. — Gli esami orali avranno luogo dal 15 settembre p. v., presso la scuola centrale di educazione fisica. I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 14 settembre, alla sede della predetta scuola, dalla quale saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà del comandante delle scuole centrali militari di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esami orali per i sottufficiali che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

20. — Gli esami orali saranno sostenuti innanzi ad una commissione nominata dal comandante delle scuole centrali militari e presieduta dal comandante della scuola centrale di educazione fisica, composta complessivamente di sette membri compreso il presidente.

Tale commissione sarà ripartita in due sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondente ai seguenti gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica e scienze naturali.

Per ciascun gruppo di materie le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei. Le prove s'intenderanno superate solo dal sottufficiale che abbia riportato l'idoneità in ciascun gruppo.

Al termine degli esami, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dall'Egeo risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata di Roma.

I punti di merito attribuiti nelle suddette prove saranno poi segnati, per cura della commissione, nelle apposite colonne dello specchio individuale.

21. La graduatoria provvisoria di merito dei concorrenti risultati idonei negli esami sarà formata in base ai medesimi criteri elencati al n. 13, con l'avvertenza che a parità di media dei punti attribuiti a ciascun sottufficiale per attitudine fisica e per qualità militari, si avrà riguardo alla media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte ed orali.

Detta graduatoria determinerà l'ordine di successione delle ammissioni dei concorrenti di cui trattasi nel numero di posti rimasti disponibili dopo l'ammissione dei candidati forniti del titolo di studio e verrà trasmessa al Ministero per l'approvazione entro il 25 settembre p. v., con modalità analoghe a quelle indicate al precedente n. 14.

Visita medica definitiva.

22. — Dopo che il Ministero avrà restituito approvate le graduatorie di cui ai numeri 13 e 21 il comando della scuola centrale di educazione fisica provvederà pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata, a fare avvertire i sottufficiali dichiarati idonei.

Detti sottufficiali dovranno presentarsi il 1° ottobre p. v. alla scuola centrale di educazione fisica (Farnesina) alla quale passeranno aggregati sotto la data del giorno precedente. All'atto della presentazione essi saranno sottoposti a una visita medica definitiva.

Tale visita sarà passata da una commissione nominata dal direttore di sanità militare del corpo d'armata di Roma, costituita da tre ufficiali superiori medici, di cui uno della scuola centrale di educazione fisica. Il risultato di essa sarà definitivo e inappellabile.

Periodo di esperimento — Graduatoria definitiva.

23. — Il periodo di esperimento di cui al n. 1 ha la durata di due mesi; esso ha lo scopo di comprovare l'attitudine alla scherma dei sottufficiali ammessi. Durante tale periodo i sot-

tufficiali verranno sottoposti ad esami di valutazione fisica, atti a dare un concetto così del grado di robustezza organica come a mettere in evidenza la presenza di disturbi latenti delle varie funzioni e specialmente delle vie respiratorie, delle circolatorie e renali.

Al termine dell'esperimento, il maestro direttore tecnico, ed il dirigente del servizio sanitario, ciascuno per la parte di propria competenza, presenteranno al comando della scuola separati rapporti personali, sulle attitudini di ciascun sottufficiale a continuare il corso. In pari tempo sarà provveduto a classificare i sottufficiali nelle singole materie di insegnamento.

Per essere dichiarati idonei a proseguire il corso i sottufficiali dovranno aver riportato l'approvazione nelle singole materie d'insegnamento, nonchè i pareri favorevoli del maestro direttore tecnico e del dirigente il servizio sanitario.

Per gl'idonei il comando della scuola compilerà la graduatoria definitiva di ammissione al corso.

Per formare tale graduatoria verrà sommato il punto della graduatoria provvisoria di cui ai numeri 13 e 21 con la media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie, durante il periodo di esperimento, e si dividerà il numero così ottenuto per 2. Il risultato costituirà il punto base per la graduatoria definitiva.

Per i sottufficiali comunque dichiarati non idonei saranno compilati appositi specchi motivati di proposte di rinvio al corpo, corredandoli delle relazioni di cui al comma 2° del presente numero.

La graduatoria definitiva e gli specchi di proposta di rinvio al corpo verranno trasmessi al Ministero della guerra (Direzione Generale Leva, Sottufficiali e Truppa - Divisione Sottufficiali), per l'approvazione.

I nomi dei sottufficiali ammessi a continuare il corso verranno pubblicati sul giornale militare ufficiale.

I sottufficiali aspiranti allievi non ritenuti idonei per qualsiasi motivo a continuare il corso e coloro che non siano stati chiamati a sostituire i sottufficiali vincitori dimessi dal corso stesso, saranno fatti rientrare al corpo.

24. — Al termine dei due mesi di esperimento, i sottufficiali ammessi definitivamente al corso saranno trasferiti effettivi alla scuola centrale di educazione fisica. I sottufficiali dei

CC. RR. continueranno peraltro a rimanervi aggregati, passando effettivi alla legione territoriale di Roma.

25. — Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalla sezione magistrale di scherma, in qualunque tempo, anche dopo il periodo di esperimento di cui al n. 23, quei sottufficiali allievi che per qualsiasi ragione non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente maestro di scherma, senza che gli incomba obbligo di specificare i motivi del provvedimento.

26. — Il risultato ottenuto in concorsi effettuatisi negli anni passati non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo per essere ammesso o preferito quest'anno al concorso.

27. — In occasione dell'ammissione definitiva dei sottufficiali al corso della sezione magistrale di scherma, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) degli ammessi saranno trasmessi in ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari ove non siano in buono stato dovranno essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. Esercito;

c) sui detti fogli matricolari sarà indicata la variazione relativa all'ammissione al corso, e cioè: « Tale alla scuola centrale di educazione fisica per frequentare il corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma »;

d) i preavvisi di partenza saranno trasmessi al comando della scuola di educazione fisica, non appena notificata l'ammissione, e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento alla scuola da iscriversi sul foglio matricolare verrà resa nota in occasione della pubblicazione sul giornale militare dei nomi dei sottufficiali ammessi al corso;

f) circa l'armamento degli ammessi, essi dovranno essere inviati alla scuola disarmati, secondo il disposto della circolare 163 *G. M.* 1926.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo e di equipaggiamento che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione alla scuola, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tali condizioni.

28. — I comandi di corpo disporranno che alla presente circolare sia data la necessaria diffusione fra i dipendenti sottufficiali.

Il Ministro: P. GAZZERA.

Allegato alla circolare n. 278 del *giornale militare* 1931.

SPECCHIO INDIVIDUALE

di proposta e dei risultati di concorso

del (1) .....

appartenente al (2) . .....

per l'ammissione al 1° anno di corso di abilitazione della sezione magistrale di scherma.

(1) Grado, casato e nome.
(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

Segue Allegato alla circolare n. 278 *giornale militare* 1931.

A) Deliberazione della		Media da prendersi a base per la formazione della graduatoria provvisoria (colonne 1+2 diviso per 2)	*B*) Risultato degli esami di concorso			(1) Punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 3)	(2) Numero di classificazione sul totale dei concorrenti	*Annotazioni*
Commissione medica	Commissione di avanzamento		Lingua italiana	Storia e Geografia	Matematica Scienze naturali			
			Esperimento scritto	Prove orali				
Punto di attitudine fisica	Punto di merito per le qualità militari		Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Il Comandante del (3)

Il Comandante della Scuola Centrale di Educazione Fisica

(1) Per i candidati in possesso del titolo di studio, verrà annotata sulla colonna annotazioni il titolo di studio posseduto con l'indicazione della media aritmetica dei voti riportati nelle singole materie (esclusi quelli di educazione fisica e condotta). — La predetta media dei voti costituirà titolo di preferenza a parità della media di cui a colonna 3.

(2) S'intende il numero dei concorrenti.

(3) Indicare il Corpo.

N. 279. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali in S. P. E. assistenti alle cliniche ed agli istituti scientifici delle R. Università del Regno.** — (Direzione generale di sanità militare). — 16 maggio 1931 - Anno IX.

Determino che, anche per il prossimo anno accademico, ufficiali medici in S. P. E. siano inviati alle cliniche ed agli istituti scientifici delle R. Università del Regno, quali assistenti militari.

Potranno aspirare all'assegnazione di cui trattasi i maggiori medici con non più di due anni di grado ed i capitani medici con non meno di tre anni di grado.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Maggiori medici e capitani medici:

2 posti di assistente militare presso le cliniche mediche delle R. Università;

Maggiori medici e capitani medici:

2 posti di assistente militare presso le cliniche chirurgiche delle R. Università;

Capitani medici:

2 posti di assistente militare presso le cliniche neuropsichiatriche delle R. Università;

Capitani medici:

3 posti di assistente militare presso le cliniche otorinolaringoiatriche della R. Università;

Capitani medici:

2 posti di assistente militare presso le cliniche oculistiche delle R. Università;

Capitani medici:

un posto di assistente militare presso un istituto di anatomia patologica delle R. Università;

Capitani medici:

2 posti di assistente militare presso gli istituti di igiene delle R. Università;

Capitani medici:

1 posto di assistente militare presso un istituto di radiologia delle R. Università.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali dei gradi e delle anzianità sopra indicate, per ciascuna delle specialità, purchè abbiano già prestato servizio nella specialità stessa in qualità di capo reparto o di assistente, o possano dimostrare di possedere in essa una buona preparazione. Saranno esclusi quelli comunque in aspettativa o in licenza di convalescenza e quelli che hanno già preso parte ad altri corsi di specialità.

Gli ufficiali, che intendono concorrere all'ammissione, dovranno, per il tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al Ministero - Direzione generale di sanità militare, unendo, eventualmente, quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che essi desiderano coltivare, senza far cenno di sede gradita, riservandosi il Ministero di fare l'assegnazione di sua scelta.

I direttori di sanità dei corpi d'armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero - Direzione generale di sanità militare - non oltre il 31 agosto p. v. le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza non solo i titoli dei candidati, ma anche la loro attitudine e la loro preparazione nella specialità prescelta.

Il numero dei posti di assistente militare per ciascuna clinica od istituto scientifico, stabilito dalla presente circolare, non è tassativo; pertanto questo Ministero, pur rimanendo nel numero complessivo di 15 ufficiali da scegliere quali assistenti militari, si riserva di destinare a qualche clinica od istituto scientifico un numero di assistenti superiore a quello stabilito, scegliendo sempre fra coloro che hanno concorso alla stessa specialità, qualora i concorrenti per altre specialità non siano in numero sufficiente a coprire i posti per le relative cliniche ed istituti stabiliti e non risultino possedere una sufficiente preparazione per potervi essere assegnati.

Gli ufficiali, che saranno comandati alle cliniche od agli istituti scientifici, verranno di massima, al termine del corso, destinati agli ospedali militari a seconda delle esigenze del servizio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

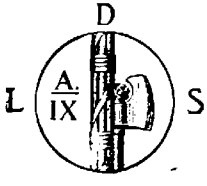
Variazioni nelle circoscrizioni territoriali amministrative pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 maggio 1931-IX.

Provincia	Variazioni nelle circoscrizioni amministrative territoriali	Numero e data del R. decreto	N. della Gazzetta Ufficiale
Bari	Il comune di Bari delle Puglie è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Bari ».	n. 392 30 marzo 1931	101
Trento	Il comune di Arnò è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di « Bondo – Breguzzo ».	n. 395 30 marzo 1931	103
Bologna . .	La frazione San Senedetto del Querceto è staccata dal comune di Loiano e aggregata a quello di Monterenzio.	n. 427 9 aprile 1931	104
Teramo. . .	Il comune di Silvi è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Silvi Masina.	n. 424 30 marzo 1931	105
Foggia. . .	Il comune di Anzano degli Irpini è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Anzano di Puglia ».	n. 438 9 aprile 1931	105

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 25ª, anno 1931, circolare n. 253:

A pag. 920: penultima riga del 3° capoverso, ov'è detto « capitolo 35 » sostituire « capitolo 36 ».



PREZZO L. 1,80

(3110611)- Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1931 - ANNO IX — 5 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 280 - **23 aprile 1931** - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 539 - Revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del R. Esercito . . . . . *Pag.* 1163

» 281 - **18 maggio 1931** - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto col quale la sezione A. E. dell'arsenale R. E. di Piacenza passa alle dipendenze del polverificio Liri, cambiando la denominazione in « Laboratorio caricamento proietti di Piacenza ». . . . . » 1167

» 282 - **18 maggio 1931** - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 544 - Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato. . » 1169

» 283 - **22 maggio 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta varianti alla costituzione e alle attribuzioni dell'Ispettorato del materiale automobilistico . . . . . » 1171

» 284 - **4 giugno 1931** - Anno IX — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Fucili di esattezza . . . . . » 1173

PARTE SECONDA

N. 285 – 6 gennaio 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 159 – Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . *Pag.* 1175

» 286 – 4 giugno 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1176

» 287 – 4 giugno 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste » 1177

» 288 – 4 giugno 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1178

» 289 – 4 giugno 1931 – Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste » 1178

» 290 – 4 giugno 1931 – Anno IX — MILITARI DI TRUPPA. — Dispensa dal compiere la ferma a militari di truppa ammessi a ferma minima ed a militari riconosciuti idonei limitatamente ammessi o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile o aventi titolo riconosciuto a ferma minima . . . . . » 1179

» 291 – 4 giugno 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8 . . . . . » 1180

» 292 – 4 giugno 1931 – Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. – Pubblicazione n. 137 . . . . . » 1180

N. 293 - 4 giugno 1931 - Anno IX — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Servizio a gestione diretta dei foraggi pei quadrupedi del R. Esercito, durante l'esercizio 1931-32. . . . . *Pag.* 1181

» 294 - 4 giugno 1931 - Anno IX — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Fucili di esattezza. . . . . » 1187

AVVISO. . . . . » 1188

PARTE PRIMA

Circolare N. 280. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 539 – Revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del R. Esercito. — (Gabinetto). — 23 aprile 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 122, del 28 maggio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, prorogato con i Regi decreti 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, numero 1088, concernente il divieto di assunzione del personale e norme per il riordinamento dei servizi;
Riconosciuta l'assoluta necessità di provvedere al reclutamento del personale occorrente ad assicurare il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione della guerra;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 27, 29, 31 e 33 della legge 11 marzo 1926, numero 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:

Art. 27. — Al Corpo sanitario militare sono preposti un tenente generale medico e tre maggiori generali medici.

L'organico degli ufficiali medici superiori ed inferiori del Corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici.

Colonnelli	25
Tenenti colonnelli	87
Maggiori	145
Capitani	373
Subalterni	205
Totale	835

Chimici farmacisti.

Colonnelli	1
Tenenti colonnelli	4
Maggiori	22
Capitani	36
Subalterni	38
Totale	101

Art. 29. — Al Corpo di commissariato militare sono preposti un tenente generale commissario e due maggiori generali commissari ispettori.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo di commissariato militare è il seguente:

Ufficiali commissari.

Colonnelli	12
Tenenti colonnelli	28
Maggiori	44
Capitani	80
Subalterni	82
Totale	246

Ufficiali di sussistenza.

Tenenti colonnelli	4
Maggiori	11
Capitani	62
Subalterni	75
Totale	152

Art. 31. — L'organico degli ufficiali d'amministrazione è il seguente:

Colonnelli	3
Tenenti colonnelli	30
Maggiori	70
Capitani	406
Subalterni	402
Totale . . .	911

Art. 33. — L'organico degli ufficiali del Corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli	3
Tenenti colonnelli	14
Maggiori	24
Capitani	70
Subalterni	60
Totale . . .	171

Art. 2.

È abrogata la facoltà fatta al Ministro per la guerra dall'art. 56-*bis* della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (aggiunto con Regio decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, art. 1) e relativa all'aumento di 6 tenenti colonnelli e 9 maggiori di sussistenza e al loro collocamento fuori quadro.

Art. 3.

Il riassorbimento di cui agli articoli precedenti sarà effettuato:

a) gradualmente a cominciare dal 1° luglio 1931:

— pei colonnelli del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) in ragione di uno per ciascuno degli esercizi finanziari 1931-32 e 1932-33, devolvendo in ciascun esercizio la prima vacanza alla promozione, la seconda al riassorbimento;

— pei colonnelli veterinari devolvendo al riassorbimento la seconda vacanza che si verificherà;

— pei tenenti colonnelli e maggiori del Corpo di amministrazione e pei maggiori del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici) e pei tenenti colonnelli e maggiori del Corpo veterinario, in ragione di un quarto delle vacanze, attribuendo le prime tre vacanze alla promozione e la quarta al riassorbimento;

— pei tenenti colonnelli e maggiori del Corpo di commissariato e pei maggiori del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) e pei capitani del Corpo veterinario, in ragione di un terzo delle vacanze, attribuendo le prime due vacanze alla promozione e la terza al riassorbimento;

— pei tenenti colonnelli e maggiori del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza) in ragione di un sesto delle vacanze, attribuendo le prime cinque vacanze alla promozione e la sesta al riassorbimento;

b) dall'entrata in vigore del presente decreto pei capitani del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e chimici farmacisti) e del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari).

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 96. — MANCINI.

N. 281. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **R. decreto col quale la sezione A. E. dell'arsenale R. E. di Piacenza passa alle dipendenze del polverificio Liri, cambiando la denominazione in « Laboratorio caricamento proietti di Piacenza ».** — (Gabinetto). — 18 maggio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito e successive sue modificazioni;
Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sezione alti esplosivi dell'arsenale R. Esercito di Piacenza cesserà dal 1° giugno 1931 di far parte del detto stabilimento e dalla stessa data funzionerà, invece, alle dipendenze del polverificio R. Esercito Liri — del quale sarà sezione staccata — assumendo la denominazione di « Laboratorio caricamento proietti di Piacenza ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 12 *Guerra, foglio n.* 54. — SCRIVANTE.

N. 282. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 544 - Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato.** — (Gabinetto). — 18 maggio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1931 - Anno XI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono concentrati nel Ministero dei lavori pubblici, tutti i servizi relativi alla esecuzione delle opere edilizie da eseguirsi per conto dello Stato, come edifici universitari, edifici per biblioteche e per musei, edifici scolastici, finanziari, archivi di Stato, edifici carcerari ed affini, edifici ad uso della M.V.S.N., e delle Capitanerie di porto, come pure quelli riguardanti il Regio esercito nei limiti stabiliti nel Regio decreto 14 giugno 1929, n. 960, e quelli congeneri riguardanti la Regia marina e la Regia aeronautica.
Spettano, altresì, al Ministero dei lavori pubblici oltre i servizi relativi all'edilizia popolare ed economica, ed alle cooperative edilizie fornite di contributo dello Stato, quelli relativi alle cooperative edilizie senza contributo per ciò che attiene a problemi sia tecnici che amministrativi dei lavori.

Art. 2.

Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi concernenti la costruzione di edifici scolastici sia a totale carico dello Stato, sia mediante contributi o sussidi.

Sono attribuite altresì al Ministero dei lavori pubblici le concessioni per occupazioni di aree e spiagge lacuali in quanto non entrino già nella competenza degli uffici del Genio civile.

Art. 3.

La data del passaggio dei vari servizi coinciderà con quella dei provvedimenti di trasporto dei relativi fondi dal bilancio del Ministero ora competente a quello dei lavori pubblici. Il coordinamento dei singoli servizi, anche per quanto concerne il personale e le norme che possano occorrere per l'esecuzione del presente decreto saranno determinate con separati provvedimenti.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 101. — MANCINI.

N. 283. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che apporta varianti alla costituzione e alle attribuzioni dell'Ispettorato del materiale automobilistico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 maggio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1930, che determina la costituzione e le attribuzioni dell'Ispettorato del materiale automobilistico;

Decreta:

Articolo unico.

Agli uffici di cui è attualmente costituito l'Ispettorato del materiale automobilistico è aggiunto un « Ufficio studi ed esperienze ».

Le attribuzioni dell'Ispettorato sono quindi modificate secondo l'annessa tabella.

Roma, 22 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Tabella relativa al reparto delle attribuzioni dell'Ispettorato del materiale automobilistico.

ISPETTORATO DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO

UFFICIO DELL'ISPETTORE.

Personale e ordine interno dell'Ispettorato - Proposte relative a movimenti degli ufficiali del servizio tecnico automobilistico e questioni inerenti alle loro mansioni - Affari specialmente riservati, urgenti o comuni alle divisioni ed ufficio studi ed esperienze - Affari dei quali l'ispettore si riserva la trattazione - Carico e conservazione di pubblicazioni riservate - Collegamento con lo Stato Maggiore, con le Direzioni generali e coordinamento fra le divisioni e l'ufficio studi ed esperienze dell'ispettorato - Servizio delle autovetture ministeriali.

Divisione 1ª (due sezioni).

Commesse di materiale auto-moto-ciclo, di parti di ricambio, di gomme, di materie di consumo (esclusi carburanti e lubrificanti), di materiali in genere - Direttive tecniche per acquisti - Manutenzione, ricovero, riparazione ed alienazione del materiale auto-moto-ciclo - Cessioni, assegnazioni, movimenti e statistica del materiale auto-moto-ciclo in servizio - Sorveglianza tecnico-amministrativa sugli stabilimenti del servizio automobilistico ed officine reggimentali - Controllo statistico tecnico sull'impiego del materiale auto-moto-ciclo (esclusi carburanti e lubrificanti) - Controllo sui costi delle lavorazioni militari interessanti il materiale auto-moto-ciclo in relazione a quelli correnti nella industria privata - Magazzini, depositi di materiale, dotazioni - Assegnazioni dei fondi stanziati in bilancio per il servizio ed il materiale automobilistico.

Divisione 2ª (due sezioni).

Questioni tecniche riguardanti la meccanizzazione e la motorizzazione delle artiglierie, dei carri da combattimento e degli autoveicoli di qualunque genere - Acquisto di nuovi materiali da sperimentare - Studio del comportamento del materiale in servizio ed eventuali proposte di modifiche - Esperienze presso i centri automobilistici ed enti vari dei materiali auto-moto-ciclo di nuova adozione - Carburanti e lubrificanti - Commesse - Controllo dei consumi - Impianti di sicurezza e depositi carburanti e lubrificanti - Proposte di assegnazione ai centri automobilistici degli ufficiali e sottufficiali delle varie armi e specialità - Trasferimenti dei militari di truppa e del personale militare operaio appartenente ai centri suddetti - Istruzione del personale automobilistico ed operaio sia dei centri automobilistici che degli altri corpi - Corsi automobilistici - Esercitazioni - Gare - Certificati di idoneità a condurre autoveicoli in servizio militare - Precettazione e requisizione autoveicoli - Statistica relativa - Regolamentazione riguardante il servizio ed il materiale automobilistico - Notiziario.

Ufficio studi ed esperienze (una sezione).

Questioni riguardanti lo sviluppo tecnico dell'industria automobilistica in Italia ed all'estero - Controllo ed elaborazione dei dati relativi al materiale automobilistico in genere - Esame degli apparecchi di nuova ideazione e dei nuovi carburanti e lubrificanti presentati dalle ditte, in relazione al loro impiego sugli autoveicoli militari - Esame dei progetti di autoveicoli di nuovo tipo offerti dalle ditte - Esperienze relative agli autoveicoli di nuova costruzione che interessano l'amministrazione militare e controllo delle prestazioni - Determinazione delle caratteristiche di quelli da ordinarsi all'industria privata per conto del Ministero della guerra - Determinazione delle caratteristiche tecniche per carburanti, lubrificanti e dei materiali vari occorrenti per i rifornimenti degli enti automobilistici - Esame delle nuove domande di privative industriali che hanno relazione con l'automobilismo militare.

N. 284. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Fucili di esattezza.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 4 giugno 1931 - Anno IX.

Allo scopo di assicurare ai soci, ottimi tiratori, delle sezioni di tiro a segno nazionale la disponibilità di armi adatte alla loro abilità, il Ministero intende che presso ciascuna Sezione siano sempre disponibili fucili mod. 91 di esattezza (contraddistinti dall'apposito bollo esistente sulla canna) di 1ª categoria, e stabilisce che il numero di tali fucili sia ragguagliato al 20 % dei fucili in carico, vale a dire un fucile di esattezza per ogni linea di tiro dotata di 5 fucili ordinari.

È ovvio che tali fucili di esattezza non dovranno essere impiegati che dai soci ottimi tiratori.

Vengono, con circolare a parte, emanate le conseguenti disposizioni esecutive.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 285. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 159 – Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Ragioneria centrale). — 6 gennaio 1931 – Anno IX. – (*Gazzetta Ufficiale* n. 119, del 25 maggio 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto le leggi 27 marzo, 1° maggio e 12 e 26 giugno 1930, nn. 284. 476, 800 ed 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di apportare alcune variazioni agli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio 1930-31;

Udito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 giugno 1930;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 64 — Provviste o allestimento di materiali tecnici, ecc.	L.	150.000.000
Cap. n. 65 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	150.000.000
	L.	300.000.000

(*Omissis*).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

N. 286. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 giugno 1931 - Anno IX.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto comunica di dover bandire, con urgenza, un ulteriore concorso per 160 posti nel ruolo del gruppo *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui il terzo, e cioè 53 posti del grado 12° spettano, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali che abbiano chiesto di aspirare, e ne siano stati riconosciuti idonei, ad un impiego civile di Stato, a norma della legge sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendano concorrere ai detti posti d'impiego dovranno presentare, *non oltre il* 20 *giugno* 1931, apposita domanda su carta legale da L. 5, nella quale dovranno obbligarsi, in caso di nomina, di raggiungere la sede che verrà loro assegnata negli uffici giudiziari del Regno.

Tali domande dovranno essere *subito* trasmesse *direttamente* a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate delle copie dei documenti

matricolari e caratteristici degli interessati e da una dichiarazione dell'autorità militare indicante, per quelli che ne sono provvisti, l'ammontare annuo lordo dello stipendio e dell'eventuale assegno personale (distinguendo quello in godimento al 30 novembre 1930 da quello concesso ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491) e, se fruiscono dell'aggiunta di famiglia, l'ammontare mensile lordo dell'aggiunta medesima.

La trasmissione delle domande che fossero presentate da applicati o da sottufficiali in servizio e residenti nelle colonie italiane, dovrà essere annunciata a questo Ministero con telegramma.

Si avvertono, infine, gli interessati che, dopo avvenuta la nomina ai posti suindicati, non saranno prese in considerazione le rinunèie che per qualsiasi ragione fossero presentate; e che solo ai marescialli che vengono nominati all'impiego civile compete, come assegno personale da riassorbirsi nei successivi aumenti, in aggiunta agli assegni del grado 12°, la sola eventuale differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti nell'attuale grado e quello iniziale dell'impiego stesso, esclusa ogni altra indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 287. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 4 giugno 1931 - Anno IX.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi dipendenti che il Ministero dei lavori pubblici, con deliberazione del 7 maggio 1931, n. 1477, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato, l'impresa Patriarca geometra Riccardo fu Ambrogio di Sondrio.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 288. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 4 giugno 1931 - Anno IX.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero dei lavori pubblici, con atto del 27 aprile 1931, n. 1340 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato le seguenti imprese di opere pubbliche:

1. — BONIVENTO ing. Polinto fu Luigi, domiciliato in Monselice Ferrara;

2. — MAZZACURATI Ottavio fu Albino, domiciliato in Pisa, Lungarno Gambacorti;

3. — MELIOLI Giovanni fu Macedonio, domiciliato in Parma, via Privata Zanchè, n. 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 289. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 4 giugno 1931 - Anno IX.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari che il Ministero dei lavori pubblici, con atti numeri 1341 e 1402 rispettivamente in data 27 aprile e 1° maggio 1931, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato:

1. — La Società Sicula-Lombarda di costruzioni, con sede in Catania, via Vittorio Emanuele n. 94, nonchè il signor MASCALI Silvestro fu Paolo, ivi domiciliato, sia in proprio che quale direttore tecnico ed amministrativo della predetta società;

2. — L'impresario BOLDI Simone di Lorenzo, domiciliato in Cologna Spiaggia (Teramo), sia come titolare che come procuratore di altre ditte.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 290. — MILITARI DI TRUPPA. — **Dispensa dal compiere la ferma a militari di truppa ammessi a ferma minima ed a militari riconosciuti idonei limitatamente ammessi o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile o aventi titolo riconosciuto a ferma minima.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 giugno 1931 - Anno IX.

Questo Ministero, avvalendosi della facoltà conferitagli dagli articoli 88 e 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, determina che siano dispensati dal compiere la ferma:

a) i militari ammessi a ferma minima, arruolati con la classe 1910 — nati nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1910 o nati in date precedenti — per i quali, a senso del n. 4 lettera *a*) del manifesto allegato 2 alla circolare 95 del *giornale militare* del 1931 o di disposizioni contenute in manifesti precedenti, fu tenuta sospesa la chiamata;

b) i militari riconosciuti nelle condizioni fisiche di limitata idoneità, specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni ed infermità, arruolati con la classe 1910 — nati nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1910 o nati in date precedenti — ammessi o aventi titolo riconosciuto a ferma riducibile per uno dei titoli di cui all'art. 81, nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico delle leggi sul reclutamento o aventi titolo riconosciuto a ferma minima, per i quali tutti, a senso del n. 4 lettera *b*) del manifesto allegato 2 alla circolare 95 del *giornale militare* del 1931 o di disposizioni contenute in manifesti precedenti, fu tenuta sospesa la chiamata.

Detti militari dovranno quindi essere assunti nella forza in congedo dei distretti ed essere inscritti nei ruoli 71-*B*, seguendo le norme di cui alla circolare 584 del *giornale militare* del 1926 e successive modificazioni, dopo che sarà stata apposta sulla loro matricola la variazione seguente: « Dispensato dal compiere la ferma, ai sensi dell'art. 88 (o 108) del testo unico delle leggi sul reclutamento, circolare n. 290 del *giornale militare* 1931 ».

Ai militari stessi, potrà, a domanda, essere rilasciato, dai rispettivi comandi di distretto, il foglio di congedo illimitato, in sostituzione del foglio di congedo provvisorio, avendo cura di inscrivervi, come causa per la quale si rilascia il congedo, le seguenti parole: « Dispensato dal compiere la ferma, ai sensi dell'art. 88 (o 108) del testo unico delle leggi sul reclutamento », e facendo, del pari, riferimento alla presente circolare.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 291. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Grafico del calcolatore per il tiro mod. 25 relativo al mortaio da 210/8.** — (Direzione generale di artiglieria). — 4 giugno 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato il grafico del calcolatore per il tiro mod. 925, relativo al mortaio da 210/8 per l'impiego della granata da 210, h = 100, V = 180, 1° arco. Per cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero sarà distribuito ai vari enti nel numero di copie per ciascuno indicato dall'elenco art. 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 292. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, dei reagenti, dei prodotti chimici purissimi per usi scientifici, ecc. - Pubblicazione n. 137.** — (Direzione generale di sanità militare). — 4 giugno 1931 - Anno IX.

È pubblicata la nuova « Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. », la quale andrà in vigore il 1° luglio 1931 in sostituzione della « Tariffa » edizione 1° luglio 1930.

La nuova tariffa sarà distribuita gratuitamente a cura dell'Ufficio pubblicazioni agli enti indicati nell'elenco San. 1 di cui alla circolare 126 *giornale militare* c. a.

La cessione delle sostanze agli ufficiali, impiegati, ecc. è regolata dalle circolari 335 del *giornale militare* 1926 e 390 del *giornale militare* 1925.

Il prezzo di ciascuna copia della tariffa è di L. 2,50.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 293. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Servizio a gestione diretta dei foraggi pei quadrupedi del R. Esercito, durante l'esercizio 1931-32.** — (Direzione generale servizi logistici). — 4 giugno 1931 - Anno IX.

Il servizio dei foraggi per i quadrupedi del R. Esercito, per l'esercizio 1931-32 — a decorrere dal 1° settembre 1931 — sarà eseguito a gestione diretta in tutte le divisioni militari.

Il detto servizio si svolgerà con le norme che seguono.

Organizzazione e direzione del servizio.

L'Amministrazione militare acquisterà direttamente i generi occorrenti per l'alimentazione dei quadrupedi del R. Esercito e li introdurrà nei propri magazzini, dai quali verranno distribuiti ai corpi, secondo le disposizioni di cui appresso e le direttive che riterrà di impartire il Ministero.

L'alta vigilanza del servizio predetto, nel territorio dei singoli corpi d'armata, sarà esercitata dai rispettivi comandi, i quali, faranno quanto occorra per agevolarlo in considerazione della importanza e delicatezza del servizio stesso.

La direzione e la vigilanza tecnica del servizio sarà affidata alle direzioni di commissariato militare, ed alla sezione di commissariato militare della Sardegna alle quali, in relazione alle responsabilità su di esse incombenti, circa l'organizzazione del servizio stesso nel territorio di propria giurisdizione, viene data facoltà di proporre, o eccezionalmente attuare, quelle eventuali modificazioni all'organizzazione stabilita, che ragioni di economia, sveltezza del servizio e sicurezza di esso dovessero consigliare.

Provvista dei generi.

Avena. — La provvista dell'avena verrà assicurata da questo Ministero, che provvederà all'assegnazione di essa in base alle richieste che le direzioni di commissariato invieranno entro il 10 di ciascun mese per il fabbisogno del mese successivo.

Per l'inizio del servizio e per la costituzione delle scorte di cui appresso, gli enti interessati segnaleranno a questo Ministero il loro fabbisogno entro il corrente mese di giugno.

Fieno e paglia. — La provvista del fieno e della paglia per il fabbisogno di 12 mesi di servizio — computato dal 1° settembre p. v. al 31 agosto 1932 — verrà assicurata mediante gare ad asta pubblica che saranno indette per il giorno 4 luglio 1931-IX.

Per ognuno dei due generi dovrà essere esperimentata apposita gara.

Per la paglia da lettiera, si lascia ai comandi di corpo di armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna di stabilire se la detta paglia debba essere provveduta dall'Amministrazione ovvero se convenga abbinarne la fornitura col servizio del ritiro del letame.

Le aste, alle quali potranno concorrere sia i produttori che i commercianti dei generi onde trattasi, saranno fatte con scheda segreta, da compilarsi a cura dei comandi di corpo di armata rispettivi, e senza prezzo di base, aggiudicando anche con una sola offerta.

La provvista del fieno e della paglia dovrà essere suddivisa in lotti di consistenza proporzionata al fabbisogno mensile della circoscrizione, ed ogni lotto potrà essere suddiviso in più consegne nello stesso mese.

L'Amministrazione avrà facoltà di richiedere su ogni lotto il quinto in più o in meno, a norma dell'art. 36 delle « Condizioni generali... » di cui appresso.

I concorrenti potranno presentare offerte per uno o più lotti, ma l'aggiudicazione dovrà esser fatta lotto per lotto, tenendo presente che non si dovrà tener conto di offerte per più lotti dichiarati inscindibili.

Le consegne dei primi lotti dovranno essere stabilite in modo che per l'inizio del servizio, siano immagazzinati, oltre che le scorte di presidio appresso indicate, anche il fabbisogno per il mese di settembre 1931.

Conseguentemente per gli ultimi due mesi di servizio non si dovranno stabilire consegne di fieno e paglia.

Nei presidi nei quali l'Amministrazione militare subentrerà nell'affitto dei locali alle imprese cessanti, gli enti di commissariato sono autorizzati a trattare con le imprese stesse la cessione del fieno e della paglia costituenti le scorte

di presidio, tenendo però presente che in ogni caso il prezzo da corrispondere per i generi in parola non dovrà essere superiore a quello che l'Amministrazione militare pagherà per i primi lotti che aggiudicherà nelle prossime gare.

Degli eventuali rilievi di generi dovrà essere tenuto conto sia nello stabilire il fabbisogno complessivo, sia anche nella precisazione delle consegne.

Le caratteristiche dei generi dovranno essere quelle stabilite dai « Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio e della paglia da lettiera ai quadrupedi del R. Esercito e della paglia da casermaggio » — ed. 1929 — che, pertanto, dovranno essere riportate nei relativi contratti di provviste.

I contratti saranno regolati dalle « Condizioni generali da osservarsi per gli acquisti dei vari generi d'impiego comune, ecc. ecc. », approvate con decreto in data 20 giugno 1930-VIII, n. 35.

Quanto alla consegna ed al collaudo dei generi, questo Ministero determina che sia seguito uno dei due metodi seguenti:

a) collaudo in partenza e consegna vagone arrivo;

b) collaudo e consegna nei magazzini militari,

lasciando però liberi i comandi di corpo d'armata di adottare, sentite le dipendenti direzioni di commissariato ed in relazione alle condizioni delle singole zone, nonchè alla ubicazione dei magazzini ed alla disponibilità di personale, quello dei due metodi predetti che riterranno meglio rispondente dal punto di visto tecnico ed economico.

Magazzini.

Verranno istituiti magazzini foraggi divisionali nei presidi di Torino, Novara, Asti, Alessandria, Cuneo, Imperia, Milano, Brescia, Piacenza, Verona, Bolzano, Udine, Gorizia, Padova, Trieste, Fiume, Bologna, Ferrara, Ancona, Firenze, Pisa, Roma, Foligno, Napoli, Catanzaro, Bari, Aquila, Palermo, Messina, Cagliari e magazzini presidiari foraggi negli altri presidi.

I primi avranno consegnatari propri e si provvederà affinchè abbiano gestione autonoma; i secondi saranno gestiti da uno dei corpi designati dal comando di corpo d'armata su proposta motivata del comando di presidio.

L'amministrazione dei magazzini foraggio di presidio sarà affidata all'ufficio di amministrazione del corpo che gestirà il magazzino e ad esso spetteranno tutte le incombenze prescritte dal regolamento di amministrazione e contabilità, fermo restando per la parte tecnica e amministrativa, il compito di invigilare ed impartire direttive devolute agli organi di commissariato competenti.

Le direzioni di commissariato militare, nei presidi dove difettano i locali demaniali, d'accordo con l'organo competente del genio militare ed in relazione alle proposte formulate a questo Ministero ed alle direttive ricevute dal generale ispettore della 2ª zona, provvederanno all'affitto di locali idonei per destinarli a magazzini di distribuzione e di deposito. I relativi contratti saranno stipulati dai competenti uffici del genio.

Sarà cura degli enti predetti di ottenere condizioni il meno possibile onerose, pure tenendo presente la necessità che i locali stessi rispondano pienamente allo scopo al quale dovranno essere destinati.

Le direzioni di commissariato sono autorizzate a provvedere, in economia, agli acquisti degli attrezzi strettamente indispensabili per i magazzini foraggio divisionali e presidiari.

L'autorizzazione predetta dovrà essere intesa nel senso più restrittivo, onde evitare spese non assolutamente necessarie, che avrebbero ripercussioni negative sui risultati economici della gestione.

Per quanto ha tratto alle pressa-foraggi ed agli apparecchi per la crivellatura e ventilazione dell'avena, questo Ministero attende di ricevere, non oltre il 15 corrente, le richieste delle direzioni di commissariato.

Scorte di presidio.

Presso ciascun presidio saranno costituite, al più presto possibile, ed in ogni caso non oltre il 10 settembre, dei fondi di scorta di avena, fieno e paglia (mangiativa, da casermaggio e da lettiera) aventi la consistenza proposta dai singoli comandi di corpo d'armata in relazione alla richiesta fatta da questo Ministero con la circolare n. 605 riservata del 10 febbraio u. s.

Per i presidi nei quali il servizio ritiro letame sarà abbinato con quello della paglia da lettiera, la scorta di paglia per l'aliquota destinata a questo servizio, potrà essere abolita.

Personale.

A cura di questo Ministero sarà disposto, con opportuni spostamenti e con nuove assegnazioni, alla destinazione di un certo numero di ufficiali di sussistenza e d'amministrazione da adibire quale consegnatari dei magazzini divisionali.

I comandi di corpo d'armata provvederanno a destinare i consegnatari dei magazzini presidiari, procurando, là dove è possibile, di abbinare le cariche di consegnatario del magazzino viveri o casermaggio con quella di consegnatario del magazzino foraggio, in modo da ridurre al minimo indispensabile il personale da adibire ai magazzini di nuova costituzione.

Poichè l'attuale organico delle compagnie sussistenza non consente di destinare in modo permanente militari di truppa ai magazzini foraggi, ciascuna direzione è autorizzata ad assumere il personale borghese, con qualifica di operai giornalieri, nel numero appresso indicato:

Torino 15, Alessandria 14, Milano 15, Verona 9, Udine 14, Trieste 9, Bologna 14, Firenze 9, Roma 14, Napoli 12, Bari 9, Palermo 10, Cagliari 5.

Detti operai dovranno essere destinati esclusivamente ai lavori di fatica.

Le direzioni interessate hanno facoltà di suddividere il personale predetto tra i magazzini divisionali e tra i presidiari più importanti in relazione ai bisogni dei magazzini stessi.

Ai bisogni degli altri magazzini sarà provveduto con l'assegnazione di qualche militare tratto dai reparti di stanza nei vari presidi.

Per quanto concerne il personale da destinare quale guarda magazzino per i magazzini divisionali, ad esso provvederanno le direzioni di commissariato traendolo dagli organici delle compagnie di sussistenza, mentre per i magazzini presidiari sarà provveduto affidando tale carica ai sottufficiali guarda magazzino viveri o casermaggio.

I comandi di presidio interessati terranno comunque presente che nessuna nuova assegnazione di sottufficiali dovrà essere fatta per i magazzini foraggi dipendenti.

Servizio per i riparti dell'Arma dei CC. RR.

Aderendo al desiderio espresso dal comando generale dell'arma dei CC. RR. questo Ministero determina che anche per i riparti dell'arma sia adottato il servizio diretto dei foraggi.

L'esecuzione del servizio sarà disciplinata dalle norme che seguono:

I riparti dell'arma CC. RR. di stanza nei presidi presso i quali funzioneranno magazzini distribuzione foraggi (divisionali o presidiari) faranno capo a tali stabilimenti per il prelevamento periodico dei generi occorrenti ai quadrupedi dipendenti.

I riparti stessi, qualora non potessero eseguire i prelevamenti dell'avena, del fieno e della paglia con i mezzi a loro disposizione, sono sin d'ora autorizzati a servirsi, in misura strettamente necessaria, delle imprese trasporti di presidio, o, in mancanza, dei mezzi ruotabili di presidio da richiedere, di volta in volta, al comando competente.

Per le stazioni situate in centri ove non esistono magazzini militari, il fabbisogno di fieno e paglia sarà assicurato mediante stipulazione di contratti legionali, preceduti da regolari gare, da indire dopo d'aver conosciuti i risultati conseguiti dall'Amministrazione militare nelle aste pubbliche esperimentate in tutto il Regno.

All'avena si provvederà invece con invii periodici, a tutte le stazioni rifornite dalle imprese, effettuati dai magazzini militari viciniori, su richiesta dei comandi di stazione a cura dei quali dovrà essere provveduto al ritiro del genere dagli scali ferroviari.

Qualora, a giudizio dei comandi di legione, il sistema predetto non risultasse applicabile per tutte indistintamente le stazioni dell'arma situate nei centri non serviti da stabilimenti militari, e fosse invece ritenuto più economico il rifornimento eseguito a mezzo contratti locali, questo Ministero autorizza sin d'ora i comandi predetti ad attuare il sistema che sarà ritenuto più idoneo e, nello stesso tempo, più vantaggioso per l'Amministrazione militare.

Per il disciplinamento dei contatti tra le stazioni dei CC. RR. ed i magazzini militari, relativamente alle spedizioni periodiche d'avena, i comandi di corpo d'armata si compiaceranno dare le necessarie disposizioni.

Servizio ai campi ed alle esercitazioni.

Durante il periodo dei campi e delle esercitazioni il servizio dei foraggi sarà effettuato con impianto di magazzini eventuali nelle immediate vicinanze delle truppe.

L'avena sarà fatta affluire dagli stabilimenti militari viciniori, il fieno e la paglia, invece, potranno essere acquistati sul posto, a condizione però che l'acquisto stesso offra la massima convenienza economica in confronto del rifornimento periodico eseguito dai magazzini militari viciniori.

Servizio nelle isole di Sicilia e Sardegna.

I comandi militari della Sicilia e della Sardegna, qualora in considerazione delle speciali condizioni locali, non ritenessero opportuno applicare le predette norme, sono autorizzati a non attenervisi interamente, purchè però la gestione dei magazzini foraggio, sia affidata all'Amministrazione militare, in modo che la distribuzione dei generi ai corpi non sia fatta dal fornitore.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 294. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Fucili di esattezza.** — (Direzione generale d'artiglieria) — 4 giugno 1931 - Anno IX.

Per l'esecuzione di quanto prescrive la circolare n. 284 *giornale militare* c. a., le sezioni di tiro a segno nazionale segnaleranno, per il prescritto tramite, ai comandi di corpo d'armata, entro il 25 giugno p. v.:

a) il numero globale di fucili mod. 91 cui hanno diritto;

b) il numero di fucili mod. 91 posseduti, e le loro categorie, desunte nel modo seguente (per i verificatori, servirsi

degli armaiuoli reggimentali o delle direzioni o sezioni d'artiglieria viciniori):

Sono di 1ª categoria i fucili nei quali non imbocca il verificatore di mm. 6.55, introdotto dalla parte della bocca dell'arma.

Sono di 2ª categoria i fucili nei quali imbocca il verificatore di mm. 6.55, ma non imbocca il verificatore di mm. 6.60, introdotto come sopra.

Sono di 3ª categoria i fucili nei quali imbocca il verificatore di mm. 6.60, ma non imbocca il verificatore di mm. 6.65, introdotto come sopra.

Sono di 4ª categoria i fucili nei quali imbocca, ma per una lunghezza non superiore di 2 centimetri, il verificatore di mm. 6.65, introdotto come sopra;

c) quanti dei fucili Mod. 91 posseduti, sono di esattezza, e di questi, quanti di 1ª categoria;

d) quanti fucili Mod. 91 di esattezza di 1ª categoria spettano loro per effetto della citata circolare e, di questi, quanti vanno in cambio di altrettanti fucili mod. 91 delle sezioni e quanti a titolo di completamento dotazioni.

I comandi di corpo d'armata, fatti i necessari accertamenti e chiariti gli eventuali dubbi, trasmetteranno a questo Ministero, Ufficio scrivente, prima del 30 luglio p. v., i dati suddetti, rettificati.

Avuti i dati sopra enumerati, il Ministero darà gli ordini esecutivi in merito.

Il Ministro: P. GAZZERA.

AVVISO

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e degli alberghi e pensioni dei luoghi di cura ai personali dell'Amministrazione militare e rispettive famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

Ceresole Reale.

L'Hôtel Levanna accorda agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare lo sconto del 10 per cento e per le rispettive famiglie il 5 per cento.

St. Vincent (Aosta).

La Società Anonima Fons Salutis accorda la riduzione del 50 per cento sugli scontrini dello stabilimento ai soli capi di famiglia.

L'Albergo Corona offre lo sconto del 10 per cento pei mesi di giugno, luglio e settembre.

L'Albergo della Fonte offre lo sconto del 10 per cento nel mese di luglio e agosto ed il 20 per cento nel mese di giugno e settembre.

L'Hôtel Vignes et Parc offre lo sconto del 10 per cento nei mesi da giugno a settembre.

L'Hôtel Roma offre lo sconto del 10 per cento nei mesi di giugno, luglio e settembre e l'8 per cento nel mese di agosto. Tutte le sopracitate riduzioni si intendono concesse agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare.

Andorno Micca (Vercelli).

L'Amministrazione dello stabilimento idroterapico Vinaj concede agli ufficiali la riduzione del 25 per cento sulle cure, prestazioni mediche e sugli esami medici.

Bognanco (Novara).

La Società Anonima Acque e Terme di Bognanco accorda una riduzione del 50 per cento sulle tariffe di cura al personale militare e civile dipendente dal Ministero della guerra.

CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA.

Vinadio.

Tutti gli alberghi di Vinadio offrono lo sconto del 10 per cento sulla pensione giornaliera calcolata in L. 20.

Valdieri.

L'Albergo « Caccia Reale » accorda lo sconto del 15 per cento.

Salice.

Le Terme di Salice (Godiasco) offrono lo sconto del 25 per cento sui prezzi delle cure; gli alberghi: Grand Hôtel e Milano il 10 per cento sui prezzi ordinari di pensione.

Voltaggio (Novi Ligure).

Lo stabilimento Idroterapico offre il 10 per cento di ribasso sul prezzo di pensione ed il 15 per cento sui prezzi di cura.

Gli alberghi Voltaggio, del Centro, e Roma accordano il ribasso del 10 per cento sulla pensione, non cumulabile però con la riduzione del 10 per cento di cui fruiscono i soci del Touring Club Italiano.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Sirmione.

Le Regie Terme di Sirmione e Grandi Alberghi concedono una riduzione del 10 per cento sui prezzi dei bagni e delle cure accessorie, come anche su quelli di pensione.

Monticelli Bagni (Parma).

Lo Stabilimento Terme Borrini concede agli ufficiali del R. Esercito e della M.V.S.N. la riduzione del 20 per cento sui prezzi normali delle cure e precisamente: bagno L. 8 - fangatura L. 6 - inalazione L. 4 - polverizzazione L. 2,50. Gli ufficiali in servizio attivo sia del R. Esercito che della M.V.S.N. dovranno presentare i documenti attestanti la loro identità; mentre gli ufficiali in congedo dovranno presentare la tessera della loro Associazione (ufficiali in congedo) aggiornata a tutto il corrente anno.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Recoaro (Vicenza).

Le Regie Fonti accordano lo sconto del 50 per cento sulle cure di tutte le acque.

Tutti gli alberghi e pensioni esistenti offrono lo sconto del 50 per cento, escluso il mese di agosto.

Madonna di Campiglio.

Il Grand Hôtel Des Alpes e il Golf Hôtel Campo Carlo Magno accordano lo sconto del 20 per cento sulle tariffe dal 1° giugno al 10 luglio e dal 25 agosto al 20 settembre.

San Martino di Castrozza (Trento).

Il Palace Hôtel Sass-Maor accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi dei pasti e delle camere.

Molveno.

L'Hôtel Molveno al Lago accorda lo sconto del 10 per cento sull'ammontare dell'intero conto pei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre ed il 5 per cento nei mesi di luglio e agosto.

Arco.

I Sanatori privati e gli alberghi accordano lo sconto del 10 per cento sul prezzo totale della pensione e il 50 per cento sull'importo della cura.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Laurana (Fiume).

Il Grand Hôtel offre lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione a tutto il personale militare e civile dell'Amministrazione militare.

Grado.

L'Hôtel Esplanade dal 1° aprile al 15 maggio e dal 1° settembre in poi offre la pensione completa (vitto e alloggio) al prezzo di L. 28 per persona. Dal 15 maggio al 31 agosto il solo vitto al prezzo di L. 22 al giorno.

Abbazia.

Il Savoy e l'Hôtel Pensioni offrono una facilitazione del 10 per cento sui conti di albergo per tutto il periodo della stagione balneare.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Bagni della Porretta.

I sottonotati alberghi, ristoranti e pensioni concedono lo sconto del 10 per cento sui conti tanto di albergo quanto di ristorante: Alberghi Italia — Roma — Cimone — Tripolitania — Pensione Hôtel Porretta — Monari Costa — Salus.

La Società delle Terme accorda agli ufficiali del R. Esercito, R. Marina, R. Aeronautica e della M. V. S. N. (tanto in attività di servizio che pensionati) la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento ordinario d'ingresso e del 25 per cento sull'abbonamento ordinario delle cure idrominerali (esclusi perciò gli ingressi isolati e le cure isolate). È esclusa ogni facilitazione alle persone di famiglia dei predetti ufficiali, agli ufficiali in congedo nonchè al personale civile dell'Amministrazione militare.

Castrocaro.

Lo Stabilimento di Castrocaro pratica per le singole cure agli ufficiali delle forze armate in attività di servizio ed in congedo le seguenti tariffe:

	Mattino	*Pomeriggio*
Un bagno salso-iodo-bromo litioso con biancheria	L. 8	L. 6
Una fangatura generale con bagno e biancheria	» 16	» 12
Una fangatura parziale con bagno e biancheria	» 14	» 10
Una fangatura piede e mano con biancheria	» 7	» 5
Una inalazione o polverizzazione	» 4	

I sottonotati alberghi e pensioni concedono agli ufficiali del R. Esercito e R. Marina in attività di servizio lo sconto del 10 per cento: Hôtel delle Terme — Pensione Sorelle Vespignani — Montanari — Barboni — Fiorentini — Soviotti — Rossi e Lucarelli.

Riolo Bagni.

La Società Anonima Terme di Riolo Bagni accorda lo sconto del 30 per cento sul prezzo d'ingresso e sulle cure agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

L'albergo ristorante Italia — albergo ristorante del Circolo — albergo ristorante del Gallo e l'albergo ristorante del Mercato accordano lo sconto del 10 per cento.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Montecatini.

La Società Regie Terme di Montecatini concede la riduzione del 75 per cento ai mutilati di guerra ed invalidi di guerra e il 50 per cento ai sottufficiali e uomini di truppa in servizio sull'importo degli abbonamenti alle cure, escluse le cure complementari.

Concede, inoltre, la riduzione del 50 per cento sull'abbonamento agli ingressi negli stabilimenti agli ufficiali in attività di servizio, che si presenteranno muniti di una lettera di presentazione della direzione dell'ospedale militare di Firenze. Gli ufficiali, pertanto, che desiderano usufruire di tale riduzione, chiederanno, per il tramite dell'amministrazione cui sono in forza, tale lettera alla Direzione dell'ospedale suddetto.

L'albergo Massimo d'Azeglio, già Nuova Vigna, offre agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione di L. 27 per i mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; di L. 32 per i mesi di agosto e settembre. In tali quote è compreso il servizio.

L'albergo Manzoni offre al personale sopradetto la pensione di L. 30 a persona, compreso il vino. Per coloro che portano la famiglia sconto del 10 per cento sul prezzo sopracitato.

L'Hôtel Majestic offre agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione di L. 30 giornaliere.

L'Hôtel de France e Quirinale offre agli ufficiali ed impiegati dipendenti dal Ministero della guerra la pensione di L. 31, pei mesi di maggio, giugno, luglio e ottobre; di L. 40 pei mesi di agosto e settembre. Per le famiglie prezzo da convenirsi.

L'Hôtel de la Ville offre agli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina il prezzo speciale di pensione in L. 35, in luogo di quello normalmente praticato di L. 40, limitatamente ai mesi di maggio, giugno e luglio.

L'albergo e pensione Venezia offre agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie la pensione di

L. 28, per i mesi di maggio, giugno, luglio e dal 15 settembre al 20 ottobre; di L. 33 per il mese di agosto e fino alla metà di settembre. Nella pensione è compreso il vino.

Casciana.

Le Terme di Casciana accordano agli ufficiali, sottufficiali ed impiegati dipendenti dal Ministero della guerra che si presentino muniti del libretto ferroviario lo sconto, sui prezzi di tariffa dei bagni e delle cure, del 35 per cento dal 1° luglio al 15 settembre e del 50 per cento dal 1° maggio al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 ottobre.

Il Grand Hôtel — Hôtel delle Terme e Villa Margherita accordano la riduzione del 20 per cento sul prezzo di pensione. Tali facilitazioni sono accordate agli ufficiali, sottufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare, escluse le famiglie.

La pensione Firenze Puccini offre la pensione di L. 22 giornaliere agli ufficiali e impiegati del Ministero della guerra e loro famiglie. In detta quota non è compreso il vino e la percentuale del 10 per cento per il servizio.

L'Hôtel Roma offre la pensione di L. 27 giornaliere a persona.

Chianciano.

Le Terme di Chianciano (linea Roma-Firenze) accordano per tutta la stagione 1931 (1° maggio-31 ottobre) a tutti gli ufficiali e sottufficiali in attività di servizio la riduzione del 30 per cento sul prezzo dei biglietti giornalieri dei bagni (esclusi quelli di terza classe) e delle bibite.

L'Hôtel Salus offre agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare e loro famiglie la pensione di L. 30 per i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre; di L. 35 per i mesi di luglio e agosto. A coloro che saranno accompagnati dalla propria famiglia verrà accordata la riduzione del 10 per cento sul conto globale.

Il Savoia Palace Hôtel offre al personale suddetto la pensione di L. 45 giornaliere per i mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre e di L. 50 per luglio e agosto. A coloro che portano le loro famiglie verrà accordata una riduzione del 10 per cento sul conto globale.

Livorno.

La Direzione degli stabilimenti dell'Acqua della Salute accorda lo sconto del 5 per cento sull'abbonamento d'ingresso allo stabilimento con diritto alle bibite e lo sconto del 20 per cento sulle cure speciali.

Il Terminus Grand Hôtel Corallo offre agli ufficiali ed impiegati dipendenti dal Ministero della guerra e loro famiglie la pensione di L. 30 per il mese di giugno e settembre; di L. 35 per il mese di luglio e agosto, oltre la percentuale del servizio del 10 per cento sui conti superiori alle L. 250.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Fiuggi (Frosinone).

La Società Anonima Fiuggi e Anticolana accorda lo sconto del 50 per cento sul prezzo base stabilito dalla convenzione con il comune di Fiuggi sugli abbonamenti per 15 giorni, e limitatamente a quelli rilasciati entro il periodo dal 1° maggio al 1° giugno e dal 15 settembre in poi, agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare (escluse le famiglie).

Il Grand Hôtel Salus accorda lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione agli ufficiali, impiegati civili dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

L'Hôtel Europa offre agli ufficiali e impiegati dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie le seguenti condizioni: vitto ed alloggio: maggio L. 25; giugno dal 1° al 15 L. 28; dal 16 al 30 L. 30; luglio dal 1° al 15 L. 32; dal 16 al 30 L. 35; agosto dal 1° al 31 L. 40; settembre dal 1° al 15 L. 35; dal 16 al 30 L. 30; ottobre dal 1° al 30 L. 26; novembre dal 1° al 30 L. 24.

Acquasparta (Perugia).

La Società Acqua Minerale Amerino accorda lo sconto del 40 per cento sul prezzo del biglietto d'ingresso alla fonte. Il Grand Hôtel Amerino offre lo sconto del 10 per cento sui prezzi segnati sulla guida dell'Enit a tutti gli ufficiali e impiegati dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

Stigliano.

La Società Acque e Terme offre lo sconto del 18 per cento sui prezzi di listino agli ufficiali, impiegati civili dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

Bracciano.

La Casa di cura « Terme Apollinari di Vicarello » accorda lo sconto del 20 per cento sui prezzi della pensione per i mesi di maggio e ottobre e il 10 per cento per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre agli ufficiali e impiegati dell'Amministrazione militare e loro famiglie. Facilitazioni per abbonamenti di intere famiglie.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Pescara Porta Nuova.

L'Hôtel Risorgimento e Grand Hôtel accordano lo sconto del 10 per cento sul prezzo delle camere.

Pescara Centrale (Riviera di Castellammare).

L'Hôtel Igea accorda lo sconto del 10 per cento sul prezzo delle camere agli ufficiali dipendenti dal Ministero della guerra.

L'Hôtel ristorante Leon d'Oro accorda ai soli ufficiali lo sconto del 10 per cento sui prezzi delle camere e di ristorante.

L'Hôtel del Globo accorda lo sconto del 5 per cento sul prezzo delle camere agli ufficiali e agli impiegati civili dell'Amministrazione militare.

L'Hôtel Savoia accorda lo sconto del 50 per cento sui prezzi delle camere a tutto il personale militare e civile e loro rispettive famiglie.

L'Hôtel Commercio accorda lo sconto del 15 per cento sulle tariffe esistenti per le camere.

Caramanico (Chieti).

Lo Stabilimento balneo-termale « La Salute » e annesso « Grand Hôtel Majella » accordano lo sconto del 20 per cento per i mesi di luglio e settembre e del 15 per cento nel mese di agosto sul prezzo delle cure termali e della pensione a tutto il personale militare e civile dipendente dall'Amministrazione militare e loro famiglie.

Capracotta (Campobasso).

L'Hôtel pensione Vittoria accorda la riduzione del 5 per cento sui prezzi di pensione al personale sopracitato.

Rivisondoli.

L'Albergo Reale accorda lo sconto del 10 per cento sul prezzo di pensione (L. 34) al personale civile e militare e loro rispettive famiglie.

S. Cesarea (Lecce).

L'Hôtel pensione la Salute accorda lo sconto del 15 per cento dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 novembre.

Isernia (Campobasso).

Lo stabilimento Acque Solfuree Ferruginose pratica le seguenti tariffe di cure: L. 4 per ciascun bagno per i mesi di giugno, luglio e settembre; L. 6 per il mese di agosto.

Ortona a Mare.

L'Albergo ristorante Vittoria accorda lo sconto del 10 per cento agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

Il ristorante Buffet Stazione accorda lo sconto del 15 per cento a tutto il personale civile e militare dipendente dall'Amministrazione militare e loro famiglie.

L'Albergo ristorante Roma e l'albergo ristorante Stella Polare accordano lo sconto del 10 per cento al personale sopracitato.

Lo Stabilimento balneare « Dea Venere » accorda lo sconto del 15 per cento.

Acquasanta (Ascoli Piceno).

L'Hôtel Adriatico Roma e l'albergo ristorante Terme praticano le seguenti tariffe: per due persone vitto ed alloggio con camera a due letti L. 18 a persona; per una persona vitto ed alloggio con camera ad un letto L. 20.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Ischia.

Il Grand'Hôtel Conte offre lo sconto del 12 per cento sull'importo della pensione completa che è di L. 35 agli ufficiali, impiegati dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

L'Hôtel Floridiana accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione di L. 35 agli ufficiali e loro famiglie.

L'Hôtel pensione Terme Angarella sulla pensione di L. 31,50 accorda lo sconto del 10 per cento ai soli ufficiali e loro famiglie, per il solo periodo 15 luglio 1° settembre, mentre per le cure termali pratica lo sconto del 25 per cento.

La pensione Epomeo sul prezzo della pensione di L. 30 accorda lo sconto del 25 per cento agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

Il ristorante e pensione Piccolo Giardino sulla pensione di L. 30 accorda lo sconto del 10 per cento agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

Agnano.

Le Terme di Agnano accordano sull'importo delle cure lo sconto del 25 per cento agli ufficiali, sottufficiali e personale civile dipendente dal Ministero della guerra e lo sconto del 10 per cento alle famiglie del predetto personale.

L'Hôtel delle Terme pratica la pensione completa in L. 35 giornaliere per ogni persona per il periodo dal 1° marzo al 15 giugno e dal 15 settembre al 31 dicembre.

Bagnoli.

Le Terme Minerali di Leo praticano i seguenti prezzi di pensione: camera con due letti L. 10 a persona purchè vi consumino

i pasti; vitto L. 20 a persona per gli alloggiati e pensionanti; accordano pure lo sconto del 30 per cento sui prezzi dei bagni minerali e fanghi che è di L. 4,50 per i bagni e L. 6,50 per i fanghi; bagni di mare gratuiti.

Le Terme Pepere accordano la riduzione del 50 per cento sulla tariffa dei bagni minerali agli ufficiali, impiegati civili dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

Castellammare di Stabia.

Lo Stabilimento dell'Acqua Ferrata del Mulino accorda lo sconto del 10 per cento a tutto il personale sopracitato sui seguenti prezzi: per un bagno distinto o di lusso L. 11; per un bagno di 1ª classe L. 7,50; per un bagno di 2ª classe L. 5,50; per abbonamenti a 15 bagni distinti L. 148,50; per 15 bagni di 1ª classe L. 101,50 e per 15 bagni di 2ª classe L. 74,50.

Il Grand Hôtel Stabia accorda a tutto il personale dell'Amministrazione militare e loro famiglie lo sconto del 12 per cento sui prezzi abituali che sono i seguenti: camera ad un letto L. 21; a due letti L. 36; pensione completa di vitto e alloggio L. 40 a persona.

L'Hôtel Royal - Quisisana accorda agli ufficiali e rispettive famiglie lo sconto del 20 per cento, per i soli mesi di luglio e settembre, sui prezzi di pensione che variano da L. 45 a 65 al giorno a persona secondo l'esposizione e ubicazione delle camere.

Pozzuoli.

Lo Stabilimento Terme « La Salute » di Donato accorda lo sconto del 50 per cento su tutte le tariffe delle cure agli ufficiali, impiegati civili dell'Amministrazione militare e loro famiglie.

Le Terme Terracciano ai Gerolomini accordano lo sconto del 25 per cento sulla tariffa delle cure a tutto il personale civile e militare dipendente dal Ministero della guerra e loro famiglie.

Le Terme Sociali - Di Costanzo Gerolomini al suindicato personale praticano i seguenti prezzi: per un bagno di 1ª classe L. 2,50; di 2ª classe L. 1,50; abbonamento per 12 bagni di 1ª classe L. 24 e di 2ª classe L. 15; per ogni cassetta di fango L. 2,50; per ogni doccia a frizione L. 1,50; abbonamento per 12 doccie L. 15; camera separata mobiliata L. 10 al giorno per persona.

CORPO D'ARMATA DI UDINE.

Arta.

Lo Stabilimento balneo-termale accorda l'esenzione della tassa di L. 10 per l'uso dell'acqua solfo-magnesiaca a tutti gli ufficiali del R. Esercito, R. Marina, R. Aeronautica e della M.V.S.N. nonchè al personale civile dell'Amministrazione militare e loro famiglie. Il Comune accorda l'esenzione al personale suddetto della tassa di soggiorno.

Abano.

Gli Stabilimenti termali « Due Torri » e « Morosini » accordano lo sconto del 10 per cento sui prezzi di pensione.

Lo Stabilimento Hôtel Cortesi Maggiorato accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione. Tale trattamento s'intende valevole per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; per gli altri mesi la pensione è di L. 30, compresa la cura ed escluse le tasse di visita medica e di soggiorno, col trattamento di 1ª classe.

L'Hôtel Trieste e Victoria applicano lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione che è di L. 35 per persona; sulle tariffe di cura accordano lo sconto del 25 per cento.

Il Grand Hôtel Stabilimento Termale Orologio accorda lo sconto del 10 per cento agli ufficiali, marescialli ed impiegati dell'Amministrazione militare e loro rispettive famiglie (moglie e figli minori) sulla tariffa di pensione, dal mese di aprile a novembre, mentre sulle tariffe delle cure accorda lo sconto del 20 per cento.

Lo Stabilimento e Hôtel Todeschini al sopraindicato personale accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione ed il 20 per cento sulla tariffa delle cure.

Lo Stabilimento balneo-termale di Monteortone solo sulla tariffa di 1ª classe, che va da L. 30 a L. 40 giornaliere a seconda della stanza, accorda lo sconto del 12 per cento; sulle tariffe di cura sconto del 12 per cento a tutto il personale civile e militare dell'Amministrazione militare. Tale trattamento decorre dal 20 aprile al 20 ottobre.

Gli Stabilimenti balneo-termali di Montegrotto accordano dal maggio al 10 ottobre lo sconto del 15 per cento sulla tariffa di pensione e di cura.

Lo Stabilimento Termale alla Stazione accorda lo sconto del 10 per cento sulla tariffa di pensione, cura compresa (escluso massaggio).

Lo Stabilimento balneo-termale di « S. Pietro Montagnon » pratica i seguenti prezzi di pensione, cura compresa (esclusa visita medica, tassa di soggiorno e percentuale di servizio); pensione di 1ª classe L. 30; di 2ª classe L. 26; di 3ª classe L. 19.

COMANDO MILITARE DELLA SICILIA.

Termini Imerese (Palermo).

Lo Stabilimento balneo-termale locale offre agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione militare, dal 1° giugno al 15 agosto e dal 1° ottobre in poi il ribasso del 50 per cento sul prezzo dei bagni, (da L. 6 a L. 3); del 30 per cento su quella delle camere ad un letto (da L. 15 a L.10,50); del 40 per cento su quello delle camere a due letti (da L. 25 a L. 15); del 10 per cento su quello del vitto (da L. 25 a persona a L. 22,50). Dal 16 agosto al 30 settembre ribasso del 50 per cento sul prezzo del bagno (da L. 6 a L. 3); del 20 per cento su quello delle camere ad un letto (da L. 15 a L. 12);

del 30 per cento su quello delle camere a due letti (da L. 25 a L. 17,50), e del 5 per cento su quello del vitto (da L. 25 a L. 23,70). Su tali prezzi grava il 10 per cento per il servizio e la tassa di soggiorno in misura del 10 per cento sul prezzo delle camere.

Ali Marina (Messina).

La Direzione delle Terme Granata Cassibile offre il ribasso del 10 per cento sui prezzi per i bagni e per l'alloggio nella pensione dei bagni stessi.

Castroreale Bagni (Messina).

Lo Stabilimento balneo-termale di Castroreale accorda agli ufficiali ed agli impiegati civili dell'Amministrazione militare il ribasso del 20 per cento sui bagni e sull'alloggio e del 10 per cento sul ristorante.

Sciacca (Agrigento).

Lo Stabilimento termo-minerale di Sciacca offre al personale suddetto il prezzo per ogni bagno e per ogni stufa nelle grotte di S. Calogero di L. 6, anzichè di L. 8.

L'Hôtel Fazello accorda il ribasso del 15 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 12 a L. 8,50). Pasti a prezzo fisso L. 7 (escluso il vino). Ribasso del 15 per cento sulle note di ristorante.

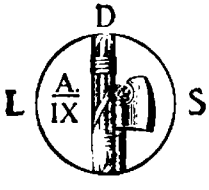
L'Albergo Nuova Italia accorda il ribasso del 10 per cento sui prezzi globali delle camere (da L. 8,55 a L. 7,70 e da L. 16,20 a L. 14,60). Pasti a prezzo fisso, al netto dello sconto L. 6 (escluso il vino).

Acireale (Catania).

Lo Stabilimento balneo-termale di S. Venera accorda lo sconto del 20 per cento sui prezzi ordinari dei bagni.

Il Grand Hôtel des Bains Terme S. Venera ed Albergo Marconi accordano lo sconto del 20 per cento sui prezzi ordinari dell'alloggio e del ristorante.

Per ottenere i ribassi sopra elencati occorre presentarsi munito di tessera o di documenti di riconoscimento.



PREZZO L. 1,80

(8111015) - Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª 1931 - ANNO IX 10 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE SECONDA

N. 295 – 8 giugno 1931 - Anno IX — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria . . . . . *Pag.* 1201

PARTE SECONDA

Circolare N. 295. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento per gli studenti universitari inscritti alla milizia universitaria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 giugno 1931 - Anno IX.

1. Col 15 luglio 1931 verrà iniziato il periodo applicativo del primo anno per gli allievi ufficiali di complemento dei corsi universitari, che abbiano compiuto il primo periodo preliminare d'istruzione presso le università.

Colla stessa data verrà anche iniziato il periodo applicativo del secondo anno per gli allievi che hanno già compiuto nello scorso anno il primo periodo applicativo ed hanno frequentato regolarmente il secondo periodo preliminare di

istruzione presso le università durante il corrente anno accademico.

Lo svolgimento dei periodi applicativi avrà luogo presso le seguenti scuole, in ciascuna delle quali il numero degli allievi da ammettere sarà quello qui appresso indicato:

SCUOLA	Allievi del corso 1929-30	Allievi del corso 1930-31	Totale
Moncalieri:			
Fanteria	481	270	751
Spoleto:			
Fanteria	—	200	200
Milano:			
Bersaglieri	50	45	95
Alpini	95	90	185
Pinerolo:			
Cavalleria	40	40	80
Lucca:			
Artiglieria da campagna	195	200	395
Bra:			
Artiglieria da montagna	40	60	100
Verona:			
Genio zappatori	50	30	80
Telegrafisti	25	15	40
Radiotelegrafisti	25	15	40

Non verranno fatti corsi per l'artiglieria pesante, pesante campale, da costa e contraerei, nè per i pontieri e lagunari del genio.

2. — Gli allievi del primo anno, appartenenti alle Regie scuole d'ingegneria, ai Regi politecnici, alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica pura e di chimica industriale, nonchè quelli appartenenti all'Istituto superiore navale, dovranno essere assegnati alle scuole per l'artiglieria e per il genio.

Gli studenti delle altre facoltà, compresi quelli di medicina, chimica farmacia e veterinaria, dovranno essere assegnati alle scuole per la fanteria e la cavalleria.

È data però facoltà di scelta dell'arma e delle specialità agli studenti che abbiano seguito due corsi di cultura militare ed abbiano superato i relativi esami. Tale scelta, per gli studenti delle scuole d'ingegneria, dei politecnici e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, cui spetta l'obbligo di frequentare i corsi d'artiglieria o del genio, sarà limitata alle ora dette due armi e specialità.

3. Gli allievi di fanteria del primo anno appartenenti alle università dell'Italia settentrionale e centrale fino a Roma compresa, saranno assegnati alla scuola di Moncalieri; tutti gli altri saranno assegnati alla scuola di Spoleto.

4. Gli allievi del secondo anno saranno assegnati alla stessa scuola cui furono assegnati nell'estate scorsa. Essi non potranno mutare arma o specialità.

5. I comandi di corpo d'armata, nel cui territorio si sono svolte le istruzioni e le lezioni durante l'anno accademico 1930-1931, trasmetteranno, non oltre il 30 corrente, le domande degli allievi aspiranti al primo periodo applicativo e i documenti di ciascuno di essi al comando di corpo d'armata nella cui circoscrizione trovasi la scuola presso la quale dovrà svolgersi detto periodo applicativo.

Le domande, che non siano in armonia con i criteri indicati dal n. 2 della presente circolare, dovranno essere restituite agli studenti interessati, con invito a ricompilarle, indicando l'arma preferita entro i limiti fissati dal numero anzidetto.

6. I comandi di corpo d'armata, nella cui circoscrizione trovansi le scuole presso cui dovranno svolgersi i periodi applicativi, decideranno sull'ammissibilità ai corsi stessi nonchè, per gli allievi del primo anno, sull'assegnazione all'arma o specialità, tenendo presenti le aliquote di ammittendi per ciascuna arma o specialità indicate nello specchio di cui al n. 1 ed in base ai titoli di studio degli aspiranti.

Sarà data la precedenza, nell'accoglimento della domanda, agli studenti degli ultimi anni universitari.

Per gli studenti appartenenti allo stesso anno di studio universitario, la precedenza verrà stabilita in base alla media aritmetica dei voti risultanti dai titoli presentati.

7. Le domande degli aspiranti al primo periodo applicativo che, in base al criterio indicato al n. 6, non trovino posto nell'arma o specialità prescelta, saranno trasmesse ai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione si svolge il corso dell'arma o specialità alla quale l'aspirante deve essere assegnato in base ai criteri sopra indicati.

Conseguentemente, il comando del corpo d'armata di Milano trasmetterà al comando del corpo d'armata di Torino o di Roma (a seconda dell'Università di provenienza), per l'ammissione ai corsi di fanteria di linea, le domande degli esuberanti ai corsi dei bersaglieri e degli alpini.

Il comando del corpo d'armata di Torino, d'intesa con quello di Roma, provvederà ad assegnare ai corsi di fanteria gli esuberanti al corso di cavalleria.

Il comando del corpo d'armata di Verona trasmetterà al comando del corpo d'armata di Alessandria, o di Firenze, per l'assegnazione all'artiglieria da montagna o da campagna, le domande degli esuberanti ai corsi del genio, dopo effettuata la perequazione tra le specialità di questa arma.

Viceversa, se del caso, i comandi di corpo d'armata di Alessandria e di Firenze trasmetteranno a quello di Verona le domande degli esuberanti ai corsi di artiglieria per l'assegnazione ad uno dei corsi del genio.

8. I comani di corpo d'armata comunicheranno entro il 30 giugno corrente al Ministero (Direzione generale, leva sottufficiali e truppa) il numero degli ammessi tanto al primo periodo applicativo quanto al secondo.

Il Ministero si riserva di fare quegli spostamenti tra gli allievi appartenenti al primo periodo applicativo che ritenesse necessari per mezzo dei competenti comandi di corpo d'armata. Questi, poi, provvederanno alla definitiva assegnazione ed avvertiranno i comandi di distretto, ai quali appartengono gli studenti, per le conseguenti partecipazioni agli interessati.

9. Dopo avere avuto partecipazione della loro assegnazione, e non oltre l'8 luglio p. v., gli allievi ufficiali aspiranti

al 1° periodo applicativo dovranno presentarsi al distretto di residenza per essere sottoposti a visita medica.

In tale visita dovrà accertarsi la loro idoneità ad incondizionato servizio per l'arma e specialità, cui sono stati assegnati.

L'esito della visita sarà dai comandi di distretto comunicato ai comandi di corpo d'armata, dai quali dipende la scuola cui gli allievi saranno stati assegnati.

Quelli riconosciuti idonei saranno ammessi definitivamente al corso cui furono assegnati.

Quelli che non risultino idonei per la specialità prescelta, ma siano idonei al servizio militare in genere, saranno assegnati ai corsi di fanteria, ed a tale uopo i comandi di corpo d'armata interessati prenderanno accordi per la conseguente assegnazione.

Coloro i quali siano giudicati non idonei al servizio militare in genere cesseranno dalla qualità di allievo ufficiale, e, se già arruolati, saranno sottoposti a rassegna.

10. Gli ammessi, tanto al primo quanto al secondo periodo applicativo, dovranno presentarsi il 15 luglio 1931 alle rispettive scuole.

Gli aspiranti al primo periodo applicativo dei bersaglieri e degli alpini saranno sottoposti a visita speciale presso la scuola allievi ufficiali di complemento di Milano, per accertare la loro idoneità alle specialità stesse. I non idonei saranno trasferiti ai corsi di fanteria.

Analogamente, gli aspiranti al primo periodo applicativo di cavalleria saranno sottoposti a visita speciale presso la scuola di Pinerolo, per accertare la loro idoneità alla specialità. I non idonei e gli esuberanti saranno trasferiti ai corsi di fanteria.

Per gli aspiranti al primo periodo applicativo radio-telegrafisti e telegrafisti, la precedenza sarà data a coloro che dimostrino di saper ricevere correntemente ad orecchio, mediante esperimento facoltativo, che avrà luogo presso la scuola di Verona. In base al risultato di tale esperimento, potranno effettuarsi spostamenti tra gli allievi ammessi alle varie specialità del genio.

11. L'istruzione dei periodi applicativi, da svolgersi presso le scuole, sarà sviluppata sulla base della seguente ripartizione del tempo:

a) per i corsi di fanteria e di artiglieria:

un periodo preparatorio di circa 30 giorni, alla sede delle scuole;

un periodo di esercitazione di campagna, di 40 giorni ai campi;

un periodo finale, di circa 20 giorni, alla sede delle scuole, riassuntivo, per la classificazione degli allievi e per lo scioglimento dei corsi;

b) per i corsi di cavalleria e del genio:

un periodo preparatorio di circa 30 giorni, alla sede delle scuole;

un periodo di esercitazione di campagna, di circa 20 giorni, ai campi;

un periodo finale, di circa 20 giorni, alla sede della scuola, per la classificazione degli allievi e per lo scioglimento dei corsi.

12. Potranno essere nominati appuntati, dopo due mesi di corso, nella misura non superiore ad uno ogni quindici, quegli allievi che più si siano distinti per istruzione, condotta ed attitudine militare.

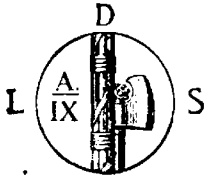
L'anzianità di due mesi richiesta sarà computata dalla data sotto la quale gli allievi hanno contratto l'arruolamento nel R. Esercito.

13. Al termine dei corsi allievi ufficiali universitari, gli studenti di medicina, chimica farmacia e veterinaria, conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento nell'arma di cui avranno seguito i corsi e vi presteranno il servizio di prima nomina, salvo ad ottenere dopo, in base all'art. 23 del R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929, che ha approvato il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. Esercito, il passaggio nei corpi sanitario e veterinario, con l'obbligo di prestare un ulteriore servi-

zio da ufficiale nei corpi stessi, da stabilirsi dal Ministero, ma non inferiore, in ogni caso, ad un mese.

14. Per tutto quanto non è diversamente indicato nella presente circolare, valgono le disposizioni contenute nella circolare 627 del *giornale militare* 1930.

Il Ministro: P. GAZZERA.



PREZZO L. 1,80

(3111015). Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1931 - ANNO IX — 13 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 296 - **23 aprile 1931** - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 522 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Cavalleggeri di Roma » col capitale nominale di lire 12.000, destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Novara e del reggimento cavalleggeri di Aosta e ne è approvato lo statuto. . *Pag.* 1211

» **297 - 23 aprile 1931** - Anno IX — FONDAZIONI. — R. decreto n. 523 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Lancieri di Milano » col capitale nominale di lire 3000 destinata a favore del reggimento Genova cavalleria e ne è approvato lo statuto . . . . . » 1215

» **298 - 30 aprile 1931** - Anno IX — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 586 - Costituzione degli uffici di amministrazione presso gli uffici fortificazioni di corpo di armata e le officine del genio. . . . . » 1219

» **299 - 11 giugno 1931** - Anno IX — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della « Tenda mimetica completa per comandante di corpo ». . . . . » 1227

PARTE SECONDA

N. **300 - 26 maggio 1931** - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Esito della gara di regolarità per autocolonne militari . . . . . *Pag.* 1233

» **301 - 11 giugno 1931** - Anno IX — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari che abbiano risposto alle chiamate alle armi in base alle circolari 90 e 184 del *giornale militare* 1930 e che abbiano conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare . . . . . » 1233

» **302 - 7 aprile 1931** - Anno IX — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale sono nominati i membri della speciale commissione di cui al R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare . . . . » 1236

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1237

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1239

PARTE PRIMA

Circolare N. 296. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 522 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Cavalleggeri di Roma » col capitale nominale di lire 12.000, destinata a favore del reggimento cavalleggeri di Novara e del reggimento cavalleggeri di Aosta e ne è approvato lo statuto. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 aprile 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 120, del 26 maggio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Cavalleggeri di Roma », costituita col capitale nominale di L. 12.000, la cui rendita annua è destinata a favore del 2° squadrone del reggimento cavalleggeri di Novara e del 2° squadrone del reggimento cavalleggeri di Aosta, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Cavalleggeri di Roma ».

Art. 1.

La « Fondazione Cavalleggeri di Roma », destinata a favore del 2° squadrone del reggimento cavalleggeri di Novara e del 2° squadrone del reggimento cavalleggeri di Aosta, è costituita dal capitale nominale di L. 12.000, di cui L. 6000 rappresentano i due terzi delle attività residue del circolo ufficiali del disciolto reggimento Lancieri di Milano, (del quale facevano parte il gruppo di squadroni lancieri di Milano e il gruppo di squadroni cavalleggeri di Roma) e lire 6000 rappresentano l'offerta fatta dal signor Marco Neni da Zara a favore del disciolto reggimento cavalleggeri di Roma, in cui ebbe a prestare servizio come tenente di complemento, e del quale il 1° e 2° squadrone furono assorbiti rispettivamente dal 2° squadrone del reggimento cavalleggeri di Novara e dal 2° squadrone del reggimento cavalleggeri di Aosta.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di L. 12.000, investito in titoli di consolidato 5 %, da convertirsi in due certificati nominativi per l'annua rendita di L. 300 ciascuno da intestarsi alla fondazione e da depositarsi uno nella cassa del reggimento cavalleggeri di Novara e l'altro nella cassa del reggimento cavalleggeri di Aosta.

Art. 3.

Il comandante di ciascuno dei due reggimenti amministra la parte di rendita della fondazione destinata al 2° squadrone del reggimento stesso.

Art. 4.

Con tale rendita ciascun comandante di reggimento costituisce ogni anno due o più premi che saranno messi a disposizione del comandante del 2° squadrone del reggimento stesso per essere da lui assegnati a soldati dello squadrone che riescano vincitori in apposita gara ippica, da indirsi, ciascun anno, nella ricorrenza della festa del rispettivo reggimento (30 ottobre per il cavalleggeri di Novara e 24 giugno per il cavalleggeri di Aosta) fra i soldati dello squadrone.

Art. 5.

Alla fine d'anno ciascun comandante di reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della gestione della fondazione per la parte di sua competenza (circolare 39 *giornale militare* 1929).

Art. 6.

Nel caso che il reggimento cavalleggeri Roma venisse ricostituito la fondazione verrà devoluta a favore di tale reggimento.

Roma, lì 23 aprile 1931 - Anno IX

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 297. — FONDAZIONI. — **R. decreto n. 523 col quale viene istituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Lancieri di Milano col capitale nominale di lire 3.000 destinata a favore del reggimento Genova cavalleria e ne è approvato lo statuto.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 aprile 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 120, del 26 maggio 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;
Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge succitata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Lancieri di Milano », costituita col capitale nominale di L. 3000, la cui rendita annua è destinata a favore del 4° squadrone del reggimento Genova cavalleria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto della detta fondazione, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Statuto della « Fondazione Lancieri di Milano ».

Art. 1.

La « Fondazione Lancieri di Milano » è costituita dal capitale nominale di L. 3000, rappresentanti un terzo delle attività residue del circolo ufficiali del predetto disciolto reggimento (circolo formato dalla fusione dei circoli ufficiali dei due gruppi di squadroni del lancieri di Milano e del cavalleggeri di Roma) ed è destinata a favore del 4° squadrone del reggimento Genova cavalleria che assorbì il 1° squadrone del lancieri di Milano.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di cui al precedente art. 1 investito in titoli di consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla fondazione e da depositarsi nella cassa del reggimento Genova cavalleria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento Genova cavalleria.

Art. 4.

Con la rendita derivante dal capitale nominale della fondazione il comandante del ripetuto reggimento costituisce uno o più premi e li mette a disposizione del comandante del 4° squadrone perchè li assegni a favore di quel soldato o di quei soldati dello squadrone stesso che siano riusciti vincitori in una gara ippica, da indirsi in occasione della festa reggimentale (21 aprile) fra i soldati dello squadrone.

Art. 5.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il comandante del reggimento Genova cavalleria trasmetterà al Ministero della guerra il rendiconto della detta fondazione relativo all'esercizio scaduto.

Art. 6.

Nel caso che il reggimento « Lancieri di Milano » venisse ricostituito, la fondazione sarà devoluta a favore di tale reggimento.

Roma, lì 23 aprile 1931 - Anno IX

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la guerra:
P. GAZZERA.

N. 298. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 586 - Costituzione degli uffici di amministrazione presso gli uffici fortificazioni di corpo di armata e le officine del genio.** — (Direzione generale del genio). — 30 aprile 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 127, del 3 giugno 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 1306;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuto opportuno di costituire gli uffici di amministrazione presso gli uffici fortificazioni di corpo d'armata e le officine del genio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso gli uffici fortificazioni e presso le officine del genio è istituito un ufficio di amministrazione, cui spetta di dare esecuzione alle disposizioni del capo dell'ufficio fortificazioni o del direttore dell'officina, per quanto attiene al servizio amministrativo.

Capo dell'ufficio di amministrazione è il ragioniere geometra capo, o, eventualmente, il ragioniere geometra principale, l'uno o l'altro designato dal Ministero. Il capo del

l'ufficio di amministrazione è alla immediata dipendenza del capo dell'ufficio fortificazioni o del direttore dell'officina o di chi faccia le loro veci. Egli dirige l'ufficio; firma la corrispondenza per quanto concerne le sue attribuzioni; provvede perchè le disposizioni del capo dell'ufficio fortificazioni o del direttore dell'officina siano prontamente eseguite; informa l'uno o l'altro di tutto quanto può riguardare il servizio amministrativo, del quale sorveglia, in ogni particolare, il funzionamento; riceve, quale ufficiale rogante, i contratti; è responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli atti originali, ed attende alla tenuta del registro degli atti di amministrazione e a quella della matricola degli operai permanenti.

Art. 2.

Alla dipendenza del capo dell'ufficio d'amministrazione sono assegnati:

a) un primo ragioniere o ragioniere geometra direttore dei conti, il quale dirige il servizio contabile, coadiuva il capo dell'ufficio d'amministrazione nella vigilanza sull'ufficio medesimo. Esegue le riscossioni ed i pagamenti ed in genere tutte le operazioni di cassa che il capo dell'ufficio d'amministrazione ha facoltà di ordinargli. È agente responsabile, tiene in evidenza i conti di cassa, e rende personalmente conto di tutte le operazioni affidategli. Compila i rendiconti a denaro che dovranno essere convalidati dal capo dell'ufficio d'amministrazione e dal capo dell'ufficio fortificazioni o dal direttore;

b) un ragioniere geometra principale o primo ragioniere geometra consegnatario del materiale. È agente responsabile e rende conto delle robe affidategli e della loro costituzione in gruppi, riserve intangibili e dotazioni. Rende il conto giudiziale del materiale, che deve essere convalidato dal capo dell'ufficio d'amministrazione e dal capo dell'ufficio fortificazioni o dal direttore;

c) un archivista od applicato che, oltre attendere alle proprie mansioni d'ordine, è anche consegnatario responsabile dei mobili, degli arredi ed altro dell'ufficio, ai termini dell'art. 26 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e che assume la denominazione di economo. Tiene in

evidenza il prescritto inventario ed i giornali degli aumenti e delle diminuzioni. Compila, per essere trasmesso al Ministero col visto del capo dell'ufficio di amministrazione, lo specchio dimostrativo dei movimenti avvenuti nei mobili stessi;

d) archivisti ed applicati per la tenuta dei registri e delle carte e per tutti quei lavori inerenti al servizio d'ordine dell'ufficio d'amministrazione.

Art. 3.

Il direttore dei conti, il consegnatario e l'economo sono nominati dal capo dell'ufficio fortificazioni o dal direttore, sentito il capo dell'ufficio d'amministrazione, previo benestare del comando del genio del corpo d'armata.

Art. 4.

Qualora vi sia deficienza di ragionieri geometri o di ragionieri geometri di grado uguale o superiore a quello previsto dal precedente art. 2 per coprire le cariche di direttore dei conti o di consegnatario, il Ministero può autorizzare la nomina di un ragioniere geometra di grado inferiore. Così pure può eccezionalmente autorizzare:

a) la nomina temporanea di un ufficiale del genio o di altra arma a direttore dei conti;

b) la nomina temporanea di un ufficiale del genio o di altra arma, o di un capo tecnico, o di un assistente del genio, o di un archivista, o di un sottufficiale, consegnatario del materiale.

Art. 5.

La carica di direttore dei conti è incompatibile con quella di consegnatario del materiale.

Art. 6.

L'amministrazione degli uffici staccati è affidata alle cure ed alla responsabilità del capo dell'ufficio staccato.

Esso riceve le anticipazioni di fondi a rate mensili, ed i conti sono regolati alla fine di ciascun mese.

Non più tardi del 5° giorno del mese successivo invia all'ufficio d'amministrazione un estratto del giornale di cassa con tutti i documenti giustificativi delle operazioni registrate.

Il capo dell'ufficio staccato, oppure il consegnatario appositamente delegatovi, è agente responsabile verso lo Stato e invia i conti giudiziali del materiale al proprio centro amministrativo, il quale li riepiloga solo nella risultanza finale a valore e li trasmette al comando del genio del corpo d'armata.

Art. 7.

Per la custodia dei fondi e dei titoli di valore, le officine del genio sono provvedute di due casse-forti: una funziona da cassa di riserva e l'altra da cassa corrente.

La cassa di riserva deve avere tre chiavi di congegno differente che sono tenute: una dal direttore, una dal capo dell'ufficio d'amministrazione ed una dal direttore dei conti.

La cassa corrente deve avere due chiavi di congegno differente che sono tenute: una dal capo dell'ufficio d'amministrazione e l'altra dal direttore dei conti. La cassa corrente non può contenere una somma eccedente quella che si presuma necessaria per i bisogni giornalieri. Tale somma sarà fissata sentito il parere del comandante del genio, mediante atto inserito nel registro degli atti d'amministrazione.

Art. 8.

Gli uffici fortificazioni faranno funzionare da cassa di riserva il « tesoretto » che esiste nella cassa unica. In tale « tesoretto » sono conservati i fondi, i valori, i documenti ed il registro dei fondi ivi depositati, che le officine del genio debbono invece conservare nella cassa di riserva.

La cassa unica deve avere due chiavi di congegno differente, che sono tenute: una dal capo dell'ufficio d'amministrazione e l'altra dal direttore dei conti. Tale cassa funziona da cassa corrente.

La chiave del « tesoretto », pure di congegno differente dalle altre due chiavi, è tenuta dal capo dell'ufficio fortificazioni.

La cassa corrente non può contenere una somma eccedente quella che si presuma necessaria per i bisogni giornalieri. Tale somma sarà fissata sentito il parere del comandante del genio, mediante atto inserito nel registro degli atti di amministrazione.

Quando il capo dell'ufficio fortificazioni debba assentarsi dalla sede per motivi di servizio per un breve periodo di tempo, la cassa corrente potrà contenere una somma che si presuma necessaria per i bisogni dei giorni di assenza del capo dell'ufficio fortificazioni. Tale somma sarà fissata con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 9.

Il direttore dell'officina ed il capo dell'ufficio fortificazioni sono responsabili della gestione amministrativa, in relazione alla sorveglianza che sulla stessa e sul personale addettovi debbono esercitare.

Sono inoltre responsabili del denaro e dei materiali loro affidati, nonchè di qualsiasi danno che possa derivare allo Stato dalla loro opera e ne rispondono secondo la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato:

a) il direttore dell'officina, il capo dell'ufficio amministrazione ed il direttore dei conti, in solido, per i valori contenuti nella cassa di riserva;

b) il capo dell'ufficio d'amministrazione ed il direttore dei conti in solido, per i valori contenuti nella cassa corrente;

c) il capo dell'ufficio fortificazioni, per i valori contenuti nel « tesoretto »;

d) il direttore dell'officina o il capo dell'ufficio fortificazioni ed il capo dell'ufficio d'amministrazione per la gestione delle anticipazioni e per la relativa resa di conto;

e) i consegnatari del materiale per tutto il materiale in consegna e per la resa delle relative contabilità;

f) ogni altro ufficiale o funzionario che abbia maneggio di denaro o di materiale.

Art. 10.

Gli uffici fortificazioni sono anche incaricati dell'amministrazione del personale militare e civile addetto all'ufficio ed al comando del genio.

Art. 11.

I mandati diretti e gli ordinativi di pagamento sulle contabilità speciali emessi a favore delle officine e degli uffici fortificazioni saranno intestati rispettivamente al direttore dell'officina od al capo dell'ufficio fortificazioni con quietanza dei medesimi. Il direttore dell'officina od il capo dell'ufficio fortificazioni, o chi li sostituisce in caso di assenza o di impedimento, dovrà firmare l'atto di delega ove ritenga di designare un ufficiale o funzionario dipendente per l'apposizione in sua vece della firma per quietanza.

Quando l'ammontare del mandato superi le L. 25.000, i delegati all'esazione debbono essere in numero di due.

Gli ordinativi di pagamento da emettersi sugli ordini di accreditamento agli effetti di cui al n. 8 dell'art. 56 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, saranno firmati dal direttore o dal capo dell'ufficio fortificazioni, o da chi li sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il buono per il ritiro degli ordinativi estinti verrà firmato dalle stesse persone, le quali potranno delegare al ritiro stesso un ufficiale o funzionario dipendente.

Art. 12.

Delle anticipazioni ricevute, eccettuate quelle di cui al 3° comma dell'articolo precedente, gli uffici fortificazioni e le officine del genio rendono conto alla fine di ogni trimestre distintamente per i capitoli relativi al servizio del genio e per quelli comuni a tutte le Amministrazioni militari, compilando per ciascun gruppo di capitoli un unico rendiconto, distinto però per capitoli di bilancio, da trasmettersi rispettivamente ai comandi del genio di corpo d'armata ed agli uffici di contabilità e revisione presso i comandi di corpo d'armata.

I rendiconti debbono essere firmati dal capo dell'ufficio fortificazioni o dal direttore dell'officina, o da chi lo sosti-

tuisce in caso di assenza o di impedimento, e dal capo dell'ufficio d'amministrazione.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dalla data del 1° luglio 1931 - Anno IX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*. ROCCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1931 *Anno IX*
Atti del Governo, registro 308, *foglio* 141. MANCINI.

N. 299. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della « Tenda mimetica completa per comandante di corpo ».** — (Direzione generale servizi logistici). — 11 giugno 1931 - Anno IX.

La tenda mimetica completa per comandante di corpo comprende:

a) la tenda propriamente detta;

b) l'armatura;

c) il sacco custodia.

Tenda propriamente detta.

La tenda propriamente detta, costruita con tela mimetica impermeabilizzata, si compone di tre parti, di cui una formante il corpo della tenda e le altre due la parte anteriore e superiore di essa.

Il corpo della tenda si compone di tanti teli uniti insieme quanti ne occorrono per formare un rettangolo avente una larghezza di m. 2,22 ed una lunghezza di m. 4,65, misurata in corrispondenza della metà del rettangolo stesso.

I due lati maggiori del rettangolo sono rinforzati internamente con una striscia della stessa tela mimetica larga cent. 10 circa, mentre i lati minori terminano con una semplice orlatura.

In corrispondenza della metà del rettangolo è applicato, trasversalmente, dalla parte interna, un rinforzo della stessa tela, rinforzo che viene a risultare tra i due lati maggiori del rettangolo.

Alla metà di ciascuno di questi ultimi sono praticate due riprese, per una lunghezza di circa cm. 8, in modo che in corrispondenza delle stesse si ottenga un maggior garbo nella tenda montata.

In corrispondenza di tali riprese sono praticati, sul corpo della tenda, due fori circolari del diametro di mm. 24-25. rinforzati sia internamente che esternamente, da due dischi di cuoio g. v. conciato al cromo.

I suddetti fori servono per introdurvi i bastoni di sostegno della tenda.

Ciascun lato maggiore del rettangolo è munito di 18 asole ed 8 coppie di bottoni di corozo. Ogni coppia di bottoni è tenuta insieme a contrasto, in modo che un bottone risulti sul diritto e l'altro sul rovescio della tela.

Le asole, nove per ogni lato, sono praticate a partire da cm. 15 dalla cucitura delle riprese e sono poste alla distanza fra loro di cm. 23,5.

I lati minori del rettangolo sono invece muniti di 9 occhielli circolari, del diametro di mm. 10, rinforzati dalla parte interna con due quadrati, uno di tela mimetica e l'altro di cuoio g. v. conciato al cromo.

Detti occhielli sono praticati alternativamente alla distanza di cm. 20 e cm. 10 dei bordi dei lati minori del rettangolo e sono provvisti di funicelle a cappio, rispettivamente della lunghezza di cm. 40 e cm. 20.

Fanno eccezione i due fori risultanti alle estremità, che sono sprovvisti di funicelle.

Dette funicelle a cappio servono a fissare il corpo della tenda al terreno per mezzo dei paletti di legno.

La parte posteriore della tenda è formata da un telo a forma di settore sferico avente un raggio di m. 2.32 ed uno sviluppo di arco di m. 4.

Al vertice del suddetto settore è praticato un foro circolare, del diametro di mm. 24-25, rinforzato — sia internamente che esternamente — da due dischi di cuoio g. v. conciato al cromo. Tale foro serve per introdurvi un bastone di sostegno della tenda.

Lungo ciascun lato del settore, sono praticate quattro asole, in modo che le stesse risultino in corrispondenza dei bottoni applicati su ciascun lato maggiore, del corpo della tenda. Ciascun lato del settore è inoltre munito di 9 coppie di bottoni disposti in corrispondenza delle 9 asole esistenti su ciascun lato maggiore suddetto.

Le coppie di bottoni sono applicate a contrasto, in modo che per ciascuna coppia, un bottone risulti sul diritto e l'altro sul rovescio del telo.

La base del settore è munita di n. 9 fori rinforzati anche essi internamente con tela mimetica e cuoio grigio-verde conciato al cromo, come quelli esistenti sul corpo della tenda.

Detti fori sono anch'essi praticati alternativamente alla distanza di cm. 20 e cm. 10 dall'orlo della base e muniti di

funicelle a cappio rispettivamente della lunghezza di cm. 40 e cm. 20.

La parte anteriore della tenda è anch'essa costituita da un settore sferico identico a quello costituente la parte posteriore, con le seguenti differenze:

a) tale settore porta un'apertura centrale di m. 1,82 a partire dal fondo, apertura che costituisce l'entrata della tenda.

Il lembo superiore di tale apertura è rinforzato internamente mediante una striscia della stessa tela mimetica, larga cm. 10 circa, mentre il lembo inferiore è munito di un riporto ottenuto con tela mimetica addoppiata.

Tale riporto della larghezza di cm. 10 circa, serve per ottenere una migliore chiusura dell'apertura della tenda.

Il riporto è munito di 3 asole e 5 bottoni, posti in corrispondenza di 3 bottoni e 5 asole esistenti sul lembo superiore dell'apertura;

b) in dipendenza della suddetta apertura, la base del settore costituente la parte anteriore della tenda è munita di 10 fori con relative funicelle a cappio, anzichè 9 come il settore costituente la parte posteriore.

La vecchia tenda, senza armatura e senza custodia, di tela grigio, da comandante di corpo, già inventariata al categorico 162 della categoria 2ª — sezione *A* — del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, passa al categorico 608 della sezione *D* della stessa categoria.

La nuova tenda mimetica, senza armatura e senza custodia, dovrà essere inventariata al categorico 261 della predetta sezione *A*, al prezzo di L. 315,20.

Sacco custodia.

Serve a contenere tutte le parti della tenda propriamente detta. È confezionato con tela di cotone color grigio per vestiario, alta m. 0,71 e presenta le seguenti dimensioni:

lunghezza m. 1,30;

larghezza m. 0,35.

Il sacco custodia dovrà risultare chiuso ad un'estremità, mentre all'altra sarà munito di una funicella lunga m. 1,30 che scorre entro una guaina.

Il vecchio sacco custodia per tende di tela grigia da comandante di corpo, già inventariato al categorico 130 della categoria 2ª — sezione *A* — del suddetto nomenclatore, passa al categorico 607 della sezione *D* della stessa categoria.

Il nuovo sacco custodia, per tenda mimetica da comandante di corpo dovrà essere inventariato al categorico 260 della predetta sezione *A*, al prezzo di L. 12,80.

Armatura.

Si compone di:

2 bastoni di sostegno,

1 bastone trasversale,

2 cappelletti,

2 corde,

32 paletti.

Ciascun bastone di sostegno, dello spessore di mm. 30 a 32, e della lunghezza di m. 1,92-1,95 è costituito da due pezzi tenuti insieme mediante una ghiera di ferro lunga centimetri 20 a 21; applicata su uno di essi.

Il bastone trasversale, dello spessore di mm. 25-27, è composto di due parti, tenute anch'esse insieme mediante una ghiera di ferro applicata su una di esse.

Alle due estremità il bastone trasversale è munito di due anelli di ferro che servono per introdurvi i due bastoni di sostegno dell'armatura.

Il bastone trasversale, compresi i due anelli, avrà una lunghezza di m. 2,09 a 2,11.

Due cappelletti a forma di segmento sferico, muniti di un foro centrale del diametro di mm. 25 circa, vengono infilati alle punte dei bastoni di sostegno superiormente ai teli della tenda.

Due funicelle color marrone, dello spessore di mm. 5 circa e lunghe circa m. 3, attaccate alle punte dei bastoni di sostegno, servono a tenere salda ed al posto l'armatura, assicurandola ai paletti della tenda.

I paletti servono a fissare la tenda al terreno mediante le funicelle a cappio applicate sulla tenda stessa.

Ogni paletto ha una lunghezza di cm. 35-36.

I due bastoni di sostegno, quello trasversale ed i due cappelletti sono di faggio, mentre i paletti sono di rovere.

La vecchia armatura per tende di telà grigia da comandante di corpo, già inventariata al categorico 2 della categoria 2ª — sezione *A* — del suddetto nomenclatore, passa al categorico 606 della sezione *D* della stessa categoria.

La nuova armatura per tenda mimetica da comandante di corpo dovrà essere inventariata al categorico 259 della suddetta sezione *A*, al prezzo di L. 41,20.

Conto di costruzione della tenda mimetica per comandante di corpo

(*senza armatura e senza sacco custodia*)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone mimetizzata per tende alta m. 0,94	m.	26	10,80	280,80
Bottoni di corozo per tende .	n.	112	4,35%	4,872
Cuoio conciato al cromo grigio-verde	p. q.	1,55	6,25	9,687
Corda straforzinata, del diametro di mm. 4 a 5, tinta in marrone	Kg.	0,510	10,60	5,406
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	15,50
			Prezzo di costo . . . L.	315,095
			Prezzo di conteggio . . . L.	315,20

(1) Nella fornitura sono compresi il refe di cotone nero ritorto a 3 capi del n. 20 per le cuciture, l'esterno delle asole e l'orlatura dei fori circolari; il refe di canapa tinto nero ritorto a 3 capi del n. 18 per l'attaccatura dei bottoni e per il contorno interno delle asole, lo spago e la cera per le cuciture del cuoio.

Conto di costruzione del sacco custodia per tenda da comandante di corpo

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 . . .	m.	1,36	8,80	11,968
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0,80
Prezzo di costo . . . L.				12,768
Prezzo di conteggio . . . L.				12,80

(1) Nella fornitura sono compresi: grammi 20 di corda straforzinata del diametro di mm. 3 ed il filato di cotone forte per le cuciture.

Conto di costruzione dell'armatura della tenda mimetica per comandante di corpo

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Bastoni di sostegno in faggio,.	n.	2	8,65	17,30
Bastone trasversale in faggio..	»	1	10,50	10,50
Cappelletti in faggio	»	2	0,40	0,80
Paletti in rovere	»	32	0,35	11,20
Corda straforzinata del diametro di mm. 4 a mm. 5 tinta in marrone	kg.	0,130	10,60	1,378
Prezzo di costo . . . . . L.				41,178
Prezzo di conteggio . . . L.				41,20

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 300. — CONCORSI E GARE. — **Esito della gara di regolarità per autocolonne militari.** — (Ispettorato del materiale automobilistico). — 26 maggio 1931 - Anno IX.

Nella gara di regolarità per autocolonne militari di cui alla circolare n. 201 *giornale militare* c. a., sono stati conseguiti i seguenti risultati:

1ª *Classificata*: Autocolonna dell'11° centro automobilistico con punti 437.

Pertanto la « COPPA MILITARE DELLE ALPI » — premio trasmissibile — è aggiudicata in temporaneo possesso dell'11° centro automobilistico.

2ª *Classificata*: Autocolonna del 6° centro automobilistico con punti 432.

Pertanto la « TARGA MILITARE DELLE ALPI » per autocarri — premio trasmissibile — è aggiudicata in temporaneo possesso del 6° centro automobilistico.

3ª *Classificata*: Autocolonna del 5° centro automobilistico con punti 426.

Pertanto la « TARGA MILITARE DELLE ALPI » per motocicli — premio trasmissibile — è assegnata in temporaneo possesso del 5° centro automobilistico.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 301. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari che abbiano risposto alle chiamate alle armi in base alle circolari 90 e 184 del *giornale militare* 1930 e che abbiano conseguita la idoneità nell'istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 giugno 1931 - Anno IX.

1. — Questo Ministero, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, determina che col primo luglio p. v. abbia ini-

zio, e sia condotto a compimento entro cinque giorni, l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa, vincolati alla ferma ordinaria di 18 mesi, provvisti di istruzione premilitare, che abbiano risposto alle chiamate alle armi indette con le circolari 90 e 184 del *giornale militare* 1930.

2. — I comandi di corpo provvederanno a che si proceda ad un accurato spoglio della matricola di tali militari ed invieranno in congedo quelli per i quali sia stata presa nota negli atti matricolari della conseguita istruzione premilitare, a senso del n. 7 — ultimo comma — della richiamata circolare 90, n. 5 della circolare 184 e della circolare n. 372 del *giornale militare del* 1929.

3. — I militari che, a suo tempo, non comprovarono di aver conseguita l'istruzione premilitare, per ottenere l'invio in congedo, debbono farne domanda scritta o verbale al comando del corpo cui appartengono, corredandola di uno dei seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato dal competente comando della M. V. S. N., di conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso d'istruzione premilitare, a seguito di frequenza dei relativi corsi;

b) certificato, rilasciato dal competente comando della M. V. S. N., comprovante la conseguita idoneità agli esami finali del secondo corso d'istruzione premilitare, sostenuti per avere appartenuto, per almeno due anni, alla M. V. S. N.;

c) certificato, rilasciato dall'autorità competente, comprovante l'appartenenza, per almeno due anni scolastici, ad un collegio militare o all'accademia navale.

Non sarà ammesso alcun altro documento equipollente, nè sarà utile, allo scopo, giustificazione alcuna, sia pure per causa di forza maggiore, della mancata frequenza dei corsi premilitari.

4. — Saranno pure inviati in congedo i militari che, senza aver frequentato il primo corso d'istruzione premilitare, siano stati ammessi, per motivo riconosciuto legittimo dai competenti comandi della M. V. S. N., al secondo corso accelerato ed abbiano superato gli esami finali del corso stesso.

5. — La prova di cui ai numeri 3 e 4 della presente circolare dovrà dai comandi di corpo essere richiesta alle autorità competenti, quando i militari, cui la presente circolare si riferisce, ne siano sforniti.

6. — I comandi di corpo provvederanno all'invio in congedo di coloro che ne abbiano diritto, avendo cura di ripartirli in cinque aliquote, per quanto è possibile, eguali, corrispondenti ai cinque giorni di cui al precedente n. 1.

7. — Per i premilitari che si trovino nelle predette condizioni, i quali siano giunti alle armi dopo terminato il periodo della presentazione delle reclute, indicato nei manifesti allegati alle circolari 90 e 184 del *giornale militare* 1930, il congedamento avrà luogo a mano a mano che essi avranno compiuti sedici mesi di servizio, se appartenenti alla cavalleria o all'artiglieria a cavallo, ovvero quattordici se appartenenti alle altre armi o corpi.

8. — Per il computo del servizio e per le altre condizioni e modalità del congedamento disposto con la presente circolare, si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare n. 497 del *giornale militare* del 1930.

9. — La formula matricolare di congedamento sarà la seguente: « Mandato in congedo illimitato, in applicazione della circolare N. 301 del *giornale militare* del 1931, perchè munito della dichiarazione di conseguita idoneità nella istruzione premilitare, oppure . . . . . per avere appartenuto al collegio militare di . . . . . o all'accademia navale, per gli anni scolastici . . . . li . . . . ».

10. — I comandi di corpo segnaleranno, entro il 20 luglio, ai relativi comandi di divisione il numero dei militari, suddivisi in nati nell'anno 1909, in nati in anni precedenti ed in nati nel mese di gennaio del 1910, che, alle suddette date saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno, a loro volta, divisi anche per arma, corpo e specialità, a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), in modo che tali dati pervengano non più tardi del 30 luglio p. v.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 302. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale sono nominati i membri della speciale commissione di cui al R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare.** — (Gabinetto). — 7 aprile 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Decreta:

I membri della speciale Commissione di cui all'art. 25 del Regio decreto-legge sopraindicato, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla guerra S. E. MANARESI Angelo, sono nominati nelle persone di

S. E. il Generale di Corpo d'Armata in S.P.E. SPILLER Gaetano e del Consigliere di Corte di Cassazione CIANCARINI Ovidio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 4 *guerra, foglio n.* 357.

NOTIFICAZIONE

Si comunica la seguente circolare n. 41, in data 18 maggio 1931, del Ministero delle Finanze:

Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 - Conferimento dei posti disponibili nel ruolo degli operai dei laboratori chimici delle dogane (personale subalterno).

Con riferimento alla circolare n. 3276 del 7 febbraio 1931, si comunica che all'atto della revisione dei ruoli del personale degli uffici finanziari effettuata in dipendenza del R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, risultarono scoperti e sono tuttora disponibili otto posti di operai dei laboratori chimici delle dogane (personale subalterno).

Avendo questo Ministero provveduto all'applicazione delle norme emanate dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale straordinario, avente titolo alla sistemazione in ruolo, può effettuarsi, coll'osservanza delle condizioni stabilite dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, il conferimento dei posti suindicati.

Deve al riguardo avvertirsi che per raggiungere la quota del 20 per cento dei posti sul numero complessivo di quelli assegnati al ruolo anzidetto, riservati dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, a favore degli invalidi di guerra idonei occorrono ancora altri quattro posti, e che pertanto solo quattro di quelli disponibili nel ruolo medesimo possono essere assegnati al personale in servizio non di ruolo almeno dal 1° gennaio 1930.

Coloro che almeno dal 1° gennaio 1930, si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali (invalidi, ex combattenti, non ex combattenti) e gli invalidi di guerra, non in servizio straordinario, dovranno, qualora aspirino ad essere sistemati nei posti del ruolo suindicato, presentare, non più tardi del 20 luglio 1931, i primi all'ufficio presso il quale prestano servizio, e gli altri all'opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra (sede centrale), apposita regolare istanza, da indirizzarsi al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane).

A corredo delle istanze, che dovranno essere scritte e sottoscritte dagli aspiranti, e contenere il preciso loro indirizzo, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data del 1° febbraio 1931 ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti, ex combattenti od invalidi di guerra, produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

8° i titoli di studio eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza quando sia desunto esclusivamente dai registri di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento, nella cui giurisdizione si trova il comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Per coloro che prestino comunque servizio non di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, i capi di ufficio completeranno la documentazione delle istanze, unendovi apposito foglio di informazioni dal quale specificatamente risultino:

1° la data di assunzione in servizio straordinario colla indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata;

2° la qualità e la durata del servizio prestato;

3° la capacità, l'operosità e la diligenza;

4° la condotta privata e il sentimento nazionale.

Nel foglio di informazioni sarà inoltre espresso il giudizio complessivo con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

Le domande, previa l'annotazione della data di presentazione, dovranno essere trasmesse alla direzione generale delle dogane di volta in volta che saranno comunicate dagli aspiranti, e dovranno pervenire alla stessa direzione generale non oltre il 31 luglio 1931.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla detta direzione generale dopo il 31 luglio 1931.

Gli aspiranti che avranno presentato le domande debitamente corredate dei documenti prescritti, e che verranno riconosciuti idonei fisicamente al disimpegno delle mansioni di ufficio, ed in possesso dei requisiti richiesti, saranno sottoposti ad una prova pratica di esami perchè dimostrino di possedere la necessaria attitudine.

L'anzidetta prova avrà luogo in Roma presso il laboratorio chimico centrale delle dogane, in giorno da destinarsi.

Il conferimento dei posti di cui trattasi sarà effettuato in base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, e tenendo conto dell'ordine delle votazioni conseguite dagli aspiranti nella prova pratica anzidetta.

Si prega di prendere atto della presente circolare, e di darne sollecita comunicazione, per norma, a tutti gli uffici dipendenti ed agli interessati.

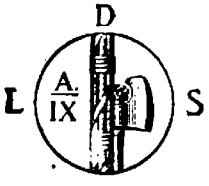
Il Ministro: MOSCONI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 27ª, anno 1931, circolare n. 260.

A pagina 1050, § 115 sostituire al secondo capoverso il seguente:

« Pertanto nei casi previsti dal n. 2 dell'art. 4 e dal n. 9 dell'art. 5, l'assegnazione alla ferma minore può essere concessa nella stessa famiglia tante volte, quante volte si verificano le condizioni previste dagli stessi articoli (cioè per il n. 2 dell'art. 4 una concessione ogni sei figli, per il n. 9 dell'art. 5 una concessione ogni parto plurimo).



PREZZO L. 1,80

(3111015) - Roma. 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª 1931 - ANNO IX 19 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 303 - 30 aprile 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 591 - Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930 n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana . . *Pag.* 1243

» 304 - 4 giugno 1931 - Anno IX — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 674 - Proroga del termine stabilito per il funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . » 1245

» 305 - 18 giugno 1931 - Anno IX — STATO DEGLI UFFICIALI. — Modificazioni all'art. 80 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . » 1247

» 306 - 14 giugno 1931 - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il funzionamento dei tribunali militari territoriali secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122. . . . . » 1249

PARTE SECONDA

N. 307 - 18 maggio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 598 - Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31 . . . . . *Pag.* 1251

» 308 - 18 maggio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 612 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31 nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo. . . . » 1253

» 309 - 28 maggio 1931 - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato . . . . . » 1255

» 310 - 18 giugno 1931 - Anno IX — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al quinto corso di abilitazione tecnico professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali » 1256

» 311 - 18 giugno 1931 - Anno IX — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1932. . . . . » 1257

» 312 - 18 giugno 1931 - Anno IX — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Addestramento della cavalleria - Edizione 1931 - Anno IX . . . . . » 1260

» 313 - 18 giugno 1931 - Anno IX — CONCORSI E GARE. — Premi «Baudenasca» «Pinerolo» e «Scuola di cavalleria» compresi nella riunione di corse di Torino, del 24 giugno 1931 - Anno IX . . . . . » 1261

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1262

PARTE PRIMA

Circolare N. 303. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 591 – Conversione in legge del R. decreto-legge 6 novembre 1930 n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza del diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Divisione pensioni). — 30 aprile 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 6 giugno 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1931 · Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — Il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559, è stato riportato nella circolare 736 « giornale militare » 1930.

N. 304. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 674 - Proroga del termine stabilito per il funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 4 giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 135, del 13 giugno 1931 - Anno IX)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, continuerà a funzionare fino al 31 dicembre 1936, con le norme stabilite dalla legge predetta e dai provvedimenti emanati per la sua attuazione nel Regno e nelle Colonie.

Tuttavia le attribuzioni del Ministro per la guerra stabilite dal primo capoverso dell'art. 7 della legge predetta e dai provvedimenti suindicati sono conferite al Capo del Governo Primo Ministro.

Nulla è innovato circa le attribuzioni dello stesso Ministro per la guerra e dei Comandi dipendenti per quanto concerne l'ordine di procedere nonchè la esecuzione e la revisione delle sentenze, fermo rimanendo, peraltro, l'obbligo della richiesta e dell'autorizzazione a procedere nei casi previsti dalla legge.

Art. 2.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1936 i poteri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 8 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, ed è attribuita altresì al Governo del Re la facoltà di dettare norme, anche in modificazione delle disposizioni vigenti, per quanto concerne la formazione dell'organico del Tribunale speciale, la destinazione dei giudici e dei funzionari e il loro trattamento economico.

Art. 3.

Dal giorno dell'attuazione del Codice penale sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, gli articoli 1 e 2 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, e l'art. 6 del R. decreto 13 marzo 1927, n. 313, e si applicano, in loro vece, le disposizioni del predetto Codice.

Dalla stessa data spettano alla cognizione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato i delitti preveduti nel libro II, titolo I, del Codice penale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 305. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Modificazioni all'art. 80 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 18 giugno 1931 - Anno IX

L'articolo 80 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, è modificato come segue:

« Il decreto di sospensione disciplinare dall'impiego o dal grado indicherà la durata della punizione, specificandone sinteticamente i motivi ».

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 306. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il funzionamento dei tribunali militari territoriali secondo le norme contenute nel R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122. — (Gabinetto). — 14 giugno 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122 concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1931-IX il Tribunale Supremo Militare, la Commissione Permanente per il personale della giustizia militare ed i Tribunali militari territoriali di Torino, Bologna, Trieste, Roma, Napoli, Palermo, funzioneranno secondo le norme stabilite col R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, salvo per i procedimenti dei quali fosse già iniziato il dibattimento.

Art. 2.

Da tale data i tribunali militari dei corpi d'armata di Alessandria, Milano, Verona, Firenze e Bari cesseranno di funzionare e i loro archivi saranno versati: per il Tribunale militare del corpo d'armata di Alessandria al Tribunale militare di Torino, per quelli dei corpi d'armata di Milano e Verona al Tribunale militare di Bologna, per quello del corpo d'armata di Firenze al Tribunale militare di Roma, per quello del corpo d'armata di Bari al Tribunale militare di Napoli.

Art. 3.

Dal 30 giugno 1931 tutti i procedimenti pendenti dinanzi i tribunali militari territoriali dei corpi d'armata di Alessandria, Milano, Verona, Firenze e Bari, sono devoluti ai

tribunali militari territoriali di Torino, Bologna, Roma, Napoli, osservata, per la competenza, la circoscrizione territoriale stabilita con la tabella *A* del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 14 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 307. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 598 – Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-31.** — (Ragioneria centrale). — 18 maggio 1931 – Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 129, del 6 giugno 1931 – Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 474, 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712 e 714; 12 giugno 1930, nn. 753 e 800, e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle coloie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, della aeronautica e dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio finanziario 1930-31 sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella A, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 13 — Pensioni ordinarie	L.	12.500.000
Cap. n. 14 — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc.	»	100.000
Cap. n. 16 — Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 18 — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti, ecc.	»	127.500
Cap. n. 19 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 53 — Carabinieri Reali, ecc. - Assegni fissi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 62 — Indennità temporanea al personale civile di ruolo, ecc.	»	500.000
Totale degli aumenti . . .	L.	26.227.500

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

N. 308. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 612 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31 nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio finanziario medesimo.** — (Ragioneria centrale) — 18 maggio 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta ufficiale* n. 129, del 6 giugno 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, n. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, n. 800, e 26 giugno 1930, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci, relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, della aeronautica, dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

(*Omissis*).

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 60 — Premi per invenzioni, lavori e studi, ecc.	L.	26.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . .	L.	26.000

(*Omissis*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(*Omissis*).

N. 309. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro supplente della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello** — (Gabinetto). — 28 maggio 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, concernente il coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 118 e 30 dicembre 1929, n. 2431, sulla composizione e sulle attribuzioni della commissione centrale pei collaudi in appello delle forze armate dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1930, che designa i componenti la commissione predetta;

Decreta:

Il tenente colonnello commissario del Regio esercito BOFFUZZI cav. Telemaco è chiamato a far parte, quale membro supplente, della commissione centrale per i collaudi in appello per le sostanze alimentari, i materiali del corredo e vari, delle forze armate dello Stato, in sostituzione del pari grado FUSELLI cav. uff. Tito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 maggio 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1931 - *Anno IX.*
Registro n. 13 *Guerra, foglio n.* 162.

N. 310. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al quinto corso di abilitazione tecnico-professionale dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 giugno 1931 - Anno IX.

1. — In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio 1927, inserto nella circolare 388 del *giornale militare* anno 1927, si notifica che, con le norme da detto decreto stabilite, si effettuerà in Firenze, a datare dal 1° ottobre 1931, presso la scuola centrale CC. RR. il quinto corso — della durata di sei mesi, — di abilitazione tecnico-professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S.P.E. aspiranti al passaggio nell'arma dei CC. RR.

2. — Il numero dei posti fissato per l'ammissione a tale corso è di 14.

3. — Gli aspiranti debbono aver compiuto — ai sensi dell'art. 3 del succitato R. decreto — due anni di grado o raggiungere tale anzianità al termine del corso; non debbono provenire dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929 (circolare 270 del *giornale militare* 1929) e devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio o di altro equipollente:

a) diploma di maturità classica;

b) diploma di maturità scientifica;

c) diploma di abilitazione conseguito in qualsiasi sezione di istituto tecnico;

d) diploma di maturità artistica;

e) diploma di abilitazione magistrale;

f) diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto commerciale;

g) licenza o diploma di abilitazione rilasciato da un R. istituto industriale, compresa la sezione per perito edile presso la Regia scuola industriale di Belluno;

h) diploma di abilitazione rilasciato da un istituto industriale o commerciale libero, riconosciuto sede di esame, o pareggiato;

i) licenza di un R. istituto nautico;

l) iscrizione ai corsi delle accademie di belle arti, purchè gli iscritti vi abbiano acceduto mediante esame di ammissione sostenuto in conformità delle norme stabilite dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e dal R. decreto 29 giugno 1924.

4. — I titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato agli studi governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

5. — Le domande degli interessati, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) al quale saranno fatte pervenire non più tardi del 15 luglio p. v., dovranno essere corredate di uno dei titoli di studio predetti e presentate ai rispettivi comandanti di corpo, che dopo avervi unito copia dello stato di servizio, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere. Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 311. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q. sui quadri di avanzamento a scelta obbligatoria e ad anzianità per l'anno 1932.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 giugno 1931 - Anno IX.

A norma degli articoli 15 e 128 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito il Ministero determina nelle seguenti tabelle i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed in aspettativa per riduzione quadri per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento normali, a scelta obbligatoria e ad anzianità, per il 1932.

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1932 per gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E. e in A. R. Q.

ARMI o CORPI		Ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento, con a fianco la pagina dell'annuario (ediz. 1931) nella quale trovasi indicato		
		Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori
Carabinieri reali	S. P. E.	GROSSARDI Fabio 53	RADICE Emilio 55/2	—
	A. R. Q.	—	MAZZUCHETTI MAGNANI Franco 95/1	—
Fanteria	S. P. E.	MILANESIO Ettore 103	PELOSI Eduardo 118/1	—
	A. R. Q.	BELTRANDI Giovanni 363	BONETTI Carlo 382 1	—
Cavalleria	S. P. E.	restano confermati i limiti di anzianità fissati pel 1931	GASTINELLI Carlo 431 2	—
	A. R. Q.	—	restano confermati i limiti di anzianità fissati pel 1931	—
Artiglieria	S. P. E.	MESSINA Francesco 477	FINIZIA Alfredo 486/1	—
	A. R. Q.	MALAVASI Enrico 589	DE NEGRI Ettore 594/2	—
Genio	S. P. E.	MONTIGLIO Enrico 602	LEONE Domenico 605/1	—
	A. R. Q.	RANZA Attilio 638	VENTURI Bruno 641/2	—
Corpo sanitario — *Ufficiali medici*	S. P. E.	MAZZETTI Loreto 663	MONACO Arturo 666/1	—
» »	A. R. Q.	DE NAPOLI Ferdinando 699	VECCHIONE Adolfo 703/1	—
» *chimici farm.*	S. P. E.	—	CORRADI Remo 707/1	—
Corpo commissariato — *Ufficiali commiss.*	S. P. E.	BARBATO Antonio 715	BONELLI Secondino 716/1	—
» »	A. R. Q.	—	restano confermati i limiti di anzianità fissati pel 1931	—
Corpo di amministrazione	S. P. E.	—	BERARDO Biagio 746/1	—
Corpo veterinario	S. P. E.	—	SOLDATI Giulio 796/1	SGROI Gaetano 797/1

Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1932 per gli ufficiali delle varie armi o corpi in S. P. E. e in A. R. Q.

ARMI o CORPI		Ultimo ufficiale da comprendersi nel quadro di avanzamento, con a fianco la pagina dell'annuario (ediz. 1931) nella quale trovasi indicato		
		Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	S. P. E.	PERU Pietro 60 1	BARONE Vincenzo 63/1	UGHETTO Arrigo 77/1
	A. R. Q.	VITANZA Calogero 96/2	BASILI LUCIANI Belisario 97/1	—
Fanteria	S. P. E.	CORSI Corso 150 2	PATTI DUCA Domonico 190/2	SEQUENZIA Antonino 301/1
	A. R. Q.	GHILARDI Carlo 398/2	GRANATA Giuseppe 413/1	—
Cavalleria	S. P. E.	CIRILLO Pasquale 426/2	REZZAGHI Arnaldo 444/2	MECCHI Luigi 458/1
	A. R. Q.	GAMBAROTTI Guido 469/2	restano confermati i limiti di anzianità fissati pel 1931	—
Artiglieria	S. P. E.	PAPI Giuseppe 502/1	STELLA Enrico 521/2	GENTILI Pietro 573/2
Genio	S. P. E.	MALIZIA Guglielmo 610/2	GUERRA Gaetano 618 1	VILLANI Renzo 631/2
Corpo sanitario — *Ufficiali medici*	S. P. E.	GRAZIOLA Gerardo 672/1	CATARZI Ottorino 682 1	LO VECCHIO Giuseppe 696 1
Corpo sanitario — » »	A. R. Q.	PILATO Adolfo 706/2	—	—
Corpo sanitario — » *chimici farm.*	S. P. E.	LOMBARDI Manlio 708/1	BRAGGIO Giovanni 70)/2	ZODDA Aldo 710/1
Corpo commissariato — *Ufficiali commiss.*	S. P. E.	FONTANA Carlo 718/1	GIULIANI Pietro 721/1	SERGI Francesco 724/2
Corpo commissariato — » *sussist.*	S. P. E.	GRASSI Emilio 733/1	CASULLI Attilio 731/2	CECI Lorenzo 738 1
Corpo di amministrazione	S. P. E.	DE SPERATI Emilio 719/1	CASALINO Giovanni di Dio 754/2	CIRANNI Carlo 771/1
Corpo veterinario	S. P. E.	—	NOVELLONE Luca 799/2	PIERRON Alfredo 801/1
Treno — *Artiglieria*	S. P. E	—	DE SIMONE Vincenzo 518/1	PACIA Silvio 567/1
Treno — *Genio*	S. P. E.	—	DEMICHELIS Arialdo 614/2	—

I documenti di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. ed in A. R. Q. compresi nei suddetti limiti di anzianità dovranno pervenire entro le date sottoindicate:

a) non oltre il 15 ottobre 1931 per i colonnelli;

b) non oltre il 12 settembre ed il 30 settembre 1931 rispettivamente per i tenenti colonnelli ed i capitani delle armi combattenti in S. P. E. che debbono sostenere i prescritti esperimenti;

c) non oltre il 15 ottobre 1931 per gli altri ufficiali che debbono sostenere esami od esperimenti;

d) non oltre il 31 ottobre 1931 per gli ufficiali che non debbono sottoporsi ad esami od esperimenti.

Tutti i documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero senza libretto personale. Però i comandi competenti provvederanno a trasmettere entro le date suindicate al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti) le note caratteristiche per il 1931 relative agli ufficiali di cui sopra.

In dette note le autorità dovranno tener conto anche della eventuale partecipazione degli ufficiali alle esercitazioni estive; in conseguenza note e documenti non devono essere iniziati prima del 30 agosto 1931.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 312. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Addestramento della cavalleria - Edizione 1931 - Anno IX.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 giugno 1931 - Anno IX.

È stato pubblicato l'« Addestramento della cavalleria » - Edizione 1931.

L'Ufficio pubblicazioni militari del Ministero ne curerà la distribuzione agli enti indicati nell'elenco SMa 3 della circolare 126 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 313. — CONCORSI E GARE. — **Premi « Baudenasca » « Pinerolo » e « Scuola di cavalleria » compresi nella riunione di corse di Torino, del 24 giugno 1931 - Anno IX.** — (Servizio ippico e veterinario). — 18 giugno 1931 - Anno IX.

Premio Baudenasca (Steeple-Chase, Handicap ascendente, ufficiali in uniforme).

L. 3000 (2100, 600, 300) per cavalli di quattro anni ed oltre, nati in Italia o naturalizzati, appartenenti ad ufficiali, inscritti nei ruoli di servizio (Reg. Mil.) qualificati hunters, che non abbiano vinto dal 1° gennaio 1930 uno steeple-chase di L. 5000, non a vendere.

Entrata L. 30, forfait L. 15. M. 3800 circa.

Premio Pinerolo (Cross-country - Ufficiali in uniforme).

Un oggetto d'arte per ciascuno dei cavalieri del 1°, 2° e 3° arrivato.

Percorso riservato ai cavalli di quattro anni ed oltre di ogni paese, appartenenti alla Scuola di cavalleria di Pinerolo, montati dagli ufficiali della Scuola. Pesi: anni 4 kg. 70, anni 5 kg. 74, anni 6 ed oltre kg. 78. Il vincitore di un cross-country nell'annata kg. 4 di sopraccarico. I cavalli di puro sangue riceveranno kg. 6. M. 4500 circa.

Premio Scuola di cavalleria (Steeple-chase - Ufficiali in uniforme).

Un oggetto d'arte per ciascuno dei cavalieri del 1°, 2° e 3° arrivato.

Percorso riservato ai cavalli di 4 anni ed oltre di ogni paese, appartenenti alla Scuola di cavalleria di Pinerolo, montati dagli ufficiali della Scuola. Pesi: anni 4 kg. 68, anni 5 kg. 73, anni 6 ed oltre kg. 75 e mezzo. I cavalli italiani kg. 2 di meno.

Il vincitore di steeple-chase nell'annata kg. 4 di sopraccarico. M. 4000 circa.

Pubblicazione dei pesi lunedì 22 giugno, ore 8.

Chiusura delle iscrizioni venerdì 19 giugno, ore 12.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

Si comunica la seguente circolare n. 20.000 - 6.2 - 1.1.18.8 *del* 20 *maggio* 1931-IX, *di S. E. il Capo del Governo.*

Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 - Conferimento dei posti disponibili nei ruoli del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato.

Con R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio u. s., sono state, fra l'altro, disciplinate le norme transitorie per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli degli agenti subalterni, compresi nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Tali norme prescrivono, che il conferimento deve:

a) essere subordinato all'osservanza delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra, contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nonchè all'osservanza delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente il personale non di ruolo avente diritto a sistemazione;

b) limitarsi ai posti disponibili all'atto della revisione dei ruoli, prevista dal R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

c) effettuarsi, nei prescritti modi e nell'ordine risultante dall'art. 21 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a prescindere dal limite massimo di età a favore del personale che si trovi comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, almeno dal 1° gennaio 1930 e sia in possesso degli altri requisiti.

Premesso quanto sopra si comunica che, dei posti risultati vacanti nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato all'atto della revisione dell'organico effettuata con R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, ne sono ancora disponibili dieci.

Avendo l'Avvocatura dello Stato provveduto all'applicazione delle norme emanate dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore del personale straordinario avente titolo alla sistemazione in ruolo, ed essendo la proporzione del venti per cento sul numero complessivo dei posti assegnati a ciascun ruolo, riservati dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, a favore degli invalidi di guerra, superata nel ruolo del personale subalterno dell'Avvocatura stessa, il conferimento dei posti suindicati può effettuarsi, con l'osservanza delle condizioni stabilite dal citato R. decreto 18 dicembre 1930.

Coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali (invalidi, ex combattenti, non ex combattenti) dovranno, qualora aspirino ad essere sistemati nei posti di ruolo anzidetto, presentare, entro novanta giorni dalla data della presente, all'Avvocatura Generale dello

Stato, apposita regolare istanza, scritta e sottoscritta dagli aspiranti, contenente il loro preciso indirizzo, e corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data della presente circolare, ha compiuto l'età di anni 18;

2° certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale.

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio, o la sua abituale professione;

4° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del comune, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

L'Avvocato Generale dello Stato potrà eventualmente disporre che l'aspirante sia sottoposto alla visita da un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra od i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

8° i titoli di studio eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trovi il comune dal quale gli atti provengono, mentre i certificati di cittadinanza e di buona condotta dovranno essere legalizzati dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data della presente circolare. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I rispettivi capi d'ufficio completeranno la documentazione delle istanze, unendovi apposito foglio d'informazioni, dal quale specificatamente risulti:

1° la data di assunzione in servizio straordinario, con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata;

2° la qualità e la durata del servizio prestato;

3° la capacità, l'operosità e la diligenza;

4° la condotta privata e il sentimento nazionale.

Nel foglio d'informazione sarà inoltre espresso il giudizio complessivo con le qualifiche di « ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo ».

Si prega di prendere atto della presente circolare e di darne diffusione, per norma, a tutti gli uffici dipendenti e comunicazione agli interessati.

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

PREZZO L. 1,80

(3111015) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª 1931 - ANNO IX 19 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 314 - 11 giugno 1931 - Anno IX — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carta intestata e bolli d'ufficio. . . . *Pag.* 1265

PARTE PRIMA

Circolare N. 314. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carta intestata e bolli d'ufficio. — (Ispettorato generale amministrativo). — 11 giugno 1931 - Anno IX.

1. — I comandi, corpi ed uffici militari devono usare, per il carteggio, l'intestazione ed i bolli d'ufficio stabiliti dalla *annessa tabella A* (ordinamento del tempo di pace), la quale sostituisce quella annessa all'atto 192 del *giornale militare* del 1907.

2. — La carta intestata ed i bolli d'ufficio, tanto a secco quanto ad umido, devono avere effigiato il piccolo stemma

dello Stato prescritto dal R. decreto 11 aprile 1929, n. 504, conformemente al seguente disegno:



3. — Sul margine sinistro della carta, con l'annotazione di trattare per ogni lettera un solo argomento, dovranno essere apposte anche le indicazioni relative all'indirizzo telegrafico e al conto corrente postale, per quegli enti che li hanno istituiti, in modo che l'indicazione completa risulti la seguente:

« Si prega di trattare per ogni lettera un solo argomento e di indicare nella risposta il numero di protocollo e la divisione cui si risponde » *(da riportare su una sola riga)*.

« Indirizzo telegrafico .....; c/c postale, n..... *(da riportare su di una seconda riga)*.

Per la fornitura della carta gli uffici militari potranno, come per il passato, rivolgersi a privati fornitori.

4. Le forniture della carta da corrispondenza aventi il nuovo stemma e le nuove diciture dovranno essere effettuate dopo che saranno esaurite quelle esistenti; così pure alla sostituzione dei bolli aventi il vecchio stemma con altri aventi il nuovo stemma e la nuova leggenda, sarà provveduto solo quando si renderà necessaria la sostituzione dei primi per il logorio subìto a causa dell'uso fattone.

5. — I nuovi bolli dovranno essere richiesti sempre alla Regia Zecca in Roma, che li fornirà franco di porto e di spesa d'imballo (1).

---

(1) Per opportuna conoscenza si comunica che i prezzi praticati attualmente dalla R. Zecca, sono i seguenti:

Bollo ad umido di ottone del diametro di millimetri trentacinque:

con leggenda su di una sola riga . . . . . L. 20
con leggenda su due righe . . . . . » 30

Bollo a secco di ottone del diametro di millimetri venticinque:

con leggenda su di una riga o due righe . . . L. 15

Bollo ovale ad umido per franchigia postale. . . » 20

La R. Zecca fornirà pure, su richiesta, la scatola con accessori, per il prezzo di L. 12.

6. — Nel richiedere i bolli, i corpi dovranno indicare esattamente la leggenda, con eventuali acconcie abbreviazioni affinchè essa non occupi più di quaranta spazi di lettera, se disposta su di un unico giro, e non più di quaranta spazi nel giro esterno e trenta nel interno, se disposta su due giri.

7. — I singoli comandi, direzioni, uffici, ecc., appena avranno ricevuti i bolli e le relative fatture, invieranno direttamente alla Regia Zecca il relativo importo con vaglia del Tesoro o con vaglia postale intestati al « Tesoriere della Regia Zecca - Roma », ovvero con vaglia bancari ad esso girati, ed imputeranno la spesa all'assegnazione loro fatta per spese d'ufficio.

Le amministrazioni residenti in Roma potranno provvedere al pagamento anche in modo diretto.

8. — I bolli, che eventualmente fossero già stati sostituiti, quelli che verranno sostituiti in seguito, nonchè quelli che risulteranno esuberanti per la soppressione dei comandi od uffici e per cambio di denominazione, saranno tutti spediti al Comando del distretto militare di Roma, che ne riprodurrà l'impronta su apposito registro e li invierà, poi, alla Regia Zecca per la distruzione.

Il Ministro: P. GAZZERA.

TABELLA *A*.

Intestazione della carta e delle leggende dei bolli d'ufficio per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari compresi nell'ordinamento del tempo di pace.

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
	Grandi unità	
1	Comandi designati d'armata	Comando designato d'armata di Firenze
2	Comandi di corpo d'armata	Comando del corpo d'armata territoriale di Torino (1)
3	Comandi militari delle Isole	Comando militare della Sicilia (*a*)
4	Comandi di divisione	Comando della divisione militare territoriale di Torino (1)
5	Comandi delle divisioni celeri	Comando della 1ª divisione celere
	Carabinieri reali	
6	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali
7	Ispettorati di zona	Ispettorato 3ª zona CC. RR. - Firenze
8	Legioni dei carabinieri reali	Legione territoriale dei carabinieri reali di Napoli. Legione allievi carabinieri reali di Roma
9	Reparti delle legioni dei carabinieri reali	Legione territoriale dei carabinieri reali di Milano - Divisione di Brescia Legione territoriale dei carabinieri reali di Bari - Compagnia di Barletta. Legione territoriale dei carabinieri reali di Bari - Tenenza di Monopoli

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
			a) O «della Sardegna»
Comando designato armata - Firenze	1	1	
Comando corpo d'armata territoriale - Torino	1	1	
Comando militare della Sicilia (*a*)	1	1	
Comando divisione militare - Torino	1	1	
Comando 1ª divisione celere	1	1	
Comando generale arma carabinieri reali	1	1	
Ispettorato 3ª zona CC. RR. - Firenze	1	1	
Legione carabinieri - Napoli - Comando	1	1	
Legione carabinieri - Napoli - Amministrazione	1	—	
Legione allievi carabinieri - Roma - Comando	1	1	
Legione allievi carabinieri - Roma - Amministrazione	1	—	
Divisione carabinieri reali - Brescia	1	1	
Compagnia carabinieri reali - Barletta	1	1	
Tenenza carabinieri reali - Monopoli	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
	Scuole militari	
		Comando R. Accademia di fanteria e c valleria e Scuola di applicazione fanteria
10	Accademie e scuole	R. Accademia di fanteria e cavalleria
		Scuola di applicazione di fanteria
11	Collegi militari	Collegio militare di Roma
	Arma di fanteria	
12	Comando della brigata granatieri	Comando della brigata granatieri di Sardegna (21)
13	Reggimenti granatieri	1° reggimento granatieri di Sardegna
14	Comando di brigata di fanteria di linea	Comando della 1ª brigata di fanteria
15	Reggimenti di fanteria	1° reggimento fanteria (Re)
16	Battaglioni di fanteria	1° reggimento fanteria (Re) - 1° battaglio
17	Reggimenti bersaglieri	1° reggimento bersaglieri
18	Comandi di brigate alpine	Comando della 1ª brigata alpina

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Comando R. Accademia fanteria e cavalleria e Scuola applicazione fanteria	1	1	
R. Accademia fanteria e cavalleria - Comando	1	1	
R. Accademia fanteria e cavalleria - Amministrazione	1	—	
Scuola applicazione fanteria - Comando	1	1	
Scuola applicazione fanteria - Amministrazione	1	—	
Collegio militare di Roma - Comando	1	1	
Collegio militare di Roma - Amministrazione	1	—	
Comando brigata granatieri di Sardegna (21)	1	1	
1° reggimento granatieri di Sardegna - Comando	1	1	
1° reggimento granatieri di Sardegna - Amministrazione	1	-	
Comando 1ª brigata fanteria	1	1	
1° reggimento fanteria (Re) - Comando	1	1	
1° reggimento fanteria (Re) - Amministrazione	1	—	
1° reggimento fanteria (Re) 1° battaglione	1	—	
1° reggimento bersaglieri - Comando	1	1	
1° reggimento bersaglieri - Amministrazione		—	
Comando 1ª brigata alpina	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
19	Reggimenti alpini	1° reggimento alpini
20	Battaglioni di alpini	1° reggimento alpini - battaglione Mondovì
21	Compagnie e reparti corrispondenti dei reggimenti delle varie armi	1° reggimento fanteria (Re) - 2ª compagnia
22	Depositi staccati permanentemente dai reggimenti	Comando del deposito del 9° reggimento fanteria (Regina)
	Arma di cavalleria	
23	Comandi di brigata di cavalleria	Comando della 1ª brigata di cavalleria
		Reggimento cavalleggeri di Novara
24	Reggimenti di cavalleria	Reggimento Nizza cavalleria
		Reggimento Piemonte Reale cavalleria
25	Gruppi di cavalleria	Reggimento Nizza cavalleria - 1° gruppo
	Arma d'artiglieria	
26	Comandi d'artiglieria	Comando d'artiglieria del corpo d'armata territoriale di Torino (1) Comando d'artiglieria della Sicilia (*a*)

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
1° reggimento alpini - Comando	1	1	*a*) O «della Sardegna»
1° reggimento alpini - Amministrazione	1	—	
1° reggimento alpini - Battaglione Mondovì	1	—	
Deposito 9° reggimento fanteria (Regina) - Comando	1	1	
Deposito 9° reggimento fanteria (Regina) - Amministrazione	1	—	
Comando 1ª brigata cavalleria	1	1	
Reggimento cavalleggeri di Novara - Comando	1	1	
Reggimento cavalleggeri di Novara - Amministrazione	1	—	
Reggimento Nizza cavalleria - Comando	1	1	
Reggimento Nizza cavalleria - Amministrazione	1	—	
Reggimento Piemonte Reale cavalleria - Comando	1	1	
Reggimento Piemonte Reale cavalleria - Amministrazione	1	—	
Reggimento Nizza cavalleria - 1° Gruppo	1	—	
Comando artiglieria corpo armata Torino	1	1	
Comando artiglieria della Sicilia (*a*)	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
27	Reggimenti di artiglieria	1° reggimento artiglieria da campagna (*a*) Reggimento artiglieria a cavallo 1° reggimento artiglieria controaerei autocampale Reggimento misto di artiglieria della Sardegna
28	Gruppo artiglieria da costa della Sardegna	Gruppo artiglieria da costa della Sardegna
29	Gruppi dei reggimenti di artiglieria	1° reggimento artiglieria da campagna - 1° gruppo
30	Direzioni di artiglieria	Direzione d'artiglieria del corpo d'armata territoriale di Torino (1) Direzione d'artiglieria della Sicilia
31	Sezione d'artiglieria per la Sardegna	Sezione d'artiglieria per la Sardegna
32	Sezioni staccate di artiglieria	Direzione di artiglieria del corpo d'armata territoriale di Torino (1) - Sezione staccata di Novara.
33	Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria
34	Centri di esperienze d'artiglieria	1° Centro esperienze d'artiglieria
35	Arsenali del R. Esercito	Arsenale del R. Esercito - Piacenza

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
1° reggimento artiglieria campagna - Comando (*a*)	1	1	*a*) O « pesante campale » o « da montagna » o « pesante » o « da costa »
1° reggimento artiglieria campagna - Amministrazione (*a*)	1	—	
Reggimento artiglieria a cavallo - Comando	1	1	
Reggimento artiglieria a cavallo - Amministrazione	1	—	
1° reggimento artiglieria controarei autocampale - Comando	1	1	
1° reggimento artiglieria controaerei autocampale - Amministrazione	1	—	
Reggimento misto artiglieria della Sardegna - Comando	1	1	
Reggimento misto artiglieria della Sardegna - Amministrazione	1	—	
Gruppo artiglieria costa della Sardegna	1	1	
1° reggimento artiglieria campagna - 1° gruppo	1	—	
Direzione artiglieria Torino	1	1	
Direzione artiglieria della Sicilia	1	1	
Sezione artiglieria per la Sardegna	1	1	
Direzione artiglieria Torino - Sezione staccata Novara	1	1	
Direzione superiore servizio tecnico artiglieria	1	1	
1° centro esperienze artiglieria	1	1	
Arsenale R. Esercito - Piacenza	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
36	Fabbrica d'armi del R. Esercito	Fabbrica d'armi del R. Esercito - Terni
37	Laboratori di precisione del R. Esercito	Laboratorio di precisione del R. Esercito Roma
38	Polverificio del R. Esercito	Polverificio del R. Esercito - Liri
39	Spolettificio del R. Esercito	Spolettificio del R. Esercito - Roma
40	Pirotecnico del R. Esercito	Pirotecnico del R. Esercito - Capua
41	Sezione spolettificio del R. Esercito	Sezione spolettificio del R. Esercito - Torre Annunziata
42	Sezione pirotecnico del R. Esercito	Sezione pirotecnico del R. Esercito - Bologna
	Arma del genio	
43	Comandi del genio	Comando del genio del corpo d'armata territoriale di Torino (1) Comando del genio della Sicilia (*a*)
44	Reggimenti del genio	1° reggimento genio Reggimento pontieri e lagunari del genio Reggimento ferrovieri del genio 1° reggimento radiotelegrafisti del genio
45	Battaglione misto del genio della Sardegna	Battaglione misto del genio della Sardegna
46	Gruppo aerostieri del genio	Gruppo aerostieri del genio
47	Battaglioni del genio	1° reggimento genio - 1° battaglione Reggimento pontieri e lagunari del genio - 1° battaglione

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Fabbrica d'armi R. Esercito - Terni	1	1	*a*) O «della Sardegna»
Laboratorio precisione R. Esercito - Roma	1	1	
Polverificio R. Esercito - Liri	1	1	
Spolettificio R. Esercito - Roma	1	1	
Pirotecnico R. Esercito - Capua	1	1	
Sezione spolettificio R. Esercito - Torre Annunziata	1	1	
Sezione pirotecnico R. Esercito - Bologna	1	1	
Comando genio corpo armata - Torino	1	1	
Comando genio della Sicilia (*a*)	1	1	
1° reggimento genio - Comando	1	1	
1° reggimento genio - Amministrazione	1	—	
Reggimento pontieri e lagunari - Comando	1	1	
Reggimento pontieri e lagunari - Amministrazione	1	—	
Reggimento ferrovieri - Comando	1	1	
Reggimento ferrovieri - Amministrazione	1	—	
1° reggimento radiotelegrafisti - Comando	1	1	
1° reggimento radiotelegrafisti - Amministrazione	1	—	
Battaglione misto genio della Sardegna	1	1	
Gruppo aerostieri del genio	1	1	
1° reggimento genio - 1° battaglione	1	—	
Reggimento pontieri e lagunari - 1° battaglione	1	—	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
48	Uffici delle fortificazioni	Ufficio delle fortificazioni del corpo d'armata territoriale di Torino (1) Ufficio delle fortificazioni della Sicilia (*a*)
49	Uffici staccati delle fortificazioni	Ufficio delle fortificazioni del corpo d'armata territoriale di Torino (1) - Ufficio staccato di Ivrea
50	Direzione superiore del servizio specialisti del genio	Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio
51	Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica	Istituto militare di R. T. ed E
52	Centro studi zappatori, minatori, teleferisti	Centro studi zappatori, minatori, teleferisti
53	Officina di costruzioni del genio militare	Officina di costruzioni del genio militare
54	Officina di radiotelegrafia ed elettrotecnica	Officina militare di R. T. ed E.
	Carri armati	
55	Reggimento carri armati	Reggimento carri armati
	Centro chimico militare	
56	Centro chimico militare	Centro chimico militare
	Distretti militari ed uffici di leva	
57	Distretti militari	Comando del distretto militare di Venezia (51)
58	Uffici di leva	Ufficio di leva per la provincia di Firenze

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Ufficio fortificazioni - Torino	1	1	*a*) O «della Sardegna»
Ufficio fortificazioni della Sicilia (*a*)	1	1	
Ufficio delle fortificazioni - Torino - Ufficio staccato Ivrea	1	1	
Direzione superiore servizio specialisti genio	1	1	
Istituto militare di R. T. ed E.	1	1	
Centro studi zappatori, minatori, telegrafisti	1	1	
Officina costruzioni del genio militare	1	1	
Officina militare R. T. ed E.	1	1	
Reggimento carri armati - Comando	1	1	
Reggimenti carri armati - Amministrazione	1		
Centro chimico militare - Direzione	1	1	
Centro chimico militare - Amministrazione	1		
Distretto militare - Venezia	1	1	
Ufficio provinciale leva - Firenze	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
	Servizio di sanità militare	
59	Direzioni di sanità militare	Direzione di sanità militare del corpo d'armata territoriale di Torino (1) Direzione di sanità militare della Sicilia
60	Ufficio di sanità militare della Sardegna	Ufficio di sanità militare della Sardegna
61	Istituto chimico farmaceutico militare	Istituto chimico farmaceutico militare
62	Ospedali militari	Ospedale militare di Bologna
63	Stabilimenti balneo-termali militari	Stabilimento balneo-termale militare di Acqui
64	Infermerie presidiarie	Infermeria presidiaria di Parma
65	Magazzini di materiale sanitario	Magazzino materiale sanitario di Parma
66	Campo climatico sanatoriale militare di Anzio	Campo climatico sanatoriale militare di Anzio
	Servizio di commissariato militare	
67	Direzione di commissariato militare 1	Direzione di commissariato militare del corpo d'armata di Torino (1) Direzione di commissariato militare della Sicilia
68	Sezione di commissariato militare della Sardegna	Sezione di commissariato militare della Sardegna

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Direzione sanità corpo armata - Torino	1	1	
Direzione sanità militare - Sicilia	1	1	
Ufficio sanità militare - Sardegna	1	1	
Istituto chimico farmaceutico militare - Direzione	1	1	
Istituto chimico farmaceutico militare - Amministrazione	1	—	
Ospedale militare Bologna - Direzione	1	1	
Ospedale militare - Bologna - Amministrazione	1	—	
Stabilimento balneo-termale militare - Acqui	1	1	
Infermeria presidiaria - Parma	1	1	
Magazzino materiale sanitario - Parma	1	1	
Campo climatico sanatoriale militare - Anzio	1	—	
Direzione di commissariato corpo armata - Torino	1	1	
Direzione di commissariato corpo armata Torino - Amministrazione	1	—	
Direzione commissariato militare della Sicilia	1	1	
Direzione commissariato militare della Sicilia - Amministrazione	1	—	
Sezione commissariato militare della Sardegna	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
69	Sezioni staccate di commissariato militare	Sezione di commissariato della divisio militare di Novara
70	Magazzini centrali vestiario ed equipaggiamento	Magazzino centrale militare vestiario equipaggiamento di Torino
71	Opifici militari	Opificio militare vestiario ed equipaggi mento di Torino
72	Panifici militari	Panificio militare di Trieste
73	Molini militari	Molino militare di Alessandria
74	Gallettifici militari	Gallettificio militare di Genova
75	Magazzini militari	Magazzino militare principale caserma gio Torino Magazzino viveri divisionale di Novar
76	Frigoriferi militari (*a*)	Frigorifero militare di Genova
	Servizio automobilistico militare	
77	Centri automobilistici	3° centro automobilistico
78	Officina automobilistica del R. Esercito	Officina automobilistica del R. Eserci
	Istituti stabilimenti reparti ed uffici vari	
79	Istituto geografico militare	Istituto geografico militare
80	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	Ufficio d'amministrazione di personali m litari vari
81	Delegazioni trasporti militari	Delegazione trasporti militari territoriali Torino

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Sezione commissariato militare - Novara	1	1	*a*) I soli frigoriferi autonomi debbono essere provvisti di bolli
Magazzino centrale V. E. - Torino	1	1	
Opificio militare V. E. - Torino	1	1	
Panificio militare - Trieste	1	1	
Gallettificio militare - Genova	1	1	
Magazzino principale casermaggio - Torino	1	1	
Magazzino viveri - Novara	1	1	
Frigorifero militare - Genova	1	1	
3° centro automobilistico - Comando	1	1	
3° centro automobilistico - Amministrazione	1		
Officina automobilistica R. Esercito	1	1	
Istituto geografico militare - Direzione	1	1	
Istituto geografico militare - Amministrazione	1		
Ufficio amministrazione personali militari vari	1	1	
Delegazione trasporti - Torino	1	1	

N. d'ordine	Comandi ed uffici	Intestazione della carta
82	Comandi militari di stazione	Comando militare di stazione - Bologna
83	Laboratori veterinari	Laboratorio batteriologico veterinario militare Laboratorio militare siero antitetanico
84	Depositi allevamento quadrupedi	Deposito allevamento quadrupedi di Mirandola
85	Commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra	Commissario del Governo per le onoranze ai caduti in guerra
86	Ufficio centrale per la cura e onoranze delle salme dei caduti in guerra	Ufficio centrale per la cura e onoranze delle salme dei caduti in guerra
	Tribunali militari	
87	Tribunale supremo militare	Tribunale supremo militare
88	Tribunali territoriali militari	Tribunale militare territoriale di Torino
	Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena	
89	Comando degli stabilimenti militari di pena	Comando degli stabilimenti penali di pena
90	Compagnie di correzione	1ª compagnia di correzione - Pizzighettone
91	Reclusori militari	Reclusorio militare principale di Gaeta Reclusorio militare succursale di Gaeta Reclusorio militare succursale di Pizzighettone
92	Carceri militari preventivi	Carcere militare preventivo di Torino

Leggenda dei bolli	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Comando militare stazione - Bologna	1	1	
Laboratorio batteriologico veterinario militare	1	1	
Laboratorio militare siero antitetanico	1	1	
Deposito allevamento quadrupedi - Mirandola	1	1	
Commissario Governo onoranze caduti in guerra	1	1	
Ufficio centrale cura onoranze salme caduti guerra	1	1	
Tribunale supremo militare	1	1	
Tribunale militare territoriale - Torino	1	1	
Stabilimenti militari pena - Comando	1	1	
Stabilimenti militari pena - Amministrazione	1	—	
1° compagnia correzione - Pizzighettone	1	—	
Reclusorio militare principale - Gaeta	1	1	
Reclusorio militare succursale - Gaeta	1	1	
Reclusorio militare succursale - Pizzighettone	1	1	
Carcere militare preventivo - Torino	1	1	

AVVERTENZE.

1. — Il comando del corpo di stato maggiore, gli ispettorati, e gli altri comandi ed uffici non specificatamente menzionati nella tabella, useranno, per l'intestazione della carta e per i bolli d'ufficio, le denominazioni stabilite dalla legge sull'ordinamento del R. Esercito prendendo norma dagli esempi dati nella presente tabella per gli altri comandi, corpi ed uffici similari.

2. — I comandi di reparti o capi uffici che reggono altresì il comando del presidio, per questo faranno uso della carta e del bollo (se ne siano provvisti) del rispettivo comando od ufficio, avvertendo che nella casta dovrà essere aggiunta l'indicazione: « Comando del presidio di . . . . . ».

3. — I distaccamenti non costituiti da unità organica faranno uso della carta intestata stabilita per i reparti del corpo, cancellandovi l'indicazione « battaglione » o « compagnia » e sostituendovi l'indicazione: « Distaccamento di . . . . . ».

4. — Per l'intestazione della carta e per la leggenda dei bolli è stato dato un esempio per ogni comando o ufficio restando inteso che per ogni comando od ufficio similare dovrà essere adoperata analoga intestazione e leggenda, lasciando ad essi la facoltà di aggiungere tutte le altre indicazioni necessarie per distinguere gli uffici ed i reparti dipendenti.

PREZZO L. 1,80

(3111238) · Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª 1931 - ANNO IX 26 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. **315 - 1° giugno 1931** - Anno IX — AVANZAMENTO. — Legge n. 657 - Disposizioni di carriera per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano. . . . . *Pag.* 1291

» **316 - 25 giugno 1931** - Anno IX — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soprassoldi medaglie al valor militare ceduti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni . . . . . » 1293

PARTE SECONDA

N. **317 - 25 maggio 1931** - Anno IX — RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva . . . . . *Pag.* 1295

» **318 - 25 giugno 1931** - Anno IX — DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali. . . . . » 1296

NOTIFICAZIONE . . . . . » 1297

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1300

PARTE PRIMA

Circolare N. 315. — AVANZAMENTO. — Legge n. 657 - Disposizioni di carriera per gli ufficiali osservatori dall'aeroplano. — (Gabinetto). — 1° giugno 1931 - Anno IX. — (*Gazzetta Ufficiale* n. 137, del 16 giugno 1931 - Anno IX).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I tenenti e i capitani delle varie Armi, che abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano, per essere ammessi ai vantaggi di carriera di cui al R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, dovranno, oltre a compiere con esito favorevole i periodi di volo prescritti dall'anzidetto decreto, riportare il giudizio favorevole di una speciale Commissione nominata dal Ministro per la guerra.

Tale Commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualità professionali dimostrate in servizio nell'Arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, proporrà al Ministro per la guerra i nomi di quelli da ammettere ai vantaggi stabiliti dal R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224.

Art. 2.

Sulla proposta della Commissione deciderà insindacabilmente il Ministro per la guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N. 316. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Soprassoldi di medaglie al valor militare ceduti all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.** — (Ragioneria centrale). — 25 giugno 1931 - Anno IX.

Si dispone che i corpi od enti militari d'ora innanzi comunichino a questo Ministero (Ragioneria centrale), senza alcun indugio e senza eccezione di sorta, la data di cessazione dal servizio degli ufficiali e sottufficiali di qualsiasi arma e corpo, i quali abbiano effettuato la cessione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, del soprassoldo annesso alle medaglie al valore militare di cui sono insigniti.

Il Ministro: P. GAZZERA.

PARTE SECONDA

Circolare N. 317. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto relativo alla commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 maggio 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437, circa la composizione e la competenza della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro per la Guerra contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il colonnello in ausiliaria RICCIARDI comm. Alberto che con decreto ministeriale 25 gennaio 1931 - Anno IX, cessa di essere richiamato in temporaneo servizio effettivo dal 1° giugno 1931, anno IX. è esonerato dalla carica di membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva a datare dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il maggiore nell'arma di fanteria in servizio permanente effettivo GUZZETTI cav. Alfredo di Camillo è nominato

membro della Commissione anzidetta dalla data del presente decreto.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 13 *Guerra, foglio n.* 310.

N. 318. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra, per cure balneo-termali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 giugno 1931 - Anno IX.

L'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra ha stabilito di ammettere, anche per l'anno in corso, alle cure balneo-termali gratuite gli invalidi pensionati di guerra, riconosciuti in concreto stato di bisogno delle cure medesime, nel limite dei posti dall'Opera rispettivamente assegnati alle sue rappresentanze provinciali, e con le modalità seguite nei decorsi anni.

In relazione a tale determinazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato le varie amministrazioni dello Stato ad accordare, come in passato — ove lo consentano le esigenze di servizio — uno speciale congedo ai propri dipendenti (impiegati e salariati) invalidi di guerra, compresi quelli che, non avendo potuto ottenere di usufruire gratuitamente delle dette cure, intendano di effettuarle a proprie spese, giovandosi soltanto delle agevolazioni che l'Opera stessa potrà loro procurare.

Si richiamano, al riguardo, le istruzioni contenute nell'analoga circolare n. 336 *giornale militare* 1929, anche per quanto concerne il necessario controllo, allo scopo di evitare abusi, da parte degli invalidi che abbiano ottenuto il congedo di cui trattasi.

Il Ministro: P. GAZZERA.

NOTIFICAZIONE

PREMI DI STUDIO
a favore di figli o figlie di inscritti alla Unione militare per l'anno scolastico 1930-31.

L'art. 8 dell'Atto costitutivo dell'Ente stabilisce che, dopo tolta la partecipazione a carico degli utili netti di esercizio, sia messo a disposizione del Consiglio di amministrazione il 20 % degli utili residuali, « da erogarsi in opere utili a favore degli inscritti all'Unione Militare e loro famiglie ».

La somma risultata in tal modo disponibile, a fine del decorso esercizio ammonta ad oltre L. 200.000.

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito di impiegarla corrispondendo premi ai figli, o alle figlie, od ai figliastri maschi o femmine, conviventi a carico degli *inscritti all'Unione Militare*, e che abbiano dimostrato spiccata attitudine nello studio *delle materie scientifiche* d'insegnamento nell'anno scolastico 1930-31. Gli ufficiali che presentano le domande di premio devono essere inscritti all'Ente da una data *non posteriore* al 31 dicembre 1929.

Detti premi risultano dallo specchio che fa seguito alla presente circolare.

La distribuzione dei medesimi è regolata dalle seguenti norme:

1. — Possono concorrere alla concessione dei premi gli allievi e le allieve che, dimostrando, come già si è detto, spiccata tendenza nello studio delle materie scientifiche d'insegnamento, siano riusciti:

a) a riportare, nell'esame o nello scrutinio finale utile per il passaggio alla classe superiore, una media non inferiore agli 8/10, con un minimo di 7/10 in ciascuna materia, in ognuna delle rispettive classi Ginnasiali inferiori e superiori, di Istituto magistrale (inferiore e superiore), di Istituto tecnico superiore, di Liceo classico e di Liceo scientifico, di cui allo specchio che segue, siano le dette classi governative o pareggiate o parificate;

b) a riportare analogamente una media non inferiore ai 18/20, con un minimo di 16/20 in ciascuna materia in ognuna delle rispettive classi dei Regi istituti nautici;

c) a superare con una media complessiva di 27/30, ed un minimo di 24/30 (o punti equipollenti) in ciascuna materia, gli esami consigliati dalla Facoltà per ciascun anno di corso delle R. Università e Politecnici, del R. Istituto superiore navale di Napoli e degli altri Istituti superiori di istruzione. È escluso dal concorso l'esame di laurea.

Gli esami possono essere stati sostenuti parte nella sessione di agosto e parte nella sessione di ottobre, ma con esito buono in unico scrutinio per ciascuna materia.

Le suaccennate classificazioni di studio devono risultare da copie autentiche dei certificati scolastici rilasciate, su richiesta degli inte-

ressati, dai Presidi o dai Rettori degli Istituti, nei quali gli allievi hanno compiuto gli studi.

Nel certificato devono essere chiaramente indicati i voti riportati in ciascuna materia.

Per gli esami di cui al precedente comma *c*) dovrà essere fatto risultare, con apposita dichiarazione dei dirigenti degli Istituti, che gli esami sostenuti dagli allievi sono effettivamente *tutti quelli consigliati* dalle facoltà anno per anno, e che gli esami di ciascuna materia ebbero esito felice in unico scrutinio, se pure ripartiti in due diverse sessioni.

2. — Qualora il numero degli aspiranti meritevoli di premio superi il numero dei premi posti a concorso, l'ordine di aggiudicazione del premio, nell'ambito di ciascuna classe, è dato in ragione della più elevata classificazione di fine d'anno scolastico riportata. A parità di condizioni, sempre nell'ambito di ogni singola classe, il premio è dato agli allievi o alle allieve figli di inscritti all'Ente di data più antica, oppure che appartengono alle famiglie più numerose, o che non ebbero mai premi di studio in precedenza, e, in via subordinata, agli allievi, o allieve, figli di inscritti all'Unione Militare, che siano pensionati.

Inoltre, a parità di condizioni, la ripartizione dei premi sarà fatta in giusta proporzione fra le varie specialità di inscritti all'Unione Militare.

3. — Le domande dei premi devono essere fatte su carta libera dagli inscritti all'Unione Militare pei rispettivi figli o figliastri conviventi a carico e devono contenere le indicazioni seguenti:

a) numero di inscrizione all'Unione Militare;

b) corpo o servizio cui gli inscritti appartengono;

c) se gli inscritti sono in servizio effettivo, in congedo od in pensione;

d) preciso indirizzo dei richiedenti.

Inoltre le domande devono essere corredate:

a) dalla copia autentica del certificato scolastico di cui al n. 1;

b) dallo stato di famiglia, autenticato dall'Autorità podestarile.

Le domande suddette e i documenti di cui ai due ultimi comma *a*) e *b*) non saranno restituiti.

4. — Le domande completate come è sopra indicato, devono pervenire in piego raccomandato all'Unione Militare, Segreteria del Consiglio di amministrazione — Roma (via Tomacelli) — non oltre il giorno 15 *ottobre p. v.* per gli allievi di cui ai comma *a*) e *b*) del precedente n. 1 e non oltre il 30 *novembre p. v.* per quelli di cui al comma *c*) dello stesso n. 1.

Le domande che pervenissero all'Ente dopo le date suddette, non saranno prese in considerazione.

5. — Del premio loro inviato a mezzo vaglia postale, di cui dovranno sostenere la spesa, gli inscritti sono invitati ad accusare ricevuta nel più breve tempo, indicando chiaramente il proprio nome e cognome e numero di inscrizione all'Unione Militare e il nome del figlio o figliastro premiato.

SCUOLE	Classe	Numero dei premi	Ammontare di ciascun premio	Somma totale
RR. istituti nautici (soltanto i governativi)..	1ª	3	500	1.500
	2ª	3	600	1.800
	3ª	3	700	2.100
	4ª	3	1.000	3.000
RR. ginnasi inferiori e pareggiati	3ª	10	400	4.000
RR. ginnasi superiori e pareggiati.....	4ª	10	450	4.500
	5ª	10	500	5.000
RR. licei classici e pareggiati.....	1ª	15	600	9.000
	2ª	15	700	10.500
	3ª	15	1.000	15.000
RR. istituti tecnici superiori e pareggiati..	1ª	8	450	3.600
	2ª	8	600	4.800
	3ª	8	700	5.600
	4ª	8	1.000	8.000
RR. istituti magistrali inferiori e parificati	4ª	6	400	2.400
RR. istituti magistrali superiori e parificati	1ª	6	500	3.000
	2ª	6	700	4.200
	3ª	8	1.000	8.000
RR. licei scientifici e pareggiati.....	1ª	5	500	2.500
	2ª	5	600	3.000
	3ª	5	700	3.500
	4ª	5	1.000	5.000
RR. Università e politecnici compresi quelli di Torino e di Milano. Istituto superiore navale di Napoli e altri istituti di istruzione superiore.	1ª	10	1.500	15.000
	2ª	10	1.500	15.000
	3ª	10	1.500	15.000
	4ª	10	1.500	15.000
	5ª	10	1.500	15.000
	6ª	10	1.500	15.000
			TOTALE...	200.000

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 28ª, anno 1931, circolare 265.

A pagina 1105: 5° capoverso, ov'è detto « VI - 1580 » sostituire « VI - 1508 ».

PREZZO L. 1,80

(3111238) - Roma, 1931-IX - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1931 - ANNO IX — 30 GIUGNO

SOMMARIO

PARTE PRIMA

N. 319 - **14 giugno 1931** - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeria e che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri, da destinarsi ai tribunali militari . . . . . *Pag.* 1202

» 320 - **14 giugno 1931** - Anno IX — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri militari, da destinarsi ai tribunali militari marittimi . . » 1303

» 321 - **28 giugno 1931** - Anuo IX. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita la composizione del Tribunale supremo militare in base al nuovo ordinamento della giustizia militare » 1305

PARTE PRIMA

Circolare N. 319. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri, da destinarsi ai tribunali militari.** — (Gabinetto). — 14 giugno 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei magistrati e dei cancellieri militari da destinare al Tribunale supremo militare e ai Tribunali militari territoriali, ai sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, è quello risultante dalle seguenti tabelle:

	MAGISTRATI (Gruppo *A*)									
	R. Avvocato Gen. Mi.	R. Sost. Avv. Gen. Mil.	Consigliere Relatore	Consigl. Rel. aggiunto	R. Avvocati Militari	R. Vice Avv. Militari	Giudici Relatori	Giudici Istruttori	R. Sostituti Avv. Mil.	Totale
Tribunale Supremo Militare .	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4
Tribunali Militari Territoriali:										
Torino	—	—	—	—	1	1	2	2	2	8
Bologna	—	—	—	—	1	1	2	2	2	8
Trieste	—	—	—	—	1	1	2	2	1	7
Roma	—	—	—	—	1	1	2	2	2	8
Napoli	—	—	—	—	1	1	1	2	1	6
Palermo	—	—	—	—	1	1	1	1	1	5

	CANCELLIERI (gruppo B)			
	Cancell. capo del trib. supremo militare	Cancell. capo di tribunale militare	Cancelliere di 1ª, 2ª o 3ª classe	Totale
Tribunale Supremo militare	1	1	4	6
Tribunale militare territoriale:				
Torino	—	1	5	6
Bologna	—	1	6	7
Trieste	—	1	5	6
Roma	—	1	5	6
Napoli	—	1	3	4
Palermo	—	1	3	4

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: P. GAZZERA.

N. 320. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Decreto ministeriale che stabilisce il numero dei magistrati e dei cancellieri militari, da destinarsi ai tribunali militari marittimi.** — (Gabinetto). — 14 giugno 1931 - Anno IX.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA MARINA

Visto il R. dereto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei magistrati e dei cancellieri militari da destinare ai Tribunali militari marittimi ai sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, è quello risultante dalle seguenti tabelle:

	MAGISTRATI (Gruppo *A*)					
	R. Avvocato Militare	R. Vice Avv. Militare	Giudice Relatore	Giudice Istruttore	R. Sostituto Avv. Militare	Totale
Tribunali Militari marittimi:						
La Spezia	1	1	1	1	—	4
Taranto	1	1	1	1	—	4

	CANCELLIERI (Gruppo *B*)		
	Cancell. Capo di Tribunale Militare	Cancellieri di 1ª, 2ª o 3ª classe	Totale
Tribunale Militare marittimo:			
La Spezia	1	2	3
Taranto	1	2	3

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro per la marina: SIRIANNI.

Il Ministro per la guerra: P. GAZZERA.

N. 321. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. decreto col quale è stabilita la composizione del Tribunale Supremo Militare in base al nuovo ordinamento della giustizia militare.** — (Gabinetto). — 28 giugno 1931 - Anno IX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Codice penale per l'esercito;

Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, sul nuovo ordinamento della giustizia militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla data del 1° luglio 1931-IX, in applicazione dell'ar. 10 del R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, il Tribunale supremo militare è composto come segue:

S. E. GRAZIOSI Eugenio, generale di corpo d'armata, *Presidente;*

PUGLIESE Emanuele, generale di divisione, *Giudice effettivo;*

DEL POZZO Alessandro, generale di divisione, id.;

MAINO Cesare, magg. gen. comm. R. Marina, id.;

CARAPELLE on. Aristide, consigliere di Stato, id.;

DI MARTINO Gerardo, consigliere di Stato, id.;

GIOFFREDI dott. Raffaele, consigliere di Corte di cassazione, id.;

MESSINA dott. Nicola, consigliere di Corte di cassazione, id.;

MARCONI dott. Giovanni, consigliere di Corte di cassazione, id.;

MIRABELLA dott. Arrigo, consigliere relatore, Giudice effettivo;

BAFFIGI Enrico, generale di brigata, *Giudice supplente;*

MOLA Giovanni, magg. gen. medico R. Marina, id.;

LUZZATTO Carlo, consigliere di Stato, id.;

MARONGIU dott. Antonio, consigliere di Corte di cassazione, id.;

SEGANTI dott. Alberto, consigliere di Corte di cassazione, id.;

BEVILACQUA dott. Camillo, consigliere di Corte di appello, id.;

MILIA dott. Guglielmo, consigliere di Corte d'appello, id.;

LO SURDO dott. Giovanni, consigliere relatore aggiunto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

P. GAZZERA — SIRIANNI.

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

NUOVI PREZZI DAL 1° GENNAIO 1931-IX

Nel REGNO, annue . . L. **27** — All'ESTERO, annue . L. **60**

Un fascicolo:

Nel REGNO . . . . . » **1,80** All'ESTERO, il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato nel c/c postale 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte, a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.

In caso di reclamo o di altra comunicazione, deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.

Per i fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione dovrà essere inviato il relativo importo.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° del mese in cui perviene il corrispondente importo, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.